



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

DOTTORATO IN
SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO-ARTISTICHE
Ciclo XXXIII

Il tribunale dell'abate di S. Giusto di Susa:
prassi, conflitti e scritture nel secolo XIV

Tesi presentata da:

Livia Orla

Tutor:

prof. Massimo Vallerani

Coordinatore del Dottorato:

prof. Massimo Vallerani

Settore scientifico-disciplinare:

M-STO/01 Storia medievale

Anni Accademici: 2017/2018 - 2020/2021

«If life gives you lemonade make lemons
and life will be all like “whaaaaat?”»

(Phil Dunphy)

| | |
|--|----|
| Introduzione | 10 |
| 1. La ricerca: tematiche e struttura | 10 |
| 2. L'inquadramento storiografico | 16 |
| 2.1. Il monastero di S. Giusto e la valle di Susa | 16 |
| 2.2. Le castellanie e l'esercizio della giustizia nel principato sabauda | 20 |
| 2.3 I conflitti di giurisdizione | 25 |
| 2.4 La giustizia | 28 |
| Parte I. La costruzione della giurisdizione | 33 |
| Capitolo I. La tradizione documentaria | 33 |
| 1. <i>E pluribus unus</i> : l'archivio di S. Giusto tra Susa e Torino | 33 |
| 2. Le scritture | 36 |
| 2.1 Il contesto: la produzione documentaria tra comuni, diocesi e abbazie (secc. XIII-XIV) | 37 |
| 2.2 Le carte sciolte | 42 |
| 2.3 Le ricognizioni | 45 |
| 2.4 I registri di cause giudiziarie | 49 |
| 2.5 La contabilità | 52 |
| Capitolo II. La fondazione e il rapporto con i conti di Savoia | 55 |
| 1. Il contesto politico della fondazione (XI secolo) | 55 |
| 2. La fondazione tra storia e documenti | 58 |
| 3. Dal matrimonio tra Adelaide e Oddone di Moriana alla morte della contessa (1045-1091) | 63 |
| 4. L'inizio della decadenza di S. Giusto (inizi secolo XII-inizi secolo XIII) | 66 |
| 5. L'assestamento formale del potere signorile di S. Giusto (fine XII-metà XIII secolo) | 70 |
| 6. La crisi economica (metà secolo XIII) | 74 |
| 7. L'istituzione della castellania sabauda a Susa (metà secolo XIII) | 76 |
| 8. Il cambiamento degli assetti territoriali (fine secolo XIII – inizio secolo XIV) | 78 |
| 8.1 La costituzione delle castellanie abbaziali | 78 |
| 8.2 Le permutate territoriali | 81 |
| Capitolo III. La giurisdizione di S. Giusto sulla valle di Susa nel secolo XIV | 83 |
| 1. Il quadro territoriale | 83 |
| 2. <i>Homines ligii, manentes, subdicti</i> : i sottoposti alla giurisdizione dell'abbazia | 89 |

| | |
|---|-----|
| 3. La microinstabilità dei rustici _____ | 95 |
| 4. La giurisdizione all'interno della villa di Susa _____ | 99 |
| 5. Il controllo sul territorio: uomini e scritture per la definizione dei poteri _____ | 108 |
| 5.1 L'arrivo a Susa degli uomini di fiducia di Amedeo VI (1365-1372) _____ | 108 |
| 5.2 Le forme di controllo scritte: le ricognizioni _____ | 111 |
| 5.3 Le forme di controllo scritte: i registri di cause criminali _____ | 119 |
| Capitolo IV. I conflitti giurisdizionali (fine XIII-inizio XV secolo) _____ | 121 |
| 1. Le liti alla fine del secolo XIII _____ | 121 |
| 1.1 Il priorato di Novalesa e la castellania sabauda _____ | 122 |
| 1.2 Il conte di Savoia e Ulrico signore di Rivalta _____ | 124 |
| 1.3 Il monastero di S. Giusto e la famiglia <i>de Alavardo</i> _____ | 127 |
| 2. Suppliche e lettere patenti: le forme di comunicazione tra gli abati segusini e i conti di Savoia _____ | 131 |
| 3. La fase di assestamento: gli anni dell'abate Enrico Barralis e del conte Amedeo V (1307-1319) _____ | 136 |
| 4. «Falcem vestram non imponatis in messem alienam»: i conflitti relativi all'esercizio della giustizia (1334-1399) _____ | 141 |
| 5. «Cum foco et cathena»: il problema della mobilità dei rustici (1400-1415) _____ | 149 |
| 6. Il problema dell'esercizio della giustizia nella parte orientale della valle di Susa _____ | 155 |
| 6.1 La lite per la giurisdizione sulla strada _____ | 156 |
| 6.2 I contrasti con l'abbazia di S. Michele della Chiusa _____ | 160 |
| 7. La coscienza e la conoscenza dell'archivio monastico _____ | 164 |
| Parte II. La funzione giudiziaria _____ | 172 |
| Capitolo V. L'amministrazione della giustizia: spazi, persone e carriere _____ | 172 |
| 1. Gli spazi del potere: le castellanie e le <i>ministralie</i> _____ | 172 |
| 1.1 Le ministralie _____ | 173 |
| 1.2 Le castellanie _____ | 175 |
| 2. Le cariche _____ | 179 |
| 2.1 I ministrali e i loro luogotenenti _____ | 179 |
| 2.2 I giudici _____ | 183 |
| 2.3 I castellani _____ | 192 |
| 2.4 I notai _____ | 194 |
| 3. Individui e gruppi parentali al servizio dell'abbazia _____ | 207 |
| 3.1 Le discordie tra i <i>burgenses</i> di Susa _____ | 208 |

| | |
|--|-----|
| 3.2 La famiglia Barralis _____ | 211 |
| 3.3 La famiglia Giusti _____ | 214 |
| 3.4 La famiglia Bartolomei _____ | 215 |
| 3.5 La famiglia <i>de Iallono</i> _____ | 217 |
| 3.6 La famiglia Savi _____ | 218 |
| 3.7 La famiglia Ferrandi _____ | 219 |
| 3.8 La famiglia Agliaudi _____ | 219 |
| 3.9 La famiglia Aigueblanche _____ | 220 |
| 3.10 Gli esterni alla valle di Susa _____ | 221 |
| Capitolo VI. Norme, pratiche e procedure _____ | 232 |
| 1. La normativa comune: franchigie e statuti _____ | 233 |
| 1.1. Gli statuti sabaudi _____ | 233 |
| 1.2 Le franchigie e gli statuti di Susa _____ | 235 |
| 1.2 La regolamentazione dell'esercizio della giustizia _____ | 237 |
| 1.3 Gli ufficiali comunali al servizio delle curie _____ | 239 |
| 2. L'organizzazione della curia di S. Giusto _____ | 242 |
| 2.1 Struttura e competenze dell'apparato giudiziario _____ | 242 |
| 2.2 Luoghi e tempi dell'amministrazione della giustizia _____ | 246 |
| 3. Scrittura e struttura degli atti processuali _____ | 251 |
| 3.1 I <i>libri maleficiorum</i> _____ | 252 |
| 3.2 Le accuse e le inquisizioni: un problema storiografico _____ | 255 |
| 3.3 Le fasi della procedura _____ | 259 |
| 3.4 Il sistema probatorio _____ | 266 |
| Capitolo VII. Persone, reati ed esiti _____ | 273 |
| 1. Accusati, inquisiti e accusatori _____ | 273 |
| 2. I reati _____ | 283 |
| 3. Gli assetti finali dei processi _____ | 289 |
| 3.1 La concordia _____ | 297 |
| 3.2 Le sentenze _____ | 302 |
| 3.3 Le cause concluse per motivi procedurali _____ | 306 |
| 4. Le pene _____ | 309 |
| 4.1 Multe, ammende e condanne a morte _____ | 309 |
| 4.2 La prigione _____ | 312 |
| Capitolo VIII. I sudditi e il tribunale: reati e conflitti _____ | 316 |
| 1. I conflitti contro l'autorità _____ | 316 |

| | |
|--|-----|
| 1.1 L'esercizio del diritto come campo di tensione | 316 |
| 1.2. La negligenza degli ufficiali comunali e abbaziali | 328 |
| 1.3. La disobbedienza agli assetti istituzionali | 331 |
| 1.4 I reati amministrativi | 342 |
| 1.5 Il danneggiamento e il furto dei beni comuni | 352 |
| 1.6 I Segusini e le guerre | 354 |
| 1.7 I delitti contro l'ordine religioso: sacrilegio e dissidenze religiose | 360 |
| 1.8 La tutela sugli orfani | 366 |
| 2. I conflitti interpersonali | 368 |
| 2.1. Aggressione e ingiuria | 368 |
| 2.2. Gli omicidi | 376 |
| 2.3 I delitti a sfondo sessuale | 379 |
| 2.3 I reati agrari | 387 |
| 2.4 I rapporti di debito e credito | 389 |
| Conclusioni | 392 |
| Appendice cartografica | 394 |
| Bibliografia | 396 |
| Indici dei nomi | 445 |

Tavola delle abbreviazioni

| | |
|--|---|
| Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa | ASDS, fondo ASVDC |
| Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa | ASDS, fondo ASC |
| Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Susa San Giusto | ASTO, SC, Susa San Giusto |
| Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa | ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa |
| Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Conti delle castellanie, Articolo 74, Paragrafo 1 | ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa |

Per non appesantire le note, i registri giudiziari di cause civili e criminali conservati presso “ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16” sono stati indicati con la parola “Registro” seguita dal numero di corda assegnato dall’inventario¹: per esempio, l’indicazione “Registro 2” corrisponde alla segnatura “Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefici, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 1, registro 2”.

Nota lessicale e linguistica

L’espressione “valle di Susa” è attestata per la prima volta nell’anno 806 quando Carlo Magno, con la *divisio imperii*, attribuì a suo figlio Ludovico «Saboiam, Moriennam, Tarentasiam, Montem Cinisium, Valle Segusiannam usque ad Clausas etc.». I documenti dei secoli centrali del medioevo identificano la valle di Susa con il territorio compreso tra Bardonecchia e Avigliana, così come ancora oggi. All’interno della ricerca userò gli anacronismi controllati di “bassa valle di Susa”, comprendente la parte di territorio tra Avigliana e Chiomonte, e “alta valle di Susa”, riferibile al territorio compreso tra Chiomonte e Bardonecchia, quando sarà necessario confrontare le due zone: nonostante l’attribuzione degli aggettivi “alta” e “bassa” risalga all’epoca contemporanea, la divisione fisica tra le due parti di valle risale comunque al periodo di nostro interesse poiché Chiomonte segnerà ufficialmente il confine tra il principato sabauda e il Delfinato nel 1349. Altrimenti, ove non siano necessari confronti, mi riferirò alla parte di valle di nostro interesse (ovvero la “bassa”) con la generica espressione “valle di Susa”.

I nomi e i cognomi delle persone originarie dei territori al di là delle Alpi sono stati resi in francese, invece i nomi di uomini e donne dell’attuale territorio piemontese in italiano. I cognomi per il momento intraducibili con un corrispettivo attuale sono stati lasciati in latino.

Le carte geografiche sono opera di Alberto Sanna, che ringrazio per il suo lavoro.

¹ ASTO, SR, *Inventario n° 604*, ff. 242r-258r.

Introduzione

1. La ricerca: tematiche e struttura

«Falcem vestram non imponatis in messem alienam»: riprendendo un'espressione usata sovente nei documenti medievali, probabilmente derivata da un versetto del Deuteronomio¹, all'inizio del Trecento il conte di Savoia Aimone redarguiva un suo ufficiale locale, il castellano di Susa, intimandogli di non interferire con le prerogative giurisdizionali che il monastero di S. Giusto di Susa esercitava nell'omonima valle. La metafora d'ispirazione biblica ben si presta a descrivere il rapporto sfaccettato che legava i conti di Savoia e il monastero segusino nel tardo medioevo, fornendo così lo spunto per iniziare lo studio del funzionamento del tribunale temporale dell'abbazia di S. Giusto di Susa nel corso del Trecento.

L'abbazia di S. Giusto, fondata dai marchesi arduinici all'inizio del secolo XI, era stata dotata nella prima metà del Duecento di ampi poteri giurisdizionali, comprendenti l'esercizio del *merum et mixtum imperium* sui suoi uomini, grazie ad alcune concessioni da parte dei conti di Savoia; questi ultimi, in seguito a un matrimonio, avevano ereditato dagli Arduinici beni e poteri nell'area cisalpina ben collegata al territorio comitale in Moriana e Savoia grazie ai passi alpini. A partire dagli anni Sessanta del secolo XIII, i conti di Savoia promossero un'articolazione del potere giudiziario simile a quella attestata nella parte transalpina del principato anche in valle di Susa e in valle di Lanzo, chiamate «terra vetus» in quanto nucleo più antico della dominazione sabauda in Piemonte: la valle di Susa era organizzata in un'unica circoscrizione amministrativa detta balivato, a sua volta composta da altre unità territoriali minori chiamate castellanie con sede a Susa, Avigliana e Rivoli che dividevano un unico ufficiale giudiziario comune, lo *index vallis Secusie*.

Il controllo giudiziario sulla valle di Susa da parte dei Savoia risulta tutt'altro che omogeneo, poiché il potere sabauda si alternava e si intrecciava ad altri detenuti da *domini* locali tra cui spiccava l'abbazia segusina di S. Giusto. Negli stessi anni anche il monastero di S. Giusto aveva posto in essere un proprio tribunale e installato le forche presso una delle porte della *villa* segusina per giudicare e condannare i contadini sotto il suo dominio: l'attività della corte temporale è confluita in un ricco corpus di registri che, dagli inizi degli anni Venti del secolo XIV, proseguono in maniera continuativa fino alla fine del secolo e che sono stati il punto di partenza della ricerca.

Lo studio del tribunale signorile di S. Giusto, con particolare focus sulla repressione dei *maleficia*, ambirebbe a inserirsi nella scia degli studi che esaminano la documentazione giudiziaria, la composizione del personale di curia, l'esame qualitativo dei dati tecnici riferiti al processo e la descrizione delle tipologie di cause trattate dal tribunale. Unita allo spoglio delle pergamene sciolte presenti nel ricco archivio di S. Giusto, la lettura diretta delle carte giudiziarie ha tuttavia

¹ «Si intraveris in segetem amici tui, franges spicas manu; falce autem non metes»: Deuteronomio 23, 26. Ringrazio Maria Vezzoni per avermi aiutato nella ricerca del versetto.

fatto affiorare sull'ordinario funzionamento del tribunale alcune dinamiche peculiari e inedite che, a loro volta, coinvolgevano più ampiamente i diritti signorili che S. Giusto esercitava su alcuni villaggi e sui propri *homines* incrociandosi con quelli detenuti invece dal conte di Savoia: nell'attività quotidiana dell'amministrazione della giustizia temporale, infatti, a partire dai primi anni del Trecento iniziarono a sorgere conflitti di natura giurisdizionale tra l'abate di S. Giusto e i locali ufficiali del conte di Savoia, i castellani, che in nome del principe esercitavano il potere giudiziario su quegli abitanti della valle direttamente dipendenti dall'autorità comitale. La differenza tra le due curie consisteva in ambiti di competenza giudiziaria: non era quindi *ratione materiae*, poiché entrambe le curie giudicavano sia le cause criminali sia le cause civili dei propri sudditi, ma *ratione personae*, ovvero ciascun tribunale giudicava i sudditi del proprio signore. Le tensioni che sorgevano da questo intreccio di poteri giudiziari esercitati sul medesimo territorio sono attestate a tre diversi livelli: uno tra la popolazione rurale e il tribunale, il secondo tra gli ufficiali delle due curie e infine tra l'abate e il conte.

I registri di cause criminali prodotti dal tribunale abbaziale, iniziale oggetto della ricerca, testimoniano le forme che assumeva quotidianamente la convivenza tra poteri giudiziari. Nel corso del secolo XIV la curia di S. Giusto promosse un certo numero di inquisizioni convocando i sudditi con l'accusa di «iuridicionem et segnoriam dicti monasterii domini sui in alium transferre»: capitava frequentemente infatti che i contadini sotto il dominio abbaziale attribuissero a sé stessi o ad altri compaesani la giurisdizione comitale. Altrimenti, le carte giudiziarie attestano indirettamente episodi tanto di collaborazione quanto di scontro tra gli ufficiali dei due tribunali: da una parte, nonostante i due poteri agissero in modi indipendenti e ciascuno sugli *homines* di propria pertinenza, erano necessarie forme di coordinamento per rendere efficace il mantenimento dell'ordine pubblico; dall'altra gli ufficiali sabaudi, rappresentanti del potere gerarchicamente superiore, cercavano in alcune occasioni di far prevalere la propria autorità su persone che non erano formalmente sotto la diretta giurisdizione comitale, sopraffacendo in questo modo gli ufficiali del potere locale rappresentato dall'abbazia.

Se la tensione provocata da questi episodi di frizione riusciva a essere stemperata nella maggior parte delle occasioni tra gli ufficiali dei due poteri, alcuni scontri esasperavano a tal punto la fragile convivenza tra i due tribunali che l'abate di S. Giusto, vedendo lese le prerogative del monastero, sporgeva una supplica al conte di Savoia affinché questi, confermando in tal modo i diritti giurisdizionali dell'abbazia, redarguisse i propri ufficiali di stanza a Susa. La forma di scambio epistolare così costituitasi tra le due autorità, composta cioè dalla supplica sporta dall'abate e dalla conseguente lettera patente emanata in risposta dal conte di Savoia, prese avvio all'inizio del Trecento e proseguì fin alle soglie del secolo XVIII.

Grazie alla variegata documentazione tradata, il caso dell'abbazia di S. Giusto risulta dunque straordinario: generalmente, le fonti conservate che attestano queste forme di convivenza tra poteri sono le raccolte testimoniali prodotte nel corso di liti portate di fronte a un giudice, ovvero documenti creati *ad hoc* dalle parti nel corso di un evento eccezionale, mentre

i registri giudiziari permettono anche l'osservazione di quei funzionamenti ordinari che erano alla base della convivenza.

La descrizione delle dinamiche attestate dalle fonti era tuttavia priva di un retroterra storiografico che giustificasse non solo la costante tensione tra i due tribunali, ma anche lo smarrimento che portava i rustici a confondere non solo la dipendenza dei compaesani ma in alcuni casi addirittura la propria: in altre parole, mancava una parte di ricerca che descrivesse le modalità concrete con cui i conti Savoia, S. Giusto e gli altri poteri locali spartissero la giurisdizione all'interno dei villaggi della valle di Susa. Nelle fonti si constatano incertezze soprattutto riguardo allo status degli abitanti di Susa: in base all'atto di fondazione, S. Giusto aveva la giurisdizione su un terzo della villa di Susa e su un terzo di altri villaggi, che potremmo definire "a giurisdizione mista", e ancora nel Trecento perduravano i dubbi riguardo a cosa o a chi corrispondesse questo "terzo". La necessità di comprendere il contesto alla base delle dinamiche e dei conflitti sorti a livello giudiziario ha dunque suggerito la ricostruzione delle modalità con cui la signoria di S. Giusto esprimeva nel concreto sul territorio della valle di Susa il suo potere giurisdizionale, intersecato con quello tenuto dai conti di Savoia e anche da altri signori locali: tale operazione ha richiesto anche un'analisi mirata della documentazione patrimoniale posta in essere tanto dalle strutture sabaude quanto da quelle abbaziali.

Il confronto tra i dati raccolti dalle fonti – giudiziarie, patrimoniali e pergamene sciolte – ha permesso di dedurre che, mentre sul territorio di alcuni villaggi l'abbazia segusina esercitava totalmente la giurisdizione, su altri divideva lo spazio con il conte di Savoia secondo la proporzione di un terzo e due terzi risalente all'atto di fondazione dell'abbazia. All'interno dei villaggi a giurisdizione mista come Susa, inoltre, non era prevista una separazione data da elementi artificiali o naturali tra una parte di territorio sotto la giurisdizione abbaziale e una invece dipendente dal conte, poiché la giurisdizione era espressa casa per casa: la suddivisione del potere così determinata era monitorata e certificata con le compilazioni periodiche dei registri di ricognizioni che, indicando con esattezza la collocazione delle singole case e le rispettive coerenze, rappresentavano lo strumento con cui le autorità determinavano l'effettiva sudditanza del rustico in base alla sua residenza. La giurisdizione così composita e alternata all'interno della stessa villa, unita ai flussi di rustici che si muovevano periodicamente all'interno del territorio valligiano cambiando con frequenza la propria abitazione, complicava tanto per i rustici quanto per gli ufficiali delle curie determinare con effettiva certezza lo status del singolo contadino.

La contaminazione tra le attività dei due tribunali, tuttavia, non era limitata a episodi concreti scaturiti dalla compresenza quotidiana delle curie sul territorio, poiché in realtà ogni aspetto della curia abbaziale era modellato fin dalle origini su quello del tribunale della castellania sabauda. Sin dagli anni Settanta del secolo XII, infatti, l'abbazia copiò la soluzione adottata dai conti di Savoia per la strutturazione del proprio potere nella regione oltralpina, suddividendo il territorio valligiano sotto la giurisdizione abbaziale in circoscrizioni minori, chiamate anch'esse castellanie, ciascuna dotata di un proprio tribunale. Anche la composizione dell'organigramma

del tribunale di S. Giusto, costituito da un giudice itinerante comune a tutte le circoscrizioni abbaziali e da un funzionario fisso locale per ciascuna unità territoriale – il ministrale o il castellano – che scremava i processi da portare alla diretta attenzione del giudice, ricalcava la struttura delle giudicature sabaude oltralpine. Le due corti attingevano inoltre dal medesimo circuito di esperti qualificati il personale tecnico di curia come giudici, ministrali e notai, tanto che numerosi professionisti lavorarono alternativamente o in contemporanea per i due tribunali segusini. La commistione del personale portò l'abbazia di S. Giusto non solo ad adeguarsi alle forme documentarie poste in essere dal notariato comitale, adottando per la contabilità il classico documento sabaudo in forma di rotolo, ma anche a conformare la modulazione della procedura giudiziaria in linea con quella in uso presso le castellanie comitali, che prevedeva un'interruzione del processo alle fasi iniziali grazie allo strumento della *concordia*, ovvero un patteggiamento tra il tribunale e il reo.

Questa ricerca ambisce dunque a inserirsi all'interno del filone di studi di natura istituzionale che mira a indagare la dimensione pratica del diritto, ovvero l'attività quotidiana del tribunale, e il rapporto tra l'istituzione signorile e i suoi sudditi attraverso la documentazione giudiziaria; tuttavia il particolare contesto istituzionale dell'autorità che esprimeva il tribunale, cioè l'abbazia di S. Giusto, ha reso necessario la descrizione delle declinazioni assunte dal rapporto instauratosi nei secoli con i conti di Savoia e i loro ufficiali in tema di esercizio della giustizia, poiché tale relazione rappresenta un filo rosso che lega la descrizione di ogni singolo aspetto del funzionamento del tribunale signorile di S. Giusto.

La studio si basa totalmente su documentazione inedita trecentesca conservata nel fondo del monastero: il corpus di registri prodotti dalla curia temporale di Susa, una selezione delle pergamene sciolte, la contabilità relativa alle entrate derivate dall'amministrazione della giustizia, i registri delle ricognizioni e i protocolli dei notai di Susa. La ricchezza dell'archivio dell'abbazia di S. Giusto ha reso necessario un taglio tematico e cronologico ben preciso, ovvero l'insieme dell'attività del tribunale signorile di Susa nel corso del Trecento, indagato sulla base di una scelta ragionata delle fonti e sull'analisi di queste ultime con l'ottica di studiare la giustizia e il funzionamento del tribunale abbaziale. Il periodo cronologico indagato corrisponde al secolo XIV con un'incursione nei primi anni del Quattrocento: mentre i registri giudiziari coprono un arco temporale che va dal 1324 al 1394, le pergamene che attestano un confronto costante con i conti di Savoia vanno dai primissimi anni del Trecento sino al 1415. La scelta di quest'ultimo anno come limite cronologico finale risponde a due ordini di ragioni: non solo dal 1415 inizia un silenzio documentario che si protrarrà per oltre mezzo secolo, ma quell'anno rappresenta uno spartiacque istituzionale per entrambi i poteri poiché da una parte i Savoia otterranno la dignità ducale e dall'altra l'abbazia di S. Giusto, in piena crisi economica ormai da due secoli, verrà posta sotto il governo di un *administrator*.

La prima parte della ricerca indaga il dinamico contesto istituzionale che soggiaceva al potere signorile di S. Giusto, che comprende una fase iniziale di assestamento della giurisdizione sulla valle di Susa, comprensiva tra i secoli XI e XIII, e un secondo momento di conflitti con i

conti di Savoia per via dell'esercizio della giurisdizione stessa. Dopo una breve descrizione delle vicende subite dal consistente fondo archivistico dell'abbazia di S. Giusto, il primo capitolo fornisce un quadro quantitativo e tipologico delle carte conservate, contestualizzando la produzione documentaria all'interno tanto del panorama italiano quanto dell'ambito alpino. Infatti, la fortuna del contesto archivistico permette di osservare la crescita non solo quantitativa ma anche qualitativa delle tipologie documentarie poste in essere tra Due e Trecento in riferimento alle necessità incontrate nel corso degli anni dal monastero, alle politiche di determinati abati, al rapporto stretto con i notai di curia e soprattutto all'imitazione delle scritture che rogavano i notai della castellania comitale. Si osserva così una costante messa a punto di un sistema documentario organizzato in registri che raggiungerà la sua conclusione a metà degli anni Sessanta con l'assunzione a notaio di curia di Micheletto Forneri che, avendo in precedenza prestato servizio presso il tribunale della castellania sabauda, rivoluzionò la gestione della documentazione abbaziale. La presentazione delle "fonti della pratica" che servivano al governo signorile dell'abbazia e in particolare all'amministrazione della giustizia – ovvero i registri giudiziari che raccoglievano i processi intentati presso la curia, le ricognizioni volte al controllo della legittima giurisdizione sugli uomini da parte del monastero e infine la contabilità che registrava le entrate derivanti dalla giustizia – risulta essenziale alla comprensione del funzionamento del tribunale.

Al secondo capitolo è riservata la descrizione dei lineamenti istituzionali che permettono al monastero il legittimo esercizio dell'attività giudiziaria: l'origine del potere signorile di S. Giusto era frutto delle concessioni da parte del potere sabauda, ovvero lo stesso potere che cercherà di ostacolare le prerogative giurisdizionali del monastero nei secoli di nostro interesse. Il contesto riferibile al periodo tra i secoli XI e XIII risulta essenziale per la comprensione del funzionamento della giustizia abbaziale nel tardo medioevo: da una parte fornisce un'inedita storia politica e istituzionale di S. Giusto dalla fondazione fino all'inizio del secolo XIV, che corrisponde alla descrizione delle diverse sfumature assunte progressivamente dal legame con i conti di Savoia, dall'altra chiarifica il quadro istituzionale a cui le parti in conflitto riferivano le proprie scelte quando cercavano di prevalere nelle liti.

Successivamente, il capitolo III è dedicato prima alla descrizione delle prerogative giurisdizionali che S. Giusto esercitava sul territorio, indagando i rapporti che il monastero teneva con uomini e terre, poi alle ricadute documentarie che aveva l'esercizio in parallelo di più poteri giudiziari: in altre parole, indaga i modi con cui le autorità detentrici del potere giudiziario – S. Giusto e i conti di Savoia – con la loro attività ordinaria e il loro funzionamento precisassero il loro rapporto con *homines* e spazi tramite specifiche forme documentarie.

Il capitolo IV invece mette in luce le interferenze tra poteri giudiziari attivati dalle pratiche ordinarie di giustizia, che vedono i diversi detentori del potere giudiziario impegnarsi a precisare la propria identità e la propria influenza sul territorio. In particolare lungo il Trecento, nel corso della loro politica di espansione verso il Piemonte, i conti di Savoia erano occupati a tenere insieme il loro principato, composto da un insieme eterogeneo di territori, mentre S. Giusto

cercava di difendere la propria autonomia giurisdizionale dal potere comitale: in questo contesto, principi e abati avviarono un dialogo lungo tutto il secolo XIV incentrato sul potere giudiziario detenuto da S. Giusto sul territorio valligiano che gli ufficiali locali del conte di Savoia tentavano ripetutamente di indebolire: il continuo confronto tra poteri è attestato da un nucleo documentario composto principalmente da uno scambio epistolare tra gli abati e i conti, ma anche da raccolte testimoniali e arbitrati che, analizzati nel complesso, mostrano tanto le evoluzioni delle problematiche sorte tra le due curie nel corso dei secoli quanto le soluzioni trovate di volta in volta.

La seconda parte della ricerca, invece, si concentra sulle caratteristiche proprie della giustizia abbaziale e sulla struttura istituzionale dei tribunali. Innanzitutto il capitolo V mostra come il monastero avesse predisposto l'esercizio della giustizia nei territori sotto il suo dominio. Il primo tema indagato è l'organizzazione del territorio valligiano di S. Giusto in unità amministrative, ciascuna con un ambito territoriale e con un personale proprio. In seguito sono descritte le cariche che gestivano la giustizia abbaziale non solo all'interno delle circoscrizioni ma anche secondo la fase del processo poiché, su modello dell'amministrazione giudiziaria sabauda, il giudice interveniva solo al termine della causa, mentre la gestione delle fasi iniziali e delle testimonianze era affidata al ministrale o al castellano coadiuvati dal notaio di curia. Infine, è fornito un profilo prosopografico degli uomini che ricoprivano gli uffici, selezionati in base a una serie di fattori mutevoli nel corso del tempo che influenzavano la composizione tanto del capitolo monastico quanto dell'organigramma dei funzionari signorili dipendenti da S. Giusto, come per esempio i rapporti personali che alcune famiglie – valligiane e oltralpine – intrattenevano con l'abate al governo del monastero o con un determinato conte di Savoia.

I capitoli VI e VII si soffermano invece sul concreto funzionamento del tribunale nel corso della gestione della giustizia criminale, descrivendo innanzitutto il contesto normativo che inquadrava le pratiche giudiziarie, in seguito l'organizzazione dei processi nel tempo e nello spazio, e ancora l'iter del processo criminale in relazione alla sua trasposizione in forma scritta, con particolare interesse all'uso delle procedure processuali e alla conclusione del processo.

Infine, il capitolo conclusivo (VIII) si occupa dei contenuti specifici delle cause, mostrando come da una parte il governo abbaziale si avvallesse del tribunale per disciplinare determinati comportamenti, dall'altra come invece i sudditi si rapportavano con la curia per cercare una soluzione ai loro conflitti privati. In questo modo si delinea l'orizzonte locale in cui i contadini costruivano il rapporto ordinario con la curia mentre gli apparati di governo abbaziale, dal canto loro, cercavano di disciplinare l'ordine pubblico. La descrizione dei processi permette inoltre un affondo non solo sulle modalità con cui i sudditi di S. Giusto entravano in contatto con la giustizia, ma anche come vivessero e concepissero la convivenza tra le due curie sul territorio e di conseguenza l'identificazione di sé stessi in quanto giustiziabili di uno o dell'altro potere. I rustici, infatti, contribuivano – o ne erano primi responsabili – alla confusione data dalla frammentata giurisdizione sul territorio segusino.

2. L'inquadramento storiografico

Lo studio del tribunale signorile di S. Giusto di Susa, o meglio delle forme che assumeva l'esercizio della giustizia temporale da parte del monastero sul territorio valligiano, si colloca al crocevia tra studi di natura diversa. La ricerca risulta composita tanto a causa della natura dell'istituzione detentrica del potere giudiziario quanto della eccezionale situazione documentaria che ne attesta l'ordinaria amministrazione: un ente monastico di ambito alpino, indagato nell'esercizio delle sue prerogative giudiziarie signorili e per di più anche in rapporto con la parallela giurisdizione comitale.

Poiché risulterebbe artificioso fornire una storiografia totalmente pertinente al caso esaminato in questa ricerca pluritematica, si delinearanno a livello generale, senza alcuna pretesa di esaustività, le tendenze storiografiche relative ai tre grandi temi toccati dalla ricerca, ovvero la storia politica della valle di Susa e di S. Giusto, la giustizia laica ed ecclesiastica sul territorio italiano e infine i conflitti giurisdizionali, mentre la storiografia relativa ai singoli ambiti toccati lungo l'arco della ricerca sarà segnalata man mano nel corso della trattazione.

2.1. Il monastero di S. Giusto e la valle di Susa

L'abbazia di S. Giusto allo stato attuale risulta essere l'unico ente monastico valsusino privo tanto di una monografia dedicata quanto di un cartario². Carlo Cipolla³ negli ultimi anni dell'Ottocento trascrisse quelli che riteneva essere gli otto atti "genuini" più antichi conservati nell'archivio del monastero di S. Giusto, escludendone altri ritenuti falsi, coprendo l'arco cronologico che andava dalla fondazione, avvenuta nel 1029, fino al 1212⁴. Negli anni Settanta del secolo scorso, grazie a un'analisi più approfondita tra le carte dell'archivio, tra le pagine degli inventari settecenteschi e infine tra le edizioni presenti nei *Monumenta Germaniae Historica*, Marisa Bosco ha aggiornato il lavoro di Cipolla integrando la descrizione dei documenti fino al 1212 fornendo un elenco composto da ventuno documenti⁵. Una ventina di anni più tardi invece

² Dalla fine dell'Ottocento a oggi, infatti, sono stati curati i cartari di tutti gli altri enti ecclesiastici e religiosi della valle di Susa ovvero il priorato di Noalesa, S. Michele della Chiusa, la certosa di Monte Benedetto, la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx e il priorato di S. Maria Maggiore di Susa: F. S. PROVANA DI COLLEGNO, *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte pubblicate da F. S. Provana di Collegno*, I, Torino 1894 [=Misc. di Storia italiana, s. 3, 1 (XXXII)]; C. CIPOLLA, *Monumenta Novalicensia vetustiora: raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'Abbazia della Noalesa*, I, Roma, 1898; F. S. PROVANA DI COLLEGNO, *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte pubblicate da F. S. Provana di Collegno*, II, Torino 1901 [=Misc. di Storia italiana, s. 3, 6 (XXXVII)]; *Le carte della Prevostura d'Oulx: raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300*, a cura di G. Collino, Pinerolo 1908; *Cartario della Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252*, a cura di M. Bosco, Torino 1974; L. GATTO MONTICONE, *Il priorato di Santa Maria di Susa: organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (XIII secolo)*, Torino 1988, Tesi di laurea presso l'Archivio Diocesano di Susa; P. CANSIAN, G. CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti dell'abbazia di S. Michele della Chiusa*, Torino 1993.

³ Si veda P. BUFFO, *Carlo Cipolla e il metodo per l'edizione delle fonti medievali: le note di lettura per la Deputazione subalpina di storia patria*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXIV/2, 2016, pp. 467-521

⁴ C. CIPOLLA, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa: (1029-1212)*, Roma 1896.

⁵ M. BOSCO, *Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LXXIII (1975), pp. 577-595.

Ettore Cau ha corretto l'interpretazione di Carlo Cipolla su alcuni atti da lui editi fornendo, con più precisione rispetto a quest'ultimo, un'analisi complessiva dei falsi presenti nel fondo dell'abbazia con particolare attenzione all'atto di fondazione⁶.

Giovanni Tabacco, che già negli anni Settanta aveva intuito le potenzialità tanto della contabilità della castellania di Susa⁷ quanto del ricchissimo archivio dell'abbazia di S. Giusto, aveva commissionato la redazione di un certo numero tesi di laurea corredate da ampie edizioni documentarie che aggiornassero il cartario di Cipolla con la trascrizione di quasi tutte le pergamene sciolte prodotte fino alla fine del Duecento presenti nel fondo: grazie alle tesi degli allievi di Tabacco almeno tre quarti della documentazione duecentesca risulta edita ma purtroppo nessuno tra tali lavori ha mai visto la luce in una pubblicazione scientifica⁸.

Le vicende politiche legate alla fondazione del monastero S. Giusto sono descritte in numerosi studi compiuti negli ultimi quarant'anni ma non costituiscono mai l'oggetto principale di una ricerca organica sulla storia istituzionale dell'abbazia lungo l'età medievale. La valle di Susa nel suo complesso è stata materia di molteplici ricerche che hanno preso avvio dai fondamentali lavori di Giuseppe Sergi, allievo di Giovanni Tabacco, che ha inserito le fondazioni monastiche – tra cui quella dell'abbazia segusina – nella descrizione delle strategie di affermazione sul territorio poste in atto prima dai marchesi arduinici e poi dai conti di Savoia, circoscrivendo dunque le ricerche al periodo tra i secoli XI e XIII⁹. Sulle orme di Giuseppe Sergi altri studiosi della scuola torinese hanno analizzato nel complesso le fondazioni monastiche subalpine, compresa quella di S. Giusto, privilegiando tanto i rapporti tra i fondatori laici e gli enti monastici che questi promuovevano quanto la funzione essenziale svolta dalle fondazioni all'interno dei processi di affermazione e identificazione delle famiglie dei fondatori stessi¹⁰.

⁶ E. CAU, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 183-214.

⁷ Si veda introduzione, nota 43.

⁸ G. TONINI, *Le vicende dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al 1300*, Torino 1966, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino; G. FOGLIA, *La nascita di un ente monastico legato al potere locale e il suo sviluppo in senso signorile: S. Giusto di Susa*, Torino 1975, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino; C. DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa nella seconda metà del XIII secolo*, Torino a.a. 1975-1976, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino; W. NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico dell'abbazia di S. Giusto di Susa nei decenni centrali del XIII secolo*, Torino 1976, Tesi di laurea conservata presso l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Torino.

⁹ G. SERGI, *Una grande circoscrizione del Regno italico: la marca arduinica di Torino*, in «Studi medievali», Ser. 3, XII (1971) pp. 637-712; G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia: da Chambery a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981; G. SERGI, *I poli del potere pubblico e dell'orientamento signorile degli Arduinici: Torino e Susa*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 61-76; G. SERGI, *L'aristocrazia della preghiera*, Roma 1994; G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signori tra due regni medievali*, Torino 1995; G. SERGI, *Il medioevo fino al Trecento: poteri, rapporti, territorio* in *Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, I, a cura di P. Del Vecchio, D. Vota, Borgone Susa 2018, pp. 217-232.

¹⁰ C. SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli X-XII)*, parte prima, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI/2 (1998), pp. 397-448; C. SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli X-XII)*, parte seconda, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVII/1 (1999), pp. 6-66; G. PECCHIO, *Sviluppi signorili dopo la marca: dalla morte di Adelaide di Torino al primo ventennio del secolo XII*, in «Bollettino storico-bibliografico

Negli ultimi anni un filone di studi si è dedicato anche al funzionamento e all'articolazione della cura d'anime in valle di Susa, area ricca di enti ecclesiastici e religiosi *nullius diocesis* con fitte reti di dipendenze e in quanto tali oggetto di lite tra il vescovo di Torino e quello della Moriana¹¹. In particolare Giampiero Casiraghi, con il commento e l'edizione dei cattedratici della diocesi di Torino integrati in seguito con altri contributi¹², ha cercato di ricostruire la geografia ecclesiastica valsusina, contestualizzandola all'interno del composito territorio della diocesi di Torino e indicando le dipendenze di pievi e parrocchie a seconda dei diversi enti: tuttavia al contrario delle altre fondazioni, che nei loro archivi presentano elenchi precisi delle parrocchie dipendenti, per S. Giusto non sono conservati documenti di questo genere per l'età medievale e i dati relativi alle sue dipendenze tanto in valle quanto in altri territori cisalpini e oltralpini sono stati ricavati indirettamente da altri documenti¹³. Nonostante nessuno studio abbia ricostruito con precisione il quadro completo delle dipendenze del monastero segusino, numerosi saggi riservati alla storia istituzionale di altri enti valligiani – come S. Michele della Chiusa, S. Maria Maggiore di Susa, la certosa di Monte Benedetto, la *domus* del Moncenisio – dedicano ampio spazio a S. Giusto in quanto rivale degli enti presi in esame riguardo al controllo di determinate parrocchie, chiese o cappelle¹⁴, mentre alcuni contributi dedicati ad altri enti segusini come la chiesa di S. Maria del

subalpino» CIV (2006), pp. 393-466. L. PROVERO, *Il medioevo monastico in Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, I, a cura di P. Del Vecchio, D. Vota, Borgone Susa 2018, pp. 233-248.

¹¹ *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Torino 1966; *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985)*, Torino 1988; *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, a cura di L. Patria, P. Tamburrino, Susa 1989.

¹² G. CASIRAGHI, *La diocesi di Torino nel Medioevo*, Torino 1979; G. CASIRAGHI, *L'organizzazione ecclesiastica nelle valli di Susa e di Moriana dall'VIII al X secolo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» XCIX (2001) pp. 363-379; G. CASIRAGHI, *Il monachesimo nella Valle di Susa in Valle di Susa. Tesori d'Arte*, a cura di C. Bertolotto et al., Torino 2005, pp. 29-36; G. CASIRAGHI, *Studi di storia monastica medievale piemontese*, Cantalupa 2019.

¹³ L. PATRIA, *Prima del Laitto: Chiese, oratori e cappelle cimiteriali su terra monastica di San Giusto di Susa (sec. XI-XV)*, in *San Bernardo a Laitto. Chiese, cappelle e oratori frescati nella Valle di Susa tardogotica*, a cura di F. Cavinato et al., Susa 1992, pp. 9-59; L. PATRIA, *Il priorato monastico di Priola e la rete periferica delle dipendenze di San Giusto di Susa (secoli XI-XIII)*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo» CXXXVI (2007) p. 133-158; L. PATRIA, *Il monastero benedettino di S. Giusto di Susa, le sue dipendenze e i suoi rapporti con la società oltralpina (Savoie, Provence)*, in *Attraverso le Alpi. S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. Atti del convegno internazionale di studi (Cervère-Valgrana, 12-14 marzo 2004)*, a cura di F. Arneodo, P. Guglielmotti, Bari 2008, pp. 115-147. Per l'età moderna si veda A. ZONATO, *La storia religiosa valsusina in età moderna: un caleidoscopio di esperienze*, in *Valle di Susa. Tesori d'arte*, a cura di C. Bertolotto et al., Torino 2005, pp. 45-56 aggiornato e integrato in A. ZONATO, *Dai monasteri alla Diocesi. Elementi per un profilo di storia religiosa della Valle di Susa in età moderna*, in *Storia delle valli di Susa. Dal Quattrocento all'Unità d'Italia*, Borgone di Susa 2019, pp. 225-256.

¹⁴ G. SERGI, «*Domus Montis Cenisi*». *Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una competizione di poteri*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXX/2 (1972), pp. 435-487; M. BOSCO, *Il rapporto fra S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di presenza monastica*, in *Esperienze monastiche cit.*, pp. 169-174; P. PAZÉ, *Lungo la strada di Provenza: i Gerosolimitani a Chiomonte*, in *Esperienze monastiche cit.*, pp. 43-80; L. GATTO MONTICONE, *Susa. Il priorato di Santa Maria. Organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (sec. XIII)*, in «Segusium», XXIX (1990), pp. 23-88; CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze cit.*

Ponte e il convento francescano, che non hanno conservato un proprio archivio, sono stati compilati usando documenti afferenti all'archivio di S. Giusto¹⁵.

A partire dagli anni Duemila i poteri locali della valle di Susa hanno costituito l'argomento di numerosi studi che hanno avuto come frutto monografie – spesso in forma di articolo – incentrate sui singoli paesi della valle di Susa¹⁶ oppure sulle famiglie che nel tardo medioevo esercitavano quote minori di giurisdizione su alcune parti della valle¹⁷: poiché la giurisdizione e il patrimonio di S. Giusto si estendevano lungo tutta la bassa valle di Susa, all'interno dei contributi gli studiosi hanno analizzato i rapporti che legavano in qualche modo l'abbazia con gli *homines*, i signori o le terre del singolo villaggio valsusino preso in considerazione: le ricerche, con qualche eccezione, si sono avvalse principalmente della documentazione edita tra i vari cartari degli altri monasteri, con alcune incursioni tra le (poche) carte inedite conservate presso gli archivi comunali, che attestano i rapporti tra S. Giusto e il soggetto (villaggio o famiglia) studiato caso per caso. Un piccolo nucleo di contributi, invece, ha indagato alcuni aspetti specifici della vita medievale della valle di Susa come l'estrazione del ferro, la produzione e il commercio del vino, oppure la repressione dell'eresia valdese¹⁸: anche in questi saggi, S. Giusto compare come sfondo più o meno rilevante a seconda dell'argomento trattato.

¹⁵ L. PATRIA, *La Madonna del Ponte nel medioevo. Sulle tracce del culto mariano*, in *Forme e colori per il servizio divino. Paramenti sacri dal XVII al XX secolo*, Torino 1997, pp. 21-33; L. PATRIA, *Le origini e il primo sviluppo dei frati Minori in Susa*, in *San Francesco ritrovato. Studi e restauri per il complesso francescano di Susa*, Torino 2008, pp. 29-40.

¹⁶ E. PATRIA, *Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura*, Almese 1993; E. PATRIA, *Rubiana una comunità di Valsusa*, I, a cura del comune di Rubiana, 1982; U. GHERNER, *Il borgo medievale e le sue chiese fra XI e XIII secolo*, in *Sant'Antonino note storiche artistiche. Il borgo medievale tra XI e XIII secolo. Il complesso parrocchiale*, a cura di P. Del Vecchio, Condove 1998; L. PATRIA, P. NESTA, V. COLETTI, *Storia della parrocchia di Chiomonte: per una storia religiosa del Delfinato di qua dei monti nell'ancien regime*, Borgone di Susa 1998; L. PATRIA, *Bussoleno com'era. Il borgo medievale*, Borgone 2000; M. SARACCO, *Vaie tra medioevo ed età moderna. "Usque in territorium et finem de villa que vocatur vaga"*, in *Vaies dall'età del Bronzo al Novecento: storia e memoria di una comunità della bassa Valle di Susa*, a cura di P. Del Vecchio, Almese 2004; S. POZZATI, *Villar Focchiaro da villaggio a comunità (secoli XI-XIV)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CV (2007), pp. 601-639; B. MOLINO, *Giaglione. Storia di una comunità*, Borgone di Susa 2012.

¹⁷ A. TARPINO, *Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo signorile dei visconti di Baratonica (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 5–65. A. TARPINO, *I marchesi di Romagnano: l'affermazione di una famiglia arduinica fuori della circoscrizione d'origine (secoli XI-XII)*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXVIII, 1990, pp. 5–50; L. PATRIA, *Casaforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie*, in *Casaforti torri e motte in Piemonte (secoli XII-XVI). Omaggi a Lorenzo Bertani nel centenario della morte (1904-2004). Atti del convegno di Cerasco, 25 settembre 2004*, Cuneo 2005; S. POZZATI, *Dinastizzazione breve in un passaggio istituzionale: i signori di Reano (secoli XI-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIII (2005), pp. 513-552.

¹⁸ L. PATRIA, *Il vino in montagna: la produzione e il commercio del vino valsusino nel medioevo*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, pp. 195-243; D. BOARINO, *Organizzazione e costi dei lavori nelle vigne sabaude di Pinerolo e di Susa fra XIII e XIV secolo*, in *Vigne e vini cit*; L. PATRIA, *Consortie, confrarie e società di devozione: la religiosità dei laici nella val di Susa tardomedievale*, in *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, a cura di A. Salvatori, Stresa 1998, pp. 71-136; L. PATRIA, *In fodina veteri: prospezioni minerarie e pratiche metallurgiche nelle Alpi Cozie (secoli XII-XIV)*, in *Miniere fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno*, a cura di R. Comba, Rocca de' Baldi 1999, pp. 27-62; L. PATRIA, *«Sicut canis reddiens ad vomitum». Lo spaesamento dei Valdesi nel balivato sabaudo della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento*, in *Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca*, a cura di M. Benedetti, Torino 2009, pp. 121-61; L. PATRIA, *«Prope suburbia Inferni»: il costo umano e finanziario dell'eresia nelle Alpi Cozie del Quattrocento*, in *Presenze religiose*,

Il tribunale di S. Giusto, temporale e spirituale, finora non è stato oggetto di alcuna ricerca specifica dedicata al suo funzionamento, al suo organigramma e alla sua attività quotidiana¹⁹. Un paio di contributi hanno puntato l'attenzione su un particolare categoria di cause, estrapolando singoli processi dai registri²⁰, mentre altri si sono concentrati sulle corti attive presso le circoscrizioni periferiche di S. Giusto analizzando principalmente la contabilità e una manciata di processi estratti dai registri in base alla loro peculiarità ma, anche in questi casi, si tratta di studi generici che non hanno analizzato sistematicamente le fonti al fine di ricostruire il funzionamento quotidiano delle curie²¹.

2.2. Le castellanie e l'esercizio della giustizia nel principato sabauda

Guido Castelnuovo ha osservato come negli ultimi anni la storiografia relativa al principato sabauda abbia seguito due diversi strade: da una parte il principe, la sua corte e i principi ideologici del potere dinastico – temi particolarmente cari alla tradizione transalpina –, dall'altra il rapporto del principe, rappresentato dagli ufficiali locali, con territorio, comune e signorie – ricerche principalmente avviate in ambito piemontese²². Negli ultimi trent'anni il numero di contributi aventi come oggetto le castellanie ha subito un notevole incremento grazie all'analisi minuta delle fonti documentarie che attestano la contabilità della singola circoscrizione ovvero i rotoli pergamenei dei conti, che riportavano le entrate e le uscite dell'unità amministrativa suddivise in diverse voci e che i castellani dovevano sottoporre annualmente all'esame degli ufficiali della Camera dei Conti a Chambéry²³. Grazie in particolare all'analisi dei

migrazioni e lingua occitana nell'alta Val Cchisone tra il '400 e il '500 dai conflitti alla convivenza, a cura di R. Genre et al., Villaretto-Roure 2011, pp. 13-54.

¹⁹ All'inizio degli anni Ottanta un tesista del diplomatista Isidoro Soffietti, Franco Motto, dedicò una tesi al tribunale di S. Giusto. L'autore, dopo aver tracciato una breve storia documentaria dell'archivio e dell'ente dalla fondazione alla soppressione, analizza l'attività del tribunale tra età medievale e moderna estraendo a campione alcune cause dai registri prodotti lungo oltre quattro secoli per indagare il funzionamento del tribunale e i reati giudicati incrociando dati distanti tra loro cronologicamente: F. MOTTO, *L'attività giurisdizionale degli abati dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al XVI secolo*, Torino a.a. 1982-1983, Tesi di Laurea conservata presso Biblioteca "N. Bobbio" dell'Università degli Studi di Torino. Alcune prime ipotesi sul funzionamento del tribunale sono state trattate in un contributo della scrivente che analizzava l'attività della curia temporale e spirituale circoscrivendola tra gli anni Sessanta e Settanta del Trecento: L. ORLA, *Matrimoni contrastati nella Val di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» CXVII (2019), pp. 57-104.

²⁰ L. PATRIA, *La magia dell'esclusione: indagini sulla val di Susa del Trecento*, in «Quaderni Valsusini» III/5-6 (1988), pp. 41-68; ORLA, *Matrimoni contrastati* cit., pp. 57-104.

²¹ PATRIA, *Rubiana* cit.; G. CHIARLE, *Personaggi e storie di vita nei registri criminali della castellania di Caprie-Condove*, in «Segusium», LII (2013), pp. 79-100; G. CHIARLE, *L'amministrazione della giustizia nella castellania di Caprie-Condove*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino, Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, (2015), pp. 131-158; E. MOLLO, *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove* cit.

²² G. CASTELNUOVO, *Avanti Savoia! Medievistica e principato sabauda: un percorso di ricerca (Italia, Francia, Svizzera, 1990-2016)*, in *Gli spazi sabaudi: percorsi e prospettive della storiografia*, a cura di A. Raviola, Blythe, C. Rosso, F. Varallo, Roma 2018, p. 17-32.

²³ Per la Camera dei Conti di Savoia si veda M. P. NICCOLI, *La Camera dei Conti*, in *L'Archivio di Stato di Torino*, a cura di I. Massabò Ricci, M. Gattullo, Fiesole 1994 e in generale per lo studio delle Camere dei conti tra medioevo

conti di castellania, e in generale delle inedite fonti amministrative di carattere spiccatamente territoriale, sono stati prodotti studi che hanno rinnovato diversi temi, come per esempio la storia del paesaggio, della committenza artistica e culturale, delle società rurali, degli strumenti di governo e delle diverse persone al servizio di questi e, appunto, della giustizia²⁴.

Le ricerche relative alla giustizia locale esercitata dal castellano comitale si inseriscono nel generale rinnovo degli studi dello spazio sabauda, dovuto all'avvento di nuove generazioni di studiosi che non solo si sono avvalse della ricca documentazione inedita – a sua volta fruibile grazie alle opere di descrizione archivistica compiute in entrambi i versanti alpini, ma hanno anche provato inserire lo spazio alpino, riconoscendone le specificità, all'interno di filoni di studi rinnovati. Tuttavia, gli spazi del territorio sabauda non sono stati studiati tutti allo stesso modo né lo potranno mai essere: la disponibilità documentaria, l'arco cronologico considerato e i diversi temi legati alle specificità dei singoli luoghi determinano la quantità e la qualità delle ricerche dedicate a ciascuna area del principato sabauda.

La contabilità territoriale, prodotta dagli ufficiali delle castellanie in forma di rotolo, è stata uno degli oggetti dell'imponente studio di Mario Chiaudano dedicato alla finanza sabauda²⁵, a sua volta basato sui pionieristici studi prodotti nel secolo precedente da Luigi Cibrario e da François Mugnier²⁶. Tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta Robert-Henri Bautier e Janine Sornay hanno compilato una poderosa opera in tre volumi, tra cui uno dedicato alle fonti sabaude, con lo scopo di redigere una guida destinata agli storici che descrivesse in maniera precisa le fonti per la storia economica e individuasse la loro sede di conservazione, occupandosi della specifica area tra Rhone, le Alpi e il Mediterraneo²⁷. La prima – e finora unica – vera ricerca dedicata invece al funzionamento delle castellanie sabaude in quanto ufficio periferico del principato è l'opera di Etienne Dullin redatta a inizio Novecento, volta alla descrizione dell'ufficio della castellania, studiandone l'organizzazione interna e i diversi compiti attribuiti all'ufficio (militari, giudiziari, finanziari)²⁸. Lo studio di Dullin, nonostante sia ancora oggi uno tra i testi principali di riferimento, risulta parziale dopo oltre cent'anni dalla sua

ed età moderna si veda G. CASTELNUOVO, *Service de l'État et identité sociale. Les Chambres des comptes princières à la fin du Moyen Âge* in «Revue Historique», T. 303, Fasc. 2 (618) (Avril / Juin 2001), pp. 489-510; *Contrôler les finances sous l'Ancien Régime. Regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes. Colloque des 28, 29 e 30 septembre 2007-Paris*, a cura di D. Le Page, Parigi 2011.

²⁴ Risulta impossibile citare le numerosissime ricerche condotte da autori italiani, francesi e svizzeri che hanno avuto come oggetto lo studio di una singola castellania o di un determinato tema studiato grazie ai rotoli dei conti.

²⁵ M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII. I rendiconti del Dominio dal 1257 al 1285*, I, «Biblioteca della Società Storica Subalpina» CXXXI, Torino 1933; I “rotoli” e i “computi” della corte di Filippo I conte di Savoia e di Borgogna dal 1269 al 1885, II, Torino 1934; *Le “Extente” e altri documenti del Dominio (1205-1306)*, III, Torino 1937.

²⁶ L. CIBRARIO, *Discorsi sulle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XIII e XIV*, in «Memoria de la real Accademia delle scienze di Torino», 1° serie, t. XXXVI-XXXVII, 1832-1834; F. MUGNIER, *Comptes de chatellenies de la Balme, de Saint-Genix, Seyssel et Chaumont*, in «Mémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie», XXX (1891), pp. 355-478.

²⁷ R. H. BAUTIER, J. SORNAY, *Les sources de l'histoire économique et sociale du moyen âge. Provence – Comtat Venaissin – Dauphiné – État de la maison de Savoie*, I, Parigi 1968.

²⁸ E. DULLIN, *Les châtelains dans les domaines de la maison de Savoie en deçà des Alpes*, Grenoble-Chambéry 1911.

scrittura: non solo la ricerca prende in considerazione principalmente documentazione dei secoli XIV e XV, tralasciando il Duecento, ma soprattutto le informazioni in essa contenute andrebbero aggiornate in base alla recente produzione di edizioni documentarie e di studi incentrati sulle singole castellanie. Un tentativo per rinnovare le ricerche di Dullin si è concretizzato in una tavola rotonda italo-francese svoltasi nel 2001 a Chambéry²⁹, dove interventi dedicati alla figura del castellano sabauda e alle sue funzioni amministrative sono stati seguiti da relazioni con oggetto l'ufficio del castellano legato ad altri poteri al di qua e al di là delle Alpi.

Per rendere più fruibili le fonti e incentivare le ricerche, le trascrizioni di numerosi rotoli dei conti di castellania sono confluite in rete grazie a un progetto condiviso delle università di Chambéry e di Lione³⁰, mentre nel corso degli anni diverse tesi di laurea compilate in entrambi i versanti alpini hanno fornito l'edizione di determinati rotoli dei conti: sarebbe necessario, allo stato attuale, un censimento di queste ultime.

Una sintesi critica sugli studi delle castellanie e dei rotoli di contabilità è stata proposta all'inizio degli anni Novanta da Guilleré e Gaulin in occasione dell'edizione dei conti di castellania di Montmélian³¹, riepilogo ancora oggi valido per le sue conclusioni ma che, naturalmente, non tiene conto delle ricerche prodotte negli ultimi trent'anni. Una recente e completa sintesi storiografica sulle pubblicazioni relative in generale agli spazi sabaudi nel basso medioevo è stata compilata nel 2016 da Guido Castelnuovo³², egli stesso tra i principali studiosi della società politica sabauda tardomedievale che ha fornito, con le sue numerose ricerche, un importante quadro non solo degli uffici e delle cariche che gestivano l'amministrazione dello stato sabauda tanto a livello centrale quanto a livello periferico, ma anche delle persone che ricoprivano questi incarichi e della documentazione da esse prodotta³³. Anche Alessandro

²⁹ *De part et d'autre des Alpes: les chatelains des princes à la fin du moyen âge. Actes de la table ronde de Chambéry, 11 et 12 octobre 2001*, a cura di G. Castelnuovo, O. Mattéoni, Parigi 2006.

³⁰ Si rimanda a <http://www.castellanie.net/index.php> (marzo 2020).

³¹ C. GUILLERÉ, J. L. GAULIN, *Des rouleaux et des hommes. Premières recherches sur les comptes de châtellenies savoyards*, in «Études Savoyennes», (1992), p. 51-108. [Ed. et trad. du compte de Montmélian, 1286-87].

³² CASTELNUOVO, *Avanti Savoia!* cit., p. 17-32.

³³ Per quanto riguarda nello specifico la struttura e la composizione della società politica sabauda si segnalano: G. CASTELNUOVO, *Quels offices, quels officiers? L'administration en Savoie au milieu du XV^e siècle*, in «Études Savoyennes», II (1993), pp. 3-43; G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini: la società politica sabauda nel tardo Medioevo*, Milano 1994; G. CASTELNUOVO, *Lo spazio sabauda medievale: modelli, gerarchie, frontiere* in «Archivio per l'Alto Adige. Rivista di studi alpini», LXXXVIII-LXXXIX (1994-95), pp. 483-490; G. CASTELNUOVO, *Les élites urbaines et le prince dans les États de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 27^e congrès*, Rome 1996, pp. 257-268. G. CASTELNUOVO, *Physionomie administrative et statut social des officiers savoyards au bas Moyen Âge: entre le prince, la ville et la seigneurie (XIV^e-XV^e siècle)* in *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 29^e congrès*, Pau 1998, pp. 181-192; G. CASTELNUOVO, *L'administration du comté de Savoie au XIII^e siècle*, in *Pierre II de Savoie, «le petit Charlemagne»*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini-Bagliani, E. Pibiri, Lausanne, 2000 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 27), p. 55-106; G. CASTELNUOVO, *Le prince, ses villes et le politique: pouvoirs urbains et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et Turin, XIV^e-XV^e siècles)* in *Le prince, la ville et le bourgeois* (a cura di Croq, Laurence), Paris 2004, p. 47-64; G. CASTELNUOVO, *Les officiers en action dans les États de Savoie à la fin du Moyen Âge (milieu XIV^e-milieu XV^e siècle)* in *Entre monts et rivages: les contacts entre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge*, Antibes 2006, p. 173-198.

Barbero, nel suo importante studio relativo all'amministrazione, alla corte e alle operazioni militari del ducato sabauda durante il secolo XV, ha fornito un quadro dell'evoluzione degli apparati centrali e territoriali del principato³⁴.

L'opera di Mario Chiaudano, scritta alla fine degli anni Venti del Novecento, rappresenta ancora oggi il più valido contributo per un panorama sul funzionamento generale delle curie giudiziarie distribuite nei territori sotto il dominio sabauda, con particolare attenzione alla procedura³⁵, mentre negli ultimi anni sono stati particolarmente numerosi gli studi monografici prodotti in Italia e in Francia dedicati all'esercizio della giustizia nei territori delle castellanie³⁶. Le fonti amministrative che permettono uno studio della giustizia sono tuttavia quelle contabili, ovvero i rotoli dei conti già citati precedentemente, che raccolgono in forma sintetica le entrate derivanti dalla giustizia, i cosiddetti *banna*, indicate con una stringata formula composta da nome del reo, l'identità dell'eventuale vittima, il tipo di reato commesso e la cifra versata come pena; sono infatti raramente conservati i registri giudiziari prodotti dalle castellanie o dalle circoscrizioni del principato sabauda al di qua delle Alpi³⁷.

Negli anni Novanta ricercatori italiani hanno indagato con taglio tematico o territoriale la giustizia sabauda riportata tra i pagamenti dei *banna* e la normativa prevista dagli statuti locali³⁸, mentre negli anni Duemila nuove generazioni di studiosi afferenti alle università di Torino e Milano hanno ripreso il tema della giustizia sabauda locale ampliando gli studi riguardo agli aspetti procedurali e organizzativi grazie alle fonti inedite³⁹. Infatti, i registri prodotti dai tribunali

³⁴ A. BARBERO, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Roma-Bari 2002.

³⁵ M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII: saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927

³⁶ M. CONSTANT, *La justice dans une châtellenie savoyarde au Moyen Âge: Allinges-Thonon*, in «Revue historique de droit française et étranger», 50 (1972), pp. 388-394; R. COMBA, «*Apetitus libidinis coherceatur*». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte Tardo Medievale*, in «Studi Storici», 3 (1986), pp. 538-539; C. BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, Cuneo 1990; N. CARRIER, *Une justice pour rétablir la «concorde»*. *La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge*, in *Les Règlements des conflits au Moyen Âge (Atti del XXXI convegno della Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public)*, Angers 2000, Paris 2001, pp. 237-259; N. CARRIER, *Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord occidentales à la fin du Moyen Âge. Chamonix, Abondance et les régions voisines, XIVe-XVe siècles*, in «Cahiers de Recherches Médiévales», 10 (2003); P. LEHMANN, *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtelaines des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe siècle*, Lausanne 2006 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 39); M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 497-566; V. BUFFLIER, *Justice et criminalité dans la Châtellenie de Chambéry ou Moyen Âge (1353-1364)*, Chambéry 1999, dattiloscritto presso l'Université de Savoie-Chambéry, relatore prof. C. Guilleré; O. RAMIRES, *Justice et délinquance en Genevois du milieu du XIVe au milieu du XVe siècle*, Dattiloscritto presso l'Université de Savoie-Chambéry, Chambéry 2005, relatore prof. C. Guilleré.

³⁷ Per una recente analisi riguardo alla situazione documentaria dei registri giudiziari nel Piemonte sabauda si veda P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020 pp. 105-127.

³⁸ G. S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXVIII/1, 1970, pp. 157-211; COMBA, «*Apetitus libidinis coherceatur*» cit., p. 529-576; P. DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in «Studi storici», XXVII (1986), pp. 577-607; BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato* cit.

³⁹ M. GRAVELA, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVIII/2 (2010), pp. 483-551; B. DEL BO, *La spada e la grazia. Vite di*

sabaudi hanno subito una considerevole dispersione archivistica – anche se nel Piemonte si conservano al momento alcune unità due-trecentesche⁴⁰ – privandoci di un insieme di dati che permettono di inquadrare aspetti della funzionamento quotidiano della curia, della procedura, del personale. Le fonti contabili, infatti, si limitano a registrare, per di più in maniera sintetica, solo le cause concluse con il pagamento di un *bannum*, trascurando tutti i processi che per un motivo o per l'altro si concludevano senza una concordia o senza una condanna⁴¹.

Come accennato, dagli anni Sessanta del secolo XIII i Savoia promossero in valle di Susa la messa a punto di quadri amministrativi simili a quelli attestati nei domini transalpini ovvero un balivato comprendente le castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli. La castellania di Susa, in particolare, è stata oggetto di pochi studi nonostante la ricca documentazione contabile conservata presso le Sezioni Riunite dell'Archivio di Stato di Torino. Sebbene non esista un fondo che raccolga i registri giudiziari prodotti dalla castellania sabauda di Susa, sembra che alcuni *libri* duecenteschi relativi all'attività della curia comitale siano conservati nei fondi dell'abbazia di S. Giusto di Susa e della Novalesa⁴². Sui conti della castellania di Susa sono state redatte cinque tesi, sotto la supervisione del relatore Giovanni Tabacco, con oggetto l'edizione critica dei primi rotoli di conti conservati che, nel complesso, coprono ininterrottamente il periodo 1264-1331⁴³. Pierre Dubuis, grazie a una minuziosa schedatura delle scritture contabili della castellania segusina, ha invece studiato esclusivamente i reati di tipo sessuale registrati tra medioevo e la prima età moderna: nel suo contributo, lo studioso ha classificato questo genere di delitti presenti nei rendiconti della castellania di Susa soffermandosi in maniera approfondita

aristocratici nel Trecento subalpino, Torino, 2011, pp. 139-164; T. PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in *Cumiana medievale*, a cura di A. Barbero, Torino 2011, pp. 221-249; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 497-566; M. MAGNANI, *Conflittualità politica in un comune "ad autonomia limitata". L'esempio della Torino sabauda alla fine del secolo XIV*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CX/2, 2012, pp. 449-477; M. MAGNANI, *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXII/2, 2014, pp. 447-482.

⁴⁰ Si veda Introduzione, nota 37.

⁴¹ Sui limiti dei computi sabaudi come fonte per la ricostruzione delle prassi giudiziarie si veda PERANI, *L'amministrazione della giustizia* cit., pp. 224-228.

⁴² ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Novalesa S. Pietro, m. 3, n. 62; m. 4, n. 31. I due documenti sono analizzati in S. BERTOLOTTO, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXI (2013), pp. 39-41. A mio avviso sono registri prodotti dalla curia sabauda anche i due unici *libri* duecenteschi, traditi in pessime condizioni di conservazione, presenti nell'archivio dell'abbazia di S. Giusto di Susa: Registro 1 e 2.

⁴³ P. GASTALDO, *La castellania di Susa nei rendiconti finanziari del 1264-1279*, Torino 1970, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino; M.P. MAZZONI, *I rendiconti della castellania di Susa del conte di Savoia dal 1279 al 1304*, Torino a.a. 1970-1971, Tesi di Laurea presso la l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Torino; D. BOSIO, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa tra il 1304 e il 1313*, Torino a.a. 1970-1971, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino; M. QUILICO, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa dal 1313 al 1322*, Torino a.a. 1971-1972, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino; M. DEAMBROGIO, *Ricevitori e castellani sabaudi in Val di Susa dal 1322 al 1331*, Torino a.a. 1971-1972, Tesi di Laurea Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino.

sui tipi di crimini commessi e sull'utenza del tribunale.⁴⁴ Un saggio di storia locale specificamente dedicato al balivato e alla castellania di Susa cerca di collocare la nascita della circoscrizione sabauda all'interno del sistema di poteri valsusino in vigore nel secolo XIII, concedendo tuttavia ampio spazio proprio a questi ultimi e fornendo inoltre dati parziali e spesso privi delle indicazioni relative alle fonti usate⁴⁵.

Una particolare branca di studi legati principalmente alla diplomatica ha indagato il reclutamento dei notai di curia all'interno delle istituzioni sabaude periferiche concentrandosi da una parte sulla graduale messa a punto della normativa comitale volta al controllo delle attività degli scribi di curia e dall'altra sul ruolo svolto dai notai nel dialogo tra i conti sabaudi e le istituzioni locali nel corso dell'affermazione del loro principato⁴⁶. Uno sguardo più approfondito sulla valle di Susa, compiuto dalla scuola torinese negli ultimi vent'anni, ha confermato questa tendenza anche per la «terra vetus»: tanto i Savoia quanto i nuclei signorili valligiani – tra cui S. Giusto – si avvalevano delle prestazioni tecnico-specialistiche dei diversi notai del luogo che prestavano le loro competenze ai diversi poteri valligiani, agendo sì da funzionari ma in quanto liberi professionisti che, a loro volta, furono influenzati dalle scritture sabaude nella produzione della documentazione che rogavano non solo per la commissione comitale ma anche per la prassi di governo dei signori locali come, per esempio, i monasteri⁴⁷.

2.3 I conflitti di giurisdizione

L'alto livello di frammentazione dei poteri signorili nelle campagne e nelle zone montane rappresenta una caratteristica non solo della valle di Susa, ma in generale di altre regioni d'Italia e di Europa⁴⁸: le fonti rurali attestano all'interno di un singolo villaggio la compresenza di una pluralità di signori e chiese che miravano al controllo di quote di potere. Le differenze tra signori non risiedevano solo nelle dimensioni dell'elemento su cui si basava il potere (che fossero uomini o territori) ma anche sui singoli diritti – per esempio di prelievo – che ciascuno poteva

⁴⁴ DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit., pp. 577-607.

⁴⁵ L. PATRIA, *Aspetti territoriali e affermazioni signorili nel balivato valsusino del Duecento: la castellania sabauda di Susa*, in «Segusium» XLV (2008), pp. 35-137.

⁴⁶ P. BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, Torino 2019, I, pp. 291-315; P. BUFFO, *Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabauda (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 285-302.

⁴⁷ BERTOLOTTO, *Il registro di imbreviature* cit., pp. 73-195; P. CANCIAN, *Conradus imperialis aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assetamento politico della val di Susa*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXX (1982), pp. 5-33; P. CANCIAN, *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontiere: nécessité ou artifice? (Actes du XIIIe colloque franco-italien d'études alpines, Grenoble, 8-10 octobre 1987)*, Grenoble 1989, pp. 43-51; U. GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio Avigliana* in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXV (1987), pp. 387-443. P. CANCIAN, *Notai e monasteri in val di Susa: primi sondaggi*, in *Esperienze monastiche* cit., pp. 161-167; P. CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino» XCIX (2001), pp. 249-261.

⁴⁸ Si veda G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 236-257.

detenere, creando un quadro estremamente frammentato. Si tratta di situazioni peculiari a seconda del contesto geografico e cronologico che, se pur inquadrabili in macrodefinizioni come “signoria di banno” o “signoria fondiaria”, rappresentano configurazioni uniche da studiare nel dettaglio caso per caso⁴⁹.

L'intricata trama di poteri intrecciati su un villaggio o su parti di un territorio generava tensioni tra signori che potevano essere lo spunto per avviare liti di natura giurisdizionale, che hanno lasciato traccia in raccolte testimoniali poste in essere dalle parti in conflitto che cercavano di attestare legittimamente i propri diritti e poteri su uomini, territori o diritti di prelievo⁵⁰. Nel caso qui studiato relativo ai conflitti tra l'abbazia di S. Giusto e i conti di Savoia è attestato in realtà un numero estremamente ridotto di testimoniali, poiché la forma di comunicazione consolidata nel corso del tempo prevedeva uno scambio epistolare tra l'abate e il conte che poggiava sulla presentazione da parte della parte lesa – ovvero il monastero – delle concessioni attestanti i poteri giurisdizionali pertinenti al cenobio. Le “parole dei sudditi” e soprattutto le loro azioni sono riportate all'interno di un altro tipo di fonti, ovvero i registri giudiziari, che testimoniano come i contadini concepissero nel tempo ordinario la convivenza tra poteri. Anche nel caso dei conflitti giurisdizionali la storiografia non risulta dunque propriamente aderente alla realtà segusina, ma naturalmente le ricerche già pubblicate hanno fornito una base essenziale per la ricerca.

I conflitti appena descritti potevano non riguardare solo scontri tra signori a livello locale, ma coinvolgere altri soggetti: tanto i comuni quanto i principati territoriali o le signorie organizzate in stati regionali, nel corso della loro espansione sul territorio, cercano di riformulare i rapporti giurisdizione con i poteri locali radicati nelle zone rurali o montane. Andrea Gamberini ha sottolineato come tali conflitti sorti tra “ampie formazioni territoriali” e i poteri locali all'interno dei loro confini possano essere letti non solo all'interno di un'interpretazione politico-istituzionale, ovvero come un conflitto tra un potere regionale che vuole espandere il proprio territorio e uno locale intento invece a mantenere intatti i propri privilegi, ma anche nell'ottica di un'osservazione mirata a indagare la «permanenza di una pluralità di culture politiche differenti per contenuti e matrici»: accanto alle motivazioni materiali che soggiacevano ai

⁴⁹ Si veda G. SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, II, Torino 1986, pp. 369-394; C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in: *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto 1991, pp. 329-385.

⁵⁰ Si possono annoverare tra le liti di natura giurisdizionale anche i conflitti sorti nelle zone di confine tra due villaggi o tra due territori appartenenti a soggetti diversi. Senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni casi di liti di questo genere fra i confini nella zona tra Milano e Pavia sono stati trattati in: G. MOLTENI, “*Loca discordiae*” o *zone grigie nelle relazioni diplomatiche tra Milano e Pavia*, in «Archivio storico lombardo», a. L (1923), pp. 233-235; L. CHIAPPA MAURI, *Progettualità insediativa e interventi cistercensi sul territorio milanese nel secolo XIII*, in «Studi Storici», XXIX (1988), n. 3, pp. 645-669; A.M. RAPETTI, *Un territorio di frontiera: tensioni politiche e fondazioni religiose tra Pavia e Milano*, in «Annali di storia pavese», XXVII (1999), pp. 193-203. Per il caso di Mondonico nella zona al confine fra il distretto di Piacenza e quello di Pavia: L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII XIII)*, in *L'enquête au Moyen Âge: études*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 75-88. Si veda inoltre *Distinguere, separare, condividere: confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. Guglielmotti, Reti Medievali Rivista, 7(1).

conflitti esistevano «altri fattori che chiamavano in causa le ragioni ideali della convivenza politica, i sistemi di valori che la ispiravano, le basi culturali su cui si fondavano» poiché *homines*, signori locali e principi leggono le prassi messe in atto dai poteri o interpretano elementi materiali come le terre, il castello o le forche in maniera differente⁵¹.

Le raccolte di testimonianze hanno suscitato l'interesse della più recente storiografia per via della pluralità di osservazioni permesse dalla lettura di tali fonti: da una parte esse contribuiscono alla comprensione della cultura rurale e in particolare permettono uno sguardo sulla concezione e sulla visione del potere da parte dei rustici, dall'altra consentono la conoscenza di pratiche ordinarie dell'espressione dei poteri che altrimenti sarebbero rimaste dimenticate. Un'altra prospettiva possibile è l'analisi della scelta dei testimoni da parte dei signori in lite, che attesta la capacità del signore di creare un sistema di relazioni con la società locale convocando determinati testimoni che, più o meno spontaneamente, accettavano di deporre a favore di una delle due parti: tale capacità rappresenta una spia della pervasività effettivamente esercitata sulla popolazione da parte dei signori.

L'attuale territorio del Piemonte si è rivelato un terreno fertile per la ricerca incentrata sulle liti giurisdizionali grazie alle numerose fonti documentarie conservate: si tratta di una regione particolare dal punto di vista istituzionale poiché, oltre alle signorie detenute localmente da famiglie o chiese, entrano in gioco tanto le grandi città come per esempio Asti o Alba, quanto i principati dei conti di Savoia, dei marchesi di Monferrato e dei marchesi di Saluzzo⁵²: questi, così come i comuni che in altre aree tentano di sottomettere e anettere i poteri locali nelle campagne, cercano di riorganizzare i rapporti di potere in un'ottica di controllo dell'ordine pubblico⁵³. Luigi Provero negli ultimi anni ha dedicato numerosi contributi all'analisi di queste fonti riferibili alla valle di Susa e al Piemonte centro-meridionale, analizzando sia la messa a punto delle *positiones* da parte dei poteri coinvolti sia l'interpretazione dei rustici delle pratiche di potere⁵⁴. Per la valle di Susa in particolare, anche Patrizia Cancian si è occupata dell'esercizio della giustizia sul territorio giurisdizionalmente frazionato della valle principalmente grazie allo

⁵¹ Si veda l'introduzione di A. GAMBERINI, *La legittimità contesa: costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Roma 2016.

⁵² A. BARBERO, *I principati feudali: l'Ovest*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia: 1350-1520*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, p. 167-182.

⁵³ G. MILANI, *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, Roma-Bari 2005, pp. 32-39; F. MENANT, *L'Italie des communes (1100-1350)*, Paris 2005, pp. 40-45.

⁵⁴ L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento* in «Reti medievali» I (2006); L. PROVERO, *Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 105 (2007), pp. 285-294; L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Âge. Études réunies par Claude Gauvard*, Roma 2008, pp. 75-88; L. PROVERO, *Chi sono i testimoni del signore? Conflitti di potere e azione contadina, tra tattica giudiziaria e sistemi clientelari (secolo XIII)*, in «Hispania. Revista española de historia» LXX (2010), p. 391-408; L. PROVERO, *Le parole dei sudditi: azioni e scritture della politica contadina del Duecento*, Spoleto 2012 in particolare la terza parte.

studio documentazione inedita, con particolare attenzione al ruolo svolto dai notai locali nella dialettica dei poteri locali con le istituzioni sabaude⁵⁵

Recentemente anche Flavia Negro, occupandosi delle terre più orientali tra Piemonte e Lombardia, ha messo a punto un'analisi sulle frizioni tra diversi soggetti politici (principi, comuni, vescovi) per il controllo di aree tra confini o per la gestione concreta sulla giurisdizione delle ville a giurisdizione mista riportate all'interno di *libri testium* appositamente creati, confrontandosi anche con altre fonti comunali⁵⁶.

2.4 La giustizia

Il tema della “giustizia” può essere il punto di partenza per iniziative scientifiche di studi afferenti a discipline diverse. Da circa una quarantina d'anni, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, gli studiosi hanno iniziato a prediligere un filone di studi incentrato sulla storia degli apparati di giustizia e sulla storia della criminalità, sebbene rimanga ancora dominante l'interesse più per le fonti di diritto, intendendo cioè studi di stampo teorico che hanno come oggetto l'analisi tanto delle norme statutarie quanto del diritto, della sua storia, della cultura di giudici e giuristi. A partire dagli anni Ottanta ma con una notevole spinta dagli inizi del decennio successivo, gli studi di molti ricercatori hanno posto invece il focus sui sistemi giudiziari e soprattutto sulla prassi quotidiana dei tribunali comunali: al cambiamento di interesse storiografico hanno contribuito da una parte una nuova coscienza della documentazione presente negli archivi italiani e dall'altra una nuova attenzione per lo studio delle persone appartenenti ai segmenti sociali subalterni, ai loro comportamenti e alla disciplina loro imposta dall'autorità.

Nei primi anni Novanta, Andrea Zorzi ha coordinato all'interno della rivista «Scienze storiche» un censimento a livello regionale della documentazione giudiziaria presente negli archivi italiani⁵⁷, rilevamento aggiornato in un recentissimo contributo di Andrea Giorgi che ha

⁵⁵ L'autrice ha dedicato interamente al discorso della giustizia due importanti saggi: P. CANCIAN, *Principato e «dominatus loci»: una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino» CII (2004) 223-83 e P. CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa*, in *Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, I, Borgone 2018, pp. 249-270. Il discorso è anche trattato trasversalmente in P. CANCIAN, *Interventi sabaudi su conservazione e trasmissione di protocolli notarili a Susa e a Rumilly (secoli XIV e XV)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXVII (1989), pp. 211-223 e in CANCIAN, *Notai e cancellerie cit.*, pp. 43-51; CANCIAN, *Conradus imperialis aule notarius cit.*, pp. 5-33.

⁵⁶ F. NEGRO, “*Et sic foret una magna confusio*”: *le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del sesto congresso storico vercellese*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 401-77; F. NEGRO, *La giurisdizione a processo. Vercelli, Pavia e i domini della comarcha*, Cherasco 2020.

⁵⁷ A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», xii 1989, p. 923-965 nonché le rassegne su “Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità basso medievale” promosse da Andrea Zorzi ed editate nelle pagine di Ricerche storiche in M. VALLERANI, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XIX 1989, p. 407-428; A. VIGGIANO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Veneto del basso Medioevo*, in *Ricerche storiche*, 20, 1990, p. 131-149; F. PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 467-487; P. BARONIO, *Fonti*

integrato i dati raccolti dai precedenti studi grazie ai frutti dei lavori di inventariazione compiuti nell'ultimo trentennio⁵⁸. Grazie a nuovi interessi storiografici e alle rinnovate disponibilità archivistiche, negli ultimi decenni convegni e progetti di ricerca di natura interdisciplinare hanno rivolto il focus alla documentazione giudiziaria di età medievale e moderna⁵⁹ come elemento chiave per lo studio delle pratiche giudiziarie, che richiedono una particolare forma di registrazione e una struttura propria. Come emerge dal saggio di Giorgi, la consistenza delle fonti giudiziarie nei diversi archivi italiani varia a seconda del contesto geografico e dell'altezza cronologica considerata: la sovrabbondanza delle fonti o viceversa l'assenza o la dispersiva frammentazione degli archivi hanno spesso scoraggiato la ricerca, influenzando tanto sulla scelta di metodo quanto sull'uso delle fonti.

La stagione degli studi sulle carte giudiziarie conservate negli archivi comunali italiani ha preso avvio negli anni Novanta dalle ricerche di Massimo Vallerani e di Andrea Zorzi che, attingendo a fondi estremamente ricchi come quelli di Bologna, Perugia e Firenze⁶⁰, hanno fatto da apripista a innumerevoli studi, convegni e tavole rotonde succedutisi negli ultimi trent'anni, impossibili da citare singolarmente, che hanno usato come fonte i registri dei processi⁶¹. I registri giudiziari, infatti, sono fonti polivalenti che si prestano a essere oggetti di ambiti e ricerche diverse e spesso multidisciplinari: da una parte, per loro natura, le fonti giudiziarie riportano le

e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso Medioevo, in «Ricerche storiche», XXI (1991), p. 167-182; P. CORRAO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XXI (1991), p. 473-491. e A. ZANINONI, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Emilia occidentale del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XXII (1992), pp. 175-186, con presentazioni dello stesso A. ZORZI, *Per una rassegna a base regionale delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche» XIX (1989), p. 403-406 e A. ZORZI, *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), p. 127-129; XXI (1991), p. 469-472; XXII (1992), p. 173-174. Si vedano inoltre le riflessioni svolte in I. LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e storia» LXVII (ottobre-dicembre 1992), p. 825-845.

⁵⁸ A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 37-94.

⁵⁹ *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime. Atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989)*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano 1993; *La diplomazia dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV)*, *Atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano 2004; *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma 2012.

⁶⁰ A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988; M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

⁶¹ Si vedano per l'importanza di queste raccolte nell'ambito di un confronto europeo: *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento 21-23 ottobre 1999)*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001; *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, hrsg. von Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, Vincenzo Colli, Susanne Lepsius, Thomas Wetzstein, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006 (Rechtssprechung: materialen und Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Band 23); *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes l'Occident à la fin du Moyen âge*, par J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007. Si segnala inoltre il PRIN 2006-2008 «Teoria e prassi della giustizia criminale tra basso medioevo ed età moderna».

dinamiche concrete del processo che non emergono invece dalle fonti legislative o giuridiche, dall'altra, essendo tra i pochi documenti che permettono l'osservazione e l'"ascolto" di uomini e donne appartenenti a segmenti di popolazione altrimenti inascoltati, i registri giudiziari si prestano come fonte principale per studi sociali ed economici che attingono anche a metodi e contributi di discipline come la sociologia e l'antropologia. In Italia le ricerche si sono dunque moltiplicate seguendo numerose tradizioni storiografiche: vista la specificità della ricerca, si delinearono solo i filoni di studi legati prettamente di natura "istituzionale" trascurando quelli più affini alla storia sociale, ambito lontano dal nostro interesse.

Le ricerche che si sono occupate nel complesso dello studio di un tribunale indagando la struttura dell'amministrazione quotidiana della giustizia, il personale preposto, l'uso delle procedure, gli esiti processuali e le tipologie di cause trattate risultano in numero ridotto: ricerche di tal genere, infatti, richiedono un lungo e minuzioso lavoro di schedatura delle complesse fonti giudiziarie prodotte dai tribunali, ovvero i voluminosi registri posti in essere dai notai di curia⁶².

Rispetto ad altre realtà di ricerca come quella tedesca, gli studi sulle fonti giudiziarie italiane si sono concentrati principalmente sulla giustizia penale rispetto a quella civile: si tratta di percorsi di ricerca differenti poiché mentre la giustizia penale permette un affondo tanto sulla repressione della violenza da parte dell'autorità quanto sulla gestione dei conflitti grazie a pratiche extragiudiziarie come la vendetta, invece la giustizia civile permette la comprensione delle modalità e dell'efficacia con cui il diritto e le pratiche giudiziarie contribuirono alla definizione dei rapporti sociali⁶³.

All'interno dell'ambito della giustizia penale gli interessi dei ricercatori si sono indirizzati tanto sull'uso e sullo sviluppo delle procedure, con particolare attenzione al confronto tra processo inquisitorio e quello accusatorio⁶⁴ ma anche sugli effetti sociali e politici della giustizia in ambito comunale: le fonti giudiziarie permettono di osservare tanto l'incidenza delle pratiche extragiudiziarie rispetto alle soluzioni proposte dai tribunali, quanto l'impatto della giustizia sull'ordinamento politico comunale⁶⁵.

⁶² VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit.; L. IKINS STERN, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Baltimore-London 1994; J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden 2016; T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007. I recenti atti di un convegno con oggetto il primo libro di sentenze conservato prodotto dalla curia del podestà di Milano hanno abbracciato nel complesso lo studio del funzionamento e del personale del tribunale: Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020. La tesi dottorale di Matteo Magnani, con oggetto il sistema giudiziario della Torino sabauda, ha prodotto l'articolo MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 497-566.

⁶³ Si veda L. TANZINI, *Diritto e giustizia nelle città tardomedievali: recenti contributi della storiografia europea*, in «Archivio Storico Italiano», CXVII/3 (luglio-settembre 2008), pp. 549-559.

⁶⁴ Sul problema storiografico relativo all'uso delle procedure accusatorie e inquisitorie si veda più avanti capitolo III, paragrafo 3.2.

⁶⁵ A. ZORZI, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993)*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629.; M. SBRICCOLI, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini», XXVII (1998), pp. 231-268; A. ZORZI,

La prevalenza degli studi sulla giustizia ha riguardato dunque in primis quella promanata dagli organismi comunali, anche se negli ultimi anni hanno iniziato a crearsi filoni di ricerca legati all'esercizio del potere giudiziario da parte di altre realtà istituzionali come per esempio la giustizia signorile, ambito della nostra ricerca. La giustizia signorile, con caratteristiche a seconda tanto del contesto geografico quanto del tipo di signore che la detiene, presenta infatti proprie peculiarità rispetto a quella comunale o degli stati regionali: come è stato recentemente rilevato, tuttavia, le fonti che testimoniano l'esercizio del potere giudiziario da parte delle signorie in Italia sono estremamente rare⁶⁶.

La pratica della giustizia spirituale, competenza degli enti ecclesiastici invece, studiata inizialmente nell'ottica di concorrenza tra foro ecclesiastico e giustizia ordinaria laica, ha assunto una propria dignità. La ricerca ha mostrato recente interesse dunque anche per la giustizia ecclesiastica, principalmente vescovile, anche se le difficoltà relative all'uso delle fonti giudiziarie vescovili derivano da un generale panorama di trascuratezza degli archivi diocesani spesso non riordinati e non inventariati. Agli inizi degli anni Duemila un composito team di storici diretto da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni ha scandagliato gli archivi diocesani dell'Italia centro-settentrionale con l'obiettivo di rinnovare le ricerche in merito al matrimonio pretridentino usando come fonti i processi matrimoniali raccolti nei registri vescovili⁶⁷: alla conclusione delle ricerche, gli autori hanno denunciato tanto la mancanza di studi organici relativi al funzionamento delle corti vescovili quanto la situazione deplorabile in cui versano i ricchissimi archivi vescovili italiani.

Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento 21-23 ottobre 1999)*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34; G. MILANI, *L'esclusione dal Comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003; S. RUBIN BLANSHEI, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma 2016.

⁶⁶ Per un panorama delle fonti giudiziarie delle signorie italiane si rimanda al censimento della documentazione signorile prodotto nel corso del progetto PRIN *La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardomedievale*, i cui risultati saranno oggetto di prossima pubblicazione. Per alcuni studi sulle signorie monastiche si veda CHERUBINI, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze 1972; A. CASTAGNETTI, *I possedi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, in «Studi medievali» XIII (1972), p. 95-159; C. D. FONSECA, *La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974; A. SANNA, *Tra Canavese ed Europa: la signoria dell'abbazia di Fruttuaria nel medioevo*, Cuorgné 2018. Sull'uso della giustizia come definizione del potere signorile si veda S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno: società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, pp. 343-375; L. PROVERO, *L'Italia dei poteri locali: secoli X-XII*, Roma 1998, pp. 136-138 e 169-173; A. FIORE, *Signori e sudditi. Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Spoleto 2010, pp. 293-312. Oltralpe la giustizia dei signori laici ed ecclesiastici delle regioni di Anjou e Maine è stata oggetto della tesi di dottorato di Isabelle Mathieu sfociata poi in una monografia: I. MATHIEU, *Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Age: institutions, acteurs et pratiques judiciaires*, Rennes 2011.

⁶⁷ *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni Bologna 2000; *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001; *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004; *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006.

Parallelamente, un convegno di studi dedicato ai registri vescovili dell'Italia settentrionale tra i secoli XII e XV, tenutosi a Monselice nel 2000, ha risvegliato l'interesse verso il tema diplomatica vescovile tardomedievale in registro, argomento fino a quel momento trascurato in favore di altre forme documentarie tipiche dei secoli centrali del medioevo: l'uso della forma documentaria del registro, impiegata non solo per gli atti giudiziari o in generale l'ambito spirituale, ma anche per la gestione delle attività politico-giurisdizionali o patrimoniali, ha permesso agli studiosi intervenuti al convegno di illustrare anche i rapporti instaurati dalle curie vescovili con i notai⁶⁸. Innumerevoli saggi, impossibili da citare con pretesa di esaustività, hanno indagato la natura dei rapporti con i notai e le curie dei presuli delle diocesi italiane a partire prima dell'opera di Robert Brentano e poi soprattutto dal celebre saggio di Giorgio Chittolini⁶⁹. Gli studi dei registri tardomedievali posti in essere dalle curie del vescovo di Asti e da alcuni presuli della Toscana e di quella di Como si collocano nel solco del rinnovato interesse verso la valorizzazione della giustizia ecclesiastica soffermandosi non solo sul controllo della vita del clero e del rapporto tra chiesa e fedeli, ma soprattutto sulla sua capacità dei tribunali vescovili di gestire i rapporti sociali tra fedeli mediante per esempio il controllo del credito o delle relazioni famigliari.⁷⁰

⁶⁸ *I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, a cura di A. Bartoli Langelì, A. Rigon, Roma 2003. Un contributo fondamentale è stato apportato dal recente studio F. PAGONI, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Roma 2018.

⁶⁹ R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972; G. CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto 1994, pp. 221-227.

⁷⁰ E. C. PIA, *La giustizia del vescovo: società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Roma 2014; L. TANZINI, *Una chiesa a giudizio: i tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma 2020; M. DELLA MISERICORDIA, *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, in «Archivio Storico Ticinese», XXXVIII (2001), pp. 179-218.

Parte I. La costruzione della giurisdizione

Capitolo I. La tradizione documentaria

1. *E pluribus unus*: l'archivio di S. Giusto tra Susa e Torino

Il ricco fondo dell'abbazia di S. Giusto di Susa risulta attualmente diviso tra tre sedi e cinque fondi: una parte è conservata presso l'Archivio Storico Diocesano di Susa (nei fondi "Parrocchia di San Giusto", "Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa" e "Archivio Capitolare di San Giusto"), una seconda parte presso l'Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, e una terza – la più consistente – presso l'Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite.

Un primo trasferimento delle carte, da Susa a Torino, avvenne dopo la cessione di tutti i diritti, beni e redditi spettanti al monastero fatta nel 1768 dall'abate perpetuo commendatario a favore della Corona, in previsione della costituzione della diocesi segusina¹: con ordinato camerale del 22 giugno 1770² si diede luogo alla consegna dei documenti, che furono depositati presso gli Archivi camerale di Torino³, all'epoca collocati nel Palazzo della Curia Maxima⁴.

Il fondo, riordinato dagli archivisti camerale in base ad alcune "Categorie", venne poi smembrato nel 1840⁵, essendo intenzione del re di Sardegna Carlo Alberto concentrare i

¹ Nel 1748, con la nascita della diocesi di Pinerolo, fu soppressa la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx, trasformata successivamente in collegiata. Dalla prevostura ulcense dipendeva tuttavia il monastero di S. Maria Maggiore di Susa che il cardinale Delle Lanze aveva in progetto di unire a S. Giusto di Susa «per trasformare così i due monasteri in un'unica collegiata secolarizzata, destinata a rimanere *nullius diocesis* e immediatamente soggetta alla Santa Sede. Il progetto aveva come scopo la razionalizzazione del territorio ecclesiastico, ma anche una maggiore funzionalità del clero locale: il clero secolare, espressione di una chiesa territoriale, poteva offrire più servizi di quello regolare». Alla collegiata furono assegnati i compiti parrocchiali prima esercitati in Susa da S. Maria Maggiore e dalla chiesa di S. Paolo, dipendente da S. Giusto e anch'essa soppressa; infine, la collegiata assumeva il controllo di tutte le parrocchie prima soggette ai due monasteri. Nel 1768 il commendatario Pietro Caissotti di Chiusano rimise alla corona tutte le prerogative temporali legate al titolo abbaziale in cambio del feudo di Cambiano avviando così la creazione della nuova diocesi di Susa e il mutamento della collegiata di S. Giusto in cattedrale: P. COZZO, "Un affare ridotto a buon termine": l'erezione della diocesi di Pinerolo (1747-1749), in *Il settecento religioso nel pinerolese. Atti del convegno di studi, 7-8 maggio 1999*, a cura di A. Bernardi, M. Marchiando Pacchiola, G. G. Merlo, P. Pazè, Pinerolo 2001, p. 355 sg. Si veda inoltre A. M. LUDOVICI, *Una comunità e il suo territorio. Per una storia della diocesi di Susa dalle origini alla metà del Novecento*, Borgone di Susa 2019.

² Sulla prima pagina dell'inventario del fondo di S. Giusto conservato presso Sezioni Riunite è riportato: «Copia d'inventario de titoli e scritture concernenti la fondazione e giurisdizione temporale dell'abbazia di San Giusto di Susa, rimessi in vigor di R^o. Viglietto delli 24 aprile 1769 agli archivi della Regia Camera dal signor abate Mellarede R^o. Economo Generale. Per ordinato camerale 22 giugno 1770. Li titoli e scritture del presente inventario si sono ritirati ne' Camerale Archivi». Inventario n° 604, Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, f. 1r.

³ Per l'archivio della Camera dei Conti si veda NICCOLI, *La Camera dei Conti* cit.

⁴ È probabile che l'abate Mellarede avesse fatto accompagnare le carte da una sorta di elenco di consistenza della documentazione versata. Al fondo dell'inventario è infatti presente un elenco di carte intitolato: «Nella remissione fatta a Camerale Archivi dal signor abate Mellarede delle scritture già spettanti all'abbazia di S. Giusto di Susa, son sì ritrovate mancanti le seguenti, che restano nulla meno descritte nell'inventario». Inventario n° 604, Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, f. 272r.

⁵ «Gran parte delle carte e dei titoli descritti in quest'inventario si sono consegnati ai Regi Archivi di Corte con verbale 30 dicembre 1840 in esecuzione di sovrani ordini contenuti in Regio Viglietto del primo di febbraio 1838.

documenti «influenti alla storia della Reale famiglia»⁶ negli Archivi di Corte in piazza Castello: una parte consistente del fondo di S. Giusto – in particolare i documenti attestanti i rapporti con i Savoia, i testamenti e le bolle papali – fu quindi estrapolata e portata presso gli Archivi di Corte, dove si trova ancora oggi⁷, anche se durante il trasferimento andarono persi oltre un centinaio di documenti. Gli atti confluirono nel fondo denominato “Materie ecclesiastiche”, una delle grandi suddivisioni assegnate nel secolo XVIII alla documentazione conservata nei Regi Archivi⁸.

L'archivista camerale Luigi Bonino nel 1843 suddivise in articoli e paragrafi l'intero archivio della Camera dei Conti, attribuendo al fondo dell'abbazia di S. Giusto rimasto presso il Palazzo della Curia Maxima la denominazione di “Articolo 706” e suddividendolo in “paragrafi” che si sovrapposero alle “categorie” in cui era stato ordinato il fondo mezzo secolo prima⁹: ancora oggi, per consultare la parte dell'archivio conservata all'interno del Camerale, si fa riferimento all'ordinamento dato da Bonino. L'archivio della Camera dei Conti rimase in via Corte d'Appello fino al 1925, quando fu trasferito alle Sezioni Riunite in via Piave 21.

Per quanto riguarda infine le carte rimaste a Susa, nella letteratura esistente si è ipotizzato che il vescovo della città, una volta insediatosi nel 1778, abbia richiesto indietro alcuni documenti utili alla gestione del governo spirituale della neonata diocesi¹⁰, anche se non si può escludere che la documentazione oggi conservata a Susa sia sempre rimasta nei locali dell'abbazia. In ogni caso, le carte oggi conservate presso l'istituto segusino riguardano effettivamente il governo spirituale dell'abbazia, insieme alle carte prodotte successivamente all'instaurazione della diocesi.

N.B: li immessi in rosso che si sorgono in quest'inventario indicano le carte state come sopra consegnate ed il numero dell'inventario di esse. E quanto a quelle ancora esistenti in quest'archivio, vi è pure segnato in rosso il numero dell'inventario generale dell'Archivio di Piemonte sotto il quale sono collocate». Inventario n° 604, Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, f. 1r.

⁶ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Sessioni, Articolo 614-Sessioni della Camera di Piemonte.

⁷ Dagli Archivi Camerali furono trasferite ai Regi Archivi, dove si trovano ancora oggi, sei serie archivistiche: “Titoli riguardanti la fondazione e diritti spettanti all'abbazia di S. Giusto di Susa”, “Titoli riguardanti la giurisdizione temporale dell'abbazia” e “Testamenti e legati pii fatti a favor della chiesa di San Giusto da diversi particolari”, “Libri, registri conti di castellani, notte dei fitti, quinterneti”, “Protocolli di instrumenti ricevuti da diversi notai”, oltre a una successiva addenda all'inventario intitolata “Titoli e scritture dell'abbazia di San Giusto di Susa, rimesse negli Archivi Camerali dal signor Abbate Mellarede in aprile 1769 senza alcun inventario, che perciò si è dovuto divenire alla formazione del presente”.

⁸ B. BERTINI, *Realtà ecclesiastica e realtà politica*, in *I tesori degli Archivi. L'Archivio di Stato di Torino*, a cura di I. Ricci Massabò, M. Gattullo, Fiesole 1994, pp. 159-161.

⁹ Come segnala Maria Paola Niccoli nell'introduzione all'inventario sette-ottocentesco presso le Sezioni Riunite, «L'ordinamento settecentesco, basato su una partizione dei documenti in “Categorie” e al di sotto di queste in mazzi o documenti recenti un numero di catena, non fu però sconvolto dall'inventariazione ottocentesca, che si limitò a sovrapporre alle “Categorie” i paragrafi 1-20, nei quali è suddiviso l'intero fondo siglato come “Art. 706”. In tal modo a ogni “Categoria” corrispose un paragrafo»: Inventario n° 604, Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, foglio sciolto tra la copertina e f. 1r.

¹⁰ L. GATTO MONTICONE, A. ZONATO, *Fondo “Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa (1202-2000)”*. Inventario, Susa 2012, p. XXXVIII.

Probabilmente anche un discreto numero di documenti di età medievale, relativi ai diversi paesi della valle di Susa, conservati nei due fondi presso la Sezione Corte “Paesi, Città e provincia di Susa” e “Paesi per A e B”, proviene in realtà dal fondo dell’abbazia segusina: l’ipotesi, basata sull’osservazione e sul confronto parziale tra le segnature di età moderna apposte sul retro delle pergamene conservate tra i diversi fondi, rimane tuttavia da verificare. Grazie alla lettura dell’inventario settecentesco presso le Sezioni Riunite¹¹, è possibile invece affermare con sicurezza che in origine facessero parte dell’archivio abbaziale i protocolli dei notai segusini conservati oggi presso la Sezione Corte nella serie “Paesi, Susa, Protocolli Notarili”.

Riassumendo, l’attuale scomposizione del fondo dell’abbazia di S. Giusto rispecchia indicativamente la seguente suddivisione tematica:

- Archivio di Stato di Torino – Sezione Corte: “titoli” e testamenti.
- Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite: governo temporale e gestione del patrimonio.
- Archivio Storico Diocesano di Susa: governo spirituale.

L’archivio di S. Giusto, che copre un arco cronologico che va dal 1029, anno della fondazione, sino al 1782, quando l’abbazia fu soppressa e trasformata prima in collegiata e poi in diocesi, risulta uno tra gli archivi ecclesiastici italiani più consistenti. Il fondo, infatti, si compone in totale di 713 mazzi¹².

L’ordinamento sistematico più antico chiaramente riconoscibile sembra risalire al 1532¹³, quando il monaco Pietro Provana di Carignano redasse un inventario (non completo) delle scritture segusine: le segnature di età moderna in cifre romane apposte sul retro delle pergamene corrisponderebbero a quelle dell’inventario cinquecentesco¹⁴. Le altre segnature distinguibili e identificabili sulle carte conservate nei due archivi di stato (composte dalla designazione del mazzo in lettere e da una cifra in numeri arabi indicante il fascicolo), così come il regesto e la data apposti a penna sul retro dei documenti, corrisponderebbero invece al primo ordinamento dato dagli archivisti camerale quando il fondo arrivò nei locali della Curia Maxima a fine

¹¹ Inventario n° 604, Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, ff. 240v-241v.

¹² Si trovano 16 mazzi e 1 rotolo presso l’Archivio di Stato di Torino – Sezione Corte, 299 mazzi presso Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite e infine 68 mazzi conservati presso l’Archivio Storico Diocesano di Susa distribuiti tra i fondi “Parrocchia di San Giusto”(1 mazzo), “Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa” (31 mazzi) e “Archivio Capitolare di San Giusto” (36 mazzi)L’attuale fondo dell’Archivio Capitolare è in realtà composto non solo dalle carte relative a S. Giusto, ma anche dai documenti prodotti dal priorato di S. Maria Maggiore, probabilmente confluiti nell’archivio abbaziale in occasione dell’unione dei due enti in un’unica commenda avvenuta 1748 (si veda nota 1). Allo stato attuale, i diversi fondi presentano ordinamenti e strumenti di corredo differenti: presso l’Archivio Diocesano di Susa i fondi sono stati inventariati negli ultimi dieci anni e sono consultabili con l’ausilio di inventari analitici dotati di indici; per quanto riguarda invece i fondi conservati in Archivio di Stato, presso la sezione Corte le carte sono consultabili grazie a un elenco di consistenza, all’interno del quale le unità sono distribuite in ordine cronologico, mentre il fondo conservato presso le Sezioni Riunite è tuttora riordinato secondo l’inventario settecentesco articolato in “Paragrafi”.

¹³ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 5.

¹⁴ PATRIA, *Il monastero benedettino* cit., p. 117.

Settecento, prima di essere smembrato tra le due sedi. Sarebbe auspicabile uno studio sistematico non solo delle segnature presenti sulle carte, in vista di una ricostruzione dei diversi ordinamenti subiti dal fondo, ma anche dell'effettiva e quanto più originaria composizione del fondo, grazie alla comparazione tanto tra le carte descritte nei diversi inventari prodotti in età moderna, quanto tra queste e quelle effettivamente conservate.

2. Le scritture

L'eccezionale situazione dell'archivio dell'abbazia segusina, data dall'abbondanza e dalla varietà documentaria per l'età medievale, permette un'osservazione diretta, con le dovute riserve e cautele, della qualità e della quantità della documentazione prodotta dall'abbazia di S. Giusto. Infatti, «i caratteri strutturali degli archivi, grazie alla loro immediatezza», sono «il primo e più certo punto di partenza anche per la storia istituzionale, in quanto il paesaggio delle fonti è esso stesso un prodotto storico»¹⁵.

Si è scelto di condurre questa analisi, che si concentrerà sul secolo XIV, prevalentemente in base alla documentazione tradita, invece che usando i diversi inventari prodotti in età moderna: infatti, anche solo dalla lettura dell'inventario più antico, prodotto nel 1532¹⁶, emerge come la descrizione delle carte riportata all'interno di questi strumenti risulti sempre parziale, in un modo o nell'altro. Lo scopo dei prossimi paragrafi sarà quello di delineare una panoramica generale della documentazione prodotta nel secolo di nostro interesse, il Trecento. La breve indagine si sofferma sul contesto documentario all'interno del quale fu prodotta la serie di documenti analizzati nei capitoli finali, ovvero i registri giudiziari. Inoltre, poiché nel capitolo IV si analizzeranno i conflitti sorti con i conti di Savoia, derivati dall'esercizio della giurisdizione da parte di entrambi i poteri sul territorio della valle di Susa, si darà spazio all'analisi delle carte prodotte dall'abbazia per il governo non solo del patrimonio ma soprattutto dei sudditi, oggetto dei conflitti con i conti. «Il documento mirava prima di tutto a dare concretezza ed efficacia al governo degli uomini e delle cose da parte dell'istituzione che lo produceva o lo conservava. Per questo anche le modalità con le quali si articolava tale particolare funzione dell'istituzione, appunto la produzione/conservazione dei documenti, erano strettamente correlate alle finalità (...) che i monasteri consideravano come proprie e alle contingenze storiche nelle quali tali obiettivi venivano coscientemente perseguiti»¹⁷.

L'indagine vuole soffermarsi tanto sulla documentazione giunta in forma di pergamena sciolta quanto sui documenti a forma di registro e di rotolo, innovazioni trecentesche da collocare all'interno del medesimo processo che già da alcuni anni caratterizzava le istituzioni diocesane sottolineando come l'area subalpina, oggetto della ricerca, rappresenta dal punto di

¹⁵ A. BARTOLI LANGELI, N. D'ACUNTO, *Gli archivi come fonti. Considerazioni sul metodo*, in *La memoria dei chiostrì. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001)*, a cura di G. Andenna, R. Salvarani, Torino -Brescia 2002, p. VII.

¹⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 5.

¹⁷ BARTOLI LANGELI, D'ACUNTO, *Gli archivi come fonti* cit., p. VIII.

vista documentario un «laboratorio di compresenze e di interazioni fra tradizioni documentarie diverse»¹⁸.

2.1 Il contesto: la produzione documentaria tra comuni, diocesi e abbazie (secc. XIII-XIV)

Alla prima metà del secolo XIII risale un importante mutamento nella storia degli archivi e della documentazione tanto comunali, diocesani e monastici nell'Italia centro-settentrionale, quanto nello specifico nella storia istituzionale e documentaria dell'abbazia segusina.

Riguardo all'importante cesura rappresentata da questo momento storico, nei suoi studi Gian Giacomo Fissore¹⁹ ha considerato il documento scritto come uno «strumento di proiezione istituzionale»²⁰ sia per i vescovi sia per i comuni, poiché entrambi i soggetti avevano necessità di giustificare il potere che esercitavano, specialmente nei casi in cui mancassero riconoscimenti ufficiali emanati da poteri superiori. Il ricorso e la mediazione dei notai, figure capaci di produrre atti dotati di forza pubblica, era quindi necessaria a tali soggetti per produrre documentazione con forza di prova.

All'interno delle istituzioni comunali, i mutamenti politici che caratterizzarono i primi decenni del secolo XIII, ovvero la comparsa del regime del podestà forestiero, che doveva rendere conto del proprio operato, e le prime conquiste politiche delle organizzazioni di parte popolare, che dal canto loro miravano a un'azione di governo chiara e a un rafforzamento delle operazioni di controllo, portano nelle città dell'Italia centro-settentrionale all'elaborazione graduale di un sistema documentario complesso e interconnesso basato su libri e quaderni, veri e propri strumenti di governo, che rispondevano concretamente alle diverse esigenze politiche delle singole realtà comunali²¹. Le scritture prodotte dagli uffici comunali iniziarono a essere

¹⁸ G.G. FISSORE, *Le forme extranotarili di autenticazione: considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale*, in *Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita delle città*, Udine 1996, p. 201.

¹⁹ G.G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 417-510; G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977; G.G. FISSORE, *La diplomazia del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», XIX (1978), pp. 211-244; G.G. FISSORE, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp.145-167; G.G. FISSORE, *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in *Die Diplomatische der Bischofsurkunde vor 1250* (Referate zum VIII Internationalen Kongress für Diplomatie, Innsbruck, 27 september - 3 oktober 1993), pp. 281-304; G.G. FISSORE, *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della chiesa d'Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. Cracco, Roma 1998, pp. 867-923; G.G. FISSORE, *Un caso di controversia gestione delle abbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, in «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», XCVII (1999), I, pp. 67-88.

²⁰ L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), p. 2 dell'edizione digitale.

²¹ Si rimanda ai testi essenziali per la comprensione del fenomeno: J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, a cura di A. Bartoli Langeli, C. Cutini (Catalogo delle mostre per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi), vol. III, Milano-Perugia 1982; A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV:*

distribuite in libri distinti, secondo il settore o l'argomento cui si riferivano: lo scopo era quello di agevolare non solo la consultazione e l'archiviazione degli atti, ma anche la loro disposizione a operazioni di aggiornamento e revisione. All'interno di questo contesto, fondamentale risultò il sodalizio stretto tra i notai e le istituzioni comunali, che in Piemonte si caratterizzò «per la produzione di forme documentarie ibride, dovute alla necessità di soddisfare simultaneamente due ordini di necessità: l'istituzione non vuole rinunciare ad avvalersi del messaggio ideologico di autoaffermazione proprio della tradizione cancelleresca, ma non può neppure evitare di ricorrere al prestigio ormai acquisito dalle forme notarili, universalmente riconoscibili e accettate»²².

Robert Brentano, all'interno del suo celebre *Two Churches*, ha riconosciuto il ruolo centrale svolto dai notai anche all'interno della produzione documentaria delle strutture vescovili italiane, coniando la celebre frase «la chiesa italiana era una chiesa notarile»²³ in opposizione alle caratteristiche cancelleresche della documentazione della chiesa inglese. Nel contesto dell'Italia centro-settentrionale due e trecentesca, i notai avevano ormai quasi monopolizzato la produzione documentaria con forza di prova tanto in ambito pubblico quanto in quello privato, portando gli stessi professionisti della scrittura ad ampliare e diversificare le forme documentarie²⁴. Il rafforzamento del ruolo dei professionisti della scrittura, non solo all'interno delle diocesi ma anche dei comuni, fu fortemente influenzato dal diritto canonico e, in particolare, da una disposizione del IV Concilio Lateranense (1215) che obbligava il giudice a farsi affiancare da un notaio che ponesse per iscritto gli atti relativi al processo²⁵.

I notai delle curie episcopali, inizialmente legati ai vescovi da rapporti di tipo personale e in seguito inquadrati in rapporti formalizzati con le strutture vescovili²⁶, portarono all'interno

forme, organizzazione, personale, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Rome 1985, pp. 35-55; A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII- XV) (Relazioni del congresso storico internazionale, Perugia novembre 1985)*, Perugia 1988, pp. 5-21; P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991 (ora Roma 2016); P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Siena 1991, pp. 5-81. J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», CLIII (1995), pp. 177-185; L. MINEO, *La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato*, in *Archivi e comunità*, a cura di A. Bartoli Langelì, A. Giorgi, S. Moscadelli, Trento 2009.

²² BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 2 dell'edizione digitale.

²³ BRENTANO, *Due chiese* cit., p. 309.

²⁴ A. OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XIV). Tipologia e confronto*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., p. 1.

²⁵ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a cura di A. Garcia Y Garcia, Città del Vaticano 1981 (Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum 2), p. 80, cap. 38. Si veda A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langelì, A. Giorgi, S. Moscadelli Roma-Trento 2009, p. 19-24, con riferimento a G. NICOLAJ, *Originale, authenticum, publicum: una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton-New York, 16-18 settembre 1999)*, a cura di A. J. Kostó, A. Winroth, Toronto, 2002 e G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari* cit., p. 19-21.

²⁶ CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., pp. 221-227.

della burocrazia diocesana il documento in forma di *liber*, che riprendeva i registri di imbreviature da loro rogati durante l'esercizio della libera professione. Inoltre, il radicamento dei notai negli uffici e, in alcuni casi, la costituzione di discendenze di notai al servizio della medesima curia, permise alle istituzioni di avere a disposizione presso il proprio archivio le scritture prodotte che, in questo modo, potevano essere non solo consultate ma anche conservate con relativa sicurezza e facilità, rendendo così l'istituzione ecclesiastica indipendente dai singoli notai privati che rogavano per il vescovo.

Nel corso di questo processo, le scritture in forma di registro messe a punto dai notai al servizio degli enti ecclesiastici si specializzarono man mano che le diverse competenze del governo del vescovo andavano definendosi. I registri, prodotti sì da un *publicus notarius* ma in quanto funzionario della diocesi, erano distinti dai protocolli redatti dal notaio stesso nel corso della sua attività come professionista privato, tant'è che anche l'*intitulatio* del singolo registro richiama l'appartenenza del medesimo alla curia.

Uno stesso notaio al servizio dell'istituto ecclesiastico produceva e gestiva contemporaneamente più protocolli separati poiché, al contrario dei registri di imbreviature rogati nel corso della propria attività privata – che generalmente raccoglievano in ordine cronologico gli atti di tutti gli utenti che si avvalevano dei suoi servizi – invece il rapporto tra i registri prodotti specificatamente per l'ente religioso e il loro contenuto «avveniva sotto il segno non solo dell'omogeneità, ma talvolta pure dell'esclusività: come alcuni protocolli erano consacrati a un unico settore dell'attività della curia, così gli atti prodotti nell'ambito di quell'attività erano tendenzialmente registrati su quei soli protocolli specializzati»²⁷.

Il mutamento della fisionomia documentaria che investì le istituzioni episcopali, caratterizzato dall'aumento della mole di documentazione prodotta e dall'adozione di registri e di documentazione relativa all'amministrazione corrente, avviene anche tra le mura delle abbazie benedettine²⁸: a partire dal secolo XIII si assiste a una maggiore integrazione tra monasteri e altre istituzioni ecclesiastiche, portando conseguentemente a intrecci tra la tradizione documentaria monastica e quelle della Sede Apostolica, dei vescovi, delle città o di altri monasteri²⁹. Inoltre, la costituzione 55 del IV Concilio Laterano (1215) diede un forte impulso alla produzione documentaria monastica, stabilendo per i monasteri l'obbligo del pagamento – in favore delle chiese che precedentemente le percepivano – delle decime per le terre a loro donate dai fedeli, con l'evidente intenzione di rafforzare pievi e parrocchie a spese dei monasteri esenti: tale norma portò a una forte rivalità tra vescovi e monaci che ebbe conseguenze sulla

²⁷ M. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., p. 3 dell'edizione digitale.

²⁸ CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit. p. 243. Si veda inoltre *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studi (Fermo, 17-19 settembre 1997)*, a cura di G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999; *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno (Veroli-Ferentino, 6-8 novembre 1998)*, Roma 2000; *La memoria dei chiostri* cit.

²⁹ CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., p. 240.

produzione documentaria. Le stesse abbazie, così come le istituzioni vescovili, stavano avviando un processo di innovazione e di controllo delle proprie scritture: basti pensare agli *Statuta Casinensia* del secolo XIII che prevedevano l'affidamento a un ufficiale della conservazione – all'interno delle mura del monastero – di *privilegia, litteras, instrumenta*³⁰. Inoltre l'abate Aiglerio di Montecassino, nel suo commento alla Regola benedettina del 1282, sembra distinguere il responsabile della biblioteca da un addetto specifico alla cura dei documenti d'archivio del monastero³¹. A tutti questi elementi si deve infine aggiungere la forte crisi economica, che già da alcuni secoli affliggeva le abbazie benedettine³², che spinse i monaci a voler documentare con ordine e razionalità le attività di interesse economico, patrimoniale e amministrativo.

L'abbazia di S. Giusto non fu immune a questi processi di riforma documentaria e, con tempi più lenti rispetto alle altre istituzioni esaminate, iniziò la costruzione di un sistema di uffici e di un articolato complesso documentario nei primi vent'anni del Trecento. Due fattori specifici, oltre a quelli di carattere generale analizzati in precedenza, contribuirono all'evoluzione della fisionomia documentaria messa in atto dall'abbazia segusina: da una parte l'acquisizione da parte del cenobio dei poteri temporali, dall'altra la costituzione in Susa della castellania sabauda. Infatti l'abbazia, che era stata fondata nel 1029, ottenne tra il 1212 e il 1245 i diritti giurisdizionali sui propri *homines*, in aggiunta al controllo del vasto patrimonio monastico che si estendeva lungo tutto il territorio basso-valsusino³³. La gestione delle terre e degli uomini da parte del monastero era inoltre complicata dal frammentato quadro patrimoniale e giurisdizionale valsusino che, in base all'atto di fondazione di S. Giusto, era territorialmente suddiviso in terzi³⁴. Inoltre, alla metà del Duecento, i conti di Savoia articolarono formalmente il loro territorio in circoscrizioni minori chiamate "castellanie" a loro volta inserite all'interno di una circoscrizione più ampia chiamata "balivato": fin dalla metà degli anni Sessanta la valle di Susa risulta sede di un balivato comprensivo delle castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli³⁵. La singola castellania era gestita da ufficiali chiamati castellani che esercitavano in loco, in rappresentanza del conte, i poteri amministrativi, militari e giudiziari.

Per i monaci del cenobio segusino era quindi necessaria tanto una chiarificazione riguardo a quali diritti esercitare e in quale misura, quanto un controllo capillare delle terre e dei sudditi, non solo nella zona a fondo valle, fisicamente lontano dalla diretta sorveglianza del monastero, ma anche all'interno del territorio frammentato in quote giurisdizionali della villa stessa di Susa: a tale scopo, già dalla seconda metà del Duecento il monastero, oltre ad avvalersi di funzionari

³⁰ M. DELL'OMO, *Documentazione tardomedievale a Montecassino: aspetti della produzione, conservazione e tipologia delle fonti*, in *Libro, scrittura, documento* cit., p. 1 dell'edizione digitale.

³¹ DELL'OMO, *Documentazione tardomedievale a Montecassino* cit., pp. 1-2 dell'edizione digitale.

³² P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957, p. 31 sgg.

³³ Si veda capitolo II, paragrafo 5.

³⁴ Si veda capitolo III.

³⁵ Si veda capitolo II paragrafo 7.

laici tuttofare chiamati ministrali, incrementò anche la produzione documentaria per il controllo del patrimonio, affidata a notai con cui i monaci intrattenevano rapporti privilegiati.

Inoltre, alla fine degli anni Venti del Trecento, tra la conclusione dell'abbazia di Enrico Barralis e l'inizio di quello di Martino Giusti, il territorio segusino sotto il controllo monastico fu strutturato in circoscrizioni minori chiamate castellanie e ministrarie, seguendo il modello sabaud³⁶. La moltiplicazione degli uffici diede così luogo tanto a un incremento generale della produzione documentaria quanto alla elaborazione di serie diversificate di documenti, volte a razionalizzare il lavoro degli ufficiali e, in particolar modo, portò alla messa a punto di scritture in forma di registro e di rotolo che raccoglievano le informazioni relative a uno specifico settore dell'amministrazione in unico documento per facilitarne l'uso e la conservazione: è in questo periodo che si afferma «il nesso inscindibile fra scrittura e azione di governo»³⁷. D'altra parte, la necessità di creare e conservare i documenti che testimoniavano i diversi diritti sul composito territorio valsusino era alla base dell'esistenza stessa dell'abbazia in quanto organismo politico autonomo rispetto al potere comitale. Inoltre, a partire sempre degli anni Venti del Trecento, abbiamo notizia dell'esistenza di una curia strutturata dell'abbazia con un proprio personale, composto da giudici e notai, e soprattutto con una propria documentazione.

La produzione dei documenti in forma di registro all'interno delle strutture burocratiche di S. Giusto, che prese avvio nel corso del secolo XIV, si colloca dunque all'interno di un fenomeno generalizzato³⁸, volto a maggiore razionalità nella gestione degli affari interni, che caratterizzava sia i comuni sia le chiese vescovili in realtà già dalla metà del secolo precedente. Nonostante nell'archivio segusino siano conservati registri organizzati e curati sotto il profilo formale, questi ultimi sono probabilmente l'esito di un processo di specializzazione documentaria, che aveva visto la messa a punto di forme documentarie intermedie purtroppo non conservate. Esito di questo mutamento fu la creazione un sistema documentario complesso che, nell'ottica di rendere facilmente reperibili gli atti, ne prevedeva la distribuzione in registri differenziati secondo tre criteri: tipologia, fase di elaborazione dell'*instrumentum*, anno in cui erano stati redatti³⁹. Nello specifico, lungo il Trecento furono prodotte tre serie distinte di registri: gli atti di curia prodotti sia dal tribunale signorile sia da quello ecclesiastico e gli atti amministrativi volti al controllo del patrimonio monastico ovvero i libri delle ricognizioni da una parte e i libri attestanti la raccolta della tassa denominata *vendua* dall'altra. Rispetto agli altri enti ecclesiastici, la contabilità non fu redatta sulle pagine dei *libri* bensì sulle *peciae* che

³⁶ Si veda in generale il capitolo V.

³⁷ BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 9 dell'edizione digitale.

³⁸ Per il passaggio dalla scrittura dei processi in unità singole alla forma in *liber* si veda inoltre M. VALLERANI, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini, Spoleto 1994, pp. 136-137; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», CLIII/1 (1995), pp. 177-185., P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *La documentazione degli organi giudiziari* cit., pp. 15-35.

³⁹ DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 11 dell'edizione digitale.

componevano i rotoli pergamenei: la particolarità di questa scelta derivò dalla contiguità con la medesima forma documentaria prodotta dagli ufficiali locali dei conti di Savoia, ovvero i castellani di Susa.

I primi documenti sia in forma di rotolo (1327) sia in forma di registro (1324) conservatisi furono prodotti durante i primi anni dell'abbaziale del segusino Martino Giusti, governo che proseguirà per oltre un quarantennio: non è possibile attribuire totalmente le innovazioni documentarie e la creazione di sistema documentario omogeneo al nuovo abate, ma sicuramente la continuità istituzionale data dal lungo governo di Martino influenzò la stabilizzazione di un sistema documentario complesso, insieme alla presenza decennale di un notaio di curia stabilmente incardinato, Giovanni Yno, che coordinava il lavoro degli altri colleghi presenti presso il tribunale⁴⁰. L'abbaziale di Martino Giusti (1327-1362) si caratterizzò dunque da una parte per la sua opera di accertamento dello stato reale delle quote di terre possedute, dei censi dovuti, dei sudditi governati, dall'altra per la creazione di un sistema di registrazione che, nelle intenzioni dell'abate, avrebbe garantito la certezza e la conservazione dei diritti stessi. Le scritture e le informazioni in esse contenute sono infatti contemporaneamente tanto le fondamenta quanto la conseguenza del controllo sulle persone e sul territorio alla base dell'esercizio concreto del potere⁴¹.

In questo progressivo mutamento della tradizione scritta, essenziale fu il rapporto stretto tra l'abbazia e i notai locali: questi ultimi, che fino ai primi anni del Trecento prestavano le proprie competenze al cenobio in quanto liberi professionisti, a partire dagli anni Venti del secolo XIV furono incardinati nelle strutture abbaziali – in particolar modo nel tribunale – sviluppando un assortimento in continua evoluzione di adeguamenti dell'*instrumentum* notarile alle esigenze dell'abbazia. Ricorrendo alla figura del notaio per la redazione dei propri atti, S. Giusto instaura con questi un rapporto eterogeneo fondato sulla commistione della dipendenza funzionale dall'organismo abbaziale e delle caratteristiche della libera professione del notaio.

2.2 Le carte sciolte

La parte più consistente dell'archivio di S. Giusto si compone delle centinaia di carte sciolte presenti tra tutti e cinque i fondi in cui fu smembrato il fondo originale. Lo scopo del presente paragrafo non è categorizzare o fornire una illustrazione ragionata delle tipologie dei documenti, bensì far emergere o ricostruire alcune linee di tendenza.

Come abbiamo accennato, il filo rosso che lega tutti i capitoli del lavoro sarà l'analisi del rapporto tra S. Giusto e i conti di Savoia. In particolare il rapporto tra i due poteri attraversò due fasi: la prima di generale concordia, che va dalla metà del secolo XII alla metà del XIII, e una seconda fase più conflittuale iniziata dopo l'instaurazione della castellania sabauda a Susa a partire dai primi anni del Trecento.

⁴⁰ Si veda capitolo V, paragrafo 2.4.

⁴¹ BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 7 dell'edizione digitale.

Il nucleo di pergamene che attestano la prima fase dei legami costruiti tra il cenobio segusino e i conti di Savoia, subentrati ai marchesi Arduinici come protettori del monastero, costituisce in realtà il *thesaurus* dell'abbazia, poiché gli atti concessi dai conti di Savoia in favore di S. Giusto fino al 1245 attestano le prerogative patrimoniali e soprattutto signorili del monastero, insieme alle bolle concesse dai papi che, tuttavia, si limitano a confermare diritti accordati all'abbazia dai conti di Savoia nel corso dei secoli⁴². Come verrà spiegato in seguito⁴³, il processo di costruzione e accrescimento dell'archivio abbaziale nel tardo medioevo privilegiò l'asse dei documenti emanati dai Savoia, esaltando il carattere di monastero privato che da sempre definiva l'identità di S. Giusto⁴⁴. Nonostante la redazione delle diverse copie e di falsi degli atti comitali e in minoranza papali non sia sempre collocabile in corrispondenza di individuabili momenti della storia dell'abbazia, sicuramente gli abati si premuravano di far riprodurre la documentazione più antica quando il cenobio doveva far fronte alle crescenti difficoltà nell'esercizio della giurisdizione, celebrando in questo modo anche il legame diretto con l'autorità comitale.

La situazione quasi paradossale risiedeva nel fatto che gli abati, a partire dall'inizio del Trecento, dovettero iniziare a provare le prerogative signorili del cenobio proprio a coloro che le avevano concesse, ovvero i conti di Savoia. I conflitti derivavano non dalla pretesa da parte del potere superiore, ovvero il conte, di togliere legittimità al potere abbaziale: erano infatti i castellani che, all'interno del frazionato territorio dei villaggi a giurisdizione mista, dove la dipendenza del singolo rustico andava riconosciuta casa per casa, giudicavano presso il proprio tribunale i sudditi dell'abbazia. Non bisogna leggere una totale ingenuità in questi episodi di confusione, poiché i castellani incameravano una certa somma per ogni multa pagata da chi aveva commesso un crimine. Le soluzioni ai singoli micro-conflitti sorti con i castellani, portati all'attenzione del conte con una supplica sporta dell'abate, erano attestate da una lettera patente emanata dal conte che gli abati si premuravano di custodire nell'archivio monastico, poiché questi documenti costituivano un precedente che sarebbe potuto tornare utile in altri conflitti. Nei testi delle suppliche, i monaci mettevano costantemente l'accento su un ristretto nucleo di documenti non solo per provare i diritti del cenobio ma soprattutto per affermare e costruire la propria identità.

Un secondo piccolo complesso di documenti attesta i rapporti tra S. Giusto e le comunità – o parti di esse – soggette al potere signorile del monastero. In particolare, sono presenti alcuni giuramenti di fedeltà prestati agli abati segusini dagli uomini di alcuni villaggi: tale documentazione, tradata solo a partire dal secolo XIV, riguarda i villaggi di Meana, Foresto, Mompantero, Caprie, Villar Almese (oggi Villar Dora) e Rubiana⁴⁵. L'abbazia ebbe modo di

⁴² Si veda capitolo II, paragrafo 5.

⁴³ Si veda capitolo IV paragrafo 7.

⁴⁴ Si veda capitolo II, paragrafo 2.

⁴⁵ Per Almese ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 3, n. 24 (1328 marzo 12). Per Caprie ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 6, n. 1 e 2 (1400 febbraio 9); n. 3 (1400 marzo 28). Per Caprie,

confrontarsi con la comunità di Mattie nel secolo XV in occasione di una lite riguardo alla *rivoira* del paese stesso: la sentenza emessa a conclusione della disputa costituisce l'unico documento che – allo stato attuale delle ricerche – attesta un confronto tra una comunità e l'abbazia di S. Giusto⁴⁶.

Se dunque il gruppo di documenti composto dalle concessioni da parte dei Savoia, dai documenti attestanti i conflitti con questi e dalle bolle papali, oltre che da tre liti sorte con altri poteri signorili valligiani, riguardava la giurisdizione temporale dell'abbazia, ben più corposo è il numero di pergamene attestanti i diritti e i rapporti di tipo patrimoniale. Il fondo è infatti ricco di documenti relativi alla gestione della terra come vendite, donazioni, alberamenti, enfiteusi che, come accennato nell'introduzione, non saranno oggetto del presente lavoro. È possibile tuttavia notare, da uno spoglio superficiale delle carte, che la quasi totalità dei rapporti si basava sulle concessioni enfiteutiche, che garantivano al monastero in forte crisi economica costanti rendite in denaro e in prodotti agricoli: infatti tra Due e Trecento gli enti monastici, dopo un'iniziale fase di espansione, avevano come obiettivo principale la riorganizzazione del patrimonio e l'ottenimento di entrate regolari, volti a garantire il sostentamento della comunità monastica⁴⁷.

Infine, un'ulteriore serie estremamente ricca, indice di un rapporto continuo tra S. Giusto e le società locali (in particolar modo i *nobiles* segusini), è quella dei testamenti o della *particole* di testamenti che annoveravano il monastero S. Giusto tra i propri destinatari⁴⁸.

Gli atti in pergamena sciolta relativi al controllo delle terre erano redatti secondo il modello dell'*instrumentum* e presentano un'autenticazione esclusivamente notarile: nonostante il notaio agisse per l'abbazia quasi come un funzionario, il mantenimento della formula autenticatoria “*publicus imperialis auctoritate notarius*” rappresenta il simbolo e la manifestazione della sua autonomia⁴⁹. Infatti, per la redazione di questi atti, l'abbazia si avvale non solo dei notai del proprio tribunale, ma anche di professionisti della scrittura esterni che non potevano qualificarsi come *notarius curie*. Le formule di corroborazione degli atti non presentavano per esempio la *iussio* dell'abate affinché il notaio redigesse l'atto, né l'autenticazione tramite sigillo, ma era il *signum tabellionis* del notaio che conferiva autenticità all'atto.

Condove, Frassinere e Mocchie ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, n. 36 (1400 marzo 28). Per Meana ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 3, n. 23 (1328 febbraio 28). Per Rubiana ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 4, n. 31 (1365 novembre 9); m. 5, n. 8 (1371 ottobre 29); mazzo 6 n. 25 (1419 ottobre 8). Per Villar Dora ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 4, m. 19 e 19 bis, n. 33 (1387 marzo 29). Per Meana, Foresto e Mompantero in occasione della permuta effettuata con il conte di Savoia ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, n. 9 (1308 gennaio 6).

⁴⁶ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7 n. 1 (1403 novembre 29).

⁴⁷ C. SERENO, *Il monastero cistercense femminile di San Michele d'Ivrea*, in *La memoria dei chiostri* cit., p. 29.

⁴⁸ In generale ASTO, SC, Susa San Giusto e ASDS, fondo ASC.

⁴⁹ DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 8 dell'edizione digitale.

2.3 Le ricognizioni

A partire dalla seconda metà del Duecento, i monaci di S. Giusto iniziarono a occuparsi della raccolta in forma scritta dell'attestazione dei redditi spettanti all'abbazia grazie alla concessione delle terre⁵⁰, prendendo parte al coevo fenomeno di diffusione delle scritture ricognitive tese all'accertamento dei beni e dei diritti in atto presso i governi urbani alla fine del medioevo⁵¹. Nell'arco di un secolo, ovvero dagli anni Sessanta del Duecento agli anni Sessanta del Trecento, la forma documentaria delle ricognizioni poste in essere dal monastero segusino subì un'evoluzione in tre fasi (pergamena sciolta, rotolo, registro) strettamente collegata alla conservazione dei documenti medesimi, adattandosi alle tradizioni documentarie degli uffici sabaudi.

La prima carta tràdita di questo tenore risale indicativamente ai primi anni del Duecento: si tratta di un elenco («incipit carta de redditibus Sancti Iusti de Secusia»), redatto senza forme di autenticazione, risultando assenti la data topica e cronica, i nomi dei testimoni e la sottoscrizione del notaio. All'interno dei documenti sono elencati i beni immobili (terre, campi, vigne) con la relativa ubicazione, seguita dal nome della persona che la teneva dal monastero e infine dal censo che quest'ultima doveva al monaco cellario di S. Giusto⁵².

Le prime ricognizioni datate risalgono invece al 1269⁵³ anche se non si sono conservati gli atti originali, che furono redatti dal notaio Giovanni Forneri sotto l'abbaziato di Humbert de Grézy (1267-1270), bensì copie estratte qualche anno dopo dal notaio Bernardo *de Alavardo*⁵⁴ per ordine dell'abate Burnone (1273-1280). I cinque atti prodotti nel 1269 sono invece strutturati in maniera differente rispetto al documento precedente. Innanzitutto sono redatti secondo la forma dell'*instrumentum* notarile e, inoltre, Bernardo *de Alavardo* afferma di aver estratto dai protocolli di Giovanni Forneri il quale, in due casi, informa che l'abate gli aveva ordinato di redigere due *instrumenta*, uno da consegnare al monastero e una a colui che riconosceva («et idem dominus abbas precepit mihi Iohanni notario quod de ista recognitione servicii et census faciam duo instrumenta de quibus eidem Udrico si voluerit unum et consimile instrumentum eidem monasterio reddatur»)⁵⁵. Inoltre, mentre la precedente *carta de redditibus* si costituiva di un elenco

⁵⁰ Le pergamene sciolte e i rotoli riportanti le ricognizioni sono inventariati in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 4, m. 15-21(1200-1493) mentre i registri ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 1-39 (1365-1499).

⁵¹ G. FRANCESCONI, *Scrivere il contado: i linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge» 123/2 (2011), pp. 516-519.

⁵² TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit., parte II, doc. I e FOGLIA, *La nascita di un ente monastico* cit., p. 1, doc. I (inizio secolo XIII).

⁵³ FOGLIA, *La nascita di un ente monastico* cit., p. 7 doc. II (1269? circa gennaio 14 - ricognizione dei beni in Mompantero); DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 5 doc. IV (1269 ottobre); p. 8 doc. VI (1269 ottobre 23-25); p. 17 doc. VI (1269 novembre 3); p. 23 doc. VIII (1269 dicembre 16-18; 20; 22-23). Oltre alle ricognizioni "generali" sono conservate due ricognizioni relative a due singole persone: DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 48 doc. XXII (1274 gennaio 27); p. 78 doc. XXXVII (1275 giugno 20). Le ricognizioni sono conservate in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 4, m. 15-21(1200-1493).

⁵⁴ Per la figura del notaio Bernardo *de Alavardo* si veda BERTELOTTI, *Il registro di abbreviature* cit., pp. 73-195.

⁵⁵ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 6, doc. IV.

delle *peciae* di terra seguite dal nome delle persone che le tenevano dal monastero, invece ciascuna pergamena del 1269 riporta le dichiarazioni di un numero variabile di persone (5, 18 e 26) che denunciavano di tenere vari beni dal monastero, ciascuno con relativa localizzazione e coerenze, seguite poi dal censo dovuto.

Rispetto al documento redatto all'inizio del secolo XIII, non solo cambiò il criterio in base al quale erano elencati i redditi (non più legati alle terre, bensì alle persone che tenevano le terre) ma soprattutto fu adottato lo strumento giuridico dell'*instrumentum* per il controllo delle prerogative patrimoniali sul territorio. In questa fase, nonostante il notaio dichiarasse di aver agito su mandato dell'autorità abbaziale, la matrice di questi atti era costituita dai protocolli di imbreviature appartenenti al singolo notaio che si occupava della redazione originaria, da cui poi ne estraevano copia i notai che ereditavano i protocolli. Tra ottobre e dicembre 1269 quindi il monastero, delegando come rappresentante il ministrale Bertrando *Tututi*, si occupò forse per la prima volta di una coerente campagna di ricognizioni relativa alle terre site in Susa e nel vicino villaggio di Mompantero.

Nonostante non sia possibile affermarlo con certezza, è probabile che l'innovazione del sistema documentario fu il risultato di un'importazione di saperi e tecniche notarili sabaude, piuttosto che di una genesi interna. La presenza della castellania sabauda a Susa, a partire proprio dagli anni Sessanta del Duecento, avrebbe portato i notai segusini, che in questa fase prestavano i loro saperi all'abbazia esclusivamente in quanto liberi professionisti, a contatto con le forme documentarie di origine oltralpina atte al controllo del patrimonio sabauda ovvero le *extentae* a forma di rotolo⁵⁶.

Influenzati probabilmente dalla documentazione posta in essere dagli ufficiali sabaudi, i professionisti della scrittura al servizio di S. Giusto apportarono all'inizio del Trecento importanti cambiamenti alla produzione di questo genere di atti: da una parte iniziarono così l'elaborazione delle ricognizioni in forma di rotolo per tutta la prima metà del Trecento, dall'altra articolarono in maniera differente la distribuzione delle informazioni all'interno dei documenti. Infatti, se prima all'interno di un medesimo *instrumentum* erano elencate diverse ricognizioni, ora ciascuna ricognizione rappresentava un *instrumentum* a sé con tutte le caratteristiche formali (*signum tabellionis*, data cronica e topica, testimoni, sottoscrizione del notaio), pur essendo presenti sul medesimo supporto scrittorio un buon numero di ricognizioni diverse: poteva capitare che la parola "recognitio", seguita dal nome di colui che riconosceva, separasse una ricognizione dall'altra all'interno del rotolo, oppure che queste fossero separate semplicemente da uno spazio bianco. All'interno di ciascun documento il rustico dichiarava quali beni immobili o redditi tenesse in feudo dal monastero, quali censi o canoni dovesse corrispondere al cenobio per questi beni e poi, nel caso in cui lo fosse, si dichiarava suddito del monastero. Poiché molte delle ricognizioni sono giunte in forma di copia redatta qualche anno dopo rispetto all'atto

⁵⁶ N. CARRIER, F. MOUTHON, "Extentés" et "reconnaisances" de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin XIIIe-fin XVe siècle), in *Terriers et plans-terriers. Actes du colloque de Paris, septembre 1998*, Paris 2001, pp. 217-242.

originale, grazie alla sottoscrizione del notaio che estrae apprendiamo che le ricognizioni erano presenti all'interno dei protocolli del notaio originale e che fu poi il secondo notaio a estrarli *in publicam formam*: la matrice originale non rimaneva quindi nell'archivio nel monastero, dove invece erano conservate le copie in rotolo estratte dal protocollo dei diversi notai inviati per il territorio valligiano. A metà del Trecento ormai era attivo a pieno regime un progetto complesso, volto alla concentrazione della memoria scritta di diritti e possedimenti vantati nel territorio sotto il controllo abbaziale, che prevedeva il coordinamento di diversi notai responsabili di campagne di raccolta delle ricognizioni lungo tutto il territorio valsusino durante i mesi autunnali.

La terza e ultima fase, che vide il passaggio delle ricognizioni dal rotolo al registro, avvenne a metà degli anni Sessanta del Trecento e tale mutazione fu influenzata da una serie di fattori convergenti. Innanzitutto, le “*extentae*” di produzione sabauda mutarono proprio in questi anni nei “*livres de reconnaissances*” in forma di registro. Nel frattempo, come accennato, da almeno una quarantina d'anni presso l'abbazia di S. Giusto era stata costituita una curia burocraticamente efficiente con notai assunti per esercitare lo specifico compito di *scriba* di curia, gestendo per il tribunale un corpus documentario articolato in registri che rimanevano di proprietà del monastero. Infine, nella prima metà degli anni Sessanta entrarono nell'abbazia segusina due uomini che incisero profondamente sul sistema documentario messo a punto negli anni precedenti: nel 1362 fu assunto ufficialmente come notaio di curia Micheletto Forneri, che aveva lavorato qualche anno prima come *viceclericus* all'interno della curia sabauda di Susa⁵⁷, mentre nel 1365 Edoardo di Savoia, parente e protetto del conte di Savoia Amedeo VI⁵⁸, assunse il governo del cenobio di S. Giusto, probabilmente con il compito di ristabilire ordine a Susa in seguito non solo alle lotte intestine fra le fazioni dei *nobiles et burgenses* segusini⁵⁹, ma anche ai diversi conflitti giurisdizionali che da oltre cinquant'anni stavano opponendo l'abbazia di S. Giusto ai castellani sabaudi⁶⁰.

In occasione dell'arrivo del nuovo abate Edoardo, il neo assunto notaio di curia Micheletto Forneri redasse la prima – da quel che sappiamo – raccolta di ricognizioni in forma di registro⁶¹. Tanto le necessità istituzionali dell'abbazia che promosse la compilazione di tali scritture, quanto le influenze apportate dalla cultura scrittoria sabauda che Micheletto aveva imparato all'interno degli uffici della castellania, contribuirono alla realizzazione del nuovo modello documentario: «ogni tassello di giurisdizione dibattuta e contesa ne usciva rinnovata di una più compiuta conoscenza probatoria», poiché le ricognizioni «consentirono di illuminare di una più minuta conoscenza topografica le singole porzioni di territorio»⁶² dei diversi villaggi a

⁵⁷ Per Micheletto Forneri si veda capitolo V paragrafo 2.4.

⁵⁸ Per l'arrivo di Edoardo di Savoia si veda capitolo III paragrafo 5.1.

⁵⁹ Per i conflitti tra le famiglie segusine si veda capitolo V paragrafo 3.1

⁶⁰ Si veda capitolo IV.

⁶¹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 1.

⁶² FRANCESCONI, *Scrivere il contado* cit., p. 519.

giurisdizione mista della valle di Susa. Nel medesimo anno, inoltre, anche gli ufficiali dei Savoia si preoccuparono di far redigere un registro di ricognizioni per la valle di Susa⁶³. Era in atto dunque un'azione congiunta, da parte dei due poteri, volta alla costruzione minuta e dettagliata della territorialità valsusina, che esprimeva la volontà di controllare capillarmente lo spazio che nel corso del tardo medioevo divenne sempre più presente all'interno della documentazione: tanto nelle fonti pubbliche quanto in quelle private, gli autori divennero sempre più attenti nel fissare la realtà spaziale con attenzione al dettaglio topografico e toponomastico⁶⁴.

È significativo che il notaio Micheletto Forneri, approdato al servizio dell'abbazia dopo un'esperienza presso l'ufficio sabauda di Susa, avesse importato presso la nuova curia le procedure documentarie che aveva imparato all'interno della castellania comitale. D'altra parte, in questo modo, gli atti delle ricognizioni patrimoniali operate nei diversi villaggi valsusini, slegati dalle imbreviature dei notai, sarebbero rimaste a disposizione dei monaci all'intero dell'archivio abbaziale: i conflitti dunque agirono non solo come stimolo alla produzione delle fonti, ma influenzarono anche le strategie volte alla loro conservazione⁶⁵.

Le ricognizioni assolvevano dunque a un duplice scopo: da una parte costruivano lo spazio del frazionato territorio valsusino, fissando su carta i diritti del potere signorile sulle singole case – fattore che determinava la sudditanza di un rustico a uno dei due poteri⁶⁶ – e sulle singole *peciae* di terra, dall'altra rappresentavano l'elemento scritto probatorio che i rappresentanti del conte e dell'abate presentavano in occasione delle liti circa la giurisdizione sui singoli rustici. Infatti, come è possibile osservare dalle note marginali, i notai estraevano le copie dal registro-matrice su richiesta dei rustici o dei loro discendenti, così come il notaio agiva con il proprio protocollo.

Al loro interno, i registri delle ricognizioni erano suddivisi in base a una ragione di tipo topografico, ovvero secondo il villaggio sede delle terre da riconoscere e, all'interno di ciascuna sezione, le ricognizioni erano riportate in ordine cronologico. Alla presenza del notaio, le singole persone (a nome proprio o dei fratelli minori o, nel caso delle vedove, a nome dei figli) elencavano i beni tenuti dal monastero, con precisa indicazione del microtoponimo in cui si trovavano e delle coerenze, seguiti dai censi dovuti. Il *liber* delle ricognizioni era un registro di imbreviature provvisto di tutte le caratteristiche proprie come il titoletto in testa a ciascun atto o le note marginali.

Al momento sembra impossibile stabilire con certezza in quali occasioni l'abbazia segusina predisponesse un rinnovo delle ricognizioni, anche se la data di inizio di due su quattro registri superstiti corrisponde con il primo anno di governo degli abati Edoardo di Savoia e

⁶³ ASTO, SR, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Feudalità, Articolo 737, Paragrafo 1, m. 6.

⁶⁴ I. LAZZARINI, *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CXIII (2011), p. 205.

⁶⁵ BARTOLI LANGELI, D'ACUNTO, *Gli archivi come fonti* cit., p. IX.

⁶⁶ Si veda capitolo III paragrafo 4.

Giacomo di Cavour. Il richiamo alla figura dell'abate rappresenta non solo un elemento volto alla costruzione di una strategia archivistica posta in essere dai notai (poiché forniva un orientamento cronologico che agevolava il reperimento delle informazioni), ma racchiudeva anche un significato retorico e ideologico⁶⁷. Con l'arrivo di un nuovo abate, il notaio cominciava dunque la redazione di un nuovo registro, portandola avanti fino a quando la dimensione del *liber* lo consentisse. La presenza di numerose pergamene sciolte, riportanti in *publica forma* le ricognizioni tratte dai registri superstiti o da altri andati perduti, testimoniano un rinnovo abbastanza frequente e quasi continuativo delle ricognizioni anche se, non essendoci giunta la serie completa dei registri, non possiamo ricostruire la cronologia delle ricognizioni né la priorità data ad alcuni villaggi da controllare rispetto ad altri.

In ogni caso, la maggior parte delle ricognizioni compilate nella seconda metà secolo XIV, ovvero dopo la messa a punto della serie di registri, sono arrivate in forma di atto sciolto e di copia prodotta qualche anno dopo la data dell'atto originale. L'abbazia sentiva dunque l'esigenza di estrarre copia dai registri per qualche motivo, in forma pergameneacea, copie da conservare nel proprio archivio a fianco dei registri, forse prodotte come prove documentarie in occasione di contenziosi con i castellani sabaudi o con i rustici stessi.

A conclusione del paragrafo sul controllo patrimoniale da parte dell'abbazia, è importante segnalare la presenza dei registri relativi alla raccolta delle *vendue*, spesso confusi nell'inventario settecentesco con libri delle ricognizioni. La *vendua* era infatti la tassa che pagava il rustico all'abbazia, detentrica del dominio eminente, quando il bene passava a un altro rustico: anche in questo caso, il registro riportava in ordine cronologico i diversi atti, ciascuno redatto come singolo *instrumentum* in cui si indicava che il ministrale dell'abbazia aveva ricevuto la tassa della *vendua*, i nomi, il venditore, il compratore, il bene con l'ubicazione e i confini.

| Registri delle ricognizioni | | Registri delle <i>vendue</i> | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| <i>Data</i> | <i>Segnatura</i> | <i>Data</i> | <i>Segnatura</i> |
| 1365-1367 | Paragrafo 6, vol. I | 1335-1370 | Paragrafo 8, vol. 1 |
| 1367-1382 | Paragrafo 6, vol. II | 1344-1351 | Paragrafo 18, m. 1 fasc. 3 |
| 1382-1385 | Paragrafo 6, vol. III | 1371-1388 | Paragrafo 16 n. 39 |
| 1383 | Paragrafo 6, vol. V | 1388-1402 | Paragrafo 16 n. 58 |

2.4 I registri di cause giudiziarie

Per il secolo XIV, possediamo un ampio corpus di registri relativi agli atti prodotti durante l'attività della curia abbaziale: i registri di cause civili giunti sino a noi sono 26, quelli criminali 17, spirituali 9, misti 1 e coprono l'arco cronologico 1321-1400⁶⁸; 8 invece sono i registri prodotti dai tribunali periferici delle castellanie di Mattie (1), Mocchie (2), Mocchie e Caprie (1), S. Mauro

⁶⁷ DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 11 dell'edizione digitale.

⁶⁸ I registri di cause civili e criminali sono conservati in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 1-23 (1271-1448), mentre quelli di cause spirituali in ASDS, fondo ASVDC, Parte I, m. 21-28 (1344-1449).

(3), Villar Almese (1). Sono pervenuti anche due registri recanti entrambi sia gli atti di tutela relativi agli orfani dei sudditi abbaziali e gli inventari dei beni dei sudditi deceduti⁶⁹, che erano di competenza del giudice e rientravano quindi nel novero delle attività del tribunale.

All'interno della serie di registri criminali e civili confluiti nel fondo presso le Sezioni Riunite sono presenti anche due registri, entrambi in cattivo stato di conservazione, prodotti alla fine del Duecento (1271-1272; 1293-1294)⁷⁰: dalla lettura dei registri tuttavia emerge che non si tratta di libri prodotti dalla curia del monastero, bensì dal tribunale sabauda di Susa poiché colui che presiede il tribunale tra gli anni 1271 e 1272 risulta essere Isnardo Croco «iudex Secusie pro domino comite Sabaudie» mentre non si menziona mai l'abbazia che in quegli anni aveva già un proprio giudice.

Risulta impossibile inoltre delineare con chiarezza i passaggi che portarono alla costituzione di un sistema documentario così complesso e articolato come lo troviamo nel 1321: l'unico registro riportante cause giudiziarie anteriormente a questa data è un registro di imbreviature prodotto dal notaio Bernardo *de Allavardo* che, tra il 1280 e il 1293, verbalizzò al suo interno esclusivamente atti prodotti durante l'esercizio della giustizia, non solo da parte di S. Giusto ma anche da parte di altre realtà signorili valligiani, oltre ad alcune procedure arbitrali⁷¹.

Ancora prima del controllo patrimoniale, agli abati interessò raccogliere e conservare in registri propri le scritture prodotte in ambito giudiziario, una documentazione che portava con sé tanto la prova tangibile del potere esercitato dal soggetto che lo poneva in essere, quanto il valore probatorio dei procedimenti riportati. Pietro Torelli, in relazione all'avvio della prassi di tenuta dei registri giudiziari da parte del comune, ha sostenuto che in questa trasformazione abbia giocato un ruolo chiave il passaggio dal “principio privato”, in base al quale erano le parti a dover tutelare i propri interessi e a doversi quindi occupare della redazione scritta degli atti, al “principio pubblico”, che vedeva il comune preoccuparsi della redazione e della conservazione degli atti processuali in vista della tutela sia dei propri interessi sia di quelli dei *cives*⁷². Le osservazioni di Torelli potrebbero essere trasposte anche all'abbazia segusina, potere signorile che deteneva l'alta e la bassa giustizia sui propri sudditi – ovvero su una larga parte degli abitanti del territorio valsusino – ma che già dagli inizi del Trecento accusava la concorrenza degli ufficiali sabaudi, pronti a interferire con le prerogative giurisdizionali concesse al monastero nella prima metà del secolo precedente. L'elaborazione di un proprio sistema documentario assume un significato ideologico, diventando lo strumento con cui l'abbazia aspira a controllare ogni aspetto del proprio governo e del proprio patrimonio: «la “volontà di controllo totale” si traduce cioè in una volontà di scrittura totale»⁷³.

⁶⁹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 4 n. 21 (1349-1360); m. 6 n. 29 (1362-1378).

⁷⁰ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 1, n. 1 e 2.

⁷¹ Per l'edizione del registro, che si trova conservato presso ASDS, si veda: BERTOLOTTI, *Il registro di imbreviature* cit., pp. 73-195.

⁷² P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980, p. 209.

⁷³ BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 10 dell'edizione digitale.

Al momento, a causa dell'assenza di ulteriore documentazione, non è possibile conoscere le forme intermedie con cui l'abbazia passò dall'affidarsi totalmente a un notaio privato e alla sua documentazione all'assumere propri notai di curia che redigevano per il cenobio registri specializzati. All'interno dei protocolli notarili nei primi anni del Trecento ancora si trovano tracce di sentenze, ma anche la raccolta di queste ultime rientrò ben presto nell'interesse dei monaci, poiché le condanne dovevano pervenire agli ufficiali abbaziali incaricati della riscossione di multe e banna.

All'interno dei registri sono assenti le sottoscrizioni notarili, trattandosi di veri e propri registri pertinenti all'ufficio giudiziario. Tuttavia i registri, anche se non sistematicamente, sono autenticati dalle intestazioni notarili senza interventi da parte dell'autorità dell'abate⁷⁴: il notaio, infatti, continua a detenere la capacità di conferire forza probatoria alla documentazione. Il registro di cause che a inizio paragrafo è stato definito "misto" può essere il punto di partenza per la descrizione del complesso sistema posto in essere dai notai: esso infatti rappresenta un caso unico all'interno della serie, essendo frutto della sperimentazione del notaio Roletto Forneri che, negli anni 1340-1342, decise di appuntare all'interno del medesimo registro in ordine cronologico tutti i tipi di cause (spirituali, civili, criminali)⁷⁵.

Questa soluzione risultò evidentemente confusionaria tanto che, a partire dal *liber* successivo, l'organizzazione dei registri tornò all'articolazione precedente: tutte le fasi della procedura inerenti ai processi criminali sono racchiuse in un unico registro, e così anche quelle delle cause spirituali e in quelle civili, ma mentre il primo raccoglie gli atti a seconda della causa trattata, gli li riportano in ordine cronologico così come si presentavano al giudice. Si tratta rispettivamente delle tipologie di registri identificate come «Realakten», in cui sono raggruppati insieme gli atti relativi a una stessa causa, e «Iournalakten», in cui gli atti sono scritti ordine cronologico⁷⁶. Da una parte risulta quindi difficile seguire l'iter delle singole cause spirituali e civili, dovendo ricostruire minuziosamente la causa dall'incrocio degli atti o addirittura di registri diversi, mentre i registri di cause criminali, raccogliendo gli atti a seconda della causa discussa, ben si prestano alla ricostruzione della procedura giudiziaria e della sua riproduzione in forma scritta.

Un singolo registro di cause criminali raccoglie in ordine cronologico tanto le accuse, caratterizzate da un libello formulato dall'accusatore, quanto le inquisizioni, avviate dall'autorità pubblica che procede d'ufficio. All'interno del registro gli atti corrispondenti alle diverse fasi dei processi sono raggruppati insieme a seconda della causa in base a una struttura lineare e stabile nel corso degli anni che prevedeva la scrittura del libello nel caso delle accuse o dell'atto di avvio

⁷⁴ Sono dotati di intestazione i Registri 20, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 42, 43, 44, 49, 51 e 52. Si riporta a titolo esemplificativo l'intestazione del registro 20: «In nomine Domini amen. Sequitur liber causarum civilium curie monasterii Sancti Iusti de Secusia, compositus per Iohannem Yno de Secusia notarium et scribaram eiusdem curie sub anno Domini millesimo CCCLXVIII indicione prima».

⁷⁵ Registro 13.

⁷⁶ TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 224.

delle inquisizioni seguiti dagli interrogatori dei testimoni, con eventuali altri atti come la fideiussione o l'assegnazione di un tempo per la presentazione della difesa. A parte rare eccezioni, non vi è invece traccia di sentenze scritte in forma estesa, che erano riportate in una serie a parte di *libri sententiarum* tra i quali se n'è conservato solo uno.

Rispetto alla realtà comasca studiata da Massimo Della Misericordia, gli elementi temporali usati per delimitare le singole unità in sequenze complete di atti non erano legati né ai notai di curia né all'abate o al giudice. Infatti, «la scelta di estremi per dare inizio e fine a un registro non è scontata, ed è invece un'operazione che consente ancora una volta di misurare la capacità dell'autorità di intervenire nella documentazione che la riguarda, a seconda che discontinuità e scansioni interne alla storia dell'istituzione» riescano o meno «a imprimersi con forza nella documentazione, divenendo o meno momenti delimitanti dei libri e dei protocolli»⁷⁷.

Fin dai primi registri della curia segusina, i notai cominciavano e terminavano la redazione di un nuovo registro in base al criterio dell'anno secondo lo stile della natività anche se, in presenza di registri particolarmente voluminosi, era coperto un arco cronologico di due o tre anni. La durata del governo dell'abate non rappresentò mai una scansione nella produzione scrittoria, poiché i notai adottarono un criterio ordinativo dal carattere più strettamente funzionale, che assicurava continuità rispetto alla rottura data da un cambio dell'abate o del notaio. Inoltre, effettuando un riscontro sempre con i registri prodotti nella diocesi di Como⁷⁸, dove ciascuno scriba era responsabile del proprio protocollo, le scritture del tribunale dell'abbazia segusina confluivano in un unico protocollo inerente all'attività giudiziaria dell'abbazia, curato in occasione della redazione finale dal “notaio ufficiale di curia”, nonostante diversi notai si alternassero contemporaneamente al *bancum iuris* del monastero⁷⁹.

A una fase iniziata nel tardo Duecento e proseguita per i primi anni del secolo successivo, che prevedeva la gestione dei documenti giudiziari da parte di notai liberi professionisti, anche responsabili della conservazione degli atti di curia essendo questi confluiti all'interno dei loro protocolli, seguì una seconda fase caratterizzata ancora da una responsabilità dei notai che, ora incardinati formalmente nella burocrazia abbaziale, producevano documentazione propria dell'abbazia che ne sarebbe anche stata eterna custode.

2.5 La contabilità

Al contrario di altre tradizioni documentarie ecclesiastiche che predilessero la forma a registro⁸⁰, S. Giusto traspose la propria contabilità per tutto il secolo XIV su rotoli

⁷⁷ DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 10 dell'edizione digitale.

⁷⁸ DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 11 dell'edizione digitale.

⁷⁹ Si veda capitolo V paragrafo 2.4.

⁸⁰ Due importanti documenti a forma di rotolo presenti negli archivi ecclesiastici piemontesi sono due *rotuli feudorum*, che riportano una ricognizione dei feudi dell'episcopio di Torino, databili tra fine del secolo XII e inizio del successivo, che solo più tardi si organizzarono in forma di registro: OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte* cit., p. 5; p. 41. Per un'analisi della documentazione in forma di rotolo si veda M. MANIACI, *Rotoli medievali greci e latini (e non solo): tipologie, funzioni, prospettive di ricerca*, in «La Bibliofilia», CXX (2018), pp. 353-375.

pergamenei⁸¹, prendendo spunto dalle forme documentarie poste in essere dal potere gerarchicamente superiore, ovvero i castellani dei conti di Savoia, che riproducevano la contabilità del loro ufficio su rotoli in pergamena⁸²: «la cultura amministrativo-finanziaria sabauda tardomedievale fu una cultura del rotolo, non del registro».⁸³ Fu solo a partire dai primi anni del Quattrocento che gli ufficiali segusini abbandonarono la scomoda forma di rotolo e adottarono i registri anche per la contabilità.

La redazione dei rotoli dei conti sembra aver preso avvio nei primi anni dell'abbazia di Martino Giusti, ovvero metà degli anni Venti del secolo XIV, con l'intenzione di verificare l'operato dei diversi ufficiali sparsi sul territorio sotto la giurisdizione abbaziale. Infatti, la suddivisione della contabilità in diversi rotoli rispecchia l'organizzazione circoscrizionale posta in essere dal monastero segusino nel corso dei primi vent'anni del Trecento. Per ciascun conto era responsabile l'ufficiale titolare della circoscrizione – ministralia o castellania – che presentava ogni anno all'abate, coadiuvato dai notai di curia, la contabilità della circoscrizione medesima, ricalcando nella struttura testuale i computi compilati dai vicini castellani sabaudi⁸⁴. Nonostante il monastero fosse ormai nelle ultime fasi di consolidamento dei rapporti con i propri notai di curia, per porre in essere la contabilità l'abbazia si avvaleva di notai provenienti dalla cerchia del funzionariato sabauda fino alla metà degli anni Quaranta, per poi fare esclusivo ricorso dei propri notai⁸⁵.

Come accennato, i conti erano redatti da diversi soggetti che rispecchiavano l'organizzazione territoriale dell'abbazia: per ciascuna delle sette circoscrizioni (la ministralia di Susa⁸⁶, quella di Giaglione⁸⁷, quella di Foresto e Mompantero⁸⁸ e le castellanie di Mattie, Caprie, Mocchie e San Mauro⁸⁹) l'ufficiale preposto redigeva un rotolo dei conti generalmente annuale, anche se in alcuni casi erano coperte fino a tre annualità diverse. Poiché in alcuni anni una medesima persona ricoprì contemporaneamente la carica di castellano di due o tre castellanie, alcuni rotoli registrano insieme i conti di più castellanie.

Ciascun rotolo, così come i coevi redatti dai castellani sabaudi, riportava in prima battuta le entrate (*receptae*), derivanti dal pagamento dei censi – che poteva avvenire in denaro o in natura

⁸¹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 1-3 (1327-1449). Il contenuto dei rotoli della contabilità segusina è stato parzialmente studiato in: C. ROTELLI, *Una campagna medievale: storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Torino 1973, p. 150 sgg. e parzialmente in A. SALVATICO, *Crisi reali e carestie indotte: la produzione cerealicola nelle castellanie sabaude del Piemonte occidentale tra la metà del Duecento e il 1348*, Alessandria 2004.

⁸² Si rimanda generalmente alla serie ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa.

⁸³ OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte* cit., p. 41.

⁸⁴ Si veda GUILLERÉ, GAULIN, *Des rouleaux et des hommes* cit., p. 51-108.

⁸⁵ P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017, p. 135.

⁸⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 1-2, rotoli 3, 13, 26, 32, 34, 36, 37, 39.

⁸⁷ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 1-2, rotoli 6, 7.

⁸⁸ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 1-2, rotoli 9, 11.

⁸⁹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 1-2, rotoli 1, 22 bis, 23, 25 (Caprie, Mocchie, S. Mauro); rotoli 2, 19, 38 (Caprie); rotolo 4 (S. Mauro); 5, 15, 24 (Mocchie); rotoli 8, 20, 22, 31, 35 (Mattie); rotoli 16, 21, 27-30 (Caprie e Mocchie).

– rubricate secondo il tipo di entrata. Ogni quantitativo percepito era registrato nella apposita rubrica, preceduto dalla motivazione del versamento. Alle *receptae* seguivano le spese di ordinaria amministrazione (*expensae*) e le *libratae*, ovvero le spese effettuate per ordine dell'abate o degli ufficiali. La struttura dei rendiconti sabaudi, che funse da modello per quelli abbaziali, rappresenta il frutto di un'evoluzione tesa al perfezionamento dell'organizzazione del contenuto e che solo all'inizio del Trecento si assestò su una forma standard, che fu quella assimilata dai notai dell'abbazia segusina, anche non completamente. Infatti, l'ordine di avvicendamento delle entrate scelto dai notai sabaudi predilige un controllo innanzitutto sul patrimonio terriero, poiché all'inizio del rotolo sono annotate le entrate dai contratti sulle terre⁹⁰. Invece, all'interno dei conti prodotti dall'abbazia – tenendo conto delle specificità di ciascun ufficio – generalmente sono registrate prima le entrate in natura (per esempio pepe, cera, vino, grano), seguite dalla rubrica *denarii censius* che raccoglie in realtà diverse voci che all'interno dei conti sabaudi risultano separate come per esempio le *firme* (entrate fisse provenienti dall'appalto di alcuni diritti o cariche) oppure i *reddita seu ficta et servicii*. A questa sezione seguono poi le entrate di tipo signore come le tasse per le tutele, le *vendue* e i *banna* e, a conclusione del rotolo, sono registrate le diverse uscite.

Altri rotoli a parte erano prodotti dal monaco *pindaciarius* e dal monaco *cellarius*⁹¹ che erano consegnati presumibilmente per la revisione finale al ministrale di Susa in presenza dell'abate. All'interno di questi conti le entrate e le uscite, separate da un tioletto sul margine della pergamena che riportava in alcuni casi il bene speso o guadagnato (*avena, frumentum, vinum*, ecc.) e in altri la causa dell'entrata o dell'uscita (*expensae minutae, expensae mulorum*), erano registrate in ordine apparentemente sparso all'interno del conto. Allo stato attuale, solo una minuziosa analisi dei conti prodotti dai monaci confrontata con quella dei conti presentati dagli ufficiali laici permetterebbe una differenziazione netta delle entrate raccolte da ciascuno di essi: infatti se per esempio la raccolta degli introiti derivanti dalla giustizia era di esclusiva pertinenza dei ministrali o dei castellani e il pagamento dei vari lavoratori dipendenti dall'abbazia (*lavanderie, bubulci*, ecc.) spettavano ai monaci pidanzieri e cellario, le entrate derivanti dalle concessioni delle terre erano segnate in entrambi i conti.

⁹⁰ SALVATICO, *Crisi reali e carestie indotte* cit., pp. 30-31.

⁹¹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 1-2, rotoli 10, 14, 17, 18, 33.

Capitolo II. La fondazione e il rapporto con i conti di Savoia

Il 9 luglio 1029 fu fondata a Susa l'abbazia di S. Giusto da tre membri della famiglia degli Arduinici: il marchese Olderico Manfredi, sua moglie Berta e il fratello di questi Alrico, vescovo di Asti. Si cercherà di fornire il quadro entro cui collocare questa fondazione e i successivi due secoli di vita dell'abbazia, che coincidono in larga parte con i “due secoli presabaudi” della storia torinese, con lo scopo di fornire una migliore contestualizzazione per evitare che le vicende trecentesche analizzate restino isolate rispetto alla situazione più generale¹. Inoltre, «la valorizzazione del contesto politico in cui si colloca la nascita delle principali fondazioni monastiche aristocratiche subalpine è indispensabile al fine di giustificare le caratteristiche della loro nascita»².

Le pagine successive non pretendono di essere esaustive avendo come scopo quello di proporre una sintesi, dalla fondazione sino fino alla fine del secolo XIII, che da una parte descriva i rapporti tra S. Giusto e i suoi patroni, dall'altra tratteggi una storia di S. Giusto, con approfondimento riguardo alla crisi economica e alla conseguente perdita di terre e quote di giurisdizione all'interno di alcuni villaggi.

Il rapporto tra S. Giusto e i conti di Savoia risulta intrinsecamente legato, in questi anni, alle vicende politiche di questi ultimi e in particolar modo ai tentativi di espansione verso la pianura torinese: infatti, inizialmente i conti di Savoia trovano in S. Giusto non solo un elemento di connessione con la tradizione pubblica locale ma anche una base di concreto appoggio per l'espansione verso Torino. Tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, quando ormai avevano “autolegittimato” la loro presenza in valle di Susa, i Savoia iniziarono a favorire altri enti monastici valsusini con minori ambizioni politiche lasciando S. Giusto in piena crisi economica.

1. Il contesto politico della fondazione (XI secolo)

La fondazione del monastero di S. Giusto si colloca all'interno di una precisa politica di affermazione da parte della famiglia marchionale degli Arduinici, che governava la valle di Susa – in quanto parte del *comitatus* di Torino – da tre generazioni³.

Il marchese Olderico, nipote di Arduino il Glabro, aveva sposato Berta, esponente della famiglia degli Obertenghi. Fino al 1014 la posizione di Olderico era stata filoimperiale e gli ottimi

¹ Salvo quando diversamente indicato, per la storia di Torino e della valle di Susa si è fatto riferimento a *Storia di Torino. Dalla preistoria al comune medievale*, I, a cura di G. Sergi, Torino 1997, *Storia di Torino. Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. Comba, Torino 1997 e in generale alle opere di Sergi citate in Introduzione, nota 9.

² SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit, parte seconda, p. 65.

³ «L'asse Torino-Susa si snodava tutto entro la medesima diocesi di Torino, entro i confini del Regno Italico e, addirittura, entro la medesima circoscrizione, il *comitatus Taurinensis*» e la valle di Susa era «già connessa giurisdizionalmente con il comitato torinese nel placito dell'827 e in quello dell'880, nei quali i conti, rispettivamente Ratberto e Suppone, si trovarono a giudicare questioni concernenti la valle»: G. SERGI, *Il comitato torinese in età carolingia*, in *Storia di Torino* cit., I, p. 385 sgg.

rapporti con l'impero sono testimoniati da un diploma del 31 luglio 1001, accordato da Ottone III a Olderico⁴: l'imperatore concesse a Olderico tutele e immunità sulle terre tenute da Olderico in quanto proprietario rispetto al rappresentante del potere pubblico locale che, in quel momento, era Olderico stesso. Anche la nomina di Alrico, fratello di Olderico, a vescovo di Asti nel 1008 testimonia un rapporto privilegiato tra il marchese e l'imperatore.

La situazione cambiò dopo il 1015 quando Olderico, volendo espandersi verso l'eporediese dopo morte del marchese di Ivrea, si scontrò con l'imperatore Enrico II perdendo il favore imperiale. Dopo pochi anni, Olderico si riconciliò con il nuovo imperatore Corrado II che favorì il marchese e i suoi cugini⁵. Essendo più sicuro riguardo alla propria stabilità e alla propria posizione, Olderico si dedicò in questa nuova fase a consolidare il controllo della famiglia sul territorio⁶: oltre a elargire donazioni in favore di diverse abbazie, chiese e canoniche, Olderico fu promotore della fondazione del monastero femminile di S. Maria di Caramagna (1028), del monastero di S. Giusto di Susa (1029) e della canonica S. Maria di Ravello (1029 circa). Nella prima metà del secolo, inoltre, sorsero altri tre enti nel territorio della marca che, pur non essendo fondati direttamente dagli Arduinici, vantavano stretti legami con la famiglia marchionale, ovvero S. Teofredo di Cervere (1018), S. Pietro di Savigliano (1027) e la prevostura di S. Lorenzo di Oulx (1050-1061 circa)⁷ in alta valle di Susa. Olderico Manfredi mise in atto «un progetto di creazione di una “chiesa marchionale”, cioè dell'insieme dei vescovi, abati, prepositi e arcipreti» presenti all'interno del territorio controllato dal marchese, con l'obiettivo non solo di «costruire una chiesa marchionale collegata alla propria autorità, ma anche di garantire un buon funzionamento di essa, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello liturgico-disciplinare»⁸.

⁴ MGH. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, pp. 841 sgg., doc 408.

⁵ G. SERGI, *Il secolo XI: Torino in una circoscrizione-principato*, in *Storia di Torino* cit., I, p. 436. I cugini di Olderico avrebbero dato vita a quella che sarebbe diventata la dinastia dei marchesi di Romagnano: TARPINO, *I marchesi di Romagnano* cit., pp. 5-50.

⁶ In generale, per tutte le fondazioni nominate si veda SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte prima, pp. 397-448; SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte seconda; PROVERO, *Il medioevo monastico* cit., pp. 233-248.

⁷ La cosiddetta “pieve dei Martiri” di Oulx aveva origini molto antiche e sul suo sito si era insediata una canonica negli anni centrali del secolo XI. Le prime dipendenze furono donate alla canonica negli anni Cinquanta dal clericus Ponzio, che cedette le *ecclesiae* di S. Lorenzo e S. Maria di Oulx e i diritti parrocchiali da lui tenuti dal colle del Monginevro fino alla riva destra del torrente Galambra, nei pressi di Exilles. La canonica, grazie alla sua strategica vicinanza al Monginevro, attirò fin dalle origini le generosità da parte non solo degli Arduinici, ma anche dai conti di Albon. Per la bibliografia, oltre alla nota precedente, si veda M. A. BENEDETTO, *La Collegiata di San Lorenzo d'Oulx*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Torino 1966, pp. 103-128; L. PATRIA, *La canonica regolare di San Lorenzo d'Oulx e i Delfini: poteri locali e regionali a confronto (sec. XI-XIII)*, in *Esperienze monastiche* cit., pp. 81-114.

⁸ SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte seconda, pp. 63-64. La citazione è tratta da A. ANDENNA, *Adelaide e la sua famiglia tra politica e riforma ecclesiastica*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI* (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)= «Segusium», XXXII (1992), pp. 81-82.

La scelta di Susa come sede di una delle nuove fondazioni monastiche mostra chiaramente l'importanza della villa⁹ e della sua collocazione strategica sia dal punto di vista patrimoniale sia da quello giurisdizionale. Pur non essendo centro di un distretto¹⁰, Susa e la sua valle per gli Arduinici erano una parte preziosa della marca dal punto di vista commerciale e militare, vantando una posizione centrale all'interno dello strategico percorso Torino-Moncenisio ed essendo Susa anche sede di un castello della famiglia¹¹. Inoltre, come emerge dai diplomi di Ottone III e Corrado II in favore degli Arduinici, la valle era anche sede di un'ampia parte del patrimonio della famiglia. È interessante notare che nell'atto di fondazione di S. Giusto, che sarà analizzato nel paragrafo successivo, gli Arduinici «nel riferirsi “a tutta la valle di Susa” dichiarano “che è di nostra giurisdizione”. L'ambiguità è un'arma usata da queste dinastie “funzionariali”. Usano la compattezza del potere che hanno come ufficiali del regno, poi confondono appositamente il livello pubblico con quello privato»¹².

S. Giusto è un tipico esempio di monastero privato di proprietà signorile (*Eigenkloster*), anche se più precisamente si trattava di «un “monastero di famiglia con uno status modificato di *Eigenkloster*”», creato «da famiglie aristocratiche già radicate sul territorio o che si stanno sforzando di divenirlo» e che si servono della fondazione di un monastero «per scopri precisi, politici, dinastici, economici e così via»¹³. I marchesi non potevano appoggiarsi agli altri due enti monastici valsusini già esistenti, ovvero S. Michele della Chiusa e la Novalesa: la prima vantava un'autonomia difficilmente intaccabile¹⁴, mentre la seconda si stava lentamente ricostituendo come priorato della casa madre di Breme¹⁵. Con la fondazione di un monastero all'interno del

⁹ Susa diventò sede episcopale nel 1772 e di conseguenza fino a quella data non è possibile riconoscerle il titolo di città. Susa è definita *civitas* in due fonti, ovvero l'atto di fondazione e le franchigie del 1198, mentre nelle fonti successive sarà preferito il termine *villa*, che sarà anche il termine usato in questa tesi in riferimento a Susa. Il termine *civitas* sarà usato nelle fonti trecentesche per indicare nello specifico l'insediamento antico tra le mura. CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 68-75, doc. I; *Statuta et privilegia civitatis Secusiae*, a cura di L. Cibrario, Torino 1838 (HPM, *Leges Municipales*, IV), coll. 5-8. Per l'istituzione della diocesi di Susa: LUDOVICI, *Una comunità e il suo territorio* cit. Si veda inoltre G. CHITTOLINI, «Quasi-città». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e Storia», XIII, 1990, n. 47, pp. 3-26 (ora anche in G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV- XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104).

¹⁰ SERGI, *I confini del potere* cit., p. 125.

¹¹ La prima menzione del castello di Susa è in MGH. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, pp. 841 sgg., doc 408.

¹² SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., p. 40.

¹³ SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte prima, p. 401. Per la citazione di Kurze si veda W. KURZE, *Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale: studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali*, Siena 1989, pp. 313-314.

¹⁴ Tra il 983 e il 987, grazie a Ugo di Montboissier, nasce sul monte Pirchiriano l'abbazia di S. Michele della Chiusa che, fin dalle origini, tende a un «estremismo autonomistico» legato alla sua posizione geografica, in un'area di confine tra la diocesi di Torino e quella di Moriana. Nel 1050 Leone IX assicurò all'abbazia la protezione della sede apostolica e stabilì che le dipendenze dell'abbazia, situate in diverse diocesi, fossero esenti dalla giurisdizione vescovile. S. Michele ottenne esplicitamente la completa autonomia solo agli inizi del secolo XII: SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., pp. 73-86 e CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze* cit.

¹⁵ L'abbazia dei SS. Pietro e Andrea fu fondata a Novalesa nel 726 da Abbone, *rector* della Maurienne e di Susa. All'inizio del secolo X, l'abate Domniverto e un gruppo di monaci si recarono a Torino per cercarvi un preventivo

nucleo più ampio del patrimonio arduinico e con l'esclusivo controllo su di esso Olderico aspirava a rendere gli Arduinici, indipendentemente dall'ufficio pubblico, una vera e propria dinastia. Gli Arduinici, grazie alla fondazione dell'abbazia segusina, «ribadiscono la loro funzione egemonica in quell'area di strada, una funzione che desiderano sia speciale, più incisiva rispetto alla loro normale giurisdizione pubblica su gran parte del Piemonte centromeridionale e su parte della Liguria»¹⁶.

2. La fondazione tra storia e documenti

La natura della fondazione. Nell'atto di fondazione, redatto il 19 luglio 1029¹⁷, Olderico Manfredi, sua moglie Berta e Alrico, vescovo di Asti e fratello di Olderico, che si professano di legge salica, ordinano («per testamentum nostrum») che si costituisca una perpetua «congregatio monachorum», dedita giorno e notte alle preghiere in favore dei fondatori, dei loro avi e dei loro discendenti. La congregazione di monaci, guidati dall'abate Domenico, avrà la propria sede nella *basilica* di S. Giusto¹⁸, già costruita su pezzo di terra di due iugeri appartenente alla famiglia che confina a nord e occidente con il muro della *civitas*.

I fondatori concedono al monastero, insieme alla pezza di terra su cui era edificata la *basilica*, anche la terza parte della *civitas* di Susa e del suo territorio, tranne il castello famigliare, e la terza parte di tutta la valle di Susa, che era sotto la giurisdizione dei fondatori («que iuris est nostri»). Il patrimonio, che si estendeva sia sui monti sia in piano, a partire dal Monginevro e Moncenisio fino al territorio e al confine del villaggio di Vaie, era distribuito nei luoghi di Cesana, Oulx, Bardonecchia, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Giaglione, Meana, Mattie, Foresto, Bussoleno, San Giorio, Chianocco, Bruzolo, Borgone, Villar Focchiardo e Sant'Antonino, «cum casis, capellis universisque rebus eisdem locis et territoriis pertinentibus». I fondatori, inoltre, donano le due corti di Almese e Rubiana, la corte di Vigone e metà della corte di Volvera, nuovamente beni «similique iuris nostri». Secondo le parole dei fondatori, il patrimonio concesso all'abbazia constava di quindicimila iugeri, e i monaci «habeant» questo

rifugio dalle incursioni saracene. In seguito a una donazione da parte di Adalberto, marchese ansarico d'Ivrea, nel 929 i monaci entrarono in possesso di vari beni tra cui la *curtis* di Breme dove, dopo alcuni anni, si trasferirono definitivamente. Sul finire del secolo l'abate Gezone si mobilitò per riportare in vita la comunità di Novalesa e l'operazione durò fino alla seconda metà del secolo XI. Il restaurato monastero novalicense divenne così un priorato dipendente dalla casa-madre di Breme: SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., pp. 55-68.

¹⁶ SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., p. 40.

¹⁷ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 68-75, doc. I.

¹⁸ La chiesa fu consacrata il 18 ottobre dello stesso anno, giorno di san Giusto. Per l'interpretazione del racconto della consacrazione fornito da Rodolfo il Glabro si veda PROVERO, *Il medioevo monastico* cit., pp. 240-241 con riferimento a RODOLFO IL GLABRO, *Cronache dell'anno Mille (Storie)*, a cura di G. Cavallo, G. Orlandi, Milano 1989, IV, 6-8, pp. 206-212. Per la conservazione dei corpi di san Giusto e di san Mauro nelle chiese valsusine si veda C. TOSCO, *Dalla chiesa al castello di San Mauro: itinerari di un culto e di una fortificazione*, in «Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti», XLVIII (1996), pp. 77-106. Per gli studi più aggiornati riguardo all'edificio del monastero di S. Giusto si rimanda agli atti del convegno *La Basilica di San Giusto: la memoria millenaria della cattedrale segusina*. Atti del convegno - Chiesa Cattedrale di San Giusto in Susa (21 ottobre 2000), Susa 2002.

patrimonio «ad husum et sumptum et firmiter possideant et pars eiusdem monasterii quidquid voluerint faciant».

Olderico e la sua famiglia specificano che il monastero non dipenderà da alcun vescovo, altro monastero o altra persona e riservano il diritto di nominare l'abate a sé stessi, ai loro eredi maschi dopo la loro morte di Olderico e Berta, o alle figlie femmine in mancanza di costoro. Nel caso in cui manchino figli o figlie, è concesso ai monaci stessi di eleggere il proprio abate, scegliendolo all'interno della loro *congregatio*. L'abate, secondo disposizione papale e secondo disposizione dei testatori, potrà farsi consacrare da qualsiasi vescovo a sua scelta.

L'atto di fondazione delinea con chiarezza le caratteristiche che portano a definire S. Giusto come un esempio di “monastero privato” oppure *Eigenkloster*, tenendo conto che il monastero privato in area subalpina vantava caratteristiche proprie rispetto alle fondazioni private di aree diverse¹⁹. Infatti, dall'atto di fondazione mancano alcune clausole tipiche invece di altre zone, come la *dominatio* – cioè una diretta facoltà di intervento da parte dei fondatori nel governo della abbazia – e il divieto di alienare il patrimonio: l'assenza di tali condizioni nell'atto di fondazione di S. Giusto, tipica in realtà dei monasteri subalpini, era sopperita non solo dalla clausola che prevedeva la riserva, da parte dei fondatori e dei loro discendenti, di nominare l'abate della nuova fondazione, ma anche dall'esplicita esclusione di altri poteri nel governo del monastero. La clausola relativa al diritto dei fondatori di nominare l'abate implica diverse motivazioni e conseguenze: infatti, i fondatori si riservano di scegliere un uomo di fiducia che, direttamente influenzato dalla famiglia, sarà al vertice della amministrazione spirituale e temporale del monastero. Da una parte quindi la famiglia potrà assicurarsi che l'abate disciplini la vita spirituale della comunità monastica secondo la regola benedettina e che preghi quindi in maniera efficace per le anime dei fondatori e dei loro antenati; dall'altra, l'abate si consulterà con i membri della famiglia per quanto riguarda l'acquisto o la vendita delle terre, in modo tale che la famiglia si assicuri il controllo del patrimonio e ne impedisca la dispersione. Per questi motivi la prerogativa nella scelta dell'abate è ciò che più contribuisce, per i monasteri della zona subalpina, alla definizione di *Eigenkloster* rispetto a una eventuale clausola di *dominatio*²⁰.

Il patrimonio. Gli Arduinici riuscirono dunque ad assicurarsi la salvaguardia del patrimonio donato all'abbazia che, con i suoi quindicimila iugeri, è stato definito il più ricco che sia dato conoscere in quegli anni²¹. L'estensione dei possedimenti partiva dai due valichi più importanti, Moncenisio e Monginevro, che rispettivamente portavano verso Chambéry e verso Briançon, e finiva in corrispondenza di Vaie, a fondo valle, che rientrava nel territorio sotto la giurisdizione di S. Michele della Chiusa²². S. Giusto fu dotata di due corti intere, distinte dal corpo centrale della dotazione, site in Almese e Rubiana, nelle vicinanze di Avigliana. È sottolineato che il terzo

¹⁹ Per la comparazione si veda SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte prima, p. 400 con riferimento a KURZE, *Monasteri e nobiltà* cit., pp. 313-314.

²⁰ SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte prima, pp. 407-408; pp. 414-415.

²¹ SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., p. 39.

²² Si veda Appendice cartografica, figura 2.

della valle di Susa era di “giurisdizione” della famiglia, ma «non si capisce se si riferiscono a una giurisdizione compatta sulla valle di Susa, oppure a un altrettanto compatta presenza patrimoniale (invero piuttosto improbabile)» o ancora «a quella parte della valle di Susa che oltre a essere da loro governata è anche da loro posseduta»²³.

La divisione in terzi dei beni donati a S. Giusto in valle di Susa, che creerà le premesse per i conflitti tra l'abbazia segusina e i conti di Savoia per i successivi secoli, è collegata alla spartizione delle quote di beni e giurisdizione fra gli eredi degli Arduinici²⁴. La riflessione storiografica rispetto a questo tema ha preso spunto dalla lettura del diploma emesso da Ottone III in favore di Olderico nel 1001²⁵: oltre ad altri beni, Ottone III confermò a Olderico la terza parte della valle di Susa e la terza parte di Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Cesana, Bardonecchia, Bussoleno, San Giorio, Bruzolo, Chianocco, Villar Focchiardo, Sant'Antonino, Caprie, Condove, Almese e Avigliana²⁶. Già dal diploma emerge dunque una ripartizione patrimoniale in terzi, così come anche dal diploma di Corrado II in favore degli arduinici Guido e Bosone, cugini di Olderico, emanato probabilmente nel 1026²⁷: una buona parte dei centri enumerati nel diploma risultano posseduti per un terzo da Guido e Bosone e, in particolare, alcuni – tra cui il villaggio valsusino di Avigliana – risultano coincidenti con quelli confermati al cugino Olderico Manfredi nel 1001.

Le conclusioni della storiografia più recente affermano che il detentore della marca fosse sempre solo uno dei membri della famiglia, il primogenito, mentre era probabile che la partizione del patrimonio non avvenisse secondo regole prestabile. L'unica effettiva suddivisione del patrimonio in parti uguali risalirebbe ai tre figli di Arduino III detto il Glabro, ovvero Oddone, Manfredi e Arduino IV, e che nel periodo successivo il patrimonio familiare si sarebbe ricompattato in seguito all'acquisizione da parte di Manfredi o del figlio Olderico della quota di Arduino IV, morto senza figli. «I “terzi” cui alludono entrambi i diplomi del 1001 e del 1026 potrebbero allora riferirsi proprio ai beni lasciati in eredità da Arduino il Glabro: una piccola parte del vasto complesso fondiario in possesso della famiglia nei primi decenni dell'XI secolo»²⁸.

²³ SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., p. 40. Lo stesso discorso è riferibile al *castrum* situato in Susa, poiché non è chiaro se gli Arduinici lo detenevano in quanto marchesi o in quanto proprietari dell'edificio: SERGI, *I confini del potere* cit., p. 40.

²⁴ Si veda SERGI, *I confini del potere* cit., p. 80 sgg. e 134 sgg. e TARPINO, *I marchesi di Romagnano* cit., p. 32 sgg.

²⁵ MGH. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, pp. 841 sgg., doc. 408.

²⁶ Letteralmente «terciam partem vallis Seguxiae et terciam partem Clamontis et Insillae et Salae Bertani et Ulci et Sezani et Bardiniscae et Bucelleti et sancti Glorii in Bassiano et Bruxoli et Canussae, Albereti, Sanctae Agathae, Cauri, Cundiuri, Almissi et Avilliani». Per la corrispondenza tra Albareia e Villar Focchiardo si veda POZZATI, *Villar Focchiardo* cit., pp. 603-604. Per l'identificazione di Sant'Agata con Sant'Antonino si veda A. M. PATRONE, *I centri monastici nell'Italia occidentale (Repertorio per i secoli VII-XIII)*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Torino, 1966, p. 745 e GHERNER, *Il borgo medievale* cit., pp. 6-8.

²⁷ MGH. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, pp. 83 sg., doc. LXVII.

²⁸ TARPINO, *I marchesi di Romagnano* cit., p. 33.

| Comunità della valle di Susa (da sud-ovest verso nord-est) | 1001 luglio 31 (conferma di Ottone III in favore di Olderico Manfredi) | 1029 luglio 19 (donazione di Olderico Manfredi in favore dell'abbazia di S. Giusto) |
|---|--|---|
| <i>Cesana</i> | sì | |
| <i>Onbx</i> | | |
| <i>Bardonecchia</i> | | |
| <i>Salbertrand</i> | | |
| <i>Exilles</i> | no | sì |
| <i>Chiomonte</i> | sì | |
| <i>Giaglione</i> | no | sì |
| <i>Meana</i> | sì | |
| <i>Susa</i> | | |
| <i>Mattie</i> | | |
| <i>Foresto</i> | no | sì |
| <i>Bussoleno</i> | sì | |
| <i>San Giorio</i> | | |
| <i>Chianocco</i> | | |
| <i>Bruzolo</i> | | |
| <i>Borgone</i> | no | sì |
| <i>Villar Focchiardo</i> | sì | |
| <i>Sant'Antonino</i> | | |
| <i>Condove</i> | sì | no |
| <i>Caprie</i> | | sì (<i>curtis</i>) |
| <i>Almese</i> | | |
| <i>Rubiana</i> | no | no |
| <i>Avigliana</i> | sì | |

In ogni caso, è difficile dire se i beni donati a S. Giusto fossero parte del patrimonio privato della famiglia o parte del territorio sotto la loro giurisdizione, anche se si potrebbero fare alcune ipotesi confrontando il terzo dei villaggi confermati da Ottone III in favore di Olderico Manfredi nel 1001 con quelli dei villaggi donati a S. Giusto dallo stesso Olderico nel 1029. In entrambi i casi, l'area considerata parte da Cesana, il villaggio più a ovest della valle; nel caso dei villaggi più a est, e dunque verso Torino, nell'atto del 1001 il patrimonio di Olderico arriva fino ad Avigliana, mentre nell'atto di fondazione i beni donati all'abbazia segusina hanno come estremo più orientale Sant'Antonino. È probabile che Olderico non avesse voluto generare conflitto tra il neonato ente e l'abbazia di S. Michele della Chiusa, che era stata destinataria di una donazione comprensiva del monte Pirchiriano e del territorio circostante racchiuso in un raggio di tre miglia. Fin dai primi anni della fondazione S. Michele della Chiusa possedeva i luoghi di Sant'Ambrogio, Chiusa e Vaie sulla sponda destra della Dora Riparia e Celle, sul monte Caprasio, al di là del fiume: questi luoghi formavano con il monte Pirchiriano un territorio omogeneo che dal ponte della Rocca, tra Sant'Antonino e Vaie, giungeva sino al ponte Volonia ad Avigliana e che dal Pirchiriano andava sino al Caprasio. Attorno a questo

nucleo, vi erano le terre che S. Michele aveva a Caprie e Condove²⁹. È probabile che Olderico, con l'intenzione di evitare frizioni tra le due abbazie, abbia donato al monastero segusino le terre sul lato sinistro della Dora fino a Borgone e sul lato destro fino a Sant'Antonino.

Per quanto riguarda invece i paesi direttamente confinanti con Susa (Meana, Mattie, Foresto, Bussoleno, Giaglione), che non sono presenti nell'atto del 1001 ma il cui terzo è invece donato a S. Giusto nel 1029, si può ipotizzare che nel 1001 fossero compresi nel territorio di Susa e che siano stati considerati territori "autonomi" in seguito oppure che facessero parte di presenze patrimoniali arduiniche acquisite dopo il 1001 o, ancora, che non fossero comprese nella conferma imperiale. Rispetto all'atto del 1001, dall'atto di fondazione di S. Giusto di Susa emerge che parti del patrimonio arduinico erano site in Villar Focchiardo, San Giorio, Rubiana, Mocchie, Meana, Giaglione, Foresto. Si perdono subito le tracce dei possedimenti donati a S. Giusto siti in quell'area chiamata oggi "alta valle di Susa", ovvero da Chiomonte verso i valichi: l'area in questione era sotto l'influenza dei conti di Albon³⁰ – futuri Delfini – e della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx, di fondazione pressoché coeva all'abbazia segusina, protetta dagli stessi Albon.

L'atto di fondazione. Per concludere le osservazioni riguardanti l'atto di fondazione e il suo contenuto, in particolar modo la parte relativa alla dotazione patrimoniale, è necessario accennare alle vicende relative alla falsificazione dell'atto medesimo. Nell'archivio di S. Giusto sono infatti presenti due copie dell'atto di fondazione: mentre Carlo Cipolla ritenne inizialmente che i due atti fossero stati prodotti dalla stessa mano e che entrambi fossero genuini, nonostante i documenti presentassero notevoli differenze³¹, Ettore Cau ha potuto dichiarare con certezza che uno dei due atti sia in realtà un falso³². Rispetto all'originale, che è conservato presso la Sezione Corte dell'Archivio di Stato di Torino, nella copia oggi consultabile presso l'archivio diocesano segusino fu incrementata la consistenza del patrimonio donato all'abbazia: il falsificatore infatti aggiunse alla dotazione originale il cenobio di S. Mauro con la *curtis* di Pulcherada³³, le *curtes* di Sambuy e di Mathi, la metà della *curtis* del castello e di una cappella di Rivalta con le dipendenze di Crispinate, di Orbassano e di Barone, a esclusione di Pradelle.

²⁹ CANSIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 56-57.

³⁰ Gli Albon, originari del Valentinois, espansero i loro dominî tra X e XI secolo e iniziarono a esibire il titolo di conte nel terzo decennio del secolo X; fu Guigo IV il primo a portare il soprannome di "delfino" (1133). Tra il 1039 e il 1043 gli Albon riuscirono a garantirsi il controllo del castello di Briançon nella valle della Durance. Il conte Guigo II a iniziò a interessarsi della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx nel terzo quarto del secolo, quando gli Arduinici – grazie al matrimonio tra Adelaide e Oddone di Moriana – si orientarono verso il Moncenisio piuttosto che verso l'alta Dora per il passaggio al di là delle Alpi. I conti d'Albon si affermarono definitivamente in alta valle di Susa in seguito allo sfaldamento della marca e alla metà del secolo XII è attestato a Exilles un castello sotto il loro diretto controllo: PATRIA, *La canonica regolare* cit., pp. 81-114.

³¹ C. CIPOLLA, *Briciole di Storia Novalicense*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», XXII (1901), pp. 7-34.

³² CAU, *Carte genuine e false* cit., pp. 183-214.

³³ Si veda A. BORGHI, *Ricerche sull'abbazia di S. Mauro di Pulcherada*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIV (1996), pp. 643-652.

L'analisi paleografica, diplomatica e linguistica ha portato Cau a ipotizzare che l'autore del falso fosse un monaco di S. Giusto che aveva agito su ordine dall'abate in un momento di controversie o rivendicazioni da parte di terzi nei confronti di quei beni che erano stati acquisiti posteriormente rispetto alla fondazione e che S. Giusto voleva garantirsi con sicurezza. Il falso fu realizzato probabilmente tra il 1037 e 1055, anche se non è da escludere una datazione ancora successiva in epoca adalaidina. Il falso è stato inoltre successivamente interpolato con alcune righe, aggiunte su rasura a metà del secolo XII riguardanti la percezione delle decime in valle di Susa: la falsificazione dell'atto già in precedenza artefatto è contestualizzabile all'interno della lite sorta tra la pieve segusina di S. Maria e l'abbazia di S. Giusto a metà secolo XII riguardo ai diritti di decima su Susa e sulla valle³⁴.

3. Dal matrimonio tra Adelaide e Oddone di Moriana alla morte della contessa (1045-1091)

L'autonomia di S. Giusto fu difesa inizialmente dagli Arduinici e successivamente dai Savoia, che ne ottennero il controllo in seguito al matrimonio tra Adelaide, figlia di Olderico Manfredi, e il conte Oddone di Moriana, avvenuto poco prima del 1045: per gli Arduinici «l'abbazia è lo strumento di controllo territoriale su uno dei nuclei più significativi del potere arduinico, la valle di Susa», mentre i Savoia «mirano a presentarsi, tramite essa, appunto come i soli eredi legittimi della precedente dominazione arduinica, per sostenere in tal modo la plausibilità delle loro mire espansionistiche sul resto della marca di Torino»³⁵. Al periodo di transizione dall'influenza arduinica a quella sabauda risale una bolla di papa Vittore II in favore di S. Giusto, emessa nel 1057 in seguito a una supplica dell'abate segusino, che probabilmente in questa fase di cambiamento temeva la perdita dell'autonomia dell'abbazia³⁶. Il pontefice ribadì per S. Giusto lo stato di abbazia *nullius diocesis* e, soprattutto, concesse ai monaci di eleggere il proprio l'abate in autonomia.

Olderico Manfredi era morto nel 1034, lasciando alla figlia Adelaide quello che è possibile definire un principato territoriale: gli imperatori influenzarono così le scelte dei mariti di Adelaide³⁷ che, rimasta vedova due volte, intorno al 1045 fu infine data in moglie a Oddone,

³⁴ Per la descrizione della lite si veda CASIRAGHI, *La diocesi di Torino* cit., pp. 51-53.

³⁵ SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte I, pp. 419-420.

³⁶ La bolla, che sarebbe il primo documento emesso da un pontefice in favore del cenobio segusino, non è tradita in originale ma tramite una trascrizione del secolo XIX conservata presso la Biblioteca Reale di Torino. Marisa Bosco non mette in dubbio la reale esistenza del documento originale poiché in una bolla del 1251 Innocenzo IV elenca i suoi predecessori che avevano concesso protezione a S. Giusto nominando Vittore II al primo posto. Si veda M. BOSCO, *Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LXXIII (1975), pp. 577-595. Per l'edizione della bolla si veda P. KEHR, *Papsturkunden in Turin*, in «Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch – historische Klasse, 1901, Helf 1, pp. 84-86, doc. II.

³⁷ SERGI, *Il secolo XI* cit., p. 440.

l'ultimo figlio di Umberto I, il capostipite della dinastia oltralpina di Moriana-Savoia³⁸. Anche Oddone lasciò Adelaide vedova, morendo intorno al 1060, dopo la nascita di cinque figli. Il matrimonio che portò al cambiamento dei patroni di S. Giusto di Susa è stato definito «l'episodio più celebre e significativo nella storia politica di una zona di importanza europea»³⁹: infatti, grazie alle nozze il passo del Moncenisio diventò ufficialmente un elemento di congiunzione tra la marca di Torino, che comprendeva una larga parte del Piemonte occidentale, e i comitati transalpini del regno di Borgogna sotto il controllo di Umberto I.

Nel primo periodo del suo governo, Adelaide continuò idealmente la politica della “chiesa marchionale” promossa dal padre Olderico ma, in seguito alla morte del marito Oddone, Adelaide si allineò con la riforma centralista romana⁴⁰ abbandonando il progetto di una “chiesa marchionale” composta da una rete di vescovi e abati strettamente legata al potere politico.

In valle di Susa Adelaide operò alcuni importanti cambiamenti all'interno della geografia ecclesiastica, a scapito del priorato di S. Maria Maggiore di Susa⁴¹, e successivamente anche ai danni del monastero di famiglia ovvero S. Giusto di Susa. Inizialmente, infatti, la *comitissa* donò la pieve di S. Maria di Susa e le altre chiese della valle con tutte le decime alla chiesa cattedrale di Torino⁴², per poi porre con l'autorizzazione vescovile⁴³ S. Maria alle dipendenze della neonata prevostura di Oulx⁴⁴. La concessione di S. Maria e del suo piviere ai canonici ulcensi rientrava all'interno di un generale e continuativo atteggiamento benevolo di Adelaide verso i canonici

³⁸ Gli Umbertini erano una famiglia “nuova”: non essendo arrivata sino a noi una eventuale carta di nomina comitale a favore di Umberto I, Sergi ipotizza che questi, possedendo diversi beni fondiari, fosse visto dagli abitanti di quei luoghi (Belley, Savoia, Arc) come signore del luogo e «diventa valida l'ipotesi di una titolarità ufficiale del comitato di Savoia sin dalla primitiva affermazione della dinastia umbertina». La dominazione di Umberto non era territorialmente compatta, avendo un carattere alpino ed essendo nata progressivamente: SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 138 sgg.

³⁹ SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 49. SERGI, *Il secolo XI* cit., p. 439.

⁴⁰ Si veda *Il secolo XI. Una svolta?* Atti della XXXII settimana di studio, 10-14 settembre 1990, Bologna (1993) (=Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno/35), a cura di C. Violante, J. Fried; C. VIOLANTE, *“Chiesa feudale” e riforme in Occidente (secc. X-XII): introduzione a un tema storiografico*, Spoleto 1999; C. CICOPIEDI, *Diocesi e riforme nel medioevo: orientamenti ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI*, Cantalupa (Torino) 2012; C. CICOPIEDI, *Governare le diocesi: assestamenti riformatori in Italia settentrionale fra linee guida conciliari e pratiche vescovili (secoli XI-XII)*, Spoleto 2016.

⁴¹ La *plebs* di S. Maria Maggiore a Susa fu fondata anteriormente all'epoca della contessa Adelaide. Un passo della famosa *bull*a del vescovo di Torino Cuniberto definisce S. Maria Maggiore una pieve battesimale che *ab antiquitus* assolveva a una funzione quasi episcopale ma, poiché nessun'altra fonte comprova questo dato, questa informazione non è stata ritenuta attendibile dalla storiografia. Si veda C. CIPOLLA, *La «Bulla maior» di Cuniberto vescovo di Torino in favore della prevostura di Oulx*, in «Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino», serie II, tomo L, Torino, 1899-1900 (edizione a parte Torino 1900), p. 115 e CASIRAGHI, *La diocesi di Torino* cit., p. 49. Per un'analisi delle vicende del priorato fino al secolo XIII si veda GATTO MONTICONE, *Susa. Il priorato di Santa Maria* cit.

⁴² *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 48-50, doc. XXXVIII.

⁴³ CASIRAGHI, *L'organizzazione ecclesiastica* cit., p. 49 con riferimento a CIPOLLA, *La «Bulla maior»* cit., p. 119 e *Le carte della Prevostura d'Oulx*, pp. 14-15, doc. XXI.

⁴⁴ La donazione di Adelaide non è giunta sino a noi ma si fa riferimento a essa in un atto di Milone, vescovo di Torino, datato 1172: *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 171-176, doc. CLXII.

sin dal loro insediamento a Oulx⁴⁵: S. Lorenzo insisteva in un punto strategico, al centro dell'alta valle di Susa e attraversato dalla via Francigena, che consentiva un collegamento tra la valle e il valico del Monginevro. Tuttavia già dalla fine del secolo XI l'alta valle di Susa, ovvero quel territorio compreso da Chiomonte al Monginevro, rientrava ormai sotto il dominio dei conti d'Albon⁴⁶. Inizialmente l'ente ulcense accettò i favori di entrambe le famiglie, per poi diventare un ente esclusivamente fedele ai conti d'Albon.

Negli anni successivi, Adelaide cercò di allentare la tensione creatasi tra la dinastia marchionale e S. Maria Maggiore, dimostratasi fin da subito insofferente nei confronti della prevostura ulcense, investendo il priorato segusino prima di tutte le decime della villa di Susa e del suo territorio e in seguito di quelle di altri villaggi valsusini⁴⁷. Il tentativo di Adelaide di placare con le donazioni i canonici di S. Maria creò tuttavia le premesse della disputa che animò per tutto il secolo successivo il priorato segusino e l'abbazia di S. Giusto intorno alla riscossione della decima, dando probabilmente inizio alla decadenza economica del monastero⁴⁸.

Le donazioni di Adelaide in favore prima della prevostura di S. Lorenzo e poi del priorato di S. Maria, a discapito del monastero di S. Giusto, unite alla mancanza di concessioni in favore del monastero di famiglia da parte della *comitissa*, erano indice di un allentamento dei rapporti tra il monastero e i marchesi. L'indebolimento del legame tra la famiglia dei fondatori e l'abbazia giustificerebbe così la falsificazione dell'atto di fondazione dai parte dei monaci, che temevano di perdere le acquisizioni territoriali degli ultimi anni.

In compenso in età adalaidina l'imperatore Corrado II, con cui la famiglia di Olderico continuava a mantenere buoni rapporti anche dopo la morte del marchese, nel dicembre 1037 emanò da Parma un diploma in favore dell'abbazia segusina, confermando le largizioni a favore di S. Giusto fatte in occasioni della sua fondazione e concedendo al cenobio l'immunità esplicitando che nessuno, riguardo «omnibus suis [dell'abate] rebus mobilibus et immobilibus, famulis et de rebus que ibi sunt, vel conferende erunt» può «inquietare, molestari, disvestire, aut fotrū tollere, seu legem facere, aut placitum tenere», se non l'abate medesimo⁴⁹. Nel trentennio successivo, inoltre, il cenobio segusino fu destinatario di importanti donazioni *pro remedio animae*

⁴⁵ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 7-10, doc. VII; p. 31, doc. XXV.

⁴⁶ M. A. BENEDETTO, *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta val di Susa*, Torino 1939, p. 18 sgg.

⁴⁷ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 42-44, doc XXXIV; pp. 46-48, doc XXXVII.

⁴⁸ L. ORLA, *La vita religiosa dal secolo XI al tardo medioevo*, in *Storia delle valli di Susa. Dall'antico regime all'Unità d'Italia*, II, Borgone di Susa 2019, pp. 197-224.

⁴⁹ Il diploma è ritenuto falsificato da Cipolla, in particolare in corrispondenza delle parti relative alle singole località, ma di contenuto generalmente veritiero. MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, pp. 349, 407, doc. 254, 289 e CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 84-90, doc. IV (1037 dicembre 29).

da parte di alcuni privati⁵⁰, tra cui spiccano per importanza la corte di Priola e la quarta parte di Frossasco⁵¹.

4. L'inizio della decadenza di S. Giusto (inizi secolo XII-inizi secolo XIII)

Nell'ultimo decennio del secolo XI, corrispondente agli ultimi anni di vita di Adelaide, la marca iniziò un irreversibile disfacimento che si completò dopo la morte della *comitissa*, avvenuta nel 1091. Umberto II, nipote di Adelaide, si trovò a gestire una situazione territoriale complicata: vigeva infatti incertezza tra l'eredità patrimoniale di Adelaide e i poteri pubblici che la contessa aveva in vita. In questo contesto la valle di Susa «divenne la testa di ponte dell'affermazione sabauda verso il Piemonte»⁵²: per legittimare non solo la propria presenza in valle di Susa, ma anche l'espansione verso est che era fortemente ostacolata dal vescovo di Torino, Umberto II si servì di una serie di strumenti come l'adozione del titolo di marchese d'Italia a fianco di quello comitale e, naturalmente, un rafforzamento dei legami con i monasteri al di qua delle Alpi. All'interno di tale progetto politico, Umberto II dedicò particolare interesse a S. Lorenzo d'Oulx, che tuttavia ribadiva la propria indipendenza⁵³, trascurando il monastero di S. Giusto.

Il primo tra i conti di Savoia a interessarsi concretamente all'espansione verso Torino fu Amedeo III, che succedette al padre Umberto II. Nell'agosto 1131 Amedeo III cercò di legittimare le proprie pretese attribuendosi il titolo di *comes* di Torino, ovvero presentandosi come discendente degli Arduinici ed erede del loro antico potere, ma l'imperatore Lotario II cacciò gli Umbertini dalla città qualche anno dopo.

L'anno successivo alla sconfitta di Torino, Amedeo III emanò una serie di disposizioni favorevoli a diversi monasteri tra cui S. Giusto, conscio dell'importanza non solo dell'abbazia, ma anche dello stesso borgo di Susa. Infatti, pur essendo una piccola realtà, Susa era strategicamente essenziale per i Savoia: «rientrava nell'area "italiana" della dominazione sabauda e ne era allo stesso il cuore, non era in frontiera, ma in zona sicura»⁵⁴. Inoltre Susa era un borgo attivo economicamente e culturalmente, essendo collocato lungo l'itinerario della cosiddetta via Francigena: oltre a donare diversi privilegi al cenobio segusino, che saranno analizzati a breve, Amedeo III e i Segusini giurarono un *instrumentum* non tradito che sarebbe stato la base per le

⁵⁰ Si tratta della metà della corte di Volvera (1037), terre, chiese e castelli nell'area savoiarda dell'attuale Albertville (1055), un sedime e una terra in Altessano (1058) e alcuni beni in Alba e Torino (1064): HPM, *Chartarum*, I, Torino 1836, col. 512, doc. CCXCIX; HPM, *Chartarum*, I, Torino 1836, coll. 584, doc. CCCXLIV con una nuova edizione a cui si rimanda anche per la traduzione aggiornata dei toponimi in L. PATRIA, *Il monastero benedettino* cit., p. 121 n. 11; HPM, *Chartarum*, I, Torino 1836, coll. 590, doc. CCCXLVIII; HPM, *Chartarum*, I, Torino 1836, coll. 603, doc. CCCLVI.

⁵¹ CAU, *Carte genuine e false* cit.; p. 187 (per l'atto del 1034); p. 207 n. 74 (per l'atto del 1033). Per le edizioni dei documenti: CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 76-80, doc. II; pp. 80-84, doc. III; pp. 109-115, doc. VIII.

⁵² SERGI, *Il medioevo fino al Trecento* cit., p. 225.

⁵³ PECCHIO, *Sviluppi signorili dopo la marca* cit., pp. 422-423.

⁵⁴ SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 189.

franchigie concesse alla comunità verso la fine del secolo⁵⁵. Nel 1147 il papa Eugenio III, che era di passaggio proprio a Susa, convinse Amedeo III a partire per la seconda crociata: l'abbazia di S. Giusto finanziò l'impresa con undicimila soldi segusini in cambio di alcune concessioni.

Ad Amedeo III, morto proprio in Oriente nel 1148, succedette il figlio Umberto III, il cui governo fu segnato dai rapporti di intermittente ostilità con l'imperatore Federico I. Umberto III ambiva all'appoggio imperiale per la sua politica d'espansione, mentre dal canto suo Federico preferiva legare a sé i Savoia che ormai detenevano diverse zone strategicamente rilevanti. Tra il 1167 e il 1168, in un momento difficile delle lotte con la Lega, Federico I e il suo seguito di armati, dopo essere passati prima da Pavia a Torino, giunsero infine a Susa. Nel marzo del 1168 i Segusini si ribellarono contro Federico I, che aveva ucciso un ostaggio e si era dimostrato particolarmente severo nei confronti degli abitanti, costringendo l'imperatore a fuggire attraverso il Moncenisio con l'aiuto di Umberto III. Negli anni successivi il conte di Savoia appoggiò militarmente l'imperatore e in virtù di ciò Federico, in occasione della vendetta contro i Segusini avvenuta nel 1174, distrusse Susa lasciando integro solo il castello del conte⁵⁶. Il rapporto tra l'imperatore e Umberto III si incrinò nuovamente negli anni successivi finché il Barbarossa mise al bando Umberto III nel 1187, dopo che questi aveva occupato alcuni borghi e castelli sotto la giurisdizione del vescovo di Torino.

Nella prima metà del secolo S. Giusto era stata destinataria di donazioni da parte del conte Amedeo III che, da quel che risulta, fu il primo esponente della famiglia sabauda a emanare atti in favore del monastero segusino. Nel 1134 il conte restituì al cenobio alcuni beni siti in Almese e Volvera che gli erano stati usurpati rispettivamente dal visconte Merlo di Avigliana e da Gualtieri custode del castello di Piossasco, reintegrando inoltre l'abbazia del diritto di pesca nei laghi di Avigliana, che impropriamente era stato usurpato dallo stesso Merlo, riservando tuttavia alla dinastia comitale la metà dei laghi di Avigliana per diritto di custodia. L'abate fornì ad

⁵⁵ Negli statuti concessi da Tommaso I del 1198 si fa riferimento all'*instrumentum Amedei comitis et marchionis*: *Statuta et privilegia* cit., coll. 5-8. L'editore data il documento al 1197, ma per la questione della datazione corretta si veda SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 191 n. 156. Nel 1146, tra l'altro, Amedeo III rinunciò a ogni esazione e a ogni rivendicazione giudiziaria sugli uomini di Sant'Ambrogio, borgo sotto la giurisdizione di S. Michele della Chiusa, riconoscendo al monastero la totale giurisdizione sugli abitanti del luogo: risulta evidente che «Amedeo III stava riorganizzando il profilo istituzionale e le forme di appartenenza di riconoscimento e di inclusione nella contea delle terre poste su questo versante alpino»: SARACCO, *Vaie tra medioevo ed età moderna*, cit.

⁵⁶ Sergi ha ipotizzato che in occasione della ribellione contro Federico I la comunità di Susa avesse una sua organizzazione o si riconoscesse in rappresentanti. Sergi osserva inoltre l'ambiguo atteggiamento di Umberto II in occasione non solo della ribellione dei Segusini contro l'imperatore, ma anche nel caso della distruzione di Susa avvenuta sei anni dopo: nel primo caso Umberto aiutò l'imperatore nella fuga ma non risulta che abbia punito i Segusini, mentre pochi anni dopo il conte lasciò che l'imperatore distruggesse Susa (tranne il castello comitale): «una distinzione di responsabilità che significava in sostanza riconoscimento di autonome responsabilità di quei cittadini» e sembra farsi strada quindi «una nozione di "diversità" dei cittadini dal contesto complessivo dei soggetti alla dominazione comitale»: SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 190. Umberto II esplicitò il rapporto particolare stretto con gli abitanti di Susa nel 1170 in occasione della donazione di una casa ospedaliera a Susa al priorato di S. Maria affermando di essersi attenuto a «consilio et voluntante civium et aliorum bonorum meorum hominum Secusiensium» (*Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., p. 162, doc. XV).

Amedeo 800 soldi per la difesa di beni e diritti del monastero, con la clausola che il conte avrebbe pagato 60 lire nel caso in cui si fosse rifiutato di concedere la sua protezione⁵⁷.

Nel marzo 1147 Amedeo III offrì al monastero i diritti che gli spettavano sulle acque della Dora Riparia, del Gelassa e del Cenischia in tutto il territorio di Susa, con il veto a chiunque di edificare «molendinum, verberatorium et paratorium» lungo il corso di quei fiumi⁵⁸. Nello stesso giorno il conte, in occasione di una cerimonia svoltasi pubblicamente davanti all'altare di san Giusto, porgendo le proprie scuse per le *pravae actiones* commesse da lui e dai suoi ufficiali nei confronti dei monaci, oltre a confermare tutte le donazioni precedenti in favore del cenobio, offrì al monastero il «receptum comitale» (ovvero il diritto di albergheria) sui luoghi di Almese, Rubiana, Caprie, Condove, Borgone e Sant'Antonino e donò, a esclusione della *venditio*, quanto da lui posseduto nel territorio di Susa da Castelpietra fino al prato "de Helemosina" e dalla Dora fino a "Lazzerias"; in cambio, come accennato in precedenza, il monastero avrebbe finanziato la crociata di Amedeo III sostenuta da papa Eugenio III⁵⁹.

A partire dalla fine del secolo il cenobio segusino, che pur aveva dato prova della sua ricchezza in denaro liquido finanziando la crociata del conte e affiancando il figlio di quest'ultimo, Tommaso I, nel ruolo di protettore e benefattore della nuova certosa di Losa e di Monte Benedetto⁶⁰, aveva iniziato un lento declino economico che sarebbe durato per i secoli successivi⁶¹. Oltre alla pessima gestione del patrimonio fondiario e del denaro da parte dei monaci, concorsero alla crisi non solo il mancato appoggio dei Savoia, che iniziarono a sostenere enti religiosi privi di ambizioni politiche come appunto la certosa di Monte Benedetto, ma anche la lunga disputa con la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx relativa alla raccolta delle decime nella zona tra Monginevro e Chiomonte, che si era conclusa con la disfatta di S. Giusto⁶².

Il primo atto dell'abate Uboldo fu quello di alienare alcuni beni in Chiomonte, dove l'abbazia deteneva la prevostura di S. Martino⁶³. Le difficoltà economiche erano tali che nel 1199 i monaci, indebitati con diversi creditori tra cui il vescovo di Torino, dovettero cedere alla prevostura di Rivalta un'alpe presso il lago del Moncenisio, la chiesa di S. Vittore in Rivalta con

⁵⁷ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 91-92, doc V.

⁵⁸ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 92-93, doc VI.

⁵⁹ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 94-108, doc VII.

⁶⁰ Nel 1189 era nata in località Losa, immediatamente sopra Susa, una comunità di certosini che nel 1197, su richiesta dei monaci stessi, fu trasferita con il consenso di Tommaso I nella più tranquilla zona di Monte Benedetto sulla montagna di Villar Focchiardo: M. BOSCO, *Il rapporto fra S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di presenza monastica*, in *Esperienze monastiche* cit., pp. 169-174). L'atto della donazione da parte di S. Giusto è edito in *Cartario della Losa* cit., p. 31 sg., doc. III. Per la penetrazione certosina nel territorio piemontese si veda P. GUGLIELMOTTI, *I certosini in Piemonte*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV Convegno di Studi Storici sull'Italia Benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995*, Cesena 1998, pp. 139-161.

⁶¹ Si veda F. GROSSO, *Vita economica delle abbazie piemontesi (sec. X-XIV)*, Roma 1940, p. 123 sg.

⁶² ORLA, *La vita religiosa* cit., pp. 197-224.

⁶³ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 203-205, doc. CXCI, in cui è attestato «dominus Beltrannus monachus et prepositus apud Sanctum Martinum».

la *capella* del castello, la parrocchia, le decime e tutti gli altri diritti spirituali spettanti alla chiesa⁶⁴, che i monaci segusini tentarono di riacquisire senza successo negli anni seguenti⁶⁵. Ormai il monastero segusino era in decadenza e, oberato dai debiti, chiese alla prevostura di Oulx prestiti in denaro liquido⁶⁶. Risalgono indicativamente a questo periodo la redazione dei falsi documenti nominati in precedenza, volti alla tutela di diversi possedimenti, come Frossasco e Priola, che i monaci temevano di perdere in un momento di grave crisi.

All'inizio del secolo XIII fu nominato abate di S. Giusto Bonifacio, vescovo di Asti⁶⁷, con la speranza che portasse l'economia del monastero verso la ripresa. Bonifacio adottò una politica più risoluta rispetto alle blande vendite operate dal suo predecessore e nel marzo del 1202 cedette due tra le chiese dipendenti dall'abbazia segusina, ovvero S. Evasio di Susa⁶⁸ all'ospedale del Moncenisio⁶⁹ e S. Martino di Chiomonte alla prevostura di Oulx. L'anno successivo, l'abate cedette alla prevostura anche tutti i diritti sul territorio di Chiomonte; in cambio, il prevosto di Oulx si era assunto l'onere di saldare i debiti che S. Giusto aveva contratto con alcuni creditori e aveva promesso il pagamento di un censo annuo in favore del cenobio segusino. Dopo una serie di screzi relativi a questa transazione, la situazione si assestò solo nel 1238 a favore della prevostura, che ottenne definitivamente la chiesa e la giurisdizione su Chiomonte⁷⁰, mentre

⁶⁴ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., p. 56-58. Si veda *L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea*, a cura di R. Comba, L. Patria, Cuneo, 2008.

⁶⁵ ASTO, SC, Susa S. Giusto, m. 2.2, n. 2, n. 15.

⁶⁶ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 222-223, doc. CCXIII. Luca Patria, senza fornire prove documentarie, afferma inoltre che il 6 aprile 1200 l'abate Pietro permutò alcuni beni con la famiglia *de Aprilis* a Bussoleno, sede di una signoria locale a base consortile: PATRIA, *Bussoleno com'era*, cit. p. 2.

⁶⁷ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 226-227, doc. CCXVII: «Bonifacius Astensis episcopus et electus abbas Secusiensis»; pp. 230-231, doc. CCXXI: «Bonifacius Astensis episcopus vicem abbatis Sancti Iusti tunc temporis obtinentis». Luca Patria ipotizza un'identificazione fra Bonifacio, vescovo di Asti e abate di S. Giusto, con due omonimi a lui contemporanei: da una parte con Bonifacio Del Carretto (rimandando a ASTO, Corte, Materie Ecclesiastiche, Benefizi di qua de' Monti, Fornelli, m. 14 dove sarebbe attestato un monaco Bonifacio fratello di Ottone Del Carretto) e dall'altra con il Bonifacio «episcopus de Valle Pelata» definito “abate eletto” di S. Michele della Chiusa nel 1219 (facendo coincidere “Valle Pelata” con la dominazione clusina del vallone di Mompellato comprendente Rubiana, Caprie, Celle e Novaretto). Si veda PATRIA, *Il priorato monastico di Priola* cit., p. 141 sgg. Per i marchesi Del Carretto si veda L. PROVERO, *I marchesi Del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di affermazione politica*, in «Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX (1994) pp. 21-50.

⁶⁸ Il documento, che negli studi finora condotti è stato ritenuto perduto ed è stato citato solo tramite un regesto tratto da un inventario cinquecentesco conservato in Archivio di Stato di Torino, si trova in realtà in ASDS, ASVDS, Parte I, m. 2, f. 33: PATRIA, *Prima del Laietto* cit., pp. 9-59.

⁶⁹ La «domus Montis Cenisi» era stata fondata da Ludovico il Pio tra il secondo e il terzo decennio del secolo IX. La *domus*, gestita dai canonici di S. Agostino, come tutti gli ospedali aveva in compito di assistere i viaggiatori ma la sua particolare collocazione rendeva la *domus* anche responsabile di un generale controllo del passo del Moncenisio. La *domus* fu fondata come ente autonomo ma nel 1202 il prevosto dell'ospedale giurò obbedienza al priorato di Novalesa, che dopo qualche anno ottenne anche il controllo sulla cappella dedicata a santa Maria costruita o restaurata presso la *domus* in una data non specificata agli inizi del secolo: SERGI, «*Domus Montis Cenisi*» cit., pp. 435-487 e P. CANCIAN, *Moncenisio: valico, ospizio, paese in Terra di confine. Percorsi tra storia e arte nelle valli di Susa*, 5, Graffio 2019.

⁷⁰ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 227-228 doc. CCXVIII; pp. 230-231; pp. 233-235; p. 246 doc. CCXXXVII; pp. 247-248 doc. CCXXXIX; pp. 304-305, doc. CCXCI.

l'abbazia segusina ottenne le decime di Bussoleno e alcune terre in Villar Focchiardo «excepta ecclesia parrochiali»⁷¹.

Il prevosto di S. Lorenzo, che a Chiomonte già possedeva un cospicuo patrimonio fondiario e controllava la chiesa parrocchiale di S. Maria, in seguito all'acquisizione della chiesa di S. Martino e dei diritti di S. Giusto sul territorio si adoperò per avere il totale controllo sul villaggio: con l'approvazione del Delfino Guigo ottenne dai Gerosolimitani di Chiomonte, che avevano istituito in loco un ospedale con annessi chiesa e cimitero almeno dal 1173⁷², tutti i loro beni e diritti a Chiomonte in cambio di tutte le proprietà e i diritti che la prevostura deteneva oltralpe. Come detto in precedenza, in alta valle di Susa S. Giusto aveva perso probabilmente sin dai primi anni dopo la fondazione diritti e terre, essendo territorio della prevostura d'Oulx e dei suoi protettori, i conti di Albon (detti poi Delfini). Alla fine del secolo XII, in seguito alla morte di Umberto III, i Delfini erano penetrati in valle di Susa imponendo il proprio dominio fino a Chiomonte, dove si attestò il confine con i dominî sabaudi, inquadrando così tutti i borghi dell'alta valle nel Delfinato e più precisamente nel balivato del Brianzonese. Con la perdita della parte di giurisdizione detenuta da S. Giusto, Chiomonte diventò definitivamente non solo il confine tra i dominî dei Delfini e dei Savoia, ma anche tra quelli dei loro istituti favoriti, rispettivamente S. Lorenzo d'Oulx e S. Giusto di Susa, dando vita a quella separazione amministrativa e giurisdizionale tra alta e bassa valle di Susa che durerà fino al trattato di Utrecht (1713)⁷³.

5. L'assestamento formale del potere signorile di S. Giusto (fine XII-metà XIII secolo)

Tommaso I, il figlio di Umberto III, fu reintegrato nel controllo dei dominî familiari nel 1189 per intermediazione del tutore, il marchese di Monferrato. Il nuovo conte, determinato alla conquista del Torinese, prese parte alla politica europea per garantirsi appoggi nella sua impresa, finché nel 1226 Federico II lo nominò vicario imperiale «per totam Italiam et marchiam Trivixii».

Aspirando alla conquista di Torino e in generale della zona a sud-est della valle di Susa, Tommaso I si preoccupò di rafforzare i suoi interessi in valle, avviando un'abile politica volta al

⁷¹ ASTO, Sezione Corte, Abbazia di S. Giusto, m. 2.2 f. 21.

⁷² I canonici di Oulx e i gerosolimitani chiomontini ebbero una prima occasione di scontro all'inizio del secolo XIII, quando gli ospedalieri manifestarono l'intenzione di voler costruire una propria chiesa, con annesso il cimitero, intitolata a S. Giovanni Battista. Innocenzo III concesse l'autorizzazione nel 1208 ma con una serie di clausole intese a evitare che la nuova *ecclesia* sottraesse i fedeli alle altre due chiese sul territorio dipendenti dalla prevostura d'Oulx ma durante il secondo quarto del secolo la prevostura fu costretta a ricorrere a un arbitro per imporre il rispetto delle disposizioni papali: PAZÉ, *Lungo la strada di Provenza* cit., pp. 43-80.

⁷³ BENEDETTO, *Ricerche sugli ordinamenti* cit.; D. DE FRANCO, *La difesa delle libertà: autonomie alpine nel Delfinato tra continuità e mutamenti (secoli XVII-XVIII)*, Milano 2016.

controllo di strade e pedaggi⁷⁴ e rafforzando il legame con la comunità di Susa, che nelle occasioni di confronto con il conte si mostrava unita per preservare i propri vantaggi relativi al controllo della strada e del commercio. Nel 1198 Tommaso indirizzò agli abitanti di Susa («omnibus degentibus in Secusie territorio»⁷⁵) le franchigie, redatte nella camera dell'abate di S. Giusto e con la sua esplicita mediazione, in cui si integravano l'*usus Secusiensium* (che, si specifica, va dal Palo Bonizone⁷⁶ fino al *rivum* di Foresto), il prenomato *instrumentum* di Amedeo III e la *iusticia* del nuovo conte⁷⁷. Nel 1213 il conte si accordò con i Segusini e, in particolare, con i rappresentati «ex parte ecclesiarum et burgensium atque habitatorum», riguardo alla facoltà dei sudditi di acquistare e tenere feudi mentre tre anni dopo, in seguito a una *quaestio* sorta con i *cives* di Susa, il conte aggiornò la precedente concessione relativa alle tutele degli orfani⁷⁸. Da tutti questi atti emerge una «società segusina stratificata ma resa omogenea da interessi comuni»⁷⁹ e gli abati di S. Giusto in queste occasioni assumevano il ruolo di mediatori tra gli *homines* di Susa e i conti di Savoia⁸⁰.

Naturalmente il conte Tommaso I, oltre a concedere franchigie e *libertates* alla comunità di Susa, si premurò di favorire anche S. Giusto che dal punto di vista economico versava in cattive acque. Il conte emanò il 5 marzo del 1212 ben due carte in favore del monastero segusino. Nella prima Tommaso, facendo esplicita menzione dei debiti contratti dal monastero con alcuni creditori, comprò nel 1212 la villa di Vigone da S. Giusto in cambio di ventimila soldi e alcune esenzioni da *leida* e pedaggi in favore dell'abbazia. Il conte inoltre cedette al cenobio i villaggi di Mattie e Menolzio (oggi frazione di Mattie) «cum omni dominio, iurisdictione ac mero misto imperio et generaliter cum omnibus ad ius comitatus pertinentibus» indicandone con precisione le coerenze⁸¹. Nel secondo documento, invece, prendendo coscienza dei danni fatti al monastero

⁷⁴ SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 162. Per i pedaggi in Piemonte si veda M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medio Evo*, Torino 1961 e in particolare per quelli tra Torino e Chambéry (Rivoli, Avigliana, Susa) p. 338 sgg.

⁷⁵ «È difficile dire se nella formula scelta per indicare i destinatari fosse implicito quel generico carattere territoriale della concessione che Ruth Mariotte-Löber rileva nelle franchigie di area savoiarda: la preoccupazione prevalente, in quella fase, sarebbe stata di fissare una normativa e di garantire privilegi per chiunque, anche straniero o mercante di passaggio, si trovasse a soggiornare in un territorio di speciale interesse, tutelato da carta di franchigia. In ogni caso gli abitanti del territorio segusino ne traevano i più evidenti e principali vantaggi»: SERGI, *Potere e territorio* cit., pp. 192-193 con riferimento a R. MARIOTTE-LÖBER, *Ville et seigneurie: les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XII^e siècle – 1343)*, Annecy 1973, p. 38.

⁷⁶ Il Palo Bonizone, inizialmente un punto di riferimento per i due regni di Italia e di Borgogna, corrispondeva al Moncenisio. De Lavis-Trafford precisa che il Palo Bonizone, inizialmente sul Piccolo Moncenisio, nei primi decenni del secolo XIII il confine fu trasferito sul Colle del Gran Moncenisio. Si veda F. COGNASSO, *A Palo Bonizonis versus Italiam*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80 compleanno*, I, Firenze, 1958, pp. 195-207 e M.A. DE LAVIS-TRAFFORD, *Le pal de Bonizone* in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LVII (1959), pp. 393-403.

⁷⁷ *Statuta et privilegia* cit., coll. 5-8. L'editore data il documento al 1197, ma per la questione della datazione corretta si veda SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 191 n. 156.

⁷⁸ *Statuta et privilegia* cit., coll. 8-9.

⁷⁹ SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 194.

⁸⁰ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 49.

⁸¹ HPM, *Chartae*, I, col. 1183 sgg., doc. DCCCV.

dalla dinastia comitale a causa di generici “cattivi consiglieri”, oltre a confermare a S. Giusto tutto ciò che i fondatori avevano donato all’abbazia nel 1029, Tommaso I riconobbe

omnia iura, que habemus, quecumque sint, vel quacumque de causa, sive ratione, nobis pertineat, vel pertinere possent in hominibus predicti monasterii, sive in rebus ipsorum, que sunt de feudo, sive de dominio dicti monasterii, ubicumque sint et in quibuscumque locis consistant et a quibuscumque possideantur, sive pro toto pertineant, vel pro aliqua parte dicto monasterio,

tranne quando, in caso di guerra, gli uomini fossero serviti per la difesa del territorio; inoltre Tommaso I concesse al monastero di esercitare tutti i *banna* sui suoi possedimenti. Il conte infine donò all’abate il diritto di giudicare «omnes offensiones que perpetrari possent ab hominibus predicti monasterii ex quacumque de causa et in quibuscumque locis fuerint perpetrata», ovvero il diritto di giudicare cause criminali⁸².

Nonostante gli importanti benefici giurisdizionali concessi da Tommaso, la crisi di S. Giusto continuò per tutto il Duecento senza altri sostegni da parte della famiglia comitale tanto che nel 1230 alcuni monaci segusini e diversi prevosti di chiese dipendenti, facendo cenno ai debiti che gravavano sull’abbazia, cedettero in albergo alla comunità certosina della Losa – che ormai si era trasferita a Monte Benedetto sopra Villar Focchiardo – il vasto e ricco “tenementum de Panzono” presso Almese⁸³. Tra il secondo e il terzo decennio del secolo gli abati di S. Giusto subirono importanti perdite anche nei territori esterni alla valle di Susa: al 1220 risale una lite per Frossasco con i marchesi di Romagnano⁸⁴, conclusa con una disfatta del monastero segusino⁸⁵. L’abate e i marchesi ebbero un nuovo scontro nel 1223 per un quartiere di Frossasco⁸⁶ e la giurisdizione sul borgo fu nuovamente oggetto di lite con i signori di Luserna⁸⁷ nel 1268⁸⁸.

La sede apostolica non rimase indifferente alla decadenza del monastero di S. Giusto: in una bolla del 1224 Onorio III, dopo aver ricordato gli sforzi della sede apostolica per risollevarlo lo stato in cui versava l’abbazia segusina, riconosceva al conte di Savoia il diritto di intervenire in aiuto dei delegati pontifici qualora la loro opera di risanamento fosse stata in qualche modo ostacolata⁸⁹. Dal canto loro, i conti di Savoia non aiutarono il monastero con concrete donazioni

⁸² CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII.

⁸³ *Cartario della Losa e Monte Benedetto* cit., p. CLXIV doc. CXXXIII. I monaci tentarono nel secolo successivo di recuperare senza risultati l’ampio e ricco appezzamento di terra in diverse occasioni: ASTO, SC, Susa S. Giusto, m. 4, n. 40 (1320 gennaio 31).

⁸⁴ TARPINO, *I marchesi di Romagnano* cit.

⁸⁵ *Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1899, p. 117 doc. LXXXVI.

⁸⁶ ASTO, Corte, m. 2.2 f. 14.

⁸⁷ Si veda A. BARBERO, *Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli XI-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCI (1993), pp. 657-690.

⁸⁸ ASTO, Sezione Corte, Paesi per A e B, Paesi per A e B: da Fabrica a Fucecchio, m. 13, f. 2. Frossasco.

⁸⁹ *Documenti sulle relazioni tra la casa di Savoia e la Santa Sede nel medioevo (1066-1268)*, a cura di P. Fontana, Biblioteca della Società Storica Subalpina CXLII, Torino 1939, p. 36 doc. XXI.

ma sfruttarono a loro vantaggio lo stretto legame con il cenobio segusino per rinforzare le loro mire espansionistiche verso Torino. Nel 1217 infatti il vescovo di Moriana Amedeo di Ginevra, parente del conte Tommaso I, ricoprì anche il ruolo di *prepositus, rector e administrator* della chiesa di Almese, che dipendeva dal cenobio segusino⁹⁰. Almese era il villaggio più a est del dominato di S. Giusto sulla riva sinistra della Dora e si trovava dunque sul confine della valle di Susa con la pianura, sede di diversi castelli vescovili, che portava a Torino: il conte di Savoia evidentemente preferiva un uomo a lui legato per amministrare il patrimonio dell'abbazia in quell'area così importante per gli interessi della dinastia.

I monaci di S. Giusto, con l'obiettivo di riemergere dalla situazione di difficoltà, «cercarono in altri obiettivi, di prestigio, di egemonia monastica, o di schietta natura politica, un proprio più evidente riscatto»⁹¹: si pensi alla vicinanza dell'abate ai conti di Savoia in occasione della sottoscrizione di atti importanti⁹² o all'elezione dell'abate di S. Giusto a priore di Novalesa, scelta vantaggiosa tanto per la Novalesa che cercava l'indipendenza dalla casa madre di Breme quanto per S. Giusto che ambiva a riacquisire prestigio e floridezza economica⁹³. Non era la prima volta che S. Giusto attingeva a un'altra comunità monastica per eleggere il proprio abate poiché furono eletti abati nel primo trentennio del secolo due monaci clusini ovvero Jean Bouron (abate nel 1199-1200 e poi nuovamente nel 1203) e Humbert de Beaufort (1227)⁹⁴. Il reclutamento di monaci esterni al cenobio segusino era motivato dalla già descritta drammatica situazione economica dovuta a una pessima gestione delle risorse e del patrimonio dell'abbazia da parte dei monaci.

⁹⁰ PATRIA, *Almese* cit., p. 57. Luca Patria, come detto in precedenza, ritenendo di poter identificare in un'unica persona tre diversi personaggi nominati Bonifacio ovvero abate di S. Giusto (1202) e vescovo di Asti (1198-1206), l'abate *electus* di S. Michele della Chiusa (1219-1224) e Bonifacio del Carretto, ritiene non casuale l'affidamento dell'amministrazione dei beni segusini in questa zona di commistione tra i territori di S. Giusto e quelli di S. Michele della Chiusa ad Amedeo di Ginevra, fratello della cognata di Bonifacio del Carretto. Patria, infatti, basandosi sull'appellativo associato al Bonifacio abate di S. Michele della Chiusa «episcopus de Valle Pelata» ritiene che quell'area chiamata Mompellato (tra Caprie, Celle e Novaretto), confinante appunto con Almese, fosse la base delle rendite spettanti a Bonifacio vescovo d'Asti, una volta depresso: PATRIA, *Il priorato monastico di Priola* cit., p. 142 sgg.

⁹¹ SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 214.

⁹² *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino*, a cura di F. Cognasso, Torino 1914, p. 19 doc. XIX (1149); *Cartario della Losa e Monte Benedetto* cit., p. 30, doc. I; G. CLARETTA, *Storia diplomatica dell'antica abbazia di S. Michele della Chiusa con documenti inediti*, Torino 1870, pp. 226-228, doc. III.

⁹³ SERGI, *L'aristocrazia della preghiera* cit., pp. 70-71. Secondo Luca Patria, Breme permise nel 1233 a Giacomo “des Echelles” (nipote dello stesso Stefano), un tempo priore novalicense, e in quel periodo abate dell'abbazia segusina, di condurre l'amministrazione del priorato di Novalesa. Tuttavia negli studi di Patria e nei documenti da lui citati, da una parte non compare mai il cognome “des Eschelles” legato a Giacomo o a Stefano, dall'altra non è mai esplicitata una corrispondenza tra Giacomo priore di Novalesa e Giacomo abate di S. Giusto. Si veda PATRIA, *In fodina veteri* cit., pp. 27-62; PATRIA, *Il priorato monastico di Priola* cit., p. 151; PATRIA, *Il monastero benedettino* cit., p. 143.

⁹⁴ In questo caso le identificazioni sono motivate da solide prove documentarie in PATRIA, *Consortie, confrarie e società di devozione* cit., p. 78 n. 24 e 25.

6. La crisi economica (metà secolo XIII)

Nell'arco di vent'anni il governo del principato sabauda fu gestito dai figli di Tommaso I: Amedeo IV, con posizioni filoimperiali, governò dal 1233 fino al 1253 quando gli succedette il fratello papista Tommaso II, in realtà reggente in nome dell'unico figlio maschio di Amedeo che alla morte del padre aveva solo nove anni.

Nel 1235 Amedeo IV aveva infeudato a Tommaso (capostipite del ramo piemontese che, successivamente, assumerà la denominazione "d'Acaia"⁹⁵) le terre da Avigliana verso la pianura insieme al pedaggio di Sant'Ambrogio⁹⁶ mentre una decina di anni più tardi l'imperatore Federico II concesse in feudo a Tommaso, suo vicario imperiale da Pavia in su, diversi luoghi tra cui la città di Torino. I Savoia così «si erano assicurati Torino entro una veste formale di alta legittimazione»⁹⁷ e, con il favore prima dell'imperatore e in seguito di papa Innocenzo IV, si erano impossessati di altri castelli appartenenti alla mensa vescovile di Torino.

Tommaso II tuttavia dovette affrontare le ostilità di Asti, che mirava ad acquisire il controllo di Torino. Nel corso della guerra, avvenuta negli anni Cinquanta, Tommaso ripose una grande fiducia in Giacomo, l'abate di S. Giusto: Giacomo non solo guidò le milizie sabaude contro Asti⁹⁸ ma, in occasione della cattura del conte, cercò di mediare per il suo rilascio offrendo la propria persona come ostaggio. L'operazione fallì e il conte fu rilasciato solo successivamente, per poi morire poco dopo nel 1259.

Durante i loro governi Amedeo IV e Tommaso II, nonostante fossero decisi a espandersi verso Torino, si preoccuparono comunque di tenere ben saldi i rapporti con le istituzioni valligiane. Tommaso II strinse un solido rapporto con l'abate Giacomo⁹⁹ che, oltre a figurare tra gli esecutori testamentari del conte¹⁰⁰, operò come vicario di Tommaso in *Lombardia*¹⁰¹ e, come abbiamo visto, ebbe un ruolo centrale nelle guerre con Asti. Tuttavia Tommaso non emise mai atti in favore del cenobio, suggerendo che il suo legame con Giacomo fosse più un rapporto personale che una collaborazione tra istituzioni.

Amedeo IV, invece, si preoccupò concretamente di rinsaldare i rapporti con S. Giusto ma in particolar modo con la villa di Susa. Amedeo, appena salito al governo nel 1233, garantì i privilegi sanciti dal padre in favore del borgo di Susa¹⁰², precisando alcuni singoli capitoli riguardanti la disponibilità dei beni feudali, i diritti di successione, gli impegni militari dovuti al conte, l'uso dei pascoli e le procedure giudiziarie. Nel decennio successivo, Amedeo IV

⁹⁵ BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia* cit.

⁹⁶ *Documenti inediti e sparsi* cit., p. 132 sgg, doc. CXXXIV.

⁹⁷ G. CASIRAGHI, *Vescovi e città nel Duecento* in *Storia di Torino* cit., I, p. 679.

⁹⁸ T. ROSSI, F. GABOTTO, *Storia di Torino*, Torino 1914, p. 269.

⁹⁹ Si tratta di colui che Patria identifica con Giacomo des Eschelles: si veda n. 93.

¹⁰⁰ ASTO, SC, Materie politiche per rapporto all'interno, Testamenti di sovrani e principi di Savoia, m. 1/1.

¹⁰¹ ASTO, SC, Scritture della città e provincia di Alba in Paesi, Città e provincia d'Alba, Sommariva Bosco, fasc. 1.

¹⁰² *Statuta et privilegia* cit., coll. 9-12.

riconobbe l'importanza della produzione e del commercio del vino per il borgo concedendo una serie di agevolazioni ai Segusini¹⁰³.

Nel maggio del 1245 il conte emanò una conferma in favore dell'abate di S. Giusto¹⁰⁴: Amedeo riconobbe al monastero «in hominibus suis et vallis dum in eorum feudo morantur totaliter iurisdictionem et imperium servato more Secusiensium», tranne la cavalcata che era riservata al conte, come già stabilito da Tommaso I nel 1212. La concessione del conte tuttavia, così come quelle emanate dai suoi immediati predecessori, si limitava a confermare diritti che l'abbazia già deteneva ma non era volta a fornire un sostegno economico in favore di S. Giusto.

La crisi dell'abbazia segusina infatti non si era arrestata e i monaci persero ulteriori nuclei del loro patrimonio. Nel 1236, con la mediazione dello stesso conte Tommaso II, l'abate Giacomo dovette cedere in usufrutto il castello, la villa e in generale la *iurisdicio* su Priola ai marchesi di Ceva¹⁰⁵ pur mantenendo il controllo sul priorato¹⁰⁶ e nello stesso anno sorse una controversia tra l'abate e il *dominus* Bosone *de Clusa*¹⁰⁷ per alcuni beni siti in Villar Focchiardo¹⁰⁸. La situazione era talmente grave che Innocenzo IV, da Lione, con due bolle concesse l'indulgenza a tutti coloro che avrebbero visitato il monastero nel giorno della ricorrenza della rivelazione del santo, il lunedì di Pasqua e negli otto giorni successivi¹⁰⁹.

Gli abati segusini, sentendosi deboli dal punto di vista patrimoniale, si adoperarono a metà del secolo per rinsaldare la loro giurisdizione spirituale in valle di Susa: in particolare Innocenzo IV durante il suo pontificato emanò diverse disposizioni in favore dell'abbazia segusina cercando di favorire la sua giurisdizione spirituale sulla valle di Susa e la propria autonomia¹¹⁰.

¹⁰³ *Statuta et privilegia* cit., coll. 13; R. CIOTTI, *Lo sviluppo feudale nella bassa valle di Susa fino alla metà del XIV secolo*, Torino a.a. 1968-1969, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino, II, pp. 93-96, doc. XIX; *Statuta et privilegia* cit., coll. 15-16. Per la descrizione del contenuto degli atti si veda capitolo VIII, paragrafo 1.4.1.

¹⁰⁴ *Statuta et privilegia* cit., coll. 13-14.

¹⁰⁵ L. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, Torino 1992, p. 137 sgg.

¹⁰⁶ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 2.2 fasc. 20 edito in PATRIA, *Il priorato monastico di Priola* cit., pp. 154-155, doc. I.

¹⁰⁷ La famiglia *De Clusa*, originaria dell'omonimo villaggio in valle di Susa (oggi Chiusa di San Michele), faceva parte della piccola aristocrazia di Villar Focchiardo tanto che i membri della famiglia compaiono frequentemente nel cartario di Monte Benedetto; i certosini, tra l'altro, si avvalsero di un prestito proprio da parte dei *De Clusa* per acquistare il tenimento di Panzone da S. Giusto. Nel 1230 Amedeo di Savoia investì Ugo *de Clusa* e i suoi figli dei beni e dei diritti che la famiglia Reano possedeva in Villar Focchiardo in cambio di una ingente somma di denaro: SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 273; POZZATI, *Dinastizzazione breve* cit., p. 545.

¹⁰⁸ ASTO, Corte, m. 13 doc. 1.

¹⁰⁹ ASDS, ASC, m. 1 f. 41; f. 42,

¹¹⁰ NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico* cit., pp. 7-8 doc. IV; p. 12, doc. VI; doc. VII; doc. XI; ASTO, SC, Susa S. Giusto, Mazzo 3, fasc. 7.

7. L'istituzione della castellania sabauda a Susa (metà secolo XIII)

Nel corso della guerra con Asti, Tommaso II aveva affidato suo figlio, l'erede del principato, alla tutela del proprio fratello Pietro II¹¹¹; quest'ultimo, dopo la morte prematura prima di Tommaso e poi del figlio, salì al governo con il titolo comitale. La politica di Pietro fu volta al rafforzamento territoriale del principato che si concretizzò non solo nell'acquisizione di un gruppo di territori subalpini ma anche con la razionalizzazione dei criteri di ordinamento del territorio, al fine di definire l'ambito sotto il controllo comitale in quadri coerenti e amministrati da personale specializzato. Si tratta di una modifica della modalità del controllo da parte dei conti sul loro nascente principato: da un controllo signorile alla supremazia feudale, da agenti signorili a ufficiali territoriali¹¹².

A partire dalla metà del secolo XIII, dunque, i conti di Savoia organizzarono formalmente il territorio del loro principato in circoscrizioni di carattere regionale chiamate balivati, a loro volta articolati internamente in un numero variabile di unità amministrative minori dette castellanie: le circoscrizioni erano governate da due ufficiali, rispettivamente il balivo e il castellano. Il numero di castellanie e di balivati subì nel corso del tempo diverse variazioni dovute a perdite o acquisizioni territoriali, ad accorpamenti di castellanie contermini oppure all'estinzione di un lignaggio signorile che poteva favorire l'insediamento di una castellania. Inoltre, ciascuna castellania aveva dimensioni proprie, esercitando l'autorità su un numero variabile di comunità adiacenti.

In ogni caso, nel corso del tardo medioevo solo due tra i balivati si trovavano a ovest delle Alpi ovvero il balivato della valle d'Aosta e quello della valle di Susa (definita insieme alle valli di Lanzo la «terra vetus»), mentre nel resto del Piemonte l'eterogeneità delle terre incorporate al principato e la diversità delle loro tradizioni amministrative «finì per prevalere, impedendo l'impianto di un regolare sistema di castellanie e balivati. Spesso incentrate su un nucleo urbano e sul suo contado, da esso dipendente già prima della dedizione, le circoscrizioni amministrative piemontesi erano capeggiate da ufficiali con i titoli più diversi»¹¹³. L'unità territoriale per eccellenza del principato sabauda nell'area di nostro interesse era dunque la castellania, trattandosi di una circoscrizione militare, amministrativa, giudiziaria e finanziaria, mentre il balivo assumeva compiti di coordinamento militare e generiche funzioni amministrative e fiscali a livello regionale.

La stabilizzazione del sistema gerarchizzato tra balivati e castellanie prese avvio negli anni Sessanta del secolo XIII e, coerentemente, il primo conto della castellania di Susa giunto sino a noi risale al 1264. Prima di tale data sono attestate a Susa tre persone definite «castellanus Secusie»¹¹⁴: infatti nella prima metà del Duecento, all'interno dei territori sabaudi, sono presenti

¹¹¹ Sulla politica di Pietro II si veda l'opera *Pierre II de Savoie* cit.

¹¹² CASTELNUOVO, *L'administration du comté* cit., p. 8.

¹¹³ BARBERO, *Il ducato di Savoia* cit., p. 24.

¹¹⁴ Si tratta di Bertrand da Montmélian (1223; 1226-1228; 1230), un certo Pietro (1233) e *Poncius de Hugina* (1246): CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII* cit., pp. 249-270.

persone con la carica di castellani anche se questa definizione attesta un rapporto tra il castellano e il castello più che tra un ufficiale e una circoscrizione, tradendo una funzione di carattere strettamente militare legata a un castello posto all'interno di un'area strategicamente importante. A partire dagli anni Quaranta la presenza dei castellani in quanto agenti del conte si fece più puntuale con l'acquisizione progressiva di funzioni fiscali e spesso giudiziarie, mentre dagli anni Sessanta sotto i governi dei conti Pietro II e Filippo si istituzionalizzò una gerarchia delle circoscrizioni minori con la creazione dei balivati e dei giudici territoriali che si affiancarono alla figura del castellano, ormai inquadrata formalmente all'interno dell'amministrazione comitale.

Tuttavia la valle di Susa, sede dell'omonimo balivato che comprendeva le castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli, fu inizialmente esclusa da questo processo di riorganizzazione formale presentando una certa vischiosità delle cariche fino agli Ottanta¹¹⁵. Non solo un'unica persona tra gli anni Cinquanta e Sessanta risulta essere a capo di tutte le castellanie della valle, ma Teobaldo de Cors accumulò sia le tre cariche di castellano sia quella di balivo della valle di Susa e, ancora fino alla fine del secolo XIII, generalmente uno dei tre castellani del baliatico della valle di Susa ricopriva anche la carica di balivo. Alla fine del Duecento si completerà il processo di gerarchizzazione e consolidamento dell'amministrazione regionale ma fu solo negli anni Venti-Trenta del secolo successivo che si stabilizzerà la struttura del balivato ciascuno con la propria capitale regionale che, per la circoscrizione della valle di Susa, era Avigliana.

Inizialmente la giustizia locale era affidata al castellano che, tuttavia, non possedeva particolari nozioni di diritto; inoltre, la procedura giudiziaria era sommaria, poiché i casi sottoposti a questo tribunale, di natura sia civile sia criminale, erano relativamente di semplice soluzione. Le successive riforme prevedevano invece giudici più specializzati e, dalla metà del secolo XIII, non si hanno più tracce nei documenti dell'esercizio della giustizia civile da parte di balivi o castellani¹¹⁶. Parallelamente alla creazione dei balivati si istituzionalizzerà quindi anche la figura del giudice regionale, comune cioè a tutte le castellanie comprese nel balivato¹¹⁷, creando una formale differenza di competenze con l'assegnazione di quelle amministrative al balivo e di quelle giudiziarie al giudice, che era un professionista laureato responsabile dei processi di primo grado, in materia penale e in maniera civile.

A nord e a ovest dell'arco alpino, il territorio di competenza del singolo giudice corrispondeva indicativamente con quello di un balivato: per la valle di Susa era presente un giudice itinerante denominato "iudex vallis Secusie", attestato per la prima volta nel 1272¹¹⁸, e che, probabilmente in seguito alla conquista sabauda di Ivrea avvenuta nel 1313, allargherà il territorio di competenza e cambierà nome in "iudex vallis Secusie et Canapicii".

¹¹⁵ Per Castelnuovo il caso della valle di Susa permette di mostrare «des tâtonnements et les aboutissements de cette réorganisation administrative»: CASTELNUOVO, *L'administration du comté* cit., testo tra le note 76 e 81.

¹¹⁶ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., pp. 20-21.

¹¹⁷ CASTELNUOVO, *L'administration du comté* cit., testo tra le note 64 e 81; CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 129-131.

¹¹⁸ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., p. 28.

8. Il cambiamento degli assetti territoriali (fine secolo XIII – inizio secolo XIV)

8.1 La costituzione delle castellanie abbaziali

La seconda metà del Duecento rappresentò in generale per la valle di Susa un momento generale di “progettualità architettonica” probabilmente su spinta dei conti di Savoia che in valle consolidarono le castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli, ciascuna con sede in un castello. L’abbazia di S. Michele della Chiusa rafforzò i propri poteri signorili grazie ai castelli di Giaveno e Sant’Ambrogio¹¹⁹, mentre i borghi di Avigliana e Rivoli furono strategicamente fornite di mura¹²⁰. In parallelo, nel 1277 la dinastia comitale incentivò la costruzione della villanova di Borgone¹²¹, terra che il conte di Savoia seguiva con particolare attenzione: la zona tra la Pietra Culera e il fiume Gravio, ovvero ai confini tra Borgone (terra di interesse comitale) e Condove (villaggio abbaziale), era oggetto di liti perenni tra gli uomini dei due villaggi¹²².

Anche il monastero di S. Giusto, cercando di salvaguardare la propria autonomia, non fu estraneo al fenomeno di fortificazione. Alla fine degli anni Ottanta, l’abate Enrico Barralis promosse a Susa, nella contrada di Fuori Porta, la costruzione del *palacium* abbaziale dotato di torre con relativa cappella privata dedicata a sant’Andrea¹²³, come ulteriore simbolo del potere detenuto da S. Giusto sulla villa di Susa in opposizione al secolare castello sabauda. In parallelo i monaci segusini, preoccupati tanto per l’espansione sabauda quanto per quella di S. Michele della Chiusa nel tratto di valle di Susa più lontano dall’abbazia segusina, cercarono di organizzare il territorio in circoscrizioni ancorate alla presenza di un castello, sede dell’amministrazione stessa: nel 1285 erano sicuramente già costruite tutte e quattro le fortificazioni abbaziali poste lungo la valle nei villaggi di Mattie, Mocchie, Caprie e San Mauro¹²⁴.

¹¹⁹ Per Sant’Ambrogio si veda PATRIA, *Homines Caselletarum* cit., pp. 118-125 e F. BOSMAN, E. GENTA, *Sviluppo insediativo del «burgus Sancti Ambrosii»: indagine stratigrafica delle strutture murarie (sec. XI-XVI)*, in *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, a cura di A. Salvatori, Stresa 1998, pp. 181-195. Per Giaveno si veda E. LUSSO, *Forme dell’insediamento e dell’architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XIV*, La Morra 201, pp. 77-92.

¹²⁰ LUSSO, *Forme dell’insediamento* cit., p. 24 sgg., 79 sgg., L. GATTO MONTICONE, A. SALVATICO, *Una valle di transito fra la tarda antichità e la fine del medioevo. La Valle di Susa*, in *Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell’insediamento moderno*, a cura di F. Panero, Torino 2006, pp. 289-332, in part. pp. 317-318; E. LUSSO, *Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini nel Piemonte meridionale*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall’Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. Lluçh Bramon, P. Ortí Gost, F. Panero, L. To Figueras, Cherasco 2015, p. 60. Per un contributo alla metodologia d’indagine sulle villenove si veda P. GUGLIELMOTTI, *Villenove e borghi franchi: esperienze di ricerca e problemi di metodo*, in «Archivio storico italiano», 166 (2008), 1, pp. 79-86.

¹²¹ PATRIA, *Assetti territoriali* cit., pp. 60-65; per l’edizione dell’atto Ivi, doc. 17 pp. 124-127; G. CHIARLE, *Fondazioni monastiche e organizzazione del territorio. Il caso di Brione. Parte prima: (secoli X-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» CVIII/2 (2010), pp. 325-416.

¹²² CANCIAN, *Principato e “dominatus loci”* cit., p. 252. Le liti proseguiranno fino al tutto il secolo XVIII: MOLLO, *Castrum Capriarum* cit., p. 70 n. 25.

¹²³ PATRIA, *Casaforti e casetorri* cit., pp. 65-66.

¹²⁴ All’interno delle testimonianze raccolte per controversia tra il conte di Savoia e i signori di Rivalta sulle terre di Villar Dora, il notaio Giovanni Zoqua «requisitus que sunt illa castra, dicit quod castrum Secusie et castrum Avillianie et Rippolarum et Caprarum et forciam dicti Vilari que dicitur castrum et forciam Sancti Ambrosii et Iavennis et Mochiarum et Sancti Georgii et Iallonis et Chanusci et Mationis que nuncupantur castra» mentre il

Nonostante Mattie e Menolzio – siti su un altopiano a pochi chilometri da Susa – fossero interamente sotto la giurisdizione abbaziale in base alla permuta del 1212, la scelta di collocare una castellania in quella zona non fu casuale. Infatti i due villaggi confinavano direttamente con la valle Orsiera, che era stata donata da Tommaso I alla certosa di Monte Benedetto nel 1197¹²⁵ con una successiva conferma del 1250¹²⁶, mentre anche il priorato di S. Maria Maggiore di Susa vantava a Mattie ampi diritti sia patrimoniali¹²⁷ sia parrocchiali grazie alla chiesa di S. Maria. Inoltre, nel confinante paese di Bussoleno – su cui S. Giusto non aveva diritti giurisdizionali – i conti di Savoia gestivano una sorta di ufficio periferico dipendente della castellania segusina¹²⁸. La casaforte, vicino alla chiesa di S. Margherita di Menolzio (parrocchia sotto la giurisdizione spirituale di S. Giusto), nominata per la prima volta all'interno di un testamento del 1250¹²⁹, dipendeva probabilmente in origine da S. Giusto ma passò in un momento imprecisato alla famiglia Fargulli che, a sua volta, la vendette nel 1291 a Tommaso Bartolomei, il quale ne fu poi investito dall'abate di S. Giusto¹³⁰. Sebbene avesse perso la fortificazione, in quell'area il monastero segusino rimase il signore indiscusso del villaggio imponendovi prima un ministrale e poi un castellano che, pur senza “castello”, amministrava Mattie e Menolzio in nome dell'abate.

Verso la metà del secolo XIII S. Giusto possedeva un compatto patrimonio nelle zone di Frassinere, Mocchie, Condove e Caprie. In particolare l'area tra Caprie e Condove, così come lo sarà per tutto il Trecento¹³¹, era oggetto di contesa tra l'abbazia di S. Giusto e quella di S. Michele della Chiusa, che infatti nel 1290 rivendicò poteri gastaldali su Caprie, Condove e la valle Pellata¹³², ovvero dove S. Giusto aveva iniziato a consolidare il proprio potere grazie all'istituzione della castellania di Caprie. Il castello di Caprie, i cui resti sono ben visibili ancor oggi lungo la statale 24, nelle fonti è chiamato *castrum Capriarum*¹³³, mentre nella cultura popolare

notaio Broco menziona i *castra* di Caprie e Mocchie: CANCIAN, *Principato e “dominatus loci”* cit., p. 252. Si veda Appendice cartografica, carta 3.

¹²⁵ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, mazzo secondo Y, numero 15, 16 e 17.

¹²⁶ PROVANA DI COLLEGNO, *Notizie e documenti d'alcune certose* cit., I, doc. LXXXV, p. 341.

¹²⁷ L. GATTO MONTICONE, *Il consegnamento di Mattie all'elemosina di Santa Maria di Susa*, in *Antichi Tesori di Inchiostro. Documenti e volumi dal XI al XIX secolo*, a cura di G. Popolla, Susa 2001, pp. 57-61.

¹²⁸ Al fondo di ciascun rotolo della castellania sabauda di Susa, una sezione a parte è dedicata alle entrate e alle uscite relative al territorio di Bussoleno: si rimanda generalmente alla serie ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa.

¹²⁹ *Cartario della Losa e Monte Benedetto* cit., pag. 236, doc. 199.

¹³⁰ A. GALVAGNO, *La famiglia segusina dei Bartolomei fra spunti signorili ed esperienza comunale (secoli XII-XIV)*, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino, a.a. 1981-1982, doc. XIX pp. 35-39; doc. XX pp. 40-43.

¹³¹ Si veda capitolo IV paragrafo 6.

¹³² CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze*, cit., pp. 199-201, doc. XXXII.

¹³³ Tranne dove diversamente segnalato, per il *castrum Capriarum* e quello di Mocchie si è fatto riferimento a E. MOLLO, *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale*, in *Il «Castrum Capriarum»* cit., pp. 61-92. Per la tradizione storiografica che vuole il *Castrum* come parte delle antiche chiese della valle di Susa: si veda E. MOLLO, *Le chiese: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel medioevo*, in *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le alpi occidentali*, a cura di G. Sergi, Torino 1996, pp. 41-91; E. MOLLO, *Le “chiese” alpine fra realtà e mito*, in *I Longobardi*

è conosciuto come “il castello del Conte Verde” pur non essendo mai stato di dipendenza comitale. Il *castrum*, attestato per la prima volta in un documento del 1270, fu costruito su struttura preesistente riconducibile a una chiesa di età romanica, che si sviluppò in un insediamento chiamato giuridicamente *castrum*, privo tuttavia di torre maestra centrale o in generale di apparati difensivi¹³⁴.

Anche il castello di S. Mauro¹³⁵, nell'attuale territorio di Almese, sorgeva in una zona conflittuale. Alla fondazione erano state donate all'abbazia segusina le due *curtes* di Almese e Rubiana, site in una zona di pianura che permetteva coltivazioni diversificate rispetto alle zone più montane interne alla valle. I due villaggi, che rappresentavano il confine più orientale – e dunque più vicino a Torino – del dominato di S. Giusto, furono usati fin da subito come base dai conti di Savoia per la loro espansione verso il torinese. Nel 1134 l'abbazia lamentò l'usurpazione da parte del visconte Merlo di Avigliana di alcune terre presso Almese¹³⁶, che riottenne dietro l'esborso di una somma, mentre pochi anni dopo, in occasione della partenza per la crociata, Amedeo III donò il diritto di albergaria a S. Giusto su alcuni villaggi nella parte orientale della valle tra cui Almese e Rubiana, sottolineando come in passato il conte avesse eccessivamente usufruito delle risorse di questi villaggi, collocati strategicamente verso la pianura torinese¹³⁷.

Almese, sede di una chiesa dedicata a S. Maria almeno dal 1065¹³⁸, rivestiva dunque particolare interesse per S. Giusto che vi promosse la costruzione di una chiesa dedicata a san Mauro, in collegamento con l'omonima abbazia Pulcherada, entrata in una data imprecisata tra i dominî di S. Giusto¹³⁹. Invece la *domus Sancti Mauri*, dipendenza monastica di S. Giusto almeno dal 1117, fu fortificata nella seconda metà del XIII diventando il *castrum Sancti Mauri* attestato per la prima volta del 1285¹⁴⁰. Dopo aver concesso al monastero ogni diritto di banno e l'esercizio dell'alta giustizia nel 1212, Tommaso I inserì nelle strutture amministrative abbaziali il proprio parente Amedeo di Ginevra, vescovo di Moriana, come *prepositus, rector et administrator* della casa

e le Alpi. *Atti della Giornata di Studio “Clusae Longobardorum, i Longobardi e le Alpi”* (Chiusa di San Michele - 6 marzo 2004), Torino 2005, pp. 47-66.

¹³⁴ P. COMBA, A. LONGHI, E. LUSSO, *Architetture fortificate e poteri lungo la valle della Dora nel tardo medioevo*, in *Storia delle Valli di Susa* cit., II, p. 155; L. PEJRANI BARICCO, *L'intervento archeologico per il recupero del castello*, in *Il «Castrum Capriarum»* cit., pp. 17-38.

¹³⁵ Alla castellania di S. Mauro è parzialmente dedicato il lavoro PATRIA, *Rubiana* cit., seppure incentrato sul villaggio di Rubiana compreso nel territorio della castellania.

¹³⁶ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., doc. V, p. 94.

¹³⁷ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., doc. VII, p. 95.

¹³⁸ CIPOLLA, *La «Bulla maior»* cit.

¹³⁹ L'abbazia di S. Mauro di Pulcherada, fondata nel 991 sulla sponda destra del Po a pochi chilometri da Torino, passò in una data incerta nel corso due secoli successivi sotto il controllo di S. Giusto. Da Pulcherada il culto per san Mauro arrivò a Susa, tanto che san Mauro compare tra i protettori dell'abbazia segusina insieme alla Trinità, alla Vergine e a san Giusto nel 1055 finché a metà del secolo successivo la *domus* di Almese dipendente da S. Giusto risulta anch'essa dedicata al santo. A. BORGHI, *Ricerche sull'abbazia di S. Mauro di Pulcherada*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIV (1996), pp. 643-652; TOSCO, *Dalla chiesa al castello* cit., pp. 92-96.

¹⁴⁰ CANCIAN, *Principato e “dominatus loci”* cit., p. 252.

monastica di Almese, sita in quelle terre che davano verso Torino e verso il territorio dell'episcopio torinese, oggetto delle mire espansionistiche di Tommaso¹⁴¹.

Una parte delle terre almesine fu concessa dai conti agli Antoniani di Ranverso tra fine XII e inizio XIII secolo¹⁴², mentre nel 1230 i monaci segusini – ormai stretti tra le morse dei debitori – furono costretti a cedere ai certosini di Monte Benedetto il vasto *tenementum* di Panzone, nei pressi di Almese, una vasta azienda agricola ricca di vigna e di prati alternate a zone non coltivate che i certosini fecero fiorire in pochi anni anche grazie alla costruzione di una grangia¹⁴³. Per S. Giusto era così fondamentale un controllo diretto sulla zona della val Pellata, ultimo baluardo monastico prima della pianura e del territorio della diocesi torinese.

8.2 Le permutate territoriali

La castellania comitale era stata installata nel 1264 a Susa e iniziava così la convivenza tra S. Giusto e gli ufficiali sabaudi, anche se le fonti tacciono riguardo ai rapporti tra i due tribunali per il primo mezzo secolo di coesistenza. Nel frattempo, i conti di Savoia avevano rafforzato i propri poteri sulla pianura torinese raggiungendo il loro secolare obiettivo: Torino, dopo essere stata prima sotto la signoria angioina e poi all'interno del marchesato di Monferrato, nel maggio 1280 tornò all'interno del comitato sabauda in seguito alla cattura del marchese Guglielmo VII da parte del conte di Savoia Tommaso III. In seguito alla morte di quest'ultimo, nel 1295 suo fratello Amedeo V assunse il titolo comitale e concesse come appannaggio a suo nipote Filippo quello che sarebbe divenuto il principato d'Acaia, ovvero tutti i dominî piemontesi della dinastia esclusa la valle di Susa che rimaneva all'interno del principato sabauda. La città di Torino, ormai, era definitivamente sotto il controllo dei conti di Savoia e tale sarebbe rimasta per i secoli a venire.

Una volta stabilizzato il proprio potere sui dominî cisalpini, i conti di Savoia ritornarono a interessarsi a S. Giusto. Nel 1307 Enrico Barralis, l'abate di S. Giusto, effettuò uno scambio di territori con il conte Amedeo V: l'abate rinunciò al priorato oltralpino di S. Ippolito di Aix ottenendo in permuta la totale giurisdizione sui villaggi valsusini immediatamente intorno a Susa ovvero Meana, Foresto, Mompantero e Falcemagna (oggi borgata di Bussoleno), anche se il conte conservò il diritto di giudicare tutti gli estranei che avrebbero commesso crimini in quei luoghi¹⁴⁴. Si tratta dell'ultimo atto di generosità interessata da parte dei conti nei confronti del monastero: come vedremo, il Trecento sarà caratterizzato da una pesante interferenza da parte dei Savoia e dai loro ufficiali nell'amministrazione quotidiana nella giustizia temporale esercitata dall'abbazia.

¹⁴¹ Si veda p. 73.

¹⁴² PATRIA, *Almese* cit., pp. 57-58.

¹⁴³ BOSCO, *Il rapporto* cit., pp. 169-174.

¹⁴⁴ MOTTO, *L'attività* cit., p. 231-239, doc. III.

Negli anni successivi, gli abati cedettero alcuni territori in valle di Susa in cambio di pagamenti annui, ovvero le quote di giurisdizione su S. Giorio alla famiglia Bertrandi¹⁴⁵ e quelle su Giaglione agli omonimi signori *de Iallono*¹⁴⁶. Le cessioni dei diritti su determinati villaggi furono probabilmente motivate dalle condizioni economiche che gravavano sull'abbazia. S. Giusto continuava evidentemente a patire la crisi del secolo precedente, testimoniata da alcuni provvedimenti papali, da cessioni in pegno di possedimenti e diritti e da diverse decisioni interne al monastero: in tutti questi casi, la documentazione menziona espressamente i diversi debiti contratti dall'abbazia lungo quasi tutto il secolo XIV.

Arrivati alla soglia del secolo XIV, abbiamo così fornito un contesto storico e istituzionale funzionale alla comprensione della documentazione inedita trecentesca che sarà analizzata nei prossimi capitoli: un rapporto di iniziale sostegno e fiducia tra S. Giusto e i conti di Savoia, degenerato a causa di un progressivo disinteresse dei protettori verso il monastero di famiglia, iniziò una nuova fase dopo l'installazione nella villa di Susa della castellania sabauda, che nel corso del Trecento si rivelerà tanto un modello quanto un ostacolo all'esercizio del potere giudiziario da parte dell'abbazia segusina.

¹⁴⁵ Il primo membro della famiglia Bertrandi che arrivò in valle di Susa fu Bertramin di Montmélian, conosciuto in seguito come Bertrand di Chianocco, nominato nella prima metà del secolo XIII castellano sabauda di Susa. Dopo che Bertrand ebbe acquistato alcuni beni in valle di Susa, il conte Tommaso I gli riconobbe ogni diritto di banno, taglia e fodro sul territorio di Bruzolo. In una data imprecisata, Bertrand entrò in possesso anche di una frazione di giurisdizione su Chianocco. Gli eredi di Bertrand si divisero, al tempo dei suoi figli o dei suoi nipoti, nei due rami *de Canusco* e *de Bruxolio*. PATRIA, *Casaforti e casetorri* cit.

¹⁴⁶ C. FABBRO, *L'abbazia di S. Giusto di Susa: ricerche storico giuridiche*, Torino a.a. 1964-1965, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «N. Bobbio» dell'Università degli Studi di Torino, pp. 154-241, doc. II.

Capitolo III. La giurisdizione di S. Giusto sulla valle di Susa nel secolo XIV

Nell'ottica di comprendere le competenze e il funzionamento concreto del tribunale signorile di S. Giusto, il capitolo vuole illustrare su quali villaggi il monastero esercitasse la giustizia e, all'interno di quelli a "giurisdizione mista", quale criterio distingueva la giurisdizione abbaziale da quella degli altri poteri. Sarà dedicato spazio al rapporto giuridico che intercorreva tra il monastero e i suoi sudditi e in seguito alle forme documentarie che tanto i monaci quanto gli ufficiali sabaudi ponevano in essere per controllare il frammentato potere giurisdizionale esercitato sul territorio della valle di Susa.

La precisa definizione dei poteri esercitati da S. Giusto risulta funzionale per contestualizzare nel suo complesso l'attività giudiziaria del monastero segusino, intendendo tanto l'operato ordinario della curia quanto i conflitti che sorgevano con i conti di Savoia e i loro ufficiali per l'esercizio del potere giudiziario.

1. Il quadro territoriale

La giurisdizione della bassa valle di Susa era frazionata in terzi e tale suddivisione doveva la sua origine all'atto di fondazione di S. Giusto: la famiglia dei fondatori aveva donato al monastero un terzo di Susa e un terzo di tutti i villaggi della valle di Susa da Bardonecchia sino a S. Antonino e Rubiana, rispettivamente sul lato destro e sul lato sinistro della Dora. I Savoia, tramite alcune permutate, avevano concesso l'intera giurisdizione su Mattie, Menolzio, Mocchie, Frassinere e S. Giuliano (1212) e su Foresto, Mompantero e Meana (1307) mentre l'abbazia, oberata dai debiti, aveva ceduto il terzo di giurisdizione su Chiomonte alla prevostura d'Oulx (primo quarto del secolo XIII), quello su S. Giorio alla famiglia Bertrandi (1328) e quello su Giaglione all'omonima famiglia *De Iallono* (1368): la logica alla base delle acquisizioni e delle alienazioni della giurisdizione del cenobio risiede nella volontà dei diversi abati di creare un dominio compatto nelle zone immediatamente limitrofe a Susa (Mattie, Menolzio, Meana, Mompantero, Foresto e S. Giuliano) e di alienare la giurisdizione sui territori posti sul versante occidentale della valle (Giaglione, Chiomonte) direttamente confinante con i domini dei conti d'Albon e della prevostura di S. Lorenzo.

| Villaggio | Oggetto della permuta | Anno |
|--|-----------------------|------|
| Chiomonte | Perdita | 1203 |
| Mattie, Menolzio, Mocchie, Frassinere, S. Giuliano | Acquisizione | 1212 |
| Foresto, Mompantero, Meana, Falcimagna | Acquisizione | 1307 |
| S. Giorio | Perdita | 1328 |
| Giaglione | Perdita | 1368 |

Tabella 1. Territori perduti o acquisiti dall'abbazia di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.

Poiché non sono trãditi documenti che fotografino la situazione giurisdizionale dei villaggi sotto il dominio di S. Giusto, allo stato attuale dell'esame della documentazione si può affermare in maniera deduttiva che dopo il 1368 la giurisdizione di S. Giusto si estendesse interamente sui villaggi di Mattie, Meana, Mompantero, Foresto e un terzo sui paesi di Susa, Borgone, Condove, Caprie, Villar Dora mentre al momento risulta in dubbio se rientrassero sotto la giurisdizione del monastero segusino quote dei paesi di Bussoleno, Chianocco, Bruzolo e S. Didero.

Nel corso dei primi due secoli di vita dell'abbazia, furono i poteri laici a conferire i poteri giurisdizionali a S. Giusto: in particolare, Corrado II, in un diploma del 1037, specificò le competenze dell'abate: nessuno, riguardo «rebus mobilibus et immobilibus, famulis» di pertinenza dell'abate poteva «inquietare, molestari, disvestire, aut fotrum tollere, seu legem facere, aut placitum tenere», se non l'abate medesimo. Nel 1212 Tommaso I di Savoia donò al monastero i diritti che egli aveva sugli uomini del medesimo monastero, accordò all'abate il diritto di giudicare «omnes offensiones» commesse dagli uomini dell'abate e infine concesse al monastero di esercitare tutti i *banna* sui suoi possedimenti¹. Successivamente, nel 1245 Amedeo IV confermò all'abate di S. Giusto che il cenobio aveva «totaliter iurisdictionem et imperium» sugli uomini che abitavano sul suo feudo.

Tuttavia l'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dell'abbazia incontrò abbastanza presto le opposizioni da parte degli ufficiali locali dei conti di Savoia o dai conti medesimi: infatti, i conti Amedeo III e Tommaso II, rispettivamente nel 1147 e nel 1212, con una formula pressoché identica avevano porto agli abati le proprie scuse per via di alcuni generici comportamenti dannosi tenuti contro il monastero e avevano espresso il loro pentimento mediante cospicue donazioni².

A partire da metà del secolo XIII, sicuramente a partire dal 1264, i Savoia instaurarono formalmente a Susa una castellania, ovvero una circoscrizione minore del loro principato. Non sono giunti sino a noi documenti che attestino rapporti di qualunque genere tra la castellania sabauda segusina e l'abbazia di S. Giusto per il primo mezzo secolo di convivenza (1264-1308). Il territorio di competenza della castellania sabauda, così come quello della castellania di Avigliana (attestata anch'essa per la prima volta nel 1264)³, si sovrapponevano ai domini del monastero segusino: probabilmente, la castellania di Susa comprendeva i villaggi della valle compresi tra la località Stadio (all'imbocco della val Cenischia al confine con il territorio controllato dall'abbazia di Novalesa) fino a S. Antonino, mentre quella di Avigliana governava i borghi da S. Antonino fino al borgo stesso di Avigliana. I confini delle giurisdizioni delle

¹ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII; *Statuta et privilegia* cit., coll. 13-14.

² CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., p. 105, doc. VII; p. 113 doc. VIII.

³ Così come per Susa, come si è detto precedentemente, erano presenti alcuni “castellani” già negli anni precedenti ma con il ruolo di *custodes castrì*. CASTELNUOVO, *L'administration du comté* cit., p. 20-21; p. 26 n. 104; p. 27 n. 112 dell'edizione digitale. Per l'edizione dei primi rotoli dei conti prodotti dalla castellania di Avigliana: M. D. GASCHINO, *I rendiconti della castellania sabauda di Avigliana dal 1264 al 1282*, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino, a.a. 1971-1972.

castellanie non sono finora attestati in maniera esplicita in alcun documento e le aree di competenza delle sono state ipotizzate in maniera convincente in base alla lettura delle fonti⁴.

I territori delle castellanie non erano né compatti né omogenei poiché alcuni villaggi erano sotto la totale o parziale giurisdizione non solo di S. Giusto, ma anche altri signori locali: Chiomonte era interamente all'interno dei dominî di S. Lorenzo d'Oulx⁵, Giaglione della famiglia *De Iallono*⁶ e S. Giorio dei Bertrandi⁷; S. Antonino per due terzi rientrava sotto la giurisdizione di S. Michele della Chiusa, così come anche Caprie, Condove e Novaretto, mentre l'abbazia sul monte del Pirchiriano aveva totale giurisdizione su S. Ambrogio e Vaie⁸; Villar Focchiardo era governata da una cosignoria almeno dal secolo XII, senza contare i diritti esercitati dalla certosa di Monte Benedetto sulla montagna tra Villar Focchiardo e S. Giorio⁹, mentre un altro ramo dei Bertrandi aveva una parziale signoria su Chianocco, S. Didero e Bruzolo.

La valle di Susa nel Trecento presenta dunque un complicato intreccio di poteri diversi, ciascuno dei quali articolato in diversi villaggi, ma la situazione valsusina non rappresenta un caso eccezionale. Paolo Marchetti afferma infatti che nel periodo considerato «al contrario di oggi il rapporto intercorrente tra giurisdizione e territorio deve essere inteso come un rapporto non biunivoco. Nel senso cioè che mentre il territorio assumeva una sua valenza in quanto proiezione dell'esercizio di un'attività giurisdizionale, al contrario la giurisdizione, per poter esplicare i suoi effetti, non era affatto costretta a utilizzare la mediazione del suolo potendo, in alcune sue forme, esercitarsi attraverso legami di tipo esclusivamente personale»¹⁰. Era possibile infatti che il potente fosse in grado di sapere quali persone e quali gruppi gli dovessero obbedienza, mentre non fosse invece in grado di precisare su quale territorio ed entro quali confini la sua autorità fosse riconosciuta¹¹. Per questo motivo poteva accadere «che regioni anche distanti tra loro, ma sottoposte a un medesimo signore, godessero di un medesimo status giuridico-politico» e, allo stesso modo, poteva verificarsi il caso in cui «su di un medesimo spazio

⁴ L. PATRIA, *Dai "moenia vetera" ai "novi forti": la difesa di Susa tra tardo medioevo ed età moderna*, in *La Porta del Paradiso: un restauro a Susa*, Torino 1993, p. 235.

⁵ PATRIA, NESTA, COLETTI, *Storia della Parrocchia di Chiomonte* cit.

⁶ MOLINO, *Giaglione* cit.

⁷ PATRIA, *Casaforti e casetorri* cit., pp. 17-135; M. GARUFI, *Il castello di S. Giorio di Susa e la famiglia Bertrandi*, Torino a.a. 2013-2014, Tesi di Laurea conservata in formato digitale presso l'Archivio Storico dell'Università di Torino, confluita parzialmente in M. GARUFI, A. M. LUDOVICI, *Il borgo medievale di San Giorio di Susa*, Borgone 2017. Ringrazio Maurizio Garufi per avermi concesso in visione la sua tesi.

⁸ CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze* cit.; GHERNER, *Il borgo medievale* cit.; SARACCO, *Vaie tra medioevo ed età moderna* cit.

⁹ POZZATI, *Villar Focchiardo* cit., p. 601-639; TARPINO, *Tradizione pubblica* cit., pp. 5-65.

¹⁰ P. MARCHETTI, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001, p. 87.

¹¹ Si veda G. SERGI, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 4-8 aprile 2002*, Spoleto 2003, vol. I, pp. 479-501.

si esercitassero contemporaneamente più poteri, appartenenti sia alla medesima gerarchia sia a gerarchie differenti»¹².

La compresenza di più poteri – in particolar modo quello abbaziale e quello comitale – nei villaggi valligiani dava origine a problemi di diversa natura, in particolar modo quello relativo all'esercizio della giustizia sugli uomini della valle che si protrarrà in maniera continuativa a partire da inizio Trecento fino alla metà del Seicento¹³. A Susa erano infatti presenti due tribunali temporali, quello abbaziale e quello comitale: entrambe le curie avevano competenze tanto in materia criminale quanto in civile, e ciascun tribunale giudicava i sudditi del proprio signore. Le tensioni tra le due autorità sorgevano poiché era frequente che uno dei due tribunali giudicasse un suddito dell'altro signore.

Nelle fonti tardomedievali conservate nell'archivio abbaziale si constatano incertezze riguardo soprattutto – ma non solo – allo status degli abitanti di Susa: S. Giusto aveva la giurisdizione su un terzo della villa di Susa, che potremmo definire “una villa a giurisdizione mista”, ed evidentemente perduravano i dubbi riguardo a cosa o a chi corrispondesse questo “terzo” non solo tra gli abitanti di Susa, ma anche tra gli ufficiali locali sia dell'abate sia del conte. In altri studi è stato sostenuto che il terzo della *civitas* di Susa concesso a S. Giusto nell'atto di fondazione corrispondesse ai due iugeri di terra su cui era già costruita la basilica segusina che, sempre in occasione delle fondazione, furono donati alla neonata congregazione di monaci, calcolando che i due iugeri (circa 16,000 mq) corrispondessero a circa un quarto dell'area della cinta muraria tardo antica¹⁴, ma tale ipotesi non sembra poggiare su basi documentarie valide.

In questo paragrafo, in base alla lettura delle fonti, si cercherà di dimostrare che, all'interno delle realtà valsusine governate dal conte e dall'abate, non solo la suddivisione della giurisdizione fosse su base territoriale, ma che inoltre fosse “a macchia di leopardo” e non linearmente bipartita. Chi scrive, in una fase preliminare degli studi, aveva ipotizzato con le dovute cautele che la suddivisione dei sudditi tra l'abate e il conte fosse *ratione personae* e non *ratione territorii*¹⁵. Infatti, nelle fonti esaminate inizialmente, ovvero la documentazione edita da Cibrario e Cipolla, l'oggetto dei privilegi concessi dai conti in favore del cenobio sono gli *homines* dell'abate: nel 1212 Tommaso I concesse all'abate tutti gli «iura» sugli *homines monasterii*, compresa la facoltà di

¹² MARCHETTI, *De iure finium* cit., p. 95. Un esempio importante è rappresentato dalle comunità dell'Ossola, in cui le prerogative giurisdizionali di poteri diversi si articolavano anche su un medesimo villaggio: M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Milano 2006, p. 857 sgg.

¹³ Allo stato attuale delle ricerche nessuno studio ha avuto come oggetto queste problematiche in età moderna, mancando in generale studi riguardo al potere giurisdizionale di S. Giusto in età moderna; gli unici studi finora condotti sull'abbazia segusina che vanno oltre il medioevo, compilati da Andrea Zonato, riguardano il funzionamento e l'articolazione della cura d'anime: ZONATO, *Dai monasteri alla Diocesi* cit., pp. 225-256. Le osservazioni riguardanti il prosieguo dei conflitti tra gli abati e i duchi di Savoia lungo tutta l'età moderna derivano da una lettura parziale della documentazione conservata in ASTO, SC, Susa San Giusto.

¹⁴ L. PATRIA, L. DEZZANI, *Territorio, strade e città fortificate: tarda antichità e medioevo e cavallo delle Alpi*, in «Segusium» XLIX (2010), p. 79.

¹⁵ ORLA, *Matrimoni contrastati* cit. p. 61 sgg.

giudicare «omnes offensiones que perpetrari possent ab hominibus predicti monasterii» mentre Amedeo IV nel 1245 confermò che l'abate aveva la *iurisditio* «in hominibus suis»¹⁶. All'interno della documentazione edita esaminata non si erano trovate quindi tracce di una spartizione su base territoriale tra le due autorità segusine oppure, per quanto riguarda nello specifico la *villa* di Susa, di una linea di demarcazione tra una porzione della villa soggetta al dominio abbaziale e un'altra dipendente dal potere sabauda: si era così preliminarmente ipotizzato che si trattasse di una dipendenza di tipo personale e chi scrive aveva posto l'interrogativo sulla natura del criterio in base al quale si potessero distinguere i sudditi dell'abate da quelli dei Savoia.

Grazie a una lettura metodica e incrociata dei documenti inediti tre-quattrocenteschi, è stato possibile dedurre da una parte che il territorio di Susa e in generale dei villaggi valsusini a giurisdizione mista fossero invece suddivisi territorialmente tra il *feudo*¹⁷ dell'abate e quello del conte, e dall'altra che coloro che dimoravano stabilmente sopra il feudo di una delle due autorità fossero sudditi di quest'ultima. Il problema relativo alla giurisdizione sugli uomini di Susa sorgeva poiché l'identificazione del feudo – e delle abitazioni in esso comprese – non era evidentemente immediata: al contrario di altri casi documentati, come quello del villaggio piemontese di Cavour, dove un rappresentante del conte di Savoia nel 1245 indicò precisamente quali case rientrassero sotto la giurisdizione dell'abate di S. Maria tracciando una serie di confini in base a mura, porte e vie interne¹⁸, per Susa non è mai documentata una separazione netta tra una parte della villa sotto la diretta giurisdizione del conte e una sotto quella dell'abate di S. Giusto né è attestato uno sforzo per razionalizzare l'ambiguità, suggerendo una giurisdizione “a macchia di leopardo” e, più precisamente, casa per casa. Questo genere di suddivisione territoriale non rappresentava una situazione anomala: la territorialità medievale infatti mantiene «le distanze dai moderni attributi dell'omogeneizzazione e dell'integrazione territoriale. Lo “spazio giurisdizionale” non è né uno spazio continuo dal punto di vista geografico, né uno spazio indiviso da un punto di vista politico. Non bisogna dunque cadere nella facile suggestione di considerare il gesto che traccia linee di separazione tra territori come una sorta di dato “naturalistico” e astorico»¹⁹

La convivenza tra i due poteri e le rispettive curie all'interno di una stessa villa, in assenza tra l'altro di una separazione lineare e fisica dei due ambiti di competenza, causò per tutto il

¹⁶ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII; *Statuta et privilegia* cit., coll. 13-14.

¹⁷ Nel corso della tesi userò il termine “feudo”, essendo questa la parola usata nelle fonti per indicare il territorio interno ai villaggi sotto la giurisdizione di uno o dell'altro signore. Il termine sarà usato ovviamente non con il significato originale ma con l'accezione moderna di «complesso territoriale a cui sono legate alcune facoltà giurisdizionali facenti capo a un signore» (R. AGO, *La feudalità in età moderna*, Roma 1994, p. 9).

¹⁸ PROVERO, *Una cultura dei confini* cit., p. 13 con riferimento a *Cartario della abazia di Cavour*, a cura di B. Baudi di Vesme, E. Durando e F. Gabotto, Pinerolo 1900 (BSSS, III), p. 64, doc. 41: «Iacobus Foacia minister domini Thome comitis in Caburro, precepto illius comitis, illos casales ad dominum Iacobum abbatem determinat et assignat, scilicet de angulo muris elemosine monasterii usque ad sanctum Martinum super stratam, et a sancto Martino usque ad portam muratam que est adversus Bargias, et de illa porta usque ad monasterium intus per fossatum».

¹⁹ MARCHETTI, *De iure finium* cit., p. 95.

Trecento diverse frizioni tra gli ufficiali dei due signori che, nei casi più complicati, erano portate all'attenzione del conte e dell'abate. Inoltre, episodi di disordine sono testimoniati anche nei rapporti tra i rustici o tra i rustici e gli ufficiali, senza escludere in alcuni casi un ritorno personale da parte degli uomini che si rivolgevano alla curia "sbagliata" o che affermavano di ignorare chi fosse il proprio signore²⁰.

A partire dalla metà del secolo XIV, la situazione indusse gli ufficiali e i ministeriali delle due autorità segusine a prendere precauzioni per evitare di giudicare presso il proprio tribunale il suddito di un altro signore. In alcuni registri di cause criminali prodotti dalla curia abbaziale in questi anni, la prima domanda posta al reo dagli ufficiali abbaziali riguardava l'effettiva dipendenza giurisdizionale del reo da S. Giusto. Quest'ultimo rispondeva sempre di essere effettivamente suddito di S. Giusto, in alcuni casi giustificando la propria risposta mediante l'indicazione del luogo in cui si trovava la sua casa con le relative coerenze. In una causa del 1383 inoltre fu esplicitamente affermato che, fin da tempi remoti, era consuetudine del luogo di Susa che se la casa di un rustico «cum foco et familia» si trovava nel feudo del conte, allora coloro che la abitavano erano uomini e sudditi del conte e, viceversa, se la *domus* si trovava nel feudo dell'abate, allora coloro che vi abitavano erano manenti e sudditi del monastero:

«Et primo in eo et super eo quod de vera et optenata ac longeva consuetudine loci Secusie et ita fuit quod omnes et singuli homines et persone dicti loci Secusie et habitatores eiusdem personaliter habitantes et habitationem suam facientes cum foco et familia sua in domo qua de feudo esse dicitur domini Sabaudie comitis vere homines et subdicti ipsius domini comitis esse dicuntur, et quod similem faciunt mansionem in domo qua de feudo esse dicitur domini abbatis et monasterii predictorum vere homines et manentes et subdicti eorundem domini abbatis et monasterii esse dicuntur. Et pro talibus habuntur ab omnibus communiter et reputantur et soliti sunt haberi spacio tanti temporis quod de opposito cuiusdem memoria non existit»²¹.

L'ubicazione della *domus* era quindi il criterio in base al quale un individuo era ritenuto suddito dell'abate o del conte. Nei documenti quattrocenteschi, analizzati nel dettaglio successivamente, l'abate ricorda in diverse occasioni al conte che il monastero aveva «merum et mixtum imperium et omnimodam iuridicionem» su tutti coloro che, uomini o donne, abitavano sul feudo del monastero:

[Il monastero ha] «in loco Secusie merum et mixtum imperium et omnimodam iuridicionem et in locis circumvicinis de Mediana, de Foresto, de Monte Panterio et de Mathis in omnes et singulos mares et feminas in et super rebus feudalibus seu emphiteoticis dicti monasterii habitantibus et domicilium habentibus et tenentibus».

²⁰ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.1.

²¹ ASTO, Riunite, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 13, registro 51, cc. 166r-168r.

[Il monastero ha] «merum et mixtum imperium ac omnimodam iuridicionem in subdictos homines et manentes dicti monasterii videlicet castellatarum Sancti Mauri, Capriarum et Mathiarum ac locorum Mediane, Montis Panterii, Foresti et Foncimagne dicto monasterio insolidum pertinentium fuerunt quoque alias per illustres progenitores et predecessores vestros legitimis titulis precedentibus facte declarationes»²².

Già dal Duecento la nozione di *habitare* aveva avuto un ruolo centrale in diverse liti sorte tra alcuni villaggi del Piemonte centro-meridionale: un individuo in base alla sua abitazione voleva affermare il proprio diritto per esempio ad accedere alle risorse collettive di un determinato villaggio, oppure in altri casi uomini che per un motivo o per l'altro erano stati costretti ad abbandonare il proprio villaggio cercavano di dimostrare che la propria permanenza in un altro luogo non assumeva caratteristiche di residenza, in modo da continuare a vantare diritti sui beni comuni del villaggio di origine. Le liti sorgevano perché, nonostante la residenza fosse «la chiave principale per identificare l'appartenenza comunitaria», essa era «una nozione di non facile definizione»²³.

Nel caso di Susa, invece, le problematiche sorte in base alla residenza poggiavano su basi diverse: innanzitutto la *domus* determinava non l'appartenenza di un individuo a una comunità, ma la sudditanza a un determinato signore; inoltre non erano i rustici ad avanzare pretese per esempio sulle risorse comuni, ma erano le autorità giudiziarie a portare avanti conflitti riguardo a quale signore avesse il diritto di esercitare la giustizia su un determinato *homo* in base alla sua casa.

2. *Homines ligii, manentes, subdicti*: i sottoposti alla giurisdizione dell'abbazia

Il rapporto di dipendenza. Prima di concentrarci sulle modalità con cui la giurisdizione tra il monastero e i conti di Savoia era ripartita all'interno della villa di Susa, bisogna descrivere il rapporto che intercorreva tra l'abbazia e i suoi sudditi. Nel corso del secolo XIV un rustico dipendente da S. Giusto era chiamato, all'interno dei registri giudiziari, con il tritico *homo, subdictus et manens* oppure, nel resto delle fonti, con solo uno dei tre attributi in maniera indifferente²⁴; coloro che dipendevano dal conte di Savoia erano invece denominati *homines* o *subdicti* ma mai *manentes*.

Corrado II, nel diploma emesso nel 1037 in favore del cenobio segusino, specificò le competenze dell'abate affermando che nessuno, riguardo ai «famulis» di pertinenza dell'abate

²² Registro 51, ff. 166r-168r.

²³ PROVERO, *Una cultura dei confini* cit., p. 6. Inoltre si veda L. PROVERO, *Abitare e appartenere: percorsi dell'identità comunitaria nei villaggi piemontesi dei secoli XII-XIII* in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna 14-16 gennaio 2010*, a cura di P. Galetti, Spoleto 2012, pp. 309-325.

²⁴ «*Homines, coloni, manentes, fideles* sono i termini più frequenti con cui le fonti tracciano un vocabolario della dipendenza signorile: termini, peraltro, la cui declinazione semantica sembra variare in rapporto alla qualità e all'intensità stessa di quella soggezione»: G. FRANCESCONI, «*La signoria davanti al Comune*». *Una sentenza del 1223 per la giurisdizione personale del vescovo sugli uomini di Fagno*, in «*Bullettino Storico Pistoiese*», CVIII (2006), distribuito in formato digitale da «Reti Medievali», p. 4.

poteva «inquietare, molestari, disvestire, aut fotrum tollere, seu legem facere, aut placitum tenere», se non l'abate medesimo²⁵, intendendo con “famuli” di abbazie coloro che «servivano sulla base di un rapporto di libera dipendenza accanto ad altri tradizionalmente servi»²⁶. Invece, nelle concessioni da parte dei conti di Savoia in favore del cenobio emanate nella prima metà del secolo XIII, la parola usata per riferirsi a chi dipendeva da S. Giusto era *homines*²⁷. Un lungo arco cronologico di quasi duecento anni, privo tra l'altro di documenti che attestino rapporti tra S. Giusto e i coltivatori delle terre abbaziali, passa tra “famuli” del 1037 e “homines” del 1212 e del 1245, termine quest'ultimo a cui si aggiunge nel secolo XIV “manentes”.

È possibile ipotizzare che *mantentes*, in ricordo di una forma di dipendenza più antica, fosse ancora usato nel Trecento svuotato però del suo significato originale: nel secolo XIV gli *homines, manentes et subdicti* di S. Giusto sono i coltivatori dipendenti e di condizione libera²⁸ che abitano e lavorano sulle terre di un signore, tenuti al giuramento di fedeltà e al pagamento di censi in denaro e canoni in natura per la terra e la casa che tengono da S. Giusto.

Non sembra possibile tracciare in base alle fonti un'evoluzione dell'uso dei vocaboli scelti per definire i contadini dipendenti da S. Giusto correlata al mutamento della loro condizione, a parte naturalmente il passaggio formale determinato dalla concessione delle prerogative giurisdizionali da parte dei Savoia in favore del cenobio a inizio secolo XII. Probabilmente in occasione del disfacimento della marca a fine secolo XI e della conseguente erosione dei poteri pubblici l'abbazia segusina, pur rientrando saldamente nel dominio arduinico-sabaudo, consolidò le prerogative di esercizio del potere sui coltivatori delle terre monastiche in forma di signoria fondiaria fino alla trasformazione formale in “signoria territoriale di banno”, avvenuta nel 1212 e nel 1245 quando i Savoia concessero ufficialmente a S. Giusto il potere di esercitare la *iurisdictio* su tutti coloro che risiedevano sul *feudo* abbaziale: soprattutto in contesti – come quello valsusino – dove gli *homines* conducevano terra da più signori, «la residenza sul sedime abitativo che veniva assegnato con la terra diventava essenziale nel definire la subordinazione ai signori su basi reali»²⁹.

Non è improbabile che prima di quelle date, pur in assenza di esplicite attribuzioni pubbliche, gli abati segusini esercitassero il *districtus* sui coltivatori delle terre monastiche e che la conferma comitale avesse sancito in maniera ufficiale una situazione di fatto. Non sono

²⁵ MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, pp. 349, 407, doc. 254, 289 e CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 84-90, doc. IV (1037 dicembre 29).

²⁶ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, p. 22.

²⁷ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII; *Statuta et privilegia* cit., coll. 13-14.

²⁸ Le ultime attestazioni di servitù in Piemonte risalgono tra l'altro all'inizio del secolo XIII: F. PANERO, *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: Un problema di storia comparata*, in «Studi Storici», Anno 32, No. 4 (Oct. - Dec., 1991), p. 823; p. 831.

²⁹ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 177. Proprio per stabilire con chiarezza la subordinazione di un contadino a uno specifico signore, per esempio il monastero di S. Cristina di Corteolona chiedeva un contributo specifico al conduttore di terre che avesse anche la residenza sul feudo dell'ente: L. CHIAPPA MAURI, *Tra consuetudine e rinnovamento: la gestione della grande proprietà fondiaria nella Lombardia centrale (X-XII secolo)*, in *Aziende agrarie nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, Cuneo 2000, p. 59.

conservati contratti stipulati tra il monastero e i coltivatori tra i secoli XI e XII ma, confrontandoci con la storiografia, sappiamo che i coevi contratti stipulati in altre zone delle campagne italiane potevano avere tra le clausole l'obbligo di residenza del coltivatore su terre signorili. L'obbligo di residenza era proprio ciò che caratterizzava la figura dei *manentes* e che li distingueva dagli altri coltivatori: un *manens* era giuridicamente libero anche se sottoposto a forti vincoli di dipendenza, testimoniati dal giuramento di fedeltà che doveva presentare al signore secondo un rituale simile a quello del vassallo aristocratico. I *manentes*, benché di condizione libera, erano ritenuti di condizione semiservile e i coltivatori avevano ben chiaro che tale condizione implicasse l'obbligo di residenza, tanto che in alcuni casi i contadini sottolineavano la loro estraneità a questa condizione e chiedevano esplicitamente nei contratti con i proprietari di non essere consideranti manenti³⁰.

Sono osservazioni cronologicamente e geograficamente distanti dal periodo considerato in questa sede e, da quel che risulta, non sono ancora stati effettuati studi sull'uso della parola «manentes» nelle campagne piemontesi nel periodo tardo-medioevale³¹. Per quanto riguarda la

³⁰ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 170; F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo: servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018; C. WICKHAM, «Manentes» e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto 1994, p. 1070.

³¹ Gli studi riguardo alla condizione degli uomini nelle campagne, in relazione principalmente ai temi della schiavitù e del servaggio in seguito alla crisi dell'impero carolingio, sono stati numerosi tra la Francia e l'Italia, in particolar modo per le specificità delle singole situazioni non solo regionali ma addirittura legate a singole località; all'interno di questi studi trovano naturalmente posto, per favorire il confronto ma soprattutto per sottolinearne le differenze, anche le altre forme di dipendenza legate alla giurisdizione e ai liberi rapporti di lavoro che potevano essere interrotte per volontà del dipendente o dei suoi discendenti. La storiografia ha principalmente preferito come area di studio l'Italia centrale e come arco cronologico il periodo tra i secoli X e metà del XIII, con eccezioni per gli studi di Panero e i convegni da lui curati che hanno cercato di dare agli studi relativi all'area italiana un più ampio respiro territoriale e cronologico. Lungi dal pretendere di fornire una esaustiva storiografia italiana riguardo a tali temi, si segnalano in particolar modo: P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926; G. SALVIOLI, *Massari e manenti nell'economia italiana medievale* in *Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below*, Stuttgart 1928, pp. 1-15; P. TORELLI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. Le persone*, Milano 1966, p. 67; P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV)*, Torino 1982. Negli ultimi trent'anni un importante contributo è stato fornito da Cinzio Violante che ha messo in relazione la stabilizzazione della signoria rurale con il tramonto della servitù altomedievale: C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: realtà e mito del secolo X. Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990)*, Spoleto 1991, pp. 329-85, ID., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher, C. Violante, Bologna 1996 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico». Quaderno, 44), pp. 7-56, ID., *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciati, C. Violante, I, Pisa 1997 (Studi medioevali, 3), pp. 1-9. Il "modello evolutivo" di Violante è stato aggiornato da Simone Collavini che ha sottolineato l'eterogeneità del mondo contadino e dei rapporti di dipendenza stretti con i signori (S. COLLAVINI, *Il «servaggio» in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, «Mélanges de l'École Française de Rome», 112, 2000, pp. 775-801; S. COLLAVINI, *La condizione giuridica dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo. Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998)*, a cura di C. Violante, M. L. Ceccarelli, Pisa 2006 (Studi medioevali, 11), p. 331-384), mentre Francesco Panero, tra i principali studiosi italiani della schiavitù e del servaggio, condivide il modello interpretativo di Violante (oltre ai singoli e numerosi contributi, si rimanda principalmente alle sue monografie PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit.; PANERO, *Forme di dipendenza rurale* cit.).

valle di Susa e gli uomini dipendenti da S. Giusto, il termine *manentes* non sembra comparire prima del secolo XIV. I primi contratti di albergo ed enfiteusi risalgono al 1212 e, in tutti i successivi contratti duecenteschi finora editi³², non si fa mai riferimento all'obbligo di residenza. In occasione del rinnovo di una enfiteusi nel 1279, si afferma che in precedenza Elisabetta Vottero e i suoi figli, in occasione dell'investitura dell'enfiteusi di due pezze di prato in Mompantero, avevano promesso all'abate di costruire sul prato una casa entro un anno e collocarvi catena³³, «*permanentes semper homo vel homines qui in dicta domo inhabitabunt et qui successerunt in dictis pratis et semper se parrochiani dicti monasterii, salvo iure alterius parrochie*»³⁴: si tratta tuttavia dell'unico caso con un riferimento alla stabilità insediativa. Negli altri contratti di enfiteusi e albergo sono descritti i beni in oggetto, il *servicium* annuale da pagare – sottolineando che il *directum dominium et ius* rimangono al monastero – ed è ben esplicitato il diritto del rustico di dare, vendere, permutare o alienare il bene a chiunque voglia, secondo il buono uso e le consuetudini di Susa, ma non si fa mai menzione dell'obbligo di residenza.

Manentes, dunque, permaneva nel lessico trecentesco con significati diversi rispetto ai secoli precedenti: a Susa il *manens* era colui che, abitando su un sedime dell'abbazia, ne era di conseguenza anche suddito tanto che i due termini, *manens* e *subdictus*, sono usati nelle fonti come sinonimi. Sicuramente la richiesta della stabilità non costituiva una caratteristica del rapporto tra il signore e il coltivatore: da una parte i contadini erano liberi di poter cedere a terzi i diritti sulla terra pagando le *vendue* al signore, dall'altra lo spostamento di residenza con conseguente cambio di signore era un fenomeno diffuso: infatti, i conti Savoia e l'abbazia segusina nella prima metà del secolo XV si trovarono a dover regolare lo status giurisdizionale dei rustici che, stabilmente o temporaneamente, cambiavano residenza ma dalle pattuizioni non emerge la volontà di fermare il fenomeno o regolarlo in qualche maniera. Ricordando che il sedime abitativo era l'elemento che qualificava la dipendenza giurisdizionale di un rustico, nei contratti o nelle pattuizioni tra gli abati e i conti non si trova traccia di clausole volte a regolamentare il legame tra il coltivatore e la casa in concessione in determinate occasioni come il matrimonio di una figlia o la morte del rustico stesso. Il matrimonio era probabilmente uno dei motivi che poteva causare un cambio di residenza, tanto che nelle ricognizioni segusine i rustici specificano che sono sudditi di un signore abitando in una determinata casa che era compresa nella dote della moglie³⁵.

³² Si rimanda generalmente alle edizioni dei contratti contenute nelle seguenti tesi: DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit.; FOGLIA, *La nascita di un ente monastico* cit.; NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico* cit.; TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit.

³³ Per il significato della "catena" si rimanda al paragrafo successivo.

³⁴ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., doc. XLVII.

³⁵ Per esempio nel Duecento i canonici della cattedrale di Asti avevano formalmente regolato il passaggio delle terre in concessione in occasione dei matrimoni delle figlie dei concessionari o della morte di concessionari senza eredi: a Quarto d'Asti «per evitare che, senza l'autorizzazione dei *domini*, uomini esterni alla famiglia dei concessionari entrassero in possesso del dominio utile delle terre in locazione "in perpetuum", i signori esigevano

I giuramenti di fedeltà. Nel testo di un particolare tipo di fonte i sudditi di S. Giusto sono invece definiti “homines ligii”: si tratta dei giuramenti di fedeltà prestati agli abati segusini dagli uomini di alcuni villaggi sotto la giurisdizione del monastero. Tale documentazione, tradata in forma di pergamena sciolta solo a partire dal secolo XIV, riguarda gli uomini dei villaggi di Meana, Foresto, Mompantero, Caprie e Rubiana³⁶. Mentre i giuramenti del 1365 corrispondono all’insediamento dell’abate Edoardo di Savoia e quelli del 1371 all’arrivo del suo successore Guido, altrettanto non si può dire degli altri giuramenti che furono invece prestati ad abati già in carica da diverso tempo. Per il secolo precedente, a partire dagli anni Trenta del Duecento, sono conservati solo giuramenti prestati agli abati da singoli uomini, esponenti del notabilato valligiano (de Aprili, Aschieri, Bartolomei, Romano di Chianocco, da Bardonecchia) che giuravano fedeltà e prestavano omaggio all’abate per beni o per quote di giurisdizione che tenevano in feudo dall’abate³⁷.

Anche il legame tra i sudditi di S. Giusto e l’abate assume, in pieno Trecento, forme derivate dal rapporto vassallatico con la richiesta della *fidelitas* ai *manentes* del monastero: «una contaminazione, quest’ultima, in qualche modo resa possibile proprio dalla logica pattista che è alla base sia dei rapporti di signoria, sia di quelli vassallatico-beneficiari»³⁸. A titolo esemplificativo, nel febbraio del 1328 gli *homines* di Meana, che si definiscono *ligii*, «fidelitatem et homagium fecerunt manuum interiectione ut moris est» all’abate Martino³⁹, mentre nel novembre 1365 gli *homines* di Rubiana al cospetto dell’abate Edoardo di Savoia «fecerunt fidelitatem et homagium, flexis genibus, manuum interiectione, obscuroque super pollicibus manuum ipsius domini abbatis intervenientibus, ut est moris»⁴⁰. In seguito alle formule rimandanti alla cerimonia dell’omaggio vassallatico, sono elencati uno per uno i nomi degli *homines* di quel villaggio che avevano prestato fedeltà all’abate.

Il lessico usato all’interno dei giuramenti prestati agli abati «è tutta una grammatica politica, sociale e fondiaria che affonda le proprie radici in un linguaggio, in una serie di riti e di

che prima vi fosse un accordo col marito della futura sposa titolare del possesso terriero; accordo che si traduceva nel pagamento di un laudemio da parte dello sposo». I canonici inoltre, in seguito alla morte del coltivatore in mancanza di eredi, recuperavano il dominio utile delle terre in concessione. PANERO, *Schiani, servi e villani* cit., pp. 175-176.

³⁶ Per Almese ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 3, n. 24 (1328 marzo 12). Per Caprie ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 6, n. 1 e 2 (1400 febbraio 9); n. 3 (1400 marzo 28). Per Caprie, Condove, Frassinere e Mocchie ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, n. 36 (1400 marzo 28). Per Meana ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 3, n. 23 (1328 febbraio 28). Per Rubiana ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 1, m. 4, n. 31 (1365 novembre 9); m. 5, n. 8 (1371 ottobre 29); mazzo 6 n. 25 (1419 ottobre 8). Per Meana, Foresto e Mompantero in occasione della permuta effettuata con il conte di Savoia: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, n. 9 (1308 gennaio 6).

³⁷ NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico* cit., docc. XXXVI-XXXIX (1267-12-08), DELLAVALLE, *L’abbazia di S. Giusto di Susa* cit., doc. I (1268-09-08), III (1269-01-05), IV (1269-01-05), VII (1269-11-09), IX (1269-12-25); X (1269-12-31); XXII (1274-01-27), XLVI (1275-09-18), LVI (1288-02-28), LVII, LVIII (1288 aprile 4); LXIV (1289-11-26).

³⁸ GAMBERINI, *La legittimità contesa* cit., p. 116. Si veda inoltre F. MENANT, *Lombardia feudale: studi sull’aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992, p. 286 n. 26 e CAMMAROSANO, *Le campagne nell’età comunale* cit., p. 31.

³⁹ ASTO, Riunite, Paragrafo 1, m. 3, fasc. 23.

⁴⁰ PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 220-221, doc. IV.

rituali di stampo feudo-signorile⁴¹: infatti, «trascese le sue origini aristocratiche, l'omaggio vassallatico si avvia a proporsi come tramite organico fra potere e servizio. In ambito nobiliare, rurale e a volte anche amministrativo, il suo cerimoniale crea il vassallo, il fedele e l'uomo ligio; il suo lessico forgia il feudo oblato, la *commise* e la *ligesse*»⁴². Le parole usate da Guido Castelnuovo per descrivere la permanenza del modello feudo-signorile all'interno del processo di costruzione statale del principato sabauda possono essere adattate anche al potere degli abati di S. Giusto, ricordando che l'abbazia segusina si rapportava in maniera imitativa nei confronti del potere sabauda e delle forme amministrative, documentarie e cerimoniali con le quali questo potere era esercitato: «grazie anche alla mediazione principesca, il volgarizzamento signorile e rurale dei gesti feudo-vassallatici ha ormai permeato l'intera gamma delle relazioni sociali e politiche»⁴³ rendendo il rustico non solo suddito ma, grazie ai riferimenti feudali, anche *homo* del principe o del signore a cui deve omaggio e *ligesse*.

La *ligesse* non era più esclusiva del gruppo aristocratico, ma permeava anche i rapporti di dominio tra i signori e i loro uomini, accumulando tutti sotto una generale “feudalizzazione” delle relazioni personali, nonostante il significato di questi rapporti cambiasse a seconda della provenienza sociale dell'*homo ligius*: la differenza emerge chiaramente in un atto del 1268 quando alcuni uomini di Frossasco, enclave giurisdizionale di S. Giusto nel Pinerolese, si riconoscono fedeli all'abate distinguendosi in due gruppi, ovvero da una parte coloro «quod sunt nobiles et tenent gentilenter infeudum» dall'abate alcuni beni, dall'altra i semplici «homines domini abbatis» che «tenent in vilania ab eo [l'abate] et fecerunt sibi homagium ligium»⁴⁴. Anche dal punto di vista cerimoniale vi era una netta distinzione tra gli omaggi “nobili” e quelli “plebei”: gli abati segusini seguono come consuetudine («ut moris») il cerimoniale non solo dei conti sabaudi ma anche del Delfinato, che opponeva il rituale dell'omaggio nobiliare prestato in piedi alla cerimonia plebea che prevedeva un omaggio in ginocchio prestato sui pollici del signore.

In conclusione alle osservazioni riguardo allo status dei sudditi di S. Giusto, bisogna segnalare un caso particolare: all'interno dei rotoli dei conti della castellania sabauda, tra i *banna* figura quello pagato per omicidio da Stefano Lecheri di Mompantero abitante a Susa che «est et erat tunc pro tercia parte homo abbas secundum franchisesiam Secusie» e che, di conseguenza, paga due terzi della pena al castellano sabauda e un terzo all'abate⁴⁵. Si tratta dell'unico caso, all'interno delle fonti esaminate, che prevede la divisione in terzi della giurisdizione su un singolo uomo. È probabile che si tratti di un uomo residente nella contrada di Susa detta “Oltredora”,

⁴¹ G. CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà '200-fine '400)*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003)*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini, *Reti Medievali Rivista*, V -2004/1 (gennaio-giugno), p. 177.

⁴² CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria* cit., p. 181.

⁴³ CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria* cit., p. 181.

⁴⁴ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., doc. I.

⁴⁵ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, m. 7, rotolo 34 - 1345-1346, *banna*.

i cui abitanti erano tenuti a pagare due terzi dei banna al conte e il rimanente terzo all'abate⁴⁶, anche se negli altri casi riportati nei conti della castellania sabauda la suddivisione del pagamento in terzi da parte di un abitante di Oltredora è sempre giustificata con l'indicazione della zona di residenza del rustico e soprattutto la giurisdizione sul rustico non è mai frazionata in terzi.

3. La microinstabilità dei rustici

Il problema della microinstabilità all'interno nei villaggi con più signori complicava l'esercizio della giustizia da parte dei vari attori dello scacchiere politico valligiano: uno dei problemi propri delle ville a giurisdizione mista riguarda «la natura di questo intreccio, che pare dipendere in primo luogo dall'impossibilità per i vari poteri di fermare la mobilità degli uomini e delle terre, e di far coincidere in modo netto la giurisdizione sugli uni e sulle altre»⁴⁷.

Già nel 1336 le città di Vercelli e di Pavia si erano trovate ad affrontare il problema della giurisdizione su un piccolo nucleo di villaggi poste al confine tra i due distretti, portando alla redazione di un corposo *liber testium*⁴⁸. Tra i diversi problemi sviscerati durante l'interrogatorio dei testimoni, il giudice pone al notaio Ruffino da Miralda un'ipotesi precisa riguardo agli uomini delle comunità nettamente divise tra una parte di giurisdizione vercellese e una di quella pavese: nel caso in cui un *homo* che viveva sui sedimi di giurisdizione vercellese fosse andato a vivere su una terra della giurisdizione pavese, in seguito al trasferimento tale *homo* sotto quale giurisdizione sarebbe stato compreso? Il notaio risponde che in questo caso l'uomo diventa di giurisdizione pavese anche se continua contemporaneamente anche a essere suddito del comune vercellese riguardo agli oneri reali, poiché da una parte era originario della giurisdizione vercellese e dall'altra continuava a possedere terre sotto la giurisdizione vercellese: ecco spiegato come mai, nelle fonti, alcuni si autodefiniscono *homines communes* ovvero una categoria terza rispetto a coloro che vivono «super iurisdicione comunis Vercellarum» e da coloro che invece vivono «super iurisdicione comunis Papie»⁴⁹. Tale condizione sembra assimilabile allo status di quei segusini che abitavano nella contrada Oltredora e che pagavano un terzo dei banna all'abate e due terzi al conte, anche se la condizione di tali uomini nelle fonti non è mai esplicitamente frazionata in terzi.

Un caso a parte, all'interno dei movimenti da parte dei contadini, è rappresentato da coloro che si spostavano sul feudo dell'altro signore per sfuggire alla giustizia del proprio signore dopo aver commesso un crimine o ancora dopo che era iniziato il processo presso la curia di competenza. Anche nel caso delle ville doppia giurisdizione del *districtus* vercellese, governate dai Savoia e dai Visconti, sono attestati casi di contadini che si spostano tra le diverse giurisdizioni per sfuggire alla giustizia del proprio principe: in particolar modo, alcune comunità del Biellese inoltrarono a metà Quattrocento una supplica al duca di Savoia sottolineando come

⁴⁶ Si veda oltre, p. 105.

⁴⁷ NEGRO, «*Et sic foret una magna confusio*» cit., p. 430.

⁴⁸ F. NEGRO, *La giurisdizione a processo: Vercelli, Pavia e i domini della Comarcha (XIII-XIV secolo)*, Cherasco 2020.

⁴⁹ NEGRO, *La giurisdizione a processo* cit., pp. 68-70.

fosse quasi impossibile punire i crimini poiché i colpevoli «sfuggono alla cattura “se redducendo super aliam iurisdictionem”, cioè spostandosi nella zona del territorio comunale (“domo vel loco”) che non è “sub iurisdictione potestatis ubi dictum delictum comiteretur”»⁵⁰, ricordando che in questi territori la competenza degli ufficiali non dipendeva dalla giurisdizione cui apparteneva il criminale, bensì dalla giurisdizione del luogo in cui il crimine era stato commesso.

Escludendo quindi i cambiamenti di residenza “calcolati”, le fonti della valle di Susa descrivono due generi di spostamenti di abitazione che i conti e gli abati, nei loro accordi, formalizzano e differenziano: da una parte coloro che solo temporaneamente si trovano a risiedere sul feudo di un altro signore, dall'altra coloro che invece cambiano definitivamente la residenza. L'analisi dell'espressione «cum foco et cathena», ricorrente nella documentazione tre-quattrocentesca, può essere uno spunto per l'osservazione del lessico usato nelle occasioni di confronto tra gli abati segusini e gli ufficiali sabaudi. L'espressione, traducibile semplicemente “con il fuoco e la catena del paiolo”, non è astratta né simbolica e si riferisce al focolare acceso nelle case.

La parola “foco” può tuttavia trarre in inganno a causa delle sue molteplici accezioni: il fuoco ha infatti il doppio significato di «appartenenza al nucleo familiare» e di «mutua responsabilità davanti al fisco»⁵¹. In Piemonte, in particolare, molte comunità dovevano pagare al signore l'imposta cosiddetta “focaggio”, riscossa secondo le norme fissate in clausole variabili da luogo a luogo, e che dava vita a indagini volte al conteggio del numero dei fuochi, condotte dagli ufficiali sabaudi.

La formula «cum foco et cathena» invece ha un significato proprio: in base alle ricerche svolte finora, risulta essere presente solo in fonti piemontesi bassomedievali – principalmente statuti – e indica la residenza stabile e fissa in un determinato luogo. Per esempio a Torino verso la fine del secolo XIII l'accettazione dei nuovi abitanti prevedeva che l'*habitor* giurasse sui Vangeli di essere fedele al principe, di abitare sempre a Torino «cum foco et cathena, massaricio et familia sua» e altre clausole⁵², mentre negli statuti braidesi del secolo successivo si afferma che sono considerati cittadini e abitanti coloro che risiedono a Bra «cum foco et cathena ac massaricio»⁵³. Mentre nelle altre fonti coeve l'espressione «cum foco et cathena» indica l'appartenenza ai residenti di una determinata comunità, nelle fonti segusine esprime invece la sudditanza a un determinato signore.

⁵⁰ NEGRO, “*Et sic foret una magna confusio*” cit., p. 442.

⁵¹ F. NEGRO, *Scribendo nomina et cognomina: la città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli 2019, p. 80 sg, al quale si rimanda per la bibliografia relativa.

⁵² R. COMBA, *L'economia in Storia di Torino* cit., II, p. 99 con riferimento a D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in «Studi Senesi», XXXII (1916), pp. 19-136, ora in EAD., *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. Patetta, M. Chiaudano, Torino 1937, pp. 61-158.

⁵³ *Gli antichi Statuti di Bra, 1461: riproduzione anastatica del codice originale, trascrizione e traduzione italiana, introduzione, indici, glossario, appendici e breve scelta di passi di Ordinati braidesi dal 1356 al 1388*, a cura di E. Mosca, Savigliano 2002, p. 307.

La lettura diacronica dei documenti segusini permette di osservare un assestamento del lessico nel corso della prima metà del secolo XV⁵⁴: con il termine *domicilium* o con l'espressione «cum foco et cathena», si intendeva quella che nel lessico odierno è la residenza, ovvero la casa in cui si abitava ufficialmente, mentre «tenere cathenam» in un determinato luogo corrispondeva al nostro domicilio, ovvero un'abitazione momentanea. I conti di Savoia e gli abati segusini nel 1404 distinsero due problematiche diverse: la situazione in cui un rustico aveva il *domicilium* sul feudo dell'abate ma «teneva la catena» – ovvero risiedeva temporaneamente – sul feudo del conte o viceversa era diversa dal caso in cui un rustico si fosse recato sul feudo dell'altro potente con moglie, figli, famiglia, catena, «toto domicilio suo» e facendovi fuoco continuo, spostando cioè il *domicilium* – ovvero la residenza.

Nel caso di uno spostamento temporaneo, si decise che la giurisdizione sarebbe spettata al signore del feudo su cui l'individuo aveva il *domicilium* e non al signore sul cui feudo teneva semplicemente la catena, mentre il cambiamento definitivo del *domicilium* avrebbe comportato anche il cambiamento del signore a cui l'individuo avrebbe dovuto rispondere. Pochi anni prima l'abbazia segusina aveva dovuto affrontare il medesimo problema in occasione di un arbitrato pronunciato a seguito di una lite tra il cenobio segusino e l'abbazia di S. Michele della Chiusa con oggetto i villaggi a giurisdizione mista di Caprie e Condove: anche in questo caso si ribadì come principio generale che nel giudicare un crimine prevaleva la giurisdizione a cui apparteneva l'uomo rispetto alla giurisdizione del luogo in cui il crimine era stato commesso, stabilendo inoltre che se un uomo residente sul feudo di uno dei due abati si fosse trasferito sul feudo dell'altro dopo aver commesso un crimine, sarebbe stato giudicato dall'abate signore del feudo su cui abitava al tempo del delitto⁵⁵.

Tali fenomeni sono la conseguenza del non scontato principio secondo il quale « quanti avevano facoltà di muoversi e di scegliere il luogo della propria residenza, evidentemente dovevano poter disporre della libertà di farlo», fermo restando, ovviamente, «il principio che in assenza di un vantaggio immediato la tendenza era pur sempre quella a permanere nel sito di residenza abituale»⁵⁶. Il fenomeno di spostamento tra villaggi contermini o all'interno dello stesso villaggio non può essere accostato a quello di flussi migratori veri e propri che interessarono l'arco alpino in età medievale e in particolar modo in seguito al 1348: la peste, oltre a provocare un netto declino demografico, insieme a eventi bellici, carestie e altri fattori fu causa infatti di un flusso migratorio delle popolazioni alpine verso la pianura. Il fenomeno interessò tra l'altro solo marginalmente le comunità della valle di Susa, area centrale per i collegamenti tra i due versanti alpini e orientata più saldamente di altre a un'economia legata all'agricoltura e alla pastorizia⁵⁷. Gli spostamenti di residenza a corto raggio dei contadini

⁵⁴ ASTO, Corte, Susa San Giusto, m. 6, f. 47 (1403 luglio 17); m. 7, f. 2 (1404 aprile 1); m. 7, f. 4 (1404 marzo 16 - 1462 luglio 16); m. 8, f. 2 (1462 luglio 16).

⁵⁵ Si veda oltre, capitolo IV, paragrafo 6.

⁵⁶ LUSSO, *Villenove, borghi franchi e mobilità* cit., p. 41; p. 51.

⁵⁷ P. ROSSO, *Movimenti migratori interni nell'area alpina occidentale*, in *Migrazioni interne* cit., p. 78.

valligiani non possono rientrare all'interno di questo fenomeno migratorio che caratterizzò l'arco alpino nella seconda metà del Trecento ma, in base agli studi Jacques Dupâquier, possono essere definiti come mobilità abituale entro l'«espace de vie»: «il comporte un noyau dur, celui où s'inscrivent les déplacements quotidiens; une couronne encore dense, incluant les lieux souvent fréquentés, par exemple les communes voisines, le bourg ou la ville-marché; puis une zone protéiforme beaucoup plus vaste»⁵⁸. L'«espace de vie», che non si limita al villaggio di residenza, corrisponde a quello spazio all'interno del quale il contadino si muove abitualmente entro distanze di corto-medio raggio; se il rustico rimane all'interno dell'«espace de vie», non è corretto parlare di migrazione.

Un fattore che poteva incidere sugli spostamenti, sia che si trattasse di mobilità abituale o di migrazioni, era sicuramente «l'economia montana, contraddistinta da caratteri di sussidiarietà tra le diverse comunità e di autosufficienza economica: l'armonizzazione di questi due elementi divergenti poteva essere realizzata, oltre che da un'accorta regolamentazione dei matrimoni, anche attraverso spostamenti tra insediamenti, sia periodici – legati a occasioni particolari, come il taglio del bosco comune o la fienagione – sia di 'mestiere', intrapresi spontaneamente da lavoratori che si erano già specializzati in tecniche di lavorazioni specifiche, acquisendo competenze trasferibili in altre località»⁵⁹. Un altro fattore che naturalmente influenzava gli spostamenti a corto raggio erano i legami familiari: «chaque famille avait ses parents du dehors, frères, neveux, cousins. Par le jeu des alliances et des parentés, la population du village baignait dans un monde plus vaste, dont les limites nous paraissent indéfinies, variables en tous cas selon les époques»⁶⁰. Si tratta di semplici suggestioni, poiché risulta impossibile anche solo delineare il complesso dei numerosi fattori che potevano influire su questi cambi di residenza non solo tra villaggi contermini ma soprattutto all'interno del medesimo villaggio.

Così come in altre realtà piemontesi, la valle di Susa non era stata esente tra i secoli XII e soprattutto XIII dalla volontà da parte di attori politici diversi, tra cui i Savoia⁶¹, di procedere alla fondazione di *villeneuve* determinando spostamenti di popolazione, spesso incentivati dai signori con benefici a favore degli abitanti che erano sanciti nelle carte di franchigia⁶². In ambito sabauda la fondazione di insediamenti era parte delle strategie e di politiche di intervento volte spesso al consolidamento di nuove espansioni territoriali. In valle di Susa Amedeo III aveva promosso nel 1139 la nascita della *villafranca* di Avigliana⁶³, mentre nel Duecento Tommaso I e Tommaso II

⁵⁸ J. DUPÂQUIER, *Sédentarité et mobilité dans l'ancienne société rurale. Enracinement et ouverture: faut-il vraiment choisir?*, in «Histoire et sociétés rurales», XVIII (2002), p. 123.

⁵⁹ ROSSO, *Movimenti migratori interni* cit., p. 66.

⁶⁰ J. GANIAGE, *Trois villages de l'Île-de-France*, Paris, INED, Cahier n°40 (1963), p. 42.

⁶¹ Si veda R. COMBA, *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabauda*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società: studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985.

⁶² Si veda LUSSO, *Villeneuve, borghi franchi e mobilità* cit., pp. 41-62.

⁶³ L. PATRIA, «*Homines Caselletarum*». *Uomini di Caselette. Origine e affermazione di una comunità*, in *Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné dalle origini all'Ottocento*, a cura di F. Carraro, L. Patria, R. Savarino, D. Vota, Borgone Susa 1999, pp. 108-110.

erano stati fautori delle fondazioni delle *villenove* di S. Giorio presso la località “Molario” (1226)⁶⁴ e quella di Borgone nella grangia di S. Valeriano (1277)⁶⁵.

Al momento nella documentazione non si è trovato alcun indizio riguardo a eventuali problemi di giurisdizione in seguito alla fondazione di queste *villenove* e allo spostamento dei contadini, mentre sono documentati complicazioni nel caso della fondazione della *villanova* di Molare del Ponte, presso Villar Dora, che tuttavia ignoriamo se sia stata promossa o meno dal conte. La fondazione è infatti conosciuta tramite la famosa lite⁶⁶ vertente tra i signori di Rivalta e il conte di Savoia riguardo all’esercizio della giustizia sul territorio della basse valle e scoppiata in seguito al trasferimento di alcuni uomini che, dal nucleo insediativo principale di Villar Dora (sotto la giurisdizione dei Sala), si erano trasferiti «cum familia, foco et cathena et mansericio» presso i nuovi insediamenti di Villanova (al confine con Avigliana) e di Molare del Ponte che erano sotto la giurisdizione comitale. Inizialmente il conflitto si aprì tra gli uomini di Villanova, che tentavano di affermare la propria autonomia da Villadora, e i Sala, che cercano di far valere i propri diritti, ma si estese ulteriormente a un diverso livello poiché Ulrico di Rivalta e i conti di Savoia si contendevano il diritto di giudicare la lite tra i Sala e gli abitanti di Villanova. Non sembra che il trasferimento degli uomini sia stato «coatto (da parte sabauda) o condotto in violazione di vincoli di dipendenza rispetto ai signori di Rivalta, i quali, infatti, rivendicavano la giurisdizione sugli uomini del Molare non tanto in virtù della loro passata condizione di sudditanza, quanto, piuttosto, della presunta autorità esercitata sull’area dove era sorta la villanova. E una conferma indiretta a questa riflessione giunge dal fatto che dell’altro abitato citato nel documento, Villanova appunto, si perdano precocemente le tracce, indice palese di una sua scarsa forza attrattiva e dell’incapacità da parte dei poteri che se ne erano fatti promotori di trattenere nel sito la popolazione lì inizialmente trasferitasi»⁶⁷.

4. La giurisdizione all’interno della villa di Susa

Se dunque nei casi delle ville a giurisdizione mista del Vercellese si è solo potuto dedurre con cautela che all’interno di alcune di esse la giurisdizione non fosse linearmente bipartita bensì fosse a macchia di leopardo⁶⁸, per Susa è possibile ipotizzarlo con più sicurezza grazie all’analisi minuta delle varie fonti. In particolar modo grazie a un registro delle ricognizioni prodotto dagli ufficiali sabaudi nel periodo 1365-1367, che censiva tutti i capifamiglia di Susa⁶⁹, possediamo una fotografia della situazione relativa alla giurisdizione del conte e dell’abate sugli abitanti di Susa.

⁶⁴ GARUFI, *Il castello di S. Giorio di Susa* cit., p. 107 sgg.

⁶⁵ PATRIA, *Assetti territoriali* cit., pp. 60-65; per l’edizione dell’atto Ivi, doc. 17 pp. 124-127 (1277 marzo 9); G. CHIARLE, *Fondazioni monastiche e organizzazione del territorio. Il caso di Brione. Parte prima: (secoli X-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» CVIII/2 (2010), pp. 325-416.

⁶⁶ Per la bibliografia relativa si veda oltre capitolo IV, paragrafo 1.2.

⁶⁷ LUSSO, *Villenove, borghi franchi e mobilità geografica* cit., p. 59.

⁶⁸ NEGRO, “*Et sic foret una magna confusio*” cit., p. 449.

⁶⁹ Si rimanda al paragrafo 5.2 per l’analisi del registro e del contesto in cui fu prodotto.

| | Sudditi del conte | Sudditi dell'abate | Ignora di chi sia suddito | Uomo ligio e vassallo del conte | Totale |
|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|
| Susa | 149 | 82 | 1 | 1 | 232 |
| Lissimonte, Graverè, Gorreto | 30 | 26 | - | - | 56 |
| Meana | 18 | 32 | - | - | 50 |
| Mattie | - | 11 | - | - | 11 |

Tabella 2. La giurisdizione del conte di Savoia e di S. Giusto nel registro di ricognizioni (1365-1367)

All'interno del registro, le formule stereotipate usate per giustificare la sudditanza erano generalmente quattro, tutte con il medesimo significato: «esse manentem et subdictum dicti domino comitis et suorum ad usum et secundum libertates loci Secusie morando cum foco et cathena in quadam sua domo»; «mansionem suam fecerit cum foco et cathena in quadam sua domo», «faciendo focum suum in ipsa domo esset quamdiu ipsum focum tenet et facere ibidem homo et subdictus dicti domini comitis ad usum Secusie» o semplicemente «morando in quadam sua domo». Le formule erano seguite dall'indicazione della zona di Susa in cui si trovava la casa e poi dalle coerenze di quest'ultima. In alcuni casi i rustici spiegano come mai abitano in quella casa: la casa in cui il rustico abita arriva dalla dote della moglie (5 casi), in affitto (1), in enfiteusi (1) e in albergo (1).

Al contrario di quanto sostenuto in studi precedenti, in cui si affermava che a metà Duecento gli uomini dipendenti dal conte fossero in numero ridotto rispetto agli altri⁷⁰, in base alla schedatura dettagliata del registro è possibile affermare che tra il 1365 e il 1367 i sudditi del conte nella sola Susa fossero quasi il doppio di quelli dell'abate. In ogni caso, sono necessarie alcune osservazioni di contesto per la piena comprensione dei dati.

In base ai dati relativi alle “zone” o *contrade* della villa di Susa in cui si trovavano le case dei sudditi del conte, grazie agli studi condotti sull'identificazione delle diverse parti di Susa medievale⁷¹, è possibile osservare che le case dei sudditi del conte non si concentrassero in zone precise, ma che fossero distribuite capillarmente all'interno della villa di Susa, *infra* e *extra moenia*.

⁷⁰ «L'esercizio diretto della riscossione della taglia conferma l'esiguo numero di uomini che rispondono direttamente al conte in questo caso: tra il 1268 e il 1269, contabilizzando un intero anno da agosto dello stesso mese dell'anno successivo, la taglia comitale “villarum vallis Secusie” porta a un introito di otto lire e sedici soldi, quando la taglia della sola villa di Foresto nello stesso periodo garantisce un'entrata di sei lire e dieci soldi: è vero che il castellano dichiara di aver riscosso meno del solito poiché molti si sono allontanati in occasione del conflitto sabaudo-delfinale in corso, ma anche in anni non condizionati da eventi bellici la taglia non raggiunge mai le dieci lire»: PATRIA, *Assetti territoriali* cit., p. 56.

⁷¹ A. CROSETTO, C. DONZELLI, G. WATAGHIN, *Per una carta archeologica della valle di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LXXIX (1981); PATRIA, *Dai “moenia vetera” ai “novi forti”* cit.; L. PATRIA, “*Moenia vetera claudencia civitatem*”: alcuni problemi di topografia urbana nella Susa medievale, in «Segusium» XXIV (1988); L. DEZZANI, L. PATRIA, *Dalla Segusio romana alla villa Secusie medievale: forme urbane, strade e risorse ambientali*, in «Segusium» XLVIII (2009); DEZZANI, PATRIA, *Territorio, strade e città fortificate* cit.; E. PATRIA, *Storia monastica e storia locale*, in *Esperienze monastiche* cit., pp. 7-18.

| | |
|--|----|
| Ultra Duriam | 50 |
| In civitate | 15 |
| In burgo | 11 |
| Non detto | 8 |
| Infra portas pedis castris | 7 |
| Ruata Galicianarum | 6 |
| Ruata Costancii Politis | 6 |
| Ruata prepositi | 6 |
| Apud Canalem | 5 |
| Marçano | 5 |
| Pedis Castris | 4 |
| Porta Merceniarum | 4 |
| In becaria | 3 |
| Ruata Cortesia | 2 |
| Mercato | 2 |
| In foro | 2 |
| Traduerivi | 1 |
| Ruata Pellicerie | 1 |
| Vicino alla chiesa di S. Maria del Ponte | 1 |
| Ruata Lovarenchiorum | 1 |
| Ruata Ferreriorum | 1 |
| Ruata Durie | 1 |
| Ruata Canonice | 1 |
| Ruata Becarie | 1 |
| Porta Galacianorum | 1 |
| Lissimonte | 1 |
| Portam arcus | 1 |
| In porta | 1 |
| versus Ielaciam | 1 |
| vive nell'ospedale del priorato di S. Maria Maggiore di Susa | 1 |

Tabella 3. Le zone sede delle case dei sudditi del conte di Savoia (1365-1367)

All'interno delle ricognizioni sabaude non sono presenti indicazioni riguardo alle abitazioni dei sudditi di S. Giusto e per il secolo XIV non sono conservati nell'archivio abbaziale registri di ricognizioni per la villa di Susa. Le poche informazioni relative alla collocazione delle abitazioni dei sudditi del monastero sono fornite da alcune ricognizioni giunte in fogli pergamenei sciolti oppure dai registri di tribunale. Nonostante l'esiguo numero di dati, è possibile comunque osservare non solo che anche le case dei sudditi abbaziali fossero distribuite più o meno uniformemente nel *territorium* segusino, ma che vi sono anche delle sovrapposizioni tra le zone in cui sono collocate le case dei sudditi abbaziali con le zone in cui abitano i sudditi del conte.

| Fonte | Data | Luogo di abitazione | Sudditi |
|--------------------------|------|------------------------------|---------|
| Registro 24 | 1355 | Burgo | 1 |
| Registro 30 | 1363 | Becarie | 1 |
| | | in curte Ascheriorum | 1 |
| | | in Pedem Castri | 1 |
| | | Vico prepositi | 1 |
| | 1364 | Foris Portam | 5 |
| | | Ruata Prepositi | 2 |
| | | Ultra Duriam | 2 |
| | | in Civitatem | 1 |
| | | in curte Ascheriorum | 1 |
| | | Lissimonte | 1 |
| Registro 31 | 1365 | in Burgeto | 2 |
| | | in Marçano | 2 |
| | | in Becaria | 1 |
| | | in foro | 1 |
| | | in Mercato | 1 |
| | | in Pedem Castri | 1 |
| | | Ruata furnis civitatis | 1 |
| | | Ruata Prepositi | 1 |
| m. 19, fasc. 16 | 1367 | Ruata Prepositi | 1 |
| m. 19 fasc. 21; 22 | 1381 | In mercato | 1 |
| m. 19 fasc. 25; fasc. 28 | 1382 | Foris portam | 2 |
| m. 19 fasc. 27 | | In Becariam | 1 |
| m. 19 fasc. 26 | | In burgo | 1 |
| m. 19 fasc. 24; fasc. 26 | | In civitate, subtus becariam | 2 |

Tabella 4. Le zone sede delle case dei sudditi dell'abbazia di S. Giusto

È necessaria, a questo punto, una breve descrizione dell'assetto medievale della villa di Susa. L'edificio dell'abbazia di S. Giusto era collocato all'interno della cinta muraria – che comprendeva ben quattro chiese ovvero S. Giusto, S. Maria Maggiore, S. Paolo e S. Pietro – e vicino alla *porta civitatis* (oggi nota come Porta Savoia), ingresso privilegiato per i viaggiatori, mercanti e pellegrini provenienti dal Moncenisio. Nella parte orientale della villa, fino alla *porta Merceriarum* (chiamata in seguito Porta Piemonte), si concentrava, secondo Ettore Patria, un'importante parte del patrimonio urbano controllato dal monastero e in particolare nella *ruata Prepositi* si trovava la sede del tribunale dell'abbazia⁷². Tutta l'area extraurbana posta a sud est delle mura cittadine oltre la *porta Merceriarum* era area di nuovi insediamenti come il cosiddetto

⁷² Si veda capitolo V paragrafo 2.4.

“Burgo” (oggi Borgo dei Nobili) affiancato poi dall’area definita “Burgeto” che si estende a nord verso il fiume. La zona sita tra il Borgo e la contrata *Marçani* divenne sede nel secolo XII di due *domus* religiose con origini oltralpine, gestite dai Gerosolimitani di Provenza e dagli Antoniani di Verre⁷³. Il settore sud occidentale ai piedi del *castrum* sabauda era per l’appunto chiamato “in pedem Castrum” e si estendeva fino all’omonima *Porta Pedis Castrum* (Porta di Francia) da cui partiva la strada per il Monginevro. La zona chiamata invece “fuori porta”, sede del *palacium* abbaziale e della *domus* elemosinaria di S. Giusto, era un insediamento esterno alle mura cittadine tra la *porta civitatis* e il ponte di S. Marcellino (oggi S. Rocco) – dove erano site le forche di S. Giusto⁷⁴ – da un lato, e il fiume e il castello comitale dall’altro⁷⁵. Proseguendo lungo il corso della Dora troviamo la “contrata Ultra Duriam” – collegata alla villa tramite un ponte su cui sorgevano l’ospedale e la chiesa di S. Maria del Ponte⁷⁶, dipendenti da S. Giusto – sede di mulini forge e orti suburbani; procedendo verso est la contrata terminava in corrispondenza della *Porta Bovata*. All’interno del *territorium* di Susa erano compresi alcuni luoghi decentrati rispetto alla *villa*: nella zona sud-est sul lato destro della Dora troviamo Castelpietra (3 km da Susa), Traduerivi (5 km) e Coldimosso (quasi 6 km), mentre sul lato sinistro del fiume verso nord-est vi erano S. Giacomo (3,5 km), Urbiano oggi frazione di Mompantero (2 km) e S. Giuliano (3,5 km). Questi luoghi, corrispondenti alle attuali frazioni e borgate di Susa, erano comunque abitati ed erano sede di *tenementa*, campi, orti e vigne.

Le zone di Susa definite “extravagantes”, ovvero Gorreto, Lissimonte e Gravera, sono site sulla montagna a ovest di Susa circa a 10 km dalla *villa*. L’area in questione era un sensibile punto di contatto tra il principato sabauda e il dominio dei Delfini: come abbiamo accennato, Chiomonte segnava il confine tra le terre comitali e il Delfinato rendendo necessario il controllo, da parte dei conti di Savoia, del confine occidentale del territorio segusino. Tra il 1300 e il 1301 Amedeo V aveva ordinato la costruzione presso Lissimonte di un’opera fortificata (detta *bastita de Molario* e *bastita de Peladruco*) con lo scopo di creare un avamposto fortificato verso il castello delfinale di Exilles. La *bastita*, dopo essere stata oggetto di lotta durante la guerra Delfino-Sabauda negli anni Trenta, non era stata più usata dopo il trattato di Parigi (1355)⁷⁷.

Grazie alla sovrapposizione dei dati ricavati dalle diverse fonti, in particolar modo le ricognizioni, sembra di poter ipotizzare con relativa sicurezza che la giurisdizione del conte e

⁷³ PAZÉ, *Lungo la strada di Provenza* cit., pp. 43-80.

⁷⁴ Si veda capitolo VI, paragrafo 2.2.1.

⁷⁵ La *domus elemosinaria* di S. Giusto è attestata per la prima volta nel 1230: PATRIA, *Assesti territoriali* cit., doc. X, pp. 116 (1230 gennaio 2).

⁷⁶ PATRIA, *La Madonna del ponte* cit., pp. 21-33; E. LUSSO, *Domus hospitales: ricoveri per viandanti e poveri nei territori subalpini percorsi dalla strada di Francia (secoli xi-xv)*, Torino 2010, p. 60 sg.

⁷⁷ PATRIA, *Dai “moenia vetera” ai “novi forti”* cit., p. 239-240; A. LONGHI, *Cavalieri, ufficiali e capimastri: cantieri di castelli nell’età di Amedeo V di Savoia (1285-1323)*, in *Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia. Catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, 29 marzo-16 luglio 2018)*, a cura di S. Castronovo, Novara 2018, p. 51.

dell'abate all'interno del *territorium* delle *villae* a giurisdizione mista in valle di Susa non fosse linearmente bipartita e che la dipendenza giurisdizionale andasse riconosciuta casa per casa.

In ogni caso, sono possibili una serie di osservazioni relativamente alla distribuzione dei sudditi del conte e dell'abate all'interno della villa segusina. Nelle ricognizioni sabaude è possibile osservare che non solo nessun suddito del conte abitava nella zona detta “fuori porta”, insediamento immediatamente fuori le mura e sede sia del palazzo abbaziale sia delle forche di S. Giusto, ma che non vi fosse alcun bene del conte tenuto in feudo dai Segusini: con molta probabilità la *contrada* “fuori porta” era interamente di pertinenza del monastero sia dal punto di vista giurisdizionale sia da quello patrimoniale.

Un notevole numero di sudditi del conte abitava nella parte di Susa chiamata Oltredora, sita sulla riva sinistra della Dora e collegata con la rimanente parte della villa segusina tramite il ponte. Nei rotoli dei conti prodotti dalla castellania sabauda era segnalato, alla fine degli anni Trenta del secolo XIV, che l'abate di S. Giusto avesse diritto a un terzo delle ammende inflitte alle persone residenti «*ultra Duriam in feudo communi*»⁷⁸. La questione fu affrontata apertamente nell'aprile 1346 quando il conte di Savoia inviò al castellano di Susa alcuni ordini emanati dai suoi predecessori negli anni precedenti, con il rinnovo a osservare le disposizioni in essi contenute⁷⁹: in particolare, nel 1314 il conte in carica all'epoca cioè Amedeo V aveva invitato il castellano sabauda di Susa a restituire all'abate la terza parte del banno pagato da una donna, accusata e incolpata per adulterio, che abitava nel “feudo comune” di Oltredora. All'interno della documentazione precedente al 1314, edita e non, non si è trovato traccia di alcun accordo tra le due autorità che identificasse Oltredora come “feudo comune” e che certificasse una spartizione in terzi dei *banna* versati dagli abitanti della zona, così come non è attestato all'interno dei registri giudiziari o dei rotoli dei conti prodotti da S. Giusto.

Si è detto in precedenza che la parola “feudo” è usata nelle fonti per indicare il territorio – benché non compatto – sotto la giurisdizione dell'abate o del conte. Nelle fonti anche altre parti di Susa vengono indicate come “feudo” seguito da un nome proprio di persona. In questi casi si trattava di beni che il conte aveva dato in feudo a suoi vassalli che, a loro volta, davano in concessione ai rustici: in questi casi i censi in denaro spettavano al conte mentre le *vendue* della casa, ovvero la tassa di entrata del possesso del bene pagata al detentore del dominio eminente in occasione della vendita del bene medesimo, spettavano al vassallo. Trentasette segusini affermano di essere sudditi del conte di Savoia trovandosi la loro casa nel feudo di Ascheretto *de Iallono*. Ascheretto era membro del ramo della famiglia degli Aschieri che, a seguito della dominazione su Giaglione iniziata nel primo ventennio del Duecento, mutò denominazione in

⁷⁸ DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit., pp. 584 con riferimento a ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, 1, m. 5, rotolo 27, 1337-38, *banna*.

⁷⁹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, fasc. 27.

*de Iallono*⁸⁰. Oltre a un ottavo della giurisdizione su Giaglione, Ascheretto deteneva dunque diversi beni in Susa⁸¹.

Tre case sono situate invece nel feudo appartenente ad altri *nobiles*: nello specifico, due case sono site “infra duas portas castris Secusie” nel feudo di Guione, visconte di Baldissero, mentre la terza casa, sita “in portam”, risulta del feudo dei nobili Bertrandi signori di S. Giorio. La famiglia dei Bertrandi, di origine oltralpina e legata alla dinastia sabauda, si era installata definitivamente in valle di Susa negli anni Venti del Duecento e, scissasi in due rami, aveva instaurato una signoria sui paesi di Bruzolo, S. Didero, Chianocco e S. Giorio. Guione visconte di Baldissero invece aveva sposato verso il 1340 Leoneta, figlia unica ed erede universale di Amedeo, un altro membro della famiglia *de Iallono*, che aveva portato in dote tutti i beni del padre siti in Susa⁸². Curiosamente, proprio la ricognizione dei beni e dei diritti tenuti da Guione è raccolta nel registro delle ricognizioni sabaude: egli è l'unico *nobilis* censito nel registro e, coerentemente, si dichiara «hominem ligium, fidelem et vassallum» del conte di Savoia. Guione, elencando i beni acquisiti in Susa, specifica che fanno parte della dote della moglie, Leoneta figlia del fu Amedeo *de Iallono*. È possibile che il notaio sabauda abbia ricopiato per sbaglio la ricognizione di Guione all'interno del registro riservato a quelle presentate dai rustici invece che in quello dedicato ai *nobiles*.

Nelle ricognizioni del conte di Savoia si fa inoltre riferimento al fatto che alcune case siano situate all'interno del “feudo Audisie” o “feudo Naudisie”. In questo caso, tuttavia, si tratta di un microtoponimo che indicava collettivamente i beni lasciati dalla *domina* Audisia, figlia del fu Guigo Auruzi e della *domina* Giusiana, che, mediante testamento del 1253⁸³ confermato dal conte Tommaso II nel 1258⁸⁴, aveva nominato il monastero segusino come erede universale di tutti i beni mobili e immobili, siti sia nel territorio sotto la giurisdizione sabauda sia nel Delfinato. La famiglia degli Auruzi, originaria dell'alta valle di Susa⁸⁵, era particolarmente legata alla prevostura di S. Lorenzo. Oberto e Guigo, fratelli e figli di Guigo VI, il 23 gennaio 1223 sono investiti da Tommaso I di Savoia di alcuni beni e *servicia*, tra cui una parte della giurisdizione in Giaglione⁸⁶. Nello stesso anno, Oberto riceve la nomina a maresciallo a capo delle forze militari del Delfinato. Nel frattempo, a causa di tafferugli sorti probabilmente a seguito del trattato stretto in funzione antisabauda nel 1228, che prevedeva la ricerca di collegamenti con la zona oltralpina alternativi al valico del Moncenisio, Oberto fu catturato dai soldati del conte di Savoia e liberato

⁸⁰ MOLINO, *Giaglione* cit. p. 474.

⁸¹ Le case erano principalmente concentrate nel “burgo” (9) e “in civitate” (8) ma che erano anche distribuiti anche in altre zone ovvero in *ruata Galicianorum* (6), in *duas portas pedi castris* (3), in *Marçano* (3), *ad pedem castris* (3), in *ruata Costancii Policis* (1), in *ruata Pelliverie* (1) e infine in 2 casi non è specificata la zona.

⁸² MOLINO, *Giaglione* cit. p. 475-476.

⁸³ NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico* cit., doc. XIII.

⁸⁴ NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico* cit., doc. XX.

⁸⁵ Per le informazioni sulla famiglia Auruzi si è fatto riferimento a MOLINO, *Giaglione* cit., pp. 419-424 e PATRIA, *L'Alta Valle della Dora Riparia* cit., pp. 49-53.

⁸⁶ FOGLIA, *La nascita di un ente monastico* cit., doc XIII, pp. 35-38 (1223-02-10).

solo un anno dopo quando la prevostura di S. Lorenzo, ente protetto degli Albon, pagò l'oneroso riscatto. I conti di Savoia, non perdonando a Oberto il tradimento, sequestrarono i beni e i diritti che quest'ultimo deteneva in Giaglione. A questa confisca si oppose Giusiana, vedova di Guigo, fratello di Oberto, rivendicando i beni in base ai diritti di successione che sarebbero spettati al proprio figlio defunto Guglielmo. Nell'agosto del 1249 il castellano di Avigliana accolse la petizione di Giusiana, che entrò in possesso del *poderium* di Giaglione e della giurisdizione «tam ville quam hominum et rerum aliarum» appartenuti a Oberto. Tuttavia solo una quota (e per di più non precisata) dei beni confiscati a Oberto passarono a Giusiana, mentre la maggior parte rimase al conte di Savoia e fu amministrata dai castellani segusini, che all'interno dei loro conti menzionano esplicitamente «de redditibus et exitibus hominum Auruciorum de Iallono». Mentre i beni e i diritti passati ai Savoia furono poi venduti in una data imprecisata al ramo dei *de Iallono*, la parte di essi andati a Giusiana fu trasmessa alla figlia Audisia la quale, a propria volta, la donò al monastero di S. Giusto mediante testamento. Evidentemente, nella memoria istituzionale e in quella degli abitanti di Susa e di Giaglione, l'espressione “de feudo Audisie” era rimasta per identificare i beni derivati dalla donazione della *domina*. Nonostante il legame tra il monastero e il “feudo Audisie”, coloro che vi abitano sono sudditi del conte⁸⁷.

Le ricognizioni erano una forma di controllo non solo sui sudditi, ma anche sui beni che gli abitanti di Susa, indipendentemente dal loro signore, tenevano in feudo dal conte. In 29 casi i rustici dichiarano di tenere in feudo dal conte una o più case, diverse da quelle di residenza, specificando che «quicumque in ipsa domo habitans est manens et subdictus dicti domini comitis» oppure «quicumque faciens mansionem cum foco et cathena in ipsa <domo> est homo et subdictus dicti domini comitis ad usum Secusie». Si tratta di un'ulteriore prova del fatto che il sedime abitativo fosse l'elemento per determinare chi fossero i sudditi di uno o l'altro signore. Anche in questo caso, le *domus* sembrano distribuite capillarmente all'interno del *territorium* di Susa con una leggera prevalenza in Oltredora.

⁸⁷ Le case in cui abitano i sudditi del conte site nel feudo “Audisie” sono site principalmente nella cinta muraria, “in civitate” (3), in *becaria* (1), in *mercato* (1), in *ruata Costancii Policii* (1), in *ruata prepositi* (3) oltre che in *burgo* (1), in *pedem Castri* (1), e *prope canalem* (1); invece, le case nel feudo Audisie che i rustici tengono in feudo dal conte si trovano in *contrata de Canali* (1), in *pede castri* (1), in *burgo* (1). Nelle ricognizioni in forma di foglio sciolto prodotte da S. Giusto nel corso di tutto Trecento, si trovano sul feudo Audisie una vigna “ad canales” (1317), una casa “in mercato” (1381) e una casa “in civitate” (1382). Tommaso Cassini nel 1317 afferma di tenere in feudo una vigna per un terzo dal monastero «et pro aliis duabus partibus de feudo Audisie»; Giovanni *Chardoni* detto “Brigidon” afferma che le *homenia* della sua casa «pertinet domino Sabaudie comiti quia de feudo Audisie est ut dicitur» e infine il nobile Pietro Aschieri di Susa, figlio del fu Giovanni, afferma che le *vendue* relative a una casa «pertinet domino nostri Sabaudie comiti quia est de feudo Audisie ut dicitur».

| | |
|---|---|
| Susa, Ultra Duriam | 7 |
| Susa, in civitate | 3 |
| Susa, in ruata prepositi | 3 |
| Susa, apud pedem castris | 2 |
| Susa, in ruata merceriarum | 2 |
| Gravere | 1 |
| Susa, apud Cenischiam subtus viam | 1 |
| Susa, Castelpietra | 1 |
| Susa, in becaria | 1 |
| Susa, in burgo | 1 |
| Susa, in contrata de Canali | 1 |
| Susa, in ruata Costancii Policis | 1 |
| Susa, in ruata Galicianum | 1 |
| Susa, in ruata Pellicerie | 1 |
| Susa, infra duas portas pedis castris | 1 |
| Susa, porta merceriarum | 1 |
| Susa, retro beccariam in ruata Lovarenchiorum | 1 |
| Susa, Traduerivi | 1 |

Tabella 5. Le case tenute in feudo in cui viene specificato che chi vi abita è suddito dei Savoia.

Per concludere l'analisi delle ricognizioni relative ai rustici di Susa, bisogna segnalare la particolarità del caso di Giovanni Buesi detto "de Mathiis", nunzio del monastero di S. Giusto. Nella ricognizione viene specificato che Giovanni non è suddito del conte di Savoia, anche se la casa in cui abita, sita in *ruata Costantii Politii*, si trova nel feudo di Ascheretto *de Iallono*: infatti Giovanni, finché sarà manderio della curia abbaziale, sarà di conseguenza suddito del monastero di S. Giusto. La questione genera alcuni dubbi: infatti tra le ricognizioni raccolte dall'ufficiale sabaudo figura anche quella del notaio Micheletto Forneri che era stato assunto pochi anni prima, con un atto ufficiale⁸⁸, come notaio della curia di S. Giusto. Nelle ricognizioni sabaude non è esplicitato il rapporto che legava l'abbazia e Micheletto, definito semplicemente notaio, e Micheletto risulta essere suddito del conte abitando in una casa sita in Oltredora. Il fatto che la dipendenza lavorativa di un uomo da una curia o dall'altra influisse sul suo *status* potrebbe ulteriormente essere provato da un conto della castellania di Avigliana, in cui è riportato che nel 1377 il *garderius* del conte di Savoia Pietro Losa detto "Vacheta" di Rubiana e suo figlio Amedeo furono processati dalla curia abbaziale quali sudditi di San Giusto ma, essendo dipendenti del conte, pagarono il banno metà all'abate e metà al castellano sabaudo⁸⁹.

Un ulteriore discorso meritano le ricognizioni degli uomini abitanti a Meana e Mattie raccolte dagli ufficiali del conte di Savoia. Come detto in precedenza, in base a due permutate gli abitanti di Mattie (1212) e Meana (1307) rientravano totalmente sotto la giurisdizione di S.

⁸⁸ Si veda oltre capitolo V, paragrafo 2.4.

⁸⁹ PATRIA, *Rubiana* cit., p. 42, n. 63 con riferimento a ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, fasc. 61 (1370-1377).

Giusto. Nessun abitante di Mattie si dichiara suddito del conte, deponendo solo di tenere in feudo da egli alcune terre. La situazione di alcuni abitanti di Meana, invece, pare più complessa: infatti, 18 abitanti di Meana affermano di essere sudditi del conte giustificando questa affermazione asserendo di abitare presso le case di altre persone site però nel territorio di Susa, precisamente in quelle di Pietro *Compostini* a Castelpietra e quella Michele *Meeri* a Traduerivi. Si tengano presenti due fattori: le zone periferiche di Susa come Urbiano (oggi frazione di Mompantero), Castelpietra, Coldimosso, e Traduerivi erano (come in realtà ancora oggi) in aperta campagna e, come attestato nelle medesime ricognizioni, sedi di vigne, campi e in generale di *tenementa*. In particolare la casa di Michele *Meeri* a Traduerivi, che ospita 6 abitanti di Meana, si trovava in mezzo alle vigne di proprietà dello stesso Michele («morando in quadam domo qua sita est in quadam peciam vinee Michaelis Meeri»), una vigna di tale estensione che alcuni rustici specificano che le coerenze che forniscono non si riferiscono alla casa ma alla vigna stessa. Il secondo elemento da tenere in considerazione è che le ricognizioni degli abitanti di Meana furono raccolte negli ultimi giorni di agosto 1366 momento in cui, cioè, ci preparava per la vendemmia⁹⁰. È possibile quindi ipotizzare che questi uomini, abitanti in Meana, villaggio sotto la totale giurisdizione dell'abate, si fossero spostati in occasione del lavoro stagionale.

La microinstabilità insediativa dei rustici rappresentava sicuramente un problema riguardo alla giurisdizione che i signori esercitavano su di essi. Agli inizi del Quattrocento l'abate e il conte si trovarono nella condizione di dover regolare l'esercizio della giurisdizione su coloro che, pur abitando sul feudo dell'abate, risiedevano temporaneamente sul feudo del conte, e viceversa, situazione che evidentemente era diventata comune e che, nel corso degli anni, era diventata rilevante nella gestione quotidiana del potere da parte delle due autorità: il conte – futuro duca – Amedeo VIII nel 1404 decise definitivamente che la giurisdizione spettava al signore del feudo su cui l'individuo aveva quella che oggi chiamiamo residenza, e non al signore sul cui feudo il rustico risiedeva temporaneamente⁹¹.

5. Il controllo sul territorio: uomini e scritture per la definizione dei poteri

5.1 L'arrivo a Susa degli uomini di fiducia di Amedeo VI (1365-1372)

A metà Trecento le politiche di Amedeo VI erano orientate verso un tentativo di espansione e consolidamento territoriale del principato sabauda: nel contesto della guerra dei cent'anni con la Francia, il conte aveva acquisito ampie aree che furono inserite all'interno della contea come nuovi balivati. L'evento che più interessa la valle di Susa risale al 1349 quando l'alta valle confluì ufficialmente, insieme al Delfinato francese, nel regno di Francia, rendendo così il villaggio di Chiomonte confine tra i domini dei Savoia e quelli dei Valois⁹². La vittoria di Amedeo VI sui Delfini nella battaglia di Les Abrets (1354) seguita dal trattato di Parigi (1355) portò i

⁹⁰ BOARINO, *Organizzazione e costi* cit., pp. 37-49; PATRIA, *Il vino in montagna* cit., pp. 195-243.

⁹¹ ASTO, Corte, Susa San Giusto m. 7, f. 4 (1404 marzo 16).

⁹² Da questo momento, il titolo di "Delfino" non fu più attribuito ai conti di Albon ma fu assegnato al primo figlio del re di Francia.

Savoia e i Delfini a uno scambio di territori: nel principato sabauda confluirono la baronia del Faucigny, il pays de Gex e la Valbonne, in cambio dei quali furono ceduti i balivati sabaudi del Viennois e del Rossillon. Pochi anni dopo, Amedeo VI acquistò da un ramo cadetto della famiglia sabauda nel 1359 il territorio del Vaud⁹³ e, infine, nel 1360 Torino passò sotto il dominio diretto di Amedeo VI dopo una serie di conflitti con il principe Giacomo di Savoia-Acaia che fu costretto a un atto di sottomissione. Dopo la morte di Giacomo (1366), il suo primogenito Filippo si era ribellato alle dure condizioni imposte da Amedeo VI, che lo avrebbero privato dell'eredità paterna, ma il conte riuscì a sedare la ribellione condannando infine a morte Filippo⁹⁴.

Il conflitto tra i conti di Savoia e i principi d'Acaia aveva colpito duramente la valle di Susa – da sempre danneggiata più dal passaggio delle diverse truppe che da vere e proprie battaglie – poiché le società di mercenari inglesi e tedeschi assoldate da Filippo d'Acaia si erano spinte fino all'imbocco della bassa valle, devastando parte del patrimonio della certosa di Monte Benedetto e costringendo il castellano di S. Mauro, dipendente dal monastero di S. Giusto, a ordinare agli abitanti di Rubiana, Almese e Villardora di riunirsi presso il castello abbaziale in vista di una eventuale difesa⁹⁵. Proprio a causa degli eventi bellici che stavano caratterizzando la metà del secolo, Amedeo VI nel 1361 aveva inoltre ordinato alle comunità della castellania sabauda segusina di contribuire alle spese per la riparazione della cinta muraria di Susa, «riconoscendo a quest'ultimo luogo il compito di rappresentare il centro di resistenza dell'intera castellania di fronte a ogni minaccia esterna» ricevendo tuttavia in risposta una forte opposizione dalle altre *ville e villaggi*⁹⁶.

⁹³ Lo scenario politico del principato sabauda a metà del secolo è descritto e contestualizzato in: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 55-63. Per approfondimenti più specifici su ciascuna acquisizione territoriale: B. DEMOTZ, *La frontière au Moyen Age, d'après l'exemple du comté de Savoie*, in *Les principautés au Moyen Age*, Bordeaux 1979, pp. 95-116; B. BLIGNY, *Le Dauphiné médiéval: quelques problèmes*, in *Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters*, Stuttgart 1965 (Vorträge und Forschungen, X), pp. 221-231; B. BLIGNY., *Le Dauphiné, quelques remarques*, in *Les Principautés au Moyen-Age*, Bordeaux 1973, Paris 1979, pp. 79-84; G. GIORDANENGO, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné, XIIe-début XIIIe siècle*, Rome 1988; B. ANDENMATTEN, *La noblesse vandoise face à la Maison de Savoie au XIIIe siècle*, in H. Falque-Vert, *Les hommes et la montagne en Dauphiné au XIIIe siècle*, Grenoble 1997, pp. 396-408; B. DEMOTZ, *La politique internationale du Comté de Savoie durant deux siècles environ (XIIIe-XVe)*, in «Cahiers d'Histoire» XIX (1974), pp. 29-64; J. CORDEY, *Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la guerre de cent Ans (1329-1391)*, Paris 1911; J. CORDEY., *L'acquisition du Pays de Vaud par le Comte Vert (1359)*, in «Mélanges», Lausanne 1907, MDR, 2eme Série, VI; A. LEMONDE, *Le temps des libertés en Dauphiné. L'intégration d'une principauté à la Couronne de France (1349-1408)*, Grenoble 2002.

⁹⁴ A. BARBERO, *Storia del Piemonte: dalla preistoria alla globalizzazione*, Torino 2008, p. 174 sgg e generalmente *Storia di Torino* cit., II.

⁹⁵ PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 76-79. Inoltre, nel 1368 presso il tribunale abbaziale di Susa una donna fu denunciata per ingiuria perché aveva detto ad alcuni compaesani che un tale Francesco Giusti si era messo d'accordo con una compagnia di mercenari inglesi e che, una volta che questi fossero arrivati a Susa, Francesco avrebbe aperto loro le porte (si veda capitolo VIII, paragrafo 2.1).

⁹⁶ PATRIA, *Dai "moenia vetera" ai "novi forti"* cit., p. 241, al quale si rimanda per un discorso più generale sulle fortificazioni di Susa.

A metà del Trecento la politica di Amedeo VI era orientata al ristabilimento dell'ordine nel territorio del loro principato immediatamente al di là delle Alpi, ovvero la valle di Susa, non solo zona di confine – poco protetto – con il Delfinato, ma anche ampiamente dominata dalla signora abbaziale di S. Giusto che, tra l'altro, creava continui conflitti con i castellani sabaudi: d'altra parte, l'obiettivo del conte in questo particolare momento era quello di «riuscire a stabilire frontiere sicure con il vicino regno, a migliorare la coesione geografico-amministrativa della contea e a controllare più strettamente i lignaggi signorili all'interno dei propri dominî»⁹⁷. A seguito delle diverse suppliche sporte dall'abate e dei diversi problemi insorti tra le due curie, nel terzo quarto del Trecento Amedeo VI decise di inviare persone fidate all'interno non solo dei loro uffici periferici, ma anche direttamente all'interno dell'abbazia.

A metà degli anni Sessanta risale l'elezione ad abate di S. Giusto di Edoardo di Savoia, figlio di Filippo di Savoia-Acaia e fratello di Giacomo, nonché protetto di Amedeo VI. Dopo essere stato monaco a Cluny (1346) e priore di Bourget (1365), prima del novembre 1365 Edoardo fu eletto abate di S. Giusto di Susa. Lascerà la carica nel 1371, in occasione della sua elezione prima a vescovo di Belley e successivamente a vescovo di Sion (1375)⁹⁸. Non era la prima volta che un esponente della famiglia Savoia-Acaia era eletto abate di uno dei potenti monasteri segusini: il quintogenito di Tommaso III, Guglielmo III di Savoia-Acaia, francescano passato all'ordine benedettino, nel 1309 era stato eletto abate di S. Michele della Chiusa⁹⁹.

Nonostante l'atto di fondazione prevedesse l'elezione diretta dell'abate da parte della famiglia dei fondatori, nel 1057 i benedettini del cenobio segusino aveva ottenuto da papa Vittore II l'autorizzazione a eleggere autonomamente il proprio abate. In ogni caso, il legame tra i conti di Savoia e i monaci – compreso l'abate – di S. Giusto era sempre stato molto forte, essendo il bacino di reclutamento monastico prettamente oltralpino¹⁰⁰, motivo per cui anche se non ufficialmente l'elezione dell'abate del cenobio segusino era influenzata dalla volontà comitale.

La seconda persona fidata che Amedeo VI inviò in valle di Susa fu Pierre de Murs¹⁰¹. Il *miles et legum doctor* Pierre de Murs, il cui padre omonimo aveva avuto una brillante carriera nel funzionariato sabauda, fu consigliere sabauda e membro consigli ristretti imposti alla vedova di Amedeo VII, rimanendo all'intero del consiglio anche dopo l'avvento di Amedeo VIII. Pierre de Murs arrivò in valle di Susa all'inizio degli anni Settanta ricoprendo contemporaneamente due cariche all'interno di due diverse istituzioni: egli ricoprì la carica di giudice del monastero nel

⁹⁷ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 57.

⁹⁸ B. TRUFFER, *Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia (1375-1386)*, in «Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte», LXV (1971), pp. 1-113, 197-301; “Edoardo di Savoia” in *Helvetia Sacra*, I/5, *Das Bistum Sitten. Le Diocèse de Sion. L'Archidiocèse de Tarentaise*, hrsg. v. B. Andenmatten et al., pp. 188-191, 606. Ringrazio Paolo Rosso per le indicazioni bibliografiche e Martina Ciravolo per la traduzione dal tedesco.

⁹⁹ L. PATRIA, *Una certa idea della Sacra*, in «Segusium» XXXIV (1995), pp. 105-107; PATRIA, *Assetti territoriali* cit., p. 43; p. 87.

¹⁰⁰ PATRIA, *Assetti territoriali* cit., p. 88-104.

¹⁰¹ Per la bibliografia e le segnature archivistiche relative a Pierre de Murs, si veda capitolo V, paragrafo 2.2.2.

periodo che va dal 1° febbraio 1372 al 6 ottobre 1373 e fu anche castellano sabauda di Susa dal 2 gennaio 1372 al 19 agosto 1374: per oltre un anno e mezzo, quindi, Pierre de Murs ricoprì contemporaneamente la carica di castellano della castellania sabauda di Susa e giudice della curia del monastero di S. Giusto.

5.2 Le forme di controllo scritte: le ricognizioni

I prossimi paragrafi esamineranno le forme di controllo esercitate a livello locale da parte degli ufficiali abbaziali e comitali, con un particolare focus sui cambiamenti avvenuti a metà degli anni Sessanta. Dall'analisi della documentazione è possibile osservare che, proprio in questi anni, non solo i conti di Savoia, rappresentati localmente dai castellani, ma anche gli abati di S. Giusto, cercarono di razionalizzare i conflitti relativi alla giurisdizione sui Segusini con la creazione di nuove forme documentarie o con l'integrazione di quelle già esistenti.

Gli ufficiali sabaudi ponevano in essere diversi documenti che evidenziano i volti feudo-signorili del potere dei conti di Savoia¹⁰²: le carte di omaggio e di investitura feudale, spesso in forma di carte sciolte a volte ricopiate in cartulari; gli omaggi principeschi – raccolti in quaderni – prestati personalmente dai vassalli in occasione dei “grand tours” feudali dei Savoia in occasione della presa di potere da parte di un nuovo conte¹⁰³; infine i documenti di nostro interesse ovvero “le extentaes” (inventari), i terriers e le *recognitions* predisposte dagli uffici sabaudi¹⁰⁴. Le “extentaes”, generalmente sotto forma di rotolo pergameneo e con una struttura simile a quella di un inventario, iniziano a essere redatte dagli ufficiali sabaudi tra la seconda metà del secolo XIII e la prima metà del XIV per poi mutare, a partire dalla metà del secolo XIV, nei “livres de reconnaissances” in forma di registro. La differenza tra le due forme documentarie risiede nel carattere probatorio, poiché le ricognizioni hanno carattere di *instrumentum* pubblico.

L'avvento della peste e il conseguente alto numero di decessi avvenuti tra gli anni 1348-1360 favorì le “frodi” da parte dei rustici e, per evitare simili inconvenienti, con l'articolo 23 degli statuti della Camera dei Conti (1351) si ribadì la necessità di rinnovare frequentemente le forme scritte di controllo: infatti, a partire da questo momento inizia la produzione della serie di “consegnamenti” piemontesi (1356). Ulteriore misura di prevenzione presa dall'amministrazione sabauda fu la progressiva centralizzazione degli archivi delle castellanie

¹⁰² B. ANDENMATTEN, G. CASTELNUOVO, *Produzione e conservazione documentarie nel principato sabauda, XIII-XV secolo*, in «Bullettino dell'Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 110/1, 2008, pp. 279-348; G. CASTELNUOVO, *Les protocoles des comtes de Savoie, moyens et enjeux du pouvoir princier sur l'écrit (première moitié du XIVe siècle)* in *L'enquête en questions: de la réalité à la vérité dans les modes de gouvernement: Moyen Âge, temps modernes*, a cura di Mailloux, Annem Verdon, Laure, Paris 2014, p. 185-193

¹⁰³ CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria* cit., pp. 176; CASTELNUOVO, *Les protocoles des comtes de Savoie* cit., p. 185-193.

¹⁰⁴ CARRIER, MOUTHON, “*Extentas*” et “*reconnaissances*” cit., pp. 217-242. Per la Baronìa di Gex sono stati prodotti oltre quattrocento terriers principeschi: C. MOTTIER, *Les intérêts domaniaux de la Maison de Savoie dans les anciens Pays de l'Ain. Etude sur les reconnaissances de fief reçues au titre des chàtellenies des bailliages de Bresse, Bugy et Gex (XIVe-XVIe siècles)*, Bourg en Bresse 2006; P. CHAMPOUD, *Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud d'après les reconnaissances reçues par Jean Balay de 1403 à 1409*, Vevey-Lausanne 1963.

presso la Camera dei Conti, processo che però vide un momento di svolta solo agli inizi del secolo XV¹⁰⁵.

Le ricognizioni ordinano «des informations dans un double cadre de référence, territoriale et seigneurial» con lo scopo «d'établir un état des biens et des droits, relevant directement du comte dans la châtelainie»¹⁰⁶. I rustici, convocati e divisi a seconda della parrocchia o della villa di appartenenza, dichiarano al commissario nominato innanzitutto il loro status personale, ovvero di essere uomo e suddito del conte, oppure di essere suddito di un altro signore ma di tenere in feudo beni dal conte, oppure entrambe le condizioni. Successivamente, il rustico descrive prima i beni tenuti in feudo dal conte, nel caso di Susa qualificati come *pecia* (terra, vigna, prato, orto, gerbido, castagneto, *ravoira*) oppure come *tenementum* (insieme di più *pecie* di diversa natura)¹⁰⁷ e poi i rispettivi censi e i canoni dovuti. In terra sabauda anche i signori, dall'antica aristocrazia rurale, alle élites ecclesiastiche, sino ai nuovi lignaggi signorili di provenienza urbana e amministrativa, ordinavano la compilazione dei *terriers*¹⁰⁸: «da ligesse rurale e contadina, ormai generalizzata e codificata» nelle *extentae* prima e nei “livres de reconnaissance” poi «diventa nelle mani del principe-signore, un eccellente strumento per affermare la propria posizione di dominus/senior eminente e superiore»¹⁰⁹.

In seguito all'arrivo a Susa nel 1365 dell'abate Edoardo di Savoia, parente e protetto del conte Amedeo VI, fu ordinata la redazione dei registri delle ricognizioni relativi alla villa di Susa prodotti non solo dagli ufficiali sabaudi (giugno 1366-dicembre 1367)¹¹⁰ ma anche da quelli abbaziali (novembre 1365 – agosto 1367 con qualche annotazione del 1368 e del 1369)¹¹¹. Si tratta, in entrambi i casi, delle prime ricognizioni in forma di registro prodotti dagli ufficiali segusini di entrambi i poteri giunte sino a noi¹¹².

S. Giusto, che già raccoglieva ricognizioni dai primi anni del Duecento¹¹³, dall'inizio del secolo successivo iniziò ad avviare vere e proprie campagne di ricognizioni nel periodo autunnale con la collaborazione di notai che nell'arco di alcuni mesi compivano un tour della

¹⁰⁵ ANDENMATTEN, CASTELNUOVO, *Produzione e conservazione documentarie* cit., pp. 279-348.

¹⁰⁶ CARRIER, MOUTHON, “*Extentés*” et “*reconnaissances*” cit., p. 228; 229.

¹⁰⁷ Anche Laura Gatto Monticone, studiando il patrimonio del priorato di S. Maria Maggiore nel Duecento, pone le stesse osservazioni: GATTO MONTICONE, *Susa. Il priorato di Santa Maria* cit., p. 72 sgg.

¹⁰⁸ M. GELTING, *Les hommes, le pouvoir et les archives: autour des reconnaissances du mas Diderens à Hermillon*, in «*Etudes Savoyennes*», III (1994), pp. 5-45; P. LAFARGUE, *Les élites chambériennes à la fin du Moyen Âge. Réseaux et pouvoir, XIIIe-XVe siècles*, thèse nouveau régime, en cours, Université de Lyon 2 - Université de Savoie, sous la dir. de D. Menjot et de C. Guilleré.

¹⁰⁹ CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria* cit., p. 184.

¹¹⁰ ASTO, SR, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Feudalità, Articolo 737, Paragrafo 1, m. 6.

¹¹¹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 1.

¹¹² Altri documenti risalenti all'inizio del Trecento che, in studi precedenti, sono stati definiti registri di “ricognizioni” prodotti dal monastero di S. Giusto contengono in realtà un altro tipo di documento: si tratta, infatti, dell'attestazione della riscossione da parte del monastero delle *vendue*, ovvero la tassa di entrata del possesso del bene pagata al detentore del dominio eminente in occasione della vendita del bene medesimo: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 9 n. 39; m. 15. n. 58; Paragrafo 8, m. 1-5.

¹¹³ Si veda capitolo I paragrafo 2.3.

valle di Susa per occuparsi della raccolta delle dichiarazioni¹¹⁴. In questi documenti, sul modello di quelli sabaudi, il rustico dichiarava quali beni immobili o censi teneva in feudo dal monastero, quali censi o canoni dovesse corrispondere al cenobio per questi beni e poi, nel caso in cui lo fosse, si dichiarava suddito del monastero. Le ricognizioni sono arrivate generalmente in forma di foglio sciolto pergameneo; sembra che alcune singole ricognizioni conservate in forma di foglio sciolto fossero in origine parte di rotoli e che i singoli atti siano stati tagliati in un secondo momento, mentre in altri casi le ricognizioni sono giunte sino a noi in originale direttamente in forma di rotolo, così come le coeve *extentae* prodotte dagli ufficiali sabaudi.

Quella compilata nel periodo 1365-1367 relativa ai luoghi *extravagantes* di Susa è la prima raccolta di ricognizioni giunta in forma di registro esplicitamente dedicato, prodotto sì da un notaio – precisamente dal notaio di curia Micheletto Forneri – ma che sarebbe rimasto di proprietà dell'abbazia e che sarebbe dunque confluito nel suo archivio. Possediamo inoltre uno strumento prezioso per indagare la formazione dell'archivio e l'articolazione della documentazione del cenobio segusino, ovvero il più antico inventario giunto sino a noi datato 1532: tra le descrizioni dei documenti a forma di *liber*, al fondo dell'inventario, è nominato di un «registrum seu extracts <sic> recognitionum Foresti per Iohannes Borelli curie m[o]n[a]sterii anno 1305 receptarum»¹¹⁵. In ogni caso, proprio grazie alla lettura dell'inventario cinquecentesco possiamo notare che, oltre a quello del 1305, nel secolo XIV furono prodotti altri tre registri, due nel 1366 (tra i quali non figura tuttavia quello di nostro interesse) e uno del 1381¹¹⁶, mentre dal secolo XV si assiste a un incremento nella produzione dei registri di ricognizione¹¹⁷.

Come confermato anche da altri studi¹¹⁸, sia per quanto riguarda quelle prodotte dagli ufficiali sabaudi sia quelle prodotte per altri signori, non sembra vi fosse una particolare cadenza per rinnovare le ricognizioni prodotte dai conti di Savoia o da altri signori all'interno del loro principato: nei territori di alcune castellanie avveniva abbastanza spesso, in altre in occasioni particolari. Sembra che nel Trecento l'abbazia segusina predisponesse un rinnovo delle

¹¹⁴ In generale nel corso degli ultimi due secoli del medioevo i monasteri dotati di un grande patrimonio cercarono di difendere le loro terre raccogliendo in grandi registri i diritti di proprietà e i nomi degli *homines* che lavoravano le terre abbaziali: si veda a livello generale CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., pp. 88-95. Per gli studi di alcuni casi particolari toscani si veda L. TANZINI, *Memoria documentaria e dominio territoriale: l'abbazia di S. Maria a Agnano*, in *La Valdambra nel Medioevo. territorio, poteri, società*, a cura di L. Tanzini, Firenze 2011, pp. 129-148; L. TANZINI, *I contadini dell'Abbazia. Proprietà agricola e società nelle terre di S. Pietro a Ruoti in Valdambra nel Trecento*, in *Città e campagne del Basso Medioevo: studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze 2014, pp. 105-134; F. SALVESTRINI, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici della Toscana dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccini, G. Pinto, Siena 2009, pp. 369-420.

¹¹⁵ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, fasc. 60, f. 111v.

¹¹⁶ «Item liber recognitionum et extentarum loci Secuxie et mandamenti per egregium Micheletum Fornerii de Secuxia sup(...)um anno secundum Domini 1381 diebus in ipso contento in primo folio signatum per numerum folia 205 in contineo»: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, fasc. 60, f. 113.

¹¹⁷ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, fasc. 60 (1409-1411, 1435, 1438, 1441, 1442, 1453, 1459-1461; 1463; 1485; 1486; 1487).

¹¹⁸ CARRIER, MOUTHON, «*Extentés*» et «*reconnaisances*» cit., pp. 222-223.

ricognizioni abbastanza frequentemente ma non in corrispondenza di particolari occasioni come per esempio l'elezione di un nuovo abate (con la significativa eccezione del nostro registro) o la presa di potere di un nuovo conte¹¹⁹. Anche per quanto riguarda gli uffici sabaudi, in base ai pochi registri trecenteschi conservati, non sembra si possa indicare una precisa occasione in cui predisponessero le ricognizioni in valle di Susa¹²⁰.

Il fatto che entrambi i registri delle ricognizioni di Susa siano stati prodotti negli anni tra il 1365 e il 1367, in corrispondenza dell'elezione ad abate di un esponente della famiglia sabauda, non sembra casuale. Il monastero di S. Giusto si occupava di far redigere le ricognizioni già dal secolo XIII, anche se sembrerebbe in maniera sistematica solo a partire dal secolo XIV; tuttavia, ancora per i primi anni del Trecento, il monastero non si occupava direttamente della redazione e della conservazione di questi atti, delegando a questo compito notai come lavoratori indipendenti¹²¹. D'altra parte, anche la documentazione prodotta per gli stessi conti di Savoia iniziò solo verso metà Trecento a evolversi verso forme documentarie più simili a quelle prodotte da una cancellaria: assistiamo a una «mutazione documentaria connessa allo sviluppo complessivo di una *Pragmatische Schriftlichkeit* di matrice laica e politico-amministrativa. Questa si fondava, nella seconda metà del secolo, sull'incontro, sotto l'egida sabauda, fra la costruzione di autonomi cartulari principeschi, la stesura annuale di rendiconti amministrativi sul territorio (i rotoli dei conti di castellania) e la redazione d'inventari signorili e feudali quali le *extentae* e i *terriers*»¹²². S. Giusto aveva assunto fin dagli inizi del secolo un atteggiamento imitativo nei confronti delle scritture amministrative sabaude, adottando per la propria contabilità la caratteristica forma documentaria posta in essere dai castellani sabaudi, ovvero i rotoli pergamenei, usufruendo dell'aiuto dei notai al servizio dei Savoia-Acaia¹²³. È quindi probabile

¹¹⁹ Le ricognizioni dell'abbazia segusina furono prodotte nel 1300 (S. Didero, Susa); 1304 (Susa); 1305 (Borgone), 1308 (Frossasco), 1312 (Susa, Chianocco), 1317 (Mattie, Susa, Lissimonte, Foresto, Mompantero, Meana, Gravera), 1320 (Caprie, Mattie), 1328 (Frossasco), 1329 (Mompantero, Mattie), 1331 (Giaglione), 1332 (Caprie), Borgone, Bussoleno, Giaglione), 1334 (Giaglione), 1335 (Susa), 1336 (Borgone), 1337 (Susa), 1340 (Foresto, Mompantero), 1341 (Foresto), 1342 (Foresto), 1343 (S. Antonino), 1346-1347 (Susa), 1348 (Foresto), 1353 (Meana, Susa), 1355 (Susa, S. Didero, Chianocco, Bruzolo, Caprie, Bussoleno, Pavaglione, Borgone), 1356 (Borgone), 1357 (Susa), 1362 (Foresto), 1360 (Mattie), 1365 (Mattie), 1366 (Mattie, Meana, Condove, Caprie, Bussoleno, Borgone, Susa), 1367 (Susa, Foresto, Lanslebourg), 1368 (Susa), 1370 (Susa), 1381 (Susa), 1382 (Susa), 1383 (Susa, S. Mauro e Almese), 1386 (Rubiana), 1387 (Villar Dora), 1389 (Mattie): ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 4, m. 15-21 (1200-1493).

¹²⁰ ASTO, SR, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Feudalità, Articolo 737, Paragrafo 1 (1382; 1385).

¹²¹ Esempi di ricognizioni si trovano nei protocolli dei notai segusini: ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili.

¹²² CASTELNUOVO, *Omaggio, fendo e signoria* cit., p. 179.

¹²³ Alcuni rotoli dei conti dell'abbazia all'inizio degli anni Quaranta del Trecento furono verificati da Rubeo Maoneri e da Micheletto, un suo parente, entrambi notai provenienti dalla cerchia dei funzionari sabaudi: P. BUFFO, *Gérer la diversité. Les comptables des Savoie-Achaïe face aux comptabilités urbaines et ecclésiastiques*, in *De l'autel à l'écrivoire. Aux origines des comptabilités princières en Occident (XIIe-XIVe siècle)*. *Actes du Colloque international d'Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013*, a cura di Th. Pécout, Paris, 2015, pp. 407-411; P. BUFFO, *La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali: nuove luci sulle scritture extranotarili*, in *La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di Ricerca*, a cura di M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, L. Furbetta, Th. Granier, Trieste-Roma 2016, p. 320; BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia* cit., pp. 134-136, p. 255; BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi* cit., p. 303; P.

che nel 1365 il notaio al servizio della curia abbaziale, Micheletto Forneri, abbia imitato o addirittura abbia lavorato di concerto con il notaio assunto dal conte – Giovanni Garneri di Susa che agiva sotto le direttive del commissario sabauda Guy Barbier¹²⁴ – redigendo sotto forma di registro le ricognizioni.

Nel medesimo breve arco temporale (1365-1367) furono quindi prodotti dagli ufficiali delle due autorità i registri delle ricognizioni. Nonostante i due registri si possano ritenere pressoché identici dal punto di vista formale, nel contenuto vi sono alcune leggere differenze.

La prima differenza tra il registro prodotto dagli ufficiali sabaudi e quello prodotto da quelli abbaziali riguarda i luoghi presi in considerazione¹²⁵. «Plus encore que la paroisse, c'est le quartier de paroisse, le *territorium*, territoire dépendant d'un village, qui était le véritable cadre de l'organisation du paysage. Un finage complet centré sur un groupement de maisons et jardins, la villa, se partageait entre zones de culture et secteurs laissés aux bois, aux hermès, aux marais et aux pacage, inculte du reste largement exploité par les populations»¹²⁶. Infatti, mentre il registro prodotto dai commissari sabaudi si divide in quattro “quaterni” – due dedicati a Susa, uno a Meana e Mattie, e uno per le località montane di Susa ovvero Lissimonte, Gravera e Gorreto – invece il registro prodotto dagli ufficiali abbaziali comprende Meana, Mattie, Foresto¹²⁷, Mompantero e insieme Lissimonte, Gravera e Gorreto (definiti questi ultimi “<loci> extravagantes” di Susa) ma sono esclusi dal registro dell'abbazia gli abitanti della vera e propria villa di Susa.

BUFFO, *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)* in *Le vie della comunicazione nel medioevo: livelli, soggetti e spazi d'intervento nei cambiamenti sociali e politici. Progetto Atelier jeunes chercheurs. 2: Giornate di studio Roma, 20-21 ottobre 2016*, a cura di M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, Trieste-Roma-Udine 2019, p. 194.

¹²⁴ I Barbier erano una famiglia borghese di Chambéry. Un membro di questa famiglia particolarmente studiato da Castelnuovo è Antoine, prima archivista-segretario e poi uditore della Camera dei Conti. Nel 1436 un certo Aymon Barbier fu nominato commissario per raccogliere le ricognizioni delle castellanie di Chatillon e Cluses: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 196; G. CASTELNUOVO, «*Contra morem solitum*»: un conflit d'archives savoyard en 1397. *Quelques réflexions sur l'écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge*» Estratto da *Reti Medievali Rivista*, IX – 2008 *Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)* a cura di Isabella Lazzarini; ANDENMATTEN, CASTELNUOVO, *Produzione e conservazione documentarie* cit., p. 37 e p. 45 dell'edizione digitale; CARRIER, MOUTHON, “*Extentes*” et “*reconnaissances*” cit., p. 221 n. 17.

¹²⁵ Per la «costruzione pubblica dello spazio» in forma scritta si rimanda a: P. GUGLIELMOTTI, *Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la vai Polcevera genovese (secoli X-XIII)*, in *Linguaggi e pratiche del potere: Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Eta moderna*, a cura di G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 241-268; G. FRANCESCONI, *Scrivere il contado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale* in «*Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge*» CXXIII/2 (2011) p. 499-529; LAZZARINI, *Scrittura dello spazio* cit., p. 137-208.

¹²⁶ CARRIER, MOUTHON, “*Extentes*” et “*reconnaissances*” cit., p. 238.

¹²⁷ Nei conti della castellania sabauda Foresto è indicata come villa dipendente da Susa (1264) ma risulta villa indipendente nel 1307 in occasione della permuta territoriale tra il conte di Savoia e l'abate segusino (si veda capitolo II, paragrafo 8.2). Anche Giaglione, ritenuta sita nel 1212 all'interno del “*territorium Secusiensi*”, si organizza poco dopo in automa comunità di abitanti di rustici con il consenso di conte e abate di S. Giusto. PATRIA, *Dai “moenia vetera” ai “novi forti”* cit., p. 235. Per Giaglione in particolare: MOLINO, *Giaglione* cit.

| Registro delle ricognizioni sabauda | Registro delle ricognizioni abbaziale |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Susa | - |
| Meana | |
| Lissimonte, Gravere, Gorreto | |
| - | Foresto |
| - | Mompantero |

Tabella 6. I paesi censiti dai registri delle ricognizioni prodotti dagli ufficiali sabaudi e da quelli abbaziali (1365-1367).

Entrambi i notai considerarono quindi in maniera separata dalla villa di Susa, pur essendo compresi all'interno del *territorium* segusino, i luoghi di Lissimonte, Gravere e Gorreto, probabilmente a causa della loro collocazione eccentrica, ovvero sulla montagna e a quasi 10 km rispetto al centro della villa segusina¹²⁸. Diversi elementi concorrono all'ipotesi che, a fianco del registro che raccoglie le ricognizioni dei luoghi *extravagantes* di Susa, l'abbazia ne avesse prodotto un altro relativo alle ricognizioni di Susa *infra* e *extra moenia* che non è arrivato sino a noi: poiché questi microinsediamenti erano ritenuti parti del *territorium* di Susa, è difficile immaginare che gli ufficiali abbaziali abbiano censito esclusivamente i luoghi "extravagantes" escludendo la villa di Susa; inoltre, i commissari e i notai sabaudi, che avevano agito in parallelo a quelli abbaziali, avevano raccolto le ricognizioni di queste località insieme a quelle degli altri abitanti di Susa; infine dall'inventario cinquecentesco dell'archivio abbaziale apprendiamo che nel 1366 furono redatti, oltre al nostro, altri due «libri recognitionum et extentorum», uno relativo alla castellania di Caprie e un secondo che raccoglieva le ricognizioni di Borgone, Bruzolo, Chianocco e Bussoleno, che non sono giunti sino a noi¹²⁹. Le informazioni tratte dall'inventario suggeriscono che nell'arco cronologico qui analizzato l'abate di S. Giusto Edoardo di Savoia, appena insediato, avesse avviato una campagna di ricognizioni che comprendesse l'intero patrimonio valsusino del cenobio ed è difficile ipotizzare che avessero escluso solo gli abitanti della villa segusina, sede tra l'altro del potere centrale del monastero.

La seconda differenza tra il registro dell'abbazia e quello sabauda risiede nello scopo della compilazione del registro. Le ricognizioni volute dal monastero erano una fonte di carattere esclusivamente patrimoniale poiché miravano al "censimento" dei beni dati in feudo dal monastero ai rustici e di conseguenza dei censi e dei canoni spettanti al monastero. All'interno

¹²⁸ Gravere oggi è comune autonomo. "Lissimonte", da collegare oggi con l'attuale località Essimonte a Gravere, nel medioevo indicava la dorsale mediobassa della montagna sudoccidentale sotto la località Losa, dove inizialmente si erano stanziati i certosini trasferitasi dopo pochi anni a Monte Benedetto sopra Villar Focchiardo (si veda p. 68). Anche Gorreto attualmente è una località di Gravere: PATRIA, *Dai "moenia vetera" ai "novi forti"* cit., p. 253 n. 72.

¹²⁹ «Liber recognitionum et extentorum castellate Capriarum folia 90 [...] per egregium Petrum Fabri de Lanceo Villario sumptorum anno 1366. Item in ipso libro recogniti[one]s locorum Burgoni, Bruxoli, Chanuschi ac Boçoleni Petrum recepte anno quo supra folia [...] 103. In primo foglio primi libri signatus per [...] per ipsum»: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, f. 109r. Anche solo da un confronto non sistematico tra la documentazione descritta nell'inventario cinquecentesco e tra quella giunta sino a poi è possibile notare che non solo dall'inventario sono esclusi diversi registri presenti nell'archivio, in primis il poderoso corpus di oltre 50 registri giudiziari, ma che all'interno dell'inventario non è inoltre descritto il nostro registro di ricognizioni.

delle ricognizioni, tuttavia, i rustici che erano anche sudditi del monastero lo dichiaravano, indicando l'ubicazione della loro *domus* a mo' di giustificazione. Le indicazioni relative alla sudditanza del rustico erano un'informazione aggiuntiva: di conseguenza, nelle ricognizioni prodotte dal monastero erano censiti coloro che avevano terre in feudo dal monastero e non erano sudditi e coloro che avevano terre in feudo ed erano anche sudditi, mentre erano esclusi i sudditi che non avevano terre in feudo e i rustici che non solo non erano sudditi del monastero ma che non tenevano nemmeno terre da esso.

Leggermente diverso è il contenuto del registro delle ricognizioni di Susa pressoché coevo prodotto dagli ufficiali della curia sabauda: il registro potrebbe essere paragonato a un censimento di tutti i “capifamiglia”¹³⁰ dei rustici segusini, essendo censiti non solo coloro che avevano terre in feudo dal conte ma che non ne erano sudditi e coloro che avevano terre in feudo ed erano anche sudditi del conte, ma anche gli uomini che erano solo sudditi del conte (senza aver terre in feudo) o i Segusini che non avevano alcun rapporto, né di tipo giurisdizionale né di tipo patrimoniale, con il conte. I Segusini appartenenti alle ultime due categorie nominate compaiono nel registro sabauda dichiarando semplicemente di dovere la cavalcata al conte: infatti, in base alle concessioni del 1212 e del 1245 emanate dai Savoia in favore del cenobio segusino, tutti gli abitanti di Susa, indipendentemente dal proprio signore, dovevano al conte la cavalcata¹³¹. Inoltre, grazie al confronto tra gli abitanti di Lissimonte, Gravera e Gorreto che sono censiti in entrambi i registri, è possibile osservare che tutti i rustici censiti dal monastero sono presenti nel registro sabauda, ma non viceversa. Proprio per questi motivi sembrerebbe di poter affermare che tutti i capifamiglia dei rustici di Susa, che fossero sudditi dell'abate o del conte, siano citati in registro sabauda.

Le ricognizioni testimoniano una confusione, da parte dei rustici, riguardo a chi fosse il proprietario delle terre che coltivavano e a chi fosse il loro signore. Martino da Essimonte di Susa afferma che «se ignorat de cuius feudo sit domus in qua moratur sita in pede castris iuxta domum Iohannis de Leysimone et domum Iohanni Beçon dicti Bringinda quia est in debatto inter genetes domini comitis et monasterii Sancti Iusti». Invece Giovanni Rosseti di Susa detto Vint ignora di chi sia il feudo e a chi spettino le *vendue* di una *pevia* di terra sita «retro castrum». Clamoroso è il caso dello stesso notaio ingaggiato dagli ufficiali sabaudi per la raccolta e la redazione del registro medesimo, Giovanni Granateri di Susa, riguardo non solo a una casa sita *in civitate* («nescit de cuius feudo moveatur quia de feudo ipsius est quesci inter gentes dicti domini comitis et domini abbatis et monasterii Sancti Iusti de Secusia»), ma anche riguardo a un vigna presso S. Martino riguardo alla quale afferma «nisi contrarium apparuerit credi teneri de feudo dicti domini comitis».

¹³⁰ Si tratta quasi totalità dei casi di uomini, mentre le poche donne agiscono in quanto vedove o tutrici dei loro figli.

¹³¹ Nel 1245 Giacomo, abate di S. Giusto, aveva limitato l'impiego dell'esercito alle azioni “citra montes e citra Padum” per quindici giorni una sola volta l'anno. L'esercito non poteva inoltre essere convocato durante le messi e le vendemmie: *Statuta et privilegia* cit., coll. 13-14 (1245 maggio 25).

Il caso tuttavia più rilevante invece riguarda Francesca, vedova di Bonifacio Bartolomei¹³². La donna riportò al commissario sabauda che gli ufficiali della curia di S. Giusto sostenevano che la casa in cui Francesca e i suoi figli abitavano si trovasse nel feudo del monastero e che di conseguenza i membri della famiglia di Francesca fossero sudditi dell'abate. Tuttavia la donna, per provare di essere suddita del conte, riportò una serie di fatti, ovvero che il marito, quando era in vita, era stato giudicato dalla corte del castellano sabauda e che, una volta morto il marito, era stato il giudice sabauda a emettere il *decretum* relativo alla tutela dei loro figli¹³³. Come ulteriore prova a sostegno delle sue affermazioni, la donna presentò alcuni «antiqua instrumenta» relativi all'albergamento della casa stessa. Il notaio sabauda tuttavia non ricopiò il testo di questi *instrumenta* all'interno del registro delle ricognizioni né riportò per iscritto la conclusione dell'episodio.

Il fatto che fino a un certo momento fossero i rustici a dover portare una prova scritta del proprio *status* è testimoniato anche da una disposizione emanata dal conte di Savoia. Nel 1351, a seguito dell'ennesimo episodio che vedeva un suddito dell'abate giudicato dal tribunale sabauda, fu richiesto al rustico in questione di portare una copia della *ricognitio* della propria casa per provare il proprio status giurisdizionale¹³⁴. Per qual motivo era richiesto al rustico di portare la copia del documento e non si fa invece riferimento a un "archivio" delle autorità? La risposta, potrebbe articolare in maniera diversa a seconda che si parli dei documenti comitali o di quelli abbaziali.

Allo stato attuale non sappiamo se le *ricognitiones* sabaude, attestate già dalla fine del secolo XIII come forma documentaria autonoma, rimanessero presso il deposito archivistico della castellania sabauda o se confluissero nei depositi di Chambéry dove, nel corso del Trecento, iniziarono ad accumularsi documenti sempre più diversificati¹³⁵. Non possedendo forse un archivio locale, gli ufficiali sabaudi delegavano così ai rustici la responsabilità di conservare la memoria scritta del loro status giurisdizionale.

Più complesso risulta il processo di burocratizzazione della documentazione della abbazia segusina, inizialmente legata quasi totalmente alla cultura notarile per poi sviluppare, a partire dal secondo quarto del Trecento, un'amministrazione e un sistema documentario propri. All'inizio del secolo XIV erano i singoli notai che, agendo nella duplice veste di operatori indipendenti e di ufficiali dell'abate, raccoglievano all'interno dei protocolli di loro proprietà le *ricognitiones* ed estraevano i singoli atti in forma di pergamena sciolta, mentre solo verso la metà del Trecento l'abbazia incaricò un notaio di redigere un registro non solo appositamente dedicato alla raccolta delle *ricognitiones*, ma che sarebbe inoltre confluito tra le carte abbaziali

¹³² La famiglia Bartolomei era una tra le famiglie esponenti del notabilato locale di Susa ma in questo caso non si tratta probabilmente di esponenti di quella famiglia: si veda più avanti capitolo V, paragrafo 3.4.

¹³³ Per le procedure di affidamento della tutela sugli orfani minori messe in atto dal monastero di S. Giusto si veda capitolo VIII, paragrafo 1.8.

¹³⁴ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5, fasc. 29 (1351 marzo 5).

¹³⁵ ANDENMATTEN, CASTELNUOVO, *Produzione e conservazione documentarie* cit., p. 279-348; CASTELNUOVO, *Les protocoles des comtes de Savoie* cit., p. 185-193.

È probabile dunque che prima di organizzare la propria memoria in registri appositamente dedicati alle *ricognitiones*, fossero i singoli rustici a dover conservare, come abbiamo visto, *antiqua instrumenta* che provassero il loro *status* e le terre in concessione.

5.3 Le forme di controllo scritte: i registri di cause criminali

Oltre alle ricognizioni, anche i registri di cause criminali testimoniano lo sforzo da parte degli ufficiali abbaziali, nel corso della gestione quotidiana del potere, teso a evitare di giudicare presso il proprio tribunale un suddito del conte. A metà degli anni Sessanta, infatti, si nota un cambiamento nella formulazione del testo delle cause.

Negli anni precedenti, in maniera non sistematica, all'interno del libello si specificava che il convenuto era suddito del monastero, semplicemente con la formula «hominem manentem et subdictum dicti monasterii» (oppure nel caso si trattasse di una donna «manentam <sic> et subdictam dicti monasterii») aggiunta in coda al nome del convenuto. L'irregolarità con cui tale informazione era riportata nel libello potrebbe rispondere a due ordini di ragioni: da una parte, presso il *bancum iuris* del monastero si alternavano diversi notai e la presenza o meno della formula all'interno del libello poteva dipendere dalle abitudini del singolo notaio; dall'altra, il libello poteva anche essere redatto da un notaio assunto dall'attore e, anche in questo caso, i notai potevano avere consuetudini diverse.

Un secondo momento del processo in cui si esplicitava che il convenuto fosse suddito del monastero era nell'interrogatorio. Chi si occupava dell'escussione dei testimoni poteva porre al convenuto come prima domanda se egli fosse o meno suddito del monastero. In alcuni casi, il convenuto motivava la sua risposta affermando di essere suddito dell'abate perché abitava in una determinata casa, segnalandone le coerenze. Tuttavia, spesso i convenuti si limitano a rispondere affermativamente senza fornire indicazioni relative all'ubicazione della *domus*.

Le prime quattro tracce di questa domanda risalgono al periodo che va dal 1346 al 1358¹³⁶ mentre il quesito iniziò a essere posta più o meno sistematicamente a partire dal gennaio 1363 (registro 30) fino all'aprile 1367 (registro 31). Tuttavia, anche in questi casi si tratta di una sparuta minoranza: nel registro 30 la domanda è posta in 27 casi su 153 (17%), mentre nel registro 31 in 22 cause su 168 (13%) e non pare esserci una precisa correlazione tra il tipo di causa trattato, il convenuto e la domanda posta. In ogni caso, bisogna notare che rispetto al periodo precedente cambiarono sia il ministrale che presiedeva le cause criminali (Costantino *de Iallono* fu sostituito da Jean Aigueblanche) sia il notaio di curia (Micheletto Forneri subentrò a Giovanni Yno): un cambio ai vertici non solo dei ministeriali, ma anche dei notai responsabili dei registri potrebbe in qualche modo influenzato sulla gestione dell'interrogatorio. Dopo il 1367, la domanda non è più posta ai convenuti e troviamo l'indicazione relativa allo status giurisdizionale nel convenuto solo nei libelli o in specifiche altre fasi del processo.

¹³⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, registro 18, ff. 17r-17v (1346-05-23), ff. 74r-77v (1348-06-30); registro 24, ff. 44r-48v (1355-04-15), f. 140r (1358-07-07).

La richiesta da parte degli ufficiali abbaziali relativa allo status del convenuto potrebbe sembrare superflua, avendo l'abate e i suoi ufficiali la facoltà di giudicare esclusivamente i sudditi del monastero. Tuttavia da una parte, vista la “*magno confuxio*” – per citare i documenti studiati da Negro – generata dalla doppia giurisdizione, era necessario assicurarsi che il tribunale avesse effettivamente l'autorità di giudicare il rustico, dall'altra esplicitare il rapporto di dipendenza tra l'abate e il rustico era anche funzionale per ribadire il criterio in base al quale la causa era avviata: ovvero, la competenza della curia – sabauda o abbaziale – nel giudicare un crimine dipendeva dalla giurisdizione a cui apparteneva l'uomo e non da quella del luogo in cui il crimine era stato commesso.

Nel 1304, riguardo a tale argomento, era sorto un contrasto tra l'abbazia e i Bertrandi, famiglia di origine oltralpina legata ai conti di Savoia che aveva costituito in valle di Susa una signoria sui villaggi di Chianocco e Bruzolo¹³⁷: infatti una suddita di S. Giusto aveva commesso un furto nel territorio di Ugo Bertrandi e, mentre gli eredi di quest'ultimo sostenevano essere un loro diritto punire la donna, essendo stato commesso il furto su una terra sotto la loro giurisdizione, l'abate S. Giusto affermava invece che la donna, in quanto suddita del monastero, dovesse essere giudicata presso il tribunale abbaziale. L'arbitro scelto per dirimere la controversia si era espresso in favore dell'abate, affermando che «*infra castellaniam Secusie quod quelibet signoria puniat quemlibet malefactorem hominem suum ubicumque delinquat*»¹³⁸. Il contrario avviene nel territorio studiato da Negro, essendo invece prevalente nel Vercellese il luogo in cui il crimine era stato commesso¹³⁹.

Nel corso del Quattrocento sono attestati altri casi in cui castellani cercarono, in alcune occasioni, di far prevalere un criterio spaziale nel giudicare un suddito dell'abate che aveva commesso un crimine sul feudo sabauda: tentarono, in altre parole, di spostare l'attenzione dalla persona che aveva commesso il crimine al luogo in cui questo era stato commesso. Anche in questi casi, presentando come prove le concessioni sabaude dei secoli precedenti, gli abati segusini ricordavano al duca che nella castellania di Susa era sempre stato uso e consuetudine che i rustici fossero giudicati e puniti dal proprio signore, indipendentemente dal luogo in cui avessero commesso il crimine.

¹³⁷ Per i Bertrandi si veda cap. II, p. 82, n. 145.

¹³⁸ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, f. 9 (1304 maggio 8).

¹³⁹ NEGRO, “*Et sic foret una magna confuxio*” cit., p. 450.

Capitolo IV. I conflitti giurisdizionali (fine XIII-inizio XV secolo)

La frammentata giurisdizione all'interno della valle di Susa dava origine a una conflittualità latente tra il monastero di S. Giusto e gli altri poteri che esercitavano quote di giurisdizione nel territorio, che poteva sfociare in liti incentrate sull'effettivo possesso del potere giudiziario su determinati villaggi o *homines*: le fonti testimoniano attriti continui con i conti di Savoia, ma nel corso del Trecento l'abbazia segusina ebbe modo di confrontarsi anche con la signoria dei Bertrandi e con l'altro importante polo monastico valsusino, cioè S. Michele della Chiusa.

Se in altri contesti le raccolte di testimonianze prodotte dalle parti in lite o gli arbitrati rappresentano la fonte principale per lo studio di tali conflitti, l'archivio di S. Giusto ha conservato invece un'altra tipologia di documentazione che permette di analizzare non solo i problemi sorti dalla quotidiana convivenza tra la curia di S. Giusto e quella della castellania comitale, ma anche la forma che assumeva il dialogo tra l'abate e il principe in merito agli attriti tra i due poteri: l'abate, in seguito a episodi che vedevano lese le prerogative signorili dell'abbazia, sporgeva una supplica al conte di Savoia chiedendogli di redarguire gli ufficiali comitali che stazionavano a Susa e dimostrando le proprie ragioni con riferimenti alle concessioni dei secoli precedenti; a questo punto, il conte rispondeva con una lettera indirizzata ai castellani di Susa imponendo loro il rispetto dei poteri del monastero segusino.

Il capitolo illustrerà dunque le cause che originavano gli attriti tra i poteri, i cambiamenti delle problematiche avvenuti nel corso del Trecento e le soluzioni man mano date ai singoli episodi, che creavano un precedente per la definizione dell'esercizio del potere giudiziario e della convivenza tra curie nel territorio valligiano.

1. Le liti alla fine del secolo XIII

Nonostante il presente lavoro sia dedicato al secolo XIV, la descrizione di tre conflitti avvenuti nell'ultimo quarto del Duecento risulta necessaria: le tre liti, pur non vedendo direttamente contrapposti gli abati segusini e i conti di Savoia come accadrà invece lungo tutto il Trecento, testimoniano come il frammentato quadro giurisdizionale della valle di Susa avesse iniziato a essere fonte di problematiche tra i diversi poteri valsusini già dalla fine del secolo precedente¹. Nelle tre occasioni esaminate, le testimonianze rilasciate da parte non solo dei

¹ I conti di Savoia tra Due e Trecento affrontarono con signori locali nella parte cisalpina del loro principato altre liti riferibili alla definizione dei poteri giudiziari: oltre alla lite con il priore di Novalesa, in valle di Susa i conti si confrontarono con i signori Sala nel 1285 (si veda più avanti) e con S. Michele della Chiusa nel 1359 (si veda p. 160), mentre nel 1294 a Pinerolo il castellano sabauda si scontrò con l'abate di S. Maria e alcuni uomini del luogo per l'innalzamento delle forche, simbolo del potere giudiziario esercitato dall'abate: P. BUFFO, *Sperimentazione istituzionali e gerarchiche di poteri: documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII-prima metà del secolo XIV)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, a.a. 2011-201, pp. 116-144 per l'analisi della lite e pp. 922-1002, doc. 55 per l'edizione; L. PROVERO, *Le forche del priore. Giustizia e comunità nella Val di Susa del Duecento*, in *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati, S. Mori, Milano 2018, pp. 19-21.

semplici abitanti della valle di Susa ma anche dei funzionari dipendenti dai diversi poteri dimostrano come, a un livello della gestione quotidiana della giustizia, vigesse una certa incertezza riguardo alle diverse giurisdizioni intrecciate sul medesimo territorio.

Le liti potevano dre origine a deposizioni rilasciate da testimoni – generalmente contadini anche se non mancano notai, ufficiali o *nobiles* – interpellati nel corso delle dispute che riguardavano l'esercizio legittimo della giurisdizione su determinati villaggi da parte di poteri diversi. Le liti seguivano un percorso più o meno prestabilito: la parte offesa presentava un libello o *querela* al giudice scelto e, sulla base del fatto ritenuto illegittimo descritto nel libello, formulava brevi affermazioni (*positiones*) su cui la controparte era chiamata a pronunciarsi; il momento successivo riguarda la lettura delle *intentiones* ai testimoni, ovvero i punti che una parte intende dimostrare e che invece la controparte nega. L'interrogatorio poteva essere condotto o dai procuratori delle parti, che presentavano in un secondo momento il documento con le deposizioni autenticato da un notaio, oppure direttamente dal giudice.

Nelle prossime pagine si cercherà di fornire una lettura delle testimonianze rilasciate nel corso delle tre vertenze duecentesche con un preciso obiettivo metodologico: non si riterranno a priori veritiere le informazioni estratte dalle deposizioni, ma si cercherà di interpretarne il contenuto in base all'oggetto della lite e al testimone che propone la propria versione dei fatti. Tanto la selezione dei testimoni presentati quanto il contenuto delle loro disposizioni, infatti, sono frutto di scelte ben precise compiute da una delle parti in conflitto: non bisogna leggere ingenuità o spontaneità nella narrazione fornita dai testi, poiché erano stati formati dalla parte che li aveva convocati².

1.1 Il priorato di Novalesa e la castellania sabauda

La lite sorta tra il priorato di Novalesa e il castellano sabauda nel 1277 rappresenta, almeno finora, il primo conflitto di naturale giurisdizionale sorto in valle di Susa dopo l'instaurazione della castellania sabauda di Susa³. L'anno precedente il castellano sabauda Teobaldo de Cors aveva rivendicato la superiorità della giurisdizione comitale riguardo alla detenzione e alla punizione di un tale Stefano Amalbera di Novalesa, che aveva perpetrato un *maleficium* all'interno della chiesa del monastero e che era, al momento della lite, detenuto presso il priorato novalicense. Il castellano sosteneva che egli, in nome del conte, avesse diritto di punire i *maleficia* commessi non solo all'interno dell'edificio del monastero ma anche in qualsiasi terra di

² Si veda PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 159 sgg. C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 41; J. C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123; F. FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 213-232; *The settlement of disputes in early medieval Europe*, a cura di W. Davies, P. Fouracre, Cambridge 1986; PROVERO, *Chi sono i testimoni del signore?* cit. p. 391-408.

³ Per l'edizione si veda CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., doc. XII pp. 90-96 (1276 ca.), doc. XIV pp. 96-97 (1277 agosto 04), per il commento si veda PROVERO, *Le forche del priore* cit., pp. 11-29.

pertinenza monastica. Al contrario, il priore Amedeo sosteneva che il monastero detenesse il *merum et mixtum imperium* e la *plena iurisdictio* sulle terre di pertinenza del priorato medesimo, che andavano «a montata Stadii usque ad fontem Varciniscam». Amedeo, oltre ad allegare copia di alcuni antichi *privilegia*, presentò diverse testimonianze che ricordavano come negli anni passati il predecessore di Amedeo – Giacomo che aveva contemporaneamente le cariche di priore novalicense e abate di S. Giusto⁴ – avesse punito ladri e fattucchiere con impiccagioni, amputazioni di arti e marchiature a fuoco.

Antonio *de Castello*, giudice sabauda per la valle di Susa, nel 1277 si pronunciò a favore del monastero novalicense, riconoscendo al priore il diritto di punire sia il *malefîcium* commesso da Stefano Amalbera sia tutti gli altri *maleficia* perpetrati nella terra del monastero entro i confini ricordati da Amedeo, tranne quelli commessi *in stratis publicis* che rimanevano di pertinenza del conte e dei suoi ufficiali, con l'eccezione di *roborariis, furta et homicidia* commessi dagli uomini del monastero che, anche se commessi sulla *strata publica*, rientravano comunque sotto la giurisdizione monastica.

Al contrario delle altre due lite, le testimonianze presentate non rivestono particolare interesse per il nostro scopo: gli uomini di Novalesa chiamati a deporre si limitano a enumerare le condanne che avevano visto infliggere ai propri compaesani nel corso degli ultimi anni. Alla conseguente domanda riguardo a quale autorità avesse presieduto il processo o emanato la sentenza, la maggior parte dei testimoni rispose che non ne era a conoscenza oppure, in alcuni casi, che aveva sentito essere stato il priore di Novalesa. Ciò che rimane impresso nella memoria dei novalicensi sono le amputazioni dei piedi oppure le marchiature a fuoco ai danni dei loro vicini o parenti⁵, anche se un testimone di Venaus ricordò quando, alcuni anni prima, il precedente castellano sabauda di Susa Bertrand da Chianocco aveva catturato due uomini a Susa per poi consegnarli al priore di Novalesa. L'informazione rilasciata dal testimone, in mezzo ai racconti delle altre punizioni inflitte, in realtà riveste un ruolo chiave all'interno della vertenza tra il castellano sabauda e il priore, dimostrando come un ufficiale sabauda avesse riconosciuto le competenze giurisdizionali possedute dal monastero novalicense sui propri uomini.

⁴ Si veda pp. 73-74.

⁵ «L'amputazione del piede, l'imposizione di un marchio infamante, la rottura delle reti sociali: sono tutti atti che tendono non solo a punire, ma a escludere il colpevole dalla comunità» poiché «le pene colpiscono i condannati nel loro corpo e nel loro patrimonio, ma spesso anche nella loro fama, li qualificano in modo permanente»: PROVERO, *Le forche del priore* cit., pp. 15-16. Si veda inoltre A. FIORE, *I rituali della violenza. Forza e prevaricazione nell'esperienza del potere signorile nelle campagne (Italia centro-settentrionale, secc. XI-XII)*, in «Società e storia» CXLIX (2015), pp. 435-467.

1.2 Il conte di Savoia e Ulrico signore di Rivalta

La seconda lite considerata, risalente al 1285, è stata studiata in maniera approfondita da Patrizia Cancian⁶ e da Luigi Provero⁷: per questo motivo saranno solo delineati i tratti essenziali della lite, rivolgendo l'attenzione alla percezione da parte dei testimoni del potere giudiziario esercitato dagli abati in valle di Susa. Nel 1285 i Sala, signori di Villardora, avevano avanzato pretese di controllo signorile sul nuovo insediamento di Villanova, fondato a circa due chilometri dal villaggio. La vertenza, non direttamente documentata, portò alla nascita di una nuova contesa riguardo a chi avrebbe dovuto giudicare la lite stessa, coinvolgendo da una parte il conte di Savoia Filippo I e dall'altra Ulrico signore di Rivalta.

Le testimonianze, prodotte a luglio ad Avigliana, furono redatte in forma documentaria solo due anni dopo a Susa. Infatti Amedeo V, acquisito il titolo comitale dopo la morte senza eredi del fratello Filippo, si trovò ad amministrare non solo il comitato sabauda ma anche le terre da Avigliana verso la pianura che erano state infeudate una cinquantina di anni prima al loro padre, Tommaso II: «assunto il titolo comitale, il problema principale di Amedeo V era di consolidare il proprio potere ottenendone il riconoscimento da parte dei titolari di minori *dominatus loci*: in questo contesto si inserisce la ripresa di interesse per la lite sorta con Ulrico di Rivalta»⁸. Nonostante una delle parti fosse proprio il conte di Savoia, rappresentato dal castellano di Avigliana, il giudice scelto per dirimere la lite fu di nomina comitale poiché il conte rappresentava comunque il potere con la massima competenza giurisdizionale sul territorio valligiano.

Il 20 luglio ad Avigliana furono prodotte le *positiones* dal procuratore comitale, il suo castellano, con le relative risposte della controparte rappresentata Ulrico di Rivalta: l'analisi di Provero sulle *positiones* mostra come l'obiettivo del castellano sabauda fosse tanto dimostrare che il conte fosse giudice ordinario su tutta la sua *baronia*, che andava dal Moncenisio a Casellette (comprendendo quindi anche Villardora), quanto negare eventuali rapporti vassallatici tra gli uomini di Villanova e Ulrico di Rivalta e tra quest'ultimo e i Sala, togliendo in questo modo legittimità a Enrico per intervenire nella contesa. Ulrico di Rivalta negò tutte le dichiarazioni poste dal procuratore sabauda, sia modificando i confini della baronia sabauda estromettendo la zona oltre la Dora (ovvero dove era stata fondata la villanova), sia annoverando tra i suoi vassalli i Sala.

⁶ La lite, edita inizialmente in *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino (998-1300)*, a cura di F. Cognasso, Pinerolo 1914 pp. 349 sgg., doc. 326, 20 luglio 1285 e *Carte varie a supplemento e complemento dei volumi II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXXVI, XLIV, LXV, LXVII, LXVIII della Biblioteca*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1916, pp. 200-251, doc. 187, 21 luglio-21 agosto 1287), è stata studiata da Patrizia Cancian che ne ha fornito una nuova edizione, alla quale si farà riferimento in questo lavoro indicando all'interno del testo il numero di pagina corrispondente per non appesantire il testo con note superflue: CANCIAN, *Principato e "dominatus loci"* cit., pp. 223-284.

⁷ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 205-231; PROVERO, *Le forche del priore* cit., pp. 22-25.

⁸ CANCIAN, *Principato e "dominatus loci"* cit., p. 226.

Il giorno successivo all'enunciazione delle *positiones* furono raccolte le diciannove testimonianze di parte sabauda che, come accennato, furono redatte nel 1287. La scelta dei testimoni fu oculata poiché figurano, tra alcuni abitanti di Villardora e Avigliana, diversi ufficiali sabaudi locali (alcuni notai, un *leyderius*). L'elemento su cui il procuratore sabauda costruisce la difesa risiede nella dimostrazione che il conte esercita prerogative su «i diritti fiscali sui transiti di persone estranee; gli obblighi militari dei signori e degli uomini del luogo; il controllo giudiziario sui signori. Questi tre nodi – prelievo, esercito e giustizia – costituiscono gli assi centrali delle rivendicazioni sabaude nei confronti della realtà locale»⁹. Tuttavia, i tre elementi non rivestono la stessa importanza nella definizione della *baronia* sabauda da parte dei testimoni: marginale è il riferimento al prelievo fiscale, ricordato da un solo testimone, poiché probabilmente la fiscalità non era vista come fondamento giuridico del potere sabauda, essendo ricordata soprattutto quella di natura sovralocale connessa ai traffici e ai commerci.

Invece, i testimoni ricordano come elemento qualificante del potere sabauda l'impegno militare richiesto ai rustici, ovvero la cavalcata: «sul piano militare i Savoia appaiono invece in grado di esercitare un monopolio che incide in modo episodico ma forte sulla vita delle popolazioni, rompendo i loro ritmi sociali dal punto di vista sia dello spazio sia del tempo, perché proietta la loro azione in una dimensione regionale altrimenti poco conosciuta e perché interrompe il ciclo annuale di lavoro e di prelievo»¹⁰.

Il terzo punto al centro delle *positiones* sabaude era l'esercizio della giustizia, con lo scopo di far emergere la superiorità giurisdizionale del conte sugli altri signori. In realtà quel che traspare dalle parole dei testimoni è che «i doveri di rispondere alla giustizia del principe sono una questione di singole persone, e nello specifico una questione che coinvolge i signori. Questa imperfetta proiezione sul territorio della giurisdizione sabauda e l'alta frammentazione dei diritti giudiziari creano non poche difficoltà ai testimoni chiamati a fornire quadri il più possibile coerenti»¹¹. Tra i testimoni, sono i notai a mostrare una certa consapevolezza riguardo alla gerarchia dei poteri, affermando che gli uomini di Villardora devono rispondere alla giustizia dei signori locali i quali, a loro volta, rispondono a quella del conte, mentre le difficoltà esterne dagli altri testimoni nella descrizione del funzionamento della giustizia sono indice del fatto che l'intervento comitale in questo campo fosse in realtà molto debole. Infatti, se tutti i testimoni concordano sul fatto che il conte avesse effettivamente superiorità giurisdizionale sui Sala, invece la descrizione del quadro frammentato della giustizia esercitata sui semplici *homines* dei villaggi da parte del conte, degli abati e degli altri signori locali risulta da parte dei rustici estremamente confusa.

Per lo scopo di questo lavoro, analizzeremo la terza *intentio* proposta dal castellano sabauda ai testimoni, volta a dimostrare che i conti di Savoia avessero da tempo immemore il possesso dei diritti di giustizia nella baronia. Dodici testimoni su diciannove, ovvero coloro che

⁹ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 214.

¹⁰ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 218.

¹¹ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 219.

risposero positivamente a tale dichiarazione¹², furono sottoposti a ulteriori affermazioni sui poteri locali valsusini con lo scopo di provare che, all'interno del complicato territorio frazionato della valle di Susa, i conti di Savoia detenessero comunque un potere superiore rispetto ai signori locali. I testimoni furono invitati a descrivere non solo su quali luoghi e in che modalità il conte esercitasse la giustizia in valle di Susa, ma anche come la esercitassero gli altri poteri minori, ovvero i monasteri e i *nobiles* dotati di un castello. Per quanto riguarda il potere esercitato dagli abati, identificati nello specifico con quelli di S. Michele della Chiusa e di S. Giusto di Susa, il giudice sabauda poneva tre domande ai testimoni: la terra dei due monasteri si trovava all'interno della baronia del conte? Il conte era giudice nella terra degli abati? Infine, gli abati avevano *plena iurisdictio* sulle proprie terre e ne erano quindi giudici? La maggior parte dei testimoni rispose che la terra degli abati si trovava all'interno baronia sabauda, in alcuni casi ricordando di aver visto gli abati seguire il conte «in exercitu et cavalcata» (p. 265, p. 270, p. 272): anche in questo caso, nella memoria collettiva l'impegno militare riveste un ruolo fondamentale nella definizione e nella gerarchizzazione dei diversi poteri.

Alla seconda e alla terza domanda, ovvero se il conte e gli abati fossero giudici all'interno delle terre monastiche, spesso i testimoni fornirono un'unica risposta: sebbene una buona parte dei testi avesse le idee chiare sul fatto gli abati avessero i propri giudici (p. 254, p. 262, p. 268, p. 272) e i propri *scriptores* (p. 281), non risulta comunque loro chiara la differenza di competenze tra i giudici sabaudi e quelli abbaziali. Per esempio, un testimone afferma che il conte è giudice in quanto “maior dominus” ma non emette sentenze (p. 250), mentre un altro ancora dichiara che il conte rappresenta l'appello a cui possono rivolgersi le popolazioni locali. Le risposte più articolate sono quelle fornite dal notaio Broco di Avigliana (p. 253) e Pietro de Oberto di Avigliana (p. 276). Pietro afferma che il conte è giudice nella terra degli abati nel caso in cui qualcuno vi commettesse un *maleficium*, ricordando che Giovanni Oliverio di Almese, dopo aver commesso un crimine in Almese, era stato catturato dal nunzio di un abate non specificato che lo aveva riportato al castellano di Avigliana dove, infine, era stato impiccato. Invece il notaio aviglianese Broco¹³, «testimone meglio aderente sia alle scelte della curia sabauda sia alla cultura dei giurisperiti»¹⁴, riporta quella che sembra essere la migliore descrizione della situazione giurisdizionale valsusina, affermando innanzitutto che il conte riveste il ruolo di giudice all'interno delle terre abbaziali, e poi che anche gli abati sono giudici sulle proprie terre tranne su ciò che è di pertinenza della baronia comitale e sopra coloro che commettono crimini sulle strade.

¹² Si tratta di Giovanni Coqua di Avigliana notaio (p. 245), Giacomo Dotta di Avigliana (p. 250), Broco di Avigliana notaio (p. 253), Pasquale Chiapusso (p. 257), Aventura Ferrerius di Avigliana (p. 262), Melloro de Boçano (p. 265), Pietro Bufilius (p. 268), Guigo Niger di Avigliana (p. 270), Costantino Coqua (p. 272), Pietro Oberto di Avigliana (p. 276), Aimone Seygnour di Avigliana (p. 278), Peronino de Solerio di Villadora (p. 281).

¹³ Sulla figura del notaio Broco si veda GHERNER, *Un professionista-funzionario* cit., pp. 387-443.

¹⁴ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 213.

L'esempio che il notaio aviglianese riporta, tuttavia, contraddice in parte quanto da lui stesso affermato: infatti, nonostante Broco dichiari che gli abati sono giudici all'interno delle proprie terre, come giustifica per affermare la superiorità dei giudici comitali su quelli abbaziali ricorda per esempio che il conte non solo aveva ricevuto i *banna* da alcuni uomini dell'abate di Susa per la *rixa* degli Aschieri¹⁵, ma aveva anche riscosso quaranta lire dall'abate di S. Michele per via di un *insultum* commesso da Ugone Bertrandi presso il villaggio di Chiusa. L'affermazione di Broco riguardo alla punizione da parte del castellano sabauda degli uomini coinvolti in una rissa a Susa sottintendeva la credenza, da parte del notaio aviglianese, che nonostante l'intera villa di Susa fosse terra dell'abate, il conte di Savoia esercitasse comunque la giustizia in tale luogo, ma evidentemente, Broco non era a conoscenza della spartizione in terzi della giurisdizione interna a Susa: il castellano sabauda aveva infatti giudicato gli uomini coinvolti nella rissa perché erano suoi sudditi. Come già osservato da Provero, una sostanziale differenza emerge tra le testimonianze dei notai, che mostrano di conoscere e distinguere i diversi diritti, e quelle dei rustici, che hanno formato le proprie conoscenze sulla visione delle pratiche quotidiane¹⁶.

Come mai tuttavia, all'interno di una lite tra i conti di Savoia e Ulrico di Rivalta, sorta riguardo a un contrasto tra i signori Sala e gli uomini di Villardora, il procuratore del conte si premurò di inserire nell'interrogatorio domande riguardo al potere degli abati in valle di Susa? La risposta potrebbe risiedere in un'altra domanda posta dal castellano all'interno del capitolo otto, ovvero se i luoghi di Villar Dora e Molar del Ponte dipendessero dal conte. In sei casi (pp. 248; 256; 263; 267; 269; 273) il castellano sabauda chiese anche ai testimoni se, a loro avviso, la terra di Molar del Ponte – dove i Villardoresi avevano fondato la villanova – si trovasse sotto la giurisdizione dei due abati di S. Giusto e di S. Michele della Chiusa. Infatti, una parte della bassa valle di Susa sulla riva sinistra della Dora, oggetto della contesa, era terra a giurisdizione mista tra l'abate di S. Giusto e quello di S. Michele, oltre a essere sede dei castelli di Caprie, Mocchie e S. Mauro dipendenti dal monastero segusino. Non è dato sapere gli abati avessero avanzato qualche genere di pretesa o se il castellano sabauda avesse deciso per precauzione di fare questa domanda ma, in ogni caso, la giurisdizione degli abati rappresentava per la parte sabauda un elemento chiave da tenere in considerazione per la definizione dei confini e delle gerarchie dei poteri valligiani.

1.3 Il monastero di S. Giusto e la famiglia *de Alavardo*

Un decennio prima della lite tra i signori di Rivalta e i conti di Savoia, una lunga controversia aveva contrapposto il monastero di S. Giusto, sostenuto dal castellano sabauda

¹⁵ Probabilmente si fa riferimento al fatto che tra il 1279 e il 1280 i membri della famiglia Aschieri, consignori di Giaglione, avessero fatto uccidere il nunzio della castellania sabauda di Susa: MOLINO, *Giaglione* cit., pp. 471-472.

¹⁶ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 222 sgg.

Humbert de la Balme, e il segusino Pietro *de Alavardo*¹⁷ che, in pregiudizio delle ragioni spettanti al monastero sulle acque di Susa, all'inizio degli anni Settanta aveva deviato l'acqua della Dora per condurla ai suoi mulini senza l'autorizzazione del monastero, che chiedeva il pagamento di 100 lire per la costruzione abusiva¹⁸. La controversia, dopo la morte di Pietro, continuò a essere sostenuta dai tutori di Ugonetto, il figlio minore di Pietro, nelle persone di Olderico Barralis e *Wermo* Bernardi che, tra l'altro, nel 1272 avevano iniziato la costruzione di nuove opere per la deviazione dell'acqua fluviale.

Le parti, dopo aver portato la questione all'attenzione di due arbitri (i giurisperiti Benedetto Agliaudi e Percevallo di Bardonecchia), produssero numerose testimonianze in favore delle rispettive ragioni. Mentre i monaci enumerano con consapevolezza le diverse concessioni favorevoli al monastero, a partire dall'atto di fondazione fino alle più recenti rilasciate dai conti di Savoia, i tutori del piccolo Alavardo e gli abitanti di Susa chiamati a testimoniare si dimostrano ignari e tutto sommato non curanti dei diversi diritti vantati legittimamente dall'abbazia, sostenendo con vigore gli usi e le consuetudini di Susa. In particolar modo, mentre l'abate ribadisce che, tra l'altro, egli aveva anche il diritto a punire Pietro Alavardo in quanto suddito dell'abate, dimorando egli in una casa sita sul feudo del monastero, i tutori del figlio di Pietro non solo replicano a questa affermazione ammettendo di non sapere rispondere, ma cercano di dimostrare che la questione era irrilevante: Pietro era *cives* di Susa, avendo in quel luogo il *domicilium* così come i suoi avi e, in quanto tale, poteva godere di tutti i diritti che vantavano gli *homines* di Susa, tra i quali quello di poter edificare liberamente lungo il corso della Dora.

Anche i testimoni chiamati da entrambe le parti non sanno se effettivamente il monastero avesse diritti sull'uomo, ma sono concordi nel ribadire che Pietro fosse *homo* di Susa e che in quanto tale avesse dei diritti ben precisi, poiché gli *homines* di Susa avevano sempre avuto diritti sulle acque che fluivano all'interno della villa. La linea di difesa impostata dai tutori di Ugonetto Alavardo era inoltre volta a provare che l'abate non aveva alcun diritto in merito alla terra su cui Pietro aveva costruito il mulino e deviato l'acqua del fiume, poiché quella terra era di pertinenza del conte. A livello generale, tuttavia, la difesa dei tutori si poggiava su elementi farraginosi poiché, in base alla concessione di Amedeo III del 1147, S. Giusto aveva i diritti su tutte le acque dei fiumi interni alla villa (Dora, Gelassa e Cenischia)¹⁹.

In ogni caso, i testimoni convocati dai tutori non sostennero con prontezza la difesa di questi ultimi, dimostrando di non avere coscienza del funzionamento della giurisdizione interna

¹⁷ Alcuni membri della famiglia *de Avalardo*, originaria di Allevard in Moriana, si erano trasferiti nella prima metà del Duecento a Susa dove alcuni suoi membri esercitavano la professione notarile: si veda più avanti capitolo V, paragrafo 3.10.1.

¹⁸ Per le edizioni degli atti della lite: TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit., parte II, pp. 244-249, doc. 1 (1270 marzo 13-1272 agosto 18); pp. 250-251, doc. 2 (1270 dicembre 4); pp. 252-254, doc. 3 (1272 giugno 18); pp. 254-353, doc. 4 (1275 marzo 7). All'interno del testo sarà indicato tra parentesi il numero di pagina corrispondente per non appesantire il testo con note superflue.

¹⁹ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 92-92, doc. VI (1147 marzo 8).

a Susa: mentre otto testimoni ammisero di non sapere nulla a tal riguardo, Boso *Roschius* (p. 327) e Pietro *de Iallono* (p. 330) dichiararono generalmente che la giurisdizione sulla zona in cui era stato costruito il mulino apparteneva per due terzi al conte e per un terzo all'abate, mentre in maniera più specifica Stefano Candioli (p. 323) affermò che tutta la zona fuori dalla porta di Susa fosse di pertinenza per un terzo del monastero e per due terzi del conte, così come Michele *Caligarius* (p. 340) disse di aver sentito che tutte le zone “extra villam” fossero comuni tra il conte e il monastero. Nicola Lombardi (p. 325) sostenne invece che alcune case della *ruata* fossero di pertinenza del conte e altre del monastero, mentre il *dominus* Bartolomeo Bernardi (p. 332) dal canto suo dichiarò che il mulino si trovava su una terra sotto l'esclusiva giurisdizione del conte e, infine, il notaio Brunetto (p. 316) riportò di aver sentito dal ministrale sabaudo che la parte bassa della *ruata* in cui era stato costruito il mulino fosse di pertinenza del conte. L'evidente confusione riguardo alla suddivisione giurisdizionale interna alla villa tuttavia non sembra rappresentare un problema per gli abitanti di Susa: tutti i testimoni si dimostrarono concordi nel ribadire non solo la superiorità degli *homines* di Susa su qualsiasi altro diritto esercitato dal monastero, ma anche che il monastero non possedeva i diritti che affermava di vantare.

A questo punto della controversia, nella primavera del 1275, i monaci compresero che i diritti giurisdizionali legittimamente esercitati dall'abbazia da circa quarant'anni non erano ancora realmente entrati nella coscienza collettiva dei Segusini, così presentarono un nuovo elenco di *positiones* relative ai poteri del monastero e alle modalità con cui questi erano esercitati (pp. 348-354). Purtroppo la presentazione delle nuove *positiones* da parte dei monaci rappresenta l'ultima fase attestata della lite: non sono giunti fino a noi – sempre che siano avvenuti – i nuovi interrogatori dei testimoni e la conclusione della controversia. Tuttavia, anche solo il contenuto delle *positiones* presentate dai rappresentanti del monastero permette di analizzare sia la coscienza che i monaci segusini avevano dei propri diritti sia i sistemi con cui esercitavano concretamente la giustizia a Susa. Con le nuove *positiones* i monaci intendevano dimostrare che al cenobio di S. Giusto spettasse la terza parte del *dominium* della villa di Susa e del suo territorio e che avesse un terzo del *merum e mixtum imperium* nella villa stessa. All'interno di Susa, il monastero aveva il *merum et mixtum imperium* sul feudo del monastero e sugli abitanti del feudo medesimo e i Segusini che abitano sul feudo del monastero «faciunt iurem» davanti all'abate o al suo giudice, poiché il monastero aveva tanto il diritto di giudicare gli abitanti del monastero *facinoroses* quanto gli strumenti per punirli: le *positiones* insistono sulla presenza sul territorio segusino sia di un carcere sia di forche proprie del monastero, ricordando che i famigli dell'abate avevano impiccato già alcune persone oppure provveduto all'amputazione di parti del corpo come punizione. Infine, si ricorda che i funzionari del monastero possono requisire i beni dei propri sudditi e concedere ai tutori la tutela degli orfani, percependo il relativo dazio²⁰.

²⁰ Per le procedure di affidamento della tutela sugli orfani minori messe in atto dal monastero di S. Giusto si veda capitolo VIII, p. 18.

Dalla lettura delle *positiones* presentate dalle parti e delle testimonianze portate dai rustici nel corso della lite riguardo all'uso delle acque in Susa emergono dunque due fattori importanti: da una parte, i rustici considerano il rapporto di subordinazione a un signore gerarchicamente inferiore rispetto al rapporto di solidarietà orizzontale che legava tra loro i singoli individui sotto il segno dei privilegi concessi dalle franchigie sabaude; dall'altra, «chiedere ai testi se il *dominus* possedesse qualche privilegio imperiale a giustificazione del suo dominio, significava rileggere e filtrare le pratiche politiche locali attraverso le griglie di una cultura giuridica che non necessariamente aveva degli addentellati in quella locale»²¹. Infatti, nonostante la giurisdizione e i privilegi di S. Giusto fossero legittimi e ben documentati, agli occhi degli *homines* quelle concessioni non avevano rilevanza nella concreta prassi del governo abbaziale che, dopo una trentina d'anni dalle concessioni sabaude, doveva ancora evidentemente assestarsi.

Tra le *positiones* presentate dai procuratori del cenobio di S. Giusto, prive tuttavia delle relative testimonianze, la strategia dei monaci volta alla prova dell'esercizio del *merum et mixtum imperium* da parte del monastero si basa, oltre che sulla presentazione delle diverse concessioni sabaude e imperiali, sulle cosiddette pratiche, «cioè azioni rituali condotte in forma pubblica, così da essere ricordate»²²: nel caso particolare, i monaci tentano di far leva su elementi come il carcere, le forche e le condanne a morte o a pene corporali. Negli anni Settanta del Duecento tuttavia, quando i poteri giudiziari esercitati sia dalla castellania sabauda di Susa sia dall'abbazia segusina risultano in fase di definizione, il modello di composizione più diffuso era quello della «giustizia negoziata» che non prevedeva l'intervento di un potere, bensì spesso un intervento extragiudiziale²³, mentre solo a partire dal secondo quarto del secolo successivo assistiamo all'esercizio pressoché egemonico della giustizia da parte dei due poteri concorrenti, l'abate di S. Giusto e il castellano sabaudo. Emerge chiaramente come i parametri per misurare la legittimità del potere signorile usati dal *dominus* ovvero l'abate, fondati sui diritti attestati dai documenti, e quelli degli *homines* di Susa, dati dalla prassi quotidiana, rispondessero in questo momento storico a due culture politiche diverse²⁴.

²¹ GAMBERINI, *La legittimità contesa* cit., p. 102.

²² GAMBERINI, *La legittimità contesa* cit., p. 21.

²³ Il notaio segusino Bernardo *de Alavardo* tra il gennaio 1281 e novembre 1282 verbalizzò ben sette procedimenti arbitrari avviati per comporre controversie di diritto civile, mentre nei protocolli trecenteschi non vi è quasi più traccia di composizioni tra privati a opera di un arbitro: BERTELOTTI, *Il registro di imbreviature* cit., pp. 105-106. Per un'indagine relativa all'istituto dell'arbitrato nel tardo medioevo che copre anche i territori sotto il dominio sabaudo si veda Y. JEANCLOS, *L'arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XII au XV siècle. Étude de l'influence du droit savant, de la coutume et de la pratique*, Dijon 1977 (Université de Dijon. Publications du centre de recherches historiques de la Faculté de Droit et de Science Politique, 3).

²⁴ Si veda inoltre M. DELLA MISERICORDIA, *Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)*, in «Quaderni storici» XLVII (2012), pp. 78-124 e in particolare p. 79.

2. Suppliche e lettere patenti: le forme di comunicazione tra gli abati segusini e i conti di Savoia

Il periodo considerato per lo studio dei rapporti intessuti tra i conti di Savoia e gli abati di S. Giusto va dal 1307, prima occasione in cui sono attestati problemi tra le due curie sorte dall'intersezione di giurisdizioni, fino all'anno 1415. Sarebbe stato infatti arbitrario interrompere l'analisi dei documenti all'anno 1400 poiché le ingerenze tra le curie, attestate in modo continuativo dall'inizio del secolo XIV fino all'anno 1415, testimoniano un costante mutamento non solo dei rapporti tra i due poteri ma anche delle problematiche affrontate. Dopo il 1415 trascorrono quasi cinquant'anni di silenzio documentario fino al 1462, anno in cui furono prodotte diverse scritture tra pergamene e volumetti contenti copie di atti precedenti. Tuttavia analizzare quest'imponente mole di documentazione porterebbe il discorso ben oltre il termine prefissato per questo lavoro, soprattutto considerando che il secolo XV è un arco cronologico quasi totalmente inesplorato riguardo alla storia non solo della valle di Susa, ma in particolare anche di S. Giusto che, come emerge dalla lettura dei documenti coevi, fu sottoposta verso la metà del Quattrocento al governo di un *administrator*²⁵. In questa sede analizzeremo sì parti di un documento prodotto nel 1462, ma poiché riporta in copia e in allegato atti che ancora riguardano il periodo esaminato, e non si darà un contesto alla produzione delle scritture di metà Quattrocento.

L'interferenza tra i poteri dei conti di Savoia e di S. Giusto si esprimeva su due livelli: infatti i conflitti, che nascevano a livello delle curie e che coinvolgevano gli ufficiali locali, potevano essere da una parte risolti tra il personale dei due tribunali, dall'altra potevano non trovare una soluzione immediata richiedendo l'intervento del principe e dell'abate. Le controversie portate all'attenzione delle autorità erano probabilmente dovute al comportamento rigido di determinati castellani sabaudi che non intendevano riconoscere le competenze dell'abbazia segusina: infatti, tenendo conto che i documenti conservati provengono dall'archivio abbaziale, possiamo constatare che i problemi sorgevano poiché gli ufficiali locali sabaudi – i castellani e i giudici – cercavano di prevaricare sulle competenze del cenobio segusino, mentre non sono attestate azioni simili degli ufficiali abbaziali nei confronti del potere sabauda.

L'eccessivo e costante zelo mostrato dai castellani sabaudi nell'esercizio delle loro funzioni richiede un piccolo approfondimento, prendendo spunto dall'importante saggio di Chittolini sull'onore degli ufficiali del ducato di Milano²⁶. Gli ufficiali vivevano il rapporto con il conte non solo come un mero rapporto di tipo lavorativo, ma come un legame personale fondato sulla fedeltà e sulla devozione da parte dell'ufficiale. Inoltre i castellani, incarnando

²⁵ Almeno dal 1461 risulta *administrator* del monastero il cardinale Guillaume d'Estouteville (1403-1483), arcivescovo di Rouen e vescovo di Ostia: ASTO, SC, m. 7 fasc. 4 (post 1461-pre 1462 luglio 16): *Estouteville, Guillaume d'*, di Anna Esposito - Dizionario Biografico degli Italiani, [http://www.treccani.it/enciclopedia/guillaume-d-estouteville_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/guillaume-d-estouteville_(Dizionario-Biografico)) (maggio 2020).

²⁶ CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale* cit., pp. 101-133.

l'autorità comitale, devono imporre il rispetto verso la propria figura che rappresenta localmente il potere e la persona del conte di Savoia: «quell'onore che l'ufficiale tanto si preoccupa di conservare e che tanto teme di perdere consiste principalmente nella capacità di farsi obbedire, nella pubblica reputazione che da tale autorevolezza deriva; ed è nella ricerca di quell'onore (...) che si compendiano tutte le più forti motivazioni dell'agire dell'ufficiale»²⁷. Proprio nelle aree come la valle di Susa e Susa in particolare, dove l'attrito con gli altri poteri nel corso della quotidiana attività di governo era frequente, gli ufficiali locali come i castellani tendevano, in quanto diretti rappresentanti del conte, tanto ad affermare in maniera energica le prerogative e i diritti del conte che loro stessi rappresentavano quanto a erodere i privilegi degli altri poteri come quello del monastero segusino.

Il rapporto tra gli abati segusini e i conti di Savoia, sollecitato dall'azione dei castellani sabaudi, si esprimeva mediante un iter documentario consolidato nel tempo, che prendeva avvio da una supplica sporta dall'abate e indirizzata al conte o a uno dei suoi consigli, e che si concludeva con una lettera patente²⁸ emanata dal conte e diretta agli ufficiali sabaudi, che riprendeva per punto per punto la supplica posta dall'abate.

Lo strumento della supplica iniziò a diffondersi principalmente dal tardo medioevo, affermandosi in tutte le signorie cittadine almeno dalla fine del Trecento²⁹; il sistema di petizioni

²⁷ CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale* cit., p. 105.

²⁸ «Era la lettera patente la tipologia documentaria più comune e caratteristica delle cancellerie signorili. La patente non è del tutto lontana dalla definizione diplomatica di documento: proviene da un'autorità, ha carattere dispositivo e autoritativo, ha precisi modi di autenticazione e di convalida. Tuttavia, come osserva Attilio Bartoli Langeli, si distingue dall'*instrumentum* perché ha origine da modelli epistolari e perché l'autorità che fa stilare il documento è anche responsabile dell'azione in esso descritta»: M. N. COVINI, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni* in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, «Reti Medievali» IX (2008), p. 3.

²⁹Le suppliche sono state oggetto di diversi studi negli ultimi vent'anni. Si segnalano in particolare due raccolte d'atti appositamente dedicati: *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002 e *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle)*, Collection de l'École française de Rome 310. In particolare Maria Nadia Covini si è occupata delle suppliche in ambito sforzesco e visconteo: COVINI, *Scrivere al principe* cit.; M.N. COVINI, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002, pp. 107-146 M.N. COVINI, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 183-206. L'esempio visconteo è stato anche studiato da Andrea Gamberini (A. GAMBERINI, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello Stato visconteo*, in A. Gamberini, *Lo Stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 35-67) mentre Gian Maria Varanini si è occupato in particolar modo della signoria Scaligera (G.M. VARANINI, *«Al magnifico e possente signor».* *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 65-106). Un importante contributo per il regno di Napoli è stato fornito da Francesco Senatore (F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, in «Rassegna storica salernitana», XXXIII (2016), n. 66, pp. 31-70). Massimo Della Misericordia ha focalizzato invece l'attenzione sulle suppliche inoltrate dalle comunità alpine della Lombardia che chiedevano al principe privilegi o concessioni: M. DELLA MISERICORDIA, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 147 -215. Massimo Vallerani si è occupato in prima battuta delle suppliche destinate a Taddeo Pepoli signore di Bologna (M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della*

e suppliche che si venne a creare permette di osservare forme e modalità di comunicazione tra le istituzioni e la società che queste ultime governavano. «Direttamente o attraverso le magistrature, i principi italiani esercitavano la ‘giustizia straordinaria’. In questi tribunali, infatti, venivano istruite e discusse non solo le cause pertinenti a materie in qualche misura connesse alle prerogative della sovranità (questioni feudali, tasse, privilegi e così via) ma, più in generale, petizioni e suppliche che richiedevano l'intervento del principe» come per esempio «le cause riguardanti i ceti sociali più deboli (vedove, pupilli, poveri) che avrebbero dovuto ricevere particolare attenzione e tutela»³⁰.

Nonostante nella quasi totalità dei casi le suppliche fossero direttamente indirizzate dall'abate al conte di Savoia e nonostante fosse il principe in persona a emanare una risposta, un ruolo importante era quindi svolto dai diversi consigli che probabilmente smistavano le suppliche a seconda dell'argomento o della priorità e che fornivano un parere tecnico-giuridico sulla richiesta – essenziale affinché il principe non accreditasse poteri non certificati all'abbazia segusina – lasciando poi al conte la decisione finale. Poteva capitare che, per problemi minori o per pratiche con carattere di routine, gli uffici si occupassero direttamente di proporre una soluzione che fosse poi solo ratificata dall'autorità superiore ma, vista l'importanza che S. Giusto rivestiva per i Savoia e visti gli uomini che i conti coinvolgevano per la risoluzione delle problematiche, è probabile che i conflitti con gli abati segusini non fossero ritenuti di poco conto. In ogni caso gli abati, pur rivolgendosi direttamente al conte, erano consci che il destinatario comprendeva in realtà anche un apparato composto da diversi uffici e ufficiali³¹.

Nel 1316 l'abate Enrico si era rivolto apertamente al *Consilium cum domino residens*, che aveva formulato una prima proposta alle problematiche poste dall'abate approvata in seguito dal conte Amedeo V. Il *Consilium cum domino residens*, organo composto dai più stretti collaboratori del principe, costituiva «il vertice politico e giudiziario dello stato» ed era, tra tutti gli istituti di governo, «il più flessibile, il meno formalizzato, l'unico sempre itinerante al seguito del principe»³². Il *Consilium*, nato nel secolo XII come curia vassallatica, aveva competenze legislative, esecutive e giurisdizionali: «da un lato era il luogo dove erano prese le più importanti decisioni politiche e diplomatiche e nel quale veniva discusso rilevanti “negotia patrimonialia vel fiscalia”. D'altra parte il “Consilium” agiva come organo giudiziario, corte di ultimo grado dotata dell'inappellabilità di giudizio. Vi si preparavano le sentenze su controversie riguardanti

miser cordia: Bologna 1337-1347, in «Quaderni storici», Nuova serie, Vol. 44, No. 131 (2), Sistemi di eccezione (Agosto 2009), pp. 411-441) e con Simona Cerutti ha proposto una introduzione al numero monografico de L'Atelier du Centre de recherches historiques dedicato all'età moderna con lo specifico obiettivo di analizzare lo strumento della supplica possa avere concrete conseguenze politiche (S. CERUTTI, M. VALLERANI, *Introduction a Supplices. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne* in «L'Atelier du Centre de recherches historiques», 13 (2015).

³⁰ NUBOLA, *La «via supplicationis»* cit., p. 29.

³¹ NUBOLA, *La «via supplicationis»* cit., p. 46.

³² CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 102.

comunità e feudatari, agenti ducali e poteri signorili».³³ Il *Consilium* fu nuovamente coinvolto all'interno di una disputa tra l'abate e gli ufficiali sabaudi solo alla fine del secolo, nel 1399, quando Amedeo VIII ordinò genericamente a tutti i suoi ufficiali – balivi, giudici e castellani – il rispetto una sentenza assolutoria emanata dal *Consilium cum domino residens*; poiché la lettera del conte è l'unico documento conservato relativo alla controversia sorta a fine secolo, non conosciamo né l'oggetto della controversia stessa né l'iter che aveva portato all'emanazione della sentenza da parte del *Consilium*.

A metà del Trecento fu coinvolto anche un altro organo del governo sabauda ovvero il *Consilium citra montes*, al quale il procuratore dell'abate di S. Giusto aveva presentato a nome del cenobio segusino una *querela* nel 1350. Il Consiglio Cismontano nascerà ufficialmente nel 1419 dall'esigenza di affiancare al consiglio di Chambéry un nucleo al di qua delle Alpi – composto da consiglieri, giuristi e luogotenenti che rappresentavano il principe in Piemonte – con lo scopo di svolgere funzioni di tribunale d'appello per le provincie piemontesi. Tuttavia già dagli anni Settanta del Trecento, quando Amedeo VI teneva sotto la propria tutela il principato d'Acaia, risultava operante a Torino un consiglio citramontano³⁴.

Infine, dagli inizi del Quattrocento Amedeo VIII iniziò a delegare la risoluzione delle vertenze con il monastero segusino non più ai *consilia* ma a una persona di estrema fiducia, Iblet de Challant capitano del Piemonte³⁵, che predisponeva le fasi istruttorie di carattere tecnico, come la raccolta di documenti e di testimonianze, per poi presentare al principe la soluzione finale.

La supplica è una fonte particolare poiché «non ha la spontaneità della lettera e attinge a linguaggi e a saperi tecnico-giuridici; dietro il suo linguaggio apparentemente informale si intravede l'intervento di un tecnico, giurista, notaio o cancelliere. Scrivere al principe implica precise scelte stilistiche, lessicali e anche di contenuto, i moduli scrittorii e le formalità standardizzate imbastardiscono anche le espressioni più sincere e genuine, dominano i registri della devozione, della sottomissione, abbondano le formule ostentatamente servili»³⁶. Inoltre,

³³ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 103. Si veda anche BARBERO, *Il ducato di Savoia* cit., pp. 121-144, pp. 294-299.

³⁴ BARBERO, *Il ducato di Savoia* cit., p. 123. Si veda anche CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 104-108.

³⁵ Iblet de Challant entrò nelle grazie dei conti di Savoia come vassallo di Amedeo VI, accompagnandolo in quasi tutte le campagne militari e a nome del quale partecipò a diversi negoziati. Rimase un fedele della casa anche quando, morto Amedeo VI, la reggenza passò a Bona di Borbone e poi ad Amedeo VII, che continuò a servire come mediatore e militare. Una volta morto Amedeo VII, Iblet fu nominato consigliere di Bona di Borbone. Iblet nell'arco della sua lunga vita diventò un uomo di fiducia dei Savoia operando principalmente all'interno del loro dominio oltralpino in Piemonte ricoprendo tra l'altro diverse cariche in valle di Susa: intorno al marzo 1369 fu nominato balivo della valle di Susa e capitano generale in Piemonte, carica che ricoprì per oltre trent'anni, e infine castellano di Avigliana, carica che rivestì fino alla morte (1409): F.C. UGINET, *Challant, Iblet de*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 24, Roma, 1980, p. 362-365. Iblet alla fine degli anni Ottanta era attivamente presente a Susa e nel territorio valligiano, essendo stato incaricato da Amedeo VII di intervenire al restauro degli apparati difensivi della valle: PATRIA, *Dai "moenia vetera"* cit., p. 245.

³⁶ M. N. COVINI, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, p. 12.

nel caso qui studiato, si tratta di un tipo di suppliche particolari poiché sono inviate da un potere locale a un potere superiore, mentre nella maggior parte degli altri contesti finora studiati le suppliche erano inoltrate dai sudditi che si rivolgevano al potente in materia di giustizia penale oppure, nel caso specifico delle suppliche inoltrate alla cancelleria apostolica o alla Penitenzieria Apostolica, i fedeli chiedevano la grazia in merito a questioni relative al diritto canonico (per esempio in materia matrimoniale)³⁷. In generale, infatti, chi si rivolgeva all'autorità preposta chiedeva la grazia, ovvero una concessione eccezionale in favore di un privato o di un ente, mentre nel nostro caso si tratta di suppliche con un carattere spiccatamente politico, avviate in particolare contro l'operato dei rappresentanti del potere centrale con lo scopo di ottenere un riconoscimento formale delle prerogative del potere locale.

Le suppliche inoltrate dagli abati segusini, che sono giunte sino a noi inserite direttamente all'interno del testo della patente oppure allegate a quest'ultima in originale, seguono la struttura già studiata da Nadia Covini³⁸ e Francesco Salvatore³⁹, ovvero una forma bipartita tra *narratio* e *petito* priva non solo della datazione – cronica e topica – ma anche della sottoscrizione. L'autorità, nel nostro caso il conte di Savoia, generalmente apponeva sul retro un ordine formale: «lo scritto dell'autorità ricevente rende definitiva la supplica e la colloca nel tempo con la datazione; in altri termini, la supplica si perfeziona e si completa solo quando diventa rescritto dell'autorità»⁴⁰. Infatti, la supplica non era « un atto in sé sufficiente » ma « necessitava prima della risposta »⁴¹.

Gli scambi che si potrebbero definire “epistolari” tra gli abati e i conti di Savoia saranno analizzati nei prossimi paragrafi in ordine cronologico: in questo modo non solo emerge in maniera chiara l'evoluzione delle problematiche, che si modificano nel corso degli oltre cent'anni considerati, ma si fornisce anche un contesto nel quadro storico generale a tali conflitti. È possibile infatti individuare tre fasi, scandite dai tipi di conflitti sorti di volta in volta tra i due poteri e i loro rappresentanti. Un primo momento, durato poco più di una decina d'anni (1307-1319) vede l'abate di S. Giusto e il conte di Savoia contrapporsi riguardo a problematiche diverse che comprendevano però tra le altre l'esercizio della giustizia. Dopo il primo periodo, caratterizzato dunque dalla definizione di una serie di diritti diversi su alcuni villaggi, nella seconda fase, durata per oltre mezzo secolo (1334-1399), l'oggetto dei contrasti si focalizzò esclusivamente sull'esercizio della giustizia nei confronti dei rustici valligiani, reso difficoltoso a causa dell'intreccio delle diverse giurisdizioni. L'ultima fase, che copre gli ultimi anni del secolo XIV e i primi di quello successivo, continuò ad avere come oggetto i tentativi da parte degli ufficiali sabaudi di prevaricare sui poteri abbaziali, giudicando presso la curia della castellania i sudditi del monastero, problema a cui si aggiunse quello di regolare l'esercizio della giurisdizione

³⁷ Si veda L. SCHMUGGE, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della Penitenzieria*, in *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident, XIIe-XVe siècle*, a cura di H. Millet, Rome 2003, pp. 207-231,

³⁸ COVINI, *Scrivere al principe* cit., p. 12.

³⁹ F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, in «Rassegna storica salernitana», XXXIII (2016), n. 66, p. 59 sgg.

⁴⁰ COVINI, *Scrivere al principe* cit., p. 12.

⁴¹ SENATORE, *Forme testuali* cit., n. 66, p. 55.

su coloro che, pur abitando sul feudo di uno dei due potenti – il conte e l’abate – risiedevano temporaneamente sul feudo dell’altro.

3. La fase di assestamento: gli anni dell’abate Enrico Barralis e del conte Amedeo V (1307-1319)

Una prima e intesa fase di scambi tra i conti di Savoia e gli abati di S. Giusto avvenne tra gli anni Dieci e gli anni Venti del Trecento con protagonisti il conte Amedeo V e l’abate Enrico Barralis⁴², deceduti rispettivamente nel 1323 e nel 1327. In questa prima fase, che potremmo definire di assestamento, i problemi sorti tra l’abbazia e gli ufficiali locali sabaudi non riguardavano solo l’esercizio della giustizia, ma in generale la stabilizzazione formale di alcuni precisi diritti dell’abate che fino a quel momento non erano stati fissati a priori per iscritto. Nonostante le concessioni imperiali e sabaude dei secoli XI-XIII attestassero in generale il riconoscimento delle prerogative giurisdizionali dell’abate, nella pratica l’esercizio di queste ultime richiedeva una definizione più specifica da parte dell’autorità superiore – il conte di Savoia – che, grazie alle lettere patenti, risolveva man mano i singoli problemi che emergevano creando un precedente: infatti, come si vedrà, alcune di queste lettere richiamavano le decisioni quelle emanate in precedenza. Le soluzioni a problemi concreti diventavano dunque norme che, dal quel momento in avanti, sarebbero state estese a casi simili.

Nel 1307 era avvenuta l’importante permuta tra i due potenti con oggetto il priorato di S. Ippolito d’Aix, concesso al conte da parte del monastero in cambio dei luoghi di Meana, Mompantero e Foresto nelle immediate vicinanze di Susa. Nel giugno del medesimo anno⁴³ l’abate Enrico sparse al conte la prima supplica di cui siamo a conoscenza, anche se il testo di quest’ultima non è conservato. In seguito all’omicidio del *dominus* Benedetto Agliaudi perpetrato da alcuni uomini tra cui Ugonetto, figlio del fu Guglielmo Bartolomei⁴⁴, i beni di Ugonetto erano stati sequestrati dal castellano sabardo «contra vetustam consuetudinem et privilegia monasterii», poiché i beni in questione erano di pertinenza per un terzo dell’abate «tam de iure quam de consuetudine Secusie»; si trattava probabilmente di beni siti nella contrada di Oltredora che, come vedremo a breve, era feudo comune tra le due giurisdizioni. L’abate inoltre si era lamentato del fatto che non solo il castellano e il giudice sabaudi, ma anche gli uomini di

⁴² Enrico Barralis, primo abate di sicura provenienza segusina, succedette all’abate Burnone nel 1287 e resse l’abbazia per oltre quarant’anni fino al 1327. Enrico compare una sola volta come monaco del cenobio segusino nel 1286, facendo presumere che avesse perfezionato altrove la sua formazione monastica: PATRIA, *Assesti territoriali* cit., p. 97. Secondo Patria l’abate Enrico, personalità eccentrica circondata da una corte di amici e da un orso come animale da compagnia, era *consiliarius* del conte Amedeo V e trattava affari in suo nome: tuttavia in questo caso l’autore non riporta le fonti archivistiche da cui ha ricavato le diverse informazioni: L. PATRIA, *Storia di un monastero mai nato: le certosine in val di Susa (1323-1338)*, in *Certosini e cistercensi in Italia: (secoli XII-XV)*, *Atti del convegno (Cuneo, Chiusa Pesio, Rocca de’ Baldi, 23-26 settembre 1999)*, a cura di R. Comba, G. G. Merlo, Cuneo 2000, pp. 263-264.

⁴³ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 13 (1317 giugno, la domenica prima la festa di S. Giovanni)

⁴⁴ Si tratta probabilmente del delitto che diede avvio alla faida tra le famiglie segusine che si protrarrà per tutto il Trecento: si veda capitolo 5, paragrafo 3.1.

Bussoleno fossero andati contro la *permutatio* del 1212, che concedeva a S. Giusto la totale giurisdizione su Mattie, perturbando i confini stabiliti all'interno della permuta medesima. In risposta alle richieste dell'abate, il conte ordinò al balivo e al giudice della valle di Susa di indagare se quanto detto dall'abate corrispondesse alla verità e incaricò il giudice, insieme a due notai degni di fede, di esaminare i testimoni prodotti dall'abate. Infine, dispose che «de hominibus subdictis nostris breviter et de plano faciatis iustice complementum iure nostro et cuiuslibet semper salvo». Nel novembre del medesimo anno⁴⁵ l'abate aveva sporto una seconda lamentela ad Amedeo V riguardo alla mancata osservanza degli accordi stretti qualche mese prima da parte del balivo della valle di Susa Rodolphe de Montmayeur⁴⁶ e del castellano segusino Guillaume des Clets, portando il conte a redarguire genericamente i suoi ufficiali.

Nel 1314 furono poste all'attenzione del conte le incomprensioni tra ufficiali riguardo alla giurisdizione comune sulla contrada segusina di Oltredora: la lettera patente emanata da Amedeo V in risposta alla supplica dell'abate Enrico nel giugno 1314 si è conservata come allegato a un documento del 1334 del successore Aimone ed entrambi a loro volta come allegati a una disposizione di Amedeo VI datata 1346⁴⁷. L'atto del 1346 rimandava ai due atti precedenti per quanto riguarda un argomento in particolare, ovvero proprio la conferma del fatto che i *banna* per i crimini commessi dagli abitanti della zona di Susa detta "Oltredora", indicata come "feudo comune", fossero percepiti per un terzo dall'abate e per due terzi dagli ufficiali sabaudi.

Tuttavia la lettera patente del 1314 emanata da Amedeo V, danneggiata in corrispondenza dell'ultima parte, ricalca una supplica non pervenuta dell'abate Enrico articolata in quattro punti. Oltre alla questione relativa alla riscossione dei *banna* degli abitanti di Oltredora, oggetto del secondo punto, il conte stabilisce che una pezza di vigna sita nella braida di S. Giuliano, alle porte di Susa, si trova nel feudo del monastero, così come affermato dall'abate, e che quindi le *vendue* spettavano effettivamente al cenobio. Il terzo argomento, definito nella *littera* "factum regalie", risulta di difficile comprensione senza la lettura del testo della supplica. L'abate aveva riportato una lamentela riguardo tanto al modo in cui era ripartito il *loerium* – se *pro iugo* o se *pro fuoco* – quanto con quali monete dovesse essere pagata tale entrata. Nonostante la pergamena sia particolarmente danneggiata in corrispondenza dell'ultimo punto, si può intuire che il conte ordinò al suo castellano di rilasciare un uomo di Essimonte, detenuto presso la castellania sabauda, trattandosi di un suddito dell'abate.

⁴⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 17 (1317 novembre, il sabato dopo la festa di S. Martino).

⁴⁶ Negli studi condotti da Guido Castelnuovo non compare Rodolphe de Montmayeur, esponente di una tra le più antiche famiglie della nobiltà militare savoiarda, mentre in studi meno recenti egli risulta balivo del Chablais nel 1318: T. CHAPPERON, *Jacques de Montmayeur. Étude historique*, in «Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie», VIII (1866), p. 243. In ogni caso nel tardo medioevo diversi membri della famiglia de Montmayeur ricoprirono cariche importanti come Gaspard I, consigliere e balivo del Faucigny, e Gaspard II anch'egli consigliere e maresciallo. In particolare i Montmayeur occuparono la carica di castellano di Salins da metà Trecento fino agli inizi del Quattrocento: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 241. Amédée de Montmayeur detto Amédée VI fu abate commendatario di S. Michele della Chiusa tra il 1408 e il 1411.

⁴⁷ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 27 (1314 giugno 11).

Dopo sei mesi, nel gennaio del 1315, l'abate Enrico e il conte Amedeo si rivolsero a tre arbitri, ovvero Bernardo *preceptoris* di S. Antonio di Ranverso⁴⁸, il *miles* Pierre da Cellanova⁴⁹ e lo *iurisperitus* Giacomo Giusti di Susa che, alla presenza del castellano sabardo di Susa Pierre Maréchal e al giudice della valle di Susa Odo de Melioreto⁵⁰, deliberarono sulla riscossione di alcuni censi⁵¹: da una parte un reddito annuo di venti lire che il cenobio percepiva dagli uomini di Coldimosso per alcuni beni sotto il *directum dominium* dell'abate di S. Giusto, nonostante si dicesse che quei beni fossero all'interno del feudo del conte, e dall'altra le decime di Mocchie, Frassinere e Borgone, territori di pertinenza dell'abate anche se si diceva che le decime spettassero al conte, perché i territori erano nel feudo di quest'ultimo, nonostante fossero tenuti dai visconti di Villar Focchiardo. Gli arbitri inoltre decisero che i «ficta, servicia, feuda et alia usagia» che gli uomini di Bussoleno tenevano entro i confini dei territori di Meana, Mompantero e Foresto – che in base alla permuta del 1307 erano interamente di pertinenza dell'abbazia – spettavano all'abate, così come i *feuda* che l'abate teneva nel mandamento di Aix. L'arbitrato si concluse quindi in totale favore di S. Giusto così l'abate, per ricompensare il conte delle perdite subite, assegnò in suo favore il diretto dominio su alcuni beni non specificati in valle di Susa in modo che il conte incamerasse all'anno 6 lire perpetue.

Tra il 1316 e il 1317 sorsero conflitti di varia natura attestati in tre diverse pergamene ma, a causa della perdita di alcuni documenti, non conosciamo la risoluzione di nessuno di essi. Inizialmente l'abate Enrico si rivolse nella primavera del 1316 al *Consilium cum domino residens* portando all'attenzione un elenco di problematiche⁵². Innanzitutto era sorta una *quaestio* tra gli uomini di Borgone e quelli di Condove, questi ultimi sotto la giurisdizione abbaziale, relativa all'uso di un bosco sito al confine tra i due paesi – tra la Petra Culera e il villaggio di Condove – poiché i Condovesi avevano condotto al proprio villaggio «ligna et foliacias» presi dal bosco. I Borgonesi si erano lamentati presso il castellano sabardo di Susa poiché quest'ultimo aveva avviato una *inquisitio* contro gli uomini di Condove anche se questi ultimi, secondo le parole dell'abate, sottostavano alla giurisdizione del monastero. Gli uomini di Condove avevano presentato una *deffensio* al castellano sabardo che, tuttavia, non aveva voluto ammettere testimoni o prove riguardo a tale *deffensio*.

⁴⁸ Per la precettoria di S. Antonio di Ranverso si veda I. RUFFINO, *Storia ospedaliera antoniana*, Cantalupa 2006.

⁴⁹ Pierre de Cellanova, che finora non sembra aver ricoperto alcuna carica presso i Savoia, risulta testimone di svariati atti prodotti dai conti: *Cartario della abazia di Breme*, a cura di L.C. Bollea, Torino 1933, p. 109; *Asti e la politica sabarda in Italia: al tempo di Guglielmo Ventura, secondo nuovi documenti*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1903, p. 205; *Miscellanea Valdostana*, a cura di C. Patrucco et al. Pinerolo 1903, p. 329.

⁵⁰ Otto de Melioreto fu ambasciatore ad Asti nel 1295 per Filippo di Savoia di cui era, forse, anche parente, poiché compare un “Othobono consanguineo domini” in un'assise presso la corte piemontese. Otto fu anche tra i testimoni dell'atto con cui Filippo di Savoia e sua moglie concedevano al *miles* Giovanni di Camilla la procura per prestare a loro nome l'omaggio di fedeltà per l'Acaia a Filippo di Taranto nel 1303: W. HABERSTUMPF, *Dinastie europee nel Mediterraneo orientale: i Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV*, Torino 1995, p. 209.

⁵¹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 28, fasc. 29 (1315 gennaio 31).

⁵² ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 31.

Un secondo problema, a detta dell'abate "simile al precedente", era sorto riguardo alla spartizione della carne di un orso catturato dagli uomini di Mattie: l'abate sosteneva che la quarta parte dell'orso spettasse al monastero non solo perché gli uomini di Mattie erano sotto la sua giurisdizione, ma perché anche il luogo dove era stato catturato l'orso si trovava «in terra, iurisdizione et dominio» del monastero – con implicito ma chiaro riferimento alla permuta del 1212 – mentre il castellano sabauda sosteneva che la quarta parte dell'orso spettasse al conte perché l'orso si trovava genericamente «in terra domini comitis»⁵³.

Il terzo problema posto in essere dall'abate di S. Giusto riguardava un tale di nome Robaldo, *homo* del monastero, che era stato *gagiatus* dal castellano sabauda poiché quest'ultimo richiedeva il pagamento delle *vendue* su una casa sita in Susa, appartenuta a Guglielmo Vale e Guglielmo da Essimonte, che si trovava nel feudo del monastero e, per questo motivo, il castellano non avrebbe dovuto pretendere le *vendue* che spettavano in realtà all'abate. Il castellano aveva inoltre proibito che l'abate riscattasse una taglia nel territorio di Bussoleno che, secondo l'abate, spettava di diritto al cenobio grazie a un *cambium* fatto con il conte. L'abate concludeva la supplica chiedendo al Consiglio di inviare in valle di Susa un giudice preposto o un altro *iurisperitus* che esaminasse nello specifico il fatto che il castellano non solo avesse fatto contro l'abate *excessus et iniuriae*, ma che non volesse nemmeno ammettere le «deffensions legitimas et probaciones nec fideiussiones» presentante dall'abate presso la curia della castellania.

Da Chambéry, il 21 agosto 1316 il *Consilium cum domino residens* inviò un ordine al giudice della valle di Susa intimandogli di raccogliere informazioni, testimonianze e copie dei privilegi concessi all'abbazia che potevano riguardare le questioni relative ai diritti sul quarto d'orso e sul bosco, anche se imposero preventivamente al castellano sabauda di Susa di non interferire più nelle prerogative abbaziali. Fu inoltre suggerito al giudice, nel caso l'avesse ritenuto opportuno, di avvalersi della collaborazione di una seconda persona idonea scelta dall'abate per la raccolta di informazioni relative alla riscossione della taglia in Bussoleno. Il Consiglio dispose infine al giudice che «quatinus dicto abbati de subdictis vestris a quibuscumque petierit faciatis fieri iusticie complementum». Il *Consilium* dunque non aveva stabilito una risoluzione definitiva ma aveva solo avviato le inchieste che, una volta concluse, avrebbero aiutato il conte a prendere una decisione.

Tra agosto 1316 e aprile 1317 si arrivò a una soluzione solo riguardo all'uomo dell'abate catturato dal castellano sabauda, mentre le altre problematiche presentate dall'abate risultavano ancora aperte: infatti, si trova ancora traccia degli altri dissidi e anche di nuove questioni in due

⁵³ La quarta parte di un altro orso, catturato sulla montagna di Monte Benedetto pochi anni prima, era stato oggetto di una discordia simile avvenuta nel 1307 tra la certosa di Monte Benedetto e i signori di Villar Focchiardo che fornì lo spunto per definire ufficialmente la spartizione dei diritti di caccia sugli animali di grosse dimensioni sulla montagna villarfocchiardese. L'arbitrato decretò che se l'orso fosse stato catturato dagli uomini legati ai signori di Villar Focchiardo allora l'animale sarebbe spettato per intero a questi ultimi, mentre se l'orso fosse stato catturato dai conversi o da famigli della certosa sarebbe spettato a quest'ultima, che aveva inoltre prerogativa sulla caccia dei piccoli animali nel territorio della montagna: POZZATI, *Villar Focchiardo* cit. pp. 623-624.

disposizioni emanate da Amedeo V il 21 aprile 1317, una indirizzata al castellano di Susa e la seconda ai giudici della valle di Susa, della Moriana e di Torino, che non sono conservate in originale bensì inserite nel testo di altri due documenti del medesimo anno prodotti dal giudice della valle di Susa Pierre de Hauteville rispettivamente il 10 agosto⁵⁴ e il 31 dicembre⁵⁵ del 1317.

Il dispositivo emanato da Amedeo V indirizzato al castellano di Susa ha come oggetto esclusivamente la riscossione della taglia a Bussoleno: il conte ribadì che fosse diritto dell'abbazia riscuotere annualmente una taglia di 23 soldi e 1 obolo per via di alcuni beni che gli uomini di Bussoleno e di Foresto tenevano all'interno dei confini delineati nella permuta del 1307. In particolare si stabilì che una pezza di terra, pur spettando in teoria al conte come pagamento della pena da parte di Ugonetto figlio di Guglielmino Bartolomei, sarebbe rimasta di pertinenza dell'abate trovandosi all'interno dei territori concessi a S. Giusto grazie alla permuta del 1307. Si tratta del medesimo caso trattato nella *littera* patente del giugno 1307 analizzata all'inizio del paragrafo poiché evidentemente, dopo oltre dieci anni, i due poteri ancora non sapevano se il conte – probabilmente signore di Ugonetto Bartolomei – avrebbe potuto sequestrare, come pena per il *maleficium* commesso da quest'ultimo, i beni posseduti da Ugonetto, nonostante questi beni si trovassero nel feudo dell'abate.

Tramite il secondo atto del 21 aprile, Amedeo V si limitò a riassumere ai diversi giudici locali sabaudi quattro dispute ancora in corso con l'abate, tra cui quelle riguardo ai diritti sul bosco tra Borgone e Condove e sulla quarta parte di orso catturato a Mattie, mentre le ultime due erano state poste all'attenzione del conte con una seconda supplica che non è giunta sino a noi. L'abate infatti lamentava che il castellano sabauda avesse incamerato i protocolli del defunto notaio Andrea Giordani, nonostante il notaio fosse *homo* del monastero, poiché il castellano sosteneva che «per totum comitatum et totam terram nostram» i protocolli dei notai defunti andassero incamerati dai funzionari sabaudi, mentre l'abate sosteneva fosse consuetudine «ab antico» raccogliere i protocolli dei notai defunto.

Poco tempo dopo, nell'estate del 1319, si sarebbe nuovamente posto il problema dell'incameramento dei protocolli dei notai defunti, come studiato da Patrizia Cancian grazie a fonti esterne all'archivio abbaziale⁵⁶. In base a una lettera scritta a maggio del 1319 da Amedeo V, il castellano sabauda segusino avrebbe avuto il diritto sui protocolli del defunto notaio Andrea di Melloretto ma l'abate Enrico, con un *instrumentum* del luglio dello stesso anno redatto alla presenza del castellano sabauda Eynard *de Calcibus*, ribadì che Andrea era stato un *homo* dell'abate anche se famiglia e messo della curia sabauda di Susa. Il conte Amedeo, ordinando al suo ufficiale di incamerare i protocolli, rifiutava il consiglio fornito da Bartolomeo Barralis, fratello dell'abate, secondo il quale il castellano sabauda avrebbe dovuto trattenere solo i protocolli relativi alla curia comitale e consegnare gli altri all'abate di S. Giusto che li avrebbe a sua volta

⁵⁴ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 35 (1317 agosto 10).

⁵⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 33 (1317 dicembre 31).

⁵⁶ CANCIAN, *Interventi sabaudi* cit., pp. 211-223. Si veda per un quadro comparativo FISSORE, *Un caso di controversa gestione* cit., p. 67-88.

consegnati ad un notaio di sua fiducia, come accadeva da oltre quarant'anni. L'abate di Susa aveva ordinato la redazione di questo *instrumentum* sostenendo la tesi di Bartolomeo Barralis che, sotto giuramento, ricordò come avesse già consigliato Pierre Maréchal, all'epoca castellano di Susa, ricordando che da almeno quarant'anni, in occasione della morte di un notaio di Susa suddito del monastero, il tribunale abbaziale incamerava i protocolli e l'abate o il giudice li dava a un altro notaio *homo* dell'abbazia, riportando alcuni esempi di trasmissione di protocolli per mezzo dell'abbazia: «entrambi i contendenti sostengono con diverse argomentazioni la supremazia della loro giurisdizione: è uno dei tanti possibili problemi di convivenza di un principato territoriale con le signorie locali interne»⁵⁷.

Nella seconda metà del secolo XIII Pietro II aveva emanato una serie di norme, relative al territorio sotto il dominio sabauda, che prevedevano la subordinazione dell'attività dei notai al controllo dei giudici delle curie comitali. I giudici avevano il compito di abilitare i notai all'esercizio della loro professione nello spazio dei dominî sabaudi e verificano la corrispondenza tra testo imbreviato e testo esteso in occasione dell'estrazione di atti in *mundum*⁵⁸. L'interesse dei conti di Savoia era in realtà volto anche alla costruzione di un controllo delle scritture dei notai defunti che avevano operato alle loro dipendenze, ma il quadro normativo posto in essere da Pietro II risultava in realtà poco efficace, sia per via della forte autonomia che caratterizzava le figure dei notai, sia «l'ambizione di alcuni poteri locali», come per esempio proprio S. Giusto, «a esercitare un'*auctoritas* documentaria in concorrenza con quella comitale»⁵⁹.

Al momento non è possibile sapere come si risolsero le questioni trattate poiché ancora il 31 dicembre 1317 Pierre de Hauteville e Jean *Carmi*, giudice della Moriana e di Torino, invitavano il procuratore del conte Jehan Allose a presentarsi a Susa per cercare una soluzione a tutte le questioni rimaste in sospeso.

4. «Falcem vestram non imponatis in messem alienam»: i conflitti relativi all'esercizio della giustizia (1334-1399)

Dopo una prima e intensa fase di assestamento, gli anni sotto il breve governo del conte Edoardo (1323-1329) e sotto quasi tutto quello di Aimone (1329-1343) risultano di relativa tranquillità. Su invito dell'abate, il conte Edoardo nel novembre del 1323 si limitò a ricordare generalmente al balivo e al castellano di Susa il rispetto di *res et bona* di pertinenza del monastero⁶⁰ mentre Edoardo, di passaggio a Susa nel 1325, aveva inoltre concesso *in elemosina* in favore del monastero dieci lire annue sul pedaggio che si doveva pagare a Susa⁶¹. Il monastero di S. Giusto infatti versava in cattive acque: il complesso della chiesa abbaziale era in decadenza già dalla fine

⁵⁷ CANCIAN, *Interventi sabaudi* cit., p. 213.

⁵⁸ BUFFO, *La documentazione* cit., p. 297 sgg. Si veda inoltre P. CANCIAN, *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in *Pierre II de Savoie* cit., pp. 5-18.

⁵⁹ BUFFO, *La documentazione* cit., p. 299.

⁶⁰ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 26 (1323 novembre 03).

⁶¹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 48 (1325 ottobre 29).

del 1319⁶², tanto che l'anno successivo l'arcivescovo di Milano aveva concesso indulgenze a chi avrebbe contribuito ai restauri della chiesa abbaziale del monastero⁶³. Nel 1325 l'abate Enrico stipulò con Giovanni Bertrandi un accordo per cedere il terzo di giurisdizione monastica sul villaggio San Giorio in cambio di un censo annuo⁶⁴, mentre nel 1326 il capitolo del monastero deliberò l'unione della prevostura di S. Desiderio, nel villaggio di Sant'Antonino, con la sacrestia di S. Giusto, gravata da troppi debiti⁶⁵. Negli stessi anni i monaci si premurarono inoltre di far confermare dal conte Edoardo la permuta del 1307⁶⁶: anche se all'interno dell'atto non sono esplicitati i motivi di tale conferma, probabilmente i monaci si sentivano poco tutelati riguardo agli ampi diritti che possedevano nei villaggi immediatamente limitrofi a Susa. Nel frattempo, dopo la morte di Enrico Barralis (1327), era diventato abate Martino Giusti, che rimarrà in carica per quasi trent'anni. L'abate Martino risulta essere una figura di spicco all'interno dell'ordine benedettino tanto da essere eletto in un capitolo provinciale tenutosi a Milano come riformatore dei monaci benedettini dell'Italia occidentale⁶⁷.

In questa seconda fase le ingerenze da parte dei castellani sabaudi riguardano esclusivamente l'esercizio della giustizia. Gli ufficiali sabaudi, infatti, si permettevano di giudicare sudditi dell'abate e di sequestrarne le terre, sottraendole così al patrimonio abbaziale.

Come abbiamo accennato in precedenza, troviamo allegato a una *littera* patente del 1346 un'altra *littera* emanata dal conte Aimone nel giugno del 1334 che a sua volta reca in allegato un atto del 1316. La *littera* di Aimone del 1334⁶⁸, indirizzata al castellano sabauda di Susa, ricordava – senza far esplicito riferimento a eventuali suppliche da parte dell'abate che evidentemente aveva portato la questione all'attenzione comitale – che il monastero aveva il diritto di riscuotere un terzo dei *banna* pagati da coloro che abitavano nel luogo di Susa detto Oltredora, classificato come “feudo comune”.

Verso la fine del governo di Aimone, nel dicembre 1341, l'abate Martino Giusti aveva presentato una supplica al conte articolata in sei punti, quattro dei quali legati all'omicidio di una certa Caterina moglie di Leonetto Barralis. Nei primi giorni di febbraio del 1342, alla presenza di Humbert *Clerici* de Rosillione, Giovanni figlio di Pietro Yno detto “de Gleyseta” e Matteo Panissera di Moncalieri notaio della curia di S. Giusto, il ministrale dell'abbazia segusina Giacometto Giusti consegnò al *legum doctor* Jehan Ravais⁶⁹, giudice e castellano di Susa, le *litterae*

⁶² PATRIA, *Prima del Laietto* cit., p. 46 doc. IV (1319 ottobre 19); p. 47 doc. V (1319 novembre 23).

⁶³ ASDS, ASC, m. 3 fasc. 121 (1321 gennaio 22).

⁶⁴ PATRIA, *Prima del Laietto* cit., pp. 9-59 in particolare p. 25.

⁶⁵ ASD, ASVDS, m. 17, fasc. 522 (1326 agosto 6).

⁶⁶ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 50 (1327 gennaio 16).

⁶⁷ ASTO, SR, Registro 77.

⁶⁸ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 27 (1314 giugno 11).

⁶⁹ Il dottore in legge Jehan, figlio di Pierre, apparteneva alla importante famiglia dei Ravais originaria di Belley. Jehan ricoprì la carica di giudice delle appellazioni dopo suo padre Pierre, in seguito tra il 1344 e il 1349 ricoprì la carica di giudice territoriale di Chablais e Bugey e infine dal 1343 iniziò a cumulare cariche di castellano in diverse località nel principato sabauda. Fu ricevitore del sigillo comitale nel 1351 e l'anno successivo risulta cancelliere generale, carica che ricoprirà fino alla sua morte nel 1362. In base a questo documento è possibile aggiungere alle

patentes in pergamena con il sigillo rosso del conte emanate in seguito alle lamentele dall'abate Martino⁷⁰. La supplica aveva preso avvio dall'omicidio di Caterina, moglie di Leonetto Barralis – al momento della morte domiciliata presso la casa di Giacometto Giusteti, all'interno del feudo dell'abate – che era stata uccisa dai fratelli Antonio e Pietro Barralis di Susa e da Leonetto medesimo. La ricostruzione dei fatti e della loro consequenzialità risulta difficoltosa, poiché la *narratio* della supplica appare discontinua.

Il primo problema sollevato all'abate riguardava il fatto che, nonostante i tre colpevoli fossero tutti uomini dell'abbazia (poiché «fovent larem infra terminos suos dicti loci Secusie»), il castellano di Susa aveva avviato un processo contro Antonio e Pietro sequestrando anche i beni dei due fratelli, che tuttavia erano nel feudo dell'abate e, alla richiesta dell'abate Martino di rimettere a S. Giusto il processo e i beni sequestrati, il conte Aimone ordinò al castellano di rimettere l'abate in possesso di tutti i suoi diritti. Nella medesima occasione, anche se non sono esplicitate le motivazioni di tale gesto, il castellano aveva inoltre catturato e incarcerato nel castello sabauda di Susa Giacometto Giusteti e sua moglie, anch'essi uomini del monastero. Il castellano non aveva intenzione di rilasciare i coniugi finché non avessero «in mano vestra fideiusserint» e non avessero promesso al castellano di prestare omaggio al conte. Il conte ordinò ai suoi ufficiali di indagare se effettivamente i coniugi avessero prestato giuramento, rimandando la risoluzione al termine dell'inchiesta.

L'abate aveva inoltre fatto incarcerare, sempre per l'omicidio di Caterina, anche Tommasetto Barralis ma il castellano di Susa aveva ordinato all'abate di consegnarglielo per punirlo, nonostante Tommasetto fosse uomo di S. Giusto. Nella lettera patente emanata in risposta alla supplica dell'abate, il conte non fornì una soluzione a questo punto, probabilmente a causa di una dimenticanza da parte della cancelleria sabauda.

Oltre a ciò, il castellano sabauda aveva in seguito ordinato all'abate di punire in fretta coloro che, tra gli accusati della morte di Caterina, sarebbero risultati colpevoli. L'abate chiedeva l'annullamento di tale ordine, mentre il conte aumentò di due mesi il tempo a disposizione dell'abate.

Il giudice sabauda aveva inoltre concesso la tutela dei figli del fu Bartolomeo *de Bruneto*, uomo del monastero, e l'abate ricordava al conte che «dacio pertinet ad ipsam abbaciam»⁷¹. Per

cariche studiate da Castelnuovo quelle di giudice della valle di Susa e di castellano di Susa. Non bisogna confonderlo con un altro Jehan, suo fratello naturale, che ricoprì anch'egli la carica di castellano di Susa ma nel biennio 1370-1372: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 204-205.

⁷⁰ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 19 (1342 febbraio 01).

⁷¹ Per la pratica di assegnazione della tutela sugli orfani da parte del tribunale monastico si veda capitolo V, paragrafo 1.8. L'assegnazione della tutela era ritenuto una prerogativa giurisdizionale di un certo rilievo: per esempio, Luigi Provero e Olivier Guyotjeannin mostrano come, nel contesto geograficamente e cronologicamente lontano di Parma nel 1093, il conferimento della tutela di due orfani da parte del conte Uberto, indichi come in quel momento il potere della dinastia comitale fosse più forte dell'altro potere giurisdizionale sul territorio esercitato dal vescovo di Parma: O. GUYOTJEANNIN, *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», XCVII/1 (1985), p. 257; L. PROVERO, *Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI)*, in *La vassallità maggiore nel regno italico*:

la risoluzione di questo problema, il conte rispose di far riferimento a un'altra lettera da lui emanata, che però non si è conservata e di cui non conosciamo il contenuto.

Infine, il giudice sabauda aveva condannato per motivi non specificati tre uomini dell'abate e, anche in questo caso, il conte ordinò al castellano di rimmetterli al giudice competente, dopo aver appurato che fossero effettivamente uomini del monastero. L'abate segnalò poi che, in generale, il castellano sabauda troppo facilmente «apponat manus suas» sui beni degli uomini del monastero fingendo di ignorare il loro *status*. A tal proposito Aimone – o meglio, la sua cancelleria – userà una metafora che sarà ripresa anche in diverse occasioni successive ordinando al proprio castellano di non usare la propria falce nelle messe altrui («falcem vestram non imponatis in messem alienam»), ovvero di non giudicare i sudditi dell'abate né di appropriarsi di beni che si trovavano nel feudo del monastero.

Aimone aveva inviato la lettera di risposta il 28 dicembre 1342 ma fu solo nel febbraio dell'anno successivo che Giacometto Giusti, ministrale dell'abbazia, presentò le lettere a Jehan Ravais – che ricopriva sia la carica di giudice sia quella di castellano – il quale annunciò che avrebbe tolto la propria “mano” dai beni di Antonio e Pietro Barralis, siti nel feudo abbaziale, e che avrebbe prolungato di due mesi il termine concesso all'abate per la punizione dei colpevoli, mentre dal canto suo il ministrale dell'abate Giacometto Giusti promise di punire i colpevoli del delitto di Caterina entro il termine stabilito dal conte.

Durante il lungo governo del conte Amedeo VI (1343-1383) il rapporto tra i due poteri a livello locale attraversò momenti diversi, principalmente a seconda dell'abate in carica. Nel 1346 sotto la reggenza dei cugini del conte Luigi II di Vaud e Amedeo III di Ginevra – essendo Amedeo minorenne e orfano di entrambi i genitori – furono emanate le *litterae* citate in precedenza che riportavano in allegato gli atti emanati da Amedeo V nel 1314 e da Aimone nel 1334⁷²: il conte Amedeo VI, alludendo alle scritture prodotte dai suoi avi, ricorda al castellano segusino di rispettare le disposizioni riguardo alla riscossione dei *banna* pagati da coloro che abitavano nella zona di Susa detta Oltredora, che spettavano per un terzo all'abate di S. Giusto e per due terzi al conte di Savoia. Nonostante le disposizioni dei predecessori del conte, evidentemente i castellani sabaudi continuavano a incamerare per intero i *banna* pagati dagli abitanti di Oltredora. Dopo l'emanazione della lettera del 1346, che evidentemente insieme alle scritture più antiche aveva creato un solido precedente, non sono più attestati nella documentazione problemi relativi al feudo comune di Oltredora.

La successiva controversia tra l'abate e il castellano sabauda sorse pochi anni dopo. La pergamena tradita attesta che Bartolomeo Blancheti detto “Bontemp” di Susa nel 1350⁷³ presentò al castellano sabauda di Susa, Pierre *Villenchi*, alcune lettere emanate da Rodolphe de

l'ordo feudale dei capitanei (secoli XI-XII) (Atti del Convegno internazionale di Verona, 4-6 novembre 1999), Roma 2001, pp. 185-210. Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", p. 6 dell'edizione digitale.

⁷² ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 27 (1346 aprile 1).

⁷³ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 29 (1351 marzo 5).

Monbel⁷⁴ abate di S. Michele della Chiusa che, a nome dell'abate di S. Giusto, aveva esposto al consiglio Cismontano una *querela*. Bartolomeo aveva a suo carico ben due *inquisitiones* avviate dalla curia sabauda di Susa: infatti, il giudice dei Savoia Bastiano di Montegioco lo aveva condannato al pagamento di 25 lire per una pena imposta dal castellano di allora Pierre *Villenchi* e dal suo luogotenente François de Montchabod, nonostante Bartolomeo fosse suddito dell'abate segusino. Inoltre Bartolomeo in *preiudicium* all'abate, ovvero il suo signore, era stato prima accusato e poi condannato presso la curia sabauda per aver fornito aiuto alla famiglia Barralis in occasione dell'omicidio ai danni di Francesco Cuyday⁷⁵. Come fideiussione per la condanna relativa a uno dei due crimini, era stato chiesto a Bartolomeo di rimuovere il banco di prestiti che egli aveva a Susa, richiesta che tuttavia era «in preiudicium casanarum dicti loci contra suorum privilegia»⁷⁶. A tal riguardo, Bartolomeo aveva promesso con giuramento all'attuale castellano sabauda, François de Tigny, che per la durata del suo *officium* «non mutuare supra pignoribus». Non solo Bartolomeo ma anche il giudice e il procuratore del monastero erano comparsi davanti alla curia sabauda protestando per i soprusi del castellano sabauda dimostrando che Bartolomeo era effettivamente suddito del monastero grazie a *publica instrumenta* che attestavano la collocazione della casa di Bartolomeo all'interno feudo del monastero: grazie alle prove presentate, il *Consiulium* ordinò agli ufficiali locali di annullare le sentenze contro Bartolomeo.

Durante gli ultimi quindici anni dell'abbazia di Martino Giusti e per tutto il governo del suo successore, il moncalierese Giacomo Panissera (1362-1365), non sono documentate altre tensioni tra l'abate e il conte, così come durante il governo del suo successore Edoardo di Savoia, membro del ramo di Savoia-Acaia e protetto di Amedeo VI che assunse la carica di abate di S. Giusto nel 1365 in seguito alla nomina da parte dall'antipapa Urbano V⁷⁷. Al contrario, i documenti attestano episodi di collaborazione tra le curie nell'ottobre del 1370⁷⁸ quando il conte Amedeo VI informò tutti suoi ufficiali che Aimon *de Poypone*, castellano abbaziale di S. Mauro e di Caprie, aveva consegnato al castellano sabauda Pietro Pelliteroti, un uomo abitante di Bussoleno che aveva ucciso la moglie Raneta. Avendo apprezzato il comportamento degli ufficiali dell'abbazia segusina, il conte ordinò ai suoi ufficiali di consegnare a loro volta al castellano abbaziale chiunque in futuro avesse compiuto reati entro la giurisdizione della castellania di S. Giusto. D'altra parte non solo Aimon ma diversi membri della famiglia oltralpina dei *Poypone* erano parte del seguito dell'abate Edoardo e l'avevano accompagnato a Susa dopo la

⁷⁴ La famiglia Montbel, originaria della Bresse, si era stabilita a Frossasco a inizio del secolo XIV. Nel corso del tardo medioevo i membri della famiglia ricoprirono diverse cariche sabaude: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 251. n. 36.

⁷⁵ Si veda capitolo V paragrafo 3.1.

⁷⁶ Le *casane* erano i banchi di prestito regolati e riconosciuti giuridicamente concessi dalle autorità locali in appalto come privilegio monopolistico per la durata di un periodo variabile dagli otto ai dodici anni, dietro il pagamento di una "pensione" versata a rate annuali: A. M. PATRONE, *Le casane astigiane in Savoia*, Torino 1959, pp. 39-47.

⁷⁷ B. GALLAND, *Les papes d'Avignon et la Maison de Savoie. 1309-1409*, Roma 1998, p. 149.

⁷⁸ ASTO, SC, m. 6 fasc. 11 (1370 ottobre 10).

sua nomina ad abate di S. Giusto⁷⁹: l'atto del 1370 testimonia una forte cooperazione tra le curie dovuta alle persone che ricoprivano le diverse cariche, legate tra di loro da vincoli personali e tutte a loro volta strettamente collegate al conte.

La situazione precipitò nuovamente dopo pochi anni quando, in seguito alla nomina di Edoardo a vescovo di Sion, salì al governo dell'abbazia segusina Guido: infatti, nel 1375 papa Gregorio XI ordinò ad Amedeo VI di rispettare i diritti di S. Giusto⁸⁰. Nemmeno un anno dopo, in seguito a un supplica non pervenuta Amedeo VI, in veste sia di conte di Savoia sia di tutore di Amedeo di Savoia Acaia, nel 1376 ordinò agli ufficiali dipendenti non solo da lui ma anche dagli Acaia che in futuro avrebbero dovuto ascoltare, esaminare e *sine debito* concludere «breviter, summarie, simpliciter et de plano absque iudicii strepitu vel figura» tutte le *causae et questiones* che l'abate e i suoi successori avrebbero mosso contro qualunque persona soggetta a lui o al nipote.⁸¹

Nel 1381 l'abate Guido fu trasferito presso l'abbazia di Molesmes nella diocesi di Langres⁸², così l'antipapa Clemente VII pose al governo di S. Giusto Giacomo⁸³, già abate di S. Maria di Cavour⁸⁴, che rimarrà in carica almeno fino agli anni Dieci del Quattrocento. Il lungo abbaziato di Giacomo fu caratterizzato da una nuova fase di intesi scambi che scandirono regolarmente i rapporti tra l'abbazia e i conti di Savoia, in particolare Amedeo VIII, che iniziarono a delegare la risoluzione dei conflitti a Iblet de Challant, uomo di estrema fiducia dei principi già dai tempi di Amedeo VI. Clemente VII, inoltre, si dimostrò particolarmente interessato alle vicende dell'abbazia segusina anche per i propri interessi personali.

Una grossa vertenza tra l'abate Giacomo e il castellano sabaudo Eustachio Provana sorse nell'agosto 1383 coinvolgendo Clemente VII, che elesse come arbitro Michel Etienne de L'Isle arcivescovo di Embrun⁸⁵. Infatti Eustachio Provana, figlio del fu Nicola, aveva fatto citare presso la curia sabauda tale Pietro Carra di Mattie affinché fosse giudicato e punito per determinati crimini non specificati. Pietro Carra tuttavia abitava a Mattie ed era quindi, in base alla concessione del 1212, *homo ligius et iusticiabilis* dell'abate, che esercitava quindi nei confronti dell'uomo «merum et mixtum imperium et omne genus iurisdictionis», non solo perché il crimine era stato commesso nel luogo di Mattie «quod est proprium ipsius domini abbatis», ma anche

⁷⁹ Si veda capitolo 5 paragrafo 3.10.1.

⁸⁰ MOLLAT, *Lettres secrètes et curiales (étranger)*, n° 3236.

⁸¹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 15 (1376 giugno 18).

⁸² Per l'abbazia di Molesmes si veda A. DELAVENNA, *Les débuts de l'abbaye de Molesmes et la formation de son temporel d'après le premier cartulaire*, Parigi 1962; J. DUFOUR, *Les brefs mortuaires échangés entre Notre-Dame de Salles de Bourges et Molesme de 1260 à 1360*, in *En Berry, du Moyen Âge à la Renaissance: pages d'histoire et d'histoire de l'art. Mélanges offerts à Jean-Yves Ribault*, a cura di P. Goldman, C. E. Roth, Bourges 1996, pp. 117-121.

⁸³ ASDS, ASVDS, m. 3, fasc. 61 (1381 marzo 4).

⁸⁴ Per l'abbazia di Cavour si veda P. TOSEL, *L'abbazia di S. Maria di Cavour*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, Torino 1966*, p. 129-136; S. GATTI, *L'abbazia benedettina di S. Maria di Cavour*, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese» XII/1 (1995), p. 29-39.

⁸⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 24 (1383 agosto 5).

perché, nel caso in cui il crimine fosse stato perpetrato al di fuori del luogo di Mattie. l'abate avrebbe avuto comunque il diritto di giudicare l'uomo poiché Pietro Carra abitava a Mattie.

Si nota un'incongruenza rispetto ad altri casi non solo già discussi in passato ma che sarebbero sorti anche negli anni a venire: gli abati di S. Giusto erano sempre stati fautori del principio in base al quale il giudizio di un rustico, indipendentemente dal luogo in cui fosse commesso il crimine, fosse di pertinenza del signore del rustico medesimo e non del signore sul cui territorio era stato commesso il crimine⁸⁶. In questo caso invece l'abate – e i suoi notai – avevano voluto porre l'accento sul fatto che il monastero vantasse diritti non solo sugli *homines* di Mattie ma anche sul territorio del villaggio. In seguito alle proteste dell'abate, l'arcivescovo Michel aveva esortato il castellano a presentarsi a Embrun entro dieci giorni dal ricevimento della lettera, poiché già in passato era stato intimato a Eustachio di rispettare le competenze di S. Giusto.

In seguito a ripetuti comportamenti scorretti di Eustachio, l'abate Giacomo nel frattempo aveva scomunicato il castellano sabardo. Per giustificare la scomunica ai danni di Eustachio Provana, l'abate Giacomo si appellava alla concessione emessa nel 1147 da Amedeo III che, in quell'occasione, aveva ricevuto dal monastero undicimila soldi segusini a sostegno della partenza del conte per la crociata in cambio di una cospicua donazione patrimoniale: lo scambio era avvenuto alla presenza di papa Eugenio III che aveva sancito la donazione dichiarando che fosse legittima la scomunica nei confronti di chiunque («omnes illos vel illas, sive comitem, ducem, marchionem, castellanum aut gastaldum, militem vel clientem vel quamlibet personam») avesse voluto *infringere* i termini della donazione medesima⁸⁷. Oltre duecento anni dopo, l'abate Giacomo usò a proprio vantaggio l'antica donazione forzandone però i termini: nel 1147 papa Eugenio III non si riferiva in generale a coloro che avrebbero cercato di interferire con la giurisdizione del monastero, ma esplicitamente a chi avrebbe infranto i termini della donazione in oggetto che riguardava un'ampia porzione del territorio di Susa. Inoltre, la giurisdizione sui luoghi e sugli uomini di Mattie e Menolzio sarebbe stata concessa a S. Giusto dal conte Tommaso I quasi mezzo secolo dopo, nel 1212, in cambio della villa di Vigone. L'abate Giacomo scomunicò comunque Eustachio ma le parti riuscirono in seguito a trovare un accordo con l'interposizione dell'arcivescovo Michel, poiché nell'aprile del 1384 fecero redigere uno strumento con cui Giacomo assolveva Eustachio Provana dalla scomunica, mentre quest'ultimo revocava le *cridae* fatte tra maggio e luglio dell'anno precedente contro Piero Carra di Mattie⁸⁸.

Il 1383 fu un anno particolarmente intenso per i rapporti tra i Savoia e l'abbazia segusina: infatti l'antipapa Clemente VII aveva ordinato ai vescovi di Acqui e di Ivrea, oltre che agli abati di S. Michele della Chiusa e di S. Maria di Cavour, di vendere castelli e beni dipendenti dai monasteri piemontesi per recuperare la somma di sessantamila fiorini che avrebbe dovuto contribuire ai bisogni della Chiesa e, in particolare, il papa suggeriva la vendita del castello di S.

⁸⁶ Si rimanda per esempio alla sentenza emessa in occasione di un conflitto con i Bertrandi nel 1304 a p.121.

⁸⁷ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 94-108, doc VII (1147 marzo 8).

⁸⁸ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 25.

Mauro di Almese, che apparteneva all'abbazia segusina, e il castello di Albiano, che faceva parte dei beni della mensa episcopale di Ivrea. «En réalité, il ne s'agissait rien moins que d'autoriser le comte de Savoie à profiter d'une aliénation du patrimoine ecclésiastique. On constate en effet que dans les mois qui suivirent, c'est Amédée VI qui se porta acquéreur de ces deux châteaux»⁸⁹. Il conte Amedeo VI nel luglio del medesimo anno infeudò così il castello di S. Mauro e la relativa giurisdizione a Oddone Narro *De Merlingis* di Chieri per undicimila fiorini d'oro, la stessa cifra che il conte aveva versato al papa per ottenere il castello,⁹⁰ mentre nel novembre dello stesso anno l'abate di S. Giusto Giacomo tentò di riottenere il castello chiedendo un prestito ai fratelli Savi di Susa per la somma novemila fiorini, ipotecando il castello medesimo⁹¹. Tuttavia le manovre dell'abate non andarono a buon fine, poiché qualche anno dopo la figlia di Oddone, Alisia, cercò di vendere il castello a Antonio da Ponte: l'abate, tramite un procuratore, cercò di impedire la transazione⁹² che tuttavia avvenne in egual modo nel 1394⁹³.

Nel frattempo, a pochi giorni dalla sua morte, Amedeo VII aveva emanato nel 1391 una nuova *littera* in cui annunciava una collaborazione tra l'abate di Susa e il castellano sabauda sottolineando tuttavia il carattere di eccezionalità dell'evento⁹⁴. Infatti il ministrale dell'abbazia segusina, Ippolito Barralis, aveva catturato e incarcerato Giovannino Castellario, calzolaio di Susa, colpevole di aver ucciso Pietro Tremesii, famiglio e nunzio della curia sabauda di Susa, e di averne poi gettato il cadavere nel pozzo detto “puteus civitatis”. Ippolito, su richiesta del conte, aveva consegnato agli ufficiali sabaudi «de gratia speciali» Giovannino, nonostante questi fosse *manens et subdictus* del monastero: lo scopo della *littera* del conte era quello di sottolineare che, a causa della sua peculiarità, il fatto non doveva costituire un precedente e che non era intenzione del conte recare alcun danno al monastero, all'abate o a suoi successori.

In conclusione a quella che abbiamo definito come seconda fase, nel 1399 il nuovo conte Amedeo VIII ordinò a tutti i suoi ufficiali – balivi, giudici e castellani – di rispettare la sentenza assolutoria emanata dal *Consilium cum domino residens* in base ai privilegi accordati dai predecessori del conte agli abati e di non recare ulteriori danni al monastero medesimo⁹⁵. Purtroppo la sentenza, che in base al testo avrebbe dovuto essere allegata al documento, non è in realtà conservata impedendo così di conoscere sia l'episodio concreto che aveva dato vita a un nuovo confronto sia l'esito di quest'ultimo. Sappiamo solo che, anche in questo caso, il conte e l'abate si erano affidati al *Consilium cum domino residens* per risolvere i loro conflitti.

⁸⁹ GALLAND, *Les papes d'Avignon* cit., pp. 322-323.

⁹⁰ ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 2 (1382 luglio 14).

⁹¹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 22 (1382 novembre 17).

⁹² ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 26 (1388 giugno 19)

⁹³ ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 3 (1394 luglio 2).

⁹⁴ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 32 (1391 febbraio 18).

⁹⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 34 (1399 maggio 10).

5. «Cum foco et cathena»: il problema della mobilità dei rustici (1400-1415)

I primi anni del secolo XV coincisero con un forte coinvolgimento nelle vertenze tra abati e conti di Iblet de Challant, capitano del Piemonte in nome di Amedeo VIII. Nell'anno 1400, in occasione di una supplica, l'abate Giacomo si era rivolto direttamente a Iblet, il quale a sua volta aveva coinvolto nella raccolta di informazioni anche Beltramin Corvaglia, giudice sabauda della valle di Susa, e il notaio Pierre Girard, nominato commissario del conte con il compito di analizzare tutta la documentazione prodotta: infatti, in occasione dell'inchiesta, l'abate aveva presentato in suo favore non solo alcuni *instrumenta* ma anche alcuni testimoni a sostegno della sua supplica mentre per il conte aveva lavorato tale Giovanni Ruffi di Susa. La vicenda rappresenta il primo segnale del mutamento delle problematiche oggetto delle liti tra gli abati e i castellani sabaudi, relativo cioè a coloro che spostavano la propria residenza o il proprio domicilio tra il feudo dell'abate e il feudo del conte all'interno del territorio valligiano⁹⁶. Nell'anno 1400 Giovanni *de Avayrola* di Susa che, per sottrarsi alla giustizia abbaziale, aveva spostato la catena sul feudo del conte ma aveva continuato ad abitare con la propria famiglia sul feudo del monastero, dove teneva il fuoco e un tripode di ferro su cui cuoceva il proprio cibo, mentre raramente cucinava sul feudo del conte. Una volta morto Giovanni, il castellano sabauda e gli ufficiali abbaziali erano venuti a contrasto riguardo a quale autorità avrebbe dovuto emettere il *decretum* di tutela del figlio di Giovanni rimasto orfano⁹⁷.

Iblet de Challant, ufficiale delegato dal conte per dirimere la disputa, si era espresso a favore dell'abate nel novembre 1402: lo spostamento della catena era stato effettuato con frode, compiuta ai danni sia dell'abate sia del conte, e dunque l'uomo, nel momento del decesso, così come per tutta la sua vita, era stato un suddito del monastero. Secondo la decisione presa da Iblet, il diritto riguardo alla concessione della tutela del figlio di Giovanni spettavano quindi indiscutibilmente all'abate⁹⁸. L'intera vicenda – tra la supplica dell'abate, l'escussione dei testimoni, la raccolta degli *instrumenta* e la decisione finale – era durata nel complesso quasi due anni, a partire dalla supplica da parte dell'abate che era stata inviata prima del dicembre 1400 fino all'atto risolutivo del novembre 1402. Nel settembre dello stesso anno 1400 l'abate di S. Giusto e quello di S. Michele della Chiusa si erano rivolti proprio a Iblet de Challant affinché regolasse la giurisdizione dei rustici in base alla migrazione interna ai villaggi di Caprie e Condove, su cui entrambe le abbazie esercitavano la giurisdizione: il capitano dei Piemonte aveva stabilito come regola generale che coloro che risiedevano sul feudo di uno dei due abati si fossero trasferiti sul feudo dell'altro abate dopo aver commesso un crimine nel territorio dei due villaggi, sarebbero stati giudicati dall'abate signore del feudo su cui abitavano al tempo del delitto. Invece, per quanto riguarda il caso di Giovanni *de Avayrola*, Iblet prese una decisione relativa esclusivamente al caso particolare, che tra l'altro aveva come oggetto specifico l'assegnazione della tutela dell'orfano di Giovanni.

⁹⁶ Si veda anche capitolo III, paragrafo 3.

⁹⁷ Per l'assegnazione della tutela sui minori si veda oltre capitolo VIII, paragrafo 1.8.

⁹⁸ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 38 (pre 1400 dicembre 10 - 1402 novembre 8).

Nel frattempo nel luglio del 1401⁹⁹ il segretario Giovanni de Dyvona e Vincenzo Sesteri, entrambi *clericci* della curia sabauda di Susa, dopo essere stati appositamente incaricati, avevano avviato un processo contro il famiglia dell'abate Sigismondo di Pavia poiché questi, dopo aver catturato con il consenso dell'abate Benedetto Bruneri di Giaglione, *raderius* della villa di Susa, e Benedetto Vicheri, uomo del conte, li aveva incarcerati nel palazzo abbaziale dal 13 maggio sino al giovedì dopo la festa dell'Eucarestia, quando Benedetto Bruneri era stato trovato morto all'interno della *gabia* e, in seguito a questo fatto, Sigismondo era fuggito. Anche in questo caso, il conte si schierò da parte dell'abate Giacomo cancellando ufficialmente il processo in corso, affermando da una parte che le basi su cui era fondato il processo non erano provate a sufficienza, dall'altra che la comminazione di «omnes penas et banna tam criminales, corporales et civiles quam pecuniaria» tanto a Sigismondo quanto a qualsiasi *familiars* del monastero erano riservate all'abate. Le parole del conte non stabilivano in realtà una nuova norma di convivenza, ma attestavano una prassi già in uso almeno dal secolo precedente che prevedeva, indipendentemente dalla loro residenza, la sudditanza dei dipendenti dell'abbazia al tribunale del monastero¹⁰⁰.

Nell'estate del 1403 l'abate si rivolse nuovamente al conte Amedeo, chiedendo di redarguire in maniera generale i propri castellani, i commissari e gli ufficiali sabaudi costringendoli a osservare «privilegia et libertates» che gli avi del conte, gli imperatori e i pontefici avevano concesso al cenobio segusino nel corso dei secoli, poiché gli ufficiali del conte quotidianamente «plurima gravamina et molestias intulerunt», richiesta alla quale Amedeo VIII rispose positivamente inviando un ordine anch'esso di carattere generale con la richiesta a tutti i suoi ufficiali di rispettare i privilegi di S. Giusto¹⁰¹.

Arriviamo così al famoso atto del 6 marzo 1404¹⁰², che nei secoli successivi sarà ritenuto fondamentale per la distinzione di competenze tra l'abate e i conti (poi duchi) di Savoia sul territorio valsusino in base alla mobilità dei rustici¹⁰³.

La supplica che l'abate aveva fatto pervenire al conte si articolava in tre punti. L'abate Giacomo, nel testo della supplica, si rifà a tre *litterae* precedenti che sono anche riprese dal conte a motivazione delle decisioni prese: François de Longuecombe da Susa aveva emanato una *littera* il 20 dicembre 1369, mentre Iblet de Challant ne aveva emanate da Avigliana una il 9 novembre 1383 e una seconda il 18 novembre 1402. Mentre quest'ultima si è conservata ed è stata

⁹⁹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 39 (1401 settembre 04).

¹⁰⁰ Si veda capitolo III, paragrafo 4 e capitolo VIII paragrafo 1.1.2.

¹⁰¹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 47 (1403 luglio 17).

¹⁰² ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 04 (1404 marzo 16).

¹⁰³ Infatti ancora nel 1635, in riferimento all'atto del 1404, si dice che «esso conte et l'abate di quel tempo, perché li sudditi ducali delinquendo si salvavano nel territorio et case dil terzo di detta abacia e quelli dell'abacia nel territorio et case ducali, convennero per transatione che in tal caso li delinquenti a richiesta dil loro signore o ufficiali si dovessero rimeter acìò dal suo patrone fossero puniti et castigati in essequitione dil che si è sempre osservato et si osserva»: PATRIA, *Rubiana* cit., p. 43. Nel suo studio, l'autore afferma che il documento del 1404 è andato disperso mentre in realtà si trova sia in originale sia in copia all'interno di un fascicolo posteriore prodotto nel 1462 (si veda p. 131).

analizzata poc'anzi, le due lettere trecentesche – il cui contenuto sarebbe stato prezioso per questo lavoro – purtroppo che non sono pervenute fino a noi, ma testimoniano che il problema del cambio di domicilio era stato già affrontato almeno una trentina di anni prima nel terzo quarto del Trecento. Dal canto suo, il conte aveva espresso le sue decisioni dopo una inchiesta in cui le parti avevano prodotto *litterae, tituli, iura et informationes*, tutti atti che purtroppo non sono allegati o nominati nel documento.

Il primo punto esposto dall'abate riguardava il fatto che tale Guglielmo Balma di Falcemagna (attuale frazione di Bussoleno), uomo e suddito del monastero, era stato incolpato di aver colpito con un'asta un altro uomo del monastero lungo la *via publica castellate seu castellanie Secusie*. Come già abbiamo avuto modo di vedere¹⁰⁴, la punizione dei delitti compiuti lungo la strada pubblica spettava teoricamente al castellano sabaudo che infatti, in questa occasione, rivendicava la propria competenza sul giudizio di questo crimine. L'abate di S. Giusto invece sosteneva che il giudizio dell'uomo spettasse al monastero poiché, in base alla permuta del 1307, quest'ultimo aveva «merum et mixtum imperium» e «omnimoda iuridicio» non solo entro i confini stabiliti dalla permuta ma anche su chi abitava entro detti confini. La *punicio* dei delitti commessi da Guglielmo Balma, così come da ogni altro uomo dell'abate dovunque commettessero tali delitti, anche nei territori sotto il diretto dominio del conte, spettava al monastero. Il conte si limitò a confermare le prerogative abbaziali su Guglielmo Balma ordinando ai suoi ufficiali di non giudicare l'uomo.

Il secondo punto, ovvero quello di maggiore interesse, riguardava la giurisdizione su coloro che, pur avendo la residenza (*domicilium*) sul feudo di uno dei due potenti, abitavano momentaneamente (*tenere catenam*) sul feudo dell'altro. La necessità dell'abate di regolare la giurisdizione in base alle migrazioni interne sembrava derivare da una precisa controversia sorta con gli abitanti di Meana che domiciliavano momentaneamente sul feudo del conte in occasione delle feste di Natale, Pasqua o Pentecoste, anche se né all'interno della supplica né all'interno della *littera* patente sono chiariti i motivi pratici che avevano portato allo spostamento della catena di alcuni meanesi e per di più in occasione di quelle festività. Il conte e il suo *Consiulim*, partendo dal problema particolare, fornirono una serie di definizioni e di regole che avrebbero ancora avuto validità, come abbiamo visto, ancora fino al secolo XVII. La giurisdizione spettava al signore del feudo su cui l'individuo aveva il *domicilium* e non al signore sul cui feudo teneva semplicemente la catena. La situazione però cambiava nel caso in cui il rustico in questione si fosse recato sul feudo dell'altro potente con moglie, figli, famiglia, catena e «toto domicilio suo», facendovi fuoco continuo: solo in questo caso, con lo spostamento cioè del *domicilium*, l'uomo diventava suddito del signore di quel feudo. Il cambio di *domicilium* non doveva tuttavia essere motivato dalla volontà, da parte dell'individuo, di sfuggire alla giustizia e in particolare alle condanne inflitte dal proprio signore.

¹⁰⁴ Si veda capitolo IV, paragrafo 1.

Il terzo e ultimo punto esposto dall'abate Giacomo all'interno della supplica riguarda un ulteriore tentativo, da parte dei rustici, di sottrarsi al tribunale del monastero: Giacomo infatti illustra la tendenza dei sudditi del monastero a sfuggire dalle maglie della giustizia abbaziale rivolgendosi al castellano sabauda con la promessa di pagargli un censo annuo di 12 denari o 1 grosso, arrecando in questo modo danno alla giurisdizione del monastero. A fronte della specifica richiesta dell'abate, la lettera del *consilium* sabauda risulta estremamente generica inoltrando un semplice ordine agli ufficiali sabaudi affinché non recassero ulteriore «impedimentum aut aliam turbacionem» al monastero.

Nonostante all'interno del documento si faccia esplicito riferimento agli uomini di Meana, coinvolti in prima battuta all'interno della disputa tanto da inviare un proprio rappresentante della comunità a Chambéry insieme a quello del monastero, non è esplicitato il motivo che aveva portato alla lite. Anche un atto del primo aprile 1404¹⁰⁵ continuava a far riferimento ai Meanesi: il conte Amedeo VIII, affermando di aver posto sotto la propria «salvanguardia et protetione» circa venti uomini di Meana che però erano uomini del monastero, dichiarò che non intendeva con il suo gesto sottrarre all'abate i diritti che quest'ultimo aveva nei confronti di quegli uomini.

Tra marzo e aprile 1405 una decina di uomini di Mattie, dopo essere stati citati dal castellano sabauda Micheletto *de Iallono*, si erano presentati presso la curia comitale di Susa facendo sì che Bartolomeo Calligari di Casalrosso, pidanziere e procuratore del monastero, si opponesse sostenendo che la situazione andava in *preiudicium* del monastero¹⁰⁶. Nel frattempo l'abate aveva inoltrato una generica supplica al conte ribadendo come il castellano di Susa avviasse liberamente inquisizioni e processi, incarcerando gli uomini su cui l'abate aveva giurisdizione. Amedeo VIII inviò così a marzo e aprile due lettere patenti indirizzate agli ufficiali locali ribadendo loro l'ordine di rispettare la giurisdizione dell'abate¹⁰⁷.

Un quarto documento fu prodotto nel maggio del 1405¹⁰⁸, che aggiungeva altri elementi al primo esaminato. Rispetto all'iter finora osservato, che si avviava con invio di una supplica da parte dell'abate di S. Giusto e si concludeva con lettera patente emanata dai conti di Savoia o da uno dei loro *consilia*, in questo caso il problema posto dall'abate segusino segue un percorso differente. Infatti, lo stesso conte Amedeo VIII funge da procuratore per l'abate di S. Giusto Giacomo presentando egli stesso una supplica a Ludovico principe di Savoia-Acaia, giustificando il ricorso all'ultimo membro del ramo Acaia affermando «quod ipsi humilles abbas et conventus ad illustrem dominationem vestram habentem potestatem fuerunt protectores reddeantes supplicant reverenter eidem vestre magnifice dominationi ut circa predicta de remedio opportuno providere dignetur compellendo eundem vicecastellanum». Al momento non è possibile giustificare il fatto che il conte di Savoia avesse inoltrato la supplica dell'abate, che si lamentava del comportamento di un funzionario sabauda, al principe di Acaia.

¹⁰⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 2 (1404 aprile 01).

¹⁰⁶ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 7 (1405 aprile 13).

¹⁰⁷ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 6 (pre 1405 marzo 14 – 1405 aprile 14).

¹⁰⁸ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 8 (1405 maggio 05).

Il contenuto della supplica toccava due punti. Innanzitutto, in quell'anno il vicecastellano sabauda Micheletto *de Iallono* aveva avviato un processo ex officio contro Berteto *Boxinus* e altri *manentes* del monastero abitanti a Mattie, nonostante l'abate avesse il mero e misto impero sul territorio e sugli uomini di quel villaggio in base alla permuta del 1212. Il vicecastellano aveva inoltre favorito l'insediamento di un anonimo *decanus* della curia sabauda di Susa nella casa di Berteto affinché prendesse sotto la propria custodia i beni di Berteto. Nella documentazione esaminata per il presente lavoro, si tratta della prima menzione della figura del decano tra i diversi agenti dipendenti della castellania sabauda di Susa, mentre sono attestati frequentemente per esempio nei conti trecenteschi della castellania di Fossano: si tratta di esecutori di alcune incombenze giudiziarie, come notificare le accuse, procedere ai pignoramenti, occuparsi della tortura o delle esecuzioni capitali, che nel corso del loro lavoro indossavano una sorta di divisa che probabilmente li rendeva riconoscibili¹⁰⁹.

Il decano aveva vissuto nella casa di Berteto, che si trovava nel territorio del monastero, «sumendo vittum ex bonis predictis» per molti giorni. Dopo che l'abate aveva denunciato il comportamento del vicecastellano al principe d'Acaia, quest'ultimo aveva inviato un *praeceptum* al vicecastellano affinché rimuovesse il decano dalla casa di Mattie che si era fatto nutrire dalla famiglia di Berteto e in seguito anche l'abate clusino Guillaume de Challant¹¹⁰, cancelliere sabauda, e Jean Sostionis¹¹¹ consigliere del conte avevano spedito una *littera* al decano, ordinando al castellano sabauda di rimettere i beni al castellano abbaziale di Mattie; entrambi i *precepta*, tuttavia, erano stati ignorati dagli ufficiali sabaudi e il decano aveva continuato a vivere nella casa di Berteto estorcendo ai membri della sua famiglia, oltre che cibo, anche otto fiorini. Come già era stato denunciato dall'abate a marzo dello stesso anno, il vicecastellano aveva inoltre fatto citare dieci uomini di Mattie sudditi del monastero per farli deporre come testimoni sotto giuramento, minacciandoli con il pagamento di multe o con la prospettiva di un periodo di detenzione all'interno nel castello di Susa. I *manentes* tuttavia si erano ribellati alle intimidazioni del castellano sabauda, rifiutandosi di testimoniare e ribadendo la loro dipendenza dall'abate, unico *dominus* che potesse effettivamente punirli. Il principe di Acaia Ludovico, a fronte della supplica, ordinò al vicecastellano Micheletto *de Iallono* di recarsi a Torino entro quindici giorni per rispondere dei comportamenti descritti dall'abate nel testo della supplica. Non siamo purtroppo a conoscenza di come terminò la vertenza.

Nell'agosto del 1411 sorsero ben due conflitti tra i castellani sabaudi e gli ufficiali abbaziali. Nel primo caso¹¹², un *instrumentum* redatto ad Avigliana attesta che Giuliano Regis, monaco di S.

¹⁰⁹ BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato* cit., p. 29.

¹¹⁰ Si veda oltre p. 162.

¹¹¹ Jean Sostionis, *inrisperitus*, risulterà pochi anni dopo giudice della valle di Susa e del Canavese (ASTO, SC, Paesi per A e B: da Castelnuovo Calcea a Ciriè, m. 61, fasc. 43 – 1408 maggio 26). Ancora nel 1437 risulta alla corte del duca Ludovico: *Les sources du droit du cantone de Vaud. Moyen âge (Xe - XVIe siècle) B. Droits seigneuriaux et franchises municipales II. Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises*, a cura di D. Anex-Cabanis, D. Reymond, Basel 2001, doc. X, p. 9 (1437 agosto 24).

¹¹² ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 17 (1411 agosto 06).

Giusto e procuratore dell'abate, presentò a Jehan de Champrovent balivo della valle di Susa e del Canavese una *cedula papiri* in cui era riportato che Giuliano stesso aveva comunicato a Jehan de Champrovent che aveva sentito dire che il balivo stesso aveva catturato ad Avigliana Pietro de Alpe detto "Croys" di Mocchie, Giacometto de Campo di Frassinere e Giacomo Reale di Caprie, tutti uomini e sudditi del monastero, per il mancato pagamento di un fitto di ventiquattro sestari di grano. Con l'*instrumentum* pervenutoci, il monaco chiedeva il rilascio dei tre uomini asserendo che questi non erano obbligati al pagamento della somma poiché Jean Sostionis, vicario generale cismontano e giudice della valle di Susa e del Canavese, si rifiutava di liberare i tre uomini.

Non sappiamo con precisione come nel concreto si risolse la questione anche se, pochi giorni dopo, Amedeo VIII emise un ordine indirizzato generalmente a tutti i suoi ufficiali imponendo, sotto il pagamento di una pena di 55 lire forti, il rispetto della giurisdizione del monastero in seguito a una supplica dell'abate¹¹³. Le lamentele dell'abate sembrano riguardare un caso diverso rispetto a quello descritto nell'*instrumentum* precedente poiché in questo caso l'abate Giacomo, oltre a ricordare al conte tutti i diritti del monastero, faceva esplicito appello alle decisioni prese nella *littera* del 1404, in base alle quali i sudditi del monastero, anche se tenevano la catena fuori dal domicilio nelle feste di Natale, Pasqua e Pentecoste, rimanevano comunque sotto la giurisdizione abbaziale. L'abate inoltre sottolinea l'illegittimità di coloro che cambiavano la catena con lo scopo di «se subthahere a iuridicione et dominio ipsorum domini abbatis et monasterii Sancti Iusti predicti, ponendo se in salvaguardia vestra [del conte]» e facendo *homagium* al conte. Infatti, molti sudditi dell'abate per «fraudare» il monastero avevano prestatato ricognizioni nelle mani di German *de Croso*, commissario del conte, affermando di essere uomini del conte poiché tenevano la catena fuori dal feudo abbaziale nei tre giorni di festa. L'abate chiedeva che gli fosse restituito il mero e misto impero sui sudditi abbaziali che, dopo aver apposto momentaneamente la catena su un altro feudo, avessero prestatato le ricognizioni e gli omaggi fatte al commissario sabauda o chiunque altro. Il conte assecondò le richieste dell'abate e in particolare ordinò che gli ufficiali non tenessero conto delle ricognizioni raccolte da German *de Croso*.

Nei due anni successivi, nel giugno 1412¹¹⁴ e nel dicembre 1413¹¹⁵ il conte Amedeo VIII invitò nuovamente i suoi ufficiali a rispettare ciò che era stato detto nel 1411; all'interno di entrambe le *litterae* si fa esplicito riferimento ad altrettante suppliche poste dall'abate che avrebbero potuto fornire ulteriori informazioni sui conflitti sorti in questi due anni ma che purtroppo non sono state conservate.

Al 1415 risale l'ultimo atto che si prenderà in considerazione per l'analisi delle problematiche sorte tra i Savoia e l'abbazia segusina¹¹⁶: il conte Amedeo VIII scrive ai suoi

¹¹³ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4 (1411 agosto 15).

¹¹⁴ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4 (1412 giugno 11).

¹¹⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4 (1413 dicembre 10).

¹¹⁶ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4 (1412 giugno 05).

ufficiali – capitano del Piemonte, balivo e giudice della valle di Susa, castellani di Susa e di Avigliana, commissari preposti alla raccolta delle *extentae* – in riferimento a una supplica sporta dall'abate di S. Giusto purtroppo non pervenutaci, ma che doveva essere allegata all'originale, riguardo ad alcuni uomini di Meana che durante il giorno abitavano sul feudo dell'abate ma che nella notte dormivano sul feudo di altri, anche se non viene specificato se del conte o meno. Il conte ordina così ai suoi ufficiali, sotto la pena del pagamento di cento lire, di far interrompere questa pratica minacciando gli uomini insubordinati con sequestri o vendite dei loro beni. Anche in questo caso, i documenti non forniscono ulteriori informazioni riguardo ai motivi che spingevano gli uomini a spostarsi tra un feudo e l'altro, anche se il conte descrive le azioni dei rustici con le parole «cavilosas et dolosas machinaciones, evasiones et subtilitates» sottintendendo un doppio fine alla base del trasferimento dei rustici di cui purtroppo non siamo a conoscenza.

Nonostante non riguardi direttamente gli uomini sotto la giurisdizione di S. Giusto, è interessante notare come negli stessi anni il fenomeno delle migrazione interne preoccupasse anche gli altri signori locali valsusini come i *de Iallono*, che esercitavano la giurisdizione sull'omonimo villaggio di Giaglione. I fratelli Antonio e Micheletto *de Iallono* nel 1427 imposero una taglia per la costituzione delle doti delle figlie ai Giaglionesi che tuttavia, in segno di protesta, si spostarono in massa con «cathenas seu coquipendias» nei feudi limitrofi cambiando il domicilio e sottraendosi quindi alla giurisdizione dei *de Iallono*. Il Consiglio degli ormai duchi di Savoia, oltre a ordinare agli uomini di ritornare entro un anno nel feudo originario, pena la confisca dei beni, impose ai Giaglionesi il pagamento della taglia, rivedendone i criteri di redistribuzione in modo che fossero favorevoli alla comunità,¹¹⁷. Al contrario dei diversi esempi presenti nell'archivio abbaziali, la causa che aveva spinto gli abitanti al cambio di domicilio è esplicitata all'interno dei documenti: il gesto da parte dei Giaglionesi, oltre ad avere una forte valenza politica, rappresenta un esempio della consapevolezza che i rustici avevano riguardo a valore e alle conseguenze dello spostamento della catena.

6. Il problema dell'esercizio della giustizia nella parte orientale della valle di Susa

Gli abati di S. Giusto si erano premurati di creare un compatto *dominium* intorno a Susa, sede del monastero e di conseguenza, nella parte occidentale della valle, i conflitti con i conti di Savoia riguardavano principalmente la giurisdizione sugli abitanti di Susa, essendo i villaggi intorno a esso o totalmente sotto il dominio abbaziale o sotto quello di signorie familiari. Una sentenza arbitrale del 1269 che attesta un conflitto di carattere patrimoniale tra l'abbazia di S. Giusto e il priorato di Novalesa, con oggetto alcune vigne all'interno di un'area non bene identificata lungo il corso del torrente Cenischia¹¹⁸, è l'unico documento che testimonia attriti

¹¹⁷ MOLINO, *Giaglione* cit., pp. 83-86; 113-14.

¹¹⁸ GALVAGNO, *La famiglia segusina dei Bartolomei* cit., pp. 10-12, doc. IV (1269-07-06).

con altri poteri nell'area immediatamente contermina al nucleo territoriale principale dell'abbazia segusina.

Nella parte orientale della valle, governata da S. Giusto mediante due castellanie con sede a Caprie e a S. Mauro (Almese), entrambe provviste di tribunale, il cenobio segusino si scontrò non solo con i conti di Savoia, rappresentati localmente dai castellani di Avigliana, ma anche con l'abbazia di S. Michele della Chiusa. Nelle fonti tradite tre-quattrocentesche sono meno documentati i conflitti relativi alla parte orientale della valle, mentre tramite la semplice lettura dei diversi inventari, è possibile notare che zona più a est del dominio abbaziale diventò oggetto di frequenti conflitti con i Savoia a partire da metà del secolo XV fino al tardo secolo XVI.

6.1 La lite per la giurisdizione sulla strada

Nel 1338 sorse l'unica lite tra l'abbazia di S. Giusto e i conti di Savoia relativa alla parte della valle verso la pianura torinese. Gli atti della controversia sorta tra Aimone conte di Savoia, rappresentato dal procuratore Humbert de Sallenove¹¹⁹ e affiancato dall'ex balivo della valle di Susa Pierre Maréchal¹²⁰ e dall'attuale balivo Bartolomeo *Taberne*¹²¹, e l'abate di Susa Martino Giusti insieme al castellano abbaziale di S. Mauro Antonio Giusti, rappresentati dal notaio di curia Matteo Panissera di Moncalieri, e portata all'attenzione del giudice generale delle appellazioni Pierre Ravais, sono raccolti all'interno di un registro conservato nell'archivio del cenobio segusino¹²². Il registro, purtroppo mutilo della parte finale, riporta nelle pagine giunte sino a noi gli atti prodotti tra il 31 ottobre 1338 e il 16 giugno 1340, principalmente relativi alle procure e le *intentiones* proposte dai procuratori di entrambe le parti. Maggior importanza avrebbe avuto la seconda parte del registro, che probabilmente riportava l'escussione dei testimoni presentanti dalle parti e la risoluzione del conflitto. Grazie al doppio elenco delle *intentiones*, prodotte da entrambe le parti, è tuttavia possibile non solo ricostruire i fatti accaduti ma anche analizzare le linee di strategia adottate dai procuratori.

¹¹⁹ I Sallenove erano un famiglia del Genevois legati prima ai conti di Ginevra e poi ai Savoia. Oltre alle lite qui esaminata, non si sono trovati altri legami tra Humbert e il conte Aimone di Savoia: M. PIGUET, *de Sallenove*, in *Dizionario Storico della Svizzera*, <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/020641/2013-01-29> (aprile 2020).

¹²⁰ Per ora Guido Castelnovo non ha descritto il *cursus* della carriera di Pierre Maréchal. In generale, per la famiglia Maréchal originaria di Montmélian e per altri membri della famiglia inseriti nei quadri amministrativi sabaudi: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 189; 280; 304-305; 310.

¹²¹ Il giurisperito Bartolomeo Taverne de Ravoyra, che aveva ricoperto anche la carica di giudice di Saint-Symphorien-d'Ozon nel 1337 per i conti di Savoia, era stato un uomo di fiducia del conte Edoardo – che lo aveva nominato suo procuratore in diverse occasioni - e poi del conte Aimone, come attesta la sua presenza alla redazione di numerosi atti: *Eporediensia*, a cura di C. Nigra et al., Pinerolo 1900, p. 327, 255, 358; *Grand cartulaire de l'abbaye d'Ainay, suivi d'un autre cartulaire rédigé en 1286 et de documents inédits*, Lione 1885, doc. 138 p. 302; *Revue d'histoire ecclésiastique*, XXXIV (1938), p. 786, 794; A. NORMANM, *Documents relatifs à l'histoire des juifs à Genève, dans le pays de Vaud et en Savoie*, in «Revue des études juives» 83 (1927), doc. V, p. 71.

¹²² ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 2 n. 10.

| <i>Intentiones dei procuratori di S. Giusto</i> | <i>Intentiones dei procuratori del conte di Savoia</i> |
|--|--|
| 1. Pietro Ferrari, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti di Almese provengono, abitano e hanno sempre abitato nel luogo di Almese. | 1. Pietro Ferreri di Almese nel giugno del 1337 sulla <i>via e strata publica</i> di Almese aveva colpito in testa un <i>homo</i> del conte, Giovanni da Benna, che era morto a causa delle ferite dopo pochi giorni. |
| 2. Il luogo di Almese e il suo territorio sono ed erano all'interno della castellania e del <i>mandamentum</i> di S. Mauro | 2. Pietro Ferreri era stato giudicato presso la curia abbaziale della castellania di S. Mauro e nel giudicarlo l'abate e il castellano furono <i>negligentes</i> . |
| 3. Nei luoghi di S. Mauro e di Almese, l'abate di S. Giusto aveva <i>merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdictio</i> . | 3. Il conte e i suoi ufficiali hanno il <i>merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdictio</i> su tutti e i singoli delinquentes nelle vie e nelle strade pubbliche nel comitato della Savoia. |
| 4. Gli abati di S. Giusto così come i loro castellani, giudici, notai, gastaldi e famigli, in quanto possessori del mero e misto impero, della giurisdizione e del suo esercizio sui luoghi di S. Mauro e Almese possono <i>inquirere</i> contro i delinquenti in questi luoghi e punire i <i>malefactores</i> , sia in materia civile sia in materia criminale. | 4. [pagina danneggiata dall'umidità] |
| 5. Pierre Maréchal, all'epoca castellano sabauda di Avigliana e ora balivo della valle di Susa, aveva processato Pietro Ferrari, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti di Almese presso la curia sabauda di Avigliana poiché il 9 febbraio 1348 avevano opposto resistenza armata contro Jacques Maréchal, all'epoca senza alcuna carica e ora castellano di Avigliana, che si era recato presso Almese con un manipolo di uomini per catturare Pietro Ferreri a seguito dell'ordine dato da Pierre Maréchal, il quale riteneva che Pietro Ferreri avesse ucciso impunemente un uomo. | 5. Jacques Maréchal e altri uomini del castellano sabauda di Avigliana erano stati aggrediti nella strada pubblica presso il ponte di Almese da alcuni abitanti del luogo che, armati, avevano sottratto l'omicida Pietro Ferreri alla loro cattura. |
| 6. Pietro Ferreri abitava ad Almese al tempo della opposizione armata contro Jacques Maréchal e aveva sempre abitato ad Almese. | 6. Il conte e i suoi predecessori, così come i loro ufficiali, hanno sempre avuto e hanno il <i>merum et mixtum imperium ac iurisdictio omnimoda</i> su tutti i <i>deliquentes</i> «ubicumque infra comitatum Sabaudie» |
| 7. La curia della castellania abbaziale di S. Mauro aveva avviato un processo per omicidio contro Pietro Ferreri, conclusosi con una composizione. | 7. [pagina danneggiata dall'umidità] |
| 8. Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti e altri furono processati presso la curia di S. Mauro per aver aggredito il castellano sabauda e i suoi uomini ad Avigliana dalla curia di S. Mauro | 8. I luoghi di Almese, Malatrait e S. Mauro con castelli, mandamenti e pertinenze «sunt de baronie, feudo et infra baroniam comitatus Sabaudie» |
| 9. Pierre Maréchal aveva ordinato al castellano abbaziale di S. Mauro, Antonio Giusto, di | 9. Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti al tempo del crimine e del processo avevano |

| | |
|---|--|
| compilare un inventario dei beni di Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti, contro i quali la curia sabauda di Avigliana aveva avviato un processo il 10 giugno 1338. | diversi beni presso Almese, Malatrait e S. Mauro descritti in un inventario prodotto dal castellano abbaziale Antonio Giusti. |
| 10. Antonio Giusti e l'abate di S. Giusto si apponevano all'ordine del castellano sabauda. | 10. Tutto ciò detto precedentemente era "publica vox et fama" nella castellania di Avigliana, presso Almese, Malatrait e S. Mauro e altri luoghi contermini. |
| 11. Tutto ciò detto precedentemente era "publica vox et fama" | |

Tabella 1. Le *intentiones* prodotte dai procuratori in occasione della lite tra il conte di Savoia e l'abate di S. Giusto (1338).

Grazie all'incrocio dei due elenchi di *intentiones* è possibile ricostruire la catena degli eventi che aveva portato alla controversia: nel giugno del 1337 Pietro Ferreri di Almese sulla *via et strata publica* di Almese aveva colpito un *homo* del conte, Giovanni da Benna, che era morto pochi giorni dopo in seguito alle ferite riportate. Il castellano abbaziale di S. Mauro, Antonio Giusti, aveva così sottoposto Pietro a processo presso la curia della castellania di S. Mauro e lo aveva dichiarato innocente. Il castellano sabauda di Avigliana – che all'epoca dei fatti era Pierre Maréchal – inviò un gruppo di uomini capeggiati da Jacques Maréchal – che era invece il castellano in carica al momento della lite – a catturare Pietro Ferreri dichiarando che l'omicidio avvenuto a giugno era rimasto «in punitum». Come anche riportato nei conti di castellania sabauda di Avigliana¹²³, nel febbraio del 1338 gli abitanti di San Mauro, Almese e Malatrait¹²⁴ si erano opposti all'arresto di Pietro aspettando i soldati al ponte di Almese e, brandendo armi e bastoni, avevano impedito la cattura del loro compaesano. A sua volta Pierre Maréchal, divenuto nel frattempo balivo della valle di Susa, aveva avviato un processo contro gli almesini Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porcera e Andrea Morceti per aver impedito l'arresto di Pietro e aveva inoltre ordinato al castellano abbaziale di S. Mauro, Antonio Giusti, di compilare un inventario dei beni posseduti presso Almese, Malatrait e S. Mauro dai tre inquisiti ma Antonio Giusti, dopo essersi consultato con l'abate di S. Giusto, si era rifiutato di obbedire al *preceptum* del castellano comitale.

La gravità della situazione aveva evidentemente indotto l'abate Martino e il conte Aimone a rivolgersi all'autorità del giudice delle appellazioni, «organo di coordinamento tra le tre giudicature savoine e il consiglio residente a Chambéry», carica ricoperta in quel momento da Pierre Ravais¹²⁵. Come accennato non possediamo né l'elenco dei testimoni, né le loro

¹²³ «Libravit ad expensas ipsius castellani missi apud Camberiacum causa prosequendo appellationem super quibusdam preceptis et penis impositis dicto Anthonio per dominum Petrum Marrescalcum tunc balilivum Vallis Secusie occasione cuiusdam excessus quem fecerunt homines Sancti Mauri contra familiam dicti ballivi quia volebat capere Petrum Ferrerium hominem dicti domini abbatis in dico loco per violentiam et stetit undecim diebus cum duobus equis et pro scripturis dicte apellationis: VII florenos – V denarios turonenses»: PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 42-43.

¹²⁴ Almese oggi è comune autonomo, mentre Malatrait e S. Mauro sono attualmente borgate del comune di Almese.

¹²⁵ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 199. Per il fatto che la carica fosse ricoperta ininterrottamente tra il 1338 e il 1344 dai membri della famiglia Ravais, probabilmente originaria di Belley: *Ivi*, pp. 204-205.

dichiarazioni, né la sentenza emessa da Pierre Ravais ma, anche solo dalla lettura della *intentiones*, è possibile fare alcune osservazioni riguardo agli obiettivi delle due parti. Innanzitutto notiamo una differenza tra le motivazioni che avevano inizialmente spinto il castellano sabauda e quelle riportate formalmente dal procuratore del conte. Il castellano sabauda Pierre Maréchal, secondo entrambe le *intentiones*, aveva agito poiché riteneva che Pietro Ferreri, suddito del monastero, fosse stato assolto ingiustamente, tra l'altro da un giudice dipendente dallo stesso abate, dopo aver ucciso un suddito del conte, uomo che quindi rientrava in quel momento sotto il controllo del castellano stesso. A un livello più alto invece il procuratore del conte sottolinea come il conte e i suoi ufficiali avessero il *merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdictio* su tutti e i singoli *delinquentes* nelle vie e nelle strade pubbliche nel comitato della Savoia; proprio per questo, al contrario delle *intentiones* proposte da S. Giusto, quelle presentate dal procuratore sabauda ribadiscono che l'omicidio era avvenuto sulla strada.

Ciò che quindi aveva mosso in prima istanza il castellano sabauda alla cattura di Pietro Ferreri non era la conoscenza di un diritto specifico che poteva legittimamente esercitare – ovvero giudicare un qualsiasi uomo che avesse commesso un crimine sulla strada – ma il fatto che l'omicida di un *homo* del conte fosse stato, a suo parere, *iniuste* assolto. D'altra parte, nonostante le *intentiones* non siano totalmente comprensibili, il procuratore comitale intendeva difendere il diritto degli ufficiali sabaudi a giudicare non solo l'omicidio commesso da un suddito abbaziale sulla strada pubblica, ma anche l'*excessum* perpetrato dai tre almesini che avevano ostacolato armati i *familiares* del conte presso il ponte di Almesè, ovvero sulla strada pubblica, come è ben sottolineato dalle *intentiones* presentate dal procuratore comitale.

Il procuratore di S. Giusto vuole dimostrare invece che, nei luoghi all'interno dell'area di competenza della castellania abbaziale di S. Mauro, il cenobio esercitava il mero e misto *imperium* avviando inquisizioni contro i criminali, emettendo condanne e punendo i colpevoli, mentre il procuratore del conte riafferma la superiorità del conte e dei suoi ufficiali su qualunque altro potere, ribadendo che non solo aveva il diritto di punire coloro che commettevano crimini sulle strade del comitato sabauda, ma che in generale i conti, rappresentati dai loro ufficiali, avevano la giurisdizione su qualunque delinquente nel comitato sabauda.

Il procuratore comitale ribadisce da una parte che Almesè, Malatrait e S. Mauro «sunt de baronie, feudo et infra baroniam comitatus Sabaudie» e dall'altra che i conti, tramite i loro ufficiali, hanno il *merum et mixtum imperium ac iurisdictio omnimoda* su qualunque delinquente «ubicumque infra comitatum Sabaudie»: per sillogismo, il conte ha il *merum et mixtum imperium* su Almesè, Malatrait e S. Mauro. Come già osservato da Provero riguardo la lite sorta per gli uomini di Villar Dora tra i Savoia e i Sala, «la logica portante dell'azione sabauda» è quella di affermare una «suprema competenza giurisdizionale sull'intera baronia» e «uno specifico controllo sia sul piano territoriale (...) sia su quello personale»¹²⁶. L'abbazia segusina esercitava il proprio governo sulla parte bassa della valle sulla riva sinistra della Dora tramite due castellanie con sede

¹²⁶ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 210.

amministrativa in due castelli, il *castrum Capriarum* e il castello di S. Mauro: il potere abbaziale era fisicamente presente e particolarmente pervasivo nella zona, mentre il castellano sabauda di Avigliana, che aveva giurisdizione sui sudditi comitali in quell'area, era materialmente più lontano. La resistenza armata dei contadini che scacciarono il castellano sabauda e i suoi uomini non solo esprime la volontà dei rustici di difendere un loro compaesano, ma rappresenta una spia del fatto che in quei luoghi l'autorità comitale fosse percepita come debole e inferiore a quella di S. Giusto. La mancanza delle dichiarazioni dei testimoni non permette ulteriori speculazioni riguardo alla percezione dei rustici riguardo l'esercizio della giustizia da parte dell'abate e del conte su quella zona della valle.

6.2 I contrasti con l'abbazia di S. Michele della Chiusa

I villaggi nella parte orientale della valle sulla riva sinistra della Dora erano anche parte del *dominium* dell'abbazia di S. Michele della Chiusa: l'abbazia clusina esercitava a partire dai primi anni dalla fondazione la sua giurisdizione sul territorio ai piedi del Pirschiriano comprendente i villaggi di S. Ambrogio e Vaie e alcune zone oltre la Dora ai piedi della montagna in fronte al Pirschiriano, il Caprasio (oggi conosciuto come Rocca Sella), mentre nei secoli successivi il *dominium* dell'abbazia clusina si estese fino in val Sangone comprendendo Giaveno, Valgioie e Coazze¹²⁷. Anche S. Michele esercitava sui propri territori il «*merum et mixtum imperium*», come testimonia una serie di disposizioni raccolte nel 1359 per una contesa vertente tra S. Michele della Chiusa e il conte di Savoia relativa alla giurisdizione su una striscia di terra sita tra S. Ambrogio e Avigliana detta “Mareschi”¹²⁸. Proprio tra le copie dei diversi atti prodotte per la controversia si trova la prima attestazione di contatto positivo tra S. Michele della Chiusa e S. Giusto di Susa: nel 1285 Berteto, figlio di Giovanni *de Clusa*, era stato ucciso sulla strada pubblica di Sant'Ambrogio da un tale di nome Peroneto che, dopo aver commesso il delitto, si era rifugiato presso il castellano di Caprie, dipendente da S. Giusto. L'abate segusino, riconoscendo la giurisdizione dei monaci clusini sull'uomo, aveva consegnato il reo al giudice legittimo ovvero l'obedienziario di S. Ambrogio che dipendeva dall'abbazia sul Pirschiriano¹²⁹.

I problemi con S. Michele della Chiusa nel corso del secolo XIV sono attestati da due arbitrati del 1322¹³⁰ e dell'anno 1400¹³¹, ciascuno dei quali testimonia una serie di conflitti giurisdizionali di diversa natura, probabilmente accumulati nel corso degli anni. Nel 1322 Filippo

¹²⁷ CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 56-57.

¹²⁸ I testimoni ricordano le forche e le impiccagioni pubbliche avvenute davanti al *castrum* di S. Ambrogio e le pratiche di detenzione a opera degli abati clusini: CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 337-395, doc. LXXVI (1359 giugno 26). La lite è stata studiata anche in PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 316-322; 324.

¹²⁹ CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., p. 381. Ne parla anche E. MOLLO, *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale*, in *Il “Castrum Capriarum” e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Susa 2015, p. 72.

¹³⁰ CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 204-213, doc. XXXVII (1322 luglio 14; agosto 14-15; ottobre 29).

¹³¹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 37 (1400 settembre 27).

di Savoia-Acaia, eletto arbitro per la vertenza sorta tra suo fratello, ovvero l'abate clusino Guglielmo di Savoia-Acaia¹³² ed Enrico Barralis abate di S. Giusto, risolse il conflitto in corso tra i due cenobi relativo all'esercizio di alcuni diritti nella zona di Caprie, Celle e val Pellata poiché «territoria ut dicitur non sunt bene divisa et determinata».

Innanzitutto furono fissati in maniera chiara i confini che, in seguito all'arbitrato, sarebbero stati segnati con cippi terminali da quattro uomini (due uomini di fiducia per ciascun abate) sulla parte montagna tra Caprie e Rubiana, sottolineando che le divisioni riguardo ai confini sarebbero dovute valere *in perpetuum*. Il principe Filippo stabilì che la parte di montagna compresa tra cippi terminali sino al *rivum de Fayetos* sarebbe stata di «proprietatem et usufructum» dell'abate di S. Michele, che vi avrebbe esercitato anche il «plenum dominium, merum et mixtum imperium et omnem signoriam et iurisdictionem» tranne che sugli uomini dell'abate di S. Giusto e tranne su coloro che entro detti confini avevano terre in proprietà, affitto o a censo, mentre il colle del Colombardo e la montagna detta «Viarestum» sarebbero stati di pertinenza dell'abate di S. Michele «pleno iure». La parte di montagna che dai cippi terminali andava verso il colle del Colombardo e il colle detto «Viarestum» sarebbe spettata all'abate di S. Michele che vi avrebbe esercitato il «merum et mixtum imperium» percependo i «quinque banna regalia videlicet homicidii, robarie, incendii, adulterii et false monete», mentre tutti altri crimini commessi in questo luogo dagli uomini di S. Giusto, dagli uomini di S. Michele o da altri *extranei* sarebbero stati *communia* tra i due abati che si sarebbero divisi i *banna*.

Dopo aver preso alcune decisioni in merito ai diritti di pascolo, in conclusione il principe Filippo dichiarò che tutte le «iniurie, offensiones et danna» commesse fino a quel giorno dagli uomini dell'abate di S. Michele contro gli uomini e i beni degli uomini del monastero di S. Giusto e viceversa sarebbero stati dimenticati e i fideiussori liberati dai loro obblighi. I diritti dell'abbazia sul Pirchiriano risultarono particolarmente rafforzati in seguito all'arbitrato: d'altra parte, l'area oggetto di contesa separava i territori delle due castellanie di Caprie e di S. Mauro dipendenti da S. Giusto e, probabilmente, il principe Filippo aveva voluto evitare che il cenobio segusino creasse un dominio compatto e incontrastato nella parte orientale della valle sulla riva sinistra della Dora.

Per quasi ottant'anni le fonti tacciono riguardo a eventuali screzi tra le due potenti abbazie valsusine finché nell'anno 1400 Giacomo abate di S. Giusto e Guillaume de Challant abate di S. Michele della Chiusa¹³³ dovettero nuovamente ricorrere a un arbitro: anche in questo caso i conti di Savoia si inserirono nella controversia non solo facendo presenziare alla redazione degli

¹³² Si veda p. 111.

¹³³ Guillaume di Challant, abate commendatario di S. Michele della Chiusa, fu nominato cancelliere dal conte di Savoia Amedeo VIII dopo che la carica era stata ricoperta da suo fratello Antoine e mantenne l'incarico fino al 1405. Dall'anno successivo sino alla sua morte, avvenuta nel 1431, fu vescovo di Losanna: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 156-157.

accordi tra i due abati alcuni uomini di loro fiducia come Giacomo *Fostionis*¹³⁴, *consiliarius* del conte, e Bertramino *Corvagia* giudice della valle di Susa e del Canavese¹³⁵, ma eleggendo anche come arbitro il capitano generale del Piemonte Iblet de Challant e di Montjovet, uomo di estrema fiducia al servizio dei conti di Savoia da oltre trent'anni e lontano parente dell'abate Guglielmo¹³⁶.

La lite, sorta in particolare per la riscossione della decima su una vigna sita nel territorio di Caprie, toccò in realtà diversi punti relativi principalmente all'esercizio della giustizia nei villaggi a giurisdizione bipartita di Condove e Caprie. S. Giusto si trovò ad affrontare con l'abbazia sul Pirschiriano, così come a breve avrebbe dovuto fare con i conti di Savoia, i problemi derivati dalla mobilità dei rustici all'interno dei villaggi a giurisdizione mista.

L'*instrumentum* riporta inizialmente le dichiarazioni di Giacomo, abate di S. Giusto, consistenti in un elenco di diritti pertinenti all'abbazia segusina e di consuetudini relative all'esercizio della giustizia sui rustici abitanti nei due villaggi, affermazioni che in alcuni casi sono tuttavia contraddette dall'abate Guglielmo. Innanzitutto, Giacomo ricordò che il criterio in base al quale giudicare un *homo* non risiede nel luogo in cui questi commette il crimine, bensì era prevalente la giurisdizione a cui l'*homo* apparteneva: in altre parole, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il delitto, gli *homines* del monastero segusino abitanti a Condove e Caprie anche se commettono crimine sul feudo di S. Michele devono essere giudicati dall'abate segusino e, ugualmente, se gli uomini di Condove e Caprie sudditi dell'abate clusino commettono crimini sul feudo del monastero di S. Giusto devono essere giudicati e puniti dall'abate di S. Michele.

Giacomo inoltre dichiarò che se un uomo di qualsiasi *conditio* e di qualsiasi luogo commetteva un crimine nei luoghi di Caprie e Condove, il tribunale che per primo avesse avviato un processo contro questi delinquenti avrebbe potuto anche punirlo, mentre in risposta l'abate clusino Guglielmo affermò che se tale *extraneus* avesse commesso un crimine sopra il suo feudo allora spettava al suo tribunale punirlo. Inoltre, nel caso in cui un uomo, abitante a Caprie o Condove e suddito di uno dei due abati, dopo aver commesso un delitto in tali villaggi, si fosse trasferito sopra il feudo dell'altro abate, tale uomo avrebbe dovuto essere giudicato dalla curia del signore del feudo in cui era stato commesso il delitto.

L'abate segusino inoltre affermò che «*antiquitus fuisse usisatum*» che se un suddito di uno dei due monasteri, abitante a Caprie o Condove, risiedeva tuttavia sul feudo dell'altro monastero facendovi «*focum cum chatena*», il monastero del feudo su cui faceva fuoco e catena aveva diritti sulla *successio* dell'uomo «*secundum dictorum locorum consuetudinem*».

¹³⁴ Giacomo Fostionis compare come testimone in due atti relativi alla castellania di Bourg-en-Bresse, in un caso insieme proprio a Iblet de Challant: *Cartulaire de Bourg-en-Bresse*, a cura di J. Brossard, C. Jarrin, Bourg-en-Bresse 1882, pp. 93-100 doc. 38 (1397 luglio 5); pp. 100-101 doc. 39 (1397 dicembre 18).

¹³⁵ Per l'identità di Bertramino Cornaglia si veda capitolo V, paragrafo 2.2.2.

¹³⁶ Per la biografia di Iblet de Challant si veda p. 134.

Infine, Giacomo si lamentava del fatto che l'abate clusino e i suoi ufficiali «perturbabant» l'abate di S. Giusto e i suoi ufficiali riguardo alla “domus superiori Molarum Capriarum”, tenuta da Francesco Zopeti di Caprie: infatti, l'abate Giacomo sosteneva che la casa «mouetur de feudo et emphiteusi suis et est supposita iurisdictioni sue» e a sostegno della sua affermazione portò come prova, in occasione dell'arbitrato, due ricognizioni, una *antiquam* prodotta dai suoi predecessori e l'altra più recente; l'abate Guglielmo controbatté a queste affermazione presentando anch'egli una ricognizione e affermando che la casa muoveva sul feudo del cenobio clusino poiché, per antico uso, l'abbazia aveva la giurisdizione sugli abitanti di quella casa («in habitantes domum predictam»). Infine, l'abate clusino riportò un problema relativo alla mancata rimozione di alcune “fechie” costruite lungo il corso della Dora dagli uomini di Chiusa e di Condove che era stata ordinata in precedenza dal *legum doctor* Antoine de Challant¹³⁷, «amicus» dei due abati e fratello dell'abate Guglielmo, eletto arbitro in quell'occasione.

Iblet de Challant, dopo aver ascoltato i due abati, innanzitutto deliberò che gli uomini del territorio di Caprie e Condove, abitanti sul feudo o dell'uno o dell'altro abate, avrebbero risposto esclusivamente alla giustizia del proprio signore e che gli abati avrebbero avuto ad anni alterni la giurisdizione sugli uomini *extranei* che avrebbero compiuto delitti all'interno dei territori di questi villaggi¹³⁸.

Stabili inoltre che se un uomo di Caprie o Condove, risiedente sul feudo di uno dei due abati, dopo aver commesso un crimine su questi territori, si fosse trasferito sul feudo dell'altro abate, sarebbe stato giudicato dall'abate signore del feudo su cui abitava al tempo del delitto. I due abati giunsero anche a un accordo per quanto riguardava l'eredità di colui che, pur essendo uomo di un monastero, si era trasferito sopra il feudo dell'altro monastero facendovi “suum fochum cum cathena” con la propria famiglia: dopo la sua morte, il primo monastero avrebbe ereditato i beni mobili, mentre i beni immobili sarebbero rimasti al secondo monastero per evitare che il primo cenobio sottraesse terre al secondo.

Ancora in merito alle questioni di eredità, l'arbitro si espresse sui diritti degli abati nel caso della morte di un *estraneus*: la *successio* sarebbe stata incamerata dall'abate sul cui feudo fosse morto l'*estraneus*, mentre nel caso quest'ultimo fosse morto nel feudo comune la *successio* sarebbe stata di pertinenza di entrambi gli abati.

Riguardo alla giurisdizione sulla “domus superiori Molarum Capriarum”, poiché l'abate Giacomo aveva presentato la ricognizione più antica, Iblet decise che la casa era di pertinenza del cenobio segusino incontrando tuttavia le resistenze dell'abate Guglielmo che, dopo aver

¹³⁷ Antoine de Challant era in realtà il fratello dell'abate Guillaume ed era stato anch'egli abate di S. Michele della Chiusa. Fu nominato cancelliere sabauda tra il 1402 e il 1404, anno nel quale fu poi nominato arcivescovo di Tarantasia diventando in seguito cardinale e vicecamerario apostolico: CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 156-157; F.C. Uginet, *Challant, Antoine de*, in *Dizionario biografico degli Italiani* https://www.treccani.it/enciclopedia/iblet-de-challant_%28Dizionario-Biografico%29/ (giugno 2020).

¹³⁸ Gli statuti dei villaggi siti nelle zone prealpine e alpine della Lombardia stabilivano a priori la giurisdizione perpetrata da o contro i forestieri: DELLA MISERICORDIA, *Essere di una giurisdizione* cit. p. 106.

ribadito «fuisse usos» che la casa in questione fosse sotto la giurisdizione del monastero sul Pirchiriano, incaricò Ippolito e Galvagnino Barralis di Susa di compilare a tal proposito una *relatio* e di consegnarla a Iblet entro quindici giorni.

Infine, riguardo alla questione della rimozione delle “fechie” costruite lungo la Dora, ciascun abate nominò due persone di propria fiducia per far sì che gli ordini di Antoine de Challant fossero rispettati mentre riguardo alle decime sulla vigna di Brutisetto e qualsiasi altra questione vertente tra i due, Iblet si riservò di comunicare le proprie conclusioni entro un anno.

7. La coscienza e la conoscenza dell'archivio monastico

Come risulta dalla descrizione complessiva dei vari screzi, l'abate di S. Giusto esce sempre vincitore dagli scontri con i castellani sabaudi, anche se questa osservazione va contestualizzata. Infatti, anche se le controversie si concludevano a favore dell'abbazia, era pur sempre l'autorità comitale (nella persona del conte o i suoi *consilia*) ad assumere il ruolo di arbitro e dunque arrogarsi la facoltà non solo di dirimere le controversie di tal genere, ma anche riconoscere i diritti e le prerogative del monastero: in tal modo, anche i conti di Savoia ne uscivano in qualche modo “vincitori”.

Inoltre, le vittorie di S. Giusto sono da contestualizzare sul piano più puramente documentario, tanto ricordando che l'archivio da cui provengono queste fonti è quello dell'abbazia segusina, quanto tenendo conto che la composizione di un archivio è quasi sempre frutto di scelte consapevoli: si pensi alla totale assenza tra le carte abbaziali dei documenti che attestano la lunga lite nel corso della seconda metà del secolo XII con S. Maria Maggiore per la riscossione delle decime e conclusasi in sfavore del cenobio segusino¹³⁹. Non possiamo quindi escludere che altre liti con i castellani sabaudi, conclusesi con esito negativo per S. Giusto, siano state avviate nel corso del secolo XIV ma i cui atti non siano stati conservati nell'archivio abbaziale.

Nonostante questa imprescindibile premessa, nel corso delle liti tre-quattrocentesche gli abati segusini si dimostrano perfettamente consapevoli dei propri diritti e soprattutto dei documenti che li attestano, conservati con cura dalla comunità monastica e valorizzati nel corso dei secoli mediante la redazione non solo di copie ma anche di falsi, come per esempio l'importante diploma di Corrado II del 1037 – prima attestazione dei poteri giurisdizionali concessi a S. Giusto – che è giunto sino a noi esclusivamente in forma di falso del secolo XII o di copie successive di quest'ultimo¹⁴⁰.

¹³⁹ I documenti relativi alla controversia tra il monastero di S. Giusto e il priorato di S. Maria Maggiore sono conservati nell'archivio della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx da cui il priorato segusino dipendeva. Per un elenco completo degli atti si veda BOSCO, *Le più antiche carte* cit. Gli atti sono editi in *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit.

¹⁴⁰ Per questa e per tutte le edizioni dei documenti che vanno dalla fondazione fino al 1212 e per l'analisi delle copie e dei falsi di questi ultimi si veda CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., BOSCO, *Le più antiche carte* cit., CAU, *Carte genuine e false* cit. La presenza e la datazione delle copie è stata corroborata dalla scrivente con la visione del materiale in archivio.

Come sottolinea Filippo Valente, le carte che componevano il *thesaurus* rappresentante i titoli costitutivi dell'ente erano debitamente selezionate¹⁴¹ e questo spiegherebbe il motivo per cui all'interno dell'archivio abbaziale sia dato poco risalto alle bolle papali. Nel corso dei primi anni di vita dell'abbazia, infatti, la Sede Apostolica si premurò in diverse occasioni di confermare a S. Giusto i suoi diritti, che tuttavia non erano stati concessi dai pontefici ma dai poteri laici. Per esempio, all'interno dell'archivio è assente non solo in originale ma anche in copia la prima e importante bolla emanata in favore del cenobio segusino da un pontefice¹⁴², così come mancano in originale o in copia non solo le diverse bolle papali relative alla controversia con S. Maria Maggiore, ma anche altre bolle concesse in favore di S. Giusto tra fine XI e metà XII secolo¹⁴³.

I documenti primari su cui si fondavano i poteri signorili dell'abbazia erano quelli emanati da Corrado II nel 1037 e dai conti di Savoia nel 1212 e 1245, oltre che le permutate effettuate con questi ultimi con oggetto alcuni villaggi valsusini: il fatto che nella memoria dei monaci fossero questi i documenti che costituivano gli atti fondativi del potere emerge anche dalla presenza di diverse copie di questi ultimi fatte redigere già dal secolo XIII. I monaci di S. Giusto iniziarono ad assumere ben presto consapevolezza dell'importanza dei documenti che attestavano i diritti del cenobio – come testimonia il falso dell'atto di fondazione fatto confezionare indicativamente tra i dieci e i trent'anni dalla fondazione vera e propria – ma fu solo a partire dal secolo XIII che iniziarono a creare un “archivio” facendovi confluire non solo gli originali ma anche le copie che iniziarono a far produrre proprio in questi anni: d'altra parte, il Duecento si aprì non solo con la crisi economica che travagliò il cenobio per tutto il tardo medioevo ma anche con la concessione a S. Giusto da parte di Tommaso I dei diritti comitali sugli uomini del monastero medesimo.

I monaci, che instauravano rapporti di fiducia con alcuni notai, coadiuvati probabilmente da questi ultimi iniziarono a porre le basi per una consultazione non solo agile da parte dei monaci per la difesa dei propri diritti, ma anche controllata per evitare la redazione di copie che pregiudicassero i diritti del cenobio. A partire dall'inizio del Trecento, quando la curia abbaziale e il relativo personale notarile iniziarono a stabilizzarsi formalmente, la produzione e la custodia documentaria, così come anche la redazione delle copie, furono affidate a personale compreso nelle strutture amministrazione monastiche¹⁴⁴.

¹⁴¹ F. VALENTI, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, a cura di D. Grana, Roma 2000, p. 207.

¹⁴² Si tratta della bolla di Vittore II emessa nel 1057 che concedeva ai monaci di eleggere il proprio abate in contrapposizione all'atto di fondazione, che prevedeva fossero i fondatori e i loro discendenti a porre una persona di loro fiducia a capo della comunità monastica. Si veda capitolo II, paragrafo 3.

¹⁴³ Nella bolla di Innocenzo IV del 1251 è fatto cenno al fatto che avevano concesso la protezione a S. Giusto i pontefici Urbano II (1088-1099), Innocenzo II (1130-1143) e Celestino II (1143-1144). L'edizione della bolla del 1251 più recente è in: NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo* cit., pp. 22-28, doc XI. A ciò si fa cenno anche in P. KEHR, *Regesta pontificum Romanorum*, VI, parte II, Berlino 1914, p. 119.

¹⁴⁴ La copia dell'atto di Tommaso I del 5 marzo 1212 fatta redigere il 23 agosto 1348 fu sottoscritta dai notai di curia Giovanni Yno, Giovanni de Bruneto, Raimondo Lovarenchi, Martino Aschieri, mentre la copia dell'atto di

La volontà da parte della comunità monastica di porre in essere copie e falsi delle proprie scritture costitutive corrispondeva, molto probabilmente, a momenti in cui gli abati avevano concreta necessità di provare i propri diritti. Nel corso del Trecento gli abati ordinarono la redazione di copie dell'atto di fondazione (1029), della conferma di Amedeo III e suo figlio Umberto con la concessione di altri diritti (1147) e dell'atto con cui i Savoia riconosceva a S. Giusto il diritto di esercitare i *banna* sui propri possedimenti (1212). In particolare, due di queste copie – quelle relative all'atto di fondazione e all'atto del 1147 – furono confezionate probabilmente per via di una controversia sorta con l'abate di S. Mauro di Pulcherada nell'ottobre del 1360¹⁴⁵, mentre al momento non è possibile ricollegare la redazione delle altre copie – prodotte negli anni 1327, 1339, 1348, 1360, 1366 – a particolari momenti della vita del cenobio. In ogni caso, molto probabilmente la motivazione che spinsero l'abate e i monaci alla produzione di copie delle pergamene costituenti il *thesaurus* dell'abbazia era la difesa dei propri diritti in occasione di particolari controversie.

Il *thesaurus* di pergamene attestanti diritti e privilegi di enti, comunità e famiglie era generalmente conservato in maniera più appartata e sicura rispetto alle altre carte: «le scritture che corroboravano tali diritti risultavano generalmente escluse dall'accesso e dalla possibilità di estrazione di copie che non fossero state autorizzate secondo precise procedure», con lo scopo di «garantire soprattutto il controllo sulla circolazione di copie attendibili di documenti tutt'altro che ordinari»¹⁴⁶. D'altra parte, i canonici di S. Maria Maggiore nel secolo XII erano riusciti a procurarsi il (falso) atto di fondazione di S. Giusto con lo scopo di interpolarlo con alcune righe che attestassero i diritti del priorato sulle decime della valle ed è probabile che, con il processo di creazione e formalizzazione di una curia abbaziale con propri notai a sorveglianza dell'archivio, il controllo sulla documentazione sia diventato più attento e disciplinato.

Allo stato attuale della ricerca sembra che il secolo XIV sia stato esente dal processo di falsificazione delle pergamene attestanti gli *iura* abbaziali che aveva caratterizzato i due secoli precedenti: infatti non sono giunti in originale ma solo in forma di falsi prodotti tra i secoli XI-XIII il diploma di Corrado II del 1037 e l'atto del 1147 concesso da Amedeo III, mentre direttamente ex novo fu creata una donazione, fatta risalire al 1033, con cui i fondatori concedevano varie terre e il diritto di pascolo sui territori di loro proprietà. Si ricordi, infine, la

fondazione confezionata il 13 ottobre 1360 su sempre approvata dai notai di curia Flocardo *de Iallono*, Peronetto Iomarii, David Molaris, Giovanni Yno. Per l'atto di fondazione si veda CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., p. 64.

¹⁴⁵ Nel 1360 le copie furono richieste da Tommaso *de Borgetis* prevosto di S. Antonino in quanto procuratore dell'abate di S. Mauro di Pulcherada. Come detto in precedenza, S. Mauro di Pulcherada, che in origine dipendeva da S. Quintino di Spigno (991), passò tra i beni spettanti a S. Giusto in una data difficile da stabilire con certezza, a causa dei diversi falsi presenti nell'archivio dell'abbazia segusina. Gli studi finora condotti su S. Mauro di Pulcherada e su S. Giusto, oltre che la documentazione esaminata per il presente lavoro, non forniscono ulteriori informazioni né riguardo ai rapporti tra S. Giusto e S. Mauro nel secolo XIV né riguardo a eventuali discordie sorte tra le due abbazie negli anni Quaranta. Si veda BORGHI, *Ricerche sull'abbazia* cit. e TOSCO, *Dalla chiesa al castello* cit.

¹⁴⁶ MINEO, *La dimensione archivistica* cit., pp. 393.

curiosa storia dell'atto di fondazione, del quale fu prodotto un falso in epoca adalaidina che fu a sua volta falsificato un secolo dopo dai canonici di S. Maria Maggiore.

Il cenobio segusino nel corso del Trecento si costruì dunque un archivio organizzato che sapesse rispondere alle diverse esigenze della comunità monastica. Le stesse lettere patenti emanate dai Savoia nel corso degli anni costituivano un precedente su cui basarsi per la definizione dell'esercizio pratico di alcuni diritti – come per esempio la trasmissione dei protocolli notarili o la spartizione della carne dell'orso – che naturalmente non erano stati specificati così nel dettaglio all'interno delle scritture che costituivano la base dei poteri signorili dell'abbazia.

Man mano che sorgevano conflitti concreti derivati dalla convivenza dei due poteri appartenenti comunque a una diversa gerarchia, l'autorità superiore – ovvero il conte e i suoi tecnici – creava le regole per disciplinarli e il monastero era interessato alla conservazione e alla facile reperibilità di tutte quelle scritture che regolamentavano la gestione quotidiana del potere. Le lettere patenti emanate dal conte o dai suoi *consilia*, prodotte in seguito a una supplica sporta dall'abate, non erano indirizzate a quest'ultimo bensì agli ufficiali sabaudi locali (castellani, balivo, giudice) ma, nonostante questo, le lettere in forma originale sono conservate all'interno dell'archivio abbaziale: non è possibile sapere se il conte inviasse una seconda lettera “per conoscenza” anche all'abate oppure se, in qualche modo, le lettere siano giunte nell'archivio di S. Giusto in un momento e in modi non specificati. Il fatto che il piccolo nucleo di lettere patenti sia confluito tra le carte del monastero rappresenta un sintomo della volontà, da parte degli abati e della comunità segusina, di porre in essere un archivio non solo agilmente consultabile per la gestione delle attività correnti ma che rispondesse anche alla richiesta di consultazione ogni qualvolta fosse necessario: infatti «il ricorso a forme di tesaurizzazione delle scritture a fini di autodocumentazione» è sollecitato in genere «da controversie giudiziarie, confinarie o da pretese della dominante ritenute pregiudizievoli per i diritti acquisiti»¹⁴⁷.

Come visto nei paragrafi precedenti, i motivi alla base delle controversie tra S. Giusto e i castellani sabaudi mutarono nel corso negli anni con conseguente cambiamento anche dei documenti indispensabili ai monaci per provare le proprie ragioni. Nei primi vent'anni del secolo XIV gli abati devono ancora difendere i diritti che, grazie a due permutate con i conti di Savoia, esercitavano interamente sui villaggi di Mattie e Menolzio da una parte e su Meana, Mompantero, Foresto e Falcemagna dall'altra, ottenuti rispettivamente nel 1212 e nel 1307¹⁴⁸: all'interno dei due atti di permuta i confini dei villaggi confluiti all'interno del territorio sotto il controllo monastico sono chiaramente delineati, rendendo semplice agli abati e ai loro notai dare prova delle proprie ragioni su quei villaggi e sugli uomini che vi abitavano al cospetto dei commissari inviati di volta in volta dal conte.

¹⁴⁷ MINEO, *La dimensione archivistica* cit., pp. 394-395.

¹⁴⁸ Si veda capitolo II, paragrafo 8.2.

Man mano che tra gli uffici e gli ufficiali sabaudi si sedimentava la memoria (forse anche documentaria) delle prerogative giurisdizionali di S. Giusto sull'intero territorio dei villaggi intorno a Susa, i problemi iniziano a riguardare con particolare frequenza proprio la giurisdizione sulla villa segusina a partire dagli anni Quaranta del Trecento: la suddivisione delle case sottoposte ai due poteri all'interno di Susa era particolarmente complicata poiché la zona di Susa chiama Oltredora era "feudo comune" tra l'abate e il conte, mentre la giurisdizione sul resto delle abitazioni della villa andava riconosciuta casa per casa, senza una bipartizione netta tra una parte della villa sottoposta al conte e un'altra sottoposta al monastero. La partizione giurisdizionale così regolata generava confusione tra gli ufficiali delle curie su chi fosse suddito dell'abate e chi suddito del monastero¹⁴⁹. Nessun documento pubblico, diploma o bolla attestava quali abitazioni fossero di pertinenza di una o dell'altra autorità motivo per cui, nel caso di Susa, l'abate doveva presentare come prova le ricognizioni che attestavano la soggezione dei rustici a uno o all'altro potere. Gli ufficiali del cenobio segusino predisponavano la raccolta delle ricognizioni già dall'inizio del Duecento, anche se sembra che solo dal secolo successivo i notai assunti dall'abbazia circolassero con regolarità lungo la valle per la compilazione della ricognizioni; il processo di formazione di una documentazione propria del monastero si concluse verso la metà degli anni Sessanta con sistematica raccolta delle ricognizioni in registri, prodotti da notai che erano stabilmente assunti dai monastero, che confluivano direttamente nell'archivio abbaziale¹⁵⁰.

La spartizione dei poteri – e in particolar modo quelli giudiziari – all'interno della valle provocava diversi generi di problemi. Nelle occasioni in cui gli ufficiali sabaudi giudicavano un suddito abbaziale potevano sequestrarne le terre, che tuttavia potevano far parte del feudo del monastero: gli abati dunque rivolgono le proprie lamentele al conte non solo per una generica prevaricazione nei confronti dei poteri da loro esercitati, ma anche per il tentativo di erosione del patrimonio abbaziale compiuta dagli ufficiali sabaudi. La preoccupazione relativa alla perdita delle terre monastiche sottostava anche all'arbitrato concluso nell'anno 1400¹⁵¹ tra l'abbazia segusina e quella di S. Michele della Chiusa, che condividevano la giurisdizione sui villaggi di Caprie e Condove: infatti, in seguito all'accrescersi del fenomeno di micromobilità dei rustici tra i feudi dei due abati, l'arbitro decise tra le altre cose che se un suddito di uno dei due abati fosse morto sul feudo dell'altro, le terre del defunto sarebbero spettate all'abate che ne era il signore originario. Gli abati di S. Giusto sono ben consci che tanto la compresenza di diversi poteri sul medesimo territorio quanto la migrazione interna tra diverse giurisdizioni poteva provocare perdite all'interno del patrimonio monastico. Come le due permutate del 1212 e del 1307 – che si riferivano in generale al territorio di quattro villaggi definendone con precisione i confini – così anche le ricognizioni – che invece riguardavano il singolo individuo e la singola *pecia* di terra nei villaggi a giurisdizione mista – erano strumenti fondamentali per attestare l'effettiva

¹⁴⁹ Si veda capitolo III, paragrafo 4.

¹⁵⁰ Si veda capitolo III paragrafo 5.2.

¹⁵¹ Si veda capitolo 4, paragrafo 6.

appartenenza non solo di un suddito alla giurisdizione abbaziale ma anche di una terra al feudo monastico, evitandone quindi la dispersione.

L'importanza delle ricognizioni emerge anche dal fatto che circa la metà di quelle prodotte nel Trecento è conservata in forma di copie prodotte in fogli sciolti alcuni anni dopo rispetto alla data dell'atto originale. In particolar modo, un buon numero delle copie delle ricognizioni raccolte nella prima metà del secolo è stato prodotto nei primi anni Sessanta del secolo XIV ovvero nello stesso periodo in cui furono prodotte alcune copie anche delle pergamene costituenti il *thesaurus* dell'abbazia, tutte approvate dal giudice sabauda della valle di Susa Bartolomeo de Caresana. Purtroppo, così come per le copie trecentesche degli atti costitutivi gli *iura* dell'abbazia, non siamo a conoscenza del motivo che spinse il cenobio a premurarsi di attestare in maniera sistematica i propri diritti sul patrimonio e sui suoi sudditi, ma la presenza delle copie di numerose scritture per lo più di natura diversa potrebbe essere indice tanto di una necessità pratica e immediata, che aveva spinto la comunità monastica a produrre prove concrete che certificassero i diritti del cenobio, quanto di una volontà di rinnovo e aggiornamento dell'archivio monastico che, come abbiamo visto, subirà alcuni cambiamenti proprio in quegli anni¹⁵².

In conclusione, i risultati positivi ottenuti dai monaci segusini durante gli scontri con i castellani sabaudi derivavano quindi anche da una precisa consapevolezza da parte degli abati dei diritti vantati e soprattutto dei documenti che li attestavano: proprio per questo nel testo delle suppliche destinate al conte i riferimenti ai documenti attestanti le diverse prerogative erano sempre puntuali e, in occasione delle inchieste avviate dal conte e i suoi consiglieri, i procuratori abbaziali presentavano prontamente i documenti necessari ottenendo la vittoria sui castellani.

¹⁵² Si veda capitolo I, paragrafo 2.

| Data della copia | Data dell'atto originale | Contenuto dell'atto | Richiedente la copia | Notaio che redige la copia | Notai che confermano | Colui che insinua l'atto |
|-----------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
| 1327 gennaio 16 | 1307 novembre 17 | In cambio del priorato di S. Ippolito d'Aix, S. Giusto ottiene da parte dei conti di Savoia la totale giurisdizione sui villaggi di Meana, Mompantero e Foresto | Enrico Barralis abate di S. Giusto | | | |
| 1339 agosto 27 | 1037 dicembre 29 | L'imperatore Corrado II conferma tutte le donazioni fatte in precedenza al monastero di S. Giusto | Rodolfo Am notaio di Almese procuratore dell'abate Martino Giusti | Guido Barbieri di Avigliana | | Bartolomeo Taberne de Revoyra balivo e giudice della valle di Susa |
| 1348 agosto 23 | 1212 marzo 5 | In cambio della villa di Vigone, S. Giusto ottiene da parte dei conti di Savoia la totale giurisdizione sui villaggi di Mattie e Menolzio | Martino Giusti abate di S. Giusto | Giovanni Guersii | Giovanni Yno, Giovanni de Bruneto, Raimondo Lovarenchi, Martino Aschieri | |
| 1360 ottobre 13 | 1029 luglio 9 | Olderico Manfredi, sua moglie Berta e suo fratello Alrico vescovo di Asti fondano l'abbazia di S. Giusto di Susa | Tommaso de Borgetis prevosto di S. Antonino procuratore dell'abate di S. | | Flocardo de Iallono, Peroneto Iomarii, David Molaris, Giovanni Yno | Bartolomeo de Caresana giudice della valle di Susa |
| 1360 ottobre 24 | 1147 marzo 8 | Il conte Amedeo III e suo figlio Umberto | Mauro di Pulcherada | Anteloneto Gentii | | Bartolomeo de Caresana giudice della valle di Susa |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|---|
| 1360 novembre 17 | | confermano tutte le donazioni fatte dagli antecessori al monastero di S. Giusto e concedono certi diritti comitali su varie terre. | | Giovanotto Panissera | | Bartolomeo Cabii (Taberne?) de Ravoyra balivo e giudice della valle di Susa |
| | 1212 marzo 5 | Il conte Tommaso I conferma le donazioni fatte dai suoi predecessori al monastero di S. Giusto e concede tutti i suoi diritti sugli uomini | | | | |
| 1366 luglio 30 | 1037 dicembre 29 | L'imperatore Corrado II conferma tutte le donazioni fatte in precedenza al monastero di S. Giusto | Edoardo di Savoia abate di S. Giusto di Susa | | | Bartolomeo de Caresana giudice della valle di Susa e del Canavese |

Tabella 2. Le copie delle antiche pergamene prodotte nel corso del Trecento

Parte II. La funzione giudiziaria

Capitolo V. L'amministrazione della giustizia: spazi, persone e carriere

Il capitolo si riserva il compito di analizzare come il monastero gestisse l'esercizio della giustizia sul vasto territorio sotto il proprio dominio che si estendeva – se pur non ininterrottamente – lungo circa 35 km. Innanzitutto sarà presa in esame l'articolazione dello spazio sotto il dominio abbaziale in circoscrizioni, indicando come l'organizzazione del territorio ricalcasse quella sabauda e giustificando la collocazione delle unità amministrative in base alle strategie di controllo diretto su aree al confine con altri poteri signorili locali. L'indagine verte poi sulle cariche che gestivano la giustizia, descrivendo i modi e i tempi con cui ciascuno degli ufficiali gravitava intorno ai *banca iuris* dell'abbazia specificando i compiti svolti da ciascuno di essi in una costante comparazione con la parallela gestione della curia della castellania sabauda.

I paragrafi finali si occupano di tracciare un profilo delle famiglie, originarie tanto al di qua quanto al di là delle Alpi, che intrattennero un rapporto con il monastero, evidenziando quali famiglie erano legate all'ente monastico di per sé e quali invece intrattenevano un legame con gli abati di volta in volta al governo di S. Giusto; nella descrizione prosopografica di uomini e famiglie, un particolare focus sarà posto sulle lotte intestine che divisero in due fazioni le famiglie *nobiles* di Susa poiché la faida influenzerà la composizione tanto del capitolo monastico quanto dell'organigramma del tribunale monastico. Uno scambio continuo di personale caratterizzava inoltre la composizione dei quadri amministrativi della curia comitale e di quella monastica, che attingevano dallo stesso bacino di professionisti per la gestione della giustizia.

1. Gli spazi del potere: le castellanie e le *ministralie*

Gli abati segusini assunsero ben presto un atteggiamento imitativo nei confronti del potere superiore, ovvero i conti di Savoia, con cui tra l'altro condividevano la giurisdizione su alcune parti della valle di Susa. A partire dagli anni Sessanta del Duecento, i conti articolavano il loro principato in circoscrizioni minori chiamati "balivati" a loro volta suddivisi in ulteriori circoscrizioni dette "castellanie". Era tuttavia la castellania l'unità base del principato sabauda, rappresentando essa un polo amministrativo, militare e giudiziario¹. L'abbazia segusina, che aveva acquisito nei primi quarant'anni del secolo XIII i poteri giurisdizionali sui propri uomini², modellò in parallelo ai conti di Savoia il proprio territorio in castellanie e ministralie. Le castellanie sabaude avevano, tra il proprio personale, il ministrale ma nella valle di Susa il territorio della castellania sabauda non era a sua volta ulteriormente frazionata in ministralie, mentre nel caso di S. Giusto il ministrale era a capo di una circoscrizione minore del territorio

¹ Si veda capitolo 2, paragrafo 7.

² Si veda capitolo 2, paragrafo 5.

sotto il diretto controllo abbaziale indipendente dalla castellania. Infatti, le castellanie con cui S. Giusto governava il proprio territorio erano quattro site a Mattie, Caprie, Mocchie e S. Mauro (ciascuna delle quali, come spiegato in seguito, comprendente anche alcuni villaggi contermini), mentre le ministrarie si articolavano sulla villa di Susa stessa, sul villaggio di Giaglione e, insieme, sui villaggi di Foresto e Mompantero.

La ministraria di Susa, località sede del monastero medesimo, al contrario di quanto si potrebbe pensare non svolgeva un ruolo di coordinamento rispetto alle altre ministrarie e alle castellanie: in altre parole, sembra che l'amministrazione del territorio sotto il dominio abbaziale non fosse basata su un centro di coordinamento amministrativo e giudiziario con sede a Susa, poiché i castellani e i ministrari degli altri villaggi non dovevano rispondere in alcun modo ai ministrari di Susa, godendo ciascun ufficio di ampi margini di autonomia rispetto agli altri e dipendendo tutti in maniera uguale dall'abate.

1.1 Le ministrarie

Il monastero di S. Giusto regolava la villa di Susa, sede del suo potere, e i villaggi immediatamente confinanti con essa (Giaglione, Foresto e Mompantero), mediante articolazioni territoriali chiamate ministrarie (*mistrarie*), ciascuna amministrata da un funzionario chiamato ministrare. Anche il villaggio di Mattie, prima che vi fosse eretta una castellania nel corso degli anni Quaranta del Trecento, era governato da un ministrare³.

Tuttavia le ministrarie non rivestivano tutte la medesima importanza: i ministrari di Giaglione da una parte e quelli di Mompantero e Foresto dall'altra avevano principalmente il compito di riscuotere sia i censi sia i banna⁴, oltre che una generica funzione di controllo sul territorio e sul patrimonio monastico in quei villaggi, mentre i ministrari di Susa si occupavano anche della gestione delle prime fasi delle cause civili e criminali in tribunale, dimostrando di possedere una certa competenza in materia di diritto. Infatti, il bacino di reclutamento dei diversi ministrari testimonia la rilevanza del loro incarico: mentre gli uomini che ricoprivano la carica di ministrare a Susa erano esponenti delle più importanti famiglie segusine⁵ – e in alcuni casi cisalpine – tanto da essere definiti *nobiles*, invece i pochi nomi (tratti sporadicamente dalle fonti) delle persone che ricoprivano la carica di ministrare dei villaggi contermini non sono legati ad alcuna famiglia conosciuta⁶.

³ Ugo Tornator è attestato come ministrare in Mattie e Menolzio già nel 1274 (DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. LII). Costantino *de Iallono* è definito *nicegerens* per l'abate a Mattie e Menolzio tra il 1322 e il 1325 (ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 4). Enrico Giusti nel 1343 è ancora definito ministrare di Mattie (Registro 13, 1340-09-05; ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1-2, rotolo 8), mentre nel 1349 Giacometto Giusti ricopre la carica di castellano (Registro 18, 1349-11-02).

⁴ Come si può osservare dai rotoli dei conti prodotti dai ministrari: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1-2, rotoli 6-7 per Giaglione (1339-1340; 1341-1343), rotoli 9 e 11 (1342-1343; 1343-1344) per Mompantero e Foresto.

⁵ Si veda oltre paragrafo 3.

⁶ Tra il 1324 e il 1356 il ministrare di Giaglione era Pietro *Huldrivo*, mentre tra il 1338 e il 1344 quello di Foresto e Mompantero era Guglielmo de Pino.

Il fatto che la presenza di un ministrale in un luogo implicasse anche l'esistenza di una circoscrizione territoriale si deduce dalle fonti. Innanzitutto all'interno dei rotoli dei conti, prodotti da ciascun ministrale, si fa riferimento esplicito alla *mistralia* di cui era responsabile il ministrale stesso⁷. Inoltre, nell'*instrumentum* relativo alla cessione della quota di giurisdizione su Giaglione da parte di S. Giusto in favore dei signori *de Iallono* nel 1368, si afferma che il monastero teneva da circa venticinque anni una *mistralia* presso il villaggio⁸. In realtà, i rotoli dei conti attestano che la *mistralia* di Giaglione esisteva almeno dal 1324, quella di Mompantero e Foresto dal 1342 e infine quella presso Mattie, che rientrava sotto la giurisdizione abbaziale dal 1212, era già istituita nel 1274 e fu convertita in castellania negli anni Quaranta del Trecento.

Mentre la *ministralia* di Giaglione decadde in seguito alla cessione del 1368 in favore dei signori *de Iallono*, le ultime notizie della *ministralia* di Foresto e Mompantero risalgono all'anno 1343. È anche necessario tenere conto che, all'interno della documentazione trecentesca esaminata, le due *ministralie* sono poco nominate, forse per via della loro natura poco istituzionalizzata o per il fatto che gli abitanti dei villaggi gravitassero principalmente intorno a Susa: infatti, presso le *ministralie* periferiche non era attivo un tribunale, poiché i registri di cause testimoniano che presso la curia di Susa si recavano per essere giudicati gli abitanti di Gravere, Foresto, Giaglione, Mompantero e Meana, oltre che naturalmente i Segusini⁹.

I primi *ministrali* attestati dipendenti da S. Giusto sono Bertrando *Tututi* e Raimondo Ferrandi per gli anni 1269-1270¹⁰, mentre i primi rotoli dei conti riferibili nello specifico alla *ministralia* della valle Susa sono datati al 1332¹¹: infatti, sembra che fino agli anni Quaranta esistesse l'unica figura del "ministrale della valle di Susa", mentre in seguito a quella data due persone distinte ricoprono altrettante diverse cariche, ovvero il ministrale della valle di Susa e il ministrale di Susa¹². Mentre il ministrale di Susa, come accennato, aveva responsabilità nell'amministrazione del patrimonio, nella redazione della contabilità e soprattutto nella gestione quotidiana della giustizia, allo stato attuale non sappiamo quali fossero i compiti del ministrale della valle di Susa poiché, mentre le funzioni del ministrale di Susa sono ben espliciti tra rotoli

⁷ Per i rotoli dei conti prodotti dalla *ministralia* di Susa: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotoli 3, 13, 26, 32, 34, 36, 37, 39 (1332-1340; 1346; 1376-1378; 1385-1387; 1389-1390; 1390-1392; 1392-1394; 1400-1402). Per i rotoli dei conti prodotti dai *ministrali* di Giaglione, Foresto e Mompantero si veda nota 2. Si riporta a titolo esemplificativo la parte iniziale dell'intestazione del conto del ministrale di Susa Ippolito Bartolomei per il biennio 1376-1378: «Computus nobilis Ypoliti Bartholomei mistralis apud Secusiam pro reverendo in Christo patre domino domino Guidone abbate monasterii Sancti Iusti de Secusia de serviciis, exitibus et obventionis dicte mistralie dicti monasterii».

⁸ FABBRO, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. II, p. 156.

⁹ Si veda capitolo VII, paragrafo 1.2.

¹⁰ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. V, VI, VIII, XIV; *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., CCCVII.

¹¹ Nei conti riferibili al periodo che va dal 1332 fino al 1340 Giovanni da Bardonecchia di Bussoleno è definito "ministrale della valle di Susa": ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 3.

¹² Nella prima metà del Trecento, Costantino *de Iallono* (1322-1359) e Giacomo da Bardonecchia (1332) sono denominati entrambi "ministrali della valle di Susa". Negli anni Sessanta invece a fianco di Leonardo Barralis, ministrale di Susa, figura Giovanni Barralis ministrale della valle di Susa, così come nel decennio successivo il ministrale di Susa Ippolito Bartolomei è affiancato dal ministrale per la valle di Susa Giusteto Bartolomei.

dei conti, registri delle cause e altra documentazione, al contrario non è tradita sino a noi documentazione prodotta dai ministrali della valle di Susa e i compiti di questi ufficiali non sono deducibili dalla lettura delle fonti: il ministrale della valle di Susa Giovanni Barralis presiedere quattro cause tra il 1385 e il 1386¹³, ma si tratta dell'unico caso attestato di una funzione giudiziaria esercitata da tale carica. In un altro caso ancora, il ministrale della valle di Susa Giusteto Bartolomei diede avvio a un'inquisizione contro un suddito abbaziale, presieduta dal viceministrale di Susa Moruello Ferrandi, esercitando un ruolo di ulteriore supervisione e di controllo sui rustici dipendenti dal monastero¹⁴. Oltre a questo, sappiamo che i ministrali della valle di Susa maneggiavano documenti di contabilità non specificata¹⁵.

1.2 Le castellanie

1.2.1 *I castra e i loro territori*

A parte la castellania di Mocchie, rappresentata da una casaforte di cui si perdono presto le tracce e che spesso è assimilata sia territorialmente sia amministrativamente a quella più vicina di Caprie, le altre castellanie hanno come sede centrale del potere un castello. Nel 1285 la struttura di Caprie è definita *castrum*, con esplicito riferimento a una costruzione in pietra (così come quelle comitali di Susa e Rivoli), mentre Mocchie, S. Mauro e Mattie sono indicate alternativamente come *castra*, *domus* o *forcia*, con probabile rimando a un castello di ridotte dimensioni in cui il legname prevaleva sulle strutture in muratura¹⁶. Il fatto che il monastero controllasse castelli con la stessa funzione con cui li controllavano i laici, ovvero come strumento principe del dominio, «non solo era un fatto normale, ma in alcune aree un modello del tutto prevalente»¹⁷.

Tramite le quattro strutture fortificate, collocate strategicamente lungo tutta la bassa valle, S. Giusto amministrava, oltre che il patrimonio fondiario, principalmente il territorio su cui

¹³ Registro 41 (1372-10-12); Registro 55 (1385-03-24; 1385-04-17; 1386-03-21).

¹⁴ Registro 46, ff. 120r-120v.

¹⁵ Registro 51, ff. 15r-15v. Il ministrale della valle di Susa Giovanni Barralis il 13 marzo 1382 aveva consegnato a Giovanni Canavesio «quasdem scripturas suas seu quendam computum suum mistralie vallis Secusie pro transcribendo <sic> et copiando eidem denunciati». Il convenuto aveva tuttavia consegnato le copie delle scritture al *nobilis* Antonio Bertrandi di Chianocco. Interrogato, Giovanni Canavesio negò che Giovanni Barralis gli avesse dato alcun conto, mentre disse che era stato il notaio di curia Micheletto Fornerii a dargli «unum computum mistralie Secusie quem computum ipse qui loquitur copiavit et postea restituit dictum computum eidem Micheletto copia vero sibi ipsi reinuit». Giovanni continuò la sua testimonianza dicendo che in quello stesso anno Antonio Bertrandi, ministrale in valle di Susa per il monastero, sapendo che Giovanni stesso aveva la copia del conto, «requisivit eum ut supra tradetur dictam copiam iuribus monasterii exequendis».

¹⁶ All'interno delle testimonianze raccolte per controversia tra il conte di Savoia e i signori di Rivalta sulle terre di Villar Dora, il notaio Giovanni Zoqua «requisitus que sunt illa castra, dicit quod castrum Secusie et castrum Avillanie et Rippolarum et Caprarum et forciam dicti Vilari que dicitur castrum et forciam Sancti Ambrosii et Iavennis et Mochiarum et Sancti Georgii et Iallonis et Chanusci et Mationis que nuncupantur castra» mentre il notaio Broco menziona i *castra* di Caprie e Mocchie: CANCIAN, *Principato e "dominatus loci"* cit., p. 252.

¹⁷ L. PROVERO, *Monasteri e castelli nel medioevo italiano*, in *Il Castrum Capriarum e Condove* cit., p. 127. L'autore si riferisce in particolare al processo di incastellamento studiato da Pierre Toubert per il Lazio tra X e XI secolo: P. TOUBERT, *Dalla terra ai castelli: paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1995, pp. VII-XV.

esercitava il *dominatus*. In particolare, essenziale era un controllo serrato sulla pianura a fondo valle verso Torino, non solo lontana dal centro monastico – e quindi più sfuggibile alla sorveglianza diretta dell’abate – ma anche al confine con i territori e i castelli tanto di altri signori locali (l’abbazia di S. Michele della Chiusa, i signori di Villar Dora) quanto principalmente dell’episcopio torinese. La presenza di un *castrum* tuttavia non implicava che il monastero esercitasse totale giurisdizione sui villaggi compresi all’interno del territorio della castellania, poiché per esempio la giurisdizione sul villaggio di Caprie, sede del castello abbaziale di S. Giusto, era condivisa con l’abbazia di S. Michele¹⁸: le architetture fortificate non costituiscono «né una linea di divisione, né semplicemente un marcatore puntuale di territorialità»¹⁹.

La castellania di Caprie esercitava la sua giurisdizione sulle località di Mocchie, Frassinere, Condove e Caprie ma su questi ultimi due villaggi l’abbazia segusina non esercitava totalmente la propria giurisdizione, poiché la divideva con l’abbazia clusina. La castellania di Mocchie e il suo *castrum* erano subordinati a quelle di Caprie poiché spesso – anche se non sistematicamente – il castellano di Caprie si qualifica anche come castellano di Mocchie²⁰. Il castello di Mocchie – che sorgeva nell’area oggi chiamata Castellasso – rivestiva più che una funzione giurisdizionale una responsabilità di controllo degli alpeggi e delle attività minerarie²¹.

La castellania di S. Mauro²², con sede nell’attuale territorio di Almese, comprendeva i villaggi di Almese e Rubiana: si tratta dei villaggi più a oriente e più lontani dall’abbazia di S. Giusto, all’interno della zona confinante sia con i territori dell’abbazia di S. Michele della Chiusa sia con quelli della castellania sabauda di Avigliana. Si trattava di un’area conflittuale che richiedeva un controllo diretto del dominato di S. Giusto.

La castellania di Mattie, che controllava i villaggi di Mattie e Menolzio, nel Trecento non aveva più un centro fortificato come sede del suo potere²³: le sentenze della curia mattiese e altri atti fossero redatti in fronte alla chiesa di S. Margherita, davanti al cimitero o ancora presso la casa del notaio di curia, e non davanti al *castrum* come accadeva presso le altre castellanie²⁴.

I tre castelli di S. Mauro, Caprie e Mocchie furono risorse di estrema importanza per S. Giusto, che nel corso della seconda metà del Trecento li ipotecò tutti e tre per riuscire a salvarsi dai debiti. Nel 1352 l’abate Martino Giusti, già indebitato con Stefano Provana, contrasse un ulteriore debito con Bartolomeo *de Brayda* per la somma di 3600 fiorini ipotecendo i castelli di

¹⁸ Si veda capitolo IV, paragrafo 6.

¹⁹ COMBA, LONGHI, LUSSO, *Architetture fortificate* cit., p.136.

²⁰ Ricoprano entrambe le cariche Martino Barralis (1327-1328), Stefano Provana (1348-1353), Ugonetto de Follonia (1363-1365), Aimon de Poypone (1367-1368; 1369-1371), Bertino de Thoyario (1371-1372), Ippolito Barralis (1381-1385): ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotoli 1, 16, 21, 22 bis, 23, 25, 27-30.

²¹ MOLLO, *Castrum Capriarum* cit., p. 75 n. 38.

²² Alla castellania di S. Mauro è parzialmente dedicato il lavoro PATRIA, *Rubiana* cit., se pur incentrato sul villaggio di Rubiana compreso nel territorio della castellania.

²³ Si veda capitolo II, paragrafo 8.1.

²⁴ Si rimanda generalmente all’unico registro conservato prodotto presso la curia di Mattie (Registro 8) e alle edizioni degli atti conservati nell’archivio comunale di Mattie: E. PATRIA, L. GILLO, S. BERGER, V. COLETTI, *Mattie. La parrocchia. Il Patouà. Le pergamene*, Borgone 1980, pp. 317-362, docc. I-XXXIII.

Mocchie e di Caprie come garanzia oltre che diverse terre a essi legate²⁵. Nel 1369 l'abate Edoardo ricevette da Leonardo e Giovanni Barralis una somma per riscattare il castello di Caprie, tenuto ancora in pignoramento da Daniele e Bertino Provana da Carignano, signori di Villar Dora²⁶. Infine, per recuperare la somma di sessantamila fiorini che avrebbe dovuto contribuire ai bisogni della Chiesa, l'antipapa Clemente VII nel 1383 ordinò ai monasteri piemontesi di vendere alcuni beni tra cui il castello di S. Mauro di Almese, che apparteneva all'abbazia segusina. Il conte Amedeo VI, dopo aver acquistato il castello, nel luglio del medesimo anno lo infeudò a Oddone Narro *De Merlingis* di Chieri per undicimila fiorini d'oro, la stessa cifra che il conte aveva versato al papa per ottenere il castello²⁷, mentre a novembre l'abate di S. Giusto Giacomo tentò di riottenere il castello chiedendo un prestito ai fratelli Savi di Susa per la somma novemila fiorini, ipotecando il castello medesimo²⁸. Tuttavia le manovre dell'abate non andarono a buon fine, poiché qualche anno dopo la figlia di Oddone, Alisia, cercò di vendere il castello a un certo Antonio da Ponte: l'abate Giacomo, tramite un procuratore, cercò di impedire la transazione²⁹ che tuttavia avvenne in egual modo nel 1394³⁰.

Nonostante queste cessioni – soprattutto quella del castello di S. Mauro, che comprendeva anche la giurisdizione a esso legata – risulta chiaramente dalla presenza della documentazione (rotoli dei conti, registri giudiziari e in generale gli atti sciolti) che S. Giusto continuò ancora per tutto il Quattrocento a esercitare la giurisdizione sul territorio delle castellanie.

1.2.2. *Fisionomia di una castellania*

Le castellanie erano un elemento fondamentale per la gestione del territorio e del patrimonio fondiario dell'abbazia poiché più ci si allontanava dal centro segusino, meno la presenza monastica poteva proporsi come esclusivo riferimento di promozione sociale e religiosa. Infatti «le fortificazioni avevano uno *status* ambiguo tra le funzione protettiva e lo strumento di dominio, in cui non è detto che il ruolo difensivo fosse predominante»³¹, nascendo spesso come centro di potere più che motivati da una necessità bellica³²: da una parte i conti delle castellanie abbaziali riportano poche spese volte a migliorare o a mantenere le parti fortificate del castello, dall'altra la difesa dei *castra* di S. Giusto non era affidata a guarnigioni stabili ma rientrava negli obblighi degli abitanti dei villaggi circostanti³³. Allo stato attuale degli studi non sembra che il *castrum* di Caprie abbia svolto funzioni di ricetto per la popolazione

²⁵ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 30 (1352 novembre 29).

²⁶ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 7. Per la famiglia Provana si veda più avanti paragrafo 3.10.2.

²⁷ ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 2 (1382 luglio 14).

²⁸ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 22 (1382 novembre 17).

²⁹ ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 26 (1388 giugno 19).

³⁰ ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 3 (1394 luglio 2).

³¹ A. SETTIA, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Roma 1999, p. 158.

³² Si veda A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana: popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 41-45, 189-213; A. LONGHI, *Architettura e politiche territoriali nel Trecento*, in *Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte*, a cura di M. Viglino Davico, Micaela, C. Tosco, Torino 2003, p. 23-69.

³³ MOLLO, *Castrum Capriarum* cit., p. 81.

locale, mentre a tale scopo fu adibito il castello di S. Mauro nel 1368 quando, in occasione delle incursioni da parte delle compagnie di ventura inglesi assunte da Filippo di Acaia, il castellano abbaziale ordinò agli abitanti di Almese, Rubiana e San Mauro di rifugiarsi presso il castello³⁴.

Tanto il castello di S. Mauro quanto quello di Caprie erano dotati di una chiesa – entrambe databili al secolo XI³⁵ – preesistente alla costruzione di quello che sarebbe diventato il vero e proprio *castrum*: «il cuore religioso di un palazzo o di un castello è infatti un elemento costitutivo dell'identità dei luoghi del potere signorile, muovendo dagli archetipi delle cappelle palatine imperiali e reali, per arrivare alla diffusione delle *saintes-chapelles* e delle cappelle ducali nei principati territoriali medievali. La connotazione religiosa dei poteri medievali si esprime infatti nella relazione tra cappella e luoghi di esercizio dei poteri stessi»³⁶.

L'edificio del castello assolveva principalmente non solo alla funzione di gestione del patrimonio fondiario – essendo dotato di stalle, fienili, forno, magazzini e granaio – ma era anche simbolo della giurisdizione signorile abbaziale. Infatti, era presso il *castrum* che gli uomini delle castellanie prestavano giuramento di fedeltà agli abati³⁷ - che tra l'altro spesso sostavano nei castelli abbaziali in camere a loro riservate quando era in viaggio o quando vi erano questioni da trattare in loco³⁸ – e sempre il *castrum* era sede del carcere e del tribunale: nonostante vi fosse una sala adibita a tribunale, spesso gli atti o le sentenze era redatti all'esterno del castello, mentre il carcere era di facile accessibilità e poco custodito, come testimoniano le frequenti evasioni³⁹.

Ogni castellania era dotata di un organigramma complesso, essendo il castello sede di un vero proprio centro amministrativo ben organizzato e volto tanto all'esercizio dei poteri signorili quanto all'amministrazione del patrimonio fondiario: oltre il castellano e il suo luogotenente, i cui compiti saranno approfonditi nel paragrafo dedicato, la figura più rilevante era il gastaldo, che rendeva pubbliche le disposizioni emanate dal castellano e dal giudice. Evidentemente il gastaldo percepiva qualche genere di emolumenti, poiché otteneva la carica in appalto pagando al monastero un censo in natura⁴⁰. Altri funzionari minori erano il notaio di curia, il manderio e il nunzio (che avevano mansioni esecutive come pignoramenti, esazione delle multe, citazioni in giudizio), il clavario, il cellario (anch'esso con il compito di esazione dei tributi e controllo dei magazzini) e diversi campari. Oltre a coloro che ricoprivano le varie cariche istituzionali, presso il castello lavorava un numero indeterminato di altre persone che si occupavano dei lavori manuali⁴¹.

³⁴ PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 76-79.

³⁵ A. LONGHI, *L'architettura del castello nei paesaggi del potere valsusini: modelli, processi ed esiti*, in *Il Castrum Capriarum e Condove* cit., p. 115.

³⁶ LONGHI, *L'architettura del castello* cit., pp. 110-111.

³⁷ Per Caprie: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 doc. 36 (1400). Per Rubiana: PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 207-208, doc. I.

³⁸ MOLLO, *Castrum Capriarum* cit., p. 87.

³⁹ MOLLO, *Castrum Capriarum* cit., p. 89-90; CHIARLE, *Personaggi e storie* cit., pp. 85-86.

⁴⁰ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 2 rotolo 25: Pietro de Gilli nel 1371 versa una certa quantità di pepe e zenzero «pro firma gastauderie» di Rubiana.

⁴¹ MOLLO, *Castrum Capriarum* cit., p. 77-78; PATRIA, *Rubiana* cit., p. 38 sgg.

Sono trãditi due tipi di fonti prodotti dai castellani che sono confluite nell'archivio dell'abbazia: da una parte i rotoli dei conti e dall'altra i registri giudiziari. Presso la curia di ciascuna castellania era infatti presente stabilmente un notaio, differente dai colleghi che lavoravano presso il tribunale segusino, che insieme al castellano si occupava quotidianamente della gestione delle cause avviate da o contro i sudditi dell'abbazia che abitavano all'interno del territorio di ciascuna castellania. I rotoli, invece, che generalmente raccoglievano le spese e le entrate della castellania durante un anno solare, erano presentati all'abate e al ministrale di Susa per la revisione finale.

2. Le cariche

2.1 I ministrali e i loro luogotenenti

All'interno della struttura amministrativa dell'abbazia segusina, il ruolo maggiore era giocato dalla figura del ministrale. Da quel che risulta, i *ministeriales* (all'interno delle fonti abbreviato in *ministrales* o piú frequentemente in *mistrales*) erano agenti signorili, episcopali o principeschi che si occupavano di gestione amministrativa. Nel caso sabauda, in particolare, a partire dall'inizio del secolo XIII i ministrali iniziano a rendere la loro carica ereditaria, mentre in altri casi le ministralie erano tenute in feudo. In alcune zone oltralpine i castellani, in concorrenza con ufficiali locali dipendenti per esempio dagli enti religiosi, entro la metà del Trecento avevano trasformato questi ufficiali locali in loro subalterni⁴². Lungo la prima metà del Duecento assistiamo a un inglobamento della figura del ministrale, semplice agente di controllo all'interno del territorio comitale, nell'organigramma del funzionariato comitale, redendo cosí il ministrale una vera e propria carica amministrativa subordinata a quella di castellano⁴³.

La figura del ministrale di S. Giusto era decisamente piú simile a quella dell'amministrazione sabauda piuttosto che per esempio ai ministrali attivi presso l'episcopato di Brescia, dove nel Trecento i *ministrales* erano una sorta di nunzi nominati dal vescovo⁴⁴. I compiti dei *ministrales* bresciani corrispondevano a quelli svolti dai coevi nunzi o *manderii* del monastero o dei *praecones* del comune di Susa. Invece, il ruolo dei ministrali segusini era ben lontano da quello omonimo ricoperto dai loro contemporanei bresciani, sebbene non ricalcasse totalmente la omonima figura presente nell'organigramma delle castellanie sabaude, poiché i ministrali dell'abbazia di S. Giusto assunsero un ruolo chiave – per non dire principale – all'interno dell'amministrazione e del funzionamento signorile e patrimoniale del monastero segusino.

I ministrali (e i loro luogotenenti) erano funzionari laici esterni all'ambiente monastico, provenienti nella maggior parte dei casi dalle famiglie *nobiles* di Susa: a parte rari apporti esterni, che saranno esaminati successivamente⁴⁵, i ministrali erano quindi ufficiali di provenienza locale,

⁴² CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 125.

⁴³ CASTELNUOVO, *L'administration du comté de Savoie* cit., pp. 10-14.

⁴⁴ PAGNONI, *L'episcopato di Brescia* cit., pp. 191-195.

⁴⁵ Si veda oltre paragrafo 3.10.

profondamente radicati nel luogo che amministravano. Date le loro diverse funzioni, rappresentavano il collegamento intermedio tra il centro del potere – l'abate – e la società locale, di cui però facevano anche essi parte. L'assunzione della carica da parte dei *nobiles* locali in alcuni casi portò, con l'accrescimento del prestigio personale, alla creazione di una vera e propria carriera funzionariale con l'assunzione di altre cariche amministrative non solo all'interno del monastero (come quella di castellano), ma anche tra gli uffici del comune e della castellania sabauda di Susa. Dal canto loro, gli abati usavano l'assegnazione delle cariche come mezzo per la promozione di determinati lignaggi locali, come dimostrano le preferenze dei due abati segusini, Enrico Barralis e Martino Giusti, verso i gruppi parentali alleati. Le cariche dunque conferiscono prestigio politico e sono indicatori del rango sociale di chi le ottiene: non è la concessione della carica a elevare socialmente chi la ottiene, ma sono solo i membri del ristretto numero delle famiglie appartenenti alle élites sociali segusine ad accedere alle cariche di ministrale e viceministrale⁴⁶.

Per via della specializzazione delle loro funzioni, è possibile suggerire che i ministrali abbaziali avessero un qualche genere di formazione e in particolare che fossero notai. Infatti, il ministrale Moruello Ferrandi⁴⁷, il viceministrale Flocardo *de Iallono*⁴⁸ e il viceministrale Pietro *de Pisse*⁴⁹, sono identificati come notai. Tuttavia quest'informazione emerge da documentazione secondaria e non ufficiale: da una parte non possiamo escludere che altri ministrali fossero notai, ma non possiamo nemmeno affermare che tutti avessero una formazione notarile. In ogni caso, gli uomini che ricoprivano tale carica all'interno del monastero erano funzionari specializzati poiché si occupavano di amministrare sia la giustizia sia la contabilità.

Nessuna voce dei conti della ministralia di Susa, purtroppo conservati in esiguo numero e concentrati principalmente nella seconda metà del Trecento, riporta pagamenti in favore dei ministrali oppure somme o censi versati da essi per ottenere la carica in appalto, come invece accadeva per i loro colleghi ministrali della castellania sabauda che versavano annualmente un quantitativo di cera per il mantenimento dell'incarico⁵⁰. All'interno di un protocollo notarile si trova l'atto di assunzione a ministrale della valle di Susa per il monastero di Costantino *de Iallono*

⁴⁶ Ian Forrest ha dedicato la sua recente monografia ai *fidedigni*, uomini laici che operavano come intermediari tra le comunità della diocesi e il vescovo, riferendo a quest'ultimo le informazioni sulle realtà locali che permettevano al presule di governare il territorio. Non si trattava di ufficiali vescovili, ma uomini della comunità spesso non di specchiata moralità che però garantivano un flusso costante di informazioni al vescovo, anche se spesso mediato dagli interessi personali dei *fidedigni*. La scelta dei *fidedigni* tra i parrocchiani contemporaneamente portava con sé e creava disuguaglianze all'interno della comunità: non solo il vescovo per sceglierli si basava su disuguaglianze già esistenti, ma riponendo fiducia in questi uomini contribuiva a crearne ulteriori. I. FORREST, *Trustworthy men: how inequality and faith made a medieval church*, Princeton-Oxford 2018, in particolare pp. 114 sgg.; p. 162; p. 243 sgg; pp. 345 sgg.

⁴⁷ Registro 30, foglio sciolto tra all'interno della coperta (1365-01-13).

⁴⁸ Registro 12 (1360-08-12).

⁴⁹ Registro 45 (1379-12-15).

⁵⁰ Si rimanda generalmente alla serie ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, alla voce *firme*.

datato 27 giugno 1322⁵¹: si tratta dell'unico atto di assunzione giunto sino a noi per il Trecento⁵². Purtroppo il testo dell'atto non riporta informazioni riguardo alle modalità per l'ottenimento della carica o riguardo a una eventuale remunerazione. L'abate e i monaci, dopo aver verificato l'idoneità (*ydonetas*) alla carica di Costantino, gli concedono «*ministralia* dicti monasterii hominum vallis Secusie et iurisdictionis» con tutti gli onori e i diritti connessi, e soprattutto con *licentia* e *mandatum* speciali con lo scopo di «*inquirendi et puniendi quascumque personas*». Con il conferimento dell'incarico sono inoltre consegnati a Costantino i registri utili allo svolgimento dei suoi compiti («*per traditionem cuiusum libri ut moris est*»). Infine Costantino promette, sotto l'obbligazione dei suoi beni, di tenere *bene et fideliter* l'ufficio della ministralia.

Non sembra che ci fosse una durata specifica per la carica di ministrale e, anzi, in alcuni periodi si assiste a un ricambio abbastanza frequente del personale: grazie alla ricostruzione delle diverse carriere, notiamo che alcuni uomini rimasero in carica pochi mesi mentre altre diversi anni, fino al ministrato di Costantino *de Iallono* che durò ben trentasette anni. Si può dire che, in media, nel corso del Trecento un ministrale rimanesse in carica cinque anni.

Il ministrale in carica era generalmente uno anche se, in determinati periodi, risultano essere due: Francesco e Giacometto Giusti, probabilmente fratelli⁵³, ricoprirono la carica tra il 1336 e il 1339, mentre tra il 1362 e il 1366 furono ministrali i fratelli Moruello e Francesco detto "Beriat" Ferrandi. Ciascun ministrale aveva una seconda persona al suo fianco, chiamata viceministrale, che all'interno della documentazione compare solo nei registri di cause giudiziarie in quanto sostituto del ministrale stesso. Abbiamo solo un caso di un viceministrale che, alla caduta del ministrale, fu immediatamente elevato a ministrale ovvero Lorenzetto *de Iallono* che ricoprì la carica di suo padre Costantino in seguito alla morte di quest'ultimo. Ippolito Barralis fu viceministrale dal 1370 al 1373, per poi diventare ministrale solo nel 1383. A parte il caso di Vincenzo Agliaudi, luogotenente di due ministrali diversi, sembra che i viceministrali fossero scelti personalmente dal ministrale in carica e che la loro funzione fosse legata a quella del ministrale. In diverse occasioni, il ministrale scelse un proprio parente come suo vice: Costantino *de Iallono* nominò suo figlio Lorenzetto che, una volta diventato ministrale a propria volta, nominò come assistente suo fratello Flocardo; Giacometto Giusti scelse il proprio parente Enrico; infine Leonardo Barralis fu affiancato da suo fratello Ippolito che, divenuto ministrale alcuni anni dopo, come assistenti optò per i due nipoti Pietro e Matteo.

La figura del ministrale aveva un ruolo di primo piano all'interno della procedura giudiziaria criminale e civile della curia monastica. Infatti i ministrali, coadiuvati dal notaio di curia, si occupavano della prima parte della procedura raccogliendo i libelli e le escussioni dei testimoni, lasciando invece allo *iudex* il compito di emanare le sentenze. Tra le condanne a morte

⁵¹ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 4, ff. 39v-40r.

⁵² Per il Quattrocento invece sono giunti due atti sciolti relativi all'assunzione del ministrale Giorgio Agliaudi: ASDS, ASC, m. 15 fasc. 486; m. 15 fasc. 497 (1473 settembre 30; 1479 aprile 8).

⁵³ F. CHIAPUSSO, *Saggio genealogico di alcune famiglie segusine: dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX*, III, Susa 1896, p. 117 sgg.

riportate nei registri di S. Giusto, solo in un caso viene riportato che la sentenza di impiccagione fu messa in atto dal ministrale⁵⁴, mentre negli altri non è specificato chi eseguì materialmente la condanna a morte. I ministrali di S. Giusto inoltre potevano recarsi presso i luoghi in cui era stato commesso un crimine per visionare le prove⁵⁵, oppure potevano recarsi al posto dei nunzi presso le case dei rustici per la notifica di alcuni atti o per la riscossione di denaro dovuto alla curia per diversi motivi. A causa del loro ruolo, che incuteva principalmente timore e rispetto, i ministrali erano comunque soggetti a insulti o aggressioni da parte dei diversi rustici. Esempio è il caso del ministrale Moruello Ferrandi che nell'estate del 1367 fu oggetto di vere e proprie persecuzioni da parte di Gilberto da Gorzano, che prima lo aspettò armato sotto casa per insultarlo nell'arco di diversi giorni e in seguito, dopo essere stato catturato dai nunzi abbaziali per via di queste minacce e portato alla presenza di Moruello, riuscì a liberarsi dalla stretta dei nunzi e ad aggredire Moruello, minacciandolo con un *gladium* e graffiandolo in pieno viso, prima di essere nuovamente bloccato dai nunzi⁵⁶.

I ministrali era inoltre responsabili della redazione della contabilità della ministralia di Susa, riportandola su un rotolo – a modello della contabilità sabauda – suddiviso tra le entrate e le spese. All'inizio di ciascun rotolo di conti, i ministrali giurano sui vangeli di riportare i conti *bene et fideliter* sotto pena di una multa di trentacinque lire⁵⁷. I rotoli dei conti – che in realtà erano redatti da un notaio della curia segusina – erano poi consegnati all'abate, a un notaio di curia e in alcuni casi al monaco elemosinario. I ministrali si occupavano anche della raccolta delle *vendue*, ovvero alla tassa di entrata del possesso del bene pagata al detentore del dominio eminente in occasione della vendita del bene medesimo⁵⁸.

Come vedremo nei prossimi paragrafi, nel corso del Trecento alcuni tra gli ufficiali specializzati (giudici, ministrali, notai) legati all'esercizio della giustizia abbaziale prestarono servizio, in momenti diversi, presso entrambe le curie di Susa, quella sabauda e quella abbaziale. Le competenze incrociate di tipo amministrativo, contabile e giudiziario, acquisite da questi uomini durante il lavoro presso una delle curie segusine, insieme al prestigio guadagnato grazie al rapporto privilegiato con l'abate, li rendevano figure appetibili tanto per gli uffici dell'altra curia quanto per quelli comunali. Ben sette uomini, dopo essere stati ministrali presso l'abbazia segusina, furono nominati sindaci di Susa, mentre una volta lasciata la carica di ministrale Mourello Ferrandi e Giusteto Giusti diventarono rispettivamente *clavarius* ed *extimator* del

⁵⁴ «Apud furchas abbacie Secusie (...) fuit infrascripta sententia diffinitiva (...) per dictum ministralem executioni mandata» (MOTTO *L'attività giurisdizionale* cit., doc. VII, p. 254). I ministrali del priorato di S. Pietro di Novalesa, che esercitava l'alta e la bassa giustizia sui propri territori, alla fine del Duecento eseguivano personalmente le condanne che prevedevano mutilazioni fisiche e, in particolare, la marchiatura in viso con ferri bollenti: CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., doc. XII pp. 90-96 (1276 ca.).

⁵⁵ Registro 31, ff. 110r-112r. In un'inquisizione avviata per uno stupro avvenuto in casa della vittima, il ministrale rileva le impronte dello stupratore lasciate sul letto della donna.

⁵⁶ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.3.

⁵⁷ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 32.

⁵⁸ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 16, m. 9 n. 39; m. 15. n. 58; Par. 8, m. 1-5.

comune segusino. Altri quattro uomini furono poi scelti dal conte di Savoia come castellani fuori dalla valle di Susa, anche in territorio oltralpino. Invece, i segusini Francesco Ferrandi detto Beriat e Luchino Savi prima lavorarono presso gli uffici sabaudi di Susa come ministerali, poi furono assunti con la medesima carica all'interno dell'abbazia⁵⁹: in questo caso furono la reputazione e la formazione acquisiti grazie al lavoro negli apparati comitali a fornire ai due segusini i requisiti per l'ottenimento della carica abbaziale.

2.2 I giudici

2.2.1 L'operato presso il tribunale

Prima di soffermarsi sulla figura dello *index* che lavorava presso il monastero di S. Giusto, descrivendo sia il suo lavoro presso la curia sia delineando un profilo di coloro che ricoprono questa carica, risulta necessario descrivere anche le funzioni dell'altra importante figura che esercitava la giustizia in valle di Susa, ovvero il giudice nominato dai Savoia. La valle di Susa, insieme ai territori gravitanti intorno alla valle d'Aosta e Lanzo, era l'unica terra cisalpina integrata nel sistema sabauda composto da balivati e castellanie: nel resto dell'attuale Piemonte sotto il dominio sabauda, infatti, era il vicario – assistito anch'egli da un giudice – a esercitare i medesimi poteri di castellani e balivi. L'esercizio della giustizia all'interno del principato sabauda nella seconda metà del secolo XIII – secondo le disposizioni di Pietro II consolidate in seguito durante il governo di Filippo I - era demandato principalmente ai castellani, coadiuvati appunto da un giudice responsabile dei processi di primo grado⁶⁰. Nonostante i castellani e i balivi giudicassero e pronunciassero sentenze in occasione dei reati minori, incamerando personalmente le relative ammende, «in generale le cause civili vere e proprie, i processi penali che comportavano ammende superiori a una certa entità, e probabilmente in qualche caso gli appelli, erano demandati ai giudici»⁶¹ che erano professionisti laureati.

All'interno del territorio della valle, corrispondente al balivato sabauda della valle di Susa, era presente dunque un giudice itinerante che, spostandosi tra le varie sedi di castellania o in altre località, reclutava di volta in volta in loco altri giurisperiti e notai per la risoluzione delle cause. Una volta ottenuto l'incarico, i giudici giuravano di esercitare le funzioni loro assegnate *bene et fideliter* e di render conto di tutte le entrate derivanti dall'amministrazione della giustizia⁶². Mentre i balivi, i castellani o i ministerali erano competenti per i reati punibili con il banno, dal canto suo il giudice sabauda esercitava principalmente nei casi concernenti le materie civile e a

⁵⁹ Gli uomini diventati sindaci e consoli di Susa sono Moruello Ferrandi, Ippolito Barralis, Martino Barralis, Francesco Giusti, Vincenzo Agliaudi, Costantino *de Iallono*, Lorenzetto *de Iallono*, mentre quelli che ricoprono poi cariche di castellano sabauda Costantino *de Iallono*, Leonardo Barralis, Ippolito Barralis, Aimon *de Poypone*. Per le segnature e la ricostruzione delle carriere si vedano i paragrafi relativi alle diverse famiglie.

⁶⁰ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit.; CANCIAN, *Principato e «dominatus loci»* cit.; CANCIAN, *La giustizia* cit.

⁶¹ BARBERO, *Il ducato di Savoia* cit., p. 25.

⁶² CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., p. 31.

lui spettava il giudizio dei crimini che comportavano la pena capitale, anche se era poi compito del castellano eseguire la sentenza⁶³. Il giudice sabauda, inoltre, aveva competenze in quella che è chiamata giurisdizione volontaria, ovvero la conferma di alcuni atti di diritto privato come per esempio le tutele, le *litere cure*, le pubblicazioni dei testamenti e gli atti accessori (come gli inventari dei beni)⁶⁴.

Inizialmente i giudici percepivano un salario fisso, mentre a partire dalla seconda metà del Trecento era norma anticipare il denaro per ottenere la carica, che generalmente era un ottimo trampolino di lancio per arrivare ai vertici del governo sabauda⁶⁵. In una data imprecisata agli inizi del secolo XIV, dopo l'annessione del Canavese al principato sabauda, alla denominazione di «iudex vallis Secusie» si aggiunse anche «Capanici», territorio che al di qua delle Alpi, insieme alla valle di Susa, faceva parte della «terra vetus» in contrapposizione alla «terra principatus» (corrispondente all'antico principato d'Acaia, da Torino a Savigliano, da Moncalieri a Pinerolo)⁶⁶. L'origine dei giudici della valle di Susa era generalmente transalpina, anche se già dagli anni Novanta iniziarono a essere nominati anche uomini originari al di qua delle Alpi⁶⁷. Al momento non sono stati compiuti studi dettagliati riguardo alla formazione delle persone che ricoprivano questa carica, anche se è possibile osservare che, mentre nel Duecento l'università di Bologna rimaneva la scelta principale, dal secolo successivo il quadro si complicò con l'apertura delle università di Montpellier e Avignone⁶⁸.

Anche S. Giusto si premurò di affidare la gestione della giustizia a un professionista a partire dagli anni Settanta del secolo XIII, modellando la struttura della propria curia e i compiti del proprio giudice in base all'esempio sabauda. Nonostante sembra che una curia strutturata si sia formata solo a partire dai primi decenni del Trecento, il monastero di S. Giusto si avvaleva almeno dal 1272 di un giudice, che poteva giudicare i *maleficia* commessi dai sudditi del monastero e che aveva il diritto punire questi ultimi, non solo con la requisizione dei beni, ma anche con la carcerazione, l'amputazione degli arti e persino con la morte, tanto che il cenobio deteneva presso Susa le proprie carceri e le proprie forche⁶⁹.

A partire dal 1324, primo anno coperto dai registri traditi di cause civili e criminali prodotti dalla curia abbaziale di Susa, possiamo osservare l'attività quotidiana della figura del giudice, definito «iudex curie monasterii Sancti Iusti de Secusia» oppure «iudex terre et iurisdictionis

⁶³ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., p. 37-38.

⁶⁴ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., p. 39.

⁶⁵ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 257. In realtà già negli anni Sessanta del Duecento, mentre i giudici degli altri uffici del principato sabauda percepivano un salario fisso, la giudicatura della valle di Susa era data in appalto per una somma di 20 lire viennesi (CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., p. 32).

⁶⁶ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 122.

⁶⁷ CANCIAN, *La giustizia* cit., p. 257.

⁶⁸ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 199; P. ROSSO, *Carriere ecclesiastiche e risorse intellettuali in area alpina: gli studi universitari dei cadetti Savoia (secoli XIII-XV)*, in *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi Occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, a cura di F. Panero, Cherasco 2020, pp. 73-124;

⁶⁹ Si tratta delle *positiones* presentate nel 1275 dai monaci di S. Giusto in occasione della lite con Pietro *de Alavardo* per l'uso delle acque all'interno della villa di Susa. Per la descrizione della lite, si veda capitolo IV, paragrafo 1.1.

monasterii Sancti Iusti de Secusia». Fin dai primi registri si nota come, nel corso dell'attività quotidiana del tribunale, i ministeriali di Susa e i diversi castellani abbaziali si occupassero con speciale delega della gestione delle cause criminali raccogliendo i libelli, escutendo i testimoni e provvedendo alla chiusura delle cause con il raggiungimento di un accordo tra le parti o con il pagamento di una multa, mentre il giudice raramente partecipava alla amministrazione quotidiana delle cause criminali intervenendo invece direttamente per l'emanazione delle sentenze (privilegio che evidentemente non detenevano i ministeriali) oppure saltuariamente per la comminazione dei banna. Al contrario, all'interno dei registri di cause civili discusse a Susa, l'intervento dei giudici – in alternanza con i ministeriali – risulta decisamente più frequente, anche se non quotidiano, occupandosi questi della raccolta dei libelli, dell'emissione degli atti di comparizione e naturalmente dell'emanazione delle sentenze. Inoltre, ai giudici abbaziali era demandato il compito di amministrare la giurisdizione volontaria ovvero l'assegnazione di tutele e la redazione degli inventari dei beni dei defunti, che erano riportati in registri a parte rispetto a quelli delle cause civili e criminali. Il giudice non svolgeva le sue mansioni solo presso la curia della ministeralia di Susa, ma anche presso i tribunali delle castellanie abbaziali: in alcune occasioni si recava direttamente in loco, mentre in altri casi i criminali erano portati a Susa per l'esecuzione delle sentenze.

Allo stato attuale degli studi, non possediamo documenti che attestino forme di assunzione dei giudici. I conti dell'abbazia, riportati sui rotoli prodotti dai ministeriali di Susa, sono tralasciati in maniera frammentaria e, all'intero dei pochi rotoli superstiti, nessuna voce riporta eventuali pagamenti in favore dei giudici abbaziali fino al conto del biennio 1390-1392 che attesta una spesa di due fiorini e nove terzoli come *salarium* del giudice del monastero Egidio Zecca⁷⁰. Nel conto successivo, riferibile al biennio 1392-1394, la somma data a Egidio «pro parte pensionis sue iudicature» ammonta invece a sette fiorini⁷¹. A fine del secolo XIV, il giudice percepiva dunque un salario fisso ma, poiché nei conti anteriori non sono registrati altri pagamenti in favore dei giudici, non sappiamo come funzionasse la prassi negli anni precedenti; l'assenza di attestazioni anteriori o di ulteriori atti che esplichino il tipo di rapporto intrattenuto tra i giudici e il monastero risulta grave al fine di delineare da una parte i rapporti che intercorrevano tra i giudici e il monastero e dall'altra il ruolo specifico esercitato da questi giudici, soprattutto per quanto riguarda la seconda metà del Trecento.

Infatti, nel corso degli ultimi quarant'anni del secolo XIV alcuni uomini che figurano come giudici del monastero ricoprirono anche cariche interne all'amministrazione del principato sabauda⁷². In particolare, Girardo *de Galeris* di Racconigi, giudice presso la curia abbaziale nel 1360, fu nominato dal conte di Savoia giudice delle appellazioni per la valle di Susa e per il Canavese nel 1359; il vercellese Sigismondo da Carisio detto "Solerio" nel 1372 ricoprì contemporaneamente la carica di giudice sabauda della valle di Susa e quella di giudice abbaziale;

⁷⁰ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 36.

⁷¹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 37.

⁷² Per le biografie e le carriere dei diversi giudici con relativa bibliografia si veda paragrafo successivo.

il savoiardo Pierre de Murs, *legum doctor*, fu castellano sabauda tra l'inizio del 1372 e l'estate 1374 rivestendo per il primo anno e mezzo anche il ruolo di giudice S. Giusto, con il saltuario appellativo di «iudex monasterii in assisiis»; il pavese Surelone di Mezza Barba, giudice sabauda di Torino tra il 1368 e il 1382, fu anche giudice del monastero nella seconda metà degli anni Settanta; infine Beltramin Corvagia, di origini per ora sconosciute, fu giudice abbaziale nel 1398 mentre due anni dopo svolse l'incarico di giudice della valle di Susa e del Canavese per il conte di Savoia.

Nonostante il confronto con la lista – se pur non completa – dei giudici sabaudi della valle di Susa mostri come gli uomini che ricoprivano la carica di giudice sabauda della valle di Susa e quella di giudice abbaziale non fossero necessariamente la stessa persona, i dati sembrano mostrare l'esistenza un circuito di professionisti laureati strettamente collegato a quello del funzionariato sabauda. Tuttavia è necessario porsi la domanda se questo fenomeno, ricorrente a partire dagli anni Sessanta, sia da collegare all'emanazione del privilegio concesso nel 1356 dall'imperatore Carlo IV in favore del conte Amedeo VI: l'imperatore, con lo scopo di rendere il principato sabauda un baluardo contro l'espansione francese, oltre a confermare tutti i privilegi spettanti ai conti di Savoia, delegò ad Amedeo in quanto vicario imperiale l'esercizio del diritto di giudicare in appello le cause discusse presso i giudici secolari di vescovati e abbazie siti entro i confini del principato sabauda⁷³. La concessione non riguardava le cause con protagoniste le persone dei vescovi o degli abati, che in appello avrebbero continuato a rivolgersi all'impero da cui direttamente dipendevano, bensì alle cause riguardanti i sudditi di vescovi e abati. Ad Amedeo fu quindi concesso un vero e proprio diritto “de non appellando”, poiché le sue sentenze dovevano essere accettate senza contraddittorio⁷⁴.

Nonostante all'interno dei vasti studi sull'amministrazione sabauda Guido Castelnuovo o Alessandro Barbero non facciano cenno a una carica di questo genere, secondo Luigi Cibrario nel 1359 – e quindi in seguito all'emanazione della concessione imperiale – Girardo *de Galeriis* di Racconigi fu nominato dal conte di Savoia giudice delle appellazioni per la valle di Susa e per il Canavese⁷⁵. Al momento sembra che si tratti di una carica diversa rispetto a quella del giudice sabauda della corte d'appello a Chambéry, attiva già dagli anni Trenta del Trecento: quando Girardo *de Galeriis* assunse l'incarico di giudice delle appellazioni per la valle di Susa e il Canavese, il giudice della appellazioni a Chambéry era Girard d'Estrées di Châtillon-en-Dombes (che ricoprì la carica dal 1352 al 1362)⁷⁶: sembrerebbe quindi che la carica di giudice delle appellazioni di valle di Susa e Canavese fosse altra rispetto non solo al giudice delle appellazioni di Chambéry ma anche rispetto alla carica di giudice ordinario della valle di Susa. Al momento non abbiamo

⁷³ G. TABACCO, *Lo Stato sabauda nel Sacro Romano Impero*, Torino 1939, pp. 83-84.

⁷⁴ La concessione imperiale, fortemente voluta da Amedeo VI, rientrava nel progetto sabauda in atto già dal secolo precedente volto all'erosione delle autonomie di vescovi e abati che frammentavano con nuclei di poteri autonomi il territorio del principato sabauda (CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 61-63).

⁷⁵ L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della Monarchia di Savoia*, Torino 1854, p. 156.

⁷⁶ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 206.

prove del fatto che sistematicamente i giudici ordinari assunti di volta in volta dall'abbazia di S. Giusto fossero anche giudici sabaudi delle appellazioni, ma il fatto che per i quasi cinquant'anni successivi all'emanazione del diploma di Carlo IV sei giudici abbaziali su sette facessero parte del funzionariato sabauda potrebbe essere spia di una non sistematica ma comunque evidente commistione tanto di cariche quanto di funzionari all'interno di istituzioni diverse.

In ogni caso, il doppio ruolo rivestito da alcuni giudici nel corso della seconda metà del Trecento incideva notevolmente sulla loro presenza presso la curia abbaziale: facendo un confronto con le presenze di Giacomo *Iuvenis* (da una parte originario da Susa e dall'altra titolare solo della carica di giudice abbaziale) che, oltre a presiedere la curia abbaziale almeno due giorni al mese⁷⁷, ricoprì la funzione per ben sette anni, notiamo che invece gli altri giudici, attivi contemporaneamente anche all'interno dell'amministrazione comitale, non solo rimanevano in carica per un periodo molto più breve (massimo di due anni), ma che sedevano presso il *bancum iuris* abbaziale con frequenza inferiore⁷⁸.

2.2.2 Profili e canali di reclutamento dei giudici

Nella seconda metà del secolo XIV alcuni uomini ricoprirono, oltre alla carica di giudice del monastero, anche ruoli all'interno dell'amministrazione giudiziaria sabauda. Visti non solo la specificità di queste figure e la loro eterogenea provenienza, ma anche il legame che esse intrattengono con la storia istituzionale dell'abbazia e dei conti di Savoia, ai profili prosopografici dei giudici del monastero sarà dedicato un apposito paragrafo rispetto a quelli degli altri ufficiali del monastero di origine prevalentemente segusina. Non sono al momento note le dinamiche di selezione dei giudici anche se sembra esserci da una parte un legame stretto con la persona che ricopriva la carica di abate (poiché i giudici risultano legati a un solo abate, al contrario dei ministeriali che proseguono la loro carriera anche durante abbaziate differenti), dall'altra un'influenza dei conti di Savoia nei criteri di assunzione o comune nei canali di selezione dei giudici abbaziali⁷⁹.

⁷⁷ Data l'impossibilità di fornire la segnatura di ogni singola data, si rimanda generalmente ai registri in cui Giacomo *Iuvenis* figura come giudice: Registri 45, 47-52, 55.

⁷⁸ Sigismondo da Carisio cinque volte in un anno (aprile, maggio e luglio 1372), Pierre de Murs cinque volte nel corso del 1373 (febbraio, aprile, maggio e luglio), Surleu de Mezza Barba otto volte nell'arco di due anni (gennaio, febbraio e luglio 1375, febbraio, marzo e dicembre 1377). Nella prima metà del secolo, invece, i giudici di origine segusina ovvero Pietro Barralis (1324-1327;1355-1357) e Martino Giusti (1338-1355) presenziavano in media presso la curia abbaziale circa tre giorni a settimana.

⁷⁹ La situazione dell'abbazia di S. Giusto, ente religioso ma osservato in questa sede come potere signorile, pone lo studio prosopografico dei suoi giudici in un contesto peculiare. La delineazione dei profili dei giudici all'interno delle curie ecclesiastiche, ovvero quelle vescovili, corrisponde necessariamente alla sovrapposizione della carica di giudice alla figura del vicario vescovile che era un uomo di chiesa: PAGNONI, *L'episcopato di Brescia* cit., p. 162 sgg., TANZINI, *Una chiesa a giudizio* cit., 76 sgg., M. C. ROSSI, *Gli 'uomini del vescovo'. Famigliae vescovili a Verona (1259-1350)*, Venezia 2001, p. 37 sgg. I circuiti di reclutamento e i profili dei giudici laici che nei comuni seguivano il podestà sono stati oggetto di alcuni recenti studi: F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum* cit., pp. 61-73, I. LAZZARINI *Podestà, giudici, capitani a Mantova in età comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri*, a cura di J. C. Maire Vigueur, Roma

S. Giusto era dotata di un proprio giudice almeno dal 1272, quando un certo Guglielmo risulta giudice del monastero⁸⁰; potrebbe trattarsi di Guglielmo Fargulli, *iurisperitus* segusino che nel 1322 risulta essere “iudex curie domini abbatis Secusie”⁸¹. La successiva attestazione di un giudice risale a oltre quarant’anni dopo quando lo *iurisperitus* Pietro Barralis è definito come *index monasterii* nel 1317⁸²: probabilmente Pietro iniziò a sostituire Guglielmo, che sappiamo essere suo cugino, quando questi iniziò ad accusare i problemi di salute che lo avrebbero portato alla morte nel 1323⁸³. Pietro Barralis presterà servizio durante l’abbaziato del suo parente Enrico sino ai primi di gennaio del 1328, quando fu rimosso dal suo incarico con la presa del potere da parte del nuovo abate Martino Giusti, esponente di una tra le famiglie nemiche dei Barralis. Durante gli ultimi anni dell’abbaziato di Martino, Pietro tornerà a ricoprire la carica di giudice abbaziale alla fine del 1355 e rimarrà in carica fino alla sua tragica morte avvenuta nel 1357⁸⁴.

Una volta destituito Pietro dallo scranno del tribunale, l’abate Martino lo sostituì con Andrea *de Bonadonna* (1334-1341), uomo di probabile origine oltralpina che nel decennio precedente era stato non solo castellano per i Savoia (1319-1323)⁸⁵ ma anche procuratore in Moriana per Amedeo V all’inizio degli anni Venti⁸⁶. Nel 1338, per motivi non esplicitati, Andrea fu sostituito momentaneamente da Rodolfo *de Nepotibus*, membro di una famiglia originaria di

2000, pp. 141-145; M. VALLERANI, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l’Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge. 40e Congrès de la SHMESP, Nice, 4-7 juin 2009*, Paris 2010 (Histoire ancienne et médiévale, 104), pp. 325-336. Per i meccanismi di reclutamento dell’officialità angioina si veda R. RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell’Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290 e P. ROSSO, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell’officialità locale angioina nell’Italia nord-occidentale (1259-1382)*, in « Mémoire des princes angevins » X (2013-2017). Un recente contributo di Federico Del Tredici ha indagato il funzionamento, soffermandosi sul personale, della giustizia della signoria dei Borromeo: F. DEL TREDICI, *La giustizia dei Borromeo. Suppliche e costruzione di un piccolo stato signorile alla fine del medioevo*, in « Archivio storico lombardo » CILCV (2019), pp. 71-103. Per una sintesi sul reclutamento degli ufficiali degli stati italiani tra tardo medioevo e prima età moderna si veda G. CASTELNUOVO, *Offices and officials*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge 2012, pp. 368-384. Per il reclutamento dei giudici all’interno del principato sabauda si vedano le note successive con la bibliografia di Guido Castelnuovo.

⁸⁰ A causa del pessimo stato di conservazione della documentazione, nell’edizione l’autore non ha potuto fornire il cognome di Guglielmo: GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. VI.

⁸¹ Nel 1323 Guglielmo Fargulli nel suo testamento aveva espresso la volontà di destinare tutto il suo patrimonio alla fondazione di una certosa femminile nella casa paterna. L’edificio si trovava a Menolzio (oggi borgata di Mattie), territorio sotto il dominio signorile di San Giusto. Una volta defunto Guglielmo, pochi giorni dopo aver fatto testamento, gli esecutori testamentari – tra cui spicca Francesco Bertrandi, priore della certosa di Monte Benedetto – tentarono per diversi anni, sempre ostacolati dall’abate segusino Enrico Barralis, di trovare una terra dove costruire il monastero. Nel frattempo il patrimonio lasciato da Guglielmo, a causa di diverse spese, si era ormai ridotto al minimo così che nel 1328 i certosini di Monte Benedetto, prendendo atto della situazione finanziaria e patrimoniale, rinunciarono al progetto: PATRIA, *Storia di un monastero* cit.

⁸² ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 2 (1317-03-30).

⁸³ PATRIA, *Storia di un monastero* cit. p. 262.

⁸⁴ Per le fazioni interne a Susa e per la morte di Pietro Barralis si veda oltre paragrafo 3.1.

⁸⁵ *Archivio di Stato di Torino. Serie di Nizza e della Savoia: inventario*, Roma 1962 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato LX), p. 15.

⁸⁶ *Histoire de la Maurienne (Tome I^{re}): Des origines au XVI^e siècle*, a cura di A. Gros, p. 175.

Piobesi, vicino Torino, stabilitasi successivamente a Moncalieri. Rodolfo, presente nella documentazione moncalierese tra il 1338 e il 1341, risulta membro del consiglio e nel 1339 è indicato come rettore della società di popolo⁸⁷.

Dopo Andrea *de Bonadonna*, l'abate Martino assunse come giudice un suo omonimo parente, lo *iurisperitus* Martino Giusti, che rimase in carica fino alla sua morte avvenuta nel 1355. Una volta defunto anche Pietro Barralis, che prese il posto di Martino fino al 1357, per i tre anni successivi tra le pagine dei registri non compare alcun giudice. Fu solo nell'aprile del 1360 che Girardo *de Galerius* di Racconigi, definito *iudex monasterii*, giudicò dall'aprile al novembre di quell'anno. Come accennato, l'anno precedente, Girardo *de Galerius* era stato nominato giudice delle appellazioni di val di Susa e Canavese per conto dei Savoia.

All'interno dei registri di curia prodotti nel corso degli abbaziali di Giacomo Panissera (1362-1365) e di Edoardo di Savoia (1365-1371) non compare alcun giudice, facendo supporre che la giustizia dei sudditi abbaziali fosse stata lasciata per quel periodo totalmente in mano ai ministeriali del monastero. In contemporanea alla nomina del nuovo abate Guido, avvenuta nel 1371, fu nominato come giudice Sigismondo de Carisio. Il *legum doctor* Sigismondo da Carisio detto "Solerio", di origine vercellese⁸⁸, che nel novembre 1370 ricopriva già la carica di giudice della valle Susa e del Canavese per il conte di Savoia⁸⁹, nel febbraio del 1371 risulta essere *iudex* del monastero segusino⁹⁰. Sigismondo, che presiedette le cause civili tra i mesi di aprile e luglio 1372, all'interno dei registri della curia abbaziale è appellato in maniera significativa con il doppio titolo di «legum doctor iudex Vallis Secusie et Canapicii ac monasterii Sancti Iusti de Secusia». Probabilmente già dagli inizi degli anni Settanta, in vista dell'espansione sabauda nel Vercellese (terra di conflitto con i Visconti per i decenni successivi), il conte Amedeo VI era intenzionato a intrattenere buoni rapporti con le importanti famiglie locali, tra i quali i de Carisio, famiglia nobile di Vercelli particolarmente attiva nel Duecento⁹¹.

⁸⁷ Per le informazioni sulla famiglia *de Nepotibus* rimando alla tesi magistrale di Umberto Maria Delmastro presso l'Università di Torino, attualmente in fase di scrittura (giugno 2020).

⁸⁸ ROSSO, *Studio e poteri* cit., p. 199.

⁸⁹ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4. Il registro in questione, inventariato e descritto come "Consegnamenti di Susa ricevuti [da] Micheletto Fornerii", è in realtà un protocollo notarile dello stesso Micheletto.

⁹⁰ Registro 8, f. 37r (1371-02-04).

⁹¹ «I signori di Carisio, ufficiali del vescovo vercellese e in legami con i marchesi del Monferrato nel corso del secolo XII, provenivano da un'area della diocesi eusebiana che nella piena età comunale (in maniera senz'altro più netta rispetto a Magnano) costituiva uno spazio incontrastato di affermazione per i progetti signorili dell'élite urbana». Il collegamento con Vercelli «non aprì però loro spazi per una rilevante affermazione politica in città» e «i Carisio, nel Duecento, si configurano piuttosto come una famiglia che "giocò le sue carte di affermazione in una prospettiva funzionale, travalicando la dimensione regionale»: F. CISSELLO, *La mobilità nella Chiesa per la storia di una città comunale. Territorio, confini e relazioni di Vercelli (XII-XIII secolo)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, a.a. 2014-2017, p. 176 sg. e 293-296 con riferimento a R. RAO, *Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII-XIII secolo)*, in «Studi Storici», XLVI (2003), p. 78. Ringrazio Francesco per avermi concesso in lettura la sua tesi di dottorato. La famiglia de Carisio continuò a rimanere estranea alla politica del comune vercellese ancora nel pieno Quattrocento quando Vercelli era ormai sotto la dominazione del ducato sabauda: C. BARBERO, *Il gruppo dirigente di Vercelli nel pieno e tardo Quattrocento*, in *Vercelli fra Quattro e Cinquecento. Atti del Settimo congresso storico*

La nomina contemporanea a giudice della valle di Susa e a giudice del monastero di Sigismondo da Carisio, figura non proveniente dall'aristocrazia e dal funzionariato savoiaro ma dall'ambiente nobile universitario vercellese, potrebbe aver avuto, tra gli altri, lo scopo di creare e formalizzare una connessione con i nuclei familiari locali; dal canto loro, a queste famiglie poteva risultare utile stringere un rapporto privilegiato con il principe. Non è improbabile che l'abate di S. Giusto, sotto l'influenza di Amedeo VI, abbia deciso di inserire all'interno dei quadri amministrativi del cenobio Sigismondo de Carisio, che già ricopriva la carica di giudice della valle di Susa e del Canavese in nome del conte. Con un unico uomo a capo della gestione di entrambi i tribunali segusini, forse Amedeo VI sperava che di prevenire i conflitti con l'abate nell'esercizio della giustizia in valle di Susa.

L'uomo che ricoprì la carica di giudice all'interno del tribunale abbaziale dopo Sigismondo fu una persona che godeva dell'estrema fiducia di Amedeo VI: si tratta di Pierre de Murs, esponente di spicco dell'alta società sabauda. Il padre, anch'egli di nome Pierre, diventò giudice d'appello negli anni 1345-1348, dopo aver prestato servizio ai Savoia come procuratore del Bugey, giudice di Moriana e Tarantasia e avvocato comitale, ricoprendo inoltre nel 1350 la carica di professore di diritto all'università di Avignone. Suo figlio Pierre, ovvero colui di cui ci stiamo occupando, è definito da Castelnuovo, in base alle sue fonti, "dottore in legge e cavaliere"⁹², attributi che ritroviamo riferiti a Pierre anche nei registri del tribunale segusino. Oltre a insegnare all'università di Angers⁹³, egli fu consigliere sabauda tra il 1362 e il 1407, in quanto esperto di diritto, insieme a Guichard Marchand, con cui fece parte dei consigli ristretti che i duchi francesi imposero a Bona di Borbone in seguito alla morte di Amedeo VII e ai contrasti tra Bona e sua nuora, rimanendo all'interno del consiglio anche dopo l'avvento di Amedeo VIII. In base ai conti della castellania sabauda di Susa, Pierre de Murs fu castellano dal 2 gennaio 1372 al 19 agosto 1374⁹⁴ assistito dal suo luogotenente Girard Robert. In contemporanea alla carica di castellano sabauda di Susa, Pierre de Murs ricoprì anche quella di giudice del monastero di S. Giusto per quasi un anno e mezzo: infatti, il *legum doctor* savoiaro mediò tra le parti in sei cause criminali, discusse tra il 10 febbraio 1372 e il 6 ottobre 1373⁹⁵, mentre tra febbraio e luglio del 1373 presiedette cinque cause civili. All'interno del registro di cause civili, Pierre de Murs è associato, come i suoi predecessori, alla definizione di « iudex terre iurisdictionis monasterii Sancti Iusti de

vercellese (*Vercelli 30 novembre - 1 e 2 dicembre 2017*), a cura di A. Barbero, C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 49-71. Due importanti membri della famiglia da Carisio furono Giacomo, che salì alla cattedra episcopale Torinese a inizio del secolo XIII, e Filippo, laureato all'università di Padova, figura di primo piano nei quadri dell'*Ordo Praedicatorum* nei decenni centrali del secolo XIII. A inizio Trecento il civilista Giovanni de Carisio, che operò frequentemente anche al di fuori dell'area vercellese, è attestato come "legum professor" (1306) e "iuris utriusque professor" (1310) a Vercelli. Per Giacomo de Carisio: G. CASIRAGHI, *Vescovi e città nel Duecento*, in *Storia di Torino* cit., I, pp. 664-668. Per Filippo de Carisio: ROSSO, *Studio e poteri* cit., pp. 20-28. Per Giovanni de Carisio: ROSSO, *Studio e poteri* cit., p. 75; p. 196.

⁹² CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 205-206.

⁹³ Op. cit., pp. 162-163.

⁹⁴ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, m. 4.

⁹⁵ Registro 38.

Secusia» mentre in quello di cause criminali, oltre al semplice «iudex monasterii», in due occasioni è definito «iudex monasterii in assisiis».

Dopo Pierre de Murs, un terzo uomo incardinato tra i quadri dell'amministrazione sabauda entrò come giudice all'interno del monastero ovvero Surelone di Mezza Barba da Pavia⁹⁶ (1374-1377). Surleone, *iuris utriusque peritus*, si trovava in Piemonte già dal 1365 quando figura come vicario del vescovo Giovanni di Rivalta⁹⁷. Surleone fu poi nominato giudice di Torino per i Savoia nel 1368, con il compito di giudicare per conto del vicario, ricoprendo tale carica fino alla sua morte avvenuta nel 1382. In più occasioni fu appaltatore della gabella di Torino e prestò denaro al comune, guadagnandosi una certa impopolarità⁹⁸. Nel 1381 fu inoltre testimone alla pace di Torino, epilogo della guerra di Chioggia, ottenuta con la mediazione dello stesso Amedeo VI di Savoia, dimostrando la propria vicinanza al conte.

A sostituire Surlone fu Giacomo *Iuvenis*, primo segusino dopo trent'anni a ricoprire la carica di giudice. Il *dominus* Giacomo, già *iuris peritus* nel 1365⁹⁹, aveva preso parte in prima persona ai conflitti sorti tra i *nobiles* di Susa nel 1356 che avevano portato alla morte del giudice Pietro Barralis ed era stato egli stesso bersaglio di una congiura da parte dei Barralis volta alla sua morte¹⁰⁰. In base alle fonti finora esaminate, non sembra che Giacomo abbia ricoperto anche cariche per i conti di Savoia ma ricoprì ininterrottamente il ruolo di giudice abbaziale tra il 1378 e il 1385.

Dopo Giacomo, fu il giurisperito di Moncalieri Egidio (chiamato anche Gilio) Zecca a lavorare come giudice presso monastero segusino tra il 1389 e 1393. Egidio, attestato nella documentazione moncalierese dal 1358 sino agli anni Ottanta, non partecipò in maniera attiva alla vita comunale del suo paese natale, anche se negli anni precedenti diversi membri della sua famiglia avevano parte al consiglio. Insieme ad alcuni parenti, fu confinato alla fine degli anni Cinquanta a causa di una lite sorta con altre famiglie di Moncalieri¹⁰¹.

Infine, l'ultimo giudice del monastero segusino attestato nel secolo XIV fu Beltramin Corvaglia (1398), formatosi presso l'università di Pavia, dove fu anche rettore dell'*universitas iuristarum* nell'anno accademico 1376-77¹⁰². Oltre a essere giudice per il monastero segusino, in territorio cisalpino ricoprì la carica di giudice di Moncalieri¹⁰³ e nell'anno 1400 quella di giudice

⁹⁶ Pavia era un'importante fucina per il reclutamento dei giudici nei domini viscontei: PAGNONI, *Selezione e circolazione* cit., pp. 67-68.

⁹⁷ P. ROSSO, *Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secc. XI-XV)*, Bologna 2014, p. 271. Nel 1380 Surleone stende un *consilium* relativo a una questione che riguarda sempre i signori di Rivalta: ibid. p. 283-84.

⁹⁸ BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, pp. 18-19.

⁹⁹ *Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur vel a catholicis scriptoribus celebrantur*, LXVI, Bruxelles 1910, p. 684.

¹⁰⁰ Si veda oltre paragrafo 3.1.

¹⁰¹ Per le informazioni sulla famiglia Zecca rimando alla tesi magistrale di Umberto Maria Delmastro presso l'Università di Torino, attualmente in fase di scrittura (giugno 2020).

¹⁰² R. MAIOCCHI, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, vol. I, Pavia 1905, docc. 55, 63, 66, 67, 76.

¹⁰³ G. C. BURAGGI, *I giureconsulti dell'Università di Torino nel Quattrocento* in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino» LXIX (1913-1914), Torino 1914, p. 62.

della valle di Susa e del Canavese per il conte di Savoia¹⁰⁴. Nel 1415, insieme ad altri due colleghi, fu investito mediante lettera del principe Ludovico d'Acaia del compito di gestire la riscossione di alcuni pedaggi da parte di privati cittadini di Torino¹⁰⁵.

Al contrario dei ministeriali, i giudici erano dunque non solo professionisti qualificati ma provenienti nella maggior parte dei casi al di fuori delle mura segusine, spesso legati in qualche modo al conte di Savoia in carica: un ulteriore filo rosso che legava il tribunale della castellania sabauda e quello dell'abbazia.

2.3 I castellani

Il castellano, che faceva le veci dell'abate nella terra sotto la sua giurisdizione, rappresentava all'interno della circoscrizione la carica più alta, svolgendo il ruolo di raccordo tra l'abate e la società locale. Secondo alcuni capitoli degli statuti quattrocenteschi di Rubiana, villaggio che rientrava nella castellania di S. Mauro, il castellano di S. Giusto doveva giurare di osservare senza alcun abuso le leggi locali e ai sindaci spettava l'incarico di sollecitare quest'obbligo, dando prova del giuramento con un atto redatto da un notaio¹⁰⁶.

Le castellanie erano quattro ma frequentemente le cariche di castellano di Caprie e di Mocchie erano ricoperte da una sola persona che, in alcuni casi, ricopriva anche quella di castellano di S. Mauro. Se all'inizio del Quattrocento i castellani di S. Giusto ricevevano un salario fisso insieme agli emolumenti sulle entrate derivanti da *vendue*, tutele e *banna*¹⁰⁷, forse per il secolo precedente si può ipotizzare una modalità diversa di concessione della carica: infatti, a metà del Trecento l'abbazia risulta indebitata con Stefano Provana¹⁰⁸ e con Bartolomeo de Brayda¹⁰⁹, che copriranno la carica di castellani abbaziali rispettivamente nel 1348-1351 e nel 1354-1357, suggerendo l'affidamento della carica per appalto ai creditori del monastero (i cosiddetti "mutua super officiis")¹¹⁰. Non sembra che l'incarico avesse una durata fissa anche se, non avendo fonti continuative come per esempio quelle che riportano i nomi dei ministeriali, non possiamo effettuare ipotesi precise.

La carica di castellano, al contrario dell'omonimo ufficio sabauda, non era una funzione onorifica che gli ufficiali, una volta ottenuta, delegavano a terzi, ma un impegno concreto a tempo pieno: i castellani avevano un ruolo centrale nella gestione del patrimonio e del *dominium* presso le zone periferiche del territorio abbaziale. I Savoia verso la fine del Trecento imposero

¹⁰⁴ G. DE' CONTI AVOGADRO DI VALDENGO, *Storia della Abbazia di S. Michele della Chiusa*, Novara 1837, p. 23.

¹⁰⁵ BURAGGI, *I giureconsulti* cit., p. 62.

¹⁰⁶ PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 30-31.

¹⁰⁷ ASTO, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Par. 19, m. 3 fasc. 4 (1401-1402); fasc. 44 (1433-1434). I castellani di S. Mauro percepiscono un salario fisso di 25 fiorini annui, così come i castellani sabaudi nel 1442 (CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 122).

¹⁰⁸ Si veda oltre paragrafo 3.10.2.

¹⁰⁹ ASTO, SC, *Susa San Giusto*, m. 5 fasc. 30 (1352 novembre 29).

¹¹⁰ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 257.

ai loro castellani l'obbligo di residenza in loco¹¹¹ e, anche se non sappiamo se un simile dovere fosse imposto ai castellani abbaziali, dai registri giudiziari emerge che i castellani trascorressero in generale buona parte del loro tempo presso la castellania loro assegnata presiedendo quasi quotidianamente il tribunale. A fianco del castellano era prevista la figura del vicecastellano: all'interno degli uffici sabaudi, era il castellano che nominava il proprio luogotenente¹¹², ma al momento non è possibile sapere se anche all'interno delle istituzioni abbaziali fosse usuale questa procedura anche se è possibile ritenerlo estremamente probabile, visto l'incontrastato dominio dei Barralis tra le diverse cariche di castellano e vicecastellano nel terzo quarto del Trecento.

Nella maggior parte dei casi, coloro che ricoprivano la carica di castellano e del suo luogotenente non erano reclutati localmente, ma appartenevano alle famiglie *nobiles* segusine e, in alcuni casi, in precedenza avevano lavorato come ministrali presso il monastero¹¹³. Si trattava evidentemente di persone con una formazione specializzata, che prevedeva la conoscenza di nozioni di diritto. Così come per i ministrali, nel corso del Trecento anche la scelta dei castellani fu influenzata dalle lotte tra fazioni che divisero i *nobiles* di Susa per tutto il secolo¹¹⁴.

Come abbiamo accennato, i compiti dei castellani erano tanto l'esercizio dei poteri giurisdizionali in vece dell'abate quanto la coordinazione e il controllo della raccolta delle risorse e in generale delle diverse entrate. Presumibilmente ogni anno i castellani portavano le pezze giustificative per la contabilità al monastero di Susa dove, coadiuvati dai notai della curia segusina, erano redatti i conti delle singole castellanie, redatti su modello di quelli sabaudi e suddivisi tra entrate e uscite sia di tipo signorile sia di tipo patrimoniale¹¹⁵. I castellani presentavano all'abate i conti giurando di «bene et fideliter computare» sotto pena il pagamento di una multa di venticinque lire¹¹⁶.

Per quanto riguarda invece l'esercizio della giustizia, i castellani – sostituiti saltuariamente dai loro luogotenenti – avevano lo stesso compito dei ministrali presso la curia della ministralia di Susa, ovvero accogliere in prima istanza le cause criminali e civili: insieme al notaio della castellania, raccoglievano i libelli, escutevano i testimoni e mediavano tra le parti¹¹⁷. L'emanazione delle sentenze vere e proprie era devoluta, così come presso la curia della ministralia di Susa, alla figura dello *index terre ac iurisdictionis monasterii Sancti Iusti de Secusia*.

¹¹¹ CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 125.

¹¹² CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 126.

¹¹³ Si veda oltre paragrafo 3.

¹¹⁴ Si veda oltre paragrafo 3.1.

¹¹⁵ Tra il 1327 e il 1328, i conti delle castellanie di Mocchie, Caprie e S. Mauro (rotoli 1, 3 e 6) furono redatti da Rubeo Maoneri e poi dal suo parente Micheletto (rotoli 7 e 10), designati entrambi come notai del conte.

¹¹⁶ Si rimanda generalmente all'intestazione di ogni rotolo dei conti delle castellanie.

¹¹⁷ Per il secolo XIV sono traditi alcuni registri prodotti dalle curie delle diverse castellanie: S. Mauro (Registro 15, Registro 17, Registro 27, Registro 34), Caprie e Mocchie (Registri 19, 53, 57) e infine Mattie (Registro 36).

2.4 I notai

2.4.1 I notai di curia nel secolo XIV

Il monastero di S. Giusto, che esercitava non solo competenze di alta e di bassa giustizia sui suoi uomini ma anche la giurisdizione spirituale sui fedeli delle parrocchie dipendenti dall'abbazia, si dotò di una curia abbaziale strutturata a partire dagli anni Venti del Trecento, comprensiva di giudici, ministeriali, notai¹¹⁸ e nunzi. Nel secolo precedente, per la registrazione degli atti prodotti nel corso dell'esercizio del potere giudiziario i nuclei signorili valligiani si avvalevano delle prestazioni tecnico-specialistiche dei diversi notai del luogo, che non erano all'esclusivo servizio di un singolo signore ma prestavano le loro competenze ai diversi poteri valligiani, agendo sì da funzionari ma in quanto liberi professionisti. Inoltre tra i secoli XII e XIII i conti di Savoia, durante l'affermazione del loro potere in valle di Susa, si avvalsero dei notai locali come stabile reticolato burocratico, esercitando un forte condizionamento sul notariato cisalpino che orientò la propria attività in senso pubblico. Anche quando i Savoia stabilizzano la propria giurisdizione al di qua delle Alpi, nella seconda metà del secolo XIII, i notai continuano a essere fondamentali per le attività comitali perché, in contrapposizione dalla mobilità degli altri diversi funzionari sabaudi, garantiscono la continuità amministrativa¹¹⁹. I notai non furono inglobati subito nelle strutture istituzionalizzate sabaude, ma a partire dal Trecento i castellani sabaudi concedevano in appalto la carica di notaio di curia, generalmente a uomini di origine

¹¹⁸ Il tema del rapporto tra le curie ecclesiastiche (in particolare vescovili) e i notai è stato oggetto di un crescente numero di studi portati avanti nel corso degli ultimi anni. A dare lo stimolo al filone di studi sono stati prima Robert Brentano negli anni Sessanta del secolo scorso (BRENTANO, *Due chiese* cit.), seguito una ventina di anni dopo dallo studio di Giorgio Chittolini che, ragionando sul legame tra chiesa e notariato, mostrò da una parte come la condizione dei notai di curia oscillasse tra l'attività di libero professionista e quella di funzionario presso l'amministrazione diocesana e dall'altra come questi notai, in base alle loro competenze, operassero in nome del vescovo come fiduciari o procuratori. (CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., pp. 221-227). L'indagine di Chittolini pose le basi per gli studi che si sarebbero susseguiti a partire dalla metà degli anni Novanta, con importanti risultati confluiti negli atti di due convegni incentrati rispettivamente sui registri vescovili e sul rapporto tra chiese e notai (*I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit.; *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, numero monografico di «Quaderni di storia religiosa», Caselle di Sommacampagna 2004). Essendo impossibile in questa sede fornire un'esaustiva storiografia negli ultimi trent'anni sul tema dei notai in rapporto agli enti ecclesiastici e religiosi, si propone un elenco essenziale degli studi incentrati sul territorio piemontese e alpino: BUFFO, *La produzione documentaria* cit., pp. 299-320); CANCIAN, *Notai e monasteri* cit., pp. 161-167; G.G. FISSORE, *I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto*, in *Dal Piemonte all'Europa* cit., pp. 87-105; FISSORE, *I documenti cancellereschi* cit., p. 281-304; G. G. FISSORE, *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLIII/1 (2003); G. G. FISSORE, *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. Pani, Udine 2009; A. OLIVIERI, *Una carriera notarile tra enti religiosi e ceti eminenti. «Boso notarius» dalla valle di Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI (1998), pp. 65-123; A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. Puncuh («Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLIII/1, 2003), pp. 701-738; PIA, *La giustizia del vescovo* cit., pp. 17-36.

¹¹⁹ BERTOLOTTO, *Il registro di imbreviature* cit., pp. 73-195; CANCIAN, *Conradus imperialis aule notarius* cit., pp. 5-33; CANCIAN, *Aspetti problematici* cit., pp. 249-261; CANCIAN, *Notai e cancellerie* cit., pp. 43-51; GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento* cit., pp. 387-443. OLIVIERI, *Una carriera notarile* cit., pp. 65-123.

valsusina che, così come i notai assunti dal tribunale abbaziale, non rinunciavano all'autonomia della libera professione.

Se ancora nei protocolli notarili degli anni Venti-Trenta del secolo XIV si trova traccia di atti prodotti per il tribunale dell'abbazia di S. Giusto, in particolar modo sentenze, a partire dalla fine degli anni Trenta del Trecento il processo di burocratizzazione del tribunale dell'abbazia segusina giunse a compimento: da quel momento, la curia assunse una stabile e definita fisionomia con una propria documentazione e un proprio personale notarile. D'altra parte, una norma del IV Concilio Lateranense (1215) aveva stabilito che i notai dovessero obbligatoriamente presenziare ai processi dei tribunali ecclesiastici e redigerne i verbali e le sentenze¹²⁰. Inoltre, la castellania sabauda instaurata a Susa negli anni Sessanta del Duecento, provvista di una vera e propria curia, funse da modello amministrativo e burocratico per l'abbazia S. Giusto che non solo articolò anch'essa il territorio valligiano sotto il suo dominio in quattro castellanie, ma adottò anche per la propria contabilità le stesse scritture poste in essere dagli ufficiali sabaudi, ovvero i rotoli pergamenei, richiedendo inizialmente l'ausilio proprio di notai appartenenti al funzionariato comitale¹²¹. Non è da escludere un'influenza da parte delle strutture sabauda anche per quanto riguarda la burocratizzazione degli apparati giudiziari dell'abbazia e della documentazione da essi prodotta. Inoltre, la strutturazione di una curia e la produzione delle scritture giudiziarie si colloca all'interno di un processo in atto nelle diocesi italiane lungo i secoli XIII e XIV volto alla costituzione di un burocrazia organizzata, composta tanto da diversi uffici più o meno strutturati quanto da documentazione specializzata: l'avvicinamento dei meccanismi documentari ecclesiastici a quelli laici portò da una parte a una crescita dell'attenzione verso la registrazione corrente della contabilità e in generale degli atti relativi all'amministrazione, dall'altra al ricorso crescente alle forme documentarie prodotte dai notai, ovvero i registri.

Progressivamente si affermò dunque la centralità dell'*officium scribanis* gestito da notai che assumono una connotazione funzionale all'interno delle strutture monastiche indipendentemente dalla persona dell'abate. Nel corso dei settant'anni coperti dai registri di cause, prestarono servizio presso la curia abbaziale di Susa almeno ventisette notai, tra i quali ventuno identificati indifferentemente come *notarius*, *clericus* o *scriba*, e sei definiti invece *conscriba* o *viceclericus*. Come accennato, anche presso ciascuna castellania di S. Giusto era presente un tribunale dotato di un proprio personale stabile, ovvero il castellano e un notaio. A parte il caso di Giovanni Monrini, notaio della curia di Mattie che prestò saltuariamente servizio anche presso quella di Susa, per quanto riguarda i pochi notai delle castellanie individuati sembra di poter dire che questi ultimi fossero sempre uomini diversi da quelli della curia abbaziale di Susa.

I notai che lavoravano contemporaneamente presso la curia segusina andavano da un minimo di uno a un massimo di quattro per ciascun anno. Tuttavia il dato fornito va letto come

¹²⁰ CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 223.

¹²¹ BUFFO, *La documentazione* cit., p. 135.

una cifra minima poiché il nome dei notai non è riportato sistematicamente all'interno dei registri e le loro identità sono state ricavate da sporadiche attestazioni all'interno del testo delle cause: è quindi molto probabile che i notai in realtà fossero di più. I notai di S. Giusto si autodefiniscono, sembra in maniera indifferente, *notarius*, *scriba* o *clericus*. Il termine *clericus* può far sorgere alcune domande relative allo *status* chiericale dei notai al servizio di una curia ecclesiastica¹²²: a tal proposito Paolo Buffo, in riferimento proprio ai notai dell'abbazia segusina, ha osservato che «la preferenza per il termine *clericus* rispetto a *notarius*» era intesa a «enfaticamente il legame funzionale tra quei professionisti e l'istituzione di riferimento; è espressione di un andamento generale, riscontrabile durante il Trecento anche in territori non direttamente sottoposti al dominio comitale». Inoltre, «l'uso del termine *clericus*, piuttosto che *notarius*, era anche sintomatico dell'ampiezza delle competenze ormai riconosciute ai notai delle *curiae* nell'ambito della prassi giudiziaria: non soltanto professionisti della scrittura, addetti alla redazione fededegna degli atti giudiziari, ma coadiutori del giudice nel disbrigo di varie fasi delle *inquisitiones*»¹²³.

Tuttavia, alcune cause riportate all'interno dei registri portano a ipotizzare che in realtà con il termine *clericus* si potesse intendere effettivamente un notaio chierico di prima tonsura che, per esempio in tribunale o in occasione della convocazione della cavalcata¹²⁴, poteva invocare la propria appartenenza alla giurisdizione ecclesiastica. Infatti, nell'arco degli oltre settant'anni coperti dai registri giudiziari, molte cause furono intentate contro notai ma solo nel corso di alcune di queste i convenuti¹²⁵ presentarono un atto di *protestatio* riguardo all'avvio del processo contro di essi in base al loro *beneficium clericalis*: nonostante non sia mai esplicitato, è probabile che in quanto clerici ritenessero necessario farsi giudicare presso il tribunale spirituale. Tra questi, solo Antelmetto Genti di Susa era un notaio al servizio della curia segusina, mentre per il momento sembra che gli altri fossero semplici liberi professionisti. Nel testo delle cause è appuntato che i convenuti, oltre alla prova data dalla tonsura, consegnarono al tribunale una *littera* attestante il *beneficium*¹²⁶ anche se solo in un caso, quello di Matteo *de Gorçano*, è ricopiato il documento confermativo del vescovo di Torino:

Noverint universi et singuli presentes litteras inspecturi quod nos Iohannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Taurinensis dilectum nobis in Christo Matheum filium Gilberti de Gorçano

¹²² OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici* cit., pp. 701-738.

¹²³ BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi* cit., pp. 303-304.

¹²⁴ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.6.

¹²⁵ Si tratta dei notai Martino Aschieri, Tommasetto Barralis, Antelmetto Genti in tre occasioni, Pietro Cayre, Francesco Ferrandi, Matteo de Gorçano: Registro 7, ff. 36r-38v; Registro 18, ff. 50r-51v; Registro 31, ff. 22r-22v; Registro 31, ff. 37r-38r; Registro 46, ff. 133r-134v; Registro 48, ff. 70r-70v; Registro 48, ff. 131r-131v; Registro 48, f. 136r.

¹²⁶ Il convenuto “prius protestatus de suo beneficio clericali fidei que faciens de tonsura et littera ipsius beneficii” (Registro 31, ff. 22r-22v); “Antelmetus Genti notarius protestatus fuit quod ipse est clericus paratum se offerens de privilegio suo et littera sua clericature suo loco et tempore et qn expedierit facere promptam fidem precippiendo etc.” (Registro 31, ff. 37r-38r).

habitantem in Secusia diocesis nostre Taurinensis scolarem maiorum infante litteratum presentem volentem et cupientem ascribi milicie clericabili rite ac legitime clericum ordinavimus sibi que primam tonsuram contulimus clericatus ad honus sui patrimonii. Interfuerunt testes ad hec vocati dominus Bartholomeus de Vala in decretus licenciatus vicarius noster generalis et Bartholomeus Ioffredi de Campiglio familiaris noster. Actum et datum in capella nostri palacii episcopalis civitatis Taurinii cum appensione nostri sigilli in testimonium premissorum die veneris XXVI mensis marcii anno Domini MCCCLXXVII¹²⁷.

In ogni caso, nonostante la presentazione di prove documentali attestanti lo stato clericale dei diversi convenuti, i ministrali abbaziali comminarono ugualmente una pena pecuniaria ai notai oppure, nel caso di Martino Aschieri indagato per omicidio nel 1335, fu emanata dal giudice una vera e propria sentenza assolutoria. Nel caso di Matteo da Gorzano, che aveva presentato la *littera* vescovile, il processo si interrompe a causa della morte o dell'attore o del convenuto.

Come accennato, solo uno tra i diversi notai che ribadiscono nel corso di una causa il proprio status di *clericus* in quanto parte degli ordini minori era al servizio della curia segusina mentre al momento, per tutti gli altri notai assunti presso il tribunale abbaziale, non possiamo affermare con certezza se l'appellativo *clericus* indicasse effettivamente un notaio dotato dello status clericale oppure fosse rappresentativo di un rapporto di tipo funzionale stretto tra il notaio e l'ente per cui rogava. Inoltre, nella *completio* degli *instrumenta* rogati dai diversi notai segusini, sede dell'autorappresentazione del singolo notaio, quest'ultimo non fa mai riferimento al proprio status: in altre parole, non possiamo affermare che occorreva essere chierico per fare il notaio presso il tribunale di S. Giusto. In ogni caso i chierici, appartenenti agli ordini minori, secondo i canoni potevano contrarre matrimonio poiché, non prestando servizio d'altare, non dovevano preservare la castità¹²⁸; il fatto che diversi professionisti della scrittura al servizio della curia abbaziale risultino sposati e con figli¹²⁹ non implica quindi che i notai definiti clerici non appartenessero agli ordini minori.

La presenza di generazioni diverse di notai al banco della curia abbaziale è attestata, tra le altre fonti, anche all'interno degli stessi registri di curia, poiché alcuni notai si identificano come

¹²⁷ Registro 48, f. 131v.

¹²⁸ T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII-XII)*, in *Vita religiosa e società tra XII e XIII secolo*, Sezione monografica di «Studi storici», XLI/4 (2000), pp. 951-952. L'argomento del celibato e del concubinato del clero è stato oggetto di diversi studi, oltre allo studio di Carpegna Falconieri si rimanda agli essenziali G. ROSSETTI, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in *Il matrimonio nella società altomedievale. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo*, XXIV, 22-28 aprile 1976, Spoleto 1977, pp. 473-554; G. ROMEO, *Il celibato del clero nell'occidente medievale e moderno*, in «Studi Storici», LII/3 (2011), pp. 765-776.

¹²⁹ Per esempio il notaio Micheletto Forneri figura come futuro sposo all'interno di un atto dotale. Da questa imbreviatura, datata 31 dicembre 1356, apprendiamo che il notaio Micheletto, figlio del fu Pietro detto *de Stephano* e di Francesca ancora in vita, era promesso sposo di Gaia *Cuchardi*, figlia di Giovanni. Micheletto esercitava già la sua professione, poiché è definito *notarius* ma entrerà al servizio dell'abbazia solo sei anni più tardi: ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, Mazzo 6, ff. 40r-41r. Invece il notaio Percevallo Brici risulta sposato con la *nobilis* Antonia (Registro 48, f. 98 r). Per la famiglia *de Brunetto* si vedano le note successive.

figli di altri professionisti che precedentemente erano stati al servizio del tribunale abbaziale. Esemplicativo, tra gli altri, è il rapporto intrattenuto tra la famiglia Forneri e la curia segusina: nella seconda metà del Duecento erano stati legati a S. Giusto Pietro e Giovanni Forneri, rispettivamente padre e figlio¹³⁰, mentre nel secolo XIV furono altri due membri della famiglia Forneri a prestare il loro servizio presso la curia di S. Giusto ovvero Roletto, attestato fra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta, e Micheletto, che fu al servizio del tribunale dal 1362 fino alla sua morte avvenuta nei primi anni Novanta. Micheletto non era figlio di Roletto, essendo suo padre tale Pietro detto *de Stephano*¹³¹, ma non possiamo escludere una parentela tra i due notai. Non solo emerge quindi un'ipotetica e probabile trasmissione del mestiere di notaio da una generazione all'altra, ma anche una collaborazione stabile della famiglia Forneri con il monastero di S. Giusto nel corso del tempo. Anche Giovanni *de Brunetto* si definisce figlio di un altro notaio di curia, Bartolomeo¹³², mentre una trentina di anni dopo la morte di Giovanni un suo omonimo ricompare come *conscriba* tra le pagine dei registri di curia¹³³. Nonostante non emerga una tendenza conclamata e perpetua alla dinastizzazione della carica di notaio, il monastero intratteneva rapporti preferenziali con alcune famiglie per anni e, nel caso della famiglia Forneri, addirittura per quasi due secoli.

Il reclutamento dei notai di curia avveniva su base locale: la maggior parte dei notai proveniva da Susa, mentre altri due provenivano da Avigliana e Rivoli, località comunque all'interno del territorio del balivato sabaudo della valle di Susa. Fanno eccezione a questa tendenza Jean de André, proveniente da Peisey in Tarantasia, e Matteo Panissera di Moncalieri, attestato presso la curia segusina tra il 1338 e il 1343. Matteo, attivo a Moncalieri a partire dal 1318, partecipò al consiglio cittadino della sua città natale dal 1328 (primo anno per il quale sono conservati gli ordinati) fino alla sua morte nel 1361. La famiglia Panissera, di parte popolare, lungo la prima metà del trecento partecipò attivamente alla vita cittadina mentre il giurisperito Daniele, tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, ricoprì la carica di giudice sabaudo nel Bugey¹³⁴. Anche dopo aver cessato di lavorare presso la curia abbaziale, Matteo è ancora attestato nella documentazione segusina per alcuni anni, suggerendo un lungo soggiorno del notaio presso la villa di Susa¹³⁵.

Non fu l'insediamento di abati forestieri a favorire l'assunzione presso la curia di notai totalmente estranei al territorio valsusino, poiché sia Matteo Panissera sia Jean de André furono

¹³⁰ Bernardo Allavard, notaio segusino attivo tra il 1270 e il 1302, ricevette in consegna dall'abate Burno di S. Giusto di Susa i protocolli di Giovanni Forneri, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal padre Pietro: CANCIAN, *Interventi sabaudi* cit., pp. 216-218, doc. I.

¹³¹ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, Mazzo 6, ff. 40r-41r. Pietro, insieme a Ruffino *Iuvenis*, nel 1346 fu console e sindaco di Susa: Registro 16 (1346-03-04).

¹³² Registro 20 (1349-07-19).

¹³³ Registro 40 (1373-11-25).

¹³⁴ Per le informazioni sulla famiglia Panissera rimando alla tesi magistrale di Umberto Maria Delmastro presso l'Università di Torino, attualmente in fase di scrittura (giugno 2020).

¹³⁵ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 16 (1352-07-01; 1353-09-25).

reclutati durante il governo di due abati segusini, rispettivamente Enrico Barralis e Martino Giusti: al momento, le ragioni che condussero i due notai a Susa per lavorare con l'abbazia non risultano chiare. Non abbiamo ulteriori notizie biografiche riguardo a Jean de André, mentre il nome di Matteo Panissera ricorre frequentemente nella documentazione. Il notaio di origine moncalierese, infatti, era un uomo degno della fiducia dell'abate Martino, tanto che questi lo nominò proprio procuratore durante una lite riguardo alla giurisdizione su alcuni uomini di Almese intercorsa tra l'abbazia e il conte Aimone e portata al cospetto del giudice delle appellazioni nel 1338¹³⁶, mentre nel 1342 Matteo risulta parte del gruppo di funzionari abbaziali che presenziò alla risoluzione di un altro conflitto sorto con il conte di Savoia¹³⁷. Da un'annotazione vergata all'interno del protocollo del vescovo di Torino Tedisio, che raccoglie documenti prodotti tra il 1302 e 1314 dal notaio Francesco Barraco, apprendiamo che Matteo aveva redatto nell'agosto 1302 un atto per i figli del fu *dominus* Ruffino Provana¹³⁸. È possibile ipotizzare, con le dovute cautele, che la famiglia Provana, che in quel periodo deteneva i banchi di prestito in valle di Susa¹³⁹, abbia rappresentato il collegamento tra il notaio di origini moncalieresi e il monastero di S. Giusto.

A conclusione delle brevi note riguardo alle carriere dei notai del tribunale di S. Giusto, possiamo osservare che, anche nel caso dei notai, alcuni uomini circolarono tra la curia abbaziale e quella sabauda di Susa: Micheletto Forneri, testimone in un atto del 1357 – cinque anni prima di essere assunto come notaio del tribunale abbaziale – è definito *viceclericus* della castellania sabauda di Susa¹⁴⁰, mentre Vincenzo Sesteri, che lavorò come notaio della castellania abbaziale di Caprie tra il 1388 e il 1392, fu assunto come notaio della curia sabauda segusina tra il 1390 e il 1400¹⁴¹, e infine Peronetto *Journaris*, che lavorò a fianco di Micheletto tra il 1375 e il 1377, diventò *clericus* della curia sabauda nel 1389¹⁴². Percevallo Brici invece, che lavorò presso il tribunale segusino tra il 1366 e il 1367 come *coadiutor* di Micheletto, nel giugno del 1368 ricoprì la carica di *clericus iuratus* della comunità di Susa, in occasione della redazione dei nuovi *statuta et ordinamenta*¹⁴³.

Come accennato, presso la curia abbaziale lavoravano contemporaneamente più notai. Nonostante non sia mai esplicitato, si può ipotizzare che tra i diversi notai al servizio del tribunale uno tra questi assumesse funzioni dirigenziali e fosse il vero responsabile della

¹³⁶ Si veda capitolo IV, paragrafo 6.

¹³⁷ Si veda pp. 142-143.

¹³⁸ OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale* cit., p. 10-11.

¹³⁹ Si veda più avanti.

¹⁴⁰ Protocolli ducali.... f. 111r (1357 ottobre 7).

¹⁴¹ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 65-74.

¹⁴² ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 65.

¹⁴³ Registro 54, f. 141r. Percevallo Brici risulta inoltre sposato con la *nobilis* Antonia, nel testo del documento priva di cognome ma che risulta erede, insieme alla figlia di Giovanni *de Iallono*, dei beni del ministrale di curia Costantino *de Iallono* (Registro 48, f. 98 r). Per il matrimonio contratto dai notai con membri delle famiglie del notabilato locale, si veda oltre paragrafo 3.9.

documentazione giudiziaria: in base agli studi di Giuseppe Chironi sulla curia senese¹⁴⁴, d'ora in avanti queste figure saranno chiamate "notai ufficiali". In particolare, per la curia segusina sono stati identificati due notai ufficiali ovvero Giovanni Yno per il periodo 1343-1361 e Micheletto Forneri per il l'arco cronologico che va dal 1362 fino alla metà degli anni Novanta. Gli elementi che hanno portato alla formulazione di questa ipotesi sono diversi. Innanzitutto, le carriere di Giovanni e Micheletto presso la curia sono le più lunghe tra quelle finora ricostruite: Giovanni lavorò nel tribunale per circa venti anni e Micheletto per oltre trenta. Inoltre, perdiamo le tracce di Giovanni Yno nel 1361 e all'anno successivo risale l'assunzione di Micheletto, elemento che suggerisce la sostituzione di Giovanni da parte di Micheletto all'interno dell'organigramma del tribunale di S. Giusto. Si può inoltre osservare che, nel corso delle rispettive carriere, indicativamente più dei due terzi delle pagine dei diversi registri del tribunale sono vergati dalle loro mani, a dimostrazione che la cura finale dei registri, nonostante la presenza di più notai, spettasse a loro. Micheletto e Giovanni sono infine gli unici che, nell'intestazione dei registri, sono indicati come i notai responsabili dei registri medesimi¹⁴⁵.

A fianco del singolo notaio ufficiale, che garantiva stabilità e continuità all'interno della struttura burocratica della curia, gravitavano altri due tipi di notai: i colleghi del notaio ufficiale, che probabilmente avevano un rapporto meno formalizzato con la curia, e gli aiutanti del notaio. Da una parte, il notaio ufficiale si avvaleva della collaborazione di altri colleghi, definiti anch'essi *notarius curie*, che generalmente sono attestati per pochi anni suggerendo una rotazione abbastanza frequente degli altri notai rispetto a quello ufficiale: per esempio Giovanni Yno fu affiancato da altri otto notai durante la sua carriera ventennale presso la curia segusina. L'impegno dei notai non ufficiali aveva un carattere più effimero, oppure dipendeva dalla presenza di un abate "amico"¹⁴⁶: proprio per questo è difficile stabilire quanti notai e con che titolo operassero simultaneamente presso il tribunale abbaziale.

Dall'altra parte, nell'atto di assunzione di Micheletto era previsto per il "notaio ufficiale" un aiutante e, infatti, sono attestati durante il Trecento sei notai definiti *viceclericus* o *conscriba*. Nel contesto della curia episcopale bergamasca, prima di potersi fregiare del titolo di notai *episcopalis curie* gli interessati dovevano svolgere un periodo di praticantato della durata di alcuni anni presso il tribunale medesimo, figurando come testimoni agli atti degli altri notai¹⁴⁷. Per il

¹⁴⁴ G. CHIRONI, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina, secoli XIV-XVI*, Roma 2005, p. 81.

¹⁴⁵ Non tutti i registri erano provvisti di intestazione e non tutte le intestazioni riportavano il nome del notaio. Il nome di Micheletto compare nell'intestazione dei Registri 30 f. 1r («Clerico esistente Micheleto Fornerii notario de Secusia»), 35 f. 1r («In nomine Domini amen. Clerico esistente Micheleto Fornerii notario de Secusia»), Registro 52 f. 1r («In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Secuntur acta curie temporalis monasterii Sancti Iusti de Secusia sub anno domini MCCCLXXX quarto indictione VII tempore regiminis nobilis et circoscripti viri domini Iacobi Iuvenis de Secusia legum doctoris iudicis dicti monasterii et nobilis Ypolicti Barralis mistralis in Secusia pro dicto monasterio et mei Micheleti Fornerii notarii clerici curie dicti monasterii»).

¹⁴⁶ PAGNONI, *L'episcopato di Brescia* cit., p. 137.

¹⁴⁷ F. MAGNONI, "Episcopalis curie notarii": appunti sul caso bergamasco, in *Medioevo dei poteri: studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M. N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Roma 2012, pp. 107-109.

caso del tribunale abbaziale di Susa, tenendo presente che le attestazioni dei notai sono sporadiche, non risulta che alcun *viceclericus* o *conscriba* abbia poi esercitato, negli anni successivi, il ruolo di *notarius curie monasterii*.

*Notaio dell'abate o notai per l'abate?*¹⁴⁸

Giorgio Chittolini, nel suo celebre saggio sui notai vescovili, ha osservato come il notaio assunto da un'istituzione ecclesiastica non fosse, di regola, «un notaio creato dalla chiesa, attivo in ambito prevalentemente ecclesiastico, bensì uno dei tanti notai della città» che «poteva rogare con piena legittimità atti di curia perché aveva ricevuto una sorta di investitura», venendo «così abilitato a esercitare funzioni importanti nell'ambito della “chiesa scritta”» e ponendosi «come figura di grande rilievo per il funzionamento delle istituzioni diocesane»¹⁴⁹.

I notai, figure indipendenti dagli abati o da altre cariche interne al monastero, erano incardinati formalmente entro le strutture della curia abbaziale grazie a un atto di nomina: l'unico esemplare tra questi documenti conservatosi si riferisce all'assunzione di Micheletto Forneri che iniziò a lavorare ufficialmente per il monastero di S. Giusto il 20 luglio 1362¹⁵⁰. Con l'atto di investitura, Micheletto ottenne l'«*officium scribanis*» del monastero, con il compito di svolgere le funzioni di scriba nelle cause vertenti di fronte all'abate e alla corte giudiziaria del monastero. Nell'atto era specificato che Micheletto avrebbe potuto estrarre atti dai protocolli di altri notai che erano passati sotto la tutela dell'abbazia e che avrebbe potuto assumere un aiutante. Micheletto pagò settanta fiorini per ottenere l'incarico e si stabilì che per gli anni a venire avrebbe dovuto versare annualmente all'abate otto fiorini.

In linea con i notai vescovili, non sembra fosse previsto un salario fisso per il notaio, che percepiva gli emolumenti stabiliti per i diversi atti, facendosi pagare dalle parti per cui rogava in occasione dei processi¹⁵¹. Anche i notai della curia della castellania sabauda di Susa partecipavano a un appalto pagando dodici fiorini d'oro all'anno per l'ottenimento della carica ed erano

¹⁴⁸ Il titolo del paragrafo riprende modificandolo quello del saggio di Antonio Oliveri relativo al rapporto tra i notai del vescovo di Vercelli Aimon de Challant: A. OLIVIERI, *'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. Pani, Udine 2009, pp. 473-502.

¹⁴⁹ CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 222.

¹⁵⁰ L. ORLA, *Il tribunale dell'abate: prassi giudiziarie, documentazione e notariato a Susa nella seconda metà del Trecento*, Tesi di laurea magistrale conservata presso l'Archivio Diocesano di Susa, a.a. 2015-2016, parte II, doc. 1, pp. 166-170.

¹⁵¹ CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 226. Per un confronto con le modalità di assunzione e remunerazione dei notai di curia della civitas di Torino sotto il governo dei principi d'Acaia e quelli dell'episcopio torinese si veda A. OLIVIERI, *Protocolli vescovili, uffici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. Cherubini, G. Nicolaj, I, Città del vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), pp. 693-709; A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento* in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, 2-3 dicembre 2011)*, a cura di I. Lazzarini, G. Gardoni, Roma 2013, pp. 213-230.

nominati mediante una lettera comitale¹⁵². Tuttavia, essendo tradito solo l'atto di assunzione di Micheletto, è difficile stabilire se l'assegnazione dell'incarico di notaio della curia abbaziale sia stata disciplinata in maniera formale a partire da quella occasione o se anche in precedenza fosse attiva questa prassi. Gli unici due rotoli dei conti della ministralia di Susa superstiti compilati precedentemente all'assunzione di Micheletto (1332-1340 e 1346)¹⁵³ non riportano alcuna voce relativa all'assunzione dei notai, mentre in quelli successivi, alla voce "denarii censii", è riportato che prima Micheletto Forneri¹⁵⁴ e poi Giovanni Rifferi detto "Nicol", Giovanni Brutini e Giovanni di Guglielmo¹⁵⁵ versarono otto fiorini all'anno per la «firma scrivanderie Secusie dicti monasterii».

All'interno dei registri giudiziari, i notai si autodefiniscono *notarius curie Secusie*: tale denominazione rimanda a un legame tra il notaio e la curia piuttosto che a un rapporto di personale tra il notaio e l'abate. Da una parte, nei testi delle cause i notai non si definiscono *notarius abbatis*, dall'altra nelle pergamene sciolte di committenza abbaziale prodotte dai notai di curia questi ultimi si sottoscrivono semplicemente come «publicus imperiali auctoritate notarius» senza alcun riferimento al loro lavoro presso il tribunale. L'unica eccezione risale ai rotoli pergamenei riportanti la contabilità abbaziale: infatti, mentre i primi rotoli prodotti dall'abbazia, risalenti al periodo che va dal 1327 al 1342, erano redatti sotto la supervisione di notai del conte di Savoia ovvero Rubeo e Micheletto Maoneri¹⁵⁶, i documenti contabili degli anni immediatamente successivi furono invece rogati dai due notai ufficiali, Giovanni Yno e Micheletto Forneri, definiti indifferentemente nell'incipit dei rotoli *clericus domini abbatis* oppure *clericus monasterii*¹⁵⁷. Poiché entrambe le sottoscrizioni sono attestate nel medesimo periodo, senza che una formula prevalga sull'altra, «si ha l'impressione che queste differenze formali siano solo lo sbiadito ricordo di una ormai superata differenza sostanziale»¹⁵⁸.

Il lavoro svolto presso la curia non assorbiva completamente l'attività dei notai che ne facevano parte poiché essi, in quanto liberi professionisti, rogavano in favore di una clientela *extra curiam* composta da privati, da istituzioni ecclesiastiche valligiane e da signori locali, usufruendo sicuramente del prestigio professionale e sociale derivato dalla collaborazione con il potente monastero segusino. La mancanza di formula di identificazione "notarius abbatis" sarebbe la dimostrazione del fatto che i notai non intendevano rinunciare alla propria indipendenza lavorativa per essere all'esclusivo servizio di un solo potere¹⁵⁹. Inoltre anche nel

¹⁵² Si rimanda generalmente alla voce "Firme" dei rotoli dei conti della castellania sabauda di Susa: ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa.

¹⁵³ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 3. Le pessime condizioni del rotolo precedente all'assunzione di Micheletto non permettono di ricavare informazioni su come funzionasse la remunerazione dei notai in precedenza: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 13 (1346).

¹⁵⁴ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotoli 32, 34, 37, 66.

¹⁵⁵ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 39, voce *Denarii censii*.

¹⁵⁶ BUFFO, *La documentazione* cit., p. 135.

¹⁵⁷ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2,

¹⁵⁸ MAGNONI, *Episcopalis curie* cit., p. 110.

¹⁵⁹ CANCIAN, *Conradus imperialis notarius*, cit., p. 27.

caso dei notai del vescovo di Torino, così come nell'Italia centro-settentrionale, era comune indicare tali figure con il solo termine *notarius* senza altri riferimenti a incarichi di tipo funzionale presso la diocesi¹⁶⁰.

Mentre per la redazione della documentazione di curia, in vista di una omogeneizzazione delle prassi scritte, si preferiva regolamentare e formalizzare il rapporto con un numero ristretto di notai, invece per rogare gli altri tipi di atti il monastero segusino – così come anche gli altri enti religiosi – instaurava legami con diversi notai anche esterni a quelli che lavoravano per il cenobio stesso¹⁶¹. A loro volta i notai di curia, che oltre all'attività presso il tribunale segusino esercitavano la libera professione, erano interpellati dagli altri enti religiosi o dalle famiglie *nobiles* della valle di Susa per gestire i propri affari¹⁶², probabilmente anche grazie al prestigio dato dalla carica presso la curia abbaziale. È interessante notare come, almeno per la seconda metà del Trecento, il priorato di S. Maria Maggiore si rivolse in maniera preferenziale ai notai assunti dalla curia sabauda rispetto che a quelli del tribunale di S. Giusto, eterno rivale del priorato per la cura d'anime nel territorio della bassa valle¹⁶³.

In quanto liberi professionisti, i notai di curia rogavano su protocolli che erano di loro proprietà: l'abbazia di S. Giusto in questo caso non risulta essere un committente speciale – non avendo protocolli specificatamente a essa dedicati – e all'interno dei registri delle imbreviature gli atti rogati per l'abbazia si alternano a quelli per altri clienti del notaio. I monasteri si affidavano pressoché totalmente alla tradizione notarile per la gestione dei loro affari, senza che sorgesse l'esigenza di porre in essere «una documentazione propria. Nel quadro articolato della valle di Susa «si deve rompere lo schema tradizionale che assegna la documentazione di tipo pubblico all'emissione di vere cancellerie e la documentazione privata alla competenza del notaio», considerando invece «un'ampia fascia intermedia di documenti ibridi, definiti semi-pubblici, che rendono insufficiente la semplice divisione fra pubblico e privato»¹⁶⁴.

Era quindi prassi che i notai non avessero un apposito registro di imbreviature dedicato esclusivamente a S. Giusto poiché da una parte il monastero non era provvisto una cancelleria nel senso classico del termine, mentre dall'altra per i notai di curia il cenobio segusino era

¹⁶⁰ FISSORE, *Prassi autenticatoria* cit., pp. 251-252.

¹⁶¹ Prendendo a titolo esemplificativo i documenti conservati presso il fondo dell'Archivio Capitolare, nel corso di tutto il Trecento per la redazione degli atti come vendite, enfiteusi e alberamenti, in nove casi su ventisette S. Giusto si avvale, oltre che dei suoi notai di curia, anche di altri professionisti esterni: ASDS, fondo ASC, m. 4 fasc. 6 (Francesco Granateri di Susa), m. 6 fasc. 12, 19 (Giovanni Silvestri), m. 7 fasc. 1 (Rodolfo Brunierii) m. 8 fasc. 28 (Benedetto Sertori di Oulx), m. 8 fasc. 29 (Pietro Sesterii), m. 9 fasc. 5 (Giovanni figlio di Giovanni di Ynuido di Rivoli), m. 9 fasc. 1 (Micheletto *Iornaitus* di Susa), m. 8 fasc. 6 (Leonardo Rifferi di Susa).

¹⁶² A titolo esemplificativo, Giovanni Yno annovera tra i suoi clienti i Barralis, i Ferrandi e gli Agliaudi (ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, voll. 9-16), mentre Micheletto Forneri gli Agliaudi, gli Acquabianca, i Barralis, i *De Iallono*, i Ferrandi, il ramo della famiglia astigiana Roero trasferitosi a Susa verso la metà del Trecento, il priorato di S. Maria Maggiore, l'ospedale di S. Maria del Moncenisio, la certosa di Monte Benedetto e diverse confraternite di Susa (ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, voll. 7 e 8)

¹⁶³ S. Maria instaurò per esempio un rapporto continuativo con il notaio della curia sabauda Leonetto Veniteri (1374-1385): ASDS, fondo ASC, m. 6 fasc. 1, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19; m. 7 fasc. 14.

¹⁶⁴ CANCIAN, *Notai e monasteri in val di Susa* cit., pp. 164-166.

un'utenza come le altre all'interno dei protocolli prodotti nell'esercizio della libera professione. Tanto nella *completio* usata dai notai di curia all'interno degli *instrumenta* rogati per S. Giusto, quanto in quella dei documenti rogati per gli altri utenti, i notai si definiscono indifferentemente «publicus imperiali auctoritate notarius» senza alcun riferimento al ruolo esercitato presso il tribunale. I notai della curia lavorano quindi per S. Giusto su due piani diversi a cui corrispondevano documenti diversi, definendosi in un caso *notarius curie* e nell'altro *publicus notarius*, dimostrandosi consapevoli dei diversi ambiti in cui si muovono nello svolgimento delle loro funzioni¹⁶⁵.

Nonostante i protocolli prodotti durante lo svolgimento della libera professione fossero di proprietà del notaio, l'abate esercitava una sorta di monopolio non solo su quelli prodotti dai notai al servizio della curia abbaziale in seguito alla loro morte, ma anche sui registri di imbreviature prodotti dai notai che erano sudditi del cenobio. Infatti, i protocolli di questi notai, contemporaneamente liberi professionisti e collaboratori di soggetti di ambito pubblico, assumevano importanza sotto due punti di vista: da una parte l'abate si preoccupava di curare il passaggio di tali registri in favore di altri notai che gravitavano attorno alla curia per garantire una sorta di continuità, dall'altra gli altri notai, in base a interessi economici, aspiravano a recuperare le scritture dei colleghi defunti¹⁶⁶.

Nel 1319 sorse una vertenza tra il conte di Savoia Amedeo V e l'abate di S. Giusto riguardo a quale giurisdizione fosse prevalente per il possesso dei protocolli di un notaio defunto, suddito dell'abate ma allo stesso tempo famiglia della curia della castellania sabauda di Susa, poiché la duplice dipendenza metteva in dubbio quale potere fosse prevalente nella decisione per l'affidamento dei protocolli. Un arbitro, in base alle parole di alcuni testimoni, aveva stabilito che la castellania sabauda incamerasse le scritture relative alla curia comitale e l'abbazia le rimanenti, in base alla tradizione segusina per cui, alla morte di un notaio *homo* dell'abbazia, quest'ultima incamerasse i suoi protocolli e li affidasse a un altro notaio legato al cenobio. Il conte non aveva tuttavia seguito i consigli dell'arbitro e, allo stato attuale, non conosciamo la soluzione della controversia¹⁶⁷. Sessant'anni dopo gli statuti del conte Amedeo VI avrebbero esplicitamente stabilito che i protocolli dei notai defunti non dovessero essere spostati dalla zona originaria e che dovessero essere possibilmente trasmessi a un figlio del defunto, anch'egli notaio, o a qualche altro notaio del luogo¹⁶⁸. La norma fu ripresa anche dagli statuti di Susa del 1390, il cui capitolo XVI prevedeva che nessuno *notarius habitator Secuxie vel burgensis* potesse dare, vendere o alienare i propri protocolli a qualcuno che non fosse residente a Susa: i protocolli

¹⁶⁵ FISSORE, *Iacobus Sarrachus* cit., p. 376.

¹⁶⁶ F. CAGOL, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari* cit., pp. 151-152.

¹⁶⁷ La vicenda è stata analizzata in CANCIAN, *Interventi sabaudi* cit.

¹⁶⁸ CANCIAN, *Notai e cancellerie* cit., p. 45.

sarebbero dovuti rimanere sempre a Susa, pena il pagamento di venticinque lire, mentre chi li avesse portato fuori dal territorio segusino avrebbe dovuto versare cento lire¹⁶⁹.

In ogni caso, gli stessi abati di S. Giusto non si adeguarono costantemente alle disposizioni contemplate nel documento del 1319 poiché per esempio, nell'archivio dell'abbazia segusina, sono presenti i protocolli di Micheletto Forneri, notaio della curia abbaziale ma suddito del conte di Savoia¹⁷⁰: secondo quanto stabilito nel 1319, i protocolli relativi alla libera professione di Micheletto avrebbero dovuti essere incamerati dalla castellania sabauda.

2.4.2 Il lavoro dei notai presso il monastero

I compiti dei notai in tribunale erano diversi e soprattutto indispensabili per condurre ordinatamente l'attività della curia: oltre a ricevere, preparare redigere i documenti necessari all'attività della curia e gestire l'archivio, i notai potevano interrogare i testimoni e, grazie alle loro competenze, potevano essere anche nominati procuratori dell'abate nel corso di cause che vedevano coinvolto il monastero segusino.

Le modalità di gestione dei registri da parte dei diversi notai che operavano contemporaneamente all'interno della curia segusina sono strettamente legate alla gerarchia interna tra i notai stessi. È probabile che i diversi notai si alternassero in tribunale secondo turni prestabiliti, nel corso dei quali ciascuno prendeva nota degli estremi della causa su schede in forma di fogli sciolti. In seguito il "notaio ufficiale" disponeva queste schede in ordine cronologico e le ricopiava sui registri giunti sino a noi. L'addetto alla redazione finale del registro, ovvero nella maggior parte dei casi il "notaio ufficiale", poteva quindi non essere lo stesso notaio che aveva steso le minute in tribunale servendosi dei fogli sciolti. Ricordando inoltre che le attestazioni dei nomi dei notai sono sporadiche, è difficile quindi anche solo ipotizzare che alcuni tra i notai fossero specificatamente addetti a seguire una precisa tipologia di causa o a operare sotto alcuni giudici o ministerali in particolare.

Nonostante la curia fosse aperta ogni giorno a parte la domenica – e osservasse un periodo di pausa durante il periodo della vendemmia – i notai ufficiali probabilmente non presenziavano ogni giorno alla discussione delle cause, per via tanto del lavoro che esercitavano come liberi professionisti quanto degli altri compiti che svolgevano per il monastero. Infatti, i notai di curia erano responsabili anche della redazione di altri documenti in forma di registro per la gestione del patrimonio monastico e sui cespiti a esso legati: da una parte le ricognizioni delle terre¹⁷¹, dall'altra i registri attestanti la riscossione delle *vendue*¹⁷². Tuttavia non sempre erano notai di curia che si occupavano della compilazione di questo genere di documenti, poiché spesso i notai

¹⁶⁹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., p. 207.

¹⁷⁰ Si veda p. 107.

¹⁷¹ Le pergamene sciolte e i rotoli riportanti le ricognizioni sono inventariati in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 4, m. 15-21(1200-1493) mentre i registri ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 1-39 (1365-1499).

¹⁷² ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 16, m. 9 n. 39; m. 15. n. 58; Paragrafo 8, m. 1-5. Anche per la descrizione di questi registri si veda l'avvertenza nella nota precedente.

incaricati dovevano recarsi nei vari villaggi della valle per la raccolta delle ricognizioni e avrebbero dovuto lasciare scoperto il tribunale per settimane o anche per mesi¹⁷³.

I notai di curia si occupavano anche della redazione dei vari conti consegnati all'abate da diversi soggetti legati all'abbazia di S. Giusto. I rotoli dei conti trecenteschi imitavano, sia nella forma sia nella organizzazione interna delle voci, la contabilità prodotta dalle castellanie sabaude: come già detto, fino agli anni Quaranta del Trecento il notaio che si occupava della redazione della contabilità abbaziale era un notaio dell'ambiente comitale, definito *notarius principis*, probabilmente più avvezzo alla compilazione della contabilità. I notai di curia si occupavano anche della redazione della contabilità prodotta tanto dal monaco *pindaciarius* e dal monaco *cellarius* quanto dagli ufficiali laici del monastero, ovvero sia i ministerali di Susa sia gli altri ufficiali periferici come i castellani che, probabilmente, portavano annualmente a Susa le pezze giustificative affinché i notai di curia, oltre a compilare il documento, svolgessero anche una funzione di controllo sulla contabilità presentata.

Il tribunale secolare segusino non aveva inizialmente una sede fissa, poiché il *bancum iuris* risulta collocato nel corso del secolo generalmente al di fuori delle case dei notai della curia: anche in questo caso, indipendentemente da abati, giudici o ministerali, sono i notai e le loro case a rappresentare nella concezione popolare uno dei simboli dell'esercizio della giustizia da parte dell'abbazia. In particolare la casa del notaio Denisio Berardi, sita dentro le mura in *ruata Prepositi*, rappresentò per lungo tempo la sede del tribunale: nonostante Denisio non risulti mai notaio al servizio dell'abbazia, la sua casa fu abitata prima dal notaio di curia Costantino di Costantino di Rivoli e poi probabilmente fu ereditata dal notaio di curia Giovanni Yno, che aveva sposato la figlia Denisio¹⁷⁴. Anche la casa del notaio abbaziale Bartolomeo Brunetto nella contrada Fuori Porta dopo la morte di Bartolomeo rimase per alcuni anni una tra le sedi del *bancum iuris* dell'abbazia. Con l'assunzione di Micheletto Forneri a notaio ufficiale di curia nel 1362, il *bancum iuris* rimase fino alla fine del secolo (anche dopo la morte di Micheletto) collocato di fronte alla casa in *ruata Prepositi* che Micheletto condivideva con un altro notaio di curia, Lorenzetto Cassini¹⁷⁵.

¹⁷³ Vista l'ampia mole di documenti attestanti le ricognizioni tra registri, rotoli e pergamene sciolte, non è stato possibile individuare con precisione per tutto il Trecento i notai che si occuparono delle ricognizioni. A titolo esemplificativo, i notai esterni alla curia Giovanni da Bardonecchia (1333), Pietro Romano (1355) e Giovanni de Aimone (1356) raccolsero le ricognizioni di Borgone: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 4, m. 17 fasc. 16 e 20; m. 18, fasc. 2-4; 7-11; 13; 14; 17-22; 39; 45; 47; 48; m. 19, fasc. 1.

¹⁷⁴ Registro 26 (1359-03-01).

¹⁷⁵ La data topica riportata saltuariamente all'interno dei registri era così composta: «actum Secusie in domo habitationis mei notarii infrascripti et Laurenceti Cassini notarii». Data l'impossibilità di citare ogni singola occorrenza, si rimanda generalmente ai registri prodotti sotto la cura di Micheletto Forneri: Registri 30-52; 54-56; 58-59. La casa di Micheletto confinava con quella di un altro notaio, Giovanni Aigueblanche detto Merlino, e con quella del *nobilis* Perino Roero, membro dell'importante famiglia astigiana che, come si dirà in seguito, ebbe un rapporto di lavoro privilegiato con Micheletto stesso per la gestione dei suoi affari a Susa: F. CHIAPUSSO, *Saggio genealogico di alcune famiglie segusine dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX*, vol. I, Susa 1896, p. 4.

I notai del monastero di S. Giusto erano ben lontani dall'essere dei semplici *scriptores*: Giovanni Yno, Micheletto Forneri e i loro colleghi si distinguevano dal tabellionato locale, che lavorava con una clientela di quartiere e con una tipologia di documenti tutto sommato limitata, poiché acquisivano e perfezionavano competenze aggiuntive. Nonostante ormai nel Trecento i notai fossero parte del complesso organigramma degli uffici abbaziali, questi professionisti della scrittura – garanti della continuità documentaria del monastero e quindi custodi della sua memoria – stringono forti legami con i diversi abati che si susseguono nel corso degli anni, trovandosi «parimenti sollecitati a mansioni – di commissari, esecutori, fiduciari – altrove assegnati a ufficiali di maggior rango o specificamente delegati: o a mansioni proprie di altri operatori di diritto, come procuratori, esaminatori nei processi: compiti che trascendono la loro specifica figura professionale, ma trovano fondamento nella loro caratteristica di persone *publicae*, titolari di *publica fides*»¹⁷⁶. Inoltre, la buona reputazione ottenuta grazie al lavoro presso S. Giusto e grazie ai legami con l'abate consentiva loro di annoverare tra i propri clienti le famiglie *burgenses* di Susa e gli altri enti religiosi valsusini.

3. Individui e gruppi parentali al servizio dell'abbazia

Lo scopo dei prossimi paragrafi non sarà quello di tentare la ricostruzione delle complicate genealogie delle famiglie dei *burgenses et nobiles*¹⁷⁷ segusini, né dei rispettivi patrimoni¹⁷⁸, bensì da una parte illustrare le dinamiche legate alla presenza dei membri di determinate famiglie all'interno del monastero¹⁷⁹ in precisi momenti della storia dell'abbazia e, dall'altra, cercare di delineare le carriere di alcuni uomini che prestarono servizio presso diverse istituzioni segusine (la curia abbaziale, quella comitale, gli uffici comunali). Nel contesto della descrizione delle varie famiglie, quindi, non sono riproposte ipotesi suggerite dalla storiografia più o meno recente su eventuali quote di poteri signorili esercitati da alcune di queste famiglie (in particolare Barralis e Bartolomei) su alcuni villaggi della valle di Susa: infatti, un'indagine approfondita riguardo a questo argomento avrebbe richiesto una capillare indagine (con oggetto centinaia di documenti) che non rientra tra gli obiettivi di questo lavoro. Poiché nella storiografia locale i termini “feudo”

¹⁷⁶ CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., pp. 228-229.

¹⁷⁷ Per una recente riflessione sull'uso e sulle implicazioni del termine “nobile”, si veda G. CASTELNUOVO, *Être noble dans la cité. Les noblesses italiennes en quête d'identité (XIIIe-XVe siècle)*, Parigi 2014.

¹⁷⁸ Per le ricostruzioni delle diverse parentele, oltre che alla documentazione inedita, si è fatto riferimento a: F. CHIAPUSSO, *Saggio genealogico di alcune famiglie Segusine: dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX*, voll. I-III, Susa 1896; G. MOLA DI NOMAGLIO, *Dizionario araldico Valsusino. Passato (e presente) della Valle di Susa attraverso la rappresentazione araldica*, Susa 2007; MOLINO, *Giaghione* cit.

¹⁷⁹ Con l'obiettivo di ricostruire le fasi dei rapporti intrattenuti dalle famiglie locali con il monastero di S. Giusto di Susa, sono stati anche indicati i membri delle famiglie che hanno fatto parte del capitolo monastico. In Italia, alcuni studi recenti hanno analizzato le dinamiche alla base del reclutamento dei canonici delle cattedrali: *Canonici delle cattedrali nel medioevo* = «Quaderni di storia religiosa», 10 (2003); L. FILANGIERI, *La canonica di San Lorenzo a Genova. Dinamiche istituzionali e rapporti sociali (secoli X-XII)*, in «Reti Medievali - Rivista», 7 (2006), 2, pp. 1-37; ROSSO, *Negli stalli del coro* cit.; M. MELCHIORRE, «*Ecclesia nostra*». *La Cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406-1509)*, Roma 2014 (Nuovi Studi storici, 92).

e “signoria” sono spesso usati in maniera induttiva, se non impropriamente (in quanto non solo manca la ricostruzione di un adeguato contesto, ma non sono esplicitate né indicate in nota nemmeno le segnature delle fonti cui si fa riferimento), si è preferito evitare di riportare informazioni parziali, pur riconoscendone l'importanza.

3.1 Le discordie tra i *burgenses* di Susa

Le famiglie *nobiles et burgenses* di Susa, divise in due fazioni, diedero vita a una lotta intestina, durata per quasi tutto il secolo XIV, che colpì entrambe le parti con numerose morti¹⁸⁰. In particolare gli omicidi documentati furono perpetrati durante gli abbaziati susseguenti dei primi due abati di certa provenienza segusina, ovvero Enrico Barralis (1287-1327) e Martino Giusti (1327-1361) le cui famiglie, tra l'altro, appartenevano ai due schieramenti opposti. Nella documentazione non è mai esplicitato il motivo alla base della faida che, proseguita per quasi settant'anni, influenzò in maniera radicale la composizione degli organi amministrativi e giudiziari dell'abbazia segusina a seconda dell'abate in carica.

Tra il 1305 e il 1307, durante l'abbaziato di Enrico Barralis, alcuni uomini, tra cui figura Ugonetto figlio del fu Guglielmo Bartolomei, si macchiarono dell'omicidio del *dominus* Benedetto Agliaudi¹⁸¹. All'uccisione di Benedetto seguirono quasi trent'anni di pace, durante i quali era diventato abate Martino Giusti, finché all'inizio degli anni Trenta lo stesso Ugonetto Bartolomei rimase ucciso da Benedetto e Antonio Agliaudi, figli del fu Rondetto. L'omicidio di Ugonetto non era un fatto isolato, ma rappresentava il culmine di una serie di «inimicite, guerre, odii», tanto che il conte Aimone intervenne nel 1334 come mediatore tra le parti imponendo concordia alle due fazioni, composte da una parte dalle famiglie Bartolomei, Giusti, Ferrandi, *Iuvenis* e Lombardi e dall'altra dalle famiglie Agliaudi, Aschieri, Barralis, *Cnyday* insieme a Giovanni Ferrandi “de Burgo” e a Giacometto *Mulerii*¹⁸².

Il conte ordinò il ristabilimento della pace tra le famiglie e le generazioni future con pena il pagamento di 1000 marchi d'argento, escludendo tuttavia dagli accordi i due fratelli Agliaudi ovvero Benedetto, rimesso alla giustizia comitale, e Antonio, esiliato «extra terram dicti domini comitis», mentre il loro terzo fratello Ugonetto fu dichiarato innocente. Aimone concluse vietando a coloro che erano nella stessa fazione degli Agliaudi di fornire aiuto a Benedetto e Antonio, oltre che danneggiare persone o beni delle parti avverse. Le volontà del conte non furono pronunciate solo alla presenza di alcuni rappresentanti delle diverse famiglie, ma anche alla presenza di Rodolphe de Montbel abate di S. Michele della Chiusa, Martino Giusti abate di S. Giusto di Susa, Lantelmo Gai priore di S. Pietro di Novalesa, Francesco prevosto del

¹⁸⁰ La vicenda è stata per ora unicamente trattata in CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., I, Susa 1896. In questa sede, sono stati ripresi in originale i documenti trattati da Chiapusso e sono stati integrati dati inediti ricavati dai rotoli dei conti e dai registri giudiziari.

¹⁸¹ «Ita sciendum est quod dominus percepit bona mobilia et immobilia illorum qui interfecerunt dominum Benedictum Aillaudi... et hoc fiat per iudicium» (ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, m. 2 rotolo 9); ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 13 (1317 giugno, la domenica prima la festa di S. Giovanni).

¹⁸² CIOTTI, *Lo sviluppo feudale* cit., II, doc LX, pp. 402-422.

Montecenisio e Pietro priore della chiesa di S. Maria Maggiore di Susa: il coinvolgimento degli esponenti di tutti enti religiosi della valle rappresenta un indicatore non solo della gravità della situazione ma anche della sentita necessità, da parte del conte, di un coinvolgimento delle istituzioni locali per il mantenimento della pace.

Nonostante le rigide disposizioni comitali, i conflitti proseguirono negli anni successivi coinvolgendo in particolare i Barralis e i Cuyday: Lorenzetto Barralis, che già l'anno precedente era stato condannato per una rissa¹⁸³, fu ucciso da parte dei Cuyday tra il 1341 e il 1342¹⁸⁴ mentre nel 1350 i Barralis uccideranno per vendetta Francesco Cuyday¹⁸⁵. Il 15 aprile 1355 Antonio Bartolomei detto "Chalmaç", figlio del fu Guglielmo, all'interno del palazzo abbaziale aggredì il giudice Martino Giusti, scaraventandolo a terra e cercando di accoltellarlo, ma fu fermato da Manuele Savi che lo privò dell'arma. Antonio, tuttavia, riuscendo a impossessarsi del coltello portato da Manuele, cercò di aggredire anche lo stesso abate Martino Giusti, mentre il giorno dopo per strada tentò nuovamente di pugnalarlo il giudice¹⁸⁶. Antonio, reo del crimine di lesa maestà e condannato al pagamento di 55 marchi d'argento, presentò una difesa che poggiava su tre punti: innanzitutto voleva dimostrare che il giudice Martino lo avesse provocato rivolgendogli diversi insulti; inoltre, la difesa di Antonio mirava a screditare i testimoni presenti ovvero Francesco Savi figlio di Manuele e Guigo di Reano priore di Montfuron, sostenendo da una parte la loro inaffidabilità in base alla loro parentela con l'abate, e dall'altra che Francesco Savi nel momento dell'aggressione fosse ubriaco; infine, in maniera molto più ambiziosa cercò di dimostrare che, in base alle franchigie di Susa, il monastero non avesse i privilegi necessari per giudicare la sua causa¹⁸⁷.

Nell'agosto dell'anno successivo un nuovo omicidio sconvolse i precari equilibri dei nobili segusini: infatti, il giudice del monastero di S. Giusto Pietro Barralis e suo nipote Teobaldo furono uccisi mentre andavano a messa presso il convento di S. Francesco e del turpe omicidio furono accusati alcuni esponenti delle famiglie dello schieramento opposto ovvero Bartolomei, Ferrandi, Savi, Granateri, *Iuveni*¹⁸⁸. La relativa sentenza, emanata a Susa il 7 ottobre 1356,

¹⁸³ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 29, *banna condepnata*.

¹⁸⁴ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 39, *Opera castrì*: «uno hostio dacto de novo in camera Sancti Pauli infra dictum castrum et pro quibusdem fora(...)bus et fenestris oscurandis et murandis ad tenentum captos ibidem illos de Cuyday qui interfecerunt Laurecentum Barralis in mense februarii anno CCC°XL primo ut in particularis inclusa ferramenta dicti hostii». ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 40, *banna condepnata*: «Recept a Iacobo filio Richardi de Cuyday quia cum Francisco de Cuyday in actu mortis Laurecenti Barralis arma portavit condepnato in decem libras viennenses escut. dedutta tercia parte abbatis Secusie capientis terciam partem bannarum in feudis communibus Ultra Duriam ut in (...)».

¹⁸⁵ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 38, *Expensae*; ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 41, *banna*, retro del rotolo, il castellano «recuperet a Petro et Thomasseto Barralis vi^{xx} libras viennenses est. in quibus condepnati fuerunt propter mortem Francisci de Cuyday».

¹⁸⁶ Registro 24, ff. 44r-48v; ff. 56r-58v; 64r-84v.

¹⁸⁷ Per la descrizione delle testimonianze fornite nel contesto della legittimità da parte di S. Giusto di esercitare la giustizia, si veda capitolo VIII, paragrafo 1.3.1.

¹⁸⁸ Registro 24, ff. 130r-131v. Nonostante la causa a stata avviata *ex officio* presso il tribunale di S. Giusto, la sentenza fu poi emanata dal *Consilium* sabauda (si veda nota successiva).

prevedeva che i colpevoli – identificati nelle persone di Giovanni, Giacomo e Bertrando Bartolomei, Giacomino, Ruffino, Francesco e Martino *Iuvenis*, Franceschino e Lorenzetto Ferrandi, Domenico Berriat, *frater* Giovanni Bartolomei di S. Giorio, Manuele Savi, Giovannetto de Braida – dovessero recarsi in esilio a Châtelard-en-Bauges, dove sarebbero rimasti a disposizione del consiglio senza potersi allontanare. I condannati si dichiararono innocenti davanti al Consiglio e ricorsero in appello al conte Amedeo VI, che emise una nuova sentenza il 9 ottobre¹⁸⁹.

Nei mesi successivi furono prese ulteriori decisioni dal Consiglio, forse in seguito a una nuova fase della controversia non documentata sorta tra i Barralis e i Bartolomei, che risultano confinati rispettivamente a Montmélian e a Châtelard-en-Bauges nel gennaio del 1358. Alcuni esponenti della famiglia Bartolomei avevano protestato presso il Consiglio comitale riguardo al fatto che Pietro e Tommasetto Barralis, nonostante l'esilio, tornassero spesso impunemente a Susa. Il conte Amedeo VI accordò il perdono agli uomini di entrambe le famiglie l'11 gennaio 1358¹⁹⁰, concedendo che i Barralis e i Bartolomei lasciassero i rispettivi luoghi di confino e tornassero a Susa, confinandoli nelle loro abitazioni ma permettendo loro di poter visitare le rispettive proprietà fuori dai confini segusini a giorni alterni, per evitare un incontro tra le due fazioni. A sovrintendere le operazioni sarebbe stato il balivo della valle di Susa, che avrebbe potuto anche modificare le disposizioni nel caso in cui lo potesse ritenere necessario.

Come vedremo nei paragrafi successivi, la composizione non solo del capitolo monastico di S. Giusto ma anche degli uffici amministrativi dell'abbazia risultò fortemente influenzata per quasi sessant'anni dalle lotte intestine tra i *nobiles* di Susa. I disordini e le violenze creati dalle fazioni, uniti ai numerosi episodi di confronto tra la curia sabauda e quella segusina che avevano animato quegli anni, probabilmente contribuirono a far sì che il conte Amedeo VI e papa Urbano V decidessero di porre ai vertici del potente monastero segusino un uomo che godeva della fiducia di entrambi, ovvero Edoardo di Savoia, membro del ramo Acaia e protetto del conte. Nel gennaio del 1366, ovvero nel corso dei primi mesi dell'abbaziato di Edoardo, due Barralis cercarono di uccidere il *legum doctor* e vicario dell'abate Giacomo *Iuvenis* – che sarebbe diventato in seguito giudice del monastero – nonostante una pace stretta tra le due famiglie l'8 ottobre 1358: infatti, a seguito all'omicidio di Pietro e Teobaldo Barralis e alla conseguente sentenza comitale, le due famiglie Barralis e *Iuvenis* avevano fatto redigere un *instrumentum* di concordia avente come garanti gli abati di S. Giusto e di S. Michele e il balivo sabauda della valle di Susa, tanto che negli anni successivi i membri delle due famiglie «in signum pacis et concordie» avevano parlato, mangiato e bevuto insieme in diverse occasioni come *amici*¹⁹¹.

¹⁸⁹ G. CLARETTA, *Storia diplomatica dell'antica abbazia di S. Michele della Chiusa con documenti inediti*, Torino 1870, p. 101 sgg. Originale in ASTO, SC, Materie politiche per il rapporto all'interno, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli dei notai ducali (serie rossa), Protocollo 53, f. 46.

¹⁹⁰ ASTO, SC, Minutario del Segretario ducale Bonifacio de Mota n. 66 della serie già camerale ff. 5r-7r; ASTO, SC, Protocolli dei notai ducali e camerale. Repertorio alfabetico dei nomi di persona e dei toponimi in Materie politiche per rapporto all'interno, Protocolli camerale serie nera, m. 66, fasc. 66.

¹⁹¹ Registro 31, ff. 54r-58v.

Tuttavia, non appena l'abate Edoardo lasciò Susa nella primavera del 1371 per sedere sullo scranno vescovile di Sion e fu sostituito da un (per ora) anonimo Guido, ripresero le contrasti tra le fazioni – e in particolare tra i Barralis e i Bartolomei – tanto che nel novembre 1371 fu stipulata una nuova tregua, voluta da Amedeo VI ma attuata da alcuni suoi rappresentanti tra cui figura l'abate Guido¹⁹².

3.2 La famiglia Barralis

I Barralis sono una tra le più importanti famiglie segusine attestata già alla fine del secolo XII¹⁹³. La schiatta dei Barralis fu un importante e continuativo bacino di reclutamento per i monaci di S. Giusto già dagli anni Venti del Duecento: entrarono infatti tra le mura abbaziali Pietro (1227; 1289)¹⁹⁴, Oberto prevosto di Foresto (1230-1231)¹⁹⁵, Giacomo detto “de Elemosina” (1270-1298, elemosinario nel 1275)¹⁹⁶, Enrico (1275-1280)¹⁹⁷, Giovanni (1289-1292)¹⁹⁸, Manuele (1289-1300, priore di S. Massimo)¹⁹⁹, Antonio (1317-1325, nel 1320 priore di Sainte Marie di Valserres, nel 1321 rettore della cappella di S. Benedetto, prevosto di Borgone nel 1324, rettore della cappella di S. Maria del Ponte tra il 1340 e il 1346)²⁰⁰, Ugonetto (1322, 1336)²⁰¹, Giovanni figlio di Martino (1322-1325)²⁰², Guigo (1324)²⁰³, Barralino (1324-1340)²⁰⁴, Albertino (1369)²⁰⁵, Berteto (1374)²⁰⁶, Pietro e Urbano figli del fu Leonardo (1393)²⁰⁷. Il primo abate di sicura origine segusina fu inoltre Enrico Barralis che governò il monastero tra il 1287 e il 1327.

Osservando l'elenco appena proposto, si nota che tra il 1328 e il 1369 non fu presente alcun Barralis tra le file dei monaci di S. Giusto: il periodo di assenza dei Barralis non solo tra i

¹⁹² ASTO, SC, Materie politiche per il rapporto all'interno, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli dei notai ducali (serie rossa), Protocollo 58, ff. 87r-88r.

¹⁹³ Rodolfo e Ulderico Barralis figurano come testimoni alla concessione delle franchigie alla villa di Susa nel 1198: *Statuta et privilegia* cit., coll. 5-8 (1198 febbraio 26).

¹⁹⁴ FOGLIA, *La nascita di un ente monastico* cit., doc. XVII; DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. LX.

¹⁹⁵ FOGLIA, *La nascita di un ente monastico* cit., doc. XVI, XVII.

¹⁹⁶ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., docc. XXIV, XV, XXIX, XLVIII, XLIX; TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit., doc. VI.

¹⁹⁷ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. XLVIII.

¹⁹⁸ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. LXIII; GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. XXI.

¹⁹⁹ DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. LXIII; TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit., docc. I, VI, VIII; GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. XXI, XXIII, XXIV.

²⁰⁰ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. XXV; ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 2 (1317-03-23; 1317-08-18); vol. 3 (1321-09-14); vol. 5 (1324-05-29; 1324-06-28; 1324-11-20); vol. 10 (1320-02-08); vol. 13 (1325-04-20); Registro 13 (1340-09-02); Registro 18 (1346-12-23).

²⁰¹ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 4 (1322-06-15), vol. 15 (1328-02-20); Registro 7 (1336-03-11).

²⁰² ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 4 (1322-06-15), vol. 5 (1324-01-07; 1324-11-20), vol. 13 (1325-06-27).

²⁰³ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 5 (1324-01-07).

²⁰⁴ Registro 13 (1340-03-23; 1341-02-02); ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 5 (1324-01-07).

²⁰⁵ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 7 (1369-06-26; 1369-10-21).

²⁰⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4 (1374-01-18; 1374-03-28; 1374-07-16).

²⁰⁷ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1393-06-03).

monaci, ma anche all'interno degli apparati amministrativi del monastero, corrisponde al lungo abbaziato di Martino Giusti (1325-1361) appartenente alla fazione opposta di quella dei Barralis nel contesto delle lotte tra le famiglie segusine. Fu con l'arrivo di Edoardo di Savoia a capo dell'abbazia nel 1365 che i Barralis tornarono nuovamente a popolare le fila dei monaci e a ricoprire le cariche laiche di S. Giusto, arrivando quasi a detenerne il monopolio nell'ultimo quarto del secolo.

Il legame tra la famiglia Barralis e il monastero di S. Giusto era, dal punto di vista devozionale, decisamente forte. Infatti, a partire almeno dagli anni Venti del Trecento i Barralis erano titolari di una cappella di famiglia dedicata a S. Benedetto all'interno della chiesa segusina, retta generalmente da un monaco membro della famiglia²⁰⁸. Inoltre, i testamenti dei Barralis, con poche eccezioni²⁰⁹, denotano una particolare attenzione e devozione verso S. Giusto, non solo perché i testatori dispongono di essere sepolti nella cappella di famiglia sita nel monastero, ma anche perché si dimostrano particolarmente generosi nei confronti del cenobio medesimo²¹⁰. A Susa i Barralis possedevano anche il priorato e i beni nella regione di S. Saturnino, che dipendeva però dalla prevostura di S. Lorenzo di Oulx²¹¹.

I membri della famiglia Barralis ricoprirono diverse cariche all'interno dei quadri amministrativi del monastero segusino. Nel corso dell'abbaziato di Enrico Barralis, Filippone ricoprì la carica di ministrale (1317-1321), Martino quella di castellano di Caprie, Mocchie e S. Mauro (1327-1328), mentre, come visto in precedenza, Pietro diventò giudice del monastero (1317-1327) finché fu destituito dalla carica con l'arrivo dell'abate Martino Giusti, il quale lo riassumerà dal 1355 fino alla morte dello stesso Pietro, assassinato insieme al nipote Teobaldo per opera della fazione opposta a quella dei Barralis. Il matrimonio contratto tra il ministrale di S. Giusto Filippone Barralis e Rosetta Provana²¹², esponente della famiglia ricca e soprattutto fortemente legata al conte di Savoia²¹³, testimonia l'importanza rivestita dalla stirpe dei Barralis nella politica segusina durante i primi trent'anni del secolo.

Per tutto il governo dell'abate Martino Giusti, inoltre, nessun Barralis ricoprì la carica di ministrale, poiché l'abate concesse la carica ad altri membri della sua stessa famiglia o agli esponenti dei Ferrandi – famiglia alleata dei Giusti – o dei *de Iallono*. Fu solo con la nomina ad

²⁰⁸ Nel 1321 è attestato per la prima volta un cappellano e rettore della cappella di S. Benedetto, Antonio Barralis: ASDS, ACS, m. 3, fasc. 123.

²⁰⁹ In favore di S. Maria Maggiore di Susa testano solo Guigo Barralis (1254) e Barrale figlio di Uldrico Barralis (1301): ASDS, fondo ASC, m. 1 fasc. 48; m. 3 fasc. 95.

²¹⁰ Testano in favore di S. Giusto Girarda moglie di Benedetto Barralis (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 6 - 1250), Amata figlia del fu Benedetto Barralis (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 13 - 1261), Alesona vedova di Riccardo Barralis (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 37 - 1318), Teobaldo (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 38 - 1318), Martino (ASDS, ACS, m. 5, fasc. 185 - 1357), il giurisperito Pietro (ASDS, ACS, m. 5, fasc. 186 - 1357), Giovannetto (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 33 - 1398), Ippolito (m. 9 fasc. 286 - 1400) e Agnesina Giusti vedova di Antonio Barralis (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 41 - 1402).

²¹¹ ASDS, ACS, m. 1 fasc. 34.

²¹² La *nobilis et domina* Rosetta Provana risulta vedova nel 1351: Registro 22 (1351-03-15).

²¹³ Per i Provana si veda oltre paragrafo 3.10.2.

abate di Edoardo di Savoia nel 1365 che un ramo della famiglia Barralis assunse un ruolo preponderante, arrivando a ricoprire la maggior parte degli incarichi amministrativi abbaziali. Al suo arrivo, Edoardo trovò come ministrali Moruello e Francesco Ferrandi, assunti dal loro alleato Martino Giusti, che rimasero rispettivamente in carica fino al 1369 e al 1366, quando furono sostituiti dal ministrale Leonardo Barralis e dal viceministrale Ippolito (fratello di Leonardo), mentre a capo della castellania di Mattie l'abate Edoardo pose Giovanni Barralis (1368-1371).

Dopo il trasferimento dell'abate Edoardo a Sion nella primavera del 1371, sostituito da altri abati esterni alla realtà conflittuale segusina, Leonardo lasciò la carica di ministrale nel 1373 per acquisire dopo Giovanni (che diventò viceministrale a Susa) quella di castellano di Mattie, affiancato anche in questo caso dal fratello Ippolito che, insieme alla carica di assistente del ministrale, ricopriva anche quella vicecastellano di Mattie. Ippolito fu poi promosso prima a castellano di Caprie (1381-1386) e in seguito a ministrale di Susa (1383), prendendo in questo caso come suoi assistenti presso la *ministralia* prima suo nipote Pietro, figlio di Leonardo (1384) – che ricoprì anche la carica di vicecastellano di Caprie– e poi suo figlio Matteo (1395). Verso l'inizio degli anni Novanta, Ippolito prese anche la carica di castellano di Mattie (1390-1392)²¹⁴, mentre Pietro e Urbano, figli di Leonardo, entrarono tra le file dei monaci segusini (1393)²¹⁵.

Nell'ultimo quarto del Trecento, la famiglia Barralis dunque si riscattò socialmente dopo i pesanti avvenimenti che avevo caratterizzato la famiglia negli anni precedenti, compreso l'esilio d'oltralpe, ricoprendo anche alcune cariche per il conte di Savoia: lo stesso Leonardo, prima del 1369, assunse la carica di castellano di Balangerio sostituito da Pietro Barralis figlio di Martino²¹⁶, mentre Filippone Barralis ricoprì la carica di ministrale presso la castellania sabauda di Susa tra il 1361 e il 1374²¹⁷ e Martino Barralis quella di vicecastellano di Susa (1388)²¹⁸.

Ippolito, dopo essere stato *sindicus* di Susa nel 1406 insieme a Filippino di Gorzano, tra il 1408 e il 1411 fu castellano sabauda di Giaveno²¹⁹. Infine Martino Barralis, che aveva governato le castellanie abbaziali a fondo valle alla fine degli anni Venti, ricoprì la carica di sindaco di Susa nel 1339 insieme a Francesco Giusti e Pietro Bartolomei²²⁰.

I Barralis sono la famiglia di *nobiles* segusina che intrattiene un rapporto costante con l'abbazia e con gli uomini che si succedettero al suo governo, arrivano a godere anche della fiducia del conte di Savoia e della villa di Susa: alla fine del Trecento i Barralis erano inseriti in ogni organismo di governo non solo di Susa ma anche della valle, arrivando a detenere un potere e un prestigio esclusivi rispetto alle altre famiglie.

²¹⁴ Registro 59 (1390-11-24; 1392-01-18).

²¹⁵ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1393-06-03).

²¹⁶ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 7 (1369-10-25).

²¹⁷ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 51-52.

²¹⁸ Registro 54, ff. 104r-111r (1388-08-29).

²¹⁹ CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., I, p.175-177.

²²⁰ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. XXXII.

3.3 La famiglia Giusti

La famiglia Giusti risulta insediata a Susa già dall'inizio del Duecento²²¹ e diversi membri della famiglia fin da subito sono inseriti all'interno dei diversi enti ecclesiastici e religiosi valsusini come S. Pietro di Novalesa²²², S. Maria Maggiore di Susa²²³, S. Lorenzo d'Oulx²²⁴, S. Maria di Avigliana²²⁵, S. Maria del Moncenisio²²⁶ e naturalmente S. Giusto di Susa fin dal secolo XII: Bartolomeo²²⁷, Pietro cellario e prevosto di Foresto (1325-1348)²²⁸, Giacomo (1340)²²⁹, Eustachio rettore della cappella di S. Maria del Ponte (1346-1369)²³⁰ ed Enrico (1346)²³¹.

Non si possono identificare nella stessa persona il giurisperito Martino Giusti, giudice del monastero (che morì tra il 1351 e il 1356) e l'abate Martino Giusti, fratello di quel Bartolomeo che diventerà canonico di Avigliana: oltre al fatto che nei protocolli notarili il giurisperito Martino risulta sposato e con una figlia²³², i due omonimi agiscono contemporaneamente sia come giudici del tribunale abbaziale²³³ sia in altre occasioni²³⁴.

Prima Francesco (1328-1329) – che fu poi sindaco di Susa (1339-1340)²³⁵ – poi Antonio (1337-1340) – che nel 1335 risultava essere viceministrato a Susa – sempre durante l'abbaziato del loro parente Martino, ricoprirono la carica di castellano di Caprie²³⁶. Anche i Giusti sono

²²¹ Bartolomeo Giusti compare come testimone in un atto del 1202: *Le carte della prevostura d'Oulx* cit., doc. VIII.

²²² Giacomo Giusti, monaco di Novalesa, ricoprì la carica di cellario tra il 1303 e il 1314 (CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., II, p. 116).

²²³ Bartolomeo Giusti fu canonico elemosiniere di S. Maria tra 1323 e il 1339 (ASDS, ASC, m. 4 fasc. 145; m. 6 fasc. 211).

²²⁴ Gregorio Giusti fu canonico di Oulx nel 1267: Registro 32 (1367-04-15).

²²⁵ In occasione di una enfiteusi, Bartolomeo Giusti, priore della chiesa di S. Maria di Avigliana, agisce in quanto procuratore di Raimondo Dequeç, elemosiniere di S. Maria Maggiore di Susa. È probabile, anche se non certo, che si tratti del medesimo Bartolomeo della nota 223 (ASDS, ASC, m. 6 fasc. 161).

²²⁶ Antonio Giusti è rettore dell'ospedale di S. Maria del Moncenisio (CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., II, p. 122).

²²⁷ *Le carte della prevostura d'Oulx* cit., p. 226 doc. 217.

²²⁸ CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., II, p. 117. Registro 20 (1348-08-22); ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 14 (1326-07-24); ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 13 (1325-09-27); Registro 9 (1336-03-09; 1336-05-22; 1336-07-27; 1336-08-22; 1336-09-13; 1336-11-23); Registro 16 (1346-03-11 1346-08-08; 1346-09-05; 1346-09-23; 1346-10-13; 1346-10-30; 1347-11-20; 1347-11-24); Registro 20 (1348-02-12; 1348-04-12; 1348-05-20).

²²⁹ Registro 13 (1340-03-23).

²³⁰ CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., II, p. 117. ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 7 (1369-01-08).

²³¹ CHIAPUSSO, *Saggio genealogico* cit., II, p. 117.

²³² All'interno di un atto compaiono Bianchetta vedova del *dominus* Martino Giusti *iurisperitus* e la loro figlia Giovannina: ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 6 - 1356-05-16.

²³³ Si rimanda genericamente ai Registri 11, 16, 18, 20, 22-24,

²³⁴ Per esempio nel 1346 l'abate Martino Giusti stringe un accordo con il priore di Monte Benedetto e tra i testimoni vi è lo *iurisperitus* Martino Giusti: PROVANA DI COLLEGNO, *Notizie e documenti* cit., I, doc. VIII, p. 320.

²³⁵ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., p. 74, doc. 32; p. 78, doc. 33.

²³⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotoli 2 e 5.

devoti all'abbazia segusina, come emerge dai diversi testamenti in favore di S. Giusto²³⁷ e dalla presenza di una cappella di famiglia dedicata a S. Antonio nel cimitero dell'abbazia²³⁸.

3.4 La famiglia Bartolomei

Nonostante si tratti di una tesi di laurea, redatta quasi quarant'anni fa, la famiglia dei Bartolomei è stata finora l'unica oggetto di uno studio monografico²³⁹. La famiglia Bartolomei, articolata in vari rami insediati in diversi villaggi valsusini distinti a seconda del toponimo, risulta quella con attestazione più antica risalente alla metà del secolo XII²⁴⁰.

L'importanza della famiglia nel contesto delle vicende politiche e istituzionali valligiane bassomedievali risulta evidente dal fatto che i Bartolomei compaiono come testi tanto per atti che hanno come autori il potere comitale, S. Giusto, la certosa di Monte Benedetto e la prevostura ulcense, quanto in occasione delle concessioni da parte comitale in favore degli abitanti di Susa. Inoltre, nel 1233 Cardino Bartolomei conservava personalmente una carta emanata da Amedeo IV in cui erano confermate le concessioni comitali in favore della villa segusina del 1198, dimostrando di esercitare una funzione di responsabilità nei confronti della comunità di Susa, garantendo rispetto e continuità delle norme²⁴¹. La famiglia inoltre acquistò dal conte di Savoia diritti sul transito e sul pascolo del bestiame a Susa²⁴² e detenne il pedaggio di S. Ambrogio²⁴³.

Il legame con il monastero di S. Giusto si dimostra particolarmente saldo: nei momenti iniziali della crisi economica di S. Giusto, tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, i Bartolomei assumeranno il ruolo di fideiussori per il cenobio²⁴⁴, dimostrando tra l'altro come la crisi economica del monastero non avesse riflesso o non fosse legata alle famiglie segusine. Riccardo Bartolomei fu inoltre uno tra gli arbitri scelti per risolvere una vertenza confinaria tra S. Giusto e S. Pietro di Novalesa²⁴⁵.

²³⁷ Giacomo (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 21 – 1274), Palmero figlio del fu Giacomo (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 20 – 1309), Alisia moglie di Giacometto Giusti (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 47 – 1325), Martino figlio emancipato di Giacometto (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 31 -1353), Francesco (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 16 – 1376), Margherita, figlia di Vincenzo Agliaudi di Susa, moglie di Antonietto Giusti (ASDS, ASC, m. 8, fasc. 282 – 1398), Agnesina Giusti vedova di Antonio Barralis di Susa (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 41 – 1402).

²³⁸ ASDS, ASC, m. 8, fasc. 282.

²³⁹ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit.

²⁴⁰ Nel 1165 Pietro Bartolomei compare come testimone in *Le carte della prevostura d'Onlx* cit., p. 152 doc. 146.

²⁴¹ CIOTTI, *Lo sviluppo feudale* cit., II, p. 78, doc. 14.

²⁴² FOGLIA, *La nascita di un ente* cit., p. 24, doc. 8.

²⁴³ *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino* cit., p. 133, doc. 134.

²⁴⁴ *Cartario della Prevostura poi Abazia di Rivalta* cit., p. 41, doc. 49; *Le carte della prevostura d'Onlx* cit., p. 233, doc. 244.

²⁴⁵ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., p. 10 doc. 4.

I Bartolomei, devoti a S. Giusto²⁴⁶, detenevano una cappella presso la chiesa del monastero²⁴⁷ e un'altra dedicata a S. Bartolomeo presso il chiostro della chiesa parrocchiale di S. Paolo, che rientrava tra le dipendenze di S. Giusto²⁴⁸. Diversi membri della famiglia entrarono come ufficiali all'interno del monastero, anche se solo in seguito alla fine dei conflitti tra i *nobiles* segusini, quando ormai al comando del monastero vi era l'abate Guido: Ippolito Bartolomei fu ministrale di Susa (1375-1382), Giusteto (1379-1380) fu ministrale per la valle di Susa, e infine Emanuele ricoprì prima la carica di vicecastellano e poi di castellano di Caprie e Mocchie (1393; 1396-1397).

Tuttavia, rispetto alle altre famiglie, solo pochi Bartolomei entrarono nel monastero come monaci ovvero Rodolfo figlio di Guglielmo (1289-1300)²⁴⁹, Rodolfo (1321-1341)²⁵⁰ e Rondetto (1292)²⁵¹, mentre Cardino (1348)²⁵², Giovanni (1354)²⁵³, Giusteto (1367-1379)²⁵⁴ furono rettori della chiesa dipendente dal monastero di S. Maria Maddalena. I Bartolomei intrattennero anche legami con la prevostura ulcense: Bartolomeo ricoprì la carica di priore di S. Maria Maggiore di Susa (1299-1303)²⁵⁵, mentre Catelano fu un canonico di S. Lorenzo d'Oulx diventando poi rettore della cappella di S. Pietro nel priorato di S. Maria Maggiore a Susa²⁵⁶.

All'interno del comune di Susa nel corso del Trecento entrarono alcuni membri ricoprendo ruoli diversi: Francesco (1332; 1334)²⁵⁷ e Pietro come sindaci di Susa (1339-1340)²⁵⁸ mentre Giusteto, che era stato ministrale per il monastero di S. Giusto, ricoprì poco dopo la carica di *extimator* del comune (1388-1398)²⁵⁹. Infine, prima Giovanni detto "Cyndrier" (1346)²⁶⁰ e poi Antonietto (1395-1400)²⁶¹ ricoprirono la carica di ministrale presso la curia sabauda di Susa.

²⁴⁶ Testano in favore di S. Giusto Giacomo Bartolomei (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 12); Tomasseto figlio del fu Tommaso Bartolomei di S. Giorio (ASDS, ASC, m. 3 fasc. 124 - 1321).

²⁴⁷ ASDS, ASC, m. 4 fasc. 131 (1328 feb. 10)

²⁴⁸ ASDS, ASC, m. 4 fasc. 169 (1348 gen. 3).

²⁴⁹ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. XXIII, XXIV; TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit., VIII (1298-00-00; 1300-01-10); DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. LXII, LXIII; ASDS, ASC, m. 6 fasc. 4.

²⁵⁰ ASTO, SC, Paesi, Susa, Protocolli Notarili, vol. 3 (1321-09-14); vol. 4 (1322-02-18; 1322-06-18); vol. 5 (1324-01-11; 1324-11-01; 1324-11-20); vol. 15 (1328-02-20); Registro 13 (1340-03-23; 1341-02-02).

²⁵¹ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. 21.

²⁵² Registro 20 (1348-07-05).

²⁵³ Registro 23 (1354-06-10).

²⁵⁴ Registro 32 (1367-04-06); Registro 45 (1379-06-11).

²⁵⁵ ASDS, ASC, m. 2 fasc. 91; m. 3 fasc. 103.

²⁵⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4 (1374-03-28); Registro 49 (1380-01-10); Registro 50 (1383-02-25); Registro 51 (1383-02-04).

²⁵⁷ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., p. 68, doc. 30, doc. 31.

²⁵⁸ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., p. 74 doc. 32; p. 78 doc. 33, CIOTTI, *Lo sviluppo feudale* cit., II, p. 423 doc. 61.

²⁵⁹ Registro 56 (1388-03-04; 1388-06-16); Registro 60 (1395-03-23); Registro 61 (1397-02-23; 1398-04-02).

²⁶⁰ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 35.

²⁶¹ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 71-74.

3.5 La famiglia *de Iallono*

Le vicende della famiglia *de Iallono*, legate inescindibilmente al villaggio di Giaglione, così come gli intricati alberi genealogici dei diversi rami, sono stati pazientemente ricostruiti da Baldassare Molino all'interno del volume dedicato al villaggio giaglione²⁶². La famiglia *de Iallono* sarebbe in realtà un ramo di quella degli Aschieri che, secondo l'erudizione oltralpina, erano originari di Auteville in Savoia e ai tempi di Amedeo III si erano insediati in valle di Susa, dove si sarebbero stanziati in diversi villaggi originando diversi rami: i "de Canusco", di Susa, i "de Roma" e infine i "de Palacio" che cambiarono denominazione in "de Iallono" una volta insediatesi nel villaggio nel primo quarto del Duecento.

A questa linea appartengono Costantino e i suoi figli Lorenzetto e Flocardo, i tre membri della famiglia che lavorano per il monastero per un totale di quasi quarant'anni. Costantino, ministrale abbaziale tra il 1322 e il 1359, era figlio di Arnaudo anche se, allo stato attuale, non risulta possibile identificare il padre di Costantino con uno dei due omonimi e contemporanei Arnaudo, entrambi nipoti del capostipite del ramo giaglione. Costantino fu sindaco di Susa nel 1333, mentre nel 1341 ricoprì la carica di castellano sabauda di Chambéry. Partecipò come teste sia all'arbitrato pronunciato nel 1334 da Amedeo V in occasione delle lotte intestine tra le famiglie segusine²⁶³ sia alla sentenza emanata nel 1356 in occasione della seconda fase della faida²⁶⁴, mentre nel 1344 ricoprì l'importante ruolo di arbitro in occasione delle divergenze sorte tra l'abbazia di S. Giusto e la certosa di Monte Benedetto, anche se il compromesso non incontrò l'approvazione del conte di Savoia che lo annullò un paio di anni dopo²⁶⁵.

Durante lungo il suo ministrato presso l'abbazia di S. Giusto, Costantino nominò come assistente il figlio Lorenzetto, anch'egli sindaco di Susa nel 1346. Una volta morto Costantino, Lorenzetto subentrò al suo posto come ministrale dell'abbazia segusina, assumendo come luogotenente suo fratello Flocardo del quale, al momento, non si hanno altre notizie. In ogni caso, i due fratelli rimasero in carica per poco più di un anno, ovvero dall'estate 1359 fino alla fine del 1360. L'abate Martino Giusti stava dunque intessendo legami solidi con la famiglia che sarebbero in seguito sfociati, per mano però del suo successore Edoardo di Savoia, con la concessione in enfiteusi dei beni e della giurisdizione posseduti dal monastero in Giaglione in favore di Vincenzo *de Iallono*, parente alla lontana dei tre uomini appena nominati²⁶⁶. Negli stessi anni, tra l'altro, gli stessi conti di Savoia nominarono Roberto *de Iallono* giudice della valle di Susa (1350)²⁶⁷.

La famiglia *de Iallono* iniziò a stringere legami con il monastero segusino solo a partire dal secolo XIV, mentre già dall'inizio del Duecento aveva intessuto duraturi rapporti con il priorato

²⁶² MOLINO, *Giaglione* cit. Tranne quando diversamente segnalato, per la famiglia *de Iallono* si rimanda alla parte finale saggio.

²⁶³ CIOTTI, *Lo sviluppo feudale* cit., II, doc LX, pp. 402-422.

²⁶⁴ CLARETTA, *Storia diplomatica* cit., p. 101 sgg.

²⁶⁵ ASDS, ASC, m. 4, fasc. 172 (1350-06-18).

²⁶⁶ Si veda capitolo II, paragrafo 8.2.

²⁶⁷ Registro 6 (1335-11-14).

segusino di S. Maria Maggiore, poiché membri della sua famiglia ne risultano continuativamente priori o consiglieri²⁶⁸. Invece il primo esponente della famiglia che entrò nel monastero segusino fu Vincenzo (1369)²⁶⁹ che, al momento non è possibile identificare con certezza con un altro monaco omonimo che compare nei documenti abbaziali una trentina di anni più tardi (1392-1393) come prevosto della parrocchia di S. Giorio e in seguito priore della Novalesa (1398)²⁷⁰.

3.6 La famiglia Savi

I Savi (o Sapienti) sono un'antica famiglia segusina dalle elevate disponibilità economiche che, durante il Trecento, erano titolari di un banco dei prestiti (*casane*)²⁷¹, evidentemente così conosciuto che in due occasioni il comune di Torino si rivolse alla famiglia segusina per ottenere denaro liquido: nel 1352 Manuele Savi prestò al comune seicento fiorini d'oro ottenendo così, per l'anno successivo, che lui e i suoi figli maschi fossero accolti come nuovi cittadini di Torino²⁷². Nel 1388, invece, il maggior consiglio inviò un messo a Susa per chiedere un prestito ad Antonietto Savi²⁷³.

Anche la famiglia dei Savi era molto devota al monastero di S. Giusto, tanto da avervi una cappella di famiglia dedicata a S. Giovanni Battista²⁷⁴. Mentre fin dagli inizi del Duecento i Savi popolano le fila dei canonici ulcensi²⁷⁵, solo due membri della famiglia risultano monaci di S. Giusto ovvero Antonio (1391-1392) ed Eustachio (1391-1392)²⁷⁶. L'entrata tardiva dei Savi all'interno del monastero, così come tardivi sono i testamenti dei membri della famiglia con disposizioni in favore di S. Giusto²⁷⁷, indicano che il rapporto del cenobio segusino con la famiglia Savi non fosse antico e consolidato come quello stretto da S. Giusto con altre famiglie segusine, come per esempio i Barralis o i Bartolomei, ma che fu costruito gradualmente nel

²⁶⁸ Si tratta di Oberto priore (1207), Oberto II priore (1256-1264), Rodolfo prima elemosiniere (1249) e poi priore (1270), Bonifacio priore (1287-1290), Pietro priore (1324-1357): G. MOLA DI NOMAGLIO, *Dizionario araldico Valsusino. Passato (e presente) della Valle di Susa attraverso la rappresentazione araldica*, Susa 2007, p. 68. ASDS, ASC, m. 2 fasc. 81 (1287 giu. 8), 83 (1288 feb. 26), 85 (1290 mar. 12).

²⁶⁹ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 7 (1369-04-26).

²⁷⁰ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392-00-11; 1392-00-12; 1393-08-01). N. BARTOLOMASI, *La pergamena di S. Giorio del 1398 ed il priorato di S. Pietro di Novalesa* in *La Novalesa. Ricerche, fonti documentarie, restauri*, I, Novalesa 1998, pp. 183-189.

²⁷¹ Si veda PATRONE, *Le Casane astigiane* cit. I Savi tra il 1375 e il 1385 si rivolgono in diverse occasioni alla curia abbaziale per denunciare debiti non saldati: Registro 43, ff. 10r-10v; 20v; 29r; 29v; 30v. Registro 46, f. 121r; 122r-122v; Registro 48, ff. 70r-70v; Registro 51, ff. 152r-152v; 156r. Registro 54, f. 29v.

²⁷² Libri consiliorum 1351-1353. *Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. Baima, Torino 1999 pp. 94-95; p. 150.

²⁷³ Libri consiliorum 1387-1389. *Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. Baima, Torino 2006, p. 139.

²⁷⁴ ASDS, ASC, m. 8 fasc. 265.

²⁷⁵ *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 336-337, doc. CCCXII (1286).

²⁷⁶ Registro 54 (1391-06-22); ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 8; Registro 54 (1391-06-22).

²⁷⁷ I testamenti pervenuti per la famiglia Savi sono quelli di Gabriele figlio di Manuele (ASDS, ASC, m. 8 fasc. 264 - 1390), Luchino (ASDS, ASC, m. 8 fasc. 265 - 1390), Antonio (ASDS, ASC, m. 8 fasc. 267 - 1390) e Lionetto (ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 30 - 1390).

corso del Trecento. Luchino Savi, dopo essere stato ministrale per la castellania sabauda di Susa (1372-1385)²⁷⁸ e sindaco di Susa insieme a Galvagnino Barralis (1379)²⁷⁹, ricoprì la carica di ministrale per S. Giusto tra 1382 e 1383.

3.7 La famiglia Ferrandi

La famiglia Ferrandi intrattiene precocemente, rispetto alle altre famiglie, rapporti con l'abbazia segusina: infatti il primo ministrale abbaziale di cui abbiamo notizia è Raimondo Ferrandi (1269). Tuttavia, i membri della famiglia Ferrandi non entrano in monastero fin dai primi secoli dopo la fondazione, così come accadde per altre famiglie segusine: infatti Lorenzetto nel 1374 risulta il primo Ferrandi monaco all'interno di S. Giusto²⁸⁰, seguito dal sacrista Bartolomeo nel 1392²⁸¹.

Poiché all'interno della faida tra le famiglie segusine quella dei Ferrandi risultava contrapposta a quella dei Barralis, l'assunzione di Giovanni Ferrandi come ministrale del monastero di S. Giusto (1322-1328) durante l'abbaziato di Enrico Barralis potrebbe sembrare insolita rispetto ai meccanismi di reclutamento esaminati finora: tuttavia, come emerge dall'arbitrato del 1334, in opposizione agli altri membri della sua famiglia Giovanni Ferrandi "de Burgo" risulta schierato dalla parte dei Barralis²⁸². Sostenuto dall'abate Enrico Barralis con la nomina a ministrale, fu rimosso dalla carica con l'arrivo di Martino Giusti che predilesse i membri del resto della famiglia Ferrandi. Martino infatti assunse come ministrali i fratelli Francesco detto Beriat (1362-1366) e Moruello (1362-1369) figli di Bartolomeo Ferrandi²⁸³. Prima di ricevere l'incarico di ministrale abbaziale, Francesco fu ministrale anche presso la curia sabauda di Susa (1356-1361)²⁸⁴. Nel giugno 1370, quando non ricopriva più la funzione di ministrale abbaziale, Moruello Ferrandi risulta essere «collector talee et clavarius communitatis Secusie».

3.8 La famiglia Agliaudi

Rispetto alle altre famiglia segusine, la prima attestazione di un Agliaudi a Susa è relativamente tarda, risalente infatti alla fine del Duecento²⁸⁵. In base alla documentazione tradata, furono proprio gli Agliaudi le prime vittime del conflitto delle famiglie nobili segusine: nel 1307 fu ucciso da Ugonetto Bartolomei il *dominus* Benedetto Agliaudi (che probabilmente

²⁷⁸ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 58, 60, 61, 62.

²⁷⁹ Registro 48 (1379-08-29).

²⁸⁰ Registro 23 (1355-11-18).

²⁸¹ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392-00-00).

²⁸² Si veda paragrafo 3.1.

²⁸³ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 7 (11 febbraio 1369).

²⁸⁴ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 44-50.

²⁸⁵ Nel 1275 compare lo *iurisperitus* Benedetto Agliaudi: DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., XXXVII (1275-07-14).

aveva ricoperto la carica di giudice sabardo in Savoia nel 1268)²⁸⁶, mentre l'intervento del conte Aimone del 1334 prese avvio dall'omicidio di Ugonetto Bartolomei da parte di due Agliaudi. I rapporti con S. Giusto sembrano sporadici: in base alla documentazione visionata, nessun Agliaudi diventò monaco di S. Giusto e l'unico membro della famiglia che lavorò per l'amministrazione abbaziale fu Vincenzo, viceministrato tra il 1367 e il 1372, che nel 1370 fu *sindicus et consol* di Susa insieme a Antonio Aschieri²⁸⁷.

3.9 La famiglia Aigueblanche

La famiglia Aigueblanche, proveniente con molta probabilità dall'omonimo villaggio savoiano, era insediata a Susa già negli anni Sessanta del Duecento²⁸⁸. Risulta difficile ricondurre con sicurezza gli Aigueblanche presenti a Susa all'omonima famiglia oltralpina che nel secolo XIII era particolarmente legata ai conti di Savoia, tanto da essere titolari del feudo di Briançon²⁸⁹.

Al contrario di tutte le famiglie sopraelencate, i cui membri sono appellati come *nobiles* e saltuariamente *domini*, gli esponenti della famiglia Aigueblanche non sono mai definiti come tali tanto che non presero nemmeno parte alla lotta tra *nobiles* segusini. L'abbazia di S. Giusto, alla quale i membri della famiglia erano devoti²⁹⁰, nel corso della prima metà del Trecento si avvale prima del notaio Pierre Aigueblanche per la redazione di alcuni atti²⁹¹, poi assunse come nunzio Barthélemy (1356-1360)²⁹² dopo che questi aveva lavorato come *extimator* per il comune di Susa nel 1351²⁹³.

Il notaio Jean Aigueblanche detto "Merlino" – figlio di suo un omonimo²⁹⁴ che aveva lavorato come notaio presso la curia sabarda di Susa (1356-1347)²⁹⁵ – ricoprì la carica di ministrato per l'abbazia all'inizio del 1362. È probabile che la carriera presso le curie segusine di Jean prima e di Merlino in seguito abbia promosso un avanzamento della condizione sociale della famiglia tanto da portare la figlia di Merlino, Marguerite, a sposarsi con Lorenzetto

²⁸⁶ CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII* cit., pp. 72-74, doc. VI.

²⁸⁷ Registro 35, ff. 130r-130v, ff. 131r-132r.

²⁸⁸ I fratelli Guillaume, Philippe e Jacques, figli del fu Richard, riconoscono di tenere dal monastero di S. Giusto alcuni beni in Susa tra cui una casa *in civitate*. DELL'AVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. VIII (1269 dicembre). È probabile che si tratti dello stesso Giacomo che nel 1261 vendette all'abbazia di S. Michele della Chiesa tutti i beni mobili e immobili che possedeva nel territorio di Vaie: SARACCO, *Vaies* cit., nota 147.

²⁸⁹ F. BERNARD, *Les origines féodales en Savoie et en Dauphine*, Chambéry 1949, pp. 266-269.

²⁹⁰ Anselma, vedova di Jacques Aigueblanche, nel suo testamento legò a S. Giusto un censo annuo per la celebrazione di una messa in occasione dell'anniversario della sua morte: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 21 (1310 maggio 27).

²⁹¹ M. BERARDUCCI, *Le carte della certosa di Montebenedetto e gli usi notarili della valle di Susa tra il XIII ed il XIV secolo*, Torino a.a. 1969-1970, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino, docc. XXXIII (1310-08-16), XXXIV (1310-08-18).

²⁹² Registro 12 (1360-06-01; 1360-07-28; 1360-10-22; 1360-10-27); Registro 25 (1356-12-30; 1357-05-09).

²⁹³ Registro 22 (1351-02-21).

²⁹⁴ Il legame di parentela viene esplicitato in: ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 16 (1352-11-05).

²⁹⁵ ASTO, SR, Conti della castellania sabarda di Susa, rotolo 35.

Ferrandi, appartenente a una delle famiglie *nobiles segusine*²⁹⁶. Una volta morto Merlino, inoltre, all'interno della documentazione il nome della vedova Tommasa, figlia del fu Antonio Gregori, è preceduto dall'appellativo *nobiles*, mentre Merlino non fu mai definito come tale²⁹⁷.

Gli Aigueblanche rappresentano un esempio di quei notai che «erano riusciti a instaurare relazioni professionali e personali durature con gli ambienti nei quali si erano inseriti e nei quali esercitavano, e che avevano saputo sfruttare la maggiore integrazione del mondo notarile non rimanendo troppo vincolati ad un unico canale di mobilità»²⁹⁸. Il matrimonio con un membro della classe dei *nobiles et burgenses* rappresentava un passaggio decisivo, insieme per esempio al possesso fondiario, per l'integrazione e all'assimilazione all'élite segusina²⁹⁹. Infatti, le generazioni successive degli Aigueblanche riuscirono anche ad avviare una carriera all'interno degli enti ecclesiastici segusini: verso la fine del secolo Claude entrò come monaco presso S. Giusto (1392-1398)³⁰⁰ mentre nella prima metà del Quattrocento Pierre ricoprì la carica di priore di S. Maria Maggiore³⁰¹. Nel contesto segusino si tratta finora dell'unico caso esemplificativo di come le conoscenze particolari di questi notai – che avevano creato una carriera presso le curie maturando competenze aggiuntive che a loro volta attiravano una clientela di un certo livello – permettevano loro di distinguersi dai loro colleghi e di aderire allo status delle élite locali.

3.10 Gli esterni alla valle di Susa

Il nucleo delle antiche famiglie *nobiles et burgenses* di Susa intratteneva, chi fin dalle origini e chi invece a partire dai secoli successivi, rapporti stabili e duraturi con il monastero di S. Giusto e rappresentava il principale bacino di reclutamento per i diversi funzionari abbaziali. Tuttavia una minoranza degli uomini che ottennero il ruolo di ministrale, viceministrale o castellano fu reclutata esternamente alla villa di Susa: tali funzionari provenivano tanto dalla zona d'oltralpe quanto dalla cintura della valle di Susa. Quando è stato possibile ricostruire le carriere dei singoli individui o la storia delle famiglie di provenienza, sembra che in questi casi eccezionali il reclutamento fosse motivato da forti legami personali stretti da questi individui non solo con l'ente di S. Giusto o la persona dell'abate, ma anche con i protettori del monastero stesso ovvero

²⁹⁶ Le nozze, contratte nel 1368, furono oggetto di una causa matrimoniale discussa presso il tribunale spirituale di S. Giusto poiché Lorenzetto, prima di sposare Marguerite, aveva scambiato le promesse matrimoniali con un'altra donna, tale Sigismonda Varcini. La causa si concluse in maniera favorevole per il matrimonio contratto tra Lorenzetto e Marguerite: ORLA, *Matrimoni contrastati* cit., pp. 40-42.

²⁹⁷ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 18 (1389-02-18).

²⁹⁸ F. PAGONI, *Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, vol. II, Roma 2017, p. 174.

²⁹⁹ Si veda M. N. COVINI, *Una élite dinamica e aperta: la nobiltà urbana di Milano tra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale* cit., pp. 299-323 e in particolare p. 318.

³⁰⁰ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392-00-02; 1393-06-03; 1393-08-01); Registro 61 (1398-01-11).

³⁰¹ ASDS, ASVDS, Parte I, m. 28, fasc. 685 (1452 marzo 23); ASDS, ASC, m. 15 fasc. 49 (1461 feb. 24).

i conti di Savoia che, in modi non documentati, influenzavano tanto la scelta dell'abate quanto la composizione del capitolo o degli uffici abbaziali³⁰².

3.1.0.1 Le famiglie oltralpine

Nonostante questo capitolo sia dedicato ai funzionari abbaziali laici che lavoravano all'interno delle diverse curie di S. Giusto, è necessario parlare della famiglia La Rochette che, nel corso del Trecento, non espresse alcun funzionario abbaziale ma, in maniera continuativa, un numero importante di monaci che ricoprirono diversi *officia maiora*: Hugues (1302-1343)³⁰³, Amédée (1317-1321)³⁰⁴, Humbert elemosinario (1317-1360)³⁰⁵, Henri (1336)³⁰⁶, Jean nipote di Hugues (1341)³⁰⁷, Aimon pidanziere e sacrista (1346-1374)³⁰⁸, Raymondin elemosinario (1368-1383)³⁰⁹ e Thibaut (1374)³¹⁰. Alcuni tra loro si occuparono della gestione delle cause per il monastero in alternanza con i ministrali e i giudici: l'elemosinario Humbert (tra il 1338 e il 1358)³¹¹ e l'elemosinario Raymondin (1370)³¹² presiedettero il tribunale criminale e civile, mentre il sacrista Aimon gestì, in quanto vicario dell'abate, il tribunale delle cause spirituali negli anni Sessanta³¹³. Un ramo dei La Rochette, potente famiglia oltralpina probabilmente proveniente dall'omonimo borgo savoiaro, era arrivato in valle di Susa a metà Duecento presumibilmente per volontà di Amedeo IV, che aveva nominato Rostaing – uomo di fiducia del conte e testimone alla redazione del suo testamento nel 1252³¹⁴ – castellano e balivo di Avigliana³¹⁵. In seguito, sotto il principato di Amedeo V, Guillaume diventò balivo della valle di Susa e castellano di Susa

³⁰² Dalla trattazione prosopografica sono state escluse singole persone riguardo alle quali, allo stato attuale degli studi, non si hanno notizie né loro né della loro famiglia: Bertino *de Thoyario* fu ministrale per pochi mesi nell'estate del 1373 e, dopo aver lasciato la carica di ministrale, ricoprì per tutto il 1374 quella di castellano di Caprie. Ricoprirono poi la carica di castellano di Caprie e Mocchie Bartolomeo *de Brayda* (1357) e Ugoneto *de Follonia* (1363-1365). Giacomo Varcini detto de Bego viceministrale (1376-1391), Pietro Grandi di Susa viceministrale (1388).

³⁰³ ASDS, ASC, m. 6 fasc. 4.

³⁰⁴ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 2 (1317-08-18); vol. 3 (1321-09-22), vol. 12 (1323-10-26).

³⁰⁵ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., doc. 25; ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 2 (1317-03-06-1317-09-04), vol. 3 (1321-03-10; 1322-06-18); vol. 5 (1324-01-03; 1324-11-20); vol. 10 (1320-02-08); vol. 14 (1326-01-09); vol. 15 (1328-02-20); vol. 16 (1353-09-25). Registro 9 (1336-03-04; 1336-12-14); registro 16 (1346-10-12; 1347-11-13); registro 20 (1348-06-17; 1349-01-31); Registro 12 (1360-05-20).

³⁰⁶ Registro 7 (1336-03-11).

³⁰⁷ Registro 13 (1341-02-02).

³⁰⁸ Registro 16 (1346-02-27 - 1347-12-15); ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 6 (1356-01-07); vol. 7 (1369-06-26; 1369-10-21); vol. 16 (1352-05-19); ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4 (1374-01-18; 1374-03-28; 1374-07-16).

³⁰⁹ Registro 42 (1375-05-30; 1375-07-21; 1378-01-23), Registro 45 (1379-05-05); Registro 51 (1383-01-20).

³¹⁰ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4 (1374-01-18; 1374-03-28; 1374-07-16).

³¹¹ Per le cause criminali: Registro 7 (1336-10-19), Registro 11 (1338-04-27), Registro 24 (1358-03-11). Per le cause civili: registro 14 (1343-02-20 - 1343-12-11).

³¹² Registro 35, f. 155r, 155v, 156r.

³¹³ ASDS, fondo ASVDC, parte I, fald. 20, registro 651; fald. 24, fasc. 661.

³¹⁴ CASTELNUOVO, *L'amministrazione territoriale* cit., p. 29 dell'edizione digitale.

³¹⁵ CASTELNUOVO, *L'amministrazione territoriale* cit., p. 27 dell'edizione digitale.

(1287-1290)³¹⁶, Thibaut castellano di Caselette (1319-1322)³¹⁷ e Hugues balivo della valle di Susa (1319)³¹⁸, mentre diversi anni dopo Pierre fu scelto come vicecastellano di Susa da Aimon de Challant (1355)³¹⁹. È probabile che la famiglia oltralpina si fosse stabilita in valle dopo esservi giunta grazie all'ottenimento di una carica comitale – così come era successo per i Bertrandi³²⁰ – rimanendo comunque padrona di un certo prestigio e intrattenendo un rapporto privilegiato con il monastero segusino tanto da avere continuamente, per tutto il Trecento, almeno un membro della loro famiglia all'interno del monastero.

Una seconda famiglia di provenienza oltralpina radicatasi a Susa era quella dei *de Alavardo*, originaria dell'omonimo borgo di Allevard in Moriana e trasferitasi in valle probabilmente nella prima metà del secolo XIII. Giovanni *de Alavardo* compare come giudice sabauda di Susa nel 1267³²¹, mentre il primo esponente della famiglia a entrare in contatto con il monastero di S. Giusto fu Bernardo³²², notaio che verso la fine del Duecento intrattene rapporti lavorativi non solo con l'abbazia – redigendo la documentazione connessa all'esercizio dei poteri giudiziari – ma anche con gli altri enti valsusini e le famiglie *nobiles* segusine. Alcuni membri della famiglia, ormai radicata in valle di Susa, seguirono la professione di Bernardo come il figlio Lorandino (1301-1344)³²³, mentre Alavardo ricoprì la carica di ministrale per la castellania sabauda di Susa (1344-1345)³²⁴ e infine Antonio quella di castellano di S. Mauro per l'abbazia segusina³²⁵.

L'ultimo funzionario di S. Giusto proveniente dal territorio oltralpino fu Aimon *de Poypone*, che ricoprì la carica di castellano di S. Mauro (1367-1370) e di Caprie (1369-1371)³²⁶ durante l'abbaziato di Edoardo di Savoia. Alcuni membri della famiglia *de Poypone*, ovvero Aimon e il suo parente Humbert – designato nel 1368 come *scutiferus* dell'abate³²⁷ – probabilmente erano parte del seguito di Edoardo e, alla nomina di quest'ultimo ad abate di S. Giusto, si erano anche loro trasferiti a Susa. Dopo la nomina di Edoardo a vescovo di Sion³²⁸, *de Poypone* lo seguirono

³¹⁶ CIOTTI, *Lo sviluppo feudale* cit., II, doc. XL.

³¹⁷ PATRIA, *Homines Caselletarum* cit., p. 148; p. 193.

³¹⁸ PATRIA, *Homines Caselletarum* cit., p. 148. Anche se allo stato attuale è impossibile una certa identificazione, Hugues de La Rochette fu emissario del conte di Savoia nel Genevese nel 1307 (ASTO, SC, Materie politiche per rapporto all'interno, Obblighi e quietanze dei Principi del Sangue – 1307 giugno 10), fu incaricato dal conte di prelevare da Ugo Delfino signore di Faucigny il testamento di Pietro II conte di Savoia (ASTO, SC, Materie politiche per rapporto all'estero, Trattati antichi - 1310 settembre 22), fu uno degli arbitri che dirimono le vertenze tra Amedeo V e Ludovico II di Savoia signore del Vaud (ASTO, SC, Materie politiche per rapporto all'interno, Principi del sangue, Principi del Sangue diversi – 1314 agosto 04).

³¹⁹ Registro 24 (1355-04-15).

³²⁰ Per i Bertrandi si veda capitolo II, p. 82, n. 145.

³²¹ NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico* cit., doc. XXXVIII (1267-12-10); DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. VI (1269-11-06)

³²² Si veda BERTOLOTTI, *Il registro di imbreviature* cit.

³²³ BERARDUCCI, *Le carte della certosa* cit., doc. XXXV (1310-08-30).

³²⁴ ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, Rotolo 33 (1344 luglio 26-1345 maggio 18).

³²⁵ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 16 (1353-04-10).

³²⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotoli 22 bis e 23.

³²⁷ FABBRO, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 155, doc. II.

³²⁸ B. GALLAND, *Les papes d'Avignon et la Maison de Savoie 1309-1409*, Roma 1998, p. 149.

nuovamente, come attestato da diversi atti emanati dal vescovo a cui furono testimoni, ricoprendo inoltre cariche importanti all'interno dei quadri dell'amministrazione sabauda: Aimon, prima semplice *domicellus et scutiferus*, ricoprì la carica di balivo del Vallais (1377) e poi di Sion (1381), Philippe quella castellano di *Montisordei*, mentre Barthélemy e Humbert sono semplicemente denominati *domicellus*³²⁹.

Se dunque il bacino di reclutamento della maggior parte dei monaci e soprattutto degli abati era la terra d'oltralpe (almeno fino al terzo quarto del Duecento), i diversi funzionari laici che gravitavano nell'orbita abbaziali avevano origine principalmente valligiane. La famiglia *de Alavardo*, pur provenendo dalla Moriana, era ormai radicata stabilmente in valle di Susa mentre l'arrivo in valle di Susa e l'assunzione della carica di castellano abbaziale da parte di Aimon *de Poypone* erano strettamente collegate al legame personale tra l'abate Edoardo e la famiglia *de Poypone*, tanto che i diversi membri della famiglia non si insediarono a Susa ma seguirono Edoardo nuovamente al di là delle Alpi in occasione della sua nomina a vescovo di Sion.

3.10.2 Le famiglie cisalpine

Gli ufficiali di origine cisalpina, come visto per quelli provenienti dall'area transalpina, erano poco numerosi, perché per la mansione erano scelti generalmente uomini di origine segusina. Una famiglia particolarmente attiva in campo politico valsusino, anche se principalmente all'interno degli uffici sabaudi, è quella dei Provana³³⁰. I membri dell'importante famiglia piemontese, stabilita a Carignano dalla fine del secolo XIII, iniziarono a radicarsi in diversi borghi piemontesi tra cui alcuni della valle di Susa, dove avviarono banchi di prestito (*casane*) a Susa, Bussoleno e Avigliana dal 1290³³¹. Fu così che nella prima metà del Trecento iniziarono anche un progetto di radicamento più solido tra la valle di Susa e la val Sangone: nel 1330 furono investiti della terza parte del feudo di Coazze, compreso nel territorio della castellania sabauda aviglianese, mentre nel 1333 furono investiti di due terzi del feudo di Villar Dora, acquistato dai Montevarino e dai Sala, precedenti signori del villaggio. Probabilmente avendo necessità di denaro liquido, i Provana vendettero le quote sul feudo di Villar Dora a Franceschino Bergognino nel 1337, che furono recuperate solo una ventina di anni dopo, quando nel 1359 Pietro e Daniele Provana rientrarono in possesso del feudo villardorese. Intorno a quegli anni, precisamente nel 1351, Guglielmo Provana risulta sindaco di Susa insieme

³²⁹ A causa delle innumerevoli attestazioni dei *Poypone* all'interno degli atti prodotti da Edoardo vescovo di Sion, si rimanda generalmente alle edizioni degli atti presenti in *Documents relatifs à l'histoire du Vallais*, vol. VI, Lausanne 1884.

³³⁰ Per le informazioni sui Provana si è fatto riferimento a A. SISTO, *Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV*, Torino 1963, pp. 67-94 e alla scheda compilata da Marta Gravela per il PRIN *La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardo-medievale* i cui risultati sono in corso di pubblicazione. Ringrazio Marta per avermi concesso in visione la bozza della scheda.

³³¹ I Provana per circa mezzo secolo ressero le casane di Susa, Avigliana e Bussoleno. Dal 1303 al 1310 i banchi sono tenuti da Berteto e i suoi fratelli, nel 1311 da Tommaso, Guioto, Simondino, Bartolomeo e Federico, mentre ancora nel 1344 Lionetto tiene la casana di Bussoleno: PATRONE, *Le casane astigiane* cit., p. 62.

a Raimondo Lovarenchi³³²: probabile, ma non certo, che si tratti del medesimo Guglielmo figlio del fu Nicolò che, insieme agli zii Giovanni e Aimaro, acquistò il feudo di Pianezza nel 1372³³³. A partire dall'inizio del Trecento diversi membri della famiglia ricoprirono incarichi militari al servizio dei principi di Savoia-Acaia³³⁴, per poi schierarsi a metà del secolo con il conte Amedeo VI in occasione del conflitto con il principe Giacomo di Savoia-Acaia. Infatti, i Provana risultano castellani di Susa per il conte di Savoia per buona parte della seconda metà del secolo: prima Nicola (1357-1359) e in seguito i suoi figli Eustachio (1374-1387) e Giacomo (1387-1390).

I Provana, tuttavia, avevano iniziato a intrattenere rapporti con il monastero di S. Giusto già dall'inizio del Trecento: nei primi decenni entrò nel monastero Taddeo Provana di Carignano (1317-1331) ricoprendo le cariche di cellario (1317-1321), di rettore della chiesa di S. Maria del Ponte (1321) e infine di prevosto di Vigone³³⁵, seguito poi da Antonio (1374)³³⁶, Giovanni che ricoprì la carica di cellario (1374-1382)³³⁷ e Giovanni Provana di Favol (1380-1394) prima priore di S. Giusto d'Asti (1380)³³⁸, poi pidanziere (1387)³³⁹, priore del monastero (1392-1393)³⁴⁰ e infine priore di S. Giorio e rettore della cappella della famiglia Savi sita in S. Giusto³⁴¹. Il rapporto tra la famiglia e il monastero diventò così saldo che nella prima metà del Quattrocento Giacomo Provana assumerà la carica di abate di S. Giusto³⁴².

I Provana, dopo essersi garantiti un ruolo importante tra le mura del capitolo monastico, riuscirono a far eleggere castellano di Caprie e Mocchie Stefano (1348-1353)³⁴³: si tratta del fratello di quel Tommaso che acquistò il feudo di Villardora, dal quale ereditò nel 1344 la parte di feudo di Coazze e fu nominato castellano di Pinerolo nel 1350. Amedeo VI investì Stefano del feudo di Pianezza, alle porte della valle di Susa, tolto in precedenza a Giacomo di Savoia-Acaia con il quale, come abbiamo accennato, iniziarono le ostilità in questi anni che sfociò nel 1364 in un'aperta ribellione contro il principe d'Acaia portando Stefano ad allearsi con il

³³² Registro 22 (1351-03-14; 1351-04-29; 1351-06-19).

³³³ SISTO, *Banchieri-fendatari* cit., p. 92.

³³⁴ Si veda BUFFO, *La documentazione* cit., pp. 89-90.

³³⁵ GALVAGNO, *La famiglia segusina* cit., XXIX (1331-06-17); ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 2 (1317-06-04; 1317-08-18); vol. 10 (1320-02-08); vol. 3 (1321-03-17; 1321-09-14; 1321-09-17; 1321-10-28); vol. 5 (1324-01-11; 1324-03-20; 1324-03-24; 1324-11-20); vol. 13 (1325-06-28); vol. 15 (1328-01-20); Registro 14 (1343-09-09; 1343-11-16).

³³⁶ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4 (1374-03-28).

³³⁷ ASDS, ASVDS, Parte I, m. 18, fasc. 558; ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 6, vol. 4 (1374-03-28).

³³⁸ ASDS, ASVDS, Parte I, m. 18, fasc. 527 (1380 maggio 22).

³³⁹ Registro 54, (1387-10-24).

³⁴⁰ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392; 1393-06-03; 1393-08-01).

³⁴¹ ASDS, ASC, m. 9 fasc. 271 (1394 dicembre 15); fasc. 272 (1394 dicembre 31).

³⁴² Allo stato attuale non è possibile fornire i precisi estremi cronologici dell'abbaziato di Giacomo Provana. In base agli inventari, è possibile fornire solo date provvisorie: ASDS, ASC, m. 12 fasc. 377, (1432-04-3), m. 14 fasc. 414 (1447-05-26).

³⁴³ ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Par. 19, m. 1 e 2, rotolo 16.

marchese di Saluzzo e Bernabò Visconti³⁴⁴. Dopo la sconfitta degli Acaia, Amedeo VI nominò Stefano balivo della valle di Aosta, a cui era collegata la castellania di Chatel-Argent, e gli concesse in albergamento perpetuo il luogo e la castellania di Lanzo.

Durante il governo dell'anonimo abate Guido (1371-1381), un ministrale e il suo vice furono reclutati fuori dalla valle di Susa, ovvero Giovanni Albezi detto "de Sala" di Giaveno e Pietro *de Pisse* di Moncalieri. Giovanni Albezi detto "de Sala", assunto nel 1373 come ministrale, era membro di una tra le più importanti famiglie di Giaveno, dove possedeva un castello nella omonima regione Sala. Gli Albezi erano una stirpe legata già dal secolo precedente all'abbazia di S. Michele della Chiusa, per la quale diversi membri della famiglia ricoprirono la carica di castellano di Giaveno già dalla fine del Duecento e per quasi tutto il secolo successivo³⁴⁵. In particolare, lo stesso Giovanni Albezi aveva anche prestato servizio una decina di anni prima proprio presso l'abbazia di S. Michele della Chiusa nel ruolo di *rector* del monastero³⁴⁶.

Invece il notaio Pietro *de Pisse* (oppure *de Pisis*), viceministrale scelto da Giovanni Albezi, apparteneva a una famiglia piuttosto importante e benestante di Moncalieri³⁴⁷ (anche se sembra che almeno alcune parti della famiglia provenissero da Trofarello), dove un ramo della famiglia risulta continuativamente presente all'interno del consiglio della città dal 1343 fino al 1362. I membri della famiglia inizialmente ebbero contatti abbastanza importanti con i principi di Savoia-Acaia, tanto che nel 1331 il principe Filippo concesse loro di portare armi all'interno del territorio moncalierese, ma i rapporti si deteriorarono finché nel 1351 Giacomo di Savoia-Acaia rimosse la famiglia *de Pisse*, insieme a quella dei Vagnoni, dalla società di popolo di Moncalieri che in quel periodo governava il comune. Al momento, poiché non conosciamo il cognome o la provenienza dell'abate Guido, non sappiamo se la famiglia Albezi o la famiglia *de Pisse* fossero a lui personalmente legate. Sicuramente interessante è la ricostruzione della carriera di Giovanni Albezi, che rappresenta per ora la prima attestazione di un funzionario professionista che circola tra i monasteri segusini.

Inoltre, è possibile notare che, tra i pochi funzionari di S. Giusto esterni alla realtà segusina, un piccolo nucleo proveniva dalla cittadina di Moncalieri: il notaio di curia Matteo Panissera (1338; 1342-1343), i giudici Rodolfo *de Nepotibus* (1338) ed Egidio Zeccha (1389-1393), il viceministrale Pietro *de Pisse* (1374-1379), senza dimenticare l'abate Giacomo Panissera (1362-1365). Evidentemente un filo rosso, che al momento non è possibile ricostruire, legava l'abbazia alla cittadina di Moncalieri.

³⁴⁴ In quell'occasione, il conte Amedeo VI intimò il castellano di S. Mauro di non prestare protezione ai membri della famiglia Provana che si erano apertamente ribellati al principe d'Acaia: PATRIA, *Rubiana* cit., p. 59.

³⁴⁵ LUSSO, *Forme dell'insediamento* cit., pp. 24, 80; 83-84; 90. In generale per Giaveno si veda G. CLARETTA, *Il comune di Giaveno e l'abbazia di S. Michele della Chiusa nell'età di mezzo: notizie storico-critiche e sfragistiche*, Torino 1887; G. CLARETTA, *Il Comune di Giaveno nel medioevo: in quali modi il comune di Giaveno giungesse a conservare la propria autonomia*, Torino 1886.

³⁴⁶ CASIRAGHI, *La diocesi di Torino* cit., p. 183.

³⁴⁷ Per le informazioni sulla famiglia *de Pisse* rimando alla tesi magistrale di Umberto Maria Delmastro presso l'Università di Torino, attualmente in fase di scrittura (giugno 2020).

| Nome | Provenienza | Carica | Abate | Prima attestazione | Ultima attestazione | |
|--|-------------|----------------|--|---|---------------------|------------|
| Bertrando Tututi | Ignota | ministerale | Burno | 1269-11-05 | 1270-12-06 | |
| Raimondo Ferrandi | Susa | ministerale | | | 1269-10-23 | 1269-11-03 |
| Filippone Barralis | | ministerale | Enrico | 1317-02-13 | 1321-11-09 | |
| Giovanni Ferrandi | | ministerale | Barralis | 1322-07-03 | 1328-02-03 | |
| Francesco Giusti | | ministerale | Martino Giusti | 1334-09-03 | 1339-04-30 | |
| Antonio Giusti | | Viceministrale | | 1335-01-26 | | |
| Giacometto Giusti | | ministerale | | 1336-03-09 | 1343-06-27 | |
| Enrico Giusti | | viceministrale | | 1340-02-25 | | |
| Costantino <i>de Iallono</i> | | ministerale | | 1322-06-27 | 1359-02-19 | |
| Lorenzetto <i>de Iallono</i> | | viceministrale | | 1347-08-16 | 1359-06-22 | |
| | | ministerale | | 1359-07-03 | 1360-12-18 | |
| Flocardo <i>de Iallono</i> notaio | | viceministrale | | 1359-10-09 | 1360-12-13 | |
| Jean Aiguebalnche detto "Merlino" notaio | | ministerale | | 1362-01-25 | 1362-04-11 | |
| Moruello Ferrandi | | ministerale | | Giacomo Panissera, Edoardo di Savoia | 1362-08-04 | 1369-02-18 |
| Francesco Ferrandi detto Beriat | | ministerale | | | 1362-08-12 | 1366-09-01 |
| Vincenzo Agliaudi | | viceministrale | | Edoardo | 1367-03-27 | 1372-07-28 |
| Leonardo Barralis | | ministerale | di Savoia; | 1368-00-00 | 1373-04-19 | |
| Ippolito Barralis | | viceministrale | Guido | 1370-03-17 | 1373-11-15 | |
| Giovanni Barralis | | viceministrale | | 1372-09-02 | | |
| Bertino <i>de Thoyario</i> | Ignota | ministerale | | 1373-08-07 | 1373-10-26 | |
| Giovanni Albezi detto "de Sala" | Giaveno | ministerale | Guido | 1373-12-23 | 1374-12-02 | |
| Pietro <i>de Pisse</i> | Moncalieri | viceministrale | | 1374-01-30 | 1379-02-01 | |
| Ippolito Bartolomei | Susa | ministerale | Guido; | 1375-01-16 | 1382-11-20 | |
| Giacomo Varcini detto "de Bego" | Ignota | viceministrale | Giacomo abate di S. Maria di Cavour | 1376-02-16 | 1391-06-26 | |
| Moruello Ferrandi | Susa | viceministrale | Guido | 1379-06-14 | 1380-12-01 | |
| Luchino Savi | | ministerale | | 1382-12-02 | 1383-08-30 | |
| Ippolito Barralis | | ministerale | Giacomo abate di S. | 1383-08-31 | 1398-12-10 | |
| Pietro Barralis | | viceministrale | Maria di | 1384-05-06 | 1398-11-05 | |
| Pietro Grandi | | viceministrale | Cavour | 1388-08-29 | | |
| Matteo Barralis | | viceministrale | | 1395-01-14 | 1398-10-23 | |

Tabella 1. I ministerali al servizio di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.

| Nome | Conte | Prima attestazione | Ultima attestazione |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Francesco <i>de Brenecio</i> | Amedeo IV | 1249-02-02 | 1250-01-02 |
| Giovanni <i>de Alavardo</i> | Pietro II | 1267-12-10 | |
| Isnardo Croco | Filippo I | 1271 | |
| Guglielmo <i>de Cumis</i> | Filippo I | 1272-03-13 | 1275-04-22 |
| Antonio di Castello | Filippo I | 1277 | |
| Rainero di Revigliasco | Filippo I | 1285 | |
| Ruffino Borgesio | Amedeo V | 1291 | |
| Guglielmo Giovane | Amedeo V | 1292 | 1293 |
| Guglielmo di Monte Aimone | Amedeo V | 1311 | |
| Pierre de Hauteville | Amedeo V | 1317-04-21 | 1321-10-03 |
| Jean Ravais | Edoardo | 1323-11-13 | |
| Giorgio Graciani | Edoardo | 1328-01-27 | |
| Guglielmo <i>de Altessano</i> | Amedeo V; Aimone | 1322-01-19 | 1334-01-13 |
| Raimondetto <i>de Solerio</i> | Aimone | 1333-10-10 | |
| Pietro <i>Fuxeri</i> | Aimone | 1342-08-14 | |
| Francesco da Ivrea | Amedeo VI | 1348-10-13 | |
| Roberto <i>de Iallono</i> | Amedeo VI | 1350-06-18 | |
| Bastiano da Montegioco | Amedeo VI | 1350-07-26 | 1351-04-01 |
| Bartolomeo <i>de Caresana</i> | Amedeo VI | 1356-01-07 | |
| Sigismondo da Carisio | Amedeo VI | 1370-11-09 | |
| Geronimo Balardi | Amedeo VII | 1386-11-12 | 1388-06-06 |

Tabella 2. I giudici della valle di Susa al servizio dei conti di Savoia tra i secoli XIII e XIV.

| Nome | Provenienza | Titolo | Abate | Prima attestazione | Ultima attestazione |
|--|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Guglielmo de (...) | - | - | Enrico Barralis | 1271-02-16 | |
| Pietro Barralis (I incarico) | Susa | <i>iurisperitus</i> | Enrico Barralis | 1317-03-30 | 1328-01-27 |
| Corrado <i>de Galeris</i> | - | - | Enrico Barralis | 1317-12-04 | |
| Guglielmo Farguilli | Susa | - | Enrico Barralis | 1321-11-06 | 1323-07-24 |
| Andrea Bonadonna | Rivoli | - | Martino Giusti | 1329-02-11 | 1355-11-14 |
| Rodolfo <i>de Nepotibus</i> (sostituto di Andrea Bonadonna) | Moncalieri | <i>iurisperitus</i> | Martino Giusti | 1338-02-28 | 1338-04-** |
| Pietro Rolii | - | - | Martino Giusti | 1342-04-14 | |
| Martino Giusti | Susa | <i>iurisperitus</i> | Martino Giusti | 1351-08-20 | 1355-08-22 |
| Pietro Barralis (II incarico) | Susa | <i>iurisperitus</i> | Martino Giusti | | 1357-05-20 |
| Girardo <i>de Galeris</i> | Racconigi | <i>iuris utriusque peritus</i> | Martino Giusti | 1360-04-03 | 1360-11-06 |
| Sigismondo da Carisio | Vercelli | <i>legum doctor</i> | Guido | 1371 | 1372-07-01 |
| Pierre de Murs | Savoia | <i>legum doctor</i> | Guido | 1373-02-26 | 1373-07-24 |
| Surleo Mezzabarba | Pavia | <i>iuris utriusque peritus</i> | Guido | 1373-12-24 | 1377-12-09 |
| Giacomo <i>Iuvenis</i> | Susa | <i>legum doctor</i> | Guido | 1378-12-14 | 1385-03-04 |
| Egidio Zecca | Moncalieri | <i>legum doctor</i> | Giacomo | 1389-08-13 | 1393-12-03 |
| Beltramin Corvagia | - | <i>iurisperitus</i> | Giacomo | 1398-03-20 | 1398-05-20 |

Tabella 3. I giudici al servizio del monastero di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.

| Nome | Carica | Prima attestazione | Ultima attestazione | Abate |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---|
| Rondetto Chom. | | 1327 | | Martino Giusti |
| Bartolomeo Bruneti | notaio | 1327-1328; 1334-1336 | | |
| Andrenetus Ruffi | | 1334 | | |
| Costantino di Costantino di Rivoli | | 1336 | | |
| Roletto Forneri | | 1338 | 1340 | |
| Guglielmetto di Andrea di Avigliana | | 1340 | 1341 | |
| Matteo Panissera di Moncalieri | | 1342 | 1343 | |
| Giovanni Yno di Susa | | 1343 | 1361 | |
| Raimondo Lovarenchi | | 1346 | | |
| Matteo Faeto | | 1346 | 1347 | |
| Giovanni di Brunetto | | 1348 | 1365 | |
| Giovanni Ruffi | | 1348 | 1349 | |
| David Molaris | | 1350 | 1351 | |
| Francesco Fornelli | | <i>viceclericus</i> | 1350 | |
| Giovanni Granateri | <i>coadiuctor</i> | 1354 | | |
| Antelmetto Genti di Susa | | 1357 | 1378 | |
| Giovanni Mourini | notaio | 1358; 1380; 1382 | | Martino Giusti; Giacomo di Cavour |
| Giovanni de Nicola di Peisey | <i>conscriba</i> | 1360 | | Martino Giusti |
| Micheletto Forneri di Susa | notaio | 1362 | 1395 | Giacomo Panissera; Edoardo di Savoia; Guido; Giacomo di Cavour |
| Percevallo Bricii | <i>coadiuctor</i> | 1366 | 1367 | Edoardo di Savoia |
| Giovanni Bruneti | <i>conscriba</i> | 1373 | | Guido |
| Peronetto Io. | notaio | 1374 | 1377 | |
| Lorenzetto Cassini di Susa | | 1368 | 1377 | |
| Giovanni Rifferi alias "Nicol" di Susa | | 1398 | | Giacomo di Cavour |
| Pietro P. | <i>viceclericus</i> | 1397 | | |

Tabella 4. I notai al servizio di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.

| Nome | Carica | Abate | Prima attestazione | Ultima attestazione |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Martino Barralis | Castellano di Caprie, Mocchie, S. Mauro | Enrico Barralis; Martino Giusti | 1327 | 1328 |
| Francesco Giusti | Castellano di Caprie | Martino Giusti | 1328 | 1329 |
| Antonio Giusti | Castellano di S. Mauro | Martino Giusti | 1336-07-27 | 1336-09-17 |
| Antonio Giusti | Castellano di Caprie, Mocchie | Martino Giusti | 1337 | 1340 |
| Stefano Provana di Carignano | Castellano di Caprie, Mocchie | Martino Giusti | 1348 | 1353 |
| Giacometto Giusti | Castellano di Mattie | Martino Giusti | 1349-11-02 | |
| Antonio <i>de Alavardo</i> | Castellano di S. Mauro | Martino Giusti | 1353-04-10 | |
| Bartolomeo <i>de Brayda</i> | Castellano di Caprie | Martino Giusti | 1354-10-13 | 1357-05-11 |
| Ugonetto <i>de Follonia</i> | Castellano di Caprie, Mocchie | Giacomo Panissera | 1363 | 1365 |
| Giovanni Barralis | Castellano di Mattie | Giacomo Panissera | 1365 | 1371 |
| Aimon <i>de Poypone</i> | Castellano di S. Mauro | Edoardo di Savoia | 1366-01-19 | 1371 |
| Aimon <i>de Poypone</i> | Castellano di Caprie | Edoardo di Savoia | 1369 | 1371 |
| Leonardo Barralis | Castellano di Mattie | Edoardo di Savoia | 1371 | |
| Ippolito Barralis | Vicecastellano di Mattie | Edoardo di Savoia | 1371 | 1373-05-24 |
| Bertino de Thoyario | Castellano di Caprie | Guido | 1374-03-13 | 1374-12-16 |
| Ippolito Barralis | Castellano di Caprie | Guido | 1381 | 1386 |
| Pietro Barralis | Vicecastellano di Caprie | Giacomo | 1386 | |
| Emanuele Bartolomei | Vicecastellano | Giacomo | 1388 | |
| Ippolito Barralis | Castellano di Mattie | Giacomo | 1385 | 1392-01-18 |
| Emanuele Bartolomei | Castellano di Caprie, Mocchie | Giacomo | 1393-05-01 | 1397 |

Tabella 7. I castellani al servizio del monastero di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.

Capitolo VI. Norme, pratiche e procedure

Il capitolo sarà dedicato all'esame quantitativo e qualitativo dei dati tecnici riferiti agli oltre duemila processi criminali discussi presso la curia abbaziale di Susa nel corso del Trecento, raccolti in diciassette registri che coprono l'arco cronologico 1324-1394.

La giustizia abbaziale era organizzata in quattro curie, corrispondenti alle circoscrizioni minori in cui era articolato il territorio sotto il controllo di S. Giusto: la ministralia di Susa e le castellanie di Mattie, Caprie e S. Mauro¹. Il numero esiguo dei registri superstiti riferibili ai tribunali delle castellanie, tra l'altro cronologicamente discontinui, ha orientato la scelta dell'oggetto di studio verso il corpus ricco e pressoché cronologicamente continuo dei registri prodotti dalla ministralia con sede a Susa, che comprendeva territorialmente oltre al terzo della villa sotto la giurisdizione abbaziale anche i villaggi di Meana, Mompantero, Foresto e Gravere. Il capitolo indaga inoltre la giustizia criminale rispetto a quella civile: da una parte la composizione dei registri di cause civili, che prevede una dispersione degli atti di ogni singolo processo, rende difficoltoso ricostruire l'iter di ciascuna causa, mentre i *libri* di cause criminali, raccogliendo gli atti a seconda del processo, ben si prestano alla ricostruzione della procedura giudiziaria e della sua riproduzione in forma scritta; dall'altra, era la giustizia criminale a rappresentare l'oggetto di contesa alla base tanto dei conflitti quanto degli intrecci giurisdizionali con la curia della castellania sabauda.

L'analisi dei registri, fonti della pratica, permette di indagare l'organizzazione del microcosmo giudiziario, ovvero procedure, luoghi e persone, trattandosi di una fonte che riporta la prassi ordinaria del tribunale: i registri infatti non sono espressione scritta di momenti eccezionali, bensì documenti che testimoniano le norme di comportamento quotidiano della curia. La schedatura delle carte è stata guidata da un criterio che potremmo definire politico e istituzionale, centrato cioè sugli strumenti che l'autorità aveva posto in essere per stabilire il proprio dominio mediante l'apparato giudiziario, designando cioè comportamenti leciti e illeciti e disciplinando la vita sociale della collettività sotto il suo governo; si è riservato così meno spazio all'approccio più socioantropologico² incentrato sui rapporti che legavano gli individui che adivano il tribunale. In altre parole, lo studio indaga il rapporto verticale stabilito tra uomini e signore mediante l'esercizio della giustizia, piuttosto che a quello orizzontale tra i sudditi dell'abbazia deducibile dalla lettura dei processi³.

¹ Si veda capitolo V, paragrafo 1.

² A titolo esemplificativo si veda *Disputes and settlements*, a cura di J. Bossy, Cambridge 1983; *The settlements of disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies, P. Fouracre, Cambridge 1986; J. P. GEARY, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, in « *Annales E.S.C.* », 41/5 (1986), pp. 1107-1135.

³ Si seguirà il modello proposto da studi del funzionamento concreto del tribunale come: VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit.; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 497-566; MAGNANI, *I conflitti dei governati* cit., p. 447-482; CARRAWAY VITIELLO, *Public justice* cit.; T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007; L. IKINS STERN, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Baltimore-London 1994.

Innanzitutto saranno analizzate le norme legislative alla base dell'operato della curia di Susa, ovvero tanto le franchigie concesse e approvate dai conti Savoia quanto gli statuti prodotti dagli organi comunali di Susa, che regolavano il funzionamento generale e l'accesso a entrambi i tribunali temporali di Susa. Le due curie di Susa, ciascuna articolata secondo una propria organizzazione e un proprio organigramma, si avvalevano per il controllo del territorio della franchigia anche di ufficiali comunali, nominati dal *consilium iuratum*, che non dipendevano da alcun tribunale in particolare ma che erano al servizio dell'intera collettività. Sarà poi presa in esame prima la tipologia documentaria posta in essere dai notai di curia, al fine di ricostruire come l'abbazia riportasse la sua attività giudiziaria in forma scritta, e poi la procedura, inquisitoria e accusatoria, partendo dall'istruzione del processo fino alle testimonianze.

1. La normativa comune: franchigie e statuti

1.1. Gli statuti sabaudi

All'interno del territorio del principato sabauda, la disciplina giudiziaria era definita dagli statuti emanati dai conti di Savoia e, in particolare, quelli di Pietro II (1263-1264 circa), di Edoardo V (1325) di Amedeo VI (1379)⁴. Nel 1430 saranno poi redatti i *Decreta Sabaudae Ducalia* promulgati da Amedeo VIII, che da poco aveva ottenuto la dignità ducale⁵, ma siamo già oltre l'arco cronologico preso in considerazione.

Tali raccolte normative avevano un duplice scopo: da una parte stabilire la prassi giudiziaria, dall'altra riorganizzare le competenze delle molteplici istituzioni giudiziarie sparse all'interno del principato sabauda. Le norme emanate dalle autorità comitali probabilmente si riferivano solo ai tribunali e agli ufficiali dipendenti direttamente dal conte: i testi degli statuti, infatti, si rivolgono esplicitamente al *Consilium* oppure ai funzionari locali che amministravano a vari livelli la giustizia comitale come giudici, balivi, castellani e ministrali, mentre i poteri locali all'interno del principato sabauda, come la signoria di S. Giusto, verosimilmente si limitavano a seguire a grandi linee i principi stabiliti dagli statuti comitali riguardo alla procedura e alla gestione della documentazione giudiziaria.

I brevi statuti di Pietro II⁶, che costituiscono il primo tentativo di una legislazione generale nel territorio sotto il controllo sabauda, si concentrano su quattro argomenti principali: la

⁴ L. CHEVAILLER, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie: des origines à 1789*, Annecy 1953, pp. 21-45 per gli statuti di Pietro II e pp. 46-73 per quelli di Amedeo VI. Per gli statuti di Pietro II si veda anche M. CHIAUDANO, *Note agli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXII (1930), pp. 233-240. Gli statuti sono stati editi in C. NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», s. 2, 32 (1880), pp. 5-56.

⁵ Si veda R. COMBA, *Le Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451). Atti del convegno di Ripaille 1990*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne 1992, pp. 179-190; U. GHERNER, *La concezione della giustizia nel progetto politico di Amedeo VIII*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451)*, in op. cit., pp. 201-215.

⁶ Per la politica di Pietro II si veda l'opera *Pierre II de Savoie* cit.

procedura, il diritto criminale, l'*ars notarie*⁷ e il diritto civile. La preoccupazione principale del legislatore era accelerare la procedura giudiziaria, eliminando il più possibile le formalità. Si impone che le cause contro le persone che si trovavano in una condizione sfavorita erano da fare «sine scriptis et libelli oblatione» per velocizzare il corso del processo, a meno che queste persone non lo richiedessero espressamente. In generale, il libello era richiesto obbligatoriamente se il valore dell'oggetto della causa superasse i 100 soldi forti, mentre nelle cause con valore tra 30 e 100 soldi il giudice era obbligato a trascrivere le sentenze sui registri, e infine non era indispensabile riportare per iscritto i processi che avevano un valore inferiore ai 30 soldi forti. Mentre un unico articolo è dedicato al diritto civile, incentrato in particolare sul rapporto debito-credito, gli statuti si occupano essenzialmente di tre reati afferenti al diritto criminale ovvero l'espropriazione di beni altrui, il falso giuramento e l'ingiuria. Nel caso un individuo sottraesse con violenza beni mobili o immobili di un'altra persona, doveva essere punito con un'ammenda di 60 soldi e deve restituire il bene rubato. La punizione dell'ingiuria "re" o "verbis", invece, era scelta da giudice che avrebbe dovuto valutare la qualità dell'offesa; per tale reato era consigliata una procedura rapida («simpliciter et de plano, sine strepitu iudicii et libelli oblatione»). Un capitolo in particolare era dedicato all'ingiuria pronunciata in presenza di un giudice oppure in tribunale, che prevedeva per l'accusato il pagamento di 40 soldi viennesi da versare entro dieci giorni, pena la fustigazione o l'incarcerazione.

Gli statuti promulgati da Amedeo VI nel 1379, che succedono quelli perduti del 1351, innanzitutto disciplinavano gerarchicamente le diverse corti all'interno del principato sabauda, dai *consilia* sino ai tribunali locali delle castellanie, e le remunerazioni che gli ufficiali delle curie periferiche incameravano nel corso dei processi. Amedeo VI, come il suo predecessore, dedicò particolare attenzione alle persone in condizioni sfavorevoli istituendo a Chambéry l'avvocato dei poveri che, a spese del principato, si sarebbe occupato delle cause relative a tali persone.

Le fasi della procedura disciplinate dagli statuti riguardavano principalmente la parte iniziale e quella conclusiva dei processi. Particolare spazio infatti è riservato alla *comparitio* in tribunale dell'accusato, disciplinando tempi e modalità, poiché le infrazioni da tali norme portavano alla dichiarazione della contumacia. I capitoli inoltre stabiliscono che le cause criminali dovevano concludersi in prima istanza entro un anno dall'avvio, mentre quelle d'appello entro sei mesi. Il giudice emanava le sentenze nel corso di assise tenute in ciascuna località quattro volte l'anno, una per stagione, e il castellano non poteva patteggiare con i rei (*concordare*)⁸ se non durante le assise del giudice. Si specifica inoltre che la concordia era interdetta per una serie di reati come la redazione di documenti falsi o la falsa testimonianza, che andavano puniti «secundum rigorem».

Le pene imposte, che fossero condanne o concordie, dovevano essere scritte in libri appositi da tenere quotidianamente al banco del tribunale e, una volta che la somma era stata

⁷ Si veda P. CANCELAN, *Valutazione degli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in *Pierre II de Savoie* cit., pp. 215-218.

⁸ Si veda oltre capitolo 7, paragrafo 3.1.

versata, l'entrata andava segnalata nelle apposite rubriche (*banna concordata* e *banna condepnata*) all'interno della contabilità. Un discreto rilievo viene posto al trattamento delle persone rinchiusi in carcere, affidate alla custodia dei castellani che avevano l'obbligo di occuparsi del loro mantenimento; nessuno poteva essere posto in carcere o liberato se non con l'autorità del principe o di un giudice.

Gli articoli relativi al diritto civile, invece, riguardano da una parte il rapporto debito-credito e dall'altra gli istituti della tutela e della cura: riguardo alla giustizia volontaria, come appunto la concessione delle tutele, S. Giusto si adeguò alla tradizione sabauda⁹.

Si tratta di norme che regolavano in generale il funzionamento delle curie e le competenze di ogni ufficiale centrale o periferico del principato sabauda, ma non disciplinavano con precisione la procedura a parte alcune fasi. Come accennato, probabilmente S. Giusto non si adeguava a tali normative: oltre al fatto che all'interno dei registri non si fa mai riferimento agli statuti sabaudi, l'osservazione dell'attività ordinaria del tribunale mostra come gli ufficiali abbaziali si discostassero dagli statuti sabaudi e agissero in autonomia. Per esempio nella prassi della curia abbaziale i processi criminali, che secondo gli statuti sabaudi avrebbero dovuto concludersi entro un anno, potevano infatti durare anche due o tre anni¹⁰. Inoltre nella curia di S. Giusto gli accusati di falsificazione di un documento, che secondo gli statuti di Amedeo VI non potevano avvalersi del blando strumento della concordia per la risoluzione del processo, raggiungono invece un accordo con il ministrale e pagano un *bannum concordatum*.

1.2 Le franchigie e gli statuti di Susa

Prima di descrivere la vita quotidiana del tribunale temporale di S. Giusto, è necessario un breve panorama delle fonti normative locali che erano base comune al funzionamento tanto della curia abbaziale quanto di quella comitale di Susa, ovvero le franchigie e gli statuti: infatti, le franchigie definiscono i ruoli dei diversi soggetti coinvolti nei meccanismi giudiziari, specificando «da un lato gli ambiti in cui il signore può intervenire e le garanzie che deve offrire, e dall'altro i meccanismi di integrazione tra la giustizia del signore e quella della comunità»¹¹.

Il conte Tommaso I convalidò le consuetudini dei Segusini nel 1198¹², con la volontà di «promulgare (...) iusticiam meam»: dopo il protocollo, il conte inizia a enumerare una serie di reati, con alcune possibili varianti (per esempio, l'omicidio poteva essere *spontaneum* o *non spontaneum*) e le relative pene pecuniarie da imporre ai colpevoli. I reati contemplati all'interno di questo primo testo erano l'ingiuria, il furto, l'omicidio, l'incendio e l'effrazione di una casa altrui. Così come altre franchigie del territorio piemontese¹³, l'atto stabilisce anche le modalità

⁹ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.8.

¹⁰ Si veda oltre paragrafo 2.2.2.

¹¹ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 79-80.

¹² *Statuta et privilegia* cit., coll. 5-8. Per il contesto della concessione degli statuti segusini si veda SERGI, *Potere e territorio* cit., pp. 189-194.

¹³ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 84.

con cui la comunità può intervenire in ambito giudiziario: per alcuni reati era previsto un giudizio “inter bonos cives” o “inter vicinos”, con intervento signorile solo nel caso “si placitare noulerint” o “si vicini emendare non poterint”. Nel 1233 il conte Amedeo IV confermò le concessioni precedenti¹⁴, aggiungendo le pene anche per delitti come l’adulterio o lo *stuprum*, e riconfermando la protezione a orfani e vedove che una quindicina di anni prima era stata concessa ai Segusini dai suoi predecessori¹⁵.

Nel corso del Trecento i conti di Savoia si premurarono di ribadire ai loro ufficiali operanti sul territorio della valle che questi ultimi avevano l’obbligo di osservare il testo delle franchigie segusine, imponendo solo *banna* in esse contemplati¹⁶, fino a prevedere che tutti gli ufficiali sabaudi attivi in valle di Susa (balivo, castellano, giudice e i loro luogotenenti) giurassero sui Vangeli, entro dieci giorni dall’assunzione della carica, di osservare scrupolosamente «franchisias, libertates ac bonos usus bonasque consuetudines loci et hominum <Secusie>», prevedendo l’imposizione di una pena all’ufficiale renitente in caso contrario¹⁷.

Nel 1198, in occasione della promulgazione delle franchigie, i conti di Savoia non avevano ancora concesso a S. Giusto i poteri giurisdizionali: la dichiarazione fu redatta nella camera dell’abate, che funge da mediatore tra i Savoia e la comunità, ma all’interno del testo delle franchigie non compare alcuna norma che disciplini la convivenza tra poteri giudiziari, poiché in quel momento l’unico detentore di tale prerogativa era il conte di Savoia.

A fianco delle franchigie, che certificavano diritti e doveri tanto del conte quanto della collettività segusina¹⁸, gli organi comunali di Susa redigevano gli statuti, articolati in capitoli tematici¹⁹.

¹⁴ *Statuta et privilegia* cit., coll. 9-12.

¹⁵ *Statuta et privilegia* cit., coll. 8-9.

¹⁶ *Statuta et privilegia* cit., col. 17.

¹⁷ *Statuta et privilegia* cit., coll. 19-22.

¹⁸ Dal canto loro, gli abati di S. Giusto concessero gli statuti alle comunità di Frassinere (1288, 1415), Mocchie (1298, 1313) e a tutti i villaggi compresi nella castellania di Caprie (1412): si veda la voce Condove del Centro Interuniversitario di Storia Locale «Goffredo Casalis» redatta da Ugo Gherner nel 1996 (www.centrocasalis.it/scheda/condove). Gli statuti concessi invece dall’abate di S. Giusto alla castellania di S. Mauro e Almese nei primi del Quattrocento sono editi in: PATRIA, *Rubiana* cit., p. 247 sgg.

¹⁹ La distinzione tra franchigie e statuti non risulta sempre ben definita: in linea di massima, da una parte gli statuti sono «un sistema normativo tendenzialmente onnicomprensivo», dall’altra le franchigie «un testo destinato a regolare ben più specificamente l’interazione tra signore e sudditi» per specificare i limiti del potere signorile: PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 79 sgg. Per gli statuti concessi nel territorio del principato sabaudo si veda inoltre in oltre R. MARIOTTE-LÖBER, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XIIe siècle – 1342)*, Annecy 1973; F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», CXXX (2004), pp. 7-32 e F. PANERO, *Comunità e carte di franchigia fra Delfinato, Savoia e Valle d’Aosta (secoli XII-XIV)*, in *Comunità urbane* cit., pp. 33-71. Per un confronto con realtà esterne all’arco alpino un riferimento rimane fondamentale l’opera in tre volumi a cura di Didier Lett «Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)» ovvero *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di D. Lett, Parigi 2017; *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di D. Lett, Parigi 2018; *Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di D. Lett, Parigi 2020.

La prima copia tràdita fu redatta nel 1390²⁰ ma, in base ai testi dei processi, emerge che nel corso del secolo XIV una prima copia era stata redatta almeno nel 1365 e integrata o rinnovata negli anni successivi. In occasione della redazione degli statuti, tutti gli uomini e le donne, di qualsiasi condizione sociale, che avessero compiuto sette anni, avevano l'obbligo di giurare sui nuovi statuti tenuti tra le mani degli ufficiali abbaziali o sabaudi²¹.

Le norme statutarie relative alla giustizia integravano quelle previste all'interno delle franchigie: infatti, all'interno degli statuti del 1390 sono assenti capitoli dedicati ai reati già regolamentati nel testo nelle franchigie come l'aggressione, l'ingiuria, l'omicidio, l'adulterio ecc. I capitoli degli statuti, invece, normavano altri comportamenti e fissavano le pene per le relative infrazioni come per esempio i rapporti di credito, il trasporto e il commercio di carne, vino, pane e formaggio, l'uso di beni comuni come boschi, acque e strade. Durante le inquisizioni avviate dalla curia, il ministrale faceva esplicito riferimento ai *capitola* degli statuti della comunità indicandone l'incipit e la data oppure, in alcuni casi, ricopiandone direttamente il testo integrale.

1.2 La regolamentazione dell'esercizio della giustizia

Gli statuti comunali della villa di Susa disciplinavano dunque uniformemente l'attività delle due curie temporali nel territorio della franchigia di Susa, ovvero quella di S. Giusto e quella della castellania sabauda, ciascuna agente nell'ambito della propria giurisdizione. Nella copia tràdita degli statuti segusini, nessun capitolo è dedicato alla suddivisione giurisdizionale di Susa tra il monastero di S. Giusto e i conti di Savoia, ma tale spartizione è attestata indirettamente da molti capitoli in cui si afferma che il singolo contadino per ottenere determinate autorizzazioni deve rivolgersi al tribunale del proprio signore («in curia domini cuius erit subditus»), oppure riguardo al pagamento di alcuni *banna* si afferma che «medietas pertineat domino contrafacientis, et alia medietas comunitati Secuxie». Nel caso specifico delle infrazioni sull'importazione del vino²², gli statuti affermano che il pagamento della pena andava diviso in terzi, ovvero una parte spettava alla comunità di Susa, una parte al signore dell'accusato e una parte all'accusatore, ma che «castellanus nec mistralis monasterii seu alter eorum nomine non possint exigere nec exigi facere penam domini nisi prius facta satisfactione comunitati predictae». La gestione della giustizia all'interno della stessa villa da parte di due tribunali diversi, ciascuno responsabile dei propri *homines*, era evidentemente un dato di fatto che non necessitava di ulteriori disposizioni formali.

Accanto alle curie, anche i consoli di Susa erano competenti per la risoluzione («concordare, terminare et ordinare») di alcune cause minori civili («de aliquibus finibus, bealagiis, clausuris, divisionibus viis, tectis, arboribus, porticibus, conciis, muris, coperturis,

²⁰ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit.

²¹ Nel 1369 una lunga causa fu avviata contro quarantaquattro segusini che, tra luglio e agosto del 1365, non avevano prestato tale giuramento nonostante le *cridae* ordinate dal consiglio comunale. Edizione della causa in ORLA, *Il tribunale dell'abate* cit., pp. 148-154, parte II, doc. 5.

²² Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.4.1.

picheris, metis, aliis rebus similibus»): il verdetto dei consoli era vincolante per le parti in causa, tanto che non era concesso l'appello ed era prevista una pena di 40 soldi per chi non avesse osservato la decisione dei consoli. Nel caso una vertenza avesse riguardato il console o un suo congiunto, il *consilium iuratum* avrebbe dovuto provvedere alla nomina di due o quattro *probi viri* per la risoluzione della causa²³.

I tribunali funzionavano tutto l'anno a eccezione di alcuni periodi in cui le attività delle curie erano sospese, per via dell'osservanza delle principali festività, ovvero dalla festa di S. Tommaso d'Aquino fino all'Epifania e i sette giorni precedenti e successivi alla Pasqua, oppure durante il periodo delle messi e in quello della vendemmia. Era inoltre espressamente statuito che, in questi intervalli di chiusura del tribunale, il tempo per presentare la difesa o altri documenti non dovesse essere computato né per l'attore né per il convenuto²⁴.

Le accuse potevano essere mosse presso le curie da chiunque fosse originario di Susa o dimorasse nel territorio in cui vigeva la franchigia, che fosse *fide dignus* e che prestasse un giuramento idoneo accusatorio («et quilibet fide dignus possit accusare et sibi credatur suo iuramento»).

Le denunce potevano essere sporte anche da quegli ufficiali comunali (*campari, foresterii, computatores*) che esercitavano compiti di sorveglianza e di controllo di determinate attività. I membri del clero e gli appartenenti agli ordini religiosi esterni alle franchigie di Susa che avessero avuto intenzione di accusare un segusino o un abitante nel territorio della franchigia avrebbero dovuto presentare un'idonea fideiussione come garanzia per pagamento delle spese processuali, altrimenti non si sarebbe dovuto procedere con il corso della causa. Il denaro o i beni dati in garanzia sarebbero stati tratti dagli ufficiali abbaziali o comitali, a seconda del tribunale competente, e sarebbero stati restituiti nel caso di vittoria della causa al termine della stessa²⁵.

I rei e gli attori potevano essere rappresentati in tribunale da un procuratore, anche se nessun procuratore di Susa o proveniente fuori del territorio di franchigia ma abitante in Susa avrebbe potuto offrire i propri servizi per una persona *extranea* che avesse intentato un'accusa contro un segusino. Inoltre il procuratore, originario oppure estraneo ma abitante di Susa, non avrebbe potuto pretendere un guadagno superiore a due quarti per ogni udienza a cui prendesse parte.

Nessuna persona avrebbe potuto assumere o prestare una fideiussione per un'altra nel corso di un processo avviata contro il comune di Susa con oggetto le tasse, poiché in questi casi ognuno poteva e doveva agire solo per sé stesso e per propri interessi. Le accuse di questo genere, che potevano essere mosse sia dai consoli sia dal *consilium iuratum* di Susa, dovevano essere registrate nei libri del tribunale del signore del reo, al quale spettava metà della pena mentre l'altra metà era incamerata dalla comunità.

²³ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 89, pp. 250-251.

²⁴ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 10, p. 203.

²⁵ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 15, p. 206.

A tutela dei singoli segusini, gli statuti prevedevano che nessun abitante nel territorio di franchigia o che vi avesse possedimenti o beni potesse essere chiamato o citato in giudizio al di fuori del territorio di franchigia: infatti, i membri della comunità avevano l'obbligo di essere giudicato dalla curia comitale o da quella abbaziale, tranne nel caso in cui a una persona fosse stata negata giustizia o si fosse vista respingere il procedimento: in questo caso, era ammessa la possibilità di rivolgersi a un altro tribunale esterno al territorio della franchigia, tenendo presente ciò avrebbe comportato una sorta di messa al bando di tale soggetto poiché nessun abitante di Susa avrebbe potuto fornirgli l'alloggio o concedergli prestiti²⁶.

Gli statuti regolano inoltre la parte iniziale e quella finale del procedimento giudiziario. Qualora la persona citata non si fosse presentata in giudizio in seguito alla prima convocazione, questa poteva essere rinnovata ma, se l'accusato non si fosse presentato nemmeno dopo la seconda citazione, avrebbe dovuto pagare un'ammenda di 12 denari, oltre il risarcimento delle spese incontrate dalle parti e inoltre, dopo la terza convocazione, la pena era elevata a 5 soldi oltre al risarcimento delle spese effettuate dalle parti.

Il regime delle prove per le accuse era dominato dal giuramento, dotato un valore solenne nel caso fosse prestato da una persona *fide digna* e dimorante nel territorio di franchigia. La prova testimoniale era richiesta soprattutto per i crediti, poiché i *testes idoneos* dovevano garantire la veridicità del fatto, mentre per i crediti di elevata entità si richiedeva anche la prova documentale.

Gli statuti stabiliscono, in ciascun capitolo, l'entità delle sanzioni per ciascun comportamento illecito. La quasi totalità delle sanzioni era di natura pecuniaria e consisteva nel pagamento del banno, ovvero una multa inflitta dall'autorità competente. Nel caso di alcuni specifici reati, accanto al pagamento del banno, come ulteriore sanzione il reo avrebbe dovuto provvedere anche al pagamento dell'emenda, cioè del risarcimento del danno al soggetto leso, per esempio il proprietario del bene rovinato, oppure il comune di Susa, qualora il reato ledesse l'intera collettività. In alcuni casi, un terzo della pena spettava al signore del reo mentre in altri, oltre alla pena pecuniaria, era prevista la confisca delle merci abusivamente importate, esportate o vendute senza osservanza della disciplina in materia, oppure il sequestro dei beni sottratti al comune, o ancora degli animali con cui erano trasportate clandestinamente le merci. Se invece il debitore rifiutava di saldare la somma dovuta, poteva essere soggetto al pignoramento dei beni e dell'abitazione, assegnati al creditore come garanzia per il pagamento.

1.3 Gli ufficiali comunali al servizio delle curie

I Segusini potevano essere sudditi del conte o dell'abate ma erano innanzitutto *cives*, e il controllo sui sudditi da parte di uno e dell'altro potere era disciplinato dalle norme comuni che risiedevano nelle franchigie e negli statuti del comune di Susa, organo dotato di propri ufficiali

²⁶ Anche gli statuti delle comunità della regione pre-alpina e alpina della Lombardia cercavano di impedire agli homines di rivolgersi a tribunali esterni in base ai propri interessi: DELLA MISERICORDIA, *Essere di una giurisdizione* cit., p. 108.

che controllavano i comportamenti della collettività, indipendentemente dal signore cui rispondeva ciascun rustico. Allo stato attuale delle ricerche, non sembra che all'interno degli organi comunali fosse necessario che entrambe le giurisdizioni esprimessero rappresentanti o che in qualche modo all'interno delle funzioni comunali le due giurisdizioni agissero in autonomia²⁷. L'organismo comunale si componeva innanzitutto di due *sindaci et consules* e del *consilium iuratum*, oltre che da ufficiali minori di nomina consigliere che interagivano con entrambe le curie temporali segusine.

Al vertice della struttura amministrativa comunale vi erano i due *consules et syndaci*, nominati dal *consilium iuratum* e in carica per un anno, ai quali erano demandate le principali funzioni della gestione del comune. Entro un mese dalla loro nomina, i consoli erano tenuti perentoriamente a rivolgersi all'abate di S. Giusto e al priore di S. Maria Maggiore, per raccomandare loro di istruire e ammonire «*eorum subditos religiosos*» affinché non provocassero danni o molestie alle proprietà o ai beni dei laici e che rimborsassero i danni eventualmente arrecati²⁸. Spettava ai consoli il controllo su tutti gli ufficiali nominati dal *consilium iuratum*: oltre ad avere il compito di far giurare loro fedeltà alla franchigia, i consoli potevano rimuoverli dall'incarico o sostituirli in caso di mancanze. Inoltre, avevano l'autorità di rilasciare licenze per l'esercizio delle attività commerciali e per lo sfruttamento del patrimonio boschivo, intimavano al rispetto della normativa vigente in materia penale e civile e risolvevano le questioni sorte tra privati in materia di confini²⁹: in base ai loro compiti di sorveglianza, i consoli si rapportavano spesso con la curia di S. Giusto segnalando ai ministeriali abbaziali comportamenti illeciti tenuti dai sudditi del monastero, come per esempio danni ai beni comuni della villa di Susa³⁰.

Il *consilium iuratum*, i cui membri erano nominati dal parlamento generale della città, oltre a eleggere i consoli aveva varie funzioni, come il rilascio di concessioni e autorizzazioni tanto per l'esercizio di alcune attività quanto per la costruzione degli edifici all'interno del territorio della villa. Il *consilium* nominava gli ufficiali posti al servizio non solo dell'intera comunità ma anche delle due curie (*foresterii, camparii, legimatores mensurarum*) e si assicurava, insieme ai consoli, che questi prestassero giuramento di fedeltà alla franchigia. Il *consilium* infine controllava le tasse imposte alla collettività e in generale si occupava di tutte questioni a carattere amministrativo³¹. Benché i suoi membri non entrassero direttamente in contatto con la curia abbaziale, il *consilium* ritorna spesso tra le carte processuali come promotore degli *ordinata* che i Segusini infrangevano, tanto che gli atti prodotti durante le riunioni consiliari erano spesso ricopiati per intero nei libri giudiziari.

²⁷ Così accade invece nei comuni a giurisdizione mista del biellese (NEGRO, *Et sic fore* cit., pp. 416-417) o anche in quelli dell'Ossola (DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., p. 859).

²⁸ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 87, p. 249.

²⁹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., p. 291 cap. 142 sgg.

³⁰ Registro 31, f. 149v; f. 124r-125v; f. 94v. Registro 38, f. 83r; f. 75v; f. 63r. Registro 43, ff. 21r-22r. Registro 46 ff. 141r-141v; ff. 60r-61r; ff. 24v-25r. Registro 48, f. 29r; ff. 23r-24r; ff. 42r-43r; ff. 71r-72r. Registro 51 ff. 26r-26v; ff. 77r-77v; ff. 165v. Registro 54, foglio sciolto tra 35v e 36r; f. 36r; f. 214r.

³¹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 20-22, p. 208-209 e cap. 34, pp. 216-217.

Oltre ai consoli, altri ufficiali comunali minori interagivano abitualmente con le curie segusine: si tratta da una parte di ufficiali sparsi sul territorio come *campari*, *forestari* e *caprarii*, oppure altri ufficiali con competenze più tecniche come gli *extimatores* e i *legitimatores mensurarum*. I *campari*, destinati alle zone periferiche di Susa come Urbiano (oggi frazione di Mompantero), Stadio, *apud Canales*, Castelpietra, Meana, si occupavano della tutela del patrimonio agricolo comune come prati, campi e vigne: oltre ad avere l'obbligo di muovere le accuse presso la curia competente contro coloro che provocavano danni alla *camparia*, avevano anche l'autorità di infliggere multe (*banna*) contro chi contravveniva alle disposizioni in materia agricola, determinando direttamente l'entità della multa in osservanza degli usi in materia. Gli statuti prevedevano pene severe contro i *campari* che avessero arrecato personalmente danni alle colture o ai campi posti sotto loro sorveglianza o, ancora, qualora avessero abusato della loro posizione oppure infine nel caso omettessero eventuali reati alle curie competenti: infatti, i *campari* avevano l'obbligo non solo di muovere accuse contro chi danneggiava le coltivazioni, ma anche di farlo entro dieci giorni a partire dalla scoperta del danno³².

I *foresterii*, preposti tutela patrimonio boschivo, avevano il compito specifico di sorvegliare i boschi comuni della collettività di Susa – che si trovavano a Meana e a Mompantero – spesso soggetti alle mire improprie dei Segusini che, nel corso del Trecento, saccheggiarono ripetutamente il legno dei *nemora* per scopi personali senza la specifica autorizzazione³³.

Annualmente era nominato anche un capraio comune per gli abitanti di Susa, responsabile della custodia e della cura delle capre. I caprai conducevano gli animali nei pascoli e nei boschi rientranti nel territorio di franchigia o in quelli in cui i Segusini avevano il diritto di pascolo insieme con gli abitanti di Venaus e Novalesa e in località *Ruata Brusà*, nei pascoli lungo la strada verso il Rocciamelone e in quelli di Meana, di Mattie, al Mombello e al rio Merderello.

Le curie temporali di Susa potevano richiedere, nel corso delle cause, la consulenza specialistica di altri ufficiali comunali dotati di precise competenze tecniche. I due *eximatores*³⁴, che intervenivano per determinare prezzi e valori in caso di transizioni, danni arrecati o stima di beni mobili e immobili³⁵, compaiono frequentemente durante il corso delle cause civili relative a doti, inventari e testamenti ma mai all'interno dei *libri maleficiorum*. I due *legitimatores mensurarum* invece erano addetti al controllo della regolarità e alla legittimazione dei pesi e misure usati nella pratica del commercio: in base a una formula specifica stabilita dagli statuti, registravano all'interno di un apposito *liber* tutte le misure e marcavano i pesi da loro riconosciuti e legittimati

³² PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 26-31, p. 211-215; cap. 44 p. 222.

³³ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., p. 210-211 cap. 25; cap. 32 p. 215-216

³⁴ Gli *extimatores* che intervennero nelle cause discusse presso il tribunale segusina erano Percevallo Guersi e Giovanni *Cachardi* tra il 1346 e il 1348 (Registro 42), Giovanni *Cachardi* e Barthélemy Aigueblanche nel 1351 (Registro 22), Andrea Varcini detto "Bogat" e Benedetto da Urbiano tra 1372 e 1373 (Registro 40), Giusteto Bartolomei e Pietro *Aymarum* tra il 1390 e 1398 (Registri 56, 59, 60, 61).

³⁵ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 112-113, p. 266-267.

come validi e regolari mediante un contrassegno, rappresentato dalla doppia apposizione del sigillo del conte di Savoia e dell'abate di S. Giusto³⁶.

Infine, l'ultimo tra gli ufficiali minori presenti frequentemente all'interno dei registri giudiziari era il *praecus* della comunità, che aveva il compito principale di esporre ad alta voce (*voce praeconia*) per le vie di Susa gli ordinati emanati dal *consilium iuratum*³⁷, anche se prestava servizio in favore di entrambe le curie occupandosi per esempio della proclamazione delle *cridae*, ovvero ulteriori richiami al reo che non si era presentato in tribunale nel giorno stabilito.

2. L'organizzazione della curia di S. Giusto

2.1 Struttura e competenze dell'apparato giudiziario

Alla fine del secolo XIII numerosi signori laici ed ecclesiastici d'oltralpe compresi nel dominio sabauda possedevano «omnimodam iurisdictionem», ovvero alta e bassa giustizia, sui loro dipendenti³⁸, così come nella parte di valle di Susa all'interno del principato sabauda non solo il monastero di S. Giusto, ma anche S. Michele della Chiusa e la Novalesa esercitavano l'alta e la bassa giustizia sui territori dipendenti. Nell'alta valle di Susa – soggetta al Delfinato – la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx invece era in grado di esercitare tutti i placiti eccetto i sette più importanti «scilicet omicidio, periurio, adulterio, incendio, furto, prodizione»³⁹.

Il monastero segusino di S. Giusto era dotato di due curie: una temporale con cui esercitava il potere giudiziario sui suoi sudditi, e una spirituale, che si occupava delle cause che, *ratione materiae* o *ratione personae*, erano di pertinenza dei tribunali ecclesiastici. Per amministrare il vasto territorio sotto la propria giurisdizione signorile, S. Giusto aveva articolato la valle di Susa in circoscrizioni territoriali minori, dotate ciascuna di una curia: la ministralia di Susa, oggetto del nostro studio, e le castellanie periferiche di S. Mauro, Caprie e Mattie⁴⁰.

³⁶ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 104-106, pp. 262-264.

³⁷ Registro 31, ff. 30r-30v; Registro 38, f. 114r; Registro 43, ff. 27r-28v.

³⁸ CARRIER, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., p. 238.

³⁹ BENEDETTO, *Ricerche sugli ordinati* cit., pp. 87-88.

⁴⁰ Si veda capitolo V, paragrafo 1 e appendice cartografica, carta 3.

| Carica | Compiti |
|-------------------|---|
| Giudice (1) | Emana le sentenze |
| Ministrale (1) | <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglie i libelli nelle accuse • Avvia le inquisizioni • Interroga i testimoni • Patteggia con il reo (v. più avanti <i>concordia</i>) |
| Notaio (da 1 a 4) | Gestisce e roga la documentazione del tribunale |
| Nunzio (da 2 a 3) | <ul style="list-style-type: none"> • Consegna le citazioni • Pignora i beni • Cattura i rei |

Tabella 8. L'organigramma della curia di S. Giusto di Susa

A capo del tribunale dell'abbazia di S. Giusto era posto dunque un giudice, definito «iudex curie monasterii Sancti Iusti de Secusia» oppure «iudex terre et iurisdictionis monasterii Sancti Iusti de Secusia», presente sicuramente almeno dagli anni Sessanta del secolo XIII. Il giudice, titolato come *legum doctor* o *iurisperitus*, stazionava principalmente a Susa per la maggior parte del tempo prendendo parte alle fasi delle cause civili, mentre nel caso dei processi criminali interveniva principalmente per emettere un'eventuale sentenza, con la vistosa eccezione del giudice segusino Martino Giusti che partecipò attivamente fin dalle prime fasi sia alle cause *ex officio* sia a quelle *per accusationem*. Il giudice di S. Giusto era unico per tutto il territorio sotto il potere del monastero, e si spostava all'interno delle varie circoscrizioni abbaziali – la ministralia di Susa e le castellanie nella bassa valle – per emanare le sentenze in ciascuna corte dipendente dall'abate.

A livello quotidiano, la giustizia criminale e civile era gestita dai ministrali e dai loro luogotenenti, che seguivano i processi sin dalle prime fasi, raccogliendo il libello o istituendo le inquisizioni, fino al raggiungimento di un accordo (*concordia*)⁴¹ con l'accusato: l'unica figura con cui la maggior parte dei giustiziabili entravano in contatto era dunque il ministrale, poiché solo una minoranza dei processi approdava nelle mani del giudice per l'emissione della sentenza. Se i giudici erano definiti esplicitamente *legum doctor* o *iurisperitus*, non abbiamo la certezza di quale formazione avessero alle spalle i ministrali e i loro luogotenenti, anche se alcuni di loro erano notai, ma il carico di responsabilità che assumevano nella conduzione della giustizia abbaziale fa presupporre che avessero un qualche genere di formazione pregressa⁴².

Il tribunale temporale dell'abbazia di S. Giusto era modellato dunque sulla falsariga della struttura giudiziaria in uso presso le castellanie sabaude, il cui organigramma comprendeva un giudice itinerante e comune a tutte le castellanie comprese nel balivato, responsabile dell'emissione delle sentenze, e un castellano insediato in ciascuna circoscrizione che disciplinava le fasi iniziali dei processi insieme a un notaio di curia⁴³.

⁴¹ Si veda capitolo VII, paragrafo 3.

⁴² Si veda capitolo V, paragrafo 2.1.

⁴³ Si veda capitolo V, paragrafo 1.

A fianco dei giudici e dei ministerali di S. Giusto lavoravano tra i due e i quattro notai di curia che, oltre al loro lavoro strutturato presso il tribunale, conducevano parallelamente anche la libera professione. I professionisti della scrittura erano responsabili non solo della redazione della documentazione di curia, autenticandola con la propria sottoscrizione, ma gestivano anche l'organizzazione e la movimentazione dei registri che formavano un corpus documentario composto da singole unità ciascuna comunicante con le altre. Il notaio partecipava attivamente al processo, non solo predisponendo le scritture giudiziarie, ma anche traducendo oralmente in volgare il contenuto della documentazione per gli utenti del tribunale e viceversa trascrivendo in latino su carta gli interrogatori dei testimoni, operando una biunivoca transizione dall'orale allo scritto e dal volgare al latino. Il notaio, riportando il fatto in forma scritta e traducendolo tanto in latino quanto nel linguaggio giuridicamente appropriato, rappresentava un filtro indispensabile tra gli utenti del tribunale e il personale di curia⁴⁴. In assenza del ministrale, i notai potevano presidiare il *bancum iuris* raccogliendo direttamente le accuse denunciate dai sudditi.

Mentre il giudice di S. Giusto e il ministrale di Susa, coadiuvati dai notai, gestivano abitualmente l'attività del *bancum iuris*, altre figure potevano intervenire nel corso dei processi. Gli abati, che erano giudici dei propri sudditi in quanto loro signori e reali titolari dell'amministrazione della giustizia⁴⁵, intervennero nel corso di un numero ridotto di cause criminali, essendo impegnati maggiormente – insieme ai loro vicari – nella gestione del tribunale spirituale. Martino Giusti presidiò un piccolo nucleo di inchieste durante il suo abbaziale: probabilmente per via dello status delle parti coinvolte, si occupò personalmente di porre in essere i processi contro due uomini di chiesa, ovvero il rettore della chiesa di S. Maria Maddalena⁴⁶ e il prevosto di S. Nicola di Borgone⁴⁷, accusati rispettivamente per furto e per aggressione, ma anche di accogliere la denuncia del sacrista del priorato di S. Maria Maggiore che era stato malmenato da due segusini⁴⁸. Invece Giacomo, già abate di Cavour, si occupò direttamente della turpe inquisizione contro Guglielma e Giovanetta, madre e figlia di Frassinere, che avevano ucciso tre dei cinque bambini nati dalla relazione tra Giovanetta e il curato di Frassinere⁴⁹. Entrambi gli abati furono coinvolti solo nelle fasi iniziali dei processi, lasciando al ministrale o al giudice le decisioni in merito agli assetti finali del processo.

Il ministrale poteva essere sostituito dal monaco elemosinario, carica ricoperta tra gli anni Trenta e Cinquanta da Humbert de La Rochette⁵⁰ e negli anni Settanta da Raymondin de La

⁴⁴ «Notaries were practically indispensable for the orderedly conduct of legal affairs, both in the courtroom and outside of it»: BRUNDAGE, *The medieval origins of the legal profession* cit., p. 397.

⁴⁵ Altri abati che agirono in prima persona esercitando la propria autorità giudiziaria sono quelli di Farfa e di S. Ambrogio di Milano: SERGI, *L'esercizio del potere giudiziario* cit., p. 321.

⁴⁶ Registro 18, ff. 47r-48r.

⁴⁷ Registro 24, ff. 14r-16r.

⁴⁸ Registro 18, ff. 74r-77v.

⁴⁹ Registro 48, ff. 35r-40r.

⁵⁰ Registro 7, ff. 114v-115r; Registro 11, ff. 77r-77v; Registro 24, f. 139r.

Rochette⁵¹: infatti, sembra che una quota non precisata dei sudditi abbaziali fosse identificata specificatamente come “sudditi dell’elemosineria”, abitando su un sedime direttamente dipendente dall’*officium* dell’elemosinario, e che di conseguenza rispondesse direttamente al monaco elemosinario, espressamente designato come *dominus* di questi rustici. Il ministrale si occupava indistintamente di accogliere le accuse o istituire inchieste contro i giustiziabili dell’elemosineria (che risultano essere nel complesso una risicata minoranza) o contro i sudditi abbaziali, ma evidentemente in alcuni casi il monaco elemosinario preferiva intervenire di persona nel corso delle dispute tra i suoi giustiziabili. Il monaco elemosinario rivestiva sin dal secolo precedente un ruolo di rilievo all’interno dell’abbazia: oltre a presenziare sovente come testimoni alla redazione degli atti concernenti le attività del monastero, interveniva insieme all’abate nella risoluzione delle cause⁵².

I ministrali e i notai, che stazionavano al *bancum iuris* tra le mura di Susa, si avvalevano di altri funzionari itineranti che sorvegliavano il territorio sotto il controllo dell’abbazia: i *campari* di nomina comunale custodivano in maniera minuta le zone più rurali che componevano il territorio di Susa (Urbiano, Stadio, *apud Canales*, Castelpietra, Meana), mentre i ministrali abbaziali di Foresto e Mompantero da una parte e di Giaglione dall’altra riferivano i delitti compiuti nei villaggi sotto la loro custodia. I campari e i ministrali periferici riportavano al ministrale di Susa le denunce di rustici che non potevano recarsi personalmente al tribunale di Susa oppure riferivano alla curia reati che avevano osservato nella zona di loro competenza.

Un’altra figura essenziale all’interno dell’organigramma del tribunale abbaziale era quella del nunzio. I nunzi, che generalmente erano due o tre, si occupavano non solo di recapitare la citazione al convenuto, in forma scritta o orale, ma anche di raccogliere le istanze degli attori. Quest’ultima fase non è esplicitamente documentata tra le pagine dei registri, ma emerge in maniera tangenziale dal testo di alcune inquisizioni istituite contro rustici che inizialmente avevano denunciato ai nunzi un loro compaesano e poi avevano negato tale azione⁵³. I nunzi erano anche incaricati di recarsi personalmente a casa dei sudditi abbaziali per la riscossione delle imposte, per il pignoramento di beni mobili e immobili in seguito a condanne inflitte dal tribunale o ancora per la cattura dei rustici che andavano condotti in carcere o al *bancum iuris*: proprio per il loro contatto frequente con i *cives* in occasioni spiacevoli, erano spesso bersaglio di insulti o di violenze da parte dei sudditi abbaziali⁵⁴. Mentre i nunzi della castellania comitale facevano anche funzioni di corpo di polizia notturna sorvegliando la villa segusina, andando per esempio alla ricerca di un ladro o controllando che le armi portate corrispondessero a quanto stabilito dagli statuti⁵⁵, non sono mai registrati interventi di questo tipo da parte dei famigli della curia abbaziale.

⁵¹ Registro 35, f. 154r, f. 154v; f. 155r.

⁵² BERTELOTTO, *Il registro di imbreviature (1280-1293)* cit., p. 99.

⁵³ Registro 35, f. 158r; Registro 35, f. 92r.

⁵⁴ Si veda capitolo VIII, 1.1.2.

⁵⁵ Si veda capitolo VIII, 1.1.1.

2.2 Luoghi e tempi dell'amministrazione della giustizia

2.2.1 I luoghi della giustizia: tribunale e forche

Lo spazio giurisdizionale coperto dalla curia abbaziale della ministralia sita a Susa comprendeva i territori e gli abitanti dei villaggi Meana, Mompantero, Foresto, Graverè e del terzo della villa di Susa soggetto al potere di S. Giusto⁵⁶: nel territorio della valle di Susa per giudicare un reo vigeva un criterio personale rispetto a un criterio territoriale, ovvero il signore giudicava i propri sudditi indipendentemente dal luogo in cui avessero commesso il crimine⁵⁷.

Sembra che, almeno in linea teorica, una deroga a tale principio fosse rappresentata dai crimini commessi lungo le strade della valle di Susa. Nel corso della famosa lite sorta nel 1285 tra i conti di Savoia e Ulrico di Rivalta, che si contendevano il diritto di essere giudici della contesa tra i signori di Villar Dora e gli uomini di Villanova, i testimoni affermano che «super hiis qui offenduntur in stratis» la protezione e la giurisdizione spettava al conte⁵⁸. Negli stessi anni, il medesimo principio era stato ribadito nel corso di una controversia tra il priore di Novalesa e il conte di Savoia, in occasione della quale il giudice della valle di Susa aveva stabilito che il priorato deteneva la giurisdizione su una specifica parte della valle Cenischia tranne che sulle strade, esclusiva pertinenza del conte («salvis stratis publicis»)⁵⁹. Un'eccezione, dunque, rispetto al criterio di dipendenza personale che caratterizzava la giurisdizione sugli uomini della valle di Susa. Tuttavia sembra che questa regola, ben chiara negli anni Ottanta del Duecento, fosse comunque soggetta a interpretazioni: proprio nel 1285, infatti, l'abate di S. Giusto aveva consegnato ai monaci di S. Michele della Chiusa – e non al conte di Savoia – un tale Peronetto che aveva commesso un omicidio lungo la *strata publica* di Sant'Ambrogio, villaggio sotto la giurisdizione clusina⁶⁰.

In sei casi riportati nei registri della curia di S. Giusto, il notaio indica che il crimine denunciato era stato commesso lungo una strada tra un villaggio e l'altro: in due casi la *via publica* che da Susa andava verso Chiomonte, quella tra S. Pietro di Novalesa e Venaus, la strada tra Coldimosso e Susa, la via che si percorre scendendo dal Moncenisio, la strada tra Susa e Meana⁶¹. I crimini che lungo il Trecento ebbero come teatro la *strata publica* e che furono però giudicati presso il tribunale di S. Giusto potrebbero indicare come in realtà il criterio non fosse pienamente rispettato dai signori locali, oppure come i castellani sabaudi non prestassero

⁵⁶ Le altre aree soggette al potere del monastero erano coperte invece dai tribunali dipendenti dalle tre castellanie di dipendenza abbaziale site a S. Mauro, Capire e Mattie. In ambito giudiziario i castellani svolgevano nel territorio di loro competenza gli stessi compiti tenuti dai ministeriali a Susa, occupandosi di tutti i processi criminali che si arrestavano alle fasi iniziali e lasciando al giudice del monastero il compito di emanare le sentenze in occasione del suo arrivo in loco: si veda capitolo V, paragrafo 1.

⁵⁷ Si veda p. 120.

⁵⁸ Per la lite, l'edizione e la relativa bibliografia si veda capitolo IV, paragrafo 1.1.

⁵⁹ CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII* cit., p. 263.

⁶⁰ CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 337-395, doc. 76 in particolare pp. 380-381.

⁶¹ Registro 11, ff. 55r-55v (aggressione); Registro 13, ff. 122r-122v (aggressione); Registro 30 ff. 116v-117r (il reo aveva ostacolato i famigli delle monache di Brione che scendevano dal Moncenisio conducendo i greggi delle monache), f. 146v (aggressione), Registro 43, ff. 42v-43r (aggressione), Registro 51, ff. 194v-196v (aggressione).

particolare attenzione a questo vincolo. In questi casi, evidentemente, i ministeriali dell'abate facevano prevalere il principio di dipendenza personale (il rustico era suddito dell'abate) rispetto all'unico principio territoriale che probabilmente valeva in valle di Susa (i crimini commessi lungo le strade erano di pertinenza del conte e dei suoi ufficiali).

Il luogo dell'esercizio della giustizia temporale dell'abbazia di S. Giusto corrispondeva a un *bancum* collocato di fronte alla casa dei notai che si alternarono nel corso del Trecento al servizio del monastero. Nonostante non sia documentato in maniera costante, sembra che tutte le fasi del processo, dalla consegna del libello all'emissione della sentenza, fossero discusse presso la casa del notaio di curia⁶². Mentre nella prima metà del secolo il *bancum* si spostava tra le case di più notai di curia, in seguito all'assunzione a notaio del tribunale di Micheletto Forneri avvenuta nel 1362 il *bancum iuris* stazionò di fronte alla sua casa in *ruata prepositi* per tutta la seconda metà del Trecento fin dopo anche la morte di Micheletto⁶³. Il palazzo abbaziale, sito a poche centinaia di metri dal monastero stesso nella *contrada foris portam*, era invece sede del carcere e del tribunale spirituale, presieduto dall'abate o dai suoi vicari.

Già dalla fine del secolo XIII, S. Giusto aveva posto le proprie forche nella parte nord occidentale della villa presso la porta della villa costruita in corrispondenza del ponte di S. Marcellino (l'attuale ponte S. Rocco)⁶⁴, dove nel corso del Trecento alcuni condannati furono non solo impiccati ma anche decapitati⁶⁵. La scelta di un ponte, collocato lungo la strada del Moncenisio e vicino a uno degli ingressi della villa, non era casuale: le condanne a morte dovevano essere visibili affinché la loro legittimità fosse riconosciuta pubblicamente. Si trattava di una forma di comunicazione tra l'abate e la collettività a lui soggetta, che non solo ascoltava la lettura pubblica della sentenza, ma assisteva anche alla sua messa in atto: i cadaveri appesi alle forche davanti alle porte della villa simboleggiavano il potere abbaziale esercitato concretamente sul territorio, motivo per cui le forche non erano un monito solo per il popolo ma anche per gli altri poteri signorili contermini, demarcando il territorio di competenza del potere abbaziale⁶⁶.

2.2.2 Il calendario dell'amministrazione giudiziaria

Il numero di cause discusse presso la curia di Susa subisce importanti flessioni tanto nel corso degli anni considerati (1324-1394) quanto durante i singoli mesi: i fattori che influenzavano tali oscillazioni dipendevano tanto da elementi indipendenti dal microcosmo

⁶² Si veda capitolo V, paragrafo 2.4.

⁶³ Secondo le ricostruzioni di Luca Patria, la *ruata prepositi* corrisponderebbe all'attuale via Francesco Rolando, a pochi metri dall'abbazia: PATRIA, "Moenia vetera caludentia civitatem" cit., p. 31.

⁶⁴ DEZZANI, PATRIA, *Territorio, strade e città* cit., p. 87.

⁶⁵ Si veda capitolo VII, paragrafo 4.1.

⁶⁶ Si veda F. BRETSCHNEIDER, *Rete stradale e pratiche penali nel Sacro Romano Impero in età moderna*, in «Quaderni storici» II (2018), pp. 355-360; M. BARBIER, H. MOUILLEBOUCHE, *La justice de Ray-sur-Saôn à la fin du moyen âge: lecture historique, juridique et anthropologique*, in *Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux XIIIe-XVIe siècles. Maîtres, terres et sujets*, a cura di J.-M. Cauchies, J. Guisset, Turnhout 2011, pp. 215-225.

valsusino, come la peste o i ritmi dettati dai lavori agricoli, quanto dalla storia istituzionale propria di S. Giusto.




Figura 1. Cause intentate per anno (1324-1394).

Usando come criterio la data di inizio di ciascun processo, la media di cause criminali discusse per anno è di 41. A parte alcuni momenti particolari, il flusso di processi avviati per anno subisce una costante crescita fino al 1375, quando inizia una fase calante. La crescita iniziale subì tuttavia fin da subito una battuta d'arresto: se tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Trenta la media si assesta a 38 cause l'anno, tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta – in corrispondenza degli anni della peste accompagnati da un depopolamento generale⁶⁷ e da un'importante crisi economica – si scende a una drastica media di 12 processi per anno.

L'anno 1362 segna l'inizio della fase di affermazione del tribunale abbaziale come luogo deputato alla risoluzione dei conflitti: da una parte, dopo i lunghi anni tormentanti sotto gli abbaizi dei segusini Enrico Barralis e Martino Giusti, al comando di S. Giusto arriva un abate esterno alla realtà valligiana, ovvero Giacomo Panissera, dall'altra a capo della gestione documentaria degli atti del tribunale viene posto l'organizzatissimo notaio Micheletto Forneri, che negli anni precedenti era stato *viceclericus* presso la curia della castellania sabauda e che contribuì con le sue competenze al rinnovo della gestione della giustizia abbaziale⁶⁸. L'incremento dell'intervento giudiziario da parte dell'abbazia corrisponde infatti all'evoluzione e alla formalizzazione delle scritture dei processi stessi, poiché esiste «un parallelo stretto tra la capacità di giudicare e la capacità di documentare»⁶⁹. Per il successivo trentennio, ovvero fino

⁶⁷ Tra gli anni Venti e Trenta del secolo XIV nel Piemonte centrale e sud-occidentale si avvisano i primi segni di un regresso demografico, processo che culminerà con la peste del 1348. Mentre negli anni successivi altre zone del Piemonte continuano a essere soggette a un calo della popolazione, la valle di Susa, sede di transiti e commerci, presenta invece una ripresa: R. COMBA, *La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977, pp. 41-42, pp. 49-53, pp. 92-93; ROSSO, *Movimenti migratori* cit., p. 76-77.

⁶⁸ Si veda capitolo V, paragrafo 2.4.

⁶⁹ VALLERANI *La giustizia pubblica* cit., p. 115.

alla metà degli anni Novanta, la media si assesta su 51 processi per anno, con picchi durante l'abbaziato di Guido, mentre si assiste a una decrescita negli ultimi anni del secolo, corrispondenti al governo di Giacomo, già abate di Cavour.




Figura 2. Andamento annuale dei processi per procedura (1324-1394)

Nonostante a livello globale le accuse (66%) superassero di gran lunga le inquisizioni (34%)⁷⁰, possiamo osservare che tale tendenza subisce nel corso del tempo alcune flessioni. La proporzione tra le due procedure – che vedeva un numero superiore di accuse rispetto alle inquisizioni – rimase più o meno costante fino agli inizi degli anni Sessanta quando l'attività del tribunale riprese a pieno regime dopo gli anni difficili della peste, complici come abbiamo visto l'arrivo di un nuovo abate e l'assunzione di un nuovo notaio. Per il periodo 1363-1367, tuttavia, la curia lavorò prevalentemente d'ufficio: nei primi anni di ripresa dopo il momento di crisi, il nuovo abate Giacomo Panissera cercò di imporre in maniera decisa l'autorità del monastero reprimendo d'ufficio non solo i delitti che ledevano l'intera collettività ma anche le liti sorte tra privati come ingiurie, reati agrari e aggressione; dal canto loro i rustici, osservando la ripresa delle funzioni della curia, iniziarono pian piano a riporre nuovamente fiducia nel tribunale in quanto strumento di mediazione per i loro conflitti privati.

⁷⁰ Si veda più avanti paragrafo 3.2.




Figura 3. Andamento mensile delle cause (1324-1394).

Il tribunale di S. Giusto, aperto dal lunedì al sabato tutto l'anno, tranne in occasione di alcune festività religiose e in corrispondenza del periodo delle messi e della vendemmia, era più o meno frequentato a seconda dei momenti dell'anno legati principalmente ai ritmi dettati dai lavori agrari. L'andamento mensile dei processi criminali risulta crescente dall'inizio dell'anno fino ad agosto, quando si raggiunge il picco, e poi decrescente fino a dicembre.




Figura 4. Andamento mensile delle cause a seconda della procedura (1324-1394)

A seconda della procedura, tuttavia, la lettura dei dati cambia leggermente: i processi per accusa privata erano avviati principalmente nei tre mesi estivi, corrispondenti a una mobilitazione dei rustici data dalla semina e dal raccolto, mentre le inquisizioni erano istituite più spesso nei mesi invernali di gennaio e novembre. Il calo generale dei processi nei mesi di

settembre e ottobre era dovuto alla chiusura del tribunale in occasione della vendemmia, che occupava un'importante parte dell'attività deo rustici valsusini.

Un ulteriore dato per comprendere il funzionamento del sistema giudiziario di S. Giusto era la durata del processo che, in base ai dati, poteva allungarsi anche per anni: infatti, il ministrale o il giudice potevano chiudere un processo – che fosse accusa privata o inquisizione – tanto il giorno successivo all'istituzione della causa quanto fino a tre anni dopo⁷¹. È difficile tuttavia stabilire la media della durata di tutti i processi, ovvero quanti giorni passassero tra una fase e l'altra della causa fino alla sua conclusione: infatti, l'unico atto sempre dotato della data cronica è il libello, mentre il notaio datava raramente le fasi successive – ovvero le testimonianze, la *cautio*, il rilascio di una copia del processo e la risoluzione delle cause (che avvenisse tramite sentenza o mediante concordia)⁷².

3. Scrittura e struttura degli atti processuali

I successivi paragrafi avranno come oggetto la descrizione la procedura delle cause criminali, con lo scopo di comprendere il funzionamento giudiziario del tribunale abbaziale. Inizialmente si cercheranno di isolare e descrivere le singole fasi principali del processo focalizzandosi sull'uso, da parte dell'utenza del tribunale, degli strumenti messi a disposizione dall'azione giudiziaria: quanti processi completi, quali sono i motivi e i momenti di interruzione, quali percorsi precedono l'emissione sentenza. I registri raccoglievano tanto accuse private quanto inquisizioni ma, a parte la formulazione della parte iniziale della causa, i processi rispondono a una prassi giudiziaria unitaria: per questo motivo, le inquisizioni e le accuse saranno analizzate insieme.

La descrizione delle fasi della procedura seguirà di pari passo quella della forma scritta con cui tali atti erano riportati all'interno dei registri: «procedura e scrittura tendono infatti a coincidere. Ogni atto diventa un “atto scritto”, relegando la parte orale del confronto al di fuori degli spazi giuridicamente rilevanti del processo»⁷³. I notai per la redazione finale dei libri di curia seguivano infatti non solo uno schema organizzativo delle fasi della procedura ma anche espressioni standard per ciascun momento del processo.

⁷¹ In alcuni statuti, come quelli di Perugia o di Torino e di Vercelli, per rimanere in ambito cisalpino, la normativa stabiliva una specifica durata per il processo accusatorio e inquisitorio: VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 18; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 510; L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», II (2018), p. 141-143.

⁷² Si veda capitolo VII, paragrafo 3.

⁷³ M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari* cit., p. 280.

3.1 I *libri maleficiorum*

L'archivio dell'abbazia segusina conserva un corpus compatto e formalizzato di registri⁷⁴: una parte non secondaria del potere e dell'affermazione giurisdizionale dell'istituzione abbaziale è dovuta anche alla «capacità documentaria, che consente di conservare e di certificare allo stesso tempo le emergenze giudiziarie dei conflitti privati e le decisioni dell'autorità»⁷⁵. La redazione scritta eseguita da un notaio su un registro prodotto e conservato dall'abbazia conferisce ufficialità agli atti e soprattutto attesta l'esistenza della causa stessa («esiste solo ciò che sta *in actis*»)⁷⁶: se ciò comportava che ogni scritta o segno apposti sul registro avevano un proprio significato, non implicava tuttavia che ogni azione avvenuta (come la *citatio*) o ogni scrittura ricevuta (per esempio gli atti sciolti prodotti dai notai privati) nel corso della causa fossero riportate o ricopiate sul registro.

I registri di cause prodotti dalla curia di Susa nel secolo XIV (1324-1394) sono 26 per le cause civili, 17 per quelle criminali, 9 per quelle spirituali e infine uno misto⁷⁷. Quest'ultimo rappresenta un caso unico, frutto della sperimentazione del notaio Roletto Forneri che, negli anni 1340-1342, decise di appuntare all'interno del medesimo *liber* tutti i tipi di cause – criminali, civili e spirituali – in ordine cronologico, ma tale soluzione risultò evidentemente confusionaria tanto che i registri successivi tornarono all'articolazione originaria, che consisteva in un'organizzazione abbastanza complessa dei registri: tutte le fasi della procedura inerenti ai processi criminali sono racchiuse in un unico *liber*, e così anche quelle delle cause spirituali e civili, ma mentre il primo raccoglie gli atti a seconda della causa trattata (Realakten), gli altri li riportano in ordine cronologico così come si presentavano al giudice (Iournalakten)⁷⁸.

A parte l'eccezione del registro “misto” prodotto negli anni Quaranta, le pratiche di scrittura del processo criminale erano già stabili e formalizzate nei primi registri traditi che risalgono alla metà degli anni Venti: «la procedura stessa» infatti «si è trasformata gradualmente in una serie di scritture che registrano e certificano le singole fasi del processo»⁷⁹. All'interno di un unico volume confluiscono tutti gli atti prodotti dall'autorità giudiziaria, relativi indistintamente tanto alla procedura accusatoria quanto a quella inquisitoria: i capi d'imputazione dei rei, le citazioni dell'accusato, le deposizioni degli imputati e dei testimoni, le fideiussioni ed eventuali accordi tra la curia e l'imputato⁸⁰. Gli atti a carico delle parti invece, come per esempio le procure o le fideiussioni, sono redatte in carte sciolte, a volte allegate ai

⁷⁴ Si veda capitolo 1.

⁷⁵ VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 21.

⁷⁶ VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 22.

⁷⁷ In area cisalpina, un altro ricco corpus di registri è quello prodotto dal comune di Vercelli, che nel tardo medioevo passò dalla dominazione viscontea a quella sabauda: CAMPISI, *Prassi giudiziaria* cit., p. 132-133. Per una recente disamina dei registri prodotti in area sabauda tanto dalle curie comitali quanto da quelle signorili si veda BUFFO, *I registri della giustizia criminale* cit., p. 105-127.

⁷⁸ TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 224.

⁷⁹ VALLERANI, *Giustizia e documentazione* cit., p. 277.

⁸⁰ Così anche nei *Libri Maleficiorum* della curia vicariale di Torino: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 499.

registri⁸¹. Il notaio appuntava le differenti modalità di risoluzione dei processi, segnalate tramite la combinazione di due elementi, ovvero una o più annotazioni poste sui margini della pagina e l'apposizione di una lineatura diagonale nella pagina di carattere procedurale. All'interno dei registri di cause criminali, a parte sporadici casi, non sono trascritte sentenze in forma estesa, che erano invece riportate in un'altra serie parallela di *liber sententiarum*, di cui è sopravvissuto un solo esemplare.

I notai abbaziali posero in essere una modalità di registrazione delle cause criminali basata su una scrittura continua della causa, i cui atti del medesimo processo sono riportati consecuzionalmente all'interno dello stesso *liber*, a esclusione della sentenza, secondo una sequenza fissa e reiterabile degli atti principali da riportare sui registri che fu rispettata in maniera fedele per tutto il secolo. La scrittura del singolo processo non ha una lunghezza predefinita e può occupare da mezza pagina fino anche a una decina di fogli, a secondo la lunghezza dei casi.

Il crescente aumento dei processi presi in carico dalla curia nel corso degli anni comporta conseguentemente un aumento non solo del numero di libri prodotti ma anche della dimensione dei registri stessi, destinati alla raccolta di atti accessori prodotti all'esterno della curia come procure o fideiussioni. Per gestire in maniera ordinata il flusso continuo di carte, i notai dei tribunali avevano cercato di snellire il numero di atti scritti prodotti durante un processo, da una parte ricopiando nei libri solo quelli essenziali relativi alla fase istruttoria del processo e riportando le scritture interlocutorie (come le relazioni dei nunzi) solo nel caso fossero utili allo svolgimento della causa, dall'altra riferendosi agli altri *instrumenta* a carico delle parti solo con le informazioni essenziali (data cronica e nome del notaio) senza ricopiarne per intero il testo sul registro.

Il criterio per distinguere tanto un singolo registro dagli altri di identico contenuto, quanto una causa all'interno del *liber*, era quello cronologico. Infatti, il notaio cominciava la redazione di un nuovo registro in base al criterio dell'anno secondo lo stile della natività e lo concludeva con i processi iniziati a dicembre del medesimo anno anche se in alcuni casi, generalmente in presenza di registri particolarmente voluminosi, poteva anche essere coperto un arco cronologico di due o tre anni, con la vistosa eccezione del registro 54 che raccoglie i processi istituiti nel decennio 1385-1394. La razionalità interna a ciascun registro era data dalla cronologia del singolo libello, al quale seguivano tutti gli altri atti riferibili a quella causa. Poiché i registri raccoglievano indistintamente processi istituiti secondo forme procedurali diverse (accuse e inquisizioni), sia separare i registri l'uno dall'altro in base all'anno solare sia distribuire al loro

⁸¹ Le carte sciolte prodotti dalle parti si trovano più frequentemente nei *libri* di cause civili. Le carte di corredo allegati ai registri processuali conservate nei registri dell'attività giudiziaria del podestà di Bologna sono stati recentemente oggetto di studio in M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in *Liber sententiarum* cit., pp. 285-326.

interno i processi in base alla data del libello permetteva una più facile reperibilità della singola causa⁸².

| Segnatura registro | Data primo libello | Data ultimo libello | Carte | Processi |
|--------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|
| 3 | 1324-01-08 | 1324-11-20 | 67 | 41 |
| 5 | 1327-01-15 | 1327-12-24 | 70 | 44 |
| 6 | 1324-01-07 | 1328-11-24 | 45 | 31 |
| 7 | 1327-01-10; 1334-03-04 | 1336-10-22 | 121 | 109 |
| 11 | 1338-01-24 | 1338-10-24 | 88 | 56 |
| 13 | 1340-02-11 | 1341-07-21 | 192 | 40 |
| 18 | 1346-01-25 | 1349-02-26 | 92 | 49 |
| 24 | 1355-03-29 | 1358-12-28 | 144 | 58 |
| 30 | 1362-08-04 | 1364-12-10 | 153 | 133 |
| 31 | 1365-03-17 - | 1367-12-16 | 161 | 161 |
| 35 | 1368-01-08 | 1371-05-21 | 186 | 214 |
| 38 | 1371-07-16 | 1373-12-31 | 196 | 158 |
| 41 | 1374-01-07 | 1375-06-25 | 151 | 132 |
| 43 | 1375-07-24 | 1377-12-22 | 140 | 152 |
| 46 | 1378-01-05 | 1379-08-02 | 145 | 99 |
| 48 | 1379-08-03 | 1381-12-24 | 158 | 137 |
| 51 | 1382-01-03 | 1384-11-12 | 199 | 151 |
| 54 | 1385-01-02 | 1394-10-22 | 227 | 356 |

Tabella 9. I registri di cause criminali prodotti dal tribunale abbaziale (1324-1394)

Per la redazione scritta di un registro giudiziario, i notai segusini seguivano molto probabilmente la procedura in tre fasi che già applicavano per la redazione degli *instrumenta*. Inizialmente il notaio appuntava su un foglio sciolto – la scheda – le informazioni essenziali in maniera concisa ovvero la data, i nomi di attore e reo, il motivo della querela: all'interno dei registri sono infatti presenti alcune schede preparatorie, redatte su foglietti di scarsa qualità e di piccole dimensioni. Tra le carte dei registri sono conservati anche fogli scolti che, riportando il testo della causa per intero e corredato di tutti gli elementi in forma estesa, non si possono definire schede intese in senso classico ma che potrebbero essere considerati un'ulteriore forma intermedia tra la scheda e il registro.

Per esempio, il processo intentato contro Francesco Mulineri detto Charaton datato 13 gennaio 1369 è riportato su una carta sciolta conservata tra due fogli bianchi del registro, che a loro volta si collocano cronologicamente tra 7 e il 12 gennaio 1368, ovvero l'anno precedente⁸³. L'unica scritta riportata dal notaio sulle pagine del registro è la rubrica, che riporta lo stesso

⁸² La scelta degli estremi per iniziare e finire un registro non deve essere scontata: infatti, i notai di curia potevano anche scegliere criteri legati alla storia dell'istituzione per cui rogavano come per esempio la successione dei vescovi: si veda DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", pp. 10-13.

⁸³ Registro 35, ff. 3v-4r.

nome dell'accusato protagonista della causa scritta sul foglio sciolto. Si potrebbe dunque ipotizzare che il notaio scrivesse le cause in forma estesa su fogli sciolti e che, dopo averli messi in ordine cronologico, ne ricopiasse il testo sul registro in un secondo momento⁸⁴. In questo preciso caso forse il notaio iniziò a ricopiare la causa sul registro scrivendo la rubrica ma, dopo essersi accorto di aver confuso i fogli (poiché stava ricopiando sul registro le cause del gennaio 1368 e non quelle del gennaio 1369), abbia smesso di ricopiare e abbia inserito il foglio tra le pagine nonostante il processo si collocasse cronologicamente più avanti.

Ulteriori indizi suggeriscono che il registro non fosse il primo supporto sul quale il notaio annotava le informazioni utili per il corretto svolgimento del processo. Innanzitutto, le cause scritte non sono sempre riportate in perfetto ordine cronologico sulle pagine dei registri: lo scarto è nella maggioranza di questi casi minimo, mentre in altri si incrociano processi intentanti nel corso di mesi diversi. Inoltre, tra un paragrafo riportante una fase della procedura e l'altro (in genere tra il libello e l'interrogatorio del convenuto) il notaio lasciava spesso un ampio spazio bianco, che poteva occupare anche una pagina intera, suggerendo che il notaio volesse ricopiare un testo annotato su un altro foglio sciolto oppure un *instrumentum* a carico delle parti, ma che non abbia poi concluso l'operazione. Infine, la scrittura usata nei libri non solo è posata ma tendenzialmente priva di refusi e correzioni.

I registri e gli atti in essi ricopiati sono dunque il frutto di un lavoro di selezione da parte del notaio di curia: una volta che le scritture relative a un processo sono riportate consequenzialmente sul registro, acquistano pieno valore probatorio. Il notaio, a questo punto, poteva estrarne *instrumentum* in pubblica forma su un foglio di pergamena rilasciato alle parti: l'estrazione poteva anche avvenire a grande distanza di tempo dalla conclusione della causa o addirittura poteva non avvenire affatto se le parti non ne facevano richiesta⁸⁵.

3.2 Le accuse e le inquisizioni: un problema storiografico

Il confronto fra il numero di inquisizioni e il numero di accuse avviate nel corso dei settant'anni considerati rivela che le accuse (66%) erano decisamente più frequenti delle inquisizioni (34%): 735 inquisizioni (divise a loro volta tra 415 *ex officio* e 320 su denuncia di parte) e 1427 accuse.

| | |
|---------------------|------------|
| Accuse | 1427 (66%) |
| Inquisizioni | 735 (34%) |
| Totale | 2162 |

Tabella 10. Le procedure giudiziarie nei libri *maleficiorum* di Susa (1324-1394)

⁸⁴ Una forma di intermedia di questo genere è attestata per esempio a Pisa nella prima metà del Trecento: A. GHIGNOLI, *Scrittura e scritture del notariato 'comunale': casi toscani nelle ricerche più recenti*, in *Notariato e medievistica: per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011)*, a cura di I. Lazzarini, G. Gardoni, Roma 2013, p. 318.

⁸⁵ A. BARTOLI LANGELI, *Documenti e archivi (catalogo della mostra di Perugia per l'VIII centenario della nascita di Francesco d'Assisi)*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi - Codici e biblioteche - Miniature*, Milano 1982, p. 38.

Lo scarto risulta molto alto con la netta prevalenza della forma procedurale dell'accusa, che rimane uno tra gli strumenti prevalenti per trovare la risoluzione a una lite – soprattutto per via della figura mediatrice del giudice – portando un elevato numero di persone a rivolgersi autonomamente alla curia per sostenere un processo: il tribunale esercitava dunque un alto grado di attrazione sulla collettività, favorita anche probabilmente non solo da spese processuali sostenibili per una popolazione di ambito prevalentemente contadino e pastorale, ma anche da un'opinione pubblica che non vedeva il ricorso al tribunale come un atto infamante.

La storiografia attuale ha accantonato da diverso tempo alcune interpretazioni riguardo alla differenza tra le due procedure, rinnegando per esempio un'associazione da una parte tra procedura accusatoria e giustizia riconciliatrice e dall'altra tra procedura inquisitoria a una giustizia repressiva, o ancora sottolineando l'impossibilità di analizzare la giustizia di un'istituzione esclusivamente in base all'uso delle due procedure⁸⁶. Nonostante ciò, spesso ancora nei contributi recenti si postula l'esistenza di un *iter* generalizzato che, culminato nel Trecento, avrebbe gradualmente portato nei tribunali comunali alla quasi totale sostituzione della forma dell'accusa privata con la accentramento delle funzioni giudiziarie nelle mani dell'autorità che si occupava d'ufficio delle liti private.

Sebbene studi relativi alle curie comunali dell'Italia centro-settentrionale abbiano dimostrato che effettivamente in alcuni contesti le inquisizioni avessero quasi del tutto soppiantato le accuse private⁸⁷, non si può applicare tale modello a tutti i tribunali secolari italiani poiché ciascuna curia, a seconda del contesto geografico e della spanna cronologica, rappresenta un caso a sé stante: il tribunale signorile di S. Giusto, dunque, risulta estraneo a tale *iter* non come “eccezione alla regola”, bensì per la sua peculiare caratterizzazione.

Un ulteriore pregiudizio decostruito dalla storiografia recente riguarda la lettura di un collegamento tra la prevalenza delle accuse nei tribunali e una debolezza dell'autorità detentrici del potere giudiziario, che si limiterebbe a risarcire l'accusatore e a svolgere un ruolo di mediazione all'interno di conflitti privati: in realtà, l'avvio di un ristretto numero di inquisizioni derivava dagli alti costi in termini di risorse umane e finanziarie che l'istituzione doveva sostenere in occasione del processo inquisitorio, rendendo impossibile in alcuni contesti la persecuzione d'ufficio di ogni comportamento illecito. Altrettanto superato risulta il cosiddetto “paradigma evolucionistico” che vede, insieme ad altri elementi, il passaggio dall'accusa

⁸⁶ Si veda VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., capitoli III, V, VI e M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques* cit.; G. ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica. Rivista quadrimestrale», XIII/39 (2007), pp. 1-28; M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), p. 114.

⁸⁷ Per esempio Ascoli Piceno, Torino, e Milano: si veda C. STORTI STORICHI, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli Piceno del 1377*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del convegno di studi, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 37-69; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 497-566; C. VALSECCHI, «Per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* cit., pp. 127-176.

all'inquisizione come «il segno di una compiuta struttura giudiziaria statale» e la conseguente affermazione della giustizia statale rispetto ad altre forme di giustizia: infatti, la giustizia e in particolare l'uso delle due procedure da parte di un tribunale non possono essere una delle variabili da considerare per lo studio delle fasi evolutive dell'autorità considerata⁸⁸.

Una volta accantonate alcune interpretazioni relative all'uso da parte dell'autorità delle due procedure, bisogna comunque evidenziare le oggettive differenze tra accusa e inquisizione, che rappresentavano altrettante modalità differenti per approcciarsi alla causa. Il modello accusatorio era definito “triadico” poiché richiedeva la presenza di tre diversi soggetti (giudice, attore e reo), ciascuno dei quali aveva attribuiti compiti ben precisi: l'attore doveva incasellare e provare la sua accusa in base alle norme del diritto, il reo doveva presentare la propria difesa e infine il giudice aveva la responsabilità di citare le parti, obbligarle a stare in giudizio e infine emanare la sentenza. Il sistema inquisitorio, invece, prevedeva che il giudice indagasse d'ufficio su un crimine commesso. La differenza sostanziale tra le due procedure risiede nel concetto di “fatto” alla base del processo, poiché mentre nell'accusa le parti ricostruiscono il fatto cercando di inquadrarlo nelle definizioni del diritto, invece per il giudice che istruisce un processo inquisitorio il fatto esiste, tanto che si può indagare su un fatto senza conoscere l'identità del responsabile, e va dimostrato con l'uso di criteri il più possibile obiettivi contemplando anche indizi certi, presunzioni e fama⁸⁹.

Nei processi accusatori tutti i passaggi avevano come scopo la determinazione del fatto, creando così una pretesa giuridicamente legittima: inizialmente il libello (in cui si sceglie l'*actio* da rivendicare) era volto alla definizione del fatto, poi le *positiones* alla ricostruzione in forma dialogica presentata dalle parti e infine le *intentiones* (gli articoli che le parti vogliono dimostrare e sui quali si redigono le domande da fare ai testi) alla verifica in base alle testimonianze. L'accusatore aveva la responsabilità di dimostrare che il fatto aveva violato un valore disciplinato dalla normativa, creando di conseguenza la pretesa dalla parte lesa tanto di vedere ristabilito il suo diritto quanto di avere risarcimento.

Il processo inquisitorio⁹⁰, invece, poteva iniziare in base alla pubblica fama del reato e alle informazioni giunte alle orecchie del giudice («ex publica vox et fama»), facendo sì che l'opinione

⁸⁸ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., p. 1 dell'edizione digitale.

⁸⁹ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 75 sgg.

⁹⁰ «Con Innocenzo III si stabilì nel diritto il principio che l'opinione pubblica (*publica fama*) poteva essere l'attrice stessa, e pertanto in tali casi il giudice, senza elevazione di accusa da parte di un determinato attore, procedeva d'ufficio all'esame della verità (*inquirere: non tanquam idem sit accusator et index, sed quasi denuntiante fama vel deferente clamore officii sui debiti exequatur*). Con ciò la procedura d'inquisizione entrava nel foro giudiziario»: PLOCHL, *Il diritto canonico della civiltà occidentale*, cit., p. 340. Per la nascita e la diffusione del processo inquisitorio si veda A. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989; M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». L'emergenza di un ordine penale pubblico nelle città italiane del XIII secolo, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231, 268; VALLERANI, *Modelli processuali* cit., pp. 115-140; VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit.; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit.; A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del Basso Medioevo*, in «Società e Storia», 46, (1989), pp. 923-965; A. ZORZI, *La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du XIII au XVI siècle*, in *Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe (XII-XX siècles)*, a cura di X. Rousseaux, R. Levy, Bruxelles 1997, pp. 47-63.

della collettività riguardo alla fama del reato si integrasse con il giudizio del giudice: il processo inquisitorio rimane così formalmente triadico come quello accusatorio, poiché l'accusatore era sostituito dalla fama.

Altrimenti, l'inquisizione poteva iniziare anche in base alla denuncia di un ufficiale (nel nostro caso abbaziale, sabauda, comunale), della vittima stessa o ancora di qualcuno che agiva per conto della parte lesa. In questi casi, la persona che aveva presentato una denuncia non svolgeva compiti dell'accusa né doveva accollarsi le spese processuali: infatti, indipendentemente da come fosse venuto a conoscenza del reato, il giudice aveva il compito di ricostruire la verità dei fatti con tutti i mezzi a sua disposizione.

La demarcazione tra inquisizione e accusa risulta così sfumata. L'incremento della procedura inquisitoria nel secolo XIII che si registra in molte corti dell'Italia centro-settentrionale non corrisponde alla totale affermazione del potere statale all'interno delle curie, anche perché un privato cittadino poteva comunque agire in prima persona facendosi promotore dell'avvio di una procedura inquisitoria: chiedendo al giudice di istituire un'inquisizione per riparare a un'offesa, il privato non solo evitava i costi del processo, ma non doveva nemmeno occuparsi dell'onere della prova. Nonostante dunque i vantaggi dell'inquisizione per impulso di parte, in alcuni contesti – come quello valsusino – i rustici sceglievano più frequentemente l'accusa. Agli occhi della parte lesa, infatti, il processo accusatorio poteva riservare altri benefici: l'attore controllava tanto la scelta dei testimoni quanto la conclusione del processo, nel senso che poteva scegliere di interromperlo e annullarlo prima della emissione della sentenza, giungendo per esempio a un accordo extragiudiziario con la parte avversa, usando in questo modo il processo come strumento per forzare la controparte al raggiungimento di un accordo.

All'interno del composito sistema bassomedievale per la risoluzione delle dispute, il tribunale pubblico era scelto come spazio privilegiato, essendo il ricorso alla curia evidentemente agevole e non troppo dispendioso, ma non era l'unico modo per trovare una soluzione ai conflitti privati. Un'alternativa all'accusa sporta al tribunale era il ricorso alla figura di un altro mediatore, ovvero l'arbitro. Alla fine del secolo XIII, quando i diversi sistemi giudiziari della valle di Susa erano ancora in fase di costruzione, non era infrequente che i privati ricorressero all'istituto arbitrale per la risoluzione delle loro controversie. Le parti si rivolgevano ai membri delle famiglie *burgenses* segusine, le stesse che non solo avevano stretti legami con i conti di Savoia ma anche con il monastero segusino. In questo modo le famiglie *nobiles*, attraverso la strumentazione dell'arbitrato, prestavano alla comunità un servizio "pubblico". All'interno del suo registro di abbreviature, per esempio, il notaio Bernardo *de Alavardo* verbalizza sette procedimenti arbitrali tra il gennaio 1281 e il novembre 1282 riguardanti questioni di diritto civile come doti ed enfiteusi⁹¹.

Man mano che il processo di formalizzazione dei poteri e delle relative curie si assestò, la procedura arbitrale, di matrice extragiudiziaria, fu sempre meno usata ma non del tutto

⁹¹ BERTOLOTTI, *Il registro delle abbreviature* cit., pp. 73-195.

scomparsa, poiché ne troviamo traccia nei registri criminali ancora nel tardo Trecento: si tratta di un'ulteriore prova contro la teoria "evoluzionistica" che vedeva l'autorità centralizzare nelle proprie mani la gestione della giustizia. Per esempio un segusino aveva denunciato al tribunale di S. Giusto una sua compaesana poiché, in occasione di un arbitrato tra i due, la donna non si era presentata il giorno stabilito. La contesa, che verteva sulla compravendita di una certa quantità di vino, vedeva le parti, rappresentate rispettivamente da due ex ministrali della curia abbaziale, ovvero Moruello Ferrandi e Vincenzo Agliaudi, poste al giudizio dello stesso giudice abbaziale Giacomo *Iuvenis* che però, in questa occasione, agiva in veste di arbitro al di fuori dell'ambito giudiziario abbaziale⁹².

Naturalmente solo una causa non può rappresentare un caso esemplificativo, ma risulta rilevante il fatto che i sudditi dell'abbazia, pur decidendo di comporre la loro lite in sede extragiudiziaria, avessero deciso di rivolgersi a tre persone che in qualche modo erano o erano state legate a S. Giusto: non solo i due ex ministrali, che nel frattempo avevano anche ricoperto cariche all'interno delle strutture comunali continuando a rimanere personaggi in vista e dotati di una certa autorità e prestigio all'interno della villa segusina, ma anche l'arbitro scelto, ovvero il giudice abbaziale Giacomo *Iuvenis*, che anche all'esterno dell'abbazia continuava a rimanere un punto di riferimento autorevole per i rustici.

3.3 Le fasi della procedura

Il processo nel secolo XIV si declina attraverso due procedure, quella inquisitoria e quella accusatoria: la procedura accusatoria, prevedeva un confronto tra le due parti che si affrontano con la mediazione del giudice, mentre l'inquisitoria era un'inchiesta condotta dalle autorità giudiziarie. Nei tribunali comunali il notaio teneva generalmente due registri separati per le cause *ex officio* e le accuse⁹³, mentre nell'organizzazione documentaria del tribunale abbaziale un singolo *liber* raccoglie entrambi i tipi di processo posti in ordine cronologico.

Lo schema di un processo criminale si articola lungo tutto il Trecento secondo una sequenza fissa di atti e di scritture, uguale tanto per le accuse sostenute dalla parte lesa quanto per le inquisizioni condotte dal ministrale, raccolte indistintamente in ordine cronologico all'interno dello stesso registro così come, a sua volta, anche la stesura dei singoli atti in forma scritta risulta omogenea e ripetitiva nel corso degli anni. Le formalità erano una parte costitutiva del processo, rappresentando il potere dell'autorità giudiziaria di incasellare il conflitto tra privati secondo schemi prefissati rigidamente controllati dal personale di curia.

L'assetto generale dei processi, così come nei tribunali delle grandi città italiane, era «a forma di imbuto»⁹⁴: la pressione processuale era esercitata principalmente nella parte iniziale della causa, mentre il ricorso alle testimonianze o la produzione delle prove riguarda una

⁹² Registro 51, ff. 153r-155r.

⁹³ E. MAFFEI, *Dal reato alla sentenza: il processo criminale in età comunale*, Roma 2005, p. 83; TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 216-217.

⁹⁴ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., p. 12 dell'edizione digitale.

percentuale minore delle cause. I vari passaggi costitutivi del processo dunque sono quelli iniziali, mentre l'apparato probatorio e testimoniale risulta più debole: infatti, l'unico atto sempre riportato era il libello nel caso dell'accusa o l'atto di istituzione del processo nel caso delle inquisizioni, mentre gli altri atti a seguire – la relazione della citazione fatta dai nunzi, l'interrogatorio dell'accusato, le testimonianze, la fideiussione, l'assegnazione del tempo per la presentazione della difesa, l'attestazione del rilascio della copia all'accusa e infine una nota che indica il tipo di risoluzione del processo – erano opzionali.

| Fase del processo | Numero cause | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| Libello | 2162/2162 | 100% |
| Interrogatorio convenuto | 1142/2162 | 52% |
| Relazione <i>citatio e cridae</i> | 10/2162 | 1% |
| Testimonianze | 542/2162 | 25% |
| Assegnazione delle <i>deffensio</i> all'accusato | 450/2162 | 29% |
| Assegnazione della <i>corroboratio</i> all'accusa | 78/2162 | 4% |
| <i>Cantio</i> dell'accusato | 398/2162 | 18% |
| Rilascio copia all'accusato | 469/2162 | 22% |
| Presentazione della <i>deffensio</i> da parte dell'accusato | 15/2162 | 1% |
| Note conclusive | 1555/2162 | 72% |

Tabella 11. Le fasi dei processi inquisitori e accusatori riportate nei libri *maleficiorum*

Il libello presentato dall'accusa o l'atto di avvio delle inquisizioni presentavano le informazioni essenziali per inquadrare la causa agli occhi del giudice in base al linguaggio standardizzato che permetteva una comunicazione condivisa tra tutti i protagonisti del processo: identità delle parti, procedura iniziale, reato. Una rubrica, posta in centro nella parte superiore della pagina, segnala l'inizio di ogni causa riportando il nome del reo all'accusativo preceduto dalla preposizione «contra». Le prime informazioni riportate sono la data cronica in cui il libello era presentato o in cui l'inquisizione avviata, seguita dal nome dell'ufficiale abbaziale che riceveva il libello o istituiva la causa *ex officio*. Il singolo processo era quindi identificato in base a giorno dell'istituzione della causa, essendo gli atti raccolti cronologicamente secondo quell'indicazione.

Le accuse. Il libello, ovvero l'atto con cui formalmente si istituiva a un'accusa privata, poteva essere presentato teoricamente da chiunque tranne alcune categorie di persone come i servi, i cittadini colpiti da bando, i minori, le prostitute, i lenoni e i vagabondi⁹⁵. In alcuni casi, l'attore sceglieva di farsi rappresentare da un procuratore con un atto di delega, identificato nel testo del libello tramite le semplici indicazioni della data e del notaio privato che aveva redatto l'*instrumentum*. Non sembra esistesse un circuito di procuratori interno all'abbazia, anche se gli

⁹⁵ MAFFEI, *Dal reato alla sentenza* cit., p. 77.

uomini nominati come tali appartengono nella maggior parte dei casi alle famiglie *nobiles* di Susa (Giusti, Barralis, Bartolomei, Agliaudi) oppure svolgono la professione di notaio: si tratta dunque di uomini riconosciuti pubblicamente come *fide dignae* in base allo status o alla professione. Nessun accusato fu invece mai rappresentato da un procuratore anche se, nei casi in cui erano coinvolti minori, questi agivano esplicitamente con l'autorità del padre mentre, se orfani, potevano agire in loro vece i rispettivi tutori. Il caso delle donne risulta più ambiguo, poiché solo in una minoranza di casi si specifica che le donne – che sono comunque sempre identificate come figlie, mogli o vedove di qualcuno – agiscono con l'autorità del marito o del padre: è probabile che le donne si recassero in tribunale sempre autorizzate dall'uomo per loro responsabile, ma che solo in alcuni casi il notaio si premurasse di specificarlo all'interno del libello⁹⁶.

Il notaio di curia riportava i reati con espressioni standard, estrapolando dall'esposizione dell'accusatore o del ministrale solo le informazioni essenziali come giorno, luogo e fatto, riportandole in latino a mo' di racconto in terza persona. Lo scopo del libello nel corso del processo accusatorio era infatti mettere in evidenza il danno che l'attore affermava di aver subito, tralasciando il contesto che sottostava al singolo comportamento come per esempio i rapporti sfaccettati che legavano i litiganti. In altri studi, si è osservato che il libello poteva (ma non doveva) essere redatto da un notaio privato assunto dall'attore, lasciando al notaio del tribunale il compito di ricopiarlo nei registri⁹⁷: nel caso del tribunale abbaziale le formule usate si ripetono sempre uguali nel corso dei decenni per le cause del medesimo tipo, suggerendo che fosse il notaio del tribunale a redigere i libelli seguendo probabilmente una delle numerose opere monografiche incentrate sulla redazione dei libelli che circolavano tra i professionisti della scrittura. La precisa formulazione dell'accusa era essenziale, poiché l'attore doveva inquadrare il fatto all'interno di categorie tipizzate del lessico giuridico, con il fine di creare una pretesa giuridica. Inoltre, la definizione del comportamento del denunciato tramite un linguaggio standardizzato e condiviso da tutti i soggetti coinvolti era necessaria tanto al giudice per individuare la pena da comminare quanto al reo per preparare la propria difesa.

Il ministrale esaminava l'attendibilità degli atti portati al suo cospetto e in seguito, qualora lo ritenesse opportuno, assegnava un termine di dieci giorni affinché il denunciante dimostrasse la sua versione dei fatti («assignatio corroborationis»), ma il notaio riporta raramente questa fase nei libri di curia prima degli anni Settanta, quando inizia a essere appuntata più frequentemente durante il periodo in cui era in carica come giudice Giacomo *Iuvenis*.

⁹⁶ Si veda capitolo VII, paragrafo 1.2.

⁹⁷ TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 212-213.

| | |
|--|---|
| Anno Domini M ^o CCCLXX, indictione VIII, die XXI mensis iulii. | Data cronica |
| Conquerendo denunciavit Iohannes Rey de Monte Panterio | Accusatore |
| nobili Ypolito Barralis de Secusia vicemistrali apud Secusia pro monasterio Sancti Iusti de Secusia | Autorità |
| contra Iohannem Voutherii de Monte Panterio. | Accusato |
| Super quod ipse Iohannes de anno presenti pluribus diebus et vicibus mensis iunii et iulii proximorum preteritorum dictus Iohannes Voutherii depascus fuit cum suis bestiis quamdam peciam prati cum droserio sitam in Salanchiis versus Salicey, cui coheret pratum Dylvyons et Lo Sapey de Saliceto et res dicti Iohannis Vontherii etc., in dampnum et preiudicium ipsius denunciantis. | Reato |
| Requires super predictis veritatem inquiriri et ea reperta ipsum denunciatum puniri tam in banno quam in emenda de qua protestatur, iurans ad sancta Dei euangelia corporaliter tactis scripturis dictam denunciationem fore veram et eam non fecisse dolo vel alio inhonesto. | Richiesta di punizione (facoltativa) |

Tabella 12. Esempio del libello di una causa per accusationem (Registro 35, f. 157r).

Le inquisizioni. Le inquisizioni, invece, erano inchieste condotte dall'autorità giudiziaria che poteva agire d'ufficio «fama publica refferente» oppure sulla base della querela sporta da una terza persona che chiedeva alla curia di agire d'ufficio, evitando così l'onere della prova che, in questo modo, era responsabilità dell'autorità giudiziaria. Alcuni processi erano istituiti in base denuncia di ufficiali, che fossero abbaziali, comitali o comunali: si tratta generalmente di reati contro l'autorità che rappresentavano, contro la propria persona oppure comportamenti illeciti che danneggiavano l'intera comunità. Questo genere di processi non aveva una struttura o una procedura propria, perché gli ufficiali – sembra indifferentemente dal tipo di crimine denunciato o dall'ufficiale che riferiva il reato – potevano essere promotori dell'istituzione di un'inquisizione o dare direttamente avvio a un processo accusatorio.

| | |
|---|-------------------------------|
| Anno et indictione quibus supra die quarto mensis aprilis. | Data cronica |
| Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur in curia Secusie reverendi in Christo patris et domini domini Edduardi de Sabaudia Dei gratia abbatis monasterii Sancti Iusti de Secusia per nobilem Ypolitum Barralis locumtenentem nobilis Leonardi Barralis mistralis apud Secusiam pro dicto domino abbate ex officio suo et dicte curie | Definizione tipo causa |
| contra Iohannem Garnerii habitantem Secusie hominem manentem et subdictum dicti monasterii. | Accusato |
| Super eo quod a duobus vel tribus annis citra, pluribus diebus pluribu que vicibus et temporibus dictus Iohannes, matrimonio copulatus cum Maria filia quondam Iohannis de Tilio dicti Pollen de Secusia, adulteravit et adulterium commisit cum Blaysia quondam filia Ysabelle filie quondam Villelmi de Montagna in domibus habitationum ipsius Iohannis Garnerii et extra, penam adhulterii incurrendo et committendo tociens quociens per eum fuit cum dicta Blaxia adhulteratum. | Reato |

Tabella 13. Esempio di atto di istrusione di un'inquisizione (Registro 35, f. 126v).

| | |
|--|---|
| Anno Domini M ^o CCCLXIX, indicione VII, die XVI mensis februarii. | Data cronica |
| Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem Morruellum Ferrandi mistralem apud Secusiam pro monasterio Sancti Iusti tam ex eius officio quam ad denunciationem et gravem querelam nobilis Nicolay de Bugella, locumtenentis viri nobilis domini Francisci de Longa Comba militis castellani Secusie pro illustri et magnifico principe domino Amedeo comite Sabaudie, | Definizione tipo causa |
| contra Iohannem Bergeii de Combaviana comorantem Secusie. | Accusato |
| Super eo quod cum de anno presenti quadam die dicti mensis dictus Iohannes veniret de Combavianna Secusiam et esset inter locum dictum Arbarea territorii Secusie et villam Secusie cum pluribus de dicto loco Secusie qui veniebant de exercitu dicti domini comitis, malo modo spiritu dyabolico imbutus in presencia dictorum qui secum veniebant quod domino comiti predicto male consultum fuit eo quod fecerat mori dominum Philippum de Sabaudia propter quod opus est ut se bene custodiat et caveat qualiter vadat, quoniam magnum supra hoc inminet sibi periculum atque dampnum, dedecus et vilipensionem predicta dicendo et proferendo in vilipensionem et conteptum dicti domini comitis, penas contra talia enormia proferentes incurrando et commitendo. | Reato |
| Requires dictus vicecastellani super predictis veritatem inquirere et ea reperta ipsum punire prout iusticia suadebit. | Richiesta di punizione (facoltativa) |

Tabella 14. Esempio di atto di istruzione di un'inquisizione per impulso di parte (Registro 35, f. 60r).

La comparizione e la contumacia. Disponendo la citazione dell'accusato si dava inizio alla causa, che fosse accusa o inquisizione⁹⁸. I nunzi del tribunale si recavano presso l'abitazione del reo per notificargli la comparazione e, nel caso questi non fosse stato in casa, i nunzi rendevano pubblico l'ordine urlando e suonando le trombe nei luoghi più frequentati della villa o nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato⁹⁹. Il processo per accusa poteva interrompersi anche già in questa fase, senza che il denunciato si fosse presentato, suggerendo che le parti avessero raggiunto un accordo e che di conseguenza l'attore avesse ritirato la denuncia: infatti, poteva essere sufficiente anche solo l'ordine di comparizione per esercitare pressioni sulla parte avversa¹⁰⁰. Generalmente, la fase della citazione non era riportata all'interno dei registri¹⁰¹, tranne nel caso l'accusato non si fosse effettivamente presentato rendendo necessarie ulteriori *criidae* per la convocazione del reo o, in casi estremi, per la dichiarazione di contumacia.

Prima di proclamare la contumacia, ovvero l'assenza del reo, la chiamata era ripetuta per almeno tre volte, raddoppiando a ogni nuova occasione il “bannum pro contumacia” e infine il

⁹⁸ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., p. 5 dell'edizione digitale.

⁹⁹ MAFFEI, *Dal reato alla sentenza* cit., p. 98.

¹⁰⁰ LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 145.

¹⁰¹ Torelli, riguardo i registri dei tribunali comunali, afferma che sui libri non sempre è presente l'annotazione riguardante o l'ordine da parte del giudice al nunzio di eseguire la citatio o la relazione del nunzio sul compito svolto: TORELLI, *Studi e ricerche* cit., pp. 219-220 e 223. All'interno di un registro del corpus dell'abbazia di S. Giusto, riferibile agli anni 1368-1371, dieci delle trentanove cause discusse tra il 4 maggio e il 16 luglio 1370 presentano, a sinistra della rubrica o delle prime due righe del libello, una nota riportante il nome di uno tra i nunzi dipendenti dall'abbazia: probabilmente, il notaio indicò o il nunzio che aveva raccolto la denuncia o quello che aveva portato la citazione al convenuto, ma si tratta di un caso unico all'interno dell'intero corpus.

ministrale procedeva anche in assenza della parte convenuta¹⁰². Infatti, la contumacia non impediva un giudizio nei confronti del reo, assumendo anzi un valore giuridico ben preciso poiché l'assenza del reo era equivalente a un'ammissione di colpa¹⁰³: proprio per questo solo nei casi di contumacia, con lo scopo di lasciare traccia scritta della corretta procedura effettuata, il notaio si premurava di verbalizzare prima le occasioni in cui i nunzi si erano recati a casa dell'accusato senza trovarlo, poi l'effettiva proclamazione delle tre *cridae* e infine la dichiarazione di contumacia¹⁰⁴.

Le exceptiones. Una volta ricevuta la citazione, il reo poteva presentare alla curia alcune obiezioni che avrebbero potuto ostacolare la prosecuzione del processo: si tratta delle *exceptiones*, che impedivano di perseguire il responsabile di un crimine a causa dello status della vittima o dell'offensore¹⁰⁵. L'unico genere di *exceptio* presentato al ministrale della curia segusina era quello relativa allo stato clericale esposto da alcuni rei che svolgevano la professione notarile: infatti, nonostante numerosi notai fossero stati accusati o inquisiti, solo nel corso di alcuni procedimenti i rei presentarono un atto di *protestatio* riguardo all'avvio del processo contro di essi in base al loro *beneficium clericalis*¹⁰⁶, con l'intenzione di far cadere la causa istituita presso la curia di S. Giusto per poi trasferirla presso il tribunale spirituale del vescovo di Torino.

I rei, oltre alla prova data dalla tonsura, consegnarono al tribunale anche una *littera* attestante il *beneficium*, con indicazione della data cronica e topica caratterizzanti il documento, mentre in un caso fu ricopiato sul registro direttamente l'intero testo del documento emanato dal vescovo di Torino attestante lo stato clericale del reo. Nonostante la presentazione di prove documentali che certificavano l'effettivo stato clericale dei notai, i ministrali abbaziali comminarono ugualmente una pena pecuniaria ai rei oppure Martino Aschieri, indagato per omicidio nel 1335, fu sottoposto a un intero processo che si concluse con una sentenza. Un caso ancora diverso è rappresentato dalla denuncia ai danni di Pietro Granaterii detto "Bole", che affermava di essere un *clericus* ma non aveva l'apposito *instrumentum* per provare il suo stato¹⁰⁷.

Se in seguito alla citazione il reo si presentava in giudizio senza presentare alcuna *exceptio*, il processo iniziava il suo regolare svolgimento. All'interno delle accuse riportate nei registri manca totalmente traccia della *litis contestatio*, ovvero l'accettazione formale del processo e dei termini della controversia, così come erano redatti nel libello da parte dei litiganti: in tale

¹⁰² Registro 47, 1391I; Registro 43, ff. 8r-9r; Registro 46, ff. 135r-136v; 138v-139r; Registro 13, ff. 120r-121r; Registro 30, ff. 49r-50r; Registro 38, ff. 20r-20v; Registro 38, ff. 16r-17r; Registro 46, ff. 124r-125v; Registro 46, ff. 135r-136v; 138v-139r; Registro 48, foglio sciolto tra 78v e 79r; Registro 54, ff. 65r-66r; Registro 54, ff. 89r-90r; Registro 54, f. 16r-21r.

¹⁰³ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., pp. 52-53.

¹⁰⁴ CHIRONI, *La mitra e il calamo* cit., p. 107.

¹⁰⁵ Per un approfondimento sulle eccezioni si veda SALVIOLI, *Storia della procedura* cit., II, p. 290 sgg; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 139-142.

¹⁰⁶ Registro 7, ff. 36r-38v; Registro 18, ff. 50r-51v; Registro 31, ff. 22r-22v; Registro 31, ff. 37r-38r; Registro 46, ff. 133r-134v; Registro 48, ff. 70r-70v; Registro 48, ff. 131r-131v; Registro 48, f. 136r.

¹⁰⁷ Registro 24, ff. 60r-61v.

occasione l'accusato avrebbe dovuto negare l'accusa rivoltagli, promettere di presentarsi ai precetti dell'autorità giudiziaria e impegnarsi pagare la pena in caso di condanna.

L'interrogatorio del reo e la confessione. Dopo la formulazione dell'accusa o dell'inquisizione, il denunciato era ascoltato e interrogato, giurando inizialmente di dire la verità e identificandosi – anche se non sistematicamente – come suddito del monastero in base al suo sedime abitativo: vista la frammentata giurisdizione valligiana, il ministrale voleva assicurarsi della legittimità del processo avviato contro il rustico¹⁰⁸.

Mentre nel corso delle accuse non era prevista la confessione del reo, quest'ultima era invece contemplata per le inquisizioni: in due processi i colpevoli confessarono i furti compiuti, pagando un *bannum concordatum*, mentre Pietro *de Hulrico* fu decapitato dopo aver ammesso di aver stuprato la propria figlia¹⁰⁹. I ministrali non sottoposero mai alcun individuo alla tortura per ottenere la confessione del reo, e anzi in due casi il notaio specificò che il reo si era dichiarato colpevole senza l'uso di questa¹¹⁰.

Le testimonianze. In seguito all'interrogatorio del denunciato, potevano essere ascoltati i testimoni presentati dall'accusa o prodotti dal ministrale nel caso delle inquisizioni. L'escussione dei testimoni era trascritta per intero, comprendendo cioè sia le domande sia le risposte, riportate in forma di discorso indiretto («interrogatus si... dicit quod...») oppure, in riferimento agli articoli in cui poteva essere stata inizialmente articolata l'accusa, «et primo supra primo articulo interrogatus, confitetur verum esse quod...»). Al posto o in seguito alle testimonianze, l'accusa o il ministrale che agiva d'ufficio potevano presentare altre prove a sostegno della denuncia come per esempio gli *instrumenta* notarili¹¹¹.

Le fasi che seguivano l'interrogatorio dell'accusato o dell'inquisito, ovvero l'assegnazione della difesa al reo, la fideiussione e il rilascio della copia all'accusato, non erano riportate sistematicamente né secondo un ordine preciso. Il ministrale poteva concedere al reo alcuni giorni, nella maggior parte dei casi dieci, per determinare la propria linea difensiva («assignatus terminus X dierum pro suis <del convenuto> deffensionibus facendis») oppure assegnare all'accusatore ulteriori giorni per corroborare la propria accusa. A parte rari casi concentrati principalmente negli anni Venti, generalmente il reo non presentava alcuna *deffensio*.

La fideiussione. La fideiussione, ovvero la promessa da parte dell'accusato di pagare la pena in caso di condanna garantita da una o più persone chiamate fideiussori¹¹², nelle fonti segusine

¹⁰⁸ M. VALLERANI, *La documentazione giudiziaria al crocevia. Conflitti reali o riflessi emozionali?*, in *I registri della giustizia penale* cit. p. 160.

¹⁰⁹ Registro 13, ff. 125r-129r; Registro 30, ff. 62r-65r; Registro 48, ff. 129r-129v.

¹¹⁰ Registro 6, (1335 ottobre 16); poi quello di Frassinere

¹¹¹ Per il sistema probatorio si veda capitolo VI, paragrafo 3.

¹¹² VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 130.

era chiamata *cautio* ed era riportata generalmente con una formula sintetica che indicava la data e il nome del fideiussore oppure, in rari casi, il notaio di curia trascriveva per intero l'*instrumentum* notarile di fideiussione. La *cautio*, nella logica del processo accusatorio, era essenziale per l'accusato poiché lo inseriva all'interno di una rete di rapporti che garantivano la sua fama agli occhi della corte. La fideiussione fu presentata solo nel 18% dei casi.

Le fasi conclusive. Il giudice, basandosi sulle testimonianze e sulle prove prodotte, poteva emanare la sentenza, ma questa non era la conclusione naturale e scontata del procedimento giudiziario: la maggior parte delle cause, infatti, s'interrompe prima del compimento dell'iter processuale, poiché l'accusato poteva concordare con il ministrale il pagamento di una somma (*bannum concordatum*) o raggiungere un accordo extragiudiziario fuori dal tribunale con la parte lesa¹¹³.

Il notaio poteva rilasciare su richiesta una copia della causa («<*data cronica*> oblata fuit copia <*nome del reo*>») al reo, che poteva avanzare la richiesta qualche giorno dopo l'istituzione del processo così come mesi o anni dopo: infatti, il reo avrebbe potuto avere necessità di dimostrare anche molto tempo dopo il termine del processo, anche in più di un'occasione, che la causa si era conclusa con una precisa soluzione.

3.4 Il sistema probatorio

Il giudice o il ministrale valutavano quale forma di conclusione dare a ciascun processo non secondo coscienza, ma in base ad *alligata et probata* cioè in base alle prove legali¹¹⁴. I giuristi classificavano e ordinavano le prove in base a una «gerarchia sensoriale» che andava dall'aver assistito direttamente al fatto sino al sentito dire¹¹⁵: «la doppia e concorde testimonianza oculare, le prove scritte o documentali, gli elementi probatori riconducibili alla categoria dell'evidenza o del *notorium*, oppure la confessione»¹¹⁶.

Nel tribunale di S. Giusto di Susa, il ricorso ai testimoni rappresenta tuttavia un'eccezione: la normalità era costituita da processi privi non solo di prove e di testimoni, ma anche

¹¹³ Per un approfondimento sulle fasi conclusive si veda capitolo VII, paragrafo 3.

¹¹⁴ Sul sistema probatorio si veda G. ALESSI, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, pp. 3-99; A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 280-288; I. ROSONI, «*Que singula non prosunt collecta iuvant*». *La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995; M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 223-254; *La preuve en justice de L'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003. L'analisi dei sistemi probatori di età medievale derivate dallo studio di fonti giudiziarie è alla base dei seguenti studi: WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 132-162; VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia* cit., pp. 60-81; 99-121; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 45-47; 94-100; VALLERANI, *Modelli di verità* cit., pp. 123-142. G. ALESSI, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, pp. 20-25. Per la differenza tra *probatio vera* e *probatio facta* si veda inoltre G. MARCHETTO, *Il "matrimonium meticulousum" in un "constium" di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio* cit., pp. 250-251; L. TURCHI, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine ad un processo correggese di età tridentina*, in *Trasgressioni* cit., pp. 332-333.

¹¹⁵ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., p. 4 dell'edizione digitale.

¹¹⁶ MECCARELLI, *Arbitrium* cit., p. 242.

dell'interrogatorio dell'accusato (44,5% delle cause), senza che questo fosse di impedimento alla chiusura del processo. Una quota ancora inferiore dei processi si limitava ad ascoltare l'accusato (31%), mentre solo in una minoranza di casi il ministrale interrogava tanto il denunciato quanto i testimoni (21,5%).

| | Nessuna testimonianza | Solo interrogatorio reo | Solo testimonianze | Interrogatorio del reo e altre testimonianze |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Inquisizioni (415) | 237 (57%) | 113 (27%) | 6 (1%) | 59 (14%) |
| Inquisizioni su denuncia di parte (320) | 94 (29%) | 116 (36%) | 10 (3%) | 100 (31%) |
| Accuse (1427) | 634 (44,5%) | 444 (31,5 %) | 38 (2,5%) | 310 (21,5 %) |
| Totale (2162) | 966 (44,5%) | 673 (31%) | 54 (2%) | 469 (21,5%) |

Tabella 15. Le testimonianze nelle cause (dato complessivo: 2162 cause totali)

L'escussione dei testi non portava necessariamente a una soluzione della causa – indipendentemente da quale essa fosse – così come il fatto che non si ascoltassero il reo o altri testimoni non implicava che la causa fosse fatta cadere: infatti, la maggior parte delle cause (inquisizioni e accuse) giungeva a una risoluzione determinata dal tribunale – che fosse la comminazione di un *bannum concordatum* o l'emissione di una sentenza – anche senza l'ausilio dell'interrogatorio del reo e/o dei testi, ribadendo così come le fasi iniziali del processo rappresentassero il momento saliente per la risoluzione del processo stesso.

Il ricorso ai testi subisce flessioni importanti a seconda della procedura: le inquisizioni su denuncia di parte che riescono a raccogliere testimoni sono quasi il doppio rispetto alle inquisizioni semplici, dimostrando come gli utenti che chiedevano alla curia di intraprendere una causa *ex officio* poggiassero la loro accusa su una base solida, composta da un nucleo di testimoni disposti a farsi interrogare. Il bassissimo numero di testimoni prodotti nelle inquisizioni semplici dimostra invece come la semplice pressione esercitata dalla curia che agiva d'ufficio contribuisse a una risoluzione del processo rapida, addirittura senza ascoltare nemmeno l'interrogatorio dell'inquisito.

Le testimonianze erano spesso l'unica prova presentata a sostegno dell'accusa. Non tutte le persone tuttavia erano idonee a fornire la testimonianza in tribunale in base ai criteri di *conditio, sexus, aetas, discretio, fama, fortuna, fides*. Per esempio, nelle cause criminali generalmente era richiesto di aver compiuto diciotto o vent'anni, oppure erano esclusi i condannati, i banditi, gli usurari manifesti, i giocolieri, i sodomiti per la loro cattiva fama, mentre per la religione non potevano testimoniare gli Ebrei, i Saraceni, gli eretici, i simoniaci, gli scomunicati. Non erano ammessi nemici, amici e familiari del reo e, in genere, non erano ritenuti credibili i poveri e i vagabondi. Inoltre, erano inabili per natura i ciechi per le cose viste, i sordi per le cose sentite, i

muti e i malati di mente¹¹⁷. Le donne, «in quanto tali, sono testimoni di poco peso: esiste una cultura giuridica che, pur non escludendo la testimonianza femminile, la considera con diffidenza, in base al principio per il quale *varium et mutabile verbum saepe foemina producit*»¹¹⁸.

I testimoni ascoltati dal ministrale di S. Giusto andavano in media da un minimo di uno a un massimo di cinque, anche se in rari casi il numero dei testimoni poteva variare da sei fino a quattordici. Le testimonianze erano favorevoli all'attore che aveva presentato il libello o al ministrale che aveva avviato l'inchiesta, corroborando così la versione dei fatti presentata all'inizio del processo: l'unica occasione in cui un inquisito presentò i testimoni in propria difesa fu il processo contro Antonio Bartolomei¹¹⁹. La procedura in uso a Susa non prevedeva dunque quel confronto tipico delle curie urbane, poiché i testimoni si limitavano a essere quelli d'accusa.

A meno che non fossero reperiti testimoni oculari, il crimine era difficile da provare e a livello generale l'autorità giudiziaria si basava così sulla fama¹²⁰ che si era diffusa intorno al fatto, cioè «quell'insieme di mezzi conoscitivi indiretti e deduttivi che si prestano meglio a elaborare una vera gnoseologia del giudizio costruita intorno al giudice»¹²¹. Il concetto di "fama" tuttavia poteva essere considerato secondo due accezioni diverse: da una parte la fama del fatto criminoso oggetto del procedimento, che dava tra l'altro origine al processo *ex officio*, dall'altra la fama della persona accusata, determinata da una serie di elementi come l'opinione dei compaesani, lo status della famiglia, i comportamenti etc. e che rappresentava il grado di integrazione dell'individuo nella comunità. Durante il processo, tuttavia, i due distinti significati attribuiti alla fama tendono a fondersi: la fama del denunciato, cioè, assume un valore rilevante all'interno della ricostruzione dei fatti tanto da influenzare il giudice. Se queste considerazioni sono valide in particolare per le inquisizioni, principalmente incentrate sulla valutazione

¹¹⁷ SALVIOLI, *Storia della procedura* cit., II, p. 417.

¹¹⁸ C. CRISTELLON, *Ursina Basso contro Alvise Soncin*, in *Matrimoni in dubbio* cit., p. 287. Si veda inoltre G. MINNUCCI, *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna (Atti del Seminario Internazionale, Roma, 28-29 settembre 1991)*, a cura di M. T. Guerra Medici, Napoli 1996, pp. 99-114; ID., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Ugucione da Pisa*, Milano 1989; ID., *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna 1999, pp. 129-183.

¹¹⁹ Per la descrizione della causa si veda capitolo VIII, paragrafo 1.3.1.

¹²⁰ Per il ruolo della fama nei processi medievali si veda VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale* cit., pp. 665-693; ID., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Roma 2004, pp. 439-494; ID., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-113; J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme prouve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XII-XV siècle)*, in *La prouve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003, pp. 119-147; T. KUEHN, *Fama as a legal status in Renaissance Florence*, in *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenester, D. Lord Smail, Ithaca-Londra, 2003, p. 27-46; F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, 1985. C. WICKHAM, *Fama and the law in Twelfth-Century Tuscany*, in *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenester, D. Lord Smail, p. 15-26.

¹²¹ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 96.

dell'inquisito, nelle accuse era il denunciante che cercava di screditare la fama dell'accusato mentre il giudice si limitava ad ascoltare le versioni del convenuto e dei testimoni.

Leggendo le testimonianze prodotte nel corso dei processi segusini, sembra tuttavia che i ministerali si discostassero da questa impostazione, prediligendo cioè la ricostruzione del fatto segmentandolo in ulteriori "microfatti" ed eventualmente delle motivazioni che potevano aver mosso l'accusato, trascurando un'indagine incentrata sull'identità e sulla reputazione dell'accusato¹²². Non era infrequente che i testimoni citati non apportassero alcun contributo alla causa, rispondendo genericamente di non sapere nulla riguardo all'intera vicenda oggetto del processo («dicit se nichil scire», «dicit se nichil scire de contentis in denunciatione predicta»).

L'impostazione degli interrogatori non cambia a seconda del tipo di procedura adottata, poiché sia nel corso delle accuse sia nel corso delle inquisizioni il ministrale cerca di ricostruire il fatto e i suoi presupposti, anche se nel corso delle inquisizioni le domande sono improntate anche sulla qualità delle persone e sulla rete delle loro relazioni sociali, mentre nelle accuse il ministrale formulava le domande adattandosi alla ricostruzione fornita dal libello¹²³. Rispetto al sintetico resoconto riportato in occasione dell'istituzione del processo, le testimonianze ricostruiscono il contesto sottostante al singolo episodio che aveva portato all'azione giudiziaria: l'exploit violento, per esempio, era spesso parte di uno scontro a livello più ampio basato non solo su conflitti personali ma su concreti disaccordi motivati dal possesso di beni e diritti: per esempio Margherita, moglie di Stefano di Michele *de Reyus*, denunciò Caterina moglie di Udino Fea per averla assalita ma, grazie alle testimonianze, emerse che Margherita aveva una relazione con Udino, marito di Caterina, facendo così avviare al ministrale un'inquisizione per adulterio contro l'uomo¹²⁴.

Oltre all'escussione dei testimoni, l'accusatore o il ministrale potevano presentare come prove anche documenti o altre prove materiali a sostegno della propria ricostruzione del fatto. Nel corso delle accuse le prove presentate da ambo le parti sono con maggior frequenza, per non dire che rappresentano quasi la totalità, gli *instrumenta* notarili. Le scritture esibite dalle parti potevano riguardare attestazioni di proprietà, qualora fosse in atto una contesa per un pezzo di terra o per una casa¹²⁵, o per alcuni diritti come quelli di passaggio o di costruzione di una strada

¹²² VALLERANI, *La documentazione* cit., p. 166.

¹²³ Si veda MARCHETTO, *Il "matrimonium meticulousum" in un "conslium" di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 250-251; TURCHI, *Adulterio* cit., pp. 332-333.

¹²⁴ Registro 54, f. 8v.

¹²⁵ Registro 5, ff. 42r-42v; Registro 6, ff. 22v-23r; Registro 7, f. 60r; Registro 24, f. 139r; Registro 30, ff. 97r-98v; registro 7, f. 32v; Registro 7, f. 51r-51v. Registro 54, ff. 206r-207v; Registro 24, f. 141r e foglio sciolto tra 141v-142r; Registro 30, ff. 47r-48v.

o di una *bialera*¹²⁶, per questioni di eredità¹²⁷ o infine come attestazione per un debito non saldato¹²⁸.

Si distingue tanto per la lunghezza temporale del fatto quanto per l'insolito numero di *instrumenta* ricopiati il processo contro Ugonetto Pascalis di Gorreto nel 1383¹²⁹: nel corso dei precedenti dodici anni, Ugonetto era stato condannato sia presso la curia del monastero sia presso quella sabauda al pagamento di alcune somme in favore di Gonterio Marchisie, che nel frattempo era morto portando così suo figlio a presentare tutte le condanne ai danni di Ugonetto agli ufficiali abbaziali affinché costringessero Ugonetto a pagare i debiti. All'interno del registro sono così ricopiati per intero i cinque *instrumenta*, prodotti tanto dalla corte abbaziale quanto da quella sabauda, riportanti le condanne che avrebbero dovuto obbligare Ugonetto al pagamento delle somme dovute agli eredi di Gonterio.

Un'altra causa decisamente lunga ebbe come oggetto una truffa ordita ai danni di una vedova di Mompantero da parte di un suo compaesano, riguardo a un debito in realtà soddisfatto una ventina di anni ma che l'uomo giurava non fosse mai stato saldato, cedendolo fraudolentemente a una terza persona e falsificando l'*instrumentum* di ricevuta di debito¹³⁰.

La falsificazione degli *instrumenta* era uno tra i reati giudicati presso il *bancum iuris* abbaziale: un segusino alterò una enfiteusi per prendere possesso di una vigna¹³¹, così come un meanese nel 1362 falsificò un albergamento redatto quasi un secolo prima, cambiando la somma annua dovuta all'abbazia di S. Giusto per un castagneto¹³². D'altra parte, il notaio Antelmetto Genti aveva denunciato per ingiuria un uomo che lo aveva accusato di avere redatto un *instrumentum* falso, mettendo così a rischio la buona reputazione del notaio¹³³.

Anche nei processi *ex officio* il ministrale produceva a sostegno dell'inquisizione determinati tipi di documenti: si tratta delle cause istruite contro coloro che avevano infranto specifiche norme degli statuti, come per esempio macellai che contravvenivano alle disposizioni sulla vendita della carne, commercianti o tavernieri che usavano strumenti di misura falsificati, persone che cercavano di importare vino nato al di fuori del territorio della franchigia, o uomini che giocavano a dadi in orario notturno¹³⁴. Gli ufficiali di curia recuperavano il capitolo degli statuti che gli accusati avevano disatteso e il notaio del tribunale poteva o ricopiarlo per intero al fondo del libello oppure riportarne solo l'incipit, indicandolo in ogni caso come base per sostenere il capo d'accusa.

¹²⁶ Registro 24, ff. 124r-125v; Registro 41, ff. 65v-66v; Registro 24, ff. 142r-143v; Registro 43, ff. 82r-83v.

¹²⁷ Registro 35, f. 79r.

¹²⁸ Registro 18, f. 63r; Registro 18, ff. 86r-86v; Registro 54, f. 135v.

¹²⁹ Registro 51, ff. 132r-135v.

¹³⁰ Registro 35, ff. 15r-18v.

¹³¹ Registro 18, ff. 3r-6r; 7v; 9v

¹³² Registro 30, ff. 54r-60v.

¹³³ Registro 31, ff. 20r-21v

¹³⁴ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.4.4.

Il riferimento ai documenti che potremmo definire pubblici, nel senso che regolavano la vita della comunità, era essenziale perché la curia declinava il confronto secondo un linguaggio condiviso tra il *cives*, che avrebbe dovuto comportarsi in base alle norme statutarie, e l'autorità signorile, che aveva il dovere di farle rispettare. L'alterazione degli strumenti di misura, in particolare, era un reato particolarmente sentito poiché ledeva l'intera collettività, tanto che furono personalmente i giudici del monastero – e non i ministerali – a esaminare di persona i pesi ritenuti falsificati nel corso di due processi¹³⁵.

A sostegno di un'accusa o di un'inquisizione, potevano essere prodotte anche prove materiali. Per esempio, nel corso di un'inquisizione istituita per indagare riguardo allo stupro subito da Caterina moglie di Berteto Mouneri¹³⁶, la prova presentata a sostegno dell'accusa fu un lenzuolo con impresse le impronte dell'indagato, identificato con il vicino di casa della vittima, tale Bartolomeo Leychieri detto "Riquet", che si sarebbe introdotto di notte nella casa della donna mentre questa dormiva e l'aveva violentata nel suo letto. Dopo la formulazione dell'accusa, il notaio infatti riportò:

Et ad fortificationem et coroborationem inquisitionis iamdicte facit et producit id mistralis contra delatum predictum articulos infrascriptos. Primo quod in lecto dictorum coniugum super linteranibus dicti lecti fuit reperta forma cum luto sutclariorum quos id delatus tunc temporis in eius pedibus defferebat calciatos.

La notte della violenza Riquet, Berteto (il marito di Caterina) e il fabbro Michele *de Verduino* erano stati incaricati da Giacomo Clerici, *exchargueytator seu gubernator gayti*, di fare il *gaytum* per la villa di Susa ma nel mezzo della notte¹³⁷, mentre Michele e Berteto erano entrati in una taverna, Riquet aveva comunicato loro di voler tornare momentaneamente a casa e dopo un po' di tempo aveva raggiunto Michele e Berteto alla taverna, dove i tre uomini avevano bevuto insieme per poi tornare ciascuno alla propria abitazione. Era ancora buio quando Berteto, marito di Caterina, era andato a casa di Giacomo Clerici raccontandogli dello stupro ai danni della moglie e invitandolo a seguirlo presso l'abitazione dei coniugi affinché vedesse le lenzuola dove era rimasta impressa la forma di due piedi («forme duorum pedum sive duorum subtalarum acutorum mediocriter»): d'altra parte, Giacomo ricopriva una carica pubblica ed era una persona che avrebbe goduto di fiducia come eventuale testimone in tribunale. Tanto Giacomo Clerici quanto tale Antonio Garneri – che non era mai stati nominato in precedenza – nel corso dei rispettivi interrogatori esaminarono personalmente il lenzuolo («hostensis sibi ad oculum lecto forma scutillariorum ac ipsis scutillaribus dicti Riquetis») ed entrambi

¹³⁵ Registro 41, ff. 77r-78v; Registro 48, ff. 8r-9r.

¹³⁶ Registro 31, ff. 110r-112r.

¹³⁷ Per dettagli sulla carica e sul *gaytum*, ovvero il servizio di guardia notturna a opera dei cittadini, si veda capitolo VIII, paragrafo 1.6.

affermarono che le impronte corrispondevano alla forma delle scarpe di Riquet. La causa si concluse con una sentenza emanata dal giudice che, nonostante la prova fisica e le testimonianze, emise una sentenza assolutoria in favore di Riquet.

Anche il processo contro un giaglione, accusato di aver aggredito con un'arma da taglio Giovanni de Peysey, rappresenta un unicum all'interno dei registri: il notaio registrò infatti che Giovanni, a sostegno della propria denuncia, aveva mostrato la ferita al giudice, al ministrale, al notaio di curia e ad altri due testimoni¹³⁸.

Come sostenuto più volte in base agli studi precedenti, il ruolo chiave del processo era quello di porre pressione sull'accusato o sull'inquisito: era sufficiente avviare una causa affinché il reo concordasse una pena con il ministrale oppure, nel caso delle accuse private, cercasse di risolvere il conflitto fuori dall'ambiente giudiziario. I testimoni e le prove erano prodotti solo quando la parte a giudizio era sicura in qualche modo di poter far valere le proprie ragioni, nonostante l'escussione di testimoni chiamati a deporre contro di essa. Tuttavia, la prassi dimostra come anche nella percentuale dei processi con testimonianze, il reo patteggiasse la pena con l'autorità giudiziaria: lo strumento della concordia, che permetteva di contrattare il pagamento del *bannum* con il ministrale, era sicuramente più duttile di una sentenza di colpevolezza emessa da un giudice.

¹³⁸ Registro 24, f. 30r.

Capitolo VII. Persone, reati ed esiti

Il capitolo, in continuità con quello precedente, indaga nel dettaglio gli elementi che costituivano il processo. Inizialmente si pone il focus sugli utenti del tribunale, intendendo tanto le persone originariamente implicate nel processo – accusatori e accusati – quanto il nucleo di individui che veniva coinvolto nel corso della causa come testimoni o fideiussori, ponendo l'attenzione in particolare sulle proporzioni tra le parti nel corso nelle accuse, sul coinvolgimento dei nuclei familiari e sulle caratteristiche identificatorie degli utenti che adivano il tribunale.

Sono in seguito classificati i reati, analizzando le caratteristiche generali delle tipologie maggiormente discusse presso la curia con considerazioni relative alla procedura usata per ciascuna. Infine, il capitolo analizza la risoluzione finale dei processi, mostrando le diverse soluzioni e le tendenze generali adottate nella prassi della curia di S. Giusto.

1. Accusati, inquisiti e accusatori

1.1 Le persone

L'azione giudiziaria non era limitata alle parti (o all'inquisito) e al giudice, ma coinvolgeva una rete di persone inizialmente non implicate nel conflitto di partenza come fideiussori, procuratori e testimoni. Le stesse persone nel corso degli anni ritornavano frequentemente al *bancum iuris* con funzioni diverse a seconda dei vari processi, tanto nelle accuse quanto nelle inquisizioni. Il processo da una parte aveva una connotazione collettiva, poiché implicava il coinvolgimento di un insieme composito di persone, dall'altra portava alla luce una serie di legami di natura familiare o lavorativa tra persone disposte a testimoniare o a garantire per amici, vicini e compagni di lavoro.

Nell'arco di settant'anni (1324-1394) adirono il tribunale 6181 persone tra accusati, inquisiti, denunciati, fideiussori e testimoni. Le persone inizialmente esterne al processo rappresentano il 30% degli utenti: si tratta infatti dei fideiussori (6% delle persone) e dei testimoni (24%). Poiché solo in una minoranza dei casi erano chiamati testimoni e fideiussori, in media ciascun processo coinvolgeva tra le due e le tre persone. Non tutti coloro che interagivano con il tribunale erano sudditi di S. Giusto: gli unici che dovevano dipendere dalla giurisdizione abbaziale erano gli accusati e gli inquisiti, ovvero chi era sottoposto a processo, mentre tutte le altre persone potevano essere indipendentemente *homines* del conte di Savoia o dell'abate di S. Giusto o anche *extranei*.

| Atti | Accusati | Accusatori | Promotores | Fideiussori | Testi | Procuratori | Totale |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Accuse | 1591 | 1469 | - | 220 | 843 | 19 | 4142 |
| Inquisizioni | 514 | - | - | 73 | 355 | - | 942 |
| Inquisizioni su denuncia di parte | 358 | - | 358 | 90 | 291 | - | 1097 |
| Totale | 2463 | 1469 | 358 | 383 | 1489 | 19 | |
| Totale: 6181 persone | | | | | | | |

Tabella 16. Le persone che adirono il tribunale (1324-1394).

Alcuni nomi ritornano diverse volte nei registri in veste di accusati o di accusatori. Da una parte, la giustizia pubblica era facilmente accessibile ai Segusini, che trovavano nel tribunale un normale luogo di confronto o comunque di soluzione ai loro conflitti, dall'altra la frequentazione del tribunale non era evidentemente ritenuta infamante né dal resto della comunità né dalle autorità. Inoltre, i denunciati spesso tendevano a replicare a un'accusa denunciando a propria volta gli attori, in genere per il medesimo reato. Era frequente, specie se si possedeva un carattere rissoso, ritornare tra le due e le quindici volte in tribunale nel corso della propria vita. Il record di presenze alla curia segusina è tuttavia detenuto dal macellaio Udino Fea originario di Piosasco che fu denunciato e inquisito per ben 31 volte tra il 1362 e il 1390: non solo il macellaio infrangeva ripetutamente le norme che regolavano l'esercizio della sua professione, ma spesso alzava le mani o imprecava indirizzando *verba iniuriosa* contro i suoi compaesani.

Un dato importante riguarda il confronto tra il numero dei denunciati e quello dei denunciati nel caso delle accuse. Gli accusatori sono nel 98% dei casi persone singole, mentre gli accusati sono coinvolti in proporzioni leggermente differenti: per l'84% dei casi si tratta di una persona sola e per il restante più di una, con una netta prevalenza per i reati compiuti in coppia. Gli accusati in totale sono 1591 contro 1469 accusatori, con uno scarto minimo: le accuse quindi si giocavano quasi sempre su a livello paritario senza che gli accusati sopravanzassero gli accusatori.

| Numero accusatori | Numero accuse | Numero accusati | Numero accuse |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 1395 | 1 | 1203 |
| 2 | 24 | 2 | 144 |
| 3 | 6 | 3 | 28 |
| +4 | 2 | +4 | 11 |
| - | - | ignoti | 41 |
| totale | 1427 | totale | 1427 |

Tabella 17. Numero accusatori e accusati in rapporto al numero delle accuse.

| Numero <i>promotores</i> | Numero accuse | Numero accusati | Numero accuse |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 287 | 1 | 253 |
| 2 | 25 | 2 | 35 |
| 3 | 7 | 3 | 9 |
| +4 | 1 | + 4 | 2 |
| - | - | Ignoti | 21 |
| totale | 320 | totale | 320 |

Tabella 18. Numero *promotores* e inquisiti in rapporto al numero delle inquisizioni avviate su istanza di parte.

Gli autori dei reati collettivi erano nella metà dei casi parenti (52%), con una prevalenza dei reati commessi da coniugi che, uniti nei propri interessi economici e nelle proprie inimicizie, erano complici in aggressioni, ingiurie, furti e reati agrari.

| | | |
|--|-----|------|
| Coniugi | 64 | 21% |
| Padre e figli | 40 | 13% |
| Fratelli | 34 | 11% |
| Madre e figli | 14 | 4,5% |
| Famiglia (padre, madre e figli) | 8 | 2,5% |
| Nessun legame esplicitato | 150 | 48% |

Tabella 19. Nuclei familiari coinvolti in accuse e inquisizioni.

Non era così infrequente che invece i familiari si denunciassero ripetutamente tra di loro, come nel caso dei fratelli Bartolomeo e Ugonetto Garneri con le rispettive mogli¹ o ancora i fratelli Pietro e Peronetto detto “Gallino” Lort che, oltre a insultarsi e malmenarsi, litigarono anche per il diritto di vendemmia su una vigna².

Come ripetuto più volte, il tribunale era uno tra i luoghi scelti per stemperare i conflitti, poiché spesso i singoli reati denunciati erano solo un episodio che rientrava in una situazione di conflittualità ad ampio raggio, specie tra famiglie che abitavano vicine o che coltivavano campi adiacenti. Un esempio importante di scontri ripetuti tra gruppi famigliari è rappresentato dalle ostilità sorte tra le famiglie Vottero e Bianchi di Mompantero, che innescarono una vera e propria guerra tra vicini disputata presso il tribunale di Susa nel corso di tre anni, durante i quali i diversi membri di entrambe le famiglie si denunciarono a vicenda³. La disputa prese avvio nel luglio del 1369, quando Giovanetta, figlia di Stefano Bianchi, denunciò la sua omonima figlia di Giovanni Vottero per un’aggressione mentre un mese dopo Giovanni, il capofamiglia dei Vottero, denunciò quello dei Bianchi, Stefano detto “de Condrea” accusandolo di avergli rubato un importante numero di bestie (quattordici capre, un becco e un ariete) dalla sua proprietà.

Il medesimo giorno Giovanni Vottero accusò Stefano Bianchi e sua moglie Genta per essere entrati nel prato di Giovanni e averglielo rovinato, mentre l’indomani Stefano Bianchi intentò causa contro Giovanni e il figlio di quest’ultimo, Stefano, per aver ferito a sangue un bue appartenente ai Bianchi. Il giorno dopo ancora Stefano Bianchi denunciò Giovanni Vottero e i suoi tre figli (Giovanna, Stefano e Guglielmo) per aver fatto transitare il loro bestiame sul suo prato e nel corso della medesima giornata anche la moglie di Stefano Bianchi, Genta, fece causa a Giovanni Vottero poiché quest’ultimo l’aveva chiamata «puta» in presenza di altri testimoni. I rapporti tra le due famiglie risultano distesi fino al dicembre del 1371, quando Stefano Bianchi e Giacomo Vottero si denunciarono a vicenda con la stessa accusa: ciascuno

¹ Registro 48 f. 119r; ff. 120r-120v; ff. 121r-121v-

² Registro 54 f. 28r, f. 172r, f. 175r, f. 201v.

³ Registro 35, ff. 80v-81r, 91r- 94v. Registro 38, f. 30v-31r.

accusò l'altro per aver fatto pascolare le proprie bestie sul gerbido dell'altro provocando diversi danni.

I membri delle due famiglie, che abitavano a oltre un'ora di cammino dal tribunale, vedevano nel *bancum iuris* di S. Giusto lo strumento consono e soprattutto consueto per risolvere scaramucce di ambito vicinale che avevano preso il sopravvento all'interno dei rapporti tra le famiglie: tanto la violenza prima quanto l'uso del tribunale in seguito erano passaggi ordinari per ristabilire la fama della famiglia disonorata⁴.

1.2. L'identità degli utenti del tribunale

Identificazione. Gli inquisiti, gli attori e i rei sono individuati e registrati nei documenti giudiziari secondo un formulario fisso che comprendeva nome, cognome ed eventuale soprannome, villaggio di provenienza in alcuni casi accompagnato da un preciso microtoponimo⁵ e saltuariamente il mestiere. Mentre il nome delle donne era sempre associato a quello di un uomo, essendo mogli, vedove o figlie di qualcuno⁶, quello degli uomini era solo sporadicamente accompagnato dal patronimico: poiché in molti – ma non tutti – di questi casi si ribadisce che la persona agisce con il consenso del padre, si potrebbe ipotizzare che il patronimico fosse associato ai minorenni, ma non abbiamo prove certe o sistematiche per validare questa osservazione.

Residenza e domicilio. Il notaio appuntava più o meno sistematicamente il villaggio di provenienza tanto degli accusati e degli inquisiti quanto degli accusatori. La ministerialia di Susa esercitava la sua giurisdizione sulla terza parte di Susa sotto il dominio abbaziale e sui villaggi di Meana, Mompantero, Foresto, Giaglione fino al 1368 (quando passò sotto la signoria dei *de Iallono*), Falcemagna (oggi frazione di Bussoleno) e altri nuclei abitativi che oggi compongono il comune di Gravera ma che all'epoca erano considerati come località a sé stanti (Gravera, Losa, Orgivalle, Gorreto, Essimonte): mentre le persone giudicate dovevano necessariamente risiedere nei territori sotto il dominio abbaziale, gli accusatori o i promotori delle inquisizioni potevano provenire da altri villaggi o essere sudditi del conte.

⁴ C. GAUVARD, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi, 2005., p. 11-16; J. CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle d'après les registres de la cour temporelle*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes*, 92-2 (1980), p. 325-371. Con riferimento agli scontri tra schieramenti familiari opposti che avevano influenze sulla politica cittadina si veda A. ZORZI, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali pratiche di governo*, in *Origini dello Stato* cit., p. 609-629.

⁵ A proposito della precisione con cui le fonti tre-quattrocentesche denotano lo spazio, Isabella Lazzarini ha osservato un'attitudine nelle fonti pubbliche tardomedievali volta a una «crescente, capillare e diversificata consapevolezza dei luoghi: lo spazio divenne sempre più noto, presente, familiare nelle sue componenti fondamentali, sia nel senso che le fonti pubbliche raggiungevano e fissavano in scrittura e ricordo – laddove necessario – livelli minimi di dettaglio topografico e toponomastico (con quanto ne consegue di conservazione della memoria storica dei luoghi), sia nel senso che in una serie di ambienti socio-professionali connotati dal contatto con il potere pubblico veniva sviluppandosi – per quanto non necessariamente in modo progressivo e lineare – un'attitudine conoscitiva attenta alla più minuta realtà spaziale, e tecnicamente sofisticata». LAZZARINI, *Scritture dello spazio* cit. p. 205.

⁶ Si veda B. DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum* cit., pp. 85-91.

La residenza era spesso indicata con il nome generico del villaggio (Susa, Meana, Foresto, Mompantero) anche se, nel caso di Susa, i rustici sottolineavano di abitare nelle zone più periferiche della villa ovvero Coldimosso, Traduerivi, Castelpietra, S. Giacomo e Urbano. Qualora la persona provenisse da un determinato luogo ma fosse di passaggio a Susa, era indicato il villaggio di origine seguito da *commorans Secusie*.

La maggior parte degli accusatori, dei rei e degli inquisiti era originaria di Susa e in generale la vicinanza fisica al tribunale favoriva le denunce da parte degli abitanti dei paesi situati entro un breve raggio da Susa, sede del tribunale. Per i rustici intentare una causa rappresentava una perdita non solo di denaro dovuta alle spese processuali, ma soprattutto di giornate di lavoro: gli abitanti dei villaggi contermini erano meno propensi a spostarsi e tendevano a rivolgersi al tribunale solo quando la situazione lo rendeva inevitabile.




Figura 5. La provenienza degli accusatori.

Osservando le provenienze di accusati e inquisiti, soggetti quindi al giudizio della curia, si può notare che erano presenti *homines* originari di altri villaggi sotto il dominio di S. Giusto che erano dunque sudditi dell'abate ma il cui giudizio sarebbe spettato a una delle curie periferiche dipendenti del monastero sparse lungo la valle (Mattie, Menolzio, Frassinere, Mocchie); evidentemente tali giustiziabili si trovavano all'interno del territorio della ministralia di Susa in occasione del crimine, motivo per cui gli accusatori si rivolgevano alla curia di Susa.

Una minoranza di accusati, invece, era indicata come originaria di villaggi valligiani che – al momento – sappiamo non essere tra le dipendenze del monastero (Chianocco, Villar Focchiardo, Borgone) oppure di località esterne alla valle (in zona cisalpina Moncalieri, in ambito transalpino Moriana e Tarantasia). Riguardo a questo numero ridotto di persone con origini lontane dall'ambito giurisdizionale dell'abbazia è possibile ipotizzare due possibili scenari: da una parte queste persone si erano trasferite a Susa ma nel pensiero collettivo erano riconosciute ancora come *extraneae* (per esempio il macellaio Udino Fea visse a Susa per oltre

trent'anni ma all'interno delle fonti continuò a essere identificato come “da Piossasco abitante a Susa”), oppure, in base al fluido cambio di residenza e domicilio attestato in numerose fonti e occasioni, questi *homines* alloggiavano temporaneamente per i motivi più diversi presso una casa sita nel feudo del monastero, facendo sì che l'abate avesse il diritto di giudicarli presso il proprio tribunale finché avessero abitato in quella casa.




Figura 8. La provenienza di accusati e inquisiti.



Figura 9. La provenienza dei promotores delle inquisizioni su denuncia di parte.

La maggior parte dei conflitti sorgeva tra compaesani: la vicinanza di case e campi, o i legami personali intrattenuti tra le parti facilitavano le occasioni di confronto tra i contadini. L'«espace de vie» dei rustici⁷ era quindi, in linea generale, strettamente limitato al proprio villaggio.

⁷ Si veda capitolo III, paragrafo III.

| | Stesso villaggio | Villaggio diverso | Manca uno dei due dati |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Accuse | 757 | 239 | 431 |
| Inquisizioni su denuncia | 158 | 63 | 99 |
| Totale | 915 | 302 | 530 |

Tabella 20. La provenienza comune tra accusatori/promotori e accusati.

Mestiere. I mestieri sono segnati dal notaio solo in una piccola percentuale dei casi (15%)⁸: difficile individuare quale criterio identificatorio muovesse il notaio di curia poiché, oltre a segnalare le cariche professionali degli ufficiali abbaziali, sabaudi e comunali, qualificava principalmente gli artigiani e i commercianti (calzolai, fabbri, fornai, macellai) tralasciando la definizione professionale della maggior parte della popolazione valsusina che, probabilmente, si manteneva lavorando nei campi e nei pascoli. Alcuni processi, come per esempio quelli contro i macellai che vendevano carne putrefatta, rendevano indispensabile l'identificazione relativa al mestiere dell'imputato poiché il tribunale indagava su quella persona in quanto professionista, ma il notaio appuntava il mestiere del reo anche quando i crimini commessi non riguardavano la sfera lavorativa (per esempio, aggressioni o ingiurie): l'indicazione del mestiere svolto serviva al personale di curia per favorire in generale l'identificazione dell'imputato rispetto al resto della popolazione.

I dati relativi al mestiere, tuttavia, vanno letti a seconda del ruolo che questi rivestono nel corso del processo. Un tipo di professionisti presente in gran numero tra le carte giudiziarie sono gli ufficiali pubblici, che però agiscono in quanto tali e non come persone private, denunciando al ministrale o reati che ledevano l'ordine pubblico oppure, nel caso si trattasse di violenze nei confronti della loro persona, tale reato si qualificava come vilipendio alla giurisdizione abbaziale⁹.

I notai ritornano molto spesso tra le carte soprattutto come accusatori e, nel caso delle inquisizioni su denuncia di parte, la loro presenza supera di poco gli interventi degli ufficiali comitali e abbaziali: il notaio, figura rilevante e dotata di un certo prestigio nel piccolo borgo di Susa, da una parte grazie al suo mestiere era a conoscenza tanto dei legami stretti tra i paesani quanto degli affari e dei traffici di ciascuno, dall'altra la sua autorevolezza professionale era probabilmente accompagnata da una sorta di "dovere civico" che lo spingeva a riferire alla curia i fatti illeciti di cui veniva a conoscenza. Monaci, curati e canonici afferenti alle chiese valsusine

⁸ Un numero così basso di rilevazioni del mestiere non permette purtroppo riflessioni approfondite sul rapporto di specifiche categorie professionali con la giustizia, riflessioni svolte per esempio da Samuel K. Cohn in alcuni contributi su Firenze: S.K. COHN JR., *Creating the Florentine State. Peasant and Rebellion, 1348-1434*, Cambridge 1999; S.K. COHN JR., *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466*, in «Journal of Social History», 14 (1981), pp. 211-233.

⁹ Solo in due casi i nunzi figurano come accusati in quanto privati cittadini: si tratta di Giacomino di Pratoboscherio, accusato di stupro ai danni di una bambina, e di Giovanni Buesi detto "da Mattie", che aveva deviato senza autorizzazione un corso d'acqua: Registro 31, f. 93v; Registro 35, f. 134r.

ritornano frequentemente all'interno dei processi ma, anche in questo caso, principalmente come accusatori o promotori di inquisizioni per danni alla loro persona o all'ente cui appartengono¹⁰.

Tra gli artigiani, erano i calzolari e i macellai a comparire più frequentemente al *bancum iuris*: i macellai di Susa, in particolare, infrangevano sistematicamente le norme statutarie che disciplinavano la loro professione¹¹.

| Mestiere | Inquisizioni | Inquisizioni su denuncia di parte | | Accuse | | Totale |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|--------|
| | Inquisiti | <i>Promotores</i> | Accusati | Accusatori | Accusati | |
| Non detto | 447 | 292 | 312 | 1216 | 1394 | 3661 |
| Calzolaio | 14 | 1 | 5 | 31 | 56 | 107 |
| Notaio | 11 | 12 | 9 | 42 | 23 | 97 |
| Macellaio | 15 | 1 | 8 | 11 | 33 | 68 |
| Fabbro | 7 | 3 | 4 | 21 | 26 | 54 |
| Ecclesiastici | 4 | 6 | 3 | 30 | - | 43 |
| Famiglio dell'abate | - | 10 | - | 19 | 2 | 31 |
| Coltellaio | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 25 |
| Famiglio del castellano sabaudo | - | 4 | - | 21 | - | 25 |
| Famiglio di privati | 4 | - | 1 | 4 | 16 | 25 |
| Campario | - | 1 | - | 23 | - | 23 |
| Sarto | 1 | 2 | - | 8 | 7 | 18 |
| Albergatore | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| Ufficiali comunali | - | 1 | - | 10 | 1 | 12 |
| <i>Basterius</i> | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 11 |
| Console e sindaco di Susa | - | 11 | - | 2 | - | 13 |
| <i>chapellerius</i> | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 |
| Fornaio | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 6 |
| <i>legum doctor</i> | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
| Ufficiali sabaudi | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Conciatore di pelli | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 |
| <i>iurisperitus</i> | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| <i>Bubulcus</i> (coltivatore) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| marescalco | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Panettiere | 2 | - | - | - | - | 2 |
| <i>Pargeminerius</i> | - | - | - | - | 2 | 2 |
| tessitore | - | - | 2 | - | - | 2 |
| <i>ancilla</i> | - | - | - | 1 | - | 1 |

¹⁰ Uno tra i pochissimi processi avviati contro un monaco di S. Giusto riguarda l'aggressione da parte del priore claustrale Macario ai danni dei famigli del conte di Savoia: si veda capitolo 8, paragrafo 1.1.1.

¹¹ Si veda capitolo VIII paragrafo 1.4.2. Per la figura del macellaio, in particolare quello in armi, si veda V. COSTANTINI, *"Carni in rivolta". Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa 2014.

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Barbiere | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Buanderia (lavandaia) | - | - | - | - | 1 | 1 |
| chalerius | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Doratore | - | - | - | 1 | - | 1 |
| mercanti | - | 1 | - | - | - | 1 |
| messaggero del marchese di Ferrara | - | - | - | 1 | - | 1 |
| mugnaio | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Speciale | - | - | - | 1 | - | 1 |

Tabella 21. Il mestiere degli utenti del tribunale.

Status. Lo status delle persone che adivano il tribunale era indicato solo nel caso dei *nobiles*, generalmente accusatori e mai accusati: *nobiles* erano gli ufficiali della castellania sabauda (castellani, luogotenenti e balivi), così come i ministrali del monastero o i consoli del comune che denunciavano al tribunale abbaziale comportamenti illeciti osservati nel corso delle loro funzioni. Anche i monaci di S. Giusto o altri ecclesiastici degli enti valsusini, che si recavano al *bancum iuris* per denunciare insulti o violenze alla propria persona oppure furti subiti erano generalmente definiti *nobiles*. Altrimenti, i membri delle famiglie *burgenses* di Susa si rivolgevano al tribunale per chiedere la soluzione di un debito oppure per danni al proprio patrimonio fondiario. Un'unica eccezione riguarda le violenze perpetrate nell'ambito della faida tra le famiglie *burgenses* di Susa che videro i *nobiles* presentarsi al tribunale come imputati: da una parte l'assassinio di Pietro Barralis e di suo nipote Teobaldo, dall'altra il tentato omicidio di Giacomo *Iuvenis*¹².

Genere. Il tribunale era un ambiente frequentato maggiormente dagli uomini: valutando sia la procedura usata (inquisizione o accusa) sia il ruolo (accusatrice, accusata, inquisita o promotrice di un'inquisizione), la percentuale tra presenze maschili e quelle femminili rimane indicativamente la stessa: gli uomini rappresentano circa l'82% del totale e le donne il restante 18%. I ruoli all'interno di un determinato delitto come lo stupro erano fissi, poiché vedevano sempre come colpevoli gli uomini e come accusatrici le donne – se pur con l'autorità di un familiare di sesso maschile – mentre un reato che vedeva esclusivamente incriminate le donne era quello di fare le fatture. Altrimenti, le donne sono coinvolte circa nel 20% dei casi nel corso dei processi relativi agli altri reati.

La presenza maggioritaria degli uomini tra le carte dei tribunali è attestata generalmente nelle corti italiane oggetto di alcune ricerche negli ultimi anni¹³, anche se con percentuali diverse a seconda della singola curia. Per giustificare questo dato, Mario Sbriccoli ha sostenuto che i reati commessi dalle donne riportati nei registri non corrispondessero in realtà a quelli effettivamente compiuti, formulando la teoria della cosiddetta “cifra nera”, ovvero lo scarto tra

¹² Si veda capitolo V, paragrafo 3.1.

¹³ Si veda S. CUCINI, *Violenza “femminile” e violenza “maschile” nei Libri Maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in *I registri della giustizia penale* cit., p. 321-344; C. LANSING, *Crime and criminals*, in *Women and gender in medieval Europe, an encyclopedia*, a cura di M. Schaus, New York-Londra, 2006, p. 180-181; DEL BO, *Tutte le donne* cit., pp. 83-106.

le effettive attestazioni documentarie e le denunce omesse, corrispondenti a comportamenti puniti direttamente dal *pater familias* in quanto responsabile dello *ius corrigendi*; in questo modo, Sbriccoli escludeva come causa della bassa quota di crimini commessi dalle donne il cosiddetto “deficit approach”, ovvero la debolezza “naturale”, tanto fisica quanto caratteriale, che impedirebbe alla donna di commettere determinati reati¹⁴. Si è anche ipotizzato che le donne, non avendo accesso diretto alle armi, in caso di violenza fisica creavano meno danni alla vittima che, vista la lieve entità della ferita, preferiva evitare di portare il fatto davanti al tribunale¹⁵.

Le donne denunciate o indagate dal tribunale abbaziale agivano nella maggior parte dei casi da sole, uscendo così dal pregiudizio che voleva le donne agire solo di concerto con individui di sesso maschile, mentre i casi di omicidio commessi da una mano femminile rientrano invece nei clichés medievali del crimine muliebre. Infatti, le tre donne indagate come assassine dalla curia abbaziale compirono delitti considerati tipicamente femminili¹⁶: da una parte l’infanticidio, crimine con cui le donne coprono e cancellano una colpa, dall’altra l’avvelenamento, ovvero un delitto compiuto con l’inganno che, nelle donne, supplisce alla debolezza fisica¹⁷.

Senza riportare nel dettaglio i dati sui crimini commessi o denunciati dalle donne, non essendo questo lo scopo della ricerca, si può osservare a livello generale che i conflitti in cui erano coinvolte le donne assumevano una dimensione limitata principalmente all’ambito vicinale: non si tratta esclusivamente di violenze verbali o fisiche, spesso reiterate nel tempo soprattutto nei casi che vedevano coinvolte solo donne¹⁸, ma anche di reati agrari poiché anche la componente femminile della famiglia agiva autonomamente in tribunale per proteggere i diritti su campi, bestiame o corsi d’acqua che lavorava insieme al marito o al padre.

Un altro ambito che vedeva coinvolte maggiormente le donne e nello specifico le vedove era quello della tutela sui figli rimasti orfani in seguito alla morte del marito: l’affidamento della custodia dei figli e dei beni lasciati dal marito defunto andava regolato dalla curia dell’abate tramite una precisa procedura ma spesso le vedove ignoravano l’iter burocratico, volutamente o meno, occupandosi dei pupilli e gestendo i beni senza consenso della curia. Anche in questo caso, si tratta di reati legati principalmente all’ambito domestico e familiare¹⁹.

¹⁴ M. SBRICCOLI, *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 74-81. Si veda anche D. LETT, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014 (ed. or. *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIII-XV e siècle*, Paris 2013), p. 199.

¹⁵ Si veda CUCINI, *Violenza “femminile” e violenza “maschile”* cit.

¹⁶ Si veda capitolo VIII, paragrafo 2.2.

¹⁷ Si veda LETT, *Uomini e donne nel Medioevo* cit., pp. 210-211. M.-A. BOURGUIGNON, B. DAUVEN, *Une justice au féminin. Femmes victimes et coupables dans les Pays-Bas bourguignons au XV^e siècle*, in «Clio. Femmes, Genre, Histoire», 35 (2012), pp. 215-238; M. BUYCK, *The “Enormous and Horrendous” crime of poisoning: Bologna, ca. 1300-1700*, in *Violence and justice in Bologna: 1250-1700*, a cura di S. Rubin Blanshei, New York 2018, pp. 145-166.

¹⁸ Per esempio, negli anni Cinquanta Caterina moglie di Bartolomeo Garneri detto “Pane e Acqua”, Giusta moglie di Pietro Pichol e Domenica moglie di Enrico Silvestri si denunciarono vicendevolmente per otto volte a causa di episodi violenti o insulti verbali.

¹⁹ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.8.

2. I reati

I reati sono stati classificati secondo due criteri: nel caso in cui il crimine fosse esplicitamente designato con una parola specifica all'interno del libello, si sono tradotti i termini dal latino all'italiano (per esempio, *adulterium* =adulterio, *iniuria*=ingiuria), altrimenti si è assegnata una definizione moderna alle espressioni usate per la descrizione del reato («ipsam carnaliter cognoscere per vim et violenter»=stupro). La classificazione proposta è quindi consapevolmente arbitraria e parziale, basata sulle parole scelte dall'accusatore per descrivere quello che a suo avviso era un torto subito. La scelta di parole o formule per descrivere un reato non era frutto del caso: da una parte l'accusatore selezionava accuratamente in quale reato far rientrare il fatto che aveva intenzione di denunciare, dall'altra i notai usavano formulari che da una parte semplificavano la situazione e la inquadravano in definizioni standardizzate e dall'altra puntavano l'attenzione sul momento preciso del reato estrapolandolo dal contesto: una lettura errata delle descrizioni contenute nei libelli, unita all'alto numero di accuse per violenze verbali e fisiche, hanno indotto molti ricercatori a individuare nella violenza una caratteristica endemica della società medievale²⁰. Sarebbe invece necessario ricostruire il contesto delle relazioni personali, familiari e lavorative che legavano le parti di un processo al di là del deformato racconto iniziale presentato nel libello.

La classificazione dunque non tiene conto del contesto – soprattutto delle accuse – in cui ciascun comportamento era stato tenuto, circostanze che tuttavia il ministrale ricostruisce grazie alle testimonianze. Infatti, nel testo del libello, si tendeva a descrivere l'azione illecita come un exploit momentaneo senza alcuna motivazione alle spalle, quando in realtà il quadro era più sfaccettato. Esplicativo, in questo senso, risulta il caso dell'aggressione ai danni di alcuni famigli della castellania sabauda da parte del priore di S. Giusto²¹: i famigli comitali denunciarono il fatto raccontando che si trovavano all'interno della chiesa di S. Giusto quando all'improvviso il priore li aveva spintonati, mentre le testimonianze tratteggiano un contesto più complicato, poiché i famigli sabaudi erano entrati armati nella chiesa per catturare un fuggitivo e Macario aveva chiesto loro di andarsene, ricevendo in risposta grida e insulti. Gli scontri vanno inseriti in realtà in un quadro più ampio e profondo, ricostruibile grazie alle testimonianze, che permettevano una nuova ricostruzione della lite su altre basi rispetto a quelle poste nel libello e una diversa rappresentazione posta in essere dalla controparte e dai testimoni²².

Come accennato più volte, le accuse private (66%) rappresentavano una netta maggioranza rispetto alle inquisizioni (34%). Il dato dimostra come ancora nel Trecento l'accusa privata fosse estremamente diffusa e anzi, nel caso particolare del tribunale signorile segusino, risultasse preponderante. Infatti, porre in piedi una causa d'ufficio implicava per la piccola curia di S.

²⁰ Si veda M. MAGNANI, *Violenza. Una discussione ancora aperta. Una risposta "à plusieurs"*, in *I registri della giustizia penale* cit., p. 273-299.

²¹ Si veda capitolo VIII, paragrafo 1.1.1.

²² VALLERANI, *La documentazione* cit., p. 162.

Giusto un alto impiego di risorse umane e finanziarie: il giudice o il ministrale agivano d'ufficio solo quando i crimini commessi ledevano la *publica utilitas* e, di conseguenza, dovevano essere puniti: «l'intervento del giudice era ex officio perché rispondeva a un dovere del “pastore” di verificare il rumore che si innalza dai suoi sudditi»²³. La richiesta di giustizia per iniziativa autonoma dei valligiani rimase alta lungo tutto il secolo, come dimostra la crescita delle accuse sporte presso la curia e della relativa messa a punto della documentazione: contribuiva all'uso frequente del tribunale, soprattutto per processi come aggressioni fisiche e ingiurie, un generale contesto di conflittualità tra i rustici, che cercavano nel processo «una qualche forma di definizione del proprio disaccordo, una certificazione dello scontro che poteva risolversi all'interno del sistema giudiziario pubblico (raramente) o modificare uno status di relazioni interpersonali in stallo»²⁴.

In generale, considerando insieme inquisizioni e accuse, il reato più denunciato all'autorità giudiziaria era l'ingiuria²⁵, che comprendeva le offese verbali e gesti ritenuti offensivi come la rimozione del cappuccio dalla testa del denunciante, seguito dagli atti di natura violenta con o senza sangue. La proporzione tra le tipologie di reati denunciati cambia a seconda della procedura con cui erano vagliati dall'autorità giudiziaria: da una parte i crimini privati come furti, danni, ingiuria erano denunciati principalmente attraverso l'accusa delle persone interessate, dall'altra i crimini con valore turbativo dell'ordine pubblico, come omicidi, lesa maestà, infrazioni delle norme statutarie richiedevano un'azione diretta dell'abate e dei suoi ufficiali, mossi dall'interesse politico alla punizione di determinati reati²⁶.

Le inquisizioni. Le inquisizioni avviate con maggior frequenza erano quelle per il reato di furto, anche se risulta difficile comprendere tale dato. Erano istituiti come inquisizioni i processi con oggetto furti ai danni del monastero stesso, tra i quali ebbe particolare risonanza la sottrazione di una grande *olla cupri* dal palazzo abbaziale: l'abate Edoardo ordinò che in tutte le chiese di Susa, durante la messa «in diebus sollempnibus et festivis campanis pulsatis et candelis acensis», i curati e i rettori annunciassero pubblicamente che i ladri della *olla* avrebbero dovuto restituire l'oggetto all'abate pena la scomunica. I sospettati, una coppia di coniugi con il figlio, avevano ignorato tutti gli avvertimenti e non solo avevano venduto la *olla* ma, una volta convocati in tribunale, non si erano presentati²⁷.

²³ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 94.

²⁴ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., p. 9 dell'edizione digitale.

²⁵ Così anche nel vicariato di Torino alla fine degli anni Ottanta del Trecento: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 511 e in altri studi relativi a curie al di qua e al di là dei monti: BUFFLIER, *Justice et criminalité dans la Châtellenie de Chambéry* cit.; CARRIER, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., pp. 237-257, J. CHIFFOLEAU, *Les justice du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV^e siècle*, Paris 1984; CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien* cit., pp. 325-371.

²⁶ VALLERANI, *Giustizia e documentazione* cit., pp. 282-283.

²⁷ Registro 31, ff. 16v-18v.

I ministrali istituivano un'inchiesta anche nel caso fossero stati derubati altri enti ecclesiastici segusini, come la chiesa di S. Maria del Ponte, l'ospedale dei Gerosolimitani, la chiesa di S. Maria Maddalena oppure la confraternita del S. Spirito di San Pietro di Susa. Un altro furto trattato d'ufficio dal tribunale fu quello legato all'omicidio di Giovanetta, figlia del fu Giovanni *de Alavardo* di Susa, che prima fu derubata poi assassinata e il suo corpo sotterrato di fronte a casa sua²⁸.

Per i ministrali della curia di S. Giusto, evidentemente, i furti erano considerati reati talmente gravi o comunque causa di disturbo dell'ordine pubblico da essere perseguiti d'ufficio. Le ingiurie e le violenze fisiche, invece, coinvolgevano personalmente le due parti che vedevano nel tribunale il luogo privilegiato per la risoluzione di conflitti di questo genere.

I delitti come l'aggressione e l'ingiuria erano trattati *ex officio* quando colpivano monaci oppure ufficiali di S. Giusto o della castellania sabauda, o ancora in casi di violenze – come gli omicidi – o stupri talmente gravi ed eclatanti che richiedevano l'intervento diretto dell'autorità giudiziaria per ristabilire l'ordine, o infine nel caso qualcuno spargesse voci pericolose per l'equilibrio della comunità come i pettegolezzi riguardo a eventuali attacchi dalle compagnie di mercenari o alla presenza di “masche” o valdesi tra le mura segusine²⁹.

La volontà di mantenere un certo ordine morale, legato indissolubilmente alla religione cattolica, era ciò che muoveva i ministrali a reprimere condotte irregolari in ambito sessuale e familiare come l'adulterio o l'incesto, oppure ad arginare comportamenti che uscivano dai tradizionali binari della fede cattolica come la pratica delle fatture. L'abate, mediante il tribunale, aveva interesse nel reprimere d'ufficio anche quei reati che intaccavano gli interessi e la salute della collettività come l'uso illecito degli strumenti di misurazione, la corretta vendita di beni alimentari come carne o pane, anche se questi processi potevano essere avviati anche da privati che erano stati truffati dai commercianti. Alcuni delitti, invece, erano di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria, poiché non andavano a ledere una persona o la comunità, bensì il potere signorile dell'abate e potevano essere avviate *ex officio* o al massimo per denuncia di un ufficiale abbaziale: si tratta di tutti quei comportamenti che andavano in vilipendio alla giurisdizione del monastero e dell'abate di S. Giusto, come disattendere gli ordini emanati dalla curia, denunciare un suddito del monastero della curia sabauda, malmenare gli ufficiali del monastero, rompere i sigilli di un sequestro.

Le accuse. I processi per accusa erano focalizzati principalmente verso quei reati che riguardavano i rapporti interpersonali come le aggressioni, le ingiurie e i reati agrari. Si tratta di crimini che il tribunale non aveva interesse a reprimere d'ufficio, ma che invece i contadini ritenevano così lesivi per la loro vita privata, per la loro *fama* e per i loro interessi economici,

²⁸ Registro 24, ff. 99r -102r.

²⁹ Si veda capitolo VIII, paragrafo 2.1.

tanto da dover ricorrere a una terza persona, ovvero l'autorità abbaziale, per la risoluzione delle loro dispute.

| | Inquisizioni | Accuse | Totale |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| Aggressione | 106 | 350 | 456 |
| Ingiuria | 67 | 387 | 454 |
| Furto | 157 | 237 | 394 |
| Reato agrario | 28 | 259 | 287 |
| Altro | 54 | 76 | 130 |
| Debito insoluto | 31 | 90 | 121 |
| Vilipendio abate e monastero | 62 | 16 | 78 |
| Furto beni comuni | 13 | 19 | 32 |
| Adulterio | 28 | - | 28 |
| Non detto | 4 | 22 | 26 |
| Tutela | 22 | - | 22 |
| Omicidio | 16 | 2 | 18 |
| Effrazione | 4 | 9 | 13 |
| Infrazione norme vendita carne | 9 | 4 | 13 |
| Vilipendio castellania sabauda e conte di Savoia | 6 | 5 | 13 |
| Infrazione norme importazione vino | 11 | 1 | 12 |
| Sacrilegio | 10 | 1 | 11 |
| Infrazione norme vendita pane | 1 | - | 11 |
| Infrazione norme uso strumenti di misura | 9 | 1 | 10 |
| Stupro | 4 | 6 | 10 |
| Minaccia | 2 | 6 | 8 |
| Danni ai beni comuni | 4 | 3 | 7 |
| Fattucchiere | 5 | 1 | 6 |
| <i>Periurium</i> | 6 | - | 6 |
| Incesto | 5 | - | 5 |
| Incendio | 1 | 2 | 3 |
| Infrazione norme gioco d'azzardo | 3 | - | 3 |
| Tentato omicidio | 3 | - | 3 |
| Rifiuto di fare <i>gayta</i> | 2 | - | 2 |
| Tentato stupro | 1 | 1 | 2 |
| Complicità in omicidio | 1 | - | 1 |
| Consiglio comunale | 1 | - | 1 |
| Essere lenona | 1 | - | 1 |
| Infrazione norme uso porte | 1 | - | 1 |
| <i>Stuprum</i> | 1 | - | 1 |

Tabella 22. I reati.

I processi multipli. Su 2162 processi criminali avviati nell'arco cronologico considerato, i capi d'accusa sono in realtà 2228: infatti, lo stesso processo poteva contestare al reo fino a quattro reati insieme. Si tratta di una minoranza dei casi, poiché solo nel 5% delle cause gli accusati si trovarono a doversi difendere da due o più imputazioni diverse.

| | Inquisizioni | Inquisizioni su denuncia di parte | Accuse | Totale |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 capo d'imputazione | 408 | 300 | 1342 | 2050 |
| 2 capi d'imputazione | 4 | 19 | 79 | 102 |
| 3 capi d'imputazione | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 capi d'imputazione | 1 | - | 1 | 2 |
| Totale | 415 | 320 | 1427 | 2162 |

Tabella 23. Il numero di capi d'accusa in rapporto ai processi.

La combinazione più frequente era formata dai reati congiunti di violenza fisica e verbale: l'attore generalmente denunciava che il reo prima lo aveva insultato con *verba iniuriosa* e in seguito lo aveva anche malmenato. Altrimenti, le violenze verbali e fisiche erano associate ad altri reati come il furto (prima di sottrarre di mano un oggetto all'attore, il reo l'aveva preso a male parole o malmenato) oppure i reati agrari (per esempio, sorgeva una colluttazione nell'impedire l'accesso a un campo o per evitare il furto del bestiame). Alcuni processi, invece, si basavano sull'insieme di due o più reati sessuali: infatti, due persone che avevano una relazione extraconiugale potevano incorrere non solo nel reato di adulterio ma anche in quello di incesto (nel caso fossero parenti o affini), oppure in quella di *stuprum* (nel caso la donna non fosse sposata) o ancora in tutti e tre i reati insieme nello specifico processo contro Martino *de Argenta*³⁰.

Se i processi visti finora si basavano su una singola "azione" che però contemplava più reati, poteva capitare che il ministrale avviasse contro "criminali incalliti" un'unica causa che in realtà comprendeva molti capi d'accusa diversi: per esempio, un uomo fu accusato all'interno dello stesso processo per aver tentato di uccidere il notaio della curia di Novalesa, per aver aggredito e insultato un famiglio della nobile famiglia *de Iallono* e per aver giocato a dadi in orari non consoni, oppure un altro ancora fu inquisito contemporaneamente per furto, per l'infrazione di un sequestro, per il mancato pagamento di una taglia e infine per aver denunciato un suddito abbaziale alla curia sabauda³¹.

| | |
|------------------------------------|----|
| Aggressione e ingiuria | 60 |
| Altre combinazioni | 25 |
| Aggressione e reato agrario | 13 |
| Aggressione e furto | 8 |
| Ingiuria e furto | 5 |

³⁰ Registro 18, ff. 87r-90r.

³¹ Registro 18, ff. 62r-62v.

Tabella 24. Le combinazioni dei reati denunciati nel corso del medesimo processo.

I luoghi dei reati. La maggior parte dei reati criminali denunciati presso la corte abbaziale ebbero come teatro la villa di Susa, in linea con i dati relativi alla provenienza di attori, rei e inquisiti³². Infatti, da una parte Susa era probabilmente la villa più popolosa all'interno della parte di valle rientrante sotto le competenze del tribunale abbaziale, dall'altra, essendo collocata strategicamente lungo la via francigena, rappresentava un polo attrattivo in quanto sede di mercato, di numerosi enti religiosi meta di pellegrinaggi e del castello sabauda: non era infrequente che persone anche provenienti da villaggi circostanti o da altri territori cisalpini o oltralpini si trovassero momentaneamente a Susa per i propri affari o vi transitassero per recarsi altrove, rimanendo però vittime dei delitti commessi dai Segusini³³.




Tabella 25. I luoghi dei crimini.

³² Si veda capitolo 7, paragrafo 1.2.

³³ Per esempio, Beatrice, originaria di un paese vicino Losanna, era stata rapita e violentata sulla strada di Susa mentre tornava nel suo villaggio (si veda capitolo VIII, paragrafo 2.3.1) mentre i soldati del conte di Savoia, che sostavano regolarmente a Susa durante i loro viaggi tra Chambéry e Torino, furono vittime di furto o di truffe in alcune occasioni (si veda capitolo VIII, paragrafo 1.6). Un messaggero del marchese di Ferrara, intento a cavalcare lungo le strade della valle di Susa con il compito di portare una *littera* a un destinatario non specificato, fu fermato da un mattiese che, dopo avergli rubato la lancia, lo minacciò con quest'ultima sottoponendolo a un vero e proprio interrogatorio riguardo cosa stesse facendo in quel territorio (registro 31, f. 101v).

3. Gli assetti finali dei processi

I *libri maleficiorum* raccoglievano consequenzialmente tutte le informazioni di un singolo processo, che fosse accusatorio e inquisitorio, ma a parte rari casi riferibili principalmente agli anni Venti, nei registri non sono riportate le sentenze scritte in forma estesa, poiché tali atti erano trascritti in altri registri apposti (*liber sententiarum*).

La sentenza, tuttavia, non era la conclusione scontata del processo e anzi, nel caso del tribunale segusino, era la soluzione meno praticata tanto per le inquisizioni quanto per le accuse private, poiché nella maggior parte dei casi il processo si arrestava alla fase di reperimento dei testimoni oppure subito dopo la loro escussione. Le parti trovavano nel processo medievale uno strumento duttile che comprendeva numerosi modi di risoluzione del conflitto e ciascuna curia, come vedremo, creava propri linguaggi, procedure e scritture per rispondere con molteplici sistemi alla richiesta di mediazione da parte del popolo.

L'assetto finale delle cause aperte presso la curia di S. Giusto poteva esprimersi secondo quattro modalità diverse:

- abbandono delle parti;
- motivi procedurali;
- raggiungimento di una *concordia* tra il ministrale e il reo;
- emissione di una sentenza (assolutoria o di colpa).

Lo strumento per sbloccare il conflitto non era difatti il processo nel suo complesso, quanto piuttosto la presentazione al tribunale della disputa formalizzata in termini giuridici davanti alla figura mediatrice del giudice che costringeva la controparte a presentarsi presso il *bancum iuris*. Dal canto suo l'accusatore, portando la lite nell'arena pubblica del tribunale, doveva anche assumersi la responsabilità della difficoltosa impresa di presentare prove e testimonianze a sostegno della sua accusa. Entrambe le parti, dunque, avevano interesse a concludere la causa il più in fretta possibile tanto che la maggior parte delle cause si ferma prima della fase probatoria³⁴.

All'interno dei registri segusini le informazioni riguardo alla risoluzione del processo, di qualsiasi genere fosse, erano segnate con una nota apposta al fondo dell'ultimo atto della causa trascritto del registro. La causa infatti non solo poteva concludersi in modi diversi, ma anche in corrispondenza di diverse fasi del processo, come in seguito alla presentazione del libello, oppure dopo la presentazione dell'accusato, dopo le testimonianze o dopo le fideiussioni.

Su un totale di 2162 cause criminali, quasi il 72% ovvero 1555 cause (274 *ex officio*, 246 320 inquisizioni su denuncia di parte, 1035 accuse) sono dotate di un apparato di una o più note – scritte in modulo più piccolo rispetto al testo delle cause e collocate o in centro allo specchio della pagina oppure sui margini di quest'ultima – che indicano in che modo il processo stesso si è concluso. Alle note era sempre associata una lineatura doppia e diagonale, dall'angolo in alto

³⁴ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 143-144.

a destra a quello in basso a sinistra: si trattava di un rapporto biunivoco, poiché le note erano sempre associate alla lineatura e viceversa³⁵.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Inquisizioni | 274/415 (66%) |
| Inquisizioni su denuncia di parte | 246/320 (77%) |
| Accuse | 1035/1427 (72,5%) |
| Totale | 1555/2162 (72%) |

Tabella 26. I processi riportanti un'annotazione conclusiva.

Possiamo dividere le note in tre categorie, corrispondenti alle possibili conclusioni del processo:

- La causa termina con una sentenza di assoluzione o di condanna.
- La causa termina con il raggiungimento della *concordia*, ovvero una sorta di patteggiamento della pena tra il reo e l'autorità giudiziaria, con conseguente pagamento di un *bannum concordatum*.
- La causa termina per motivi procedurali.

Le note erano composte da un insieme standardizzato di parole o elementi, combinati tra loro a seconda della risoluzione della causa: la coniugazione del verbo “concordare”, la coniugazione del verbo “cassare”, la coniugazione del verbo “cancellare”, la presenza o assenza di una somma da pagare e altre informazioni specifiche. L'osservazione capillare delle note, confrontata con le fonti di natura contabile, ha permesso di comprendere il significato di ciascun elemento:

- il verbo “concordare” – da solo, insieme alla indicazione della somma da pagare e/o insieme ai verbi “cassare” o “cancellare” – indica che la causa terminò con il pagamento di una somma da parte del reo, i cosiddetti *banna concordata*;
- le note con i verbi “cassare”, “cancellare” o una combinazione dei due elementi ma senza il verbo “concordare” individuano i processi cancellati per motivi di natura procedurale;
- i verbi “condepnare” e “absolvere”, invece, si riferiscono all'emissione di una sentenza rispettivamente di condanna e assolutoria.

³⁵ I notai nei frontespizi potevano indicare il sistema di lineatura che avrebbero usato nel proprio protocollo, non essendoci un unico sistema di lineatura uguale per tutti i notai. Nei protocolli notarili la lineatura è strettamente legata all'estrazione dell'*instrumentum* in *publicam formam*, anche se in genere è prevista una lineatura particolare che indichi la cassazione per volontà delle parti. Il sistema dei registri giudiziari di S. Giusto prevedeva invece che la lineatura fosse esclusivamente di tipo procedurale, essendo sistematicamente associata alla presenza di annotazioni relative alla cessazione della causa in seguito alla comminazione di un *bannum concordatum*, all'emissione di una sentenza o alla cancellazione del processo per motivi procedurali. Si veda G. COSTAMAGNA, M. MAIRA, L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato» VII, Roma 1960, p. 18.

| | Inquisizione | Inquisizione su denuncia di parte | Accusa | Totale |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Concordia | 212 | 172 | 742 | 1126 |
| Senza indicazioni | 141 | 74 | 392 | 607 |
| Nota procedurale | 32 | 43 | 148 | 223 |
| Sentenza | 23 | 25 | 105 | 153 |
| Altro | 12 | 6 | 40 | 58 |

Tabella 27. Le conclusioni dei processi.

Esaminando nel complesso i processi discussi nei registri esaminati, la maggior parte delle cause terminò con un *bannum concordatum* mentre le sentenze, assolutorie o condanne, rappresentano una minima parte sul totale (10%), addirittura più bassa della percentuale delle cause che si interruppero per motivi procedurali (14%).

Al momento non è possibile sapere con certezza come si siano concluse le cause prive di annotazioni e lineatura che rappresentano il 28% del totale. Le pagine di tutte le cause con le note presentano anche una lineatura diagonale, mentre i processi senza note finali sono anche prive della lineatura: l'assenza dei due elementi era quindi voluta e aveva un significato preciso che allo stato attuale non si può indicare con precisione. Si potrebbe ipotizzare che il processo sia stato fatto cadere, che una delle parti non fosse stata in grado di proseguire oppure che le parti abbiano raggiunto un accordo extragiudiziario: infatti, il tribunale poteva fungere da semplice strumento di pressione per risolvere disaccordi quotidiani in modo che la controparte, una volta aperto un confronto pubblico in tribunale, fosse più propensa a scendere a compromessi indipendentemente da un'imposizione del giudice.

Un buon numero di processi riporta una doppia annotazione, anche se non sembra esserci un motivo alla base della scelta: le annotazioni che si riferiscono a una stessa causa avevano infatti significato pressoché identico anche se esposto con parole diverse: per esempio, una nota riportava «concordavit» e l'altra «cassata fuit presens inquisitio de mandato domini vicarii et Moruelli Ferrandi mistralis quia cum eis concordavit». Inoltre in alcuni casi il testo del processo si distribuisce su più pagine e il notaio appose un'annotazione per ciascuna pagina, mentre in altri le note sono due in una pagina unica, oltre al fatto che moltissime cause del registro occupano due o tre pagine e le annotazioni sono presenti esclusivamente nella prima o nell'ultima pagina. Sembrerebbe dunque che la doppia annotazione non fosse dotata di un significato proprio.

Prima della descrizione delle singole modalità di conclusione dei processi (concordia, sentenze e motivi procedurali) sono necessarie alcune considerazioni generali. La lunghezza dei processi dipendeva da alcuni snodi procedurali che abbiamo ricordato poc'anzi: in primo luogo la presenza o meno dell'imputato, la sua fama e la sua capacità di difendersi.

I testimoni. In un tribunale dove la prassi era rappresentata da processi interrotti prima dell'emissione della sentenza, un ruolo importante gioca la presenza o meno dei testimoni per valutare che impatto avesse l'escussione dei testi sull'evoluzione della causa.

| | Nessuna testimonianza | Solo interrogatorio reo | Solo testimonianze | Interrogatorio del reo e altre testimonianze |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Inquisizioni (415) | 237 (57%) | 113 (27%) | 6 (1%) | 59 (14%) |
| Inquisizioni su denuncia di parte (320) | 94 (29%) | 116 (36%) | 10 (3%) | 100 (31%) |
| Accuse (1427) | 634 (44,5%) | 444 (31,5 %) | 38 (2,5%) | 310 (21,5 %) |
| Totale (2162) | 966 (44,5%) | 673 (31%) | 54 (2%) | 469 (21,5%) |

Tabella 28. Le testimonianze nelle cause (dato complessivo: 2162 cause totali)

In poco meno della metà dei processi (44,5%) non intervennero i testimoni. Mentre in generale era decisamente più frequente che si ascoltasse solo il reo senza altri testimoni (31%), accade raramente che siano ascoltati solo i testimoni senza che sia ascoltato in primis il reo (2%). Nel restante numero di cause (21,5%), si ascoltavano sia il reo sia altri testimoni.

Se invece analizziamo i dati a seconda della procedura, i risultati cambiano leggermente. In meno della metà di cause *ex officio* (43%) e poco più di metà di quelle *per accusationem* (55,5%) furono ascoltati i testimoni, mentre ben nel 71% delle inquisizioni su denuncia di parte il ministrale riuscì a produrre testimoni: i *promotores* che si rivolgevano alla curia chiedendo di avviare un inquisizione erano quindi sicuri della denuncia che stavano sporgendo e del fatto che un gruppo di persone fosse disponibile a sostenere l'accusa sotto giuramento.

| | Processi terminati dopo escussione dei testimoni | Processi terminati senza escussione dei testimoni | Processi senza escussione testimoni non terminati |
|--|--|---|---|
| Inquisizioni (415) | 124 (30%) | 168 (40%) | 123 (30%) |
| Inquisizioni su denuncia di parte (320) | 181 (56%) | 65 (20%) | 74 (24%) |
| Accuse (1427) | 517 (36%) | 508 (36%) | 402 (28%) |
| Totale (2162) | 38% | 34% | 28% |

Tabella 29. Il rapporto tra testimonianze e processi conclusi

| Cause con testimonianze e interrogatorio del reo (469/2162) | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Altre | Sentenza di assoluzione | Nota procedurale | Sentenza di colpevolezza | <i>Banna concordata</i> | Nessuna indicazione |
| Inquisizioni | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | 22 |
| Inquisizioni su denuncia di parte | 2 | 6 | 16 | 1 | 54 | 21 |
| Accuse | 8 | 16 | 47 | 5 | 137 | 97 |
| Totale | 11 | 25 | 69 | 8 | 216 | 140 |

Tabella 30. Le conclusioni dei processi in cui furono interrogati il reo e i testimoni

| Cause con solo l'interrogatorio del reo (673/2162) | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Altre | Sentenza di assoluzione | Nota procedurale | Sentenza di colpevolezza | <i>Banna concordata</i> | Nessuna indicazione |
| Inquisizioni | 6 | 1 | 11 | 5 | 51 | 39 |
| Inquisizioni su denuncia di parte | - | 3 | 8 | - | 25 | 80 |
| Accuse | 16 | 21 | 42 | 15 | 196 | 154 |
| Totale | 22 | 25 | 61 | 20 | 272 | 273 |

Tabella 31. Le conclusioni dei processi in cui fu interrogato solo il reo

Il fatto che non si ascoltassero il reo e/o altri testimoni non implica automaticamente che la causa non proseguisse oltre la fase iniziale: infatti, un buon numero di cause (sia *ex officio* sia *per accusationem*) risulta giungere a una conclusione – indipendentemente da quale fosse – anche senza l'ausilio della testimonianza del reo o di altri testi: ben il 40% delle inquisizioni *ex officio*, il 20% delle inquisizioni su denuncia di parte e il 36% delle accuse. Così come il fatto che la causa proseguisse fino all'escussione dei testi non sottintendeva che si decidesse per una risoluzione imposta dall'autorità giudiziaria: il 28% dei processi che arrivò sino alla fase dell'ascolto dei testi non proseguì, trovando probabilmente soluzione in un accordo extragiudiziario.

Come detto in precedenza, l'andamento generale dei processi era “a imbuto”. La causa si concludeva nella maggior parte dei casi subito dopo l'istituzione del processo e con la comminazione di un *bannum concordatum*, suggerendo che bastasse l'avvio di un'accusa o di una inquisizione per convincere il reo a chiedere un patteggiamento accordandosi con il ministrale. Man mano che il processo proseguiva con l'interrogatorio del reo, l'ascolto dei testimoni, la richiesta della presentazione della *deffensio* o della *corroboratio*, la tensione scemava tanto che le parti o l'autorità giudiziaria stessa potevano interrompere il processo senza che si arrivasse a una conclusione imposta dal ministrale o dal giudice.

In seguito alle testimonianze, il processo poteva ancora proseguire con una o più fasi descritte in precedenza.

I tempi. Solo in 249 cause tra le 1555 con note (16%) la conclusione della causa, indipendentemente da quale fosse, era corredata anche dall'indicazione della data. In base a

questi pochi dati, apprendiamo che il tempo per concludere un processo poteva dilatarsi notevolmente, poiché potevano passare anche tre anni prima che il ministrale o il giudice chiudessero la causa anche la maggior parte dei processi si concludeva nell'arco dell'anno in cui erano stati istituiti.

| | Stesso anno | 1 anno dopo | 2 anni dopo | 3 anni dopo |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inquisizioni | 31 | 9 | 2 | 1 |
| Inquisizioni su denuncia di parte | 31 | 14 | 24 | 2 |
| Accuse | 109 | 32 | 3 | 3 |
| Totale | 171 | 55 | 29 | 6 |

Tabella 32. I tempi di conclusione dei processi.

Analizzando i dati a seconda della procedura e della conclusione, osserviamo come i dati seguano l'andamento generale: la maggior parte dei processi si conclude entro un anno. Si tratta tuttavia i dati parziali perché, come accennato, la data della conclusione è riportata solo in una minoranza dei processi.

| Inquisizioni con indicata la data della conclusione (43/415) | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | Stesso anno | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
| Concordia | 28 | 7 | 2 | 1 |
| Nota procedurale | 2 | 2 | - | - |
| Sentenza | 1 | - | - | - |
| Totale | 31 | 9 | 2 | 1 |

Tabella 33. I tempi di conclusione delle inquisizioni semplici.

| | Stesso anno | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Concordia | 27 | 13 | 10 | 2 |
| Nota procedurale | 3 | 1 | 2 | - |
| Sentenza | 1 | - | - | - |
| Totale | 31 | 14 | 12 | 2 |

Tabella 34. I tempi di conclusione delle inquisizioni su denuncia di parte.

| | Stesso anno | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Concordia | 99 | 31 | 2 | 2 |
| Nota procedurale | 10 | 1 | - | 1 |
| Sentenza | - | - | 1 | - |
| Totale | 109 | 32 | 3 | 3 |

Tabella 35. I tempi di conclusione delle accuse.

Nell'arco di una sola giornata, tanto il giudice quanto il ministrale potevano occuparsi della risoluzione di più cause avviate nei mesi o negli anni precedenti, fino anche nove processi

in un giorno. Per via del basso numero di note datate sul totale, tuttavia, non possiamo affermare con certezza che i ministerali e i giudici si dedicassero sistematicamente in giornate predefinite alla risoluzione dei processi. È possibile notare che, tra l'altro, le note iniziano a essere datate più frequentemente solo a partire dall'autunno 1362, ovvero in seguito all'assunzione di Micheletto Forneri, il professionista della scrittura che diede avvio all'indirizzo formale e soprattutto all'eleganza che contraddistingue i registri compilati da quella data fino alla fine del secolo.

Il momento dell'interruzione della causa. A livello generale si nota che, a qualsiasi fase si interrompesse il processo, la soluzione più praticata era sempre quella della concordia anche se, analizzando le singole fasi, si possono notare alcune differenze. Quando il giudice assegnava un termine all'accusato per presentare la difesa, la causa era fatta cadere nella maggior parte dei casi: l'accusato, una volta messo davanti alla difficoltà di trovare testimonianze e prove in suo favore, preferiva probabilmente chiedere alla controparte un accordo extragiudiziario.

Lo stesso accadde nei rari casi in cui l'accusato presentò effettivamente una difesa: una volta messe a confronto le due strategie giudiziarie, una delle parti si rendeva conto che l'indirizzo della causa stava andando in proprio sfavore, facendo sì che la causa si interrompesse senza interventi da parte dell'autorità giudiziaria.

Il ministrale poteva inoltre chiedere alla parte lesa di portare prove a sostegno della propria accusa e, anche in questo caso, dopo la richiesta di *corroboratio* la maggior parte delle cause era fatta cadere. La fideiussione, o *cautio*, rappresentava già uno step più avanzato dell'iter processuale: in seguito all'atto della fideiussione, la conclusione più frequente era la comminazione di un *bannum concordatum*, anche se non di molto superiore all'abbandono della causa.

| | Assegnazione della <i>deffensio</i> (450/2162) | Assegnazione della <i>corroboratio</i> (78/2162) | <i>Cautio</i> (398/2162) | Rilascio copia (469/2162) | Presentazione <i>deffensio</i> (15/2162) | Totale |
|---------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--|--------|
| <i>Bannum concordatum</i> | 24 | 2 | 180 | 243 | 1 | 450 |
| Senza note | 128 | 59 | 133 | 100 | 9 | 429 |
| Nota procedurale | 45 | 27 | 42 | 56 | 1 | 171 |
| Sentenza di assoluzione | 43 | 19 | 25 | 43 | 2 | 132 |
| Sentenza di condanna | 24 | 23 | 11 | 27 | - | 85 |

Tabella 36. Il momento della conclusione delle cause.

Gli ufficiali. Ciascun ufficiale presente al *bancum iuris* era predisposto a occuparsi di specifiche forme di risoluzione del processo, anche se circa nella metà dei casi non si specifica quale figura avesse portato a termine la causa.

Analizzando invece la parte dei casi in cui il notaio specificava quale ufficiale avesse condotto la risoluzione, osserviamo che in generale la maggior parte delle cause era conclusa con un *mandatum* dal ministrale o dal suo luogotenente (circa il 30% in ciascun tipo di causa), che saltuariamente agivano di concerto con l'abate (0,5% circa), il giudice (1%), il monaco elemosinario, che si occupava dei suoi uomini (0,5%), e il notaio di curia (0,5%). In un numero estremamente ridotto di cause, tutte le altre figure appena nominate agivano da sole: tali interventi non sono al momento giustificabili, poiché non sembra che queste figure intervenissero in sostituzione o di concerto con il ministrale in occasione di cause particolari.

Le sentenze erano invece di esclusiva pertinenza del giudice ma anche l'abate, in quanto signore e quindi giudice supremo dei suoi sudditi, poteva emettere una sentenza.

| Inquisizioni concluse (274/2162) | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Sentenza | Banna Concordata | Nota procedurale | Altro | Presenza percentuale |
| Non detto | 19 | 96 | 8 | 11 | 134 (48%) |
| Ministrale o viceministrale | - | 83 | 4 | 4 | 91 (33%) |
| Ministrale e vicario | 1 | 15 | - | - | 16 (5%) |
| Abate | 2 | 11 | - | - | 13 (4%) |
| Giudice e ministrale | - | 7 | - | - | 7 (2%) |
| Giudice | 1 | 4 | 1 | - | 6 (2%) |
| Vicario dell'abate | - | 3 | 1 | - | 4 (1%) |
| Ministrale e notaio | - | 1 | 1 | - | 2 (0,5%) |
| Giudice e monaco elemosinario | - | 1 | - | - | 1 (0,5%) |
| Monaco elemosinario | - | 1 | - | - | 1 (0,5%) |

Tabella 37. *Gli ufficiali responsabili della conclusione delle inquisizioni semplici.*

| Inquisizioni su denuncia di parte concluse (246/2162) | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Sentenza | Banna Concordata | Nota procedurale | Altro | Presenza percentuale |
| Non detto | 22 | 79 | 5 | 8 | 114 (46%) |
| Ministrale o viceministrale | - | 73 | - | 2 | 75 (30%) |
| Ministrale e vicario | - | 23 | - | 1 | 24 (9%) |
| Abate | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 (4%) |
| Giudice e ministrale | 1 | 7 | - | - | 8 (3%) |
| Giudice | - | 5 | 2 | - | 7 (3%) |
| Monaco elemosinario | - | 2 | 1 | - | 3 (1%) |
| Abate e ministrale | - | 1 | - | - | 1 (0,5%) |
| Ministrale e giudice | - | 1 | - | - | 1 (0,5%) |
| Ministrale e notaio | - | 1 | - | - | 1(0,5%) |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---------|
| Vicario dell'abate | 1 | - | - | - | 1(0,5%) |
|--------------------|---|---|---|---|---------|

Tabella 38. Gli ufficiali responsabili della conclusione delle inquisizioni su denuncia di parte.

| Accuse concluse (1035/2162) | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------|
| | Sentenza | <i>Banna Concordata</i> | Nota procedurale | Altro | Presenza in percentuale |
| Non detto | 81 | 378 | 61 | 56 | 576 (56%) |
| Ministrale o viceministrale | 4 | 323 | 18 | 12 | 357 (34%) |
| Giudice | 7 | 17 | 9 | - | 33 (3%) |
| Abate | 1 | 13 | - | 1 | 15 (1%) |
| Giudice e ministrale | - | 10 | 2 | - | 12 (1%) |
| Ministrale e vicario | - | 11 | - | - | 11 (1%) |
| Monaco elemosinario | - | 6 | 1 | - | 7 (0,5%) |
| Ministrale e notaio | 1 | 5 | - | - | 6 (0,5%) |
| notaio | - | 6 | - | - | 6 (0,5%) |
| Ministrale e monaco elemosinario | 2 | 2 | - | - | 4 (0,5%) |
| Vicario dell'abate | - | 1 | 2 | - | 3 (0,5%) |
| Abate e monaco elemosinario | - | 2 | - | - | 2 (0,5%) |
| Abate e ministrale | - | 1 | - | - | 1 (0,5%) |
| Viccastellano di Mattie | - | 1 | - | - | 1 (0,5%) |

Tabella 39. Gli ufficiali responsabili della conclusione delle accuse.

3.1 La concordia

I *banna concordata* erano le multe il cui ammontare era stato, appunto, concordato fra l'autore del reato e un ufficiale del tribunale, mentre i *banna condempnata* erano le somme pagate in seguito all'emissione una sentenza di condanna. Rispetto dunque alla realtà di altri casi italiani conosciuti, dove con "composizione" o "concordia" era indicato un accordo stretto tra le parti, nel principato sabauda la concordia indicava una sorta di patteggiamento tra il reo e l'autorità giudiziaria³⁶. Il personale della curia di S. Giusto, influenzato dalle pratiche della castellania sabauda di Susa³⁷, adottò questa forma di trattativa che, all'interno delle carte giudiziarie, era indicata con precise espressioni in forma di nota apposta al fondo della causa. Le note che includevano il verbo "concordare", anche senza che fosse esplicitata la somma da pagare,

³⁶ La storiografia ha dedicato parte degli studi sulle castellanie all'uso della concordia in area sabauda basandosi sui dati raccolti dalle fonti contabili: DULLIN, *Les châtelains* cit., pp. 149-151; CARRIER, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., pp. 237-257; CARRIER, *Les communautés montagnardes* cit., p. 95; CONSTANT, *La justice dans une châtelanie savoyarde* cit., pp. 388-394; COMBA, «*Apetitus libidinis coherceatur*» cit., pp. 538-539; DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit., pp. 580-584; BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato* cit., pp. 43-47.

³⁷ I testi legislativi sabaudi non disciplinano esplicitamente la composizione come conclusione di un processo, se non tangenzialmente in alcuni capitoli degli statuti di Amedeo VI, mentre gli Statuta Sabaudie del 1430 stabiliscono esplicitamente che, una volta costituita difesa, l'accusato non potrà concordare: CARRIER, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit.

indicavano il processo era terminato con una contrattazione tra il ministrale e il reo per il pagamento di una determinata somma che, una volta versata nelle casse del monastero, era registrata nella contabilità abbaziale sotto la voce *banna concordata*. Infatti, confrontando i *banna concordata* pagati e registrati nella contabilità abbaziale con le note apposte al fondo della relativa causa riportata nel *liber maleficiorum*, si osserva che tutti questi processi presentano sempre una nota con il verbo “concordare”, coniugato in maniera diversa o accoppiato con altri elementi, anche senza la specificazione della somma da pagare («concordavit cum ministrali et ideo cancellatum est et cassatum»; «concordavit»; «concord. ad III florenos»)³⁸.

Gli studi relativi alle castellanie sabaude oltralpine hanno evidenziato come generalmente i *banna condemnata*, ovvero le ammende inflitte a seguito di una sentenza di condanna, erano una decisa minoranza (circa un quarto) rispetto ai *banna concordata*, comminati in seguito a una transazione tra il giudice e il giustiziabile³⁹. Mentre i rotoli dei conti sabaudi permettono di confrontare esclusivamente il numero di processi conclusi o con *banna concordata* o con un *banna condepnata*, i registri di S. Giusto consentono invece un’indagine più ampia comprendendo anche le sentenze assolutorie e i processi interrotti: nel complesso di tutta l’attività del tribunale abbaziale nel Trecento, dunque, i *banna concordata* rappresentano il 72% dei processi conclusi con l’intervento dell’autorità giudiziaria.

La concordia era quindi una forma di composizione alternativa alla sentenza che fermava il percorso della giustizia: la maggior parte dei processi si interrompe dunque alle fasi iniziali, ovvero il momento in cui si concentrava la massima tensione o tra le parti o tra l’inquisito e l’autorità giudiziaria. La negoziazione era totalmente in mano al ministrale, che filtrava le cause da portare al cospetto del giudice per l’emissione della sentenza, mentre il giudice si occupa della procedura della concordia solo in rari casi. L’accusato poteva negoziare la concordia in qualsiasi momento della causa: subito dopo essere stati citati, in seguito al proprio interrogatorio o posteriormente alla dichiarazione dei testimoni. L’escussione dei testi non rappresenta un elemento di pressione fondamentale per la richiesta della concordia, poiché solo il 18% delle concordie fu chiesto dopo aver ascoltato i testimoni.

³⁸ Tuttavia, benché possediamo i registri che coprono quasi ininterrottamente il periodo che va dal 1324 al 1394, altrettanto non si può dire per le fonti contabili che registrano i *banna* pagati: possediamo infatti solo cinque rotoli dei conti e per di più riferibili all’ultimo quarto del secolo (1376-1378; 1385-1387; 1389-1390; 1390-1392; 1392-1394): le osservazioni qui riportate sono quindi basate su un numero ristretto di fonti contabili.

³⁹ Generalmente nei rotoli dei conti delle castellanie oltralpine i *banna condemnata* sono $\frac{1}{4}$ dei *concordata*. CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde »* cit., p. 242 sgg.

| | <i>Inquisizioni</i> | <i>Accuse</i> | <i>Inquisizioni su denuncia di parte</i> | Totale per testimonianze |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--|--------------------------|
| Con Testimoni | 43 | 133 | 58 | 234/1126 |
| Senza testimoni | 169 | 609 | 114 | 892/1126 |
| Totale per procedura | 212/1126 | 742/1126 | 172/1126 | |

Tabella 40. I processi conclusi con un mandato di concordia (1126) in rapporto alle testimonianze

L'interpretazione storiografica, in passato, ha considerato debole e inefficace la giustizia penale nelle città dell'Italia medievali a causa delle basse percentuali delle condanne vere e proprie rispetto ad altre soluzioni come la concordia o la sospensione del processo, mentre la più recente interpretazione revisionista ("processuale o strumentale") ha guardato all'impiego di tali soluzioni sotto una nuova luce: il basso numero di sentenze emesse indica non tanto una debolezza del sistema giudiziario quanto piuttosto una ricerca di composizione e riconciliazione rispetto a un atteggiamento di persecuzione e punizione⁴⁰.

Il confronto tra l'uso della *concordia* nel tribunale signorile di S. Giusto e in quello dell'autorità vicariale di Torino sotto il controllo sabauda tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Trecento⁴¹ mostra come la forma di patteggiamento tra l'autorità giudiziaria e il denunciato, se pur usata in centri distanti solo una cinquantina di chilometri e per di più siti all'interno dello stesso principato, fosse raggiungibile attraverso percorsi completamente differenti.

Nei *libri malefactorum* torinesi, infatti, la forma di patteggiamento tra l'imputato e l'autorità vicariale, definita *compositio*, interveniva in seguito all'emissione di una sentenza di colpevolezza, prevedendo una trattativa tra il reo e il giudice riguardo alla riduzione della pena stabilita dalla sentenza, il cui pagamento sarebbe stato registrato nei rotoli dei conti torinesi sotto la categoria dei *banna concordata*. La pratica posta in essere dal tribunale di S. Giusto invece risulta pienamente inserita nella realtà sabauda oltralpina e si adegua all'uso dello strumento della *concordia* in atto nelle pratiche di giustizia delle castellanie sabaude già ipotizzato dalla storiografia precedente⁴²: nell'attività della curia abbaziale la *concordia*, sempre con il significato di contrattazione della pena tra l'autorità giudiziaria e l'imputato, interrompeva il processo – accusatorio o inquisitorio – fin dalle prime fasi e, almeno da ciò che risulta dalle carte giudiziarie, non era previsto alcun genere di patteggiamento in seguito all'emissione di una sentenza di condanna, essendo la *concordia* un'alternativa a quest'ultima e non una sua modifica.

I differenti percorsi che nelle due curie cisalpine portavano a una composizione spiegano per quale motivo nel vicariato torinese non solo le sentenze fossero la soluzione preferita per la conclusione di un processo, ma anche come mai le condanne rappresentassero la decisa

⁴⁰ Si veda BLANSHEI, *Politica e giustizia* cit. e T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007, pp. 19-20.

⁴¹ MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 546-554.

⁴² COMBA, «*Apetitus libidinis coberceatur*» cit., p. 538 in nota; DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi* cit., p. 581.

maggioranza delle sentenze, mentre nel caso del tribunale abbaziale segusino solo una piccola quota di processi (10%) termina con una sentenza, che per di più era nella maggioranza dei casi assolutoria, poiché la procedura più usata era l'interruzione del processo con conseguente pagamento del *bannum concordatum*. I ministerali di S. Giusto quindi cercavano e riuscivano a far concludere una larga parte dei processi prima che arrivasse nelle mani del giudice, tanto che gli utenti probabilmente si accordavano con il ministrale nelle fasi iniziali temendo l'emissione di una sentenza definitiva da parte del giudice, mentre nel caso del tribunale torinese la sentenza non era un atto immutabile poiché la condanna poteva essere mitigata attraverso la contrattazione della pena imposta.

Osservando nel dettaglio la distribuzione dei processi terminati grazie alla concordia a seconda della procedura, del reato e della presenza dei testimoni si possono trarre alcune conclusioni. Rispettando le proporzioni assunte dalla globalità dei processi analizzati, la maggior parte delle cause conclusasi con il pagamento di un *bannum concordatum* era istituita tramite un processo d'accusa, riguardava una violenza fisica o verbale e si concluse senza l'ausilio delle testimonianze.

La somma concordata che era effettivamente versata nelle casse del proprio signore poteva essere superiore o (più frequentemente) inferiore rispetto a quella stabilita dalle franchigie o dagli statuti per il reato commesso: l'importo previsto dalla normativa infatti era la base della negoziazione che avveniva tra il ministrale e il denunciato, tanto che lo stesso crimine era punito con il pagamento di somme diverse a seconda del singolo processo. La variazione poteva anche dipendere da circostanze attenuanti o aggravanti applicate al reato di base, come per esempio identità della vittima, momento del giorno o della notte, intenzionalità, entità del danno causato, tutti motivi che purtroppo non sono mai esplicitati nelle note. Una piccola percentuale delle concordie, invece, era sottoposta al giudizio del giudice o dell'abate: probabilmente il ministrale non era riuscito a raggiungere con il giustiziabile un accordo relativo e sperava che la paura della sentenza invogliasse il reo a concordare la pena.

| | Inquisizioni | | Accuse | | Inquisizioni su denuncia di parte | | Totale (per tipo di accusa) |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Con testimoni | Senza testimoni | Con testimoni | Senza testimoni | Con testimoni | Senza testimoni | |
| Ingiuria | - | 13 | 59 | 176 | 16 | 19 | 283 |
| Aggressione | 3 | 31 | 13 | 186 | 16 | 23 | 272 |
| Furto | 5 | 30 | 31 | 95 | - | 60 | 221 |
| Reato agrario | 3 | - | 15 | 87 | 3 | 7 | 115 |
| Debito | - | - | 1 | 58 | 1 | 16 | 76 |
| Vilipendio autorità abbaziale | 7 | 31 | - | 10 | 3 | 9 | 60 |
| Altro | 4 | 11 | 3 | 27 | 2 | 8 | 55 |
| Adulterio | - | 18 | - | 1 | - | - | 19 |
| Tutela | - | 17 | - | - | - | 1 | 18 |
| Non detto | - | - | 1 | 9 | - | 2 | 12 |
| Furto beni comuni | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| Danni | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 |
| Sacrilegio | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Infrazione norme vendita carniq | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Infrazione norme uso misure | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Infrazione statuti importazione vino | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| <i>Periurium</i> | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Stupro | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| Fattucchiere | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Omicidio | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| Danno beni comuni | 1 | | - | 3 | - | - | 3 |
| Minaccia | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| incesto | | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Rifiuto fare <i>gaytum</i> | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Infrazione norme uso porte | - | 1 | - | - | | - | 2 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Infrazione norme vendita pane | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Tentato omicidio | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Tentato stupro | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Complicità omicidio | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Incendio | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Infrazione norme uscite notturne | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Totale (per tipo di procedura) | 53 | 184 | 129 | 675 | 46 | 149 | - |
| Totale (per tipo di procedura) | 237 | | 804 | | 195 | | - |

Tabella 41. I processi conclusi con un *bannum concordatum*. Sono stati contemplati i singoli capi d'accusa e non i processi

3.2 Le sentenze

A parte alcune sentenze trascritte più o meno frequentemente fino al 1338⁴³ e saltuariamente negli anni successivi (generalmente in occasione di processi per omicidio o altre cause particolarmente rilevanti)⁴⁴, all'interno dei *libri maleficiorum* non sono riportate per esteso le sentenze: la conclusione di una sentenza assolutoria o di colpevolezza era indicata con una stringata nota al fondo del testo del processo mentre le sentenze erano scritte per intero su registri a parte.

La presenza di un *liber sententiarum*, che riporta le sentenze emesse tra il 1378 e il 1397⁴⁵, indica che probabilmente dopo il 1338 il notaio di curia decise di adottare parallelamente un registro a parte che raccogliesse solo le sentenze delle cause criminali e dei quali si è conservato un solo registro: si trattava d'altra parte di un periodo di sperimentazione da parte del notaio di curia Roletto Forneri, che tra il 1340 e il 1342 aveva messo a punto un registro “misto” che raccogliesse ogni genere di processo – civile, spirituale, criminale – discusso presso il tribunale

⁴³ Registro 3 ff. 2v-3r; 3r; 12r; 28r-28v; 40r-40v; 41r-43r; 46r-47v; 48r-49v; 65r-66v. Registro 5 ff. 30r; 31r-31v; 39r-39v; 41r-41v. Registro 6 fogli sciolti tra 9v e 10r, ff. 22r, 36r, 41v-42r. Registro 7 ff. 36r-38v, 42v-48r, 48v-50r, 55v-56r, 69v, 77r-78r, 80v-81r. Registro 11, ff. 70r-72v; 82r-82v; 83r; 83v; 84r-84v; 85r; 85v; 85v-86r; 86v-87r; 87r-87v; 87v-88r; 88v.

⁴⁴ Registro 18 ff- 74r-77v; 78r-83v; foglio sciolto tra 85v e 86r; 87r-90r. Registro 24, ff. 51r-51v; 52r-52v. Registro 46, ff. 57r-57v. Registro 48, ff. 35r-40r. Registro 54, f. 48r.

⁴⁵ Registro 47.

abbaziale, abbandonando in seguito il progetto probabilmente per via del risultato confusionario⁴⁶

Il *liber sententiarum* raccoglie le sentenze emesse da tre giudici che si susseguirono alla guida del *bancum iuris* abbaziale: un giudice anonimo che però, seguendo la cronotassi dei giudici abbaziali, dovrebbe essere identificabile con Giacomo *Iuvenis* di Susa (15 dicembre 1378 -17 dicembre 1379), Giacomo *Iuvenis* di Susa in questo caso esplicitamente nominato (5 maggio 1382 – 16 febbraio 1384), Egidio Zecca di Moncalieri (13 agosto 1389-3 dicembre 1393) e Beltramin Corvagia (tre sentenze emesse nel giorno 20 marzo 1398). I giudici assunti dal monastero nella seconda metà del Trecento ricoprivano anche altre cariche all'interno del funzionariato sabaud⁴⁷ – con l'eccezione di Giacomo *Iuvenis* residente a Susa – e presidiavano in maniera meno costante il tribunale abbaziale, al contrario dei predecessori di origine segusina che all'inizio del secolo XIV si occupavano quasi quotidianamente dell'operato del tribunale. Per ottimizzare dunque il tempo trascorso a Susa, il giudice emanava fino a quindici sentenze nell'arco di due o tre giorni.

Le sentenze rappresentavano un momento solenne dell'attività del tribunale, dovendo essere prima lette ad alta voce in presenza di testimoni e in seguito trascritte su registro. Il testo di ciascuna sentenza risulta estremamente sintetico: il notaio appunta inizialmente la data in cui era stato originariamente istituito il processo, con quale procedura era stato avviato e da quale ufficiale, l'accusa di partenza, poi riporta direttamente la decisione del giudice («condepnamus» o «absolvamus») specificando la pena nel caso di una condanna, senza riportare alcun elemento utile alla ricostruzione del processo, al sistema probatorio o alle motivazioni che avevano spinto il giudice alla sua decisione. A conclusione del testo, il notaio riportava che la sentenza era stata letta davanti alla casa del notaio Micheletto Forneri, ovvero dove stazionava il *bancum iuris* del monastero, e i nomi dei testimoni che avevano ascoltato la declamazione dell'atto: la lettura ad alta voce della sentenza era un atto solenne tanto che i testimoni convocati appartenevano alle famiglie *nobiles* di Susa (Giusti, Aschieri, Ferrandi, Bartolomei, Barralis) oppure erano altri notai di Susa.

Il *liber* delle sentenze risulta legato, grazie alle annotazioni e soprattutto grazie alla data dell'istituzione del processo, ai *libri maleficiarum* che raccoglievano per l'appunto il libello o l'atto di istituzione delle inquisizioni e le testimonianze. All'interno della sentenza, il notaio riportava sempre la data di inizio del processo: essendo infatti i registri articolati secondo l'ordine cronologico del libello, il riferimento alla data di avvio del processo all'interno del testo della sentenza era fondamentale per il rimando al *liber* adeguato. Tuttavia, se il sistema documentario rendeva agile risalire all'originale *liber maleficiarum* per chi leggeva la sentenza riportata sul *liber sententiarum*, al contrario non era possibile in alcun modo risalire dai registri delle cause al relativo *liber sententiarum*: le note a bordo della pagine dei *libri maleficiarum*, infatti, riportavano solo la

⁴⁶ Si veda p. 51.

⁴⁷ Si veda capitolo V, paragrafo 2.2.2.

conclusione della sentenza indicando “absolutus fuit” oppure “condepnatus fuit” senza alcun riferimento alla data di emissione della sentenza, rendendo difficoltoso recuperare, in qualche modo, il relativo registro di sentenze.

Le sentenze registrate nel *liber sententiarum* sono 94, tra le quali oltre la metà assolutorie (63%), il 26% riportava invece una condanna pecuniaria mentre il testo del rimanente 11% non fu copiato per intero all'interno del registro. Si tratta di un dato in linea con altri casi di studio, poiché generalmente le condanne rappresentano quasi ovunque una parte minore dei processi avviati presso una curia⁴⁸. Il fatto che generalmente le sentenze fossero la soluzione adottata solo per una minima quota dei processi, e che queste a loro volta fossero per la maggior parte assoluzioni, indica che tanto i ministeriali quanti i sudditi preferivano concludere il processo nelle prime fasi, quando era esercitata il massimo di pressione conflittuale sull'accusato che, pur di non imbarcarsi in un conflitto regolato dall'autorità pubblica di media-lunga durata, preferiva concludere mediante una forma di patteggiamento che poteva in qualche modo controllare.

L'alto numero di sentenze assolutorie non indica una debolezza dell'apparato giudiziario poiché il processo non perseguiva come unico scopo la punizione del colpevole, ma aspirava a creare una convivenza civile nell'interesse dell'intera collettività. L'elevato numero di assoluzioni era dunque «la spia di una visione funzionale della giustizia come sistema compositivo inteso a mantenere in primo luogo lo “status pacifico”, anche limitando le soddisfazioni della respublica se questo serve a diminuire il numero delle liti»⁴⁹.

Abbiamo analizzato nel dettaglio il *liber sententiarum* poiché si tratta di un unicum all'interno del corpus di registri ma, come accennato, anche grazie alle semplici note appuntate sui *liber maleficiorum* al fondo dei singoli processi («condepnatus fuit» oppure «absolutus fuit») possiamo osservare nel complesso che il panorama delle sentenze emanate tra il 1324 e il 1394 sostanzialmente rispecchia quello emerso dal singolo registro: da una parte una tendenza all'assoluzione (64%) rispetto alle condanne (36%), dall'altra i reati più sottoposti a sentenza sono ingiuria, aggressione, reati agrari e furti, che si staccano di una buona percentuale rispetto agli altri. In generale, le accuse (66%) superano di netto le inquisizioni ex officio (16%) e quelle su denuncia di parte (18%).

⁴⁸ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., p. 12 dell'edizione digitale.

⁴⁹ VALLERANI, *Procedura e giustizia* cit., pp. 9-12 dell'edizione digitale. Al contrario Alessandra Bassani commenta che la sentenza di assoluzione a conclusione di una inquisizione era il risultato di «una autocritica che il processo fa a sé stesso», poiché, essendo lo scopo del processo penale trovare e condannare un colpevole, se colui che era statp processato risulta innocente il processo stesso non consegue il risultato per il quale l'autorità l'aveva posto in essere»: A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber communis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* cit., pp. 175-176.

| | Inquisizioni | | Accuse | | Inquisizioni su denuncia di parte | | Totale |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|
| | Assoluzione | Condanna | Assoluzione | Condanna | Assoluzione | Condanna | |
| Aggressione | 2 | - | 12 | 9 | 3 | 3 | 29 |
| Ingiuria | 1 | - | 11 | 13 | 1 | 2 | 28 |
| Furto | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| Reato agrario | - | - | 18 | 3 | 1 | - | 22 |
| Altro | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Debito insoluto | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 9 |
| Vilipendio al monastero | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Omicidio | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Adulterio | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Danno | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Incesto | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Stupro | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Infrazione norme uso strumenti di misura | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Minaccia | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Infrazione norme importazione vino | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Non detto | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Danni beni comuni | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Incendio | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Furto in danno alla comunità | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Totale | 11 | 12 | 69 | 34 | 19 | 9 | |

Tabella 42. Le sentenze comminate in base alle note apposte al fondo delle cause riportate nei libri maleficiorum. In questo caso sono stati contemplati i singoli capi di accusa e non i processi

| | Inquisizioni | Accuse | Inquisizioni su denuncia di parte | Totale (per conclusione) |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Assoluzione | 12 | 74 | 18 | 99 (64%) |
| Condanna | 11 | 31 | 7 | 55 (36%) |
| Totale (per procedura) | 23 (16%) | 103 (66%) | 28 (18%) | |

Tabella 43. Le soluzioni delle sentenze in base alle note apposte al fondo delle cause riportate nei libri maleficiorum. In questo caso sono stati contemplati i processi

La confessione. Mentre in altre realtà cisalpine, come per esempio il vicariato di Torino⁵⁰, la confessione di colpa nel corso del processo inquisitorio rappresentava una modalità frequente

⁵⁰ MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 528-541.

per giungere all'emissione della sentenza, nel tribunale abbaziale di Susa i casi in cui il reo ammetteva la propria colpevolezza sono una quantità irrisoria. La confessione era conveniente al reo in circostanze particolari, ovvero quando un alto numero di testimonianze contrarie all'accusato rendeva difficile a quest'ultimo proporre una difesa basata sulla negazione della colpa, rendendo la confessione l'unica strada percorribile: il contenuto dell'ammissione di colpa andava attentamente modulato, poiché il reo doveva fornire una versione dei fatti che ridimensionasse la propria colpevolezza e difendesse la propria *bona fama*.

Tra le carte segusine, un esempio dell'uso dello strumento della confessione è rappresentato dall'inchiesta istituita contro Pietro *de Huldrico* di Giaglione: nel novembre 1362 il ministrale inquisì l'uomo per via della «fama publica» e del «clamor» che si erano creati attorno al fatto contestato, ovvero che nel novembre dell'anno precedente Pietro, nella propria casa di Giaglione, aveva violentato «contra leges et canonicas sanctiones» Giovanna, sua figlia naturale nata da un legittimo matrimonio. Il ministrale ascoltò tredici testimoni che tratteggiarono un quadro ancora più turpe rispetto a quello ricostruito inizialmente: la povera Giovanna, che al momento del processo era andata a vivere dalla zia, aveva infatti parlato personalmente a numerosi compaesani riguardo alle violenze subite dal padre non solo nel giorno indicato in origine dal ministrale, ma anche in occasioni precedenti, esternando la volontà di voler scappare da Giaglione e dalle angherie del padre. Una vedova raccontò inoltre che più volte Giovanna le aveva mostrato le cosce livide dopo gli stupri perpetrati da Pietro. Per via dell'alto numero di testimonianze contrarie, a Pietro non restava che la confessione spontanea, sperando forse nella clemenza del giudice di fronte al suo gesto: l'uomo tuttavia non cercò di difendersi in alcun modo e si limitò ad ammettere le proprie colpe, tanto che il giudice alla fine lo condannò alla decapitazione.

La pena capitale. La condanna a morte, decretabile solo mediante una sentenza da parte del giudice, rappresenta una minoranza tra le pene imposte (sette casi)⁵¹, poiché alla maggior parte dei rei fu imposto il pagamento di una somma (*banna condemnata*).

3.3 Le cause concluse per motivi procedurali

La chiusura di un processo poteva essere motivata da fattori o errori dipendenti dalla procedura. Nella maggior parte di questi casi, il notaio non specificò con precisione i motivi per cui il processo si interruppe, appuntando semplicemente che la causa era stata *cancellata* o *cassata*. In una minoranza dei casi, invece, il notaio appone una sintetica e formulare spiegazione.

⁵¹ Per le condanne a morte si veda capitolo VII, paragrafo 4.

| | Inquisizioni | Inquisizioni per denuncia di parte | Accuse | Totale (per tipo di nota) | Esempio |
|---|--------------|------------------------------------|--------|---------------------------|--|
| Altre | 12 | 6 | 40 | 58 | - |
| <i>Cancellata e/o cassata (senza altre indicazioni)</i> | 4 | 14 | 26 | 44 | <i>Cancellata est de precepto domini abbatis</i> |
| <i>non procedit</i> | 9 | 2 | 31 | 42 | <i>non procedit et ideo cancellata</i> |
| Morte del reo o dell'accusato | 4 | 5 | 23 | 32 | <i>mortuus est et ideo cancellata</i> |
| <i>non valet</i> | 3 | 1 | 18 | 22 | <i>Cassata est quia non valet de precepto L. mistralis</i> |
| <i>non probata</i> | - | 4 | 15 | 19 | <i>non probatur et ideo cancellata</i> |
| Il reo non era suddito dell'abate | - | 2 | 5 | 7 | <i>non sunt manentes monasterii</i> |
| Cambio curia | - | 1 | 5 | 6 | <i>Remissa est ad viam civilem per dominum iudicem</i> |
| <i>via ordinaria</i> | 1 | - | 3 | 4 | <i>Remissa est dicta denuncia quia dictum iudicem per suam sententiam ad viam ordinariam</i> |
| Fuga dell'accusato | - | - | 3 | 3 | <i>Affugit</i> |

Tabella 44. Le note procedurali.

Le semplici espressioni «non probata», «non procedit» o «non valet» sono difficilmente inquadrabili in schemi rigidi: da una parte i processi che riportano queste note sono sia inquisitori sia accusatori, e dall'altra i testimoni potevano indifferentemente essere stati ascoltati o meno. Potrebbe trattarsi dunque di insufficienza o di assenza di prove, oppure per altri motivi non meglio precisati⁵².

Mentre l'annotazione «mortuus est» indica che il processo terminò a causa del decesso di una delle due parti – non essendo mai indicata l'identità del morto –, più complicato sembra assegnare un significato alla nota «affugit» che, tradotta letteralmente, indicherebbe la fuga dell'accusato. Infatti, non sembra che tale nota corrispondesse a una dichiarazione di contumacia: da una parte la contumacia in altri processi era espressamente indicata, in relazione tra l'altro all'emissione di una sentenza di condanna («condepnatus fuit de contumacia»), dall'altra nei casi di contumacia il denunciato evitava proprio di presentarsi alla curia, mentre nel

⁵² Magnani riporta che «non probatum» nei registri giudiziari della curia del vicario di Torino indicava una sentenza assolutoria emanata in seguito alla difficoltà o all'impossibilità di rintracciare i testimoni, mentre nel caso di S. Giusto di Susa – confrontando le note sui *libri maleficiorum* con gli atti del *liber sententiarum* – non sembra esserci un collegamento tra questa formula e l'emissione di una sentenza: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 523.

corso di due fra i tre processi considerati il reo comparì al *bancum iuris* e fu anche interrogato dal ministrale. La scarna nota «affugit» segnala dunque che l'accusato era fuggito, senza però fornire indicazioni riguardo ai provvedimenti presi dalla curia in seguito all'evento.

La giurisdizione mista sulla valle di Susa creava confusioni tra i rustici che dovevano denunciare i loro compaesani al tribunale, oltre al fatto che alcune situazioni fluide, rappresentate dalle persone *extranae* che dimoravano momentaneamente nel territorio valligiano, sfuggivano a definizioni nette e chiare. Nonostante le precauzioni prese dal ministrale con la richiesta al reo di identificarsi come suddito del monastero, alcuni processi accusatori furono annullati dopo che il personale di curia aveva scoperto che S. Giusto in realtà non aveva alcuna giurisdizione sui denunciati.

Tra i sette accusati rimessi alla curia sabauda, due abitavano a Susa: nel primo caso si afferma semplicemente che l'accusato «est homo domini comitis», nel secondo emerge nuovamente il problema della mobilità interna alla villa tra sedimi abitativi del conte e quelli dell'abate, poiché si specifica che al tempo del delitto il reo non era suddito del monastero bensì del conte, sottintendendo che avesse cambiato la residenza tra il momento del crimine e quello dell'istituzione della causa («cassata et cancellata de mandato Iacometi Iusti mistralis quia dictus Rondetus dicto tempore non erat homo dicti monasterii Sancti Iusti sed domini comitis Sabaudie») ⁵³. In tre processi, invece, nel libello l'accusatore non specificò l'origine del denunciato, probabilmente perché ignorava tale informazione, facendo presupporre che si trattasse di un uomo che risiedeva a Susa solo momentaneamente e tra l'altro sul feudo comitale ⁵⁴, mentre Antonio Ruffo che era originario di Cocconato «non fuit repertus homo monasterii» ⁵⁵. Nell'ultimo caso, invece, fu un giaglione a essere oggetto di contesa tra due curie signorili nel 1365, quando S. Giusto deteneva ancora il terzo di quota di giurisdizione su Giaglione ⁵⁶: il ministrale abbaziale aveva istruito un'inchiesta contro un suddito dei signori *de Iallono*, ai quali fu poi trasferita la causa dopo aver scoperto l'errore («cassata fuit presens inquisitio de precepto domini abbatis et Vincencii de Iallono cui pertinebat dicta inquisitio») ⁵⁷.

Il frazionamento della giurisdizione temporale non era l'unica fonte di confusione tra gli abitanti di Susa in merito al funzionamento della giustizia sul territorio: l'abate di S. Giusto, infatti, era contemporaneamente signore temporale e spirituale e il doppio tribunale abbaziale poteva generare disorientamento nei semplici sudditi riguardo alle competenze tanto *ratione materiae* quanto *ratione personae* di ciascuna curia. Ugualmente le differenze tra il tribunale civile e quello criminale riguardo a determinati reati potevano dare origine a dubbi anche tra il personale

⁵³ Registro 43, ff. 42r-42v; Registro 11, ff. 55r-55v.

⁵⁴ Registro 30, ff. 107r-107v; Registro 43, f. 38r; Registro 30, foglio sciolto all'interno della coperta.

⁵⁵ Registro 48, f. 33r.

⁵⁶ Per la permuta si veda capitolo II, paragrafo 8.2.

⁵⁷ Registro 31, ff. 34v-35r.

di curia. Al tribunale civile furono trasferiti una causa non specificata contro un mompanterese accusato dal curato di Foresto⁵⁸ e un processo tra due privati riguardo a un debito non saldato⁵⁹.

Due processi a carico del notaio Giovanni Granateri di Susa, forse per via del suo status clericale, furono invece trasmesse alla curia spirituale⁶⁰, così come una causa iniziata con un'accusa di aggressione sfociata in seguito in un processo più ampio riguardo all'albergo del priorato di S. Saturnino di Susa, dipendente dalla prevostura d'Oulx: nel 1372 Giovanni Balardi di Avigliana, in base a una concessione del priore di S. Saturnino, si stava occupando del priorato medesimo «cum domibus, rebus et possessionibus ipsius priorati». Martinetto Barralis aveva fatto irruzione nella *domus* del priorato, aveva malmenato il famiglio di Giovanni chiamato *Çuchardus*, rubato le chiavi e infine chiuso fuori dalla *domus* lo stesso *Çuchardus*. Nella sua testimonianza Martinetto Barralis raccontò che effettivamente aveva cacciato il famiglio dal priorato, ritenendo che fosse suo diritto entrare nel priorato: secondo Martinetto infatti i procuratori del priore di S. Saturnino, con l'autorità e il consenso del prevosto di Oulx, avevano affittato a Martinetto «dictas res et possessiones dicti priorati Sancti Saturnini» e Martinetto affermò di poter dimostrare le proprie dichiarazioni presentando alla corte *publica instrumenta*. Probabilmente a questo punto il ministrale, rendendosi conto che il processo iniziava a vertere su chi effettivamente tenesse in albergo il priorato, preferì trasferire la causa al tribunale spirituale presieduto dall'abate o dal suo vicario⁶¹.

4. Le pene

4.1 Multe, ammende e condanne a morte

La quasi totalità delle punizioni anche per i reati più gravi – compreso l'omicidio – si concretizzava con il pagamento di una somma, diversa a seconda del tipo di reato commesso, definita *bannum*. Nella contabilità abbaziale, su modello dei rotoli sabaudi, le somme versate erano suddivise a seconda della conclusione della causa: i *banna concordata* erano pattuiti in seguito a una composizione tra l'accusato e il ministrale, mentre i *banna condepnata* erano le somme stabilite da una sentenza di colpevolezza emanata dal giudice.

In base agli statuti, la somma del banno comminato al suddito abbaziale non confluiva interamente nelle casse del monastero: per tutta una serie di reati, infatti, un terzo della somma spettava al signore, un terzo all'accusatore e un terzo al comune di Susa. In altri casi, invece, oltre al banno il reo doveva risarcire anche l'accusatore del danno arrecato come per esempio il caso del padrone di animali che hanno danneggiato i campi o le vigne altrui. Tali norme spiegherebbero come mai la somma versata al monastero da parte del reo non corrispondesse in realtà alla totalità della somma che, tramite le note, era comminata all'accusato.

⁵⁸ Registro 46, f. 110r.

⁵⁹ Registro 38, f. 108r.

⁶⁰ Registro 38, f. 23r; Registro 38, f. 26r.

⁶¹ Registro 38, f. 55r.

Nel caso in cui il reo non potesse pagare la pena comminatagli, la curia aveva facoltà di pignorargli i beni mobili o immobili o ancora incarcerarlo. Siamo tuttavia poco informati riguardo alla prassi adottata dalla curia in questi casi, poiché le incarcerazioni o i pignoramenti sono descritti tangenzialmente all'interno di altri processi ma non sono mai attestati in quanto atti a sé stanti.

Il ministrale e il giudice, in base alla condizione del reo, potevano esentarlo dal pagamento della pena «propter paupertatem»: mentre in tre casi⁶² la pena fu semplicemente *quitata* o *cancellata*, invece una donna accusata di adulterio, non potendo permettersi di pagare la somma impostale, «promisit ab indo se castam manere»⁶³. Nel caso di Susa risulta al momento impossibile determinare le procedure che assegnassero lo status di “povero” a un individuo abitante nel territorio della franchigia di Susa: le scritture giudiziarie non indicano né come avvenisse tale valutazione, né a opera di chi (ufficiali sabaudi, abbaziali o comunali) o nemmeno se fossero prodotti a tal proposito strumenti documentari. D'altra parte siamo al momento poco informati sulle forme di tassazione a cui erano sottoposti i Segusini, che si trattasse della taglia comitale o di altre tasse abbaziali o comunali⁶⁴.

Le pene pecuniarie versate nelle casse del monastero erano registrate nella contabilità abbaziale in forma di rotolo pergameneo sotto due voci differenti a seconda del modo in cui era stata comminata la pena: i *banna concordata* erano le multe versate in seguito a un accordo, detto concordia, tra il ministrale e il reo, mentre i *banna condepnata* erano versati in seguito a una sentenza di condanna. I rotoli dei conti, ricoprono un arco cronologico piuttosto ristretto e discontinuo (1376-1378; 1385-1387; 1389-1390; 1390-1392; 1392-1394) riportano un totale di 227 entrate, così suddivise:

| | 1376-1378 | 1385-1387 | 1389-1390 | 1390-1392 | 1392-1394 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Banna concordata</i> | 31 | 26 | 29 | 55 | 63 |
| <i>Banna concordata in assisiis domini iudicis</i> | - | - | 10 | - | - |
| <i>Banna condepnata</i> | 6 | - | 3 | 4 | - |
| Totale | 37 | 26 | 42 | 59 | 63 |

Tabella 45. Le attestazioni delle multe pagate registrate nella contabilità abbaziale.

⁶² Si tratta di un caso di ingiuria, un mancato prestatore servizio a fare *gaytum* presso una delle porte segusine e un irregolare ingresso notturno nella villa segusina: Registro 24, f. 54v; Registro 41, f. 24r; Registro 30, ff. 73r-73v.

⁶³ Registro 38, f. 90r.

⁶⁴ Il tema del “valore delle cose e delle persone” è stato recentemente oggetto di studi e convegni, in particolar modo focalizzati (ma non solo) sullo studio delle fonti fiscali, volte a «valutare la situazione patrimoniale dei cittadini per procedere a una distribuzione proporzionale dei carichi fiscali diretti». L'interrogativo che ha mosso autori come Vallerani, Gravela e Mezingher era rappresentato dalla comprensione delle modalità con cui fossero calcolati i valori indicati da queste fonti ma soprattutto cosa questi rappresentassero: si veda *Valore delle cose e valore delle persone: dall'antichità all'età moderna*, a cura di M. Vallerani, Roma 2018 e *Certifying Inequalities* in «Quaderni Storici» CLXI/1 (2020), a cura di M. Gravela.

Nel rispetto di tutti i dati finora analizzati relativi alla risoluzione delle cause, i *banna concordata* (94%) sono decisamente più numerosi rispetto ai *banna condepnata* (6%) e addirittura in due bienni (1385-1387 e 1392-1394) non fu pagato alcun *bannum condepnatum*.

Il reo non versava subito la somma che gli era stata imposta: il 61% dei *banna* fu pagato entro i due anni rispetto alla conclusione della causa, mentre il restante fu corrisposto con calma negli anni successivi fino a un massimo di sei anni. È però impossibile, senza la serie completa dei conti, indicare con precisione quanti *banna* comminati furono poi effettivamente pagati ed entro quanto tempo: infatti, come si evince grazie a un confronto da una parte tra le date del libello e tra quelle del mandato del ministrale (se presente) nel caso dei *banna concordata*, e dall'altra tra la data del libello e quelle della sentenza nel caso dei *banna condepnata*, molto spesso non erano i rustici a pagare in ritardo rispetto alla data di avvio della causa, essendo gli ufficiali giudiziari a provvedere alla conclusione di un processo anche diversi anni dopo l'avvio di quest'ultimo. È probabilmente lo stesso motivo per cui, facendo un confronto tra il registro di sentenze e i rotoli dei conti, risulta che solo sei tra le ventiquattro persone che subirono una condanna riportata nel registro di sentenze pagarono i *banna* nei conti superstiti.

| Causa | Data libello | Data sentenza (Registro 47) | Data pagamento (biennio) |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Registro 46, ff. 11r-11v | 1378-02-23 | 1378-12-15 | 1376-1378 |
| Registro 54, ff. 139r | 1389-05-25 | 1389-08-14 | 1389-1390 |
| Registro 54, ff. 195r-195v | 1391-08-23 | Non detto | 1390-1392 |
| Registro 54, ff. 36r | 1386-06-19 | 1389-08-13 | 1389-1390 |
| Registro 54, ff. 125r | 1389-01-23 | 1391-09-07 | 1390-1392 |
| Registro 54, ff. 97r-97v | 1388-07-12 | 1391-09-09 | 1390-1392 |

Tabella 46. I tempi della giustizia: dal libello al pagamento del *banna*.

Rare sono le pene di natura non pecuniaria, consistenti per lo più nella confisca delle merci abusivamente importate o esportate o vendute senza osservanza della disciplina in materia. Le pene corporali invece erano previste esplicitamente dagli statuti solo nel caso in cui, per il reato di bestemmia, il reo non volesse o non fosse in grado di adempiere al pagamento della pena pecuniaria e consistevano nell'immersione nell'acqua della Dora⁶⁵. Rispetto alla castellania sabauda, la cui contabilità attesta in maniera più frequente punizioni di tipo corporale come amputazioni di piedi, naso e orecchie, i ministrali abbaziali – almeno dalla lettura delle annotazioni – non infersero mai ai rei questo genere di punizione⁶⁶. Solo nel caso della sentenza

⁶⁵ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 2. Anche in altre parti d'Europa, le pene per la blasfemia assumevano una dimensione collettiva e rappresentavano una purificazione simbolica (immersione in acqua, corbellatura oppure innaffiamento): L. OTIS, *Une contribution à l'étude du blasphème au bas Moyen Âge*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa, Atti del convegno di Varenna, 2-15 giugno 1979*, Milano 1980, pp. 214-215.

⁶⁶ Nel 1406 il castellano della castellania abbaziale di Caprie, Emanuele Bartolomei, comminò a una donna detta Bilia, accusata di adulterio e di furto sacrilego di alcuni beni della chiesa di Caprie, fu condannata a essere rasata, frustata e trascinata fino al confine della castellania per poi essere bandita per sempre dalle terre sotto il dominio

emessa contro Martino *de Argenta* di Falcemagna il giudice specificò che il condannato, qualora non avesse potuto assolvere al pagamento della somma imposta, sarebbe stato condannato all'amputazione del piede destro⁶⁷.

La pena capitale invece fu imposta a otto persone nel corso di sette processi. Il lungo abbaziale di Martino Giusti si contraddistinse per diverse condanne a morte: nel corso di otto mesi del 1328, appena insediato l'abate, il giudice ordinò l'impiccagione di tre ladri⁶⁸. Nel 1362 fu invece decapitato Pietro *de Hudrico* di Giaglione dopo che l'uomo aveva confessato di aver violentato ripetutamente la propria stessa figlia⁶⁹. La stessa sorte subì Francesca, moglie di Giovanni Beçonis detto "Bagide" di Susa, nel 1383: purtroppo le carte del processo sono poco leggibili poiché danneggiate dall'acqua, ma risulta comprensibile che la donna avesse ucciso il proprio genero con del veleno⁷⁰. Ancora più scabrosa risulta la storia delle due frassineresi Guglielma, moglie di Giacomo di Croso, e di sua figlia Giovanetta, vedova di Giovanni Pasquareti, prima imprigionate nel *castrum Capriarum* e poi impiccate a Susa nel luglio del 1380. Le due donne infatti si erano macchiate di vari crimini: entrambe, seppur sposate, avevano avuto una relazione con il curato di Frassinere, compiendo i delitti di adulterio e incesto, e avevano ucciso in fasce tre dei cinque bambini nati dalla relazione tra Giovanetta e il curato⁷¹. I crimini più gravi che portarono i giudici a propendere per la condanna a morte erano per la maggior parte omicidi legati alla sfera familiare e sessuale: altri omicidi compiuti nel corso del secolo furono infatti puniti con il semplice pagamento di un'ammenda⁷².

L'attestazione dell'avvenuta esecuzione era riportata in seguito alla sentenza: il notaio, presente all'esecuzione, riportava quale pena capitale fosse stata inflitta (due decapitazioni e sei impiccagioni), chi aveva materialmente eseguito la condanna (generalmente il ministrale), il luogo dell'esecuzione (le forche site al ponte di S. Marcellino)⁷³ e i nomi dei testimoni più rilevanti presenti alla condanna a morte.

4.2 La prigionia

Gli statuti non prevedevano ufficialmente alcuna pena detentiva, ma che sin dagli anni Settanta del Duecento il monastero S. Giusto fosse provvisto di un carcere e che ne facesse uso è attestato indirettamente dal testo di varie cause. Il carcere del monastero era posto all'interno del palazzo abbaziale di S. Andrea, sito poco fuori le mura nella contrada di Fuori Porta, manifestazione emblematica del potere detenuto dall'abate.

di S. Giusto sotto pena del rogo: CHIARLE, *Personaggi e storie di vita* cit., pp. 95-100; CHIARLE, *L'amministrazione della giustizia* cit., p. 154.

⁶⁷ Registro 18, ff. 87r-90r.

⁶⁸ Registro 6, ff. 4v-6v; Registro 6, foglio sciolto tra ff. 9v-10r, ff. 10r-11r; Registro 6, ff. 27r-29r.

⁶⁹ Registro 30, ff. 62r-65r.

⁷⁰ Registro 41, ff. 124r-127r.

⁷¹ Registro 48, ff. 35r-40r.

⁷² Si veda capitolo VIII, paragrafo 2.2.

⁷³ Si veda capitolo VI, paragrafo 2.2.1

In generale, nel tardo medioevo la carcerazione rappresentava un'alternativa al pagamento di multe e ammende, oppure a complemento di queste come le pene corporali. In prigione erano rinchiusi tanto i debitori, portati in carcere su istanza dei loro creditori, quanto i *capti ex maleficiis* ovvero ladri, omicidi, incendiari, falsari, diffamatori, ingiuratori, bestemmiatori, stupratori, bigami, adulteri, giocatori d'azzardo, ubriachi, folli e altra gente molesta e violenta, rinchiusi in prigione o durante l'attesa di una condanna o per scontare una punizione o ancora rinchiusi per motivi preventivi se ritenuti pericolosi per il resto della collettività⁷⁴.

In ogni caso, le condizioni interne alla prigione non dovevano essere tra le più favorevoli per i detenuti: oltre alla privazione di libertà, generalmente ai prigionieri era dato poco cibo e dormivano per terra. Giovanni Rebelle di Susa, che nel 1347 era stato condannato dal tribunale per una lunga serie di delitti, l'anno successivo risulta essere legato «a ceppo et ferris» nelle carceri del monastero e alcune persone, garantendo sotto l'obbligazione dei loro beni che Giovanni non sarebbe fuggito, ottennero dal ministrale abbaziale che Giovanni fosse almeno liberato dai ceppi. Un'ulteriore nota, redatta nella *camera* del carcere, informa che Giovanni, dopo aver giurato di non scappare, fu così liberato dai ceppi e dai ferri per opera dei famigli del monastero⁷⁵.

Era pertanto inevitabile che si cercasse di scappare e gli stessi monaci di S. Giusto, probabilmente impietositi dalle dure condizioni a cui erano sottoposti i detenuti, si resero complici di ben due evasioni. Le fughe dal carcere erano frequenti anche perché le prigioni non erano così inaccessibili come si potrebbe pensare⁷⁶: non solo i prigionieri potevano muoversi in casi eccezionali, ma all'interno delle prigioni entravano diversi personaggi come procuratori, familiari, ufficiali pubblici e monaci. Nel 1328 il ladro Umberto Bruncheri di Mompantero, che sarebbe stato poi impiccato nel 1335, era stato rinchiuso in carcere per i suoi crimini e, una volta evaso, era fuggito in Delfinato dove poi era stato ricatturato⁷⁷.

Nel 1373, in occasione di una collaborazione tra la curia sabauda e quella abbaziale⁷⁸, durante una ronda notturna per la villa segusina il vicecastellano sabauda Girard Robert aveva catturato Stefano Polleti di Susa, credendolo responsabile di alcuni furti che erano stati commessi a Susa nei giorni precedenti. Il vicecastellano, dopo aver appreso che si trattava di un suddito del monastero, aveva portato Stefano nel palazzo abbaziale dove lo «recluxit in turre dicti palacii, in solario in quo est gabia sive carcer gabie ipsius abbacie», imponendogli di non uscire senza licenza del giudice o del ministrale abbaziale finché non si fossero trovati i colpevoli dei furti ma Stefano, in vilipendio della curia, era fuggito. Una volta interrogato, Stefano rivelò di essere stato liberato da un monaco di S. Giusto, *frater* Bartolomeo da Villa Franca, che l'aveva

⁷⁴ M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita: criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze 2007, pp. 12-13, p. 21; si veda inoltre G. GELTNER, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma 2012.

⁷⁵ Registro 18, ff. 62r-62v.

⁷⁶ Nel 1374 ben tre prigionieri fuggirono dal carcere della castellania abbaziale di Caprie: CHIARLE, *L'amministrazione della giustizia* cit., p. 150.

⁷⁷ Registro 6, ff. 27r-29r.

⁷⁸ Registro 38, ff. 158r.

fatto scendere dal solaio fin nel palazzo abbaziale dove Stefano «iacuit illa nocte et inde non exivit usque die dominica sequenti quam die dominus Petrus de Muris iudex dicti monasterii ipsum qui loquitur de dicto palacio licenciavit et relaxavit ut dicit».

Nello stesso anno⁷⁹, Giovanni Pascaleti di Gorreto, accusato di aver tagliato alcune piante dalla vigna di un compaesano, fu condotto dai due nunzi del monastero Giovanni da Mattie e Giacomo Crosseti nel palazzo abbaziale, dove fu «incarceratus in gabia dicti palacii donec fecisse super predictis iusticie complementum», evadendo la notte stessa («vi et violenter dictum carcerem fregit et evassit et inde recessit et se dicto carcere et toto palacio affugit et totaliter absentavit»). Riguardo alla grave vicenda, furono interrogati i tre nunzi del monastero. Giovanni da Mattie, oltre a negare di aver aiutato il rustico nella sua fuga, confermò che, insieme al suo collega, aveva condotto Giovanni nella *gabia* e che si era assicurato che questa fosse chiusa a chiave: gli altri due nunzi del monastero confermarono che, ogni volta che avevano portato cibo al prigioniero, avevano sempre richiuso a chiave la *gabia*. Dopo qualche giorno fu interrogato il fuggitivo Giovanni, evidentemente ricatturato: egli raccontò che, dopo essere stato catturato, fu aiutato a fuggire da due monaci di S. Giusto, *frater* Bartolomeo da Villa Franca e *frater* Pierre da Grézy-sur-Isère e che, mentre stava uscendo dal palazzo, aveva incontrato anche il monaco sacrista che gli aveva offerto da mangiare e da bere.

Il carcere fu anche teatro di alcune aggressioni denunciate presso la curia. Gilberto da Gorzano di Susa, accusato per aver insultato e aggredito ripetutamente il ministrale abbaziale Moruello Ferrandi nel 1366⁸⁰, una volta davanti al *bancum iuris* del monastero fu catturato dai nunzi che lo portarono al palazzo abbaziale probabilmente per rinchiuderlo nel carcere ma, una volta giunti presso la *gabia*, Gilberto aveva aggredito nuovamente il ministrale. Nel 1388, invece, il ministrale avviò un'inquisizione contro il *basterius* segusino per vilipendio nei confronti dell'abate: infatti l'uomo, dopo aver testimoniato in un'altra causa presso la curia segusina, si era recato a Oulx dove si era lamentato che l'abate di S. Giusto e i suoi famigli lo avevano costretto a testimoniare e che l'avevano incarcerato ingiustamente⁸¹. Infine nel 1391 il ministrale inquisì Ugonetto Borelli detto "de Crotta" di Susa poiché i famigli della curia abbaziale, che avevano catturato personalmente tale Giovanni de Crotta e lo stavano conducendo al carcere sito nel palazzo abbaziale per alcuni delitti da lui commessi, raccontarono che Ugonetto si era affiancato furtivamente ai famigli, si era introdotto nel carcere insieme a loro e qui aveva picchiato Giovanni⁸².

Come si nota dai singoli esempi, il carcere di S. Giusto compare solo incidentalmente all'interno dei registri: come luogo in cui era stato commesso un crimine, oppure come luogo da cui evadono i criminali in vilipendio alla giurisdizione abbaziale, anche se in precedenza non era stato riportato tra le carte dei registri che qualcuno fosse stato condannato alla carcerazione.

⁷⁹ Registro 38, f. 168v.

⁸⁰ Registro 31, 105r-108r.

⁸¹ Registro 54, ff. 89r-90r.

⁸² Registro 54, f. 187v.

All'interno delle carte giudiziarie non sono mai esplicitati i motivi per cui le persone erano rinchiusi nella prigione, ma evidentemente era una prassi: al momento, non possiamo sapere se tali indicazioni fossero riportate su documenti non traditi oppure se non fossero proprio registrate in forma scritta. Inoltre, mentre all'interno dei conti della castellania sabauda di Susa sono riportate le spese sostenute per il mantenimento dei prigionieri all'interno del castello dei Savoia, nei pochi conti superstiti relativi alla ministralia di Susa non sono annotate spese di questo genere.

Capitolo VIII. I sudditi e il tribunale: reati e conflitti

L'ultimo capitolo, di natura più narrativa rispetto al precedente, vuole descrivere i reati che il tribunale di S. Giusto perseguiva autonomamente o che giudicava in base alle denunce dei suoi sudditi, raggruppandoli in alcuni casi in base alla formulazione dell'accusa (per esempio l'aggressione o i delitti a sfondo sessuale) e in altri preferendo riunire cause che, pur essendo basate su capi d'accusa diversi tra loro, sono però accumulate da un tema specifico (come la disobbedienza agli ufficiali di curia).

In questa prospettiva si cercherà di porre in rilievo il rapporto dei sudditi con l'autorità giudiziaria, intendendo con ciò tanto le modalità e i motivi per cui i rustici ricorrevano alla curia, quanto il rispetto o lo spregio che dimostravano nei confronti del potere signorile dell'abate, rappresentato dalle persone dei suoi ufficiali.

Sfondo comune a tutto il capitolo sono le diverse sfumature che aveva assunto il rapporto tra la curia temporale di S. Giusto e quella della castellania sabauda: da una parte la prassi ordinaria che si era creata per la gestione della giustizia in una villa a giurisdizione mista, dall'altra i modi in cui gli stessi rustici vivevano e interpretavano questo intreccio di tribunali, ufficiali e poteri.

1. I conflitti contro l'autorità

1.1 L'esercizio del diritto come campo di tensione

1.1.1 I conflitti e le collaborazioni tra gli ufficiali delle curie

Nella prima parte della ricerca sono state analizzate le tensioni che caratterizzavano il rapporto tra la curia abbaziale e quella sabauda e la particolare forma scritta che il dialogo tra le due autorità supreme aveva assunto, ovvero una lettera patente emessa dal conte di Savoia o dai suoi *consilia* in risposta a una supplica sporta dall'abate di S. Giusto. Si trattava di conflitti nati a livello locale tra gli ufficiali dei due signori ma che risultavano talmente gravi da essere portati all'attenzione prima dell'abate e poi del conte. Infatti, come osservato nei capitoli precedenti, a livello quotidiano la contemporanea presenza di due tribunali temporali all'interno della medesima villa dava origine a problemi di diversa natura ma non tutti erano presentati alle due autorità supreme: la maggior parte delle frizioni, attestate indirettamente all'interno dei registri giudiziari o al contrario oggetto principale di alcune cause, trovavano soluzione direttamente presso i *banca* dei tribunali. La conflittualità tra le due curie assumeva diverse sfaccettature: non solo gli ufficiali cercavano di prevalere su quelli dell'altro tribunale, catturandone o giudicandone i sudditi, ma in primis i rustici giocavano – ingenuamente o meno – sull'ambiguità data dalla giurisdizione a macchia di leopardo espressa casa¹.

¹ Si veda capitolo III, paragrafo 4.

Mentre gli scambi di suppliche e conseguenti lettere patenti prendevano avvio a causa di frizioni tra gli ufficiali dei due tribunali, le carte giudiziarie di S. Giusto testimoniano in realtà alcuni episodi di collaborazione tra i castellani sabaudi e i ministerali abbaziali. Per esempio nell'autunno 1365 Pietro, famiglio del castellano sabauo di Susa, nel corso della ronda notturna in occasione della festa di S. Maria, vide che tale Amedeo da Burget in Moriana portava con sé un *gladium* oltre la misura concessa dagli ordinamenti di Susa e cercò di sequestrare il *gladium* ad Amedeo. Il calzolaio Giacomo Borelli, che era in compagnia di Amedeo, prima accusò il nunzio di effettuare un sequestro illecito poi, dopo aver strappato di mano il *gladium* al famiglio sabauo, scappò via. Pietro si lanciò all'inseguimento di Giacomo insieme ad altri famigli e, dopo averlo catturato, lo condusse al castello di Susa detenendolo per l'*excessus* commesso, ignorando tuttavia che Giacomo fosse manente del monastero. Giacomo, probabilmente dal carcere – che era un luogo meno blindato di quanto si potrebbe immaginare² – riuscì a parlare con il proprio famiglio ordinandogli di sobillare la popolazione locale per via di quella che, secondo Giacomo, era una ingiustizia. Eseguendo gli ordini di Giacomo, il famiglio andò per le strade di Susa urlando «fora fora» e creando ostilità nella popolazione verso i famigli del conte³. In ogni caso, dopo aver scoperto l'equivoco, Giacomo fu affidato dagli ufficiali comitali al tribunale del proprio signore, ovvero quello abbaziale.

Un episodio simile accadde nel 1373: durante un'altra ronda notturna per la villa segusina il vicecastellano sabauo Girard Robert aveva catturato Stefano Polleti di Susa, credendolo responsabile di alcuni furti che erano stati commessi a Susa nei giorni precedenti. Girard, dopo aver appreso che si trattava di un suddito del monastero, aveva portato Stefano nel palazzo abbaziale dove lo aveva rinchiuso nel carcere sito nella torre, imponendogli di non uscire senza licenza del giudice o del ministrale abbaziale finché non si fossero trovati i colpevoli dei furti ma Stefano, in vilipendio della curia, era fuggito grazie all'aiuto di due monaci di S. Giusto⁴.

Sempre nel 1373 un secondo malinteso sorse tra il personale delle due corti per via del rustico Gonterio Marchisie, accusato insieme ai suoi figli per il furto e il trasporto illecito di alcuni pali dal battifolle della villa di Susa⁵. Subito dopo l'interrogatorio e la fideiussione degli accusati, Gonterio riportò al ministrale abbaziale che gli ufficiali del tribunale sabauo avevano intenzione di avviare un'inchiesta contro di lui con la medesima accusa. Si presentò così al *bancum iuris* dell'abbazia Tommasetto Gregori, il ministrale della curia comitale, raccontando che in un primo momento, avendo il sospetto che Gonterio fosse in qualche modo responsabile del furto, lo aveva minacciato dicendo «aut tu invenies quis cepit dictum tornafollum aut ego dicam quod tu cepisti eum» senza alcuna intenzione di scavalcare l'autorità abbaziale. Tommasetto, a conclusione della sua testimonianza, riferì che dopo attente ricerche aveva ritrovato le travi sottratte al battifolle, contribuendo così all'assoluzione dei tre accusati.

² Si veda capitolo VII, paragrafo 4.2.

³ Registro 31, ff. 40r-41r.

⁴ Registro 38, ff. 158r.

⁵ Registro 38, f. 169r-170r.

Anche se tra le carte giudiziarie sono attestati principalmente episodi di concordia, non mancarono momenti di conflittualità tra gli ufficiali dei due tribunali. Lo scontro più violento tra i rappresentanti dei due poteri, che avvenne negli anni Trenta del secolo XIV, vide come protagonisti da una parte due famigli del castellano sabauda e dall'altra non gli ufficiali laici dell'abbazia bensì un monaco di S. Giusto: si tratta di una causa avviata contro il priore claustrale del monastero per aggressione ai danni di alcuni ufficiali della castellania sabauda ma, grazie alla lettura delle testimonianze, emerge l'esistenza, sottesa a uno scambio di insulti e di spinte, di un conflitto tra poteri a livello più ampio. Nel 1336, su denuncia dei famigli del castellano sabauda Pietro *de Frania* e Giovanni *de Nyot*, presso la curia di S. Giusto fu intentata un'inquisizione contro Macario, il priore claustrale del monastero⁶. Secondo il libello, formulato in base al racconto fornito dai famigli del castellano, all'interno della chiesa di S. Giusto il monaco avrebbe spintonato e fatto cadere rovinosamente per terra i due uomini senza alcuna motivazione apparente. I famigli, ritenendo il gesto una grave ingiuria tanto nei loro confronti quanto verso il conte di Savoia, chiedevano all'abate di punire il priore in maniera adeguata, portando così l'abate a istituire un processo per indagare sui fatti accaduti e per far sì che questo gesto non rimanesse impunito.

L'interrogatorio del priore descrisse però uno scenario molto più complesso rispetto a quello tratteggiato dai famigli nel testo del libello: il monaco Macario, senza fornire ulteriori spiegazioni sull'identità dell'uomo, iniziò il racconto dicendo che una domenica tale *Roddetus de Lossona* era entrato nel campanile della chiesa di S. Giusto, evidentemente per scappare alla cattura da parte degli sgherri del conte. Poco dopo, questi ultimi erano entrati nella chiesa e si erano sistemati davanti alla porta del campanile al fine di bloccare un'eventuale fuga di *Roddetus*. Non essendo consueto che all'interno della chiesa avvenissero questi soprusi, il priore Macario aveva chiesto ai due famigli di uscire e di aspettare all'esterno ma a tale protesta uno dei due famigli aveva insultato Macario. L'indomani, in presenza di tale Enrico Giusti, i due famigli avevano minacciato il priore, mentre due giorni dopo il famiglia sabauda Giovanni era entrato nel monastero fino alla porta della camera del priore Macario, dove lo aveva aspettato e lo aveva colpito ripetutamente con un coltello provocandogli ferite alla testa e alle mani e minacciando infine il priore di tacere riguardo alla violenza appena subita.

Dopo Macario furono ascoltati diversi testimoni, tra cui alcuni monaci: i *fratres* Pietro Ruffi, Ugonetto Barralis ed Henri de La Rochette, che erano presenti nella chiesa di S. Giusto, confermarono di aver assistito prima all'arrivo dei famigli sabaudi e alla loro guardia all'entrata del campanile, poi alle richieste di Macario di andare via e infine agli insulti da parte dei famigli, ma nessuno di loro aveva visto Macario spingere violentemente i due uomini. La versione di Macario fu suffragata anche da altri tre testimoni, che si trovavano nella chiesa al momento del

⁶ Registro 7, ff. 82v-85r. Macario è attestato come priore tra il 1317 e il 1341 (1317-03-17 protocolli; Registro 13, 1341-02-02).

diverbio, e infine Enrico Giusti confermò che i due famigli avevano minacciato il priore in sua presenza.

Non sappiamo come finì la causa, poiché il testo s'interrompe dopo le testimonianze, ma l'episodio attesta un attrito tra le due giurisdizioni, nonostante in questo caso quella abbaziale fosse rappresentata non da un ufficiale del tribunale, bensì da un monaco. Benché non sia esplicitato se Macario avesse impedito che i famigli sostassero all'interno della chiesa in quanto luogo sacro, in quanto sede del potere abbaziale o entrambi, il priore rimarca più volte come tale gesto da parte dei famigli comitali "non fosse consueto", riferendosi non solo a una tradizione che probabilmente non voleva ingerenze degli ufficiali sabaudi all'interno degli edifici sacri di S. Giusto, ma sottolineando anche la volontà di non creare un pericoloso precedente che avrebbe visto gli ufficiali del conte accedere liberamente agli edifici sacri di S. Giusto per esercitare il potere giudiziario. I famigli del castellano sabauda, secondo i racconti del monaco, reagirono in maniera violenta all'opposizione da parte del priore, probabilmente ritenendola sia illegittima sia umiliante, tanto da richiedere una violenta vendetta nei confronti del priore: i gesti compiuti dai famigli indicano la volontà di prevaricare con la forza non solo il monaco, ma anche il potere che egli rappresentava.

1.1.2 L'illecito trasferimento di giurisdizione

Nel corso del Trecento i ministrali di S. Giusto si occuparono sistematicamente di indagare e punire coloro che avevano denunciato un suddito abbaziale presso la curia della castellania sabauda di Susa. L'accusa era generalmente formulata con gravi toni: «*ussurpando iurisdictione dicti monasterii et alteri domino eam atribuendo in grave preiudicium ipsius monasterii*», o ancora «*in grande dapnum et iniuriam et diminutionem iuris et honoris dicti monasterii*» o infine «*in grande dapnum, diminutionem et preiudicium dominationis et iurisdictionis supradicti monasterii et officialium eiusdem trahendo totaliter dominationem et seignoriam ipsius monasterii extraneam iurisdictionem absque aliqua causa precedente*».

Purtroppo nella maggior parte dei casi il processo terminò prima dell'interrogatorio del reo, privandoci di una parte essenziale del processo: la testimonianza dell'inquisito, infatti, avrebbe permesso di comprendere come i rustici concepissero e vivessero nel quotidiano la giurisdizione mista della villa di Susa. Il macellaio di Susa Udino Fea, originario di Piossasco, fu inquisito nel 1373 dal viceministrale e poi condannato al pagamento di una multa perché aveva fatto citare un fabbro segusino, uomo manente e suddito del monastero, dal manderio della curia sabauda⁷. Nel novembre del 1383, il ministrale inquisì i segusini Margherita vedova di Giovanni Bataglardi e Pietro Mercerio, poiché Pietro aveva rubato una certa quantità di *merverie* dal banco di Margherita ma quest'ultima, pur sapendo che Pietro era manente e suddito del monastero ovvero dell'elemosineria, lo aveva denunciato alla curia del conte⁸. Infine nel 1390 il

⁷ Registro 38, f. 172v.

⁸ Registro 51, f. 65r.

suddito abbaziale Pietro Lort denunciò due uomini che, oltre ad averlo fatto convocare presso la curia della castellania sabauda di Susa, lo avevano fatto scomunicare presso il tribunale spirituale di S. Maria Maggiore, sottintendendo che signore temporale e spirituale di Pietro fosse in realtà l'abate di S. Giusto⁹.

Solo nel corso di due inquisizioni furono interrogati gli accusati. Il 9 novembre 1378 Pietro de Rivo detto “de Burgeto”, calzolaio di Susa, fu inquisito poiché quello stesso giorno aveva denunciato Tommasetto Polleti di Mattie alla curia comitale e aveva fatto sequestrare dagli ufficiali sabaudi alcuni beni di Tommasetto, pur sapendo che il monastero di S. Giusto esercitava «omnimodam iurisdictionem» sul villaggio di Mattie e che «quoscumque habitantes in loco Mathiarum esse homines manentes et subditos dicti monasterii». Una volta interrogato, Pietro spiegò che si era rivolto agli ufficiali del tribunale sabauda «non credens aliquid offendere seu preiudicare iuri dicti monasterii, quia nesciebat sed totaliter ignorabat dictum monasterium habere iurisdictionem Secusie in hominibus loci Mathiarum»¹⁰. L'anno successivo il ministrale avviò una causa contro il macellaio Udino Fea di Piovascote il quale, pur sapendo di essere suddito del monastero, si era presentato alla curia di conte di Savoia e aveva accettato una condanna pronunciata dal giudice sabauda¹¹. Udino, nel corso dell'interrogatorio, ammise di essere andato presso la curia sabauda per riscattare una cavalla di sua proprietà, sequestrata dagli ufficiali sabaudi su indicazione di un altro uomo. Se nel primo caso il reo giustificò il proprio gesto ammettendo di non essere a conoscenza del funzionamento giurisdizionale della valle di Susa, nel secondo il macellaio Udino – che fu inquisito non per aver denunciato qualcun altro presso la curia comitale, ma per essersi fatto giudicare egli stesso presso il tribunale sbagliato – propose un'argomentazione concreta, indipendente da eventuali conflitti giurisdizionali, cioè il recupero di un animale sequestrato dal tribunale sabauda.

Nonostante il tribunale di S. Giusto non abbia preso provvedimenti specifici a tal riguardo, anche il caso di Rosa, moglie di Andrea *de Pereiro*, mostra come i rustici concepissero in maniera confusa l'esistenza di due diverse curie tra le mura segusine. La donna aveva querelato Giovanni Vottero per averle tirato un pugno in pieno viso e, immediatamente dopo il libello, il notaio riportò che Rosa aveva minacciato il ministrale dicendogli: «Si vos non facitis michi ius de ista qui conqueritur de me minus iuste, ego recurram ad aliam curiam domini comitis!»¹². Giovanni pagò un *bannum* per aver malmenato la donna, ma null'altro viene detto riguardo a eventuali disposizioni contro Rosa per la sua dichiarazione. In ogni caso, sembra evidente che Rosa non avesse chiaro il funzionamento parallelo delle due corti temporali segusine, ciascuna dipendente da un'autorità diversa: per la donna, la curia del conte era semplicemente un altro tribunale o piuttosto un tribunale gerarchicamente superiore a cui rivolgersi per ottenere la giustizia richiesta.

⁹ Registro 54, f. 173r.

¹⁰ Registro 46, f. 64r.

¹¹ Registro 48, f. 25r.

¹² Registro 35, f. 179r.

Più frequentemente accadeva che nel corso di accuse private tra rustici il ministrale, essendo venuto a conoscenza del fatto che l'attore avesse avviato in precedenza la medesima causa presso la curia della castellania sabauda, iniziasse a sua volta un processo inquisitorio contro l'attore. In alcuni casi, invece, semplicemente all'interno del testo della causa il notaio segnala che vi era stata una sorta di interferenza tra le due corti senza che fosse avviato in parallelo un secondo processo. Nell'estate 1348, nel corso di una causa presieduta dal giudice Martino Giusti contro Martino *de Argenta* di Falcimagna, accusato di aver avuto diversi rapporti carnali con sua cognata¹³, emerse che la moglie di Martino, Agnese, si era rivolta in precedenza al vicecastellano sabauda accordandosi per i crimini commessi dal marito. La motivazione riportata da Agnese per giustificare il ricorso alla curia sabauda era tuttavia doppiamente fallace. Infatti, la donna sosteneva che il feudo dove era stato commesso il crimine, il paese di Falcemagna, fosse di pertinenza del conte: tuttavia da una parte in valle di Susa per giudicare un crimine non prevaleva il criterio spaziale bensì quello personale (ovvero, ciascun signore giudicava i propri sudditi indipendentemente dal luogo in cui fosse stato commesso il crimine)¹⁴, dall'altra secondo i termini della permuta del 1307 con i conti di Savoia¹⁵ il territorio del villaggio di Falcemagna e i suoi abitanti rientravano totalmente sotto la giurisdizione abbaziale quindi, anche nel caso in cui fosse prevalso un criterio spaziale, il ragionamento di Agnese non avrebbero poggiato su basi veritiere. Tuttavia, mentre nel registro è presente la sentenza emessa dal giudice contro Martino per i crimini sessuali da lui commessi, null'altro viene detto riguardo ad Agnese che, nell'interrogatorio, si limitò a confermare le sue azioni presso la curia comitale.

Nel 1354 Bartolomeo Garneri, detto "Pane e Acqua" di Susa denunciò al tribunale abbaziale il suo compaesano Giacomo de Losana detto "Chavalerium", manente dell'elemosineria di S. Giusto, per aggressione fisica e verbale¹⁶. Nel corso del processo, il viceministrale avviò *ex officio* una seconda causa contro lo stesso Giacomo, avendo saputo che quest'ultimo nei giorni precedenti aveva denunciato per aggressione Bartolomeo, anch'egli suddito dell'elemosineria, alla curia sabauda. Già dal libello era emerso che Bartolomeo alloggiava («*faciat omnimodam mansionem*») nella stessa casa di Giacomo, che a sua volta era suddito dell'abate, rendendo il gesto di Giacomo – ovvero denunciare Bartolomeo al tribunale comitale – ingiustificabile, poiché all'interno della villa a giurisdizione mista di Susa la casa era l'elemento che distingueva i sudditi del conte da quelli dell'abate¹⁷. Nell'interrogatorio condotto dal ministrale, Giacomo ammise senza alcun dubbio di essere suddito dell'elemosineria e che il suo *dominus* era Humbert, il monaco elemosinario, poiché la sua casa si trovava nella contrada Fuori Porta «super feudo ipsius elemosinarie». Dopo che il ministrale incalzò Giacomo chiedendogli se sapesse su quale feudo abitasse Bartolomeo, quest'ultimo prima cambiò

¹³ Registro 18, ff. 87r-90r.

¹⁴ Si veda p. 120.

¹⁵ Si veda capitolo II, paragrafo 8.2.

¹⁶ Registro 24, ff. 36r-36v.

¹⁷ Si veda capitolo III paragrafo 4.

argomento raccontando di essere andato presso la curia sabauda perché era stato *male informatus*, poi fu costretto ad ammettere di sapere che la casa dove alloggiava Bartolomeo si trovava effettivamente nel feudo dell'elemosineria, trattandosi della casa di Giacomo stesso. Il testo della causa è barrato, ma non risultano note che indicano la punizione inflitta a Giacomo. In questo caso, in cui risulta palese che non potesse esserci alcuna confusione riguardo alla giurisdizione di Bartolomeo, è difficile ipotizzare perché Giacomo si fosse rivolto al tribunale comitale.

Guglielmo *de Trogis* di Susa e il suo compaesano Giovanni Buesi, calzolaio, nel gennaio 1370 si presentarono insieme al *bancum iuris* del monastero per denunciarsi a vicenda: Guglielmo accusò per primo Giovanni, raccontando che quest'ultimo aveva fatto irruzione nell'abitazione di Guglielmo e l'aveva malmenato, poi fu Giovanni a denunciare Guglielmo con una versione rovesciata dell'episodio, raccontando cioè che mentre Giovanni stava passeggiando per strada Guglielmo era uscito di casa e aveva forato la sua giacca con un *dardum*. Subito dopo il libello di questa seconda causa, il notaio riporta che inizialmente Guglielmo aveva denunciato Giovanni Buesi alla curia del castellano sabauda, pur sapendo che in realtà Giovanni era suddito dell'abate. Nell'interrogatorio, Guglielmo dichiarò semplicemente che si era rivolto prima al tribunale sabauda pensando che Giovanni fosse manente del conte e non del monastero¹⁸.

Antonio Rufi, originario di Cocconato, denunciò a tribunale Tommaso Vair di Susa perché quest'ultimo l'aveva aggredito nel 1379. Inoltre, il ministrale avviò una inchiesta ex officio contro Tommaso poiché quest'ultimo, pur sapendo che Antonio Rufi «habitantem Secusie fore hominem manentem et subdictum dicti monasterii Sancti Iusti», lo aveva denunciato alla curia della castellania sabauda. La causa fu *cassata et cancellata* per precetto del monaco elemosinario il 23 dicembre¹⁹.

Da altre due cause emerge un'ulteriore differenziazione giurisdizionale che vigeva all'interno della villa di Susa: i *familiares* dell'abate godevano di uno status giurisdizionale particolare poiché, indipendentemente dalla loro abitazione, era consuetudine che nel luogo di Susa i famigli dell'abate rispondessero direttamente alla sua giurisdizione, probabilmente in base al diploma di Corrado II che prevedeva che l'abate potesse giudicare i suoi *famuli*²⁰. Per esempio, nel registro di ricognizioni posto in essere dagli ufficiali sabaudi nel 1365 si specifica che Giovanni Buesii detto "de Mathiis", nunzio del monastero di S. Giusto, non era suddito del conte di Savoia anche se la casa in cui abitava si trovava nel feudo comitale, con l'aggiunta che Giovanni, finché fosse stato manderio della curia abbaziale, sarebbe stato di conseguenza suddito del monastero di S. Giusto²¹.

La complicata giurisdizione casa per casa, intrecciata per lo più con lo status dei singoli individui, generava ulteriore confusione tra i rustici riguardo a quale corte rivolgersi per

¹⁸ Registro 35, f. 176r.

¹⁹ Registro 48, f. 32r

²⁰ MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, pp. 349, 407, doc. 254, 289 e CIPOLLA, *Le più antiche carte cit.*, pp. 84-90, doc. IV (1037 dicembre 29).

²¹ Si veda p. 107.

denunciare i propri compaesani. Nel maggio 1356 Antonio Viceconte di Villar Focchiardo *Secusie commorans*, uomo del monastero, fu indagato su denuncia di Giovanni Yno, notaio della curia abbaziale poiché quello stesso giorno Antonio, davanti alla casa di Giovanni sita in *ruata prepositi*, aveva prima insultato il notaio e poi lo aveva minacciato, ponendo le mani sul proprio coltello e puntando le dita verso gli occhi del notaio. Inoltre Antonio si era recato presso la curia del conte facendo citare Giovanni, pur sapendo che Giovanni era *manens et familiaris* del monastero. Sfortunatamente, non è riportata la testimonianza del reo né è indicata una risoluzione della causa²².

Mentre nel caso di Giovanni Yno all'interno del libello si sottolinea semplicemente che il notaio fosse *manens et familiaris* del monastero, nel caso di un altro processo si specificò invece che un nunzio del monastero abitava proprio presso i locali dell'abbazia. Nel 1388 infatti il ministrale di S. Giusto, su denuncia del famiglio dell'abate Benedetto Vacheri, intentò un processo contro Giacomo Pellicceri e Guglielmetto *Sartor* di Susa che avevano fatto sequestrare dal nunzio del tribunale sabauda alcuni beni a Benedetto per un debito insoluto. L'inquisizione si basava sul fatto che Benedetto, nunzio del monastero, abitava con l'abate, il quale aveva giurisdizione sul suo famiglio in ogni genere di causa²³. Nel testo del libello si specifica che Benedetto Vacheri era famiglio e nunzio dell'abate già da lungo tempo, «et se et opera sua locavit eidem domino abbati per unum annum proximum nunc venturum». Nel corso della testimonianza fornita, Giacomo Pellicceri raccontò che insieme a Guglielmetto aveva contattato in prima istanza un altro nunzio della curia monastica, ovvero Eustachio Eusebi, affinché sequestrasse alcuni beni a Benedetto, ma Eustachio aveva detto loro che il sequestro andava eseguito dai famigli del conte di Savoia poiché Benedetto era *raderius*, portando così Giacomo e Guglielmetto ad affidare il compito a un famiglio della castellania sabauda. Giacomo Pellicceri, interrogato se sapeva che Benedetto fosse famiglio dell'abate, rispose affermativamente ma aggiungendo che ignorava che fosse «aseguratus cum ipso domino abbate» e che prima di recarsi presso la curia comitale aveva anche chiesto al *mulaterius* dell'abate se Benedetto fosse *asegnatus* all'abate, ricevendo una risposta negativa. Giacomo affermò infine di sapere che il monastero avesse giurisdizione «in commorantibus super feudo suo et servientibus dicto monasterio». L'altro accusato, Guglielmetto *Sartor*, confermò tutte le risposte date da Giacomo anche se specificò che egli, al contrario di Giacomo, non aveva chiesto ulteriori chiarimenti al *mulaterius* dell'abate. Fu così interrogato Eustachio Eusebi, altro nunzio della curia, che negò di aver avuto una conversazione con Giacomo Pellicceri riguardo alla giurisdizione sui famigli dell'abate.

La qualifica di “*raderius*” evidentemente generava alcuni dubbi riguardo alla giurisdizione di chi se ne fregiava. Nell'agosto del 1370 il notaio Peronetto Romani di Susa fu convocato presso il tribunale abbaziale poiché aveva denunciato il suo famiglio Nicolino alla curia della castellania sabauda di Susa con l'accusa di aver fatto mangiare dai lupi due asini

²² Registro 24, ff. 97r-98r.

²³ Registro 54, ff. 77r-78r

appartenenti allo stesso Peronetto²⁴: l'accusa si basava sul fatto che Nicolino, essendo suddito e manente dell'elemosineria di S. Giusto, avrebbe dovuto essere denunciato al tribunale del monastero. Dopo la denuncia di Peronetto presso la curia sabauda, gli ufficiali di quest'ultima avevano catturato Nicolino e l'avevano portato al castello di Susa, dove al momento era ancora detenuto. Peronetto ammise di aver effettivamente denunciato Nicolino al mistrale della curia sabauda, «credens tunc quod ipse Nicolinus esset raderius et pertineret domino comiti, licet cum eo moraretur et esset locatus ad annum». Anche in questo caso, secondo la testimonianza dell'accusato, lo status di *raderius* aveva creato confusione riguardo al tribunale competente. È difficile capire in questo caso se l'errore sia stato accidentale o meno poiché il mistrale e il *manderius* sabaudi sottolinearono come, immediatamente dopo la denuncia, si erano recati per le vie di Susa per catturare Nicolino con Peronetto al seguito per identificare l'uomo. Forse Peronetto aveva deciso di rivolgersi al tribunale secolare perché i suoi ufficiali avrebbero preso subito provvedimenti, o forse veramente non era a conoscenza dello stato giuridico di Nicolino.

1.1.3 La mobilità degli *homines*

Come accennato in precedenza²⁵, verso la fine del secolo i problemi oggetto degli scontri tra le due curie e le rispettive autorità (l'abate e il conte) assumono una nuova veste: alla confusione data dalla giurisdizione esercitata casa per casa sul territorio segusino, si aggiunge l'incertezza della giurisdizione legata invece a una mobilità interna alla villa stessa o comunque all'interno del territorio valligiano da parte dei rustici che, ingenuamente (per esigenze lavorative o familiari) o volontariamente (per scappare dal proprio signore), non risiedevano stabilmente in una casa – elemento caratterizzante della giurisdizione – ma cambiavano frequentemente la loro abitazione (azione che, nei documenti, è descritta con l'espressione “spostare la catena”). I documenti che attestano un confronto diretto tra gli abati e i conti riguardo all'argomento risalgono all'inizio del Quattrocento, mentre grazie alla lettura dei registri possiamo osservare come il problema avesse iniziato a essere stringente almeno una ventina di anni prima.

Nel 1379 il ministrale inquisì Giovanni Viberti detto “de Sarreta” di Susa, che aveva fatto sequestrare dal nunzio della curia sabauda alcuni beni al suddito abbaziale Giovanni Maçardi *imior* di Susa. Nel libello è infatti specificato che Giovanni Maçardi *imior* da circa dieci anni era manente e suddito del monastero, abitando a Susa con Giovanni Bertoleti detto “Gineta”, e che il monastero aveva su di lui il «merum et mixtum imperium et omnimodam iuridicionem in omni causa». Viberti giustificò il proprio gesto affermando che Maçardi al momento della denuncia, non era a Susa, anche se affermò di sapere che Bertoleti era uomo del monastero e che di conseguenza Maçardi, finché risiedeva in Susa nella casa di Bertoleti, era anch'egli uomo del monastero²⁶.

²⁴ Registro 35, ff. 160r-160v.

²⁵ Si veda capitolo III, paragrafo 3; capitolo IV paragrafo 5.

²⁶ Registro 46, ff. 120r-120v.

Nel 1383 il ministrale intentò un processo contro Pietro Cayre e Bartolomeo Leychieri detto “Riquet” di Susa, poiché i due uomini avevano fatto sequestrare per mano del manderio della curia sabauda alcuni beni mobili al fabbro Giacomino da Cavour, uomo del monastero, che quest’ultimo aveva nella casa di Guglielmetto Richieri detto “la Fava”, anch’egli manente dell’abate. Pietro Cayre, raccontò che, insieme a Riquet, aveva fatto sequestrare i beni di Giacomino alla curia del conte perché all’epoca Giacomino era tornato alla sua *patria*. Pietro, alla domanda se Giacomino fosse o meno uomo del monastero, rispose che lo era finché abitava nella sua casa presso Susa ma che ora era fuggito²⁷.

A pochi giorni di distanza, nell’autunno del 1383, il nuovo ministrale Ippolito Barralis avviò due inquisizioni basate sullo spostamento della catena, ovvero il cambio di domicilio da parte di due manenti del monastero²⁸. Il libello della prima causa, intentata contro Michele Tornatoris detto “Brusiaç”²⁹, purtroppo non è trascritto: subito dopo la rubrica è stato lasciato un ampio spazio vuoto, evidentemente destinato al libello, seguito immediatamente dalle *intentiones*. Così come per la causa successiva, si è scelto di riportare per intero il contenuto delle *intentiones*, al fine di mostrare come in queste fasi iniziali il personale del tribunale concepisse ed esprimesse non solo il potere esercitato dell’abbazia ma anche il problema della micromobilità dei rustici.

- 1) Inizialmente si specifica che è consuetudine del luogo di Susa che tutti gli uomini di Susa, gli abitanti e coloro che «habitationem suam facientes cum foco et familia sua» in una casa che si trovi sul feudo del conte di Savoia risultano essere uomini e sudditi del conte di Savoia, mentre coloro che «faciunt mansionem» in una casa che si trova sul feudo dell’abate e del monastero, risultano essere sudditi e manenti dell’abate e del monastero.
- 2) L’abate «habet merum et mistum imperium et omnimodam iuridicionem» su coloro che abitano sul feudo del monastero ed è loro «verus et legitimus dominus». Coloro che abitano sul feudo del monastero, definiti “uomini e sudditi dell’abate”, convergono alla curia temporale del monastero e ai suoi ufficiali e rispondono a loro in occasione delle cause civili e criminali.
- 3) La casa di Michele Tornatoris detto “Brusiaç” si trova a Susa *in Burgo* nel feudo e dominio *in solidum* del monastero. Coloro che abitano o hanno abitato in questa casa «consuerunt» essere uomini e sudditi del monastero.
- 4) Michele inoltre è originario di Mattie, villaggio interamente sotto la giurisdizione dell’abate.
- 5) Michele abita nella casa *in Burgo* a Susa da circa sette anni con la propria famiglia («in ea mansionem suam fecit cum foco et familia sua ibi personaliter habitanto»).
- 6) Michele, pur abitando nella casa sita a Susa *in Burgo*, in danno dell’abate aveva posto e tenuto la catena per circa sette anni nella casa di Agatona Molare, in quella di Guigo Alloudi

²⁷ Registro 51, ff. 138v-139r.

²⁸ Per il significato dell’espressione si veda capitolo III, paragrafo 3.

²⁹ Registro 51, ff. 166r-168r

e nella grangia sita sotto la cappella di S. Maria Maddalena a Susa, nonostante la sua famiglia non abbia mai risieduto («mansionem facere») in alcuno di questi luoghi. Michele negava di essere uomo e suddito dell'abate, volendo privare l'abate della sua giurisdizione su di lui.

7) Tutte le informazioni contenute negli articoli precedenti sono note a tutti.

Come prova della inquisizione, a conclusione delle *intentiones*, il ministrale presenta due *publica instrumenta* di ricognizioni fatte da Michele riguardo alla casa sita *in burgo*, ovvero l'abitazione che secondo la curia conferiva a Michele lo status di suddito dell'abate: all'interno del registro è lasciato a questo punto uno spazio bianco destinato alla copia degli *instrumenta*, che tuttavia alla fine non furono trascritti. L'unico interrogato fu Michele, che inizialmente si limitò a confermare il contenuto dei primi cinque articoli, relativi da una parte alla giurisdizione di S. Giusto e dall'altra alle proprie origini mattiesi e alla residenza in Susa, mentre riguardo al sesto articolo, con oggetto lo spostamento della catena, l'accusato si dilungò nel fornire la sua risposta. Michele raccontò che aveva sì tenuto la catena nei luoghi descritti nell'articolo, ma senza intenzioni malevole nei confronti dell'abate («in opprobrium domini abbatis»), aggiungendo che in occasione delle feste principali portava il cibo da cuocere nelle case di Guigo e Agatona, e non nella sua grangia, «confitendo quod propter tales actus se hominem et subdictum dicti monasterii esse denegabat».

Pochi giorni dopo, il ministrale inquisì Pietro Castagni di Mompantero³⁰. Le *intentiones* presentate dal ministrale ricalcano approssimativamente quelle relative alla causa precedente, poiché le prime riguardano in generale la tipologia di giurisdizione detenuta da S. Giusto e i luoghi in cui questa era esercitata, mentre le ultime riguardano nello specifico gli spostamenti del rustico tra case diverse.

- 1) La villa di Mompantero e gli uomini o abitanti di Mompantero sono «de feudo et directo dominio» dell'abate di S. Giusto, che è il «verus et legitimus dominus» della villa e degli uomini della villa.
- 2) Gli uomini di Mompantero e coloro che vi abitano sono uomini e sudditi del monastero e devono rispondere alla curia e agli ufficiali del monastero in ogni causa civile e criminale.
- 3) Pietro Castagni era a Mompantero da vent'anni e qui faceva fuoco e famiglia nella sua casa.
- 4) Pietro, senza alcuna causa legittima, aveva spostato la catena da cinque anni in una casa, che asserisce essere di sua proprietà, sita a Susa nella contrada Oltre Dora nella strada verso la Porta dell'Arco, «absque eo quod ibi suam familie sue personalem aliquam faceret mansionem», negando di essere uomo dell'abate.

Nel corso dell'interrogatorio, Pietro confermò il contenuto dei primi due articoli, con oggetto i poteri giurisdizionali di S. Giusto sui suoi uomini in generale e sui Mompanteresi nel particolare, mentre si parlò più approfonditamente della sua condizione abitativa. Pietro

³⁰ Registro 51, ff. 169r-170.

confermò che da vent'anni viveva a Mompantero ma aggiunse che da circa diciotto anni in occasione delle principali festività abitava e teneva la catena nella casa di Susa dove «aducebat de vitalibus pro se et sui bergerii et pastores cum suis animalibus omnibus et remanebant in dicta domo ipius qui loquitur sita in Montempantero et semper ibi stabavit». A suo giudizio, poiché teneva la catena nella casa di Susa – che evidentemente si trovava nel feudo del conte – e non in quella di Mompantero, Pietro riteneva di non essere uomo dell'abate. Sia Michele sia Pietro pagarono un *bannum concordatum* ma a causa del sintetico sistema di note non conosciamo null'altro riguardo alla conclusione delle due inquisizioni.

La descrizione delle singole cause permette di trarre alcune conclusioni riguardo non solo ai ragionamenti che muovevano i rustici, poiché era la loro interpretazione della divisione giurisdizionale che portava all'istituzione dei processi presso il tribunale, ma anche riguardo ai modi in cui S. Giusto concepiva il proprio potere sui propri sudditi. Nella concezione dei rustici, lo spostamento del domicilio – atto quindi dalla durata momentanea – implicava automaticamente una decadenza della dipendenza dall'abate: Giovanni Viberti aveva denunciato Giovanni Bertoleti alla curia del conte perché, pur sapendo che in Susa Bertoleti risiedeva in una casa sul feudo dell'abate, Bertoleti da tempo non era presente a Susa. Lo stesso accadde quattro anni dopo, quando due uomini denunciarono Giacomino da Cavour alla curia sabauda giustificando il loro gesto dicendo che, sapendo che Giacomino era uomo del monastero finché abitava a Susa, si erano rivolti al tribunale della castellania poiché in quel momento Giacomino era tornato al proprio paese d'origine.

Nell'arco di pochi giorni del 1383 sorsero problemi relativi allo spostamento della “catena” da parte di due rustici che, per un motivo o per l'altro, ritenevano di non essere più sudditi del monastero: il fatto che il ministrale avesse avviato due inquisizioni a pochi giorni di distanza porta a ipotizzare che, in occasione di qualche evento – come forse il rinnovo delle ricognizioni – il personale abbaziale avesse effettuato un controllo riscontrando due irregolarità. Michele *Tornatoris*, che abitava a Susa insieme alla sua famiglia nella zona chiamata *Burgo*, all'interno del feudo del monastero, negli ultimi sette anni aveva posto la catena – da solo, mentre la famiglia era rimasta nella casa *in Burgo* – nelle case di altre due persone e nella grangia di sua proprietà. In base ai suoi spostamenti, Michele sosteneva di non essere suddito del monastero: le motivazioni addotte dall'accusato risiedevano nel fatto che egli, in occasione delle feste principali, portava il cibo presso altre due case. Lo stesso problema si pose con Pietro Castagni che da oltre vent'anni abitava con la famiglia nella casa di Mompantero ma che aveva spostato la catena in una casa sita a Susa nella contrada di Oltredora, senza che la famiglia abitasse in quest'ultima casa: anche Pietro negava di essere suddito dell'abate, asserendo che da diciotto anni trascorrevale le feste a Susa, dove cucinava per sé e per i suoi pastori. I rustici dunque ritenevano che gli spostamenti dell'abitazione anche momentanei della persona determinassero un cambiamento del proprio (o altrui) status giurisdizionale. In particolare, sia Pietro sia Michele giustificavano la propria posizione individuando come luogo della loro residenza la casa dove trascorrevano le feste e non l'abitazione indicata dagli ufficiali abbaziali: ai loro occhi,

evidentemente, il luogo in cui trascorrevano le feste religiose rappresentava un simbolo emblematico riguardo alla loro effettiva residenza. Invece i ministrali, tanto nella formulazione del libello quanto in quella delle *intentiones*, pongono in risalto due elementi diversi: da un parte enfatizzano il fatto che il cambiamento di catena fosse avvenuto “senza alcun legittimo motivo”, ma né nel testo della cause né all’interno delle lettere patenti emanate dal conte negli anni successivi si esplicita che, per spostare il proprio *domicilium*, fosse necessario un legittimo motivo o una sorta di autorizzazione da parte delle autorità; dall’altra per sottolineare come l’effettiva residenza fosse altra rispetto quella che ritenevano gli accusati, i ministrali specificavano che, nonostante il rustico avesse spostato la catena presso un’altra abitazione, la famiglia di quest’ultimo continuava a vivere e mangiare nella prima casa.

All’interno di queste quattro cause discusse a fine secolo XIV troviamo già gli elementi che saranno alla base dell’accordo stretto tra Amedeo VIII e l’abate Giacomo oltre vent’anni dopo, nel 1404³¹: in quell’occasione si stabilì che se un rustico risiedeva stabilmente (aveva il *domicilium*) sul feudo dell’abate ma risiedeva temporaneamente (teneva la catena) sul feudo del conte o viceversa, la giurisdizione sarebbe spettata al signore del feudo su cui l’individuo aveva il *domicilium* e non al signore sul cui feudo teneva semplicemente la catena. Invece, nel caso in cui un rustico si fosse recato sul feudo dell’altro potente con moglie, figli, famiglia, catena, «toto domicilio suo» e facendovi fuoco continuo (spostando cioè il *domicilium* ovvero la residenza), ciò avrebbe comportato anche il cambiamento del signore a cui l’individuo avrebbe dovuto rispondere. Sembra che il problema concreto all’origine dell’emanazione di questo atto fosse sorto a causa degli abitanti di Meana (paese interamente sotto la giurisdizione abbaziale) che domiciliavano momentaneamente sul feudo del conte in occasione delle feste di Natale, Pasqua o Pentecoste, anche se né all’interno della supplica né all’interno della *littera* patente sono chiariti i motivi pratici che avevano portato allo spostamento della catena di alcuni meanesi e per di più in occasione di quelle festività. Se dunque nel testo delle cause e in particolar modo nel corso degli interrogatori i ministrali pongono indirettamente come fattore discriminante tra residenza e domicilio la presenza della famiglia del rustico o meno all’interno di una delle due case, nell’atto del 1404 si stabilisce ufficialmente che si può considerare cambio di residenza solo quando il rustico porta con sé anche la famiglia.

1.2. La negligenza degli ufficiali comunali e abbaziali

Gli statuti regolavano con precisione la nomina, le funzioni e gli obblighi tanto dei membri del *consilium iuratum* quanto dei diversi ufficiali comunali. Questi funzionari non dipendevano direttamente da alcuna delle due curie in particolare e, quando infrangevano le norme che disciplinavano il loro lavoro, erano giudicati e puniti dal tribunale dell’autorità di cui erano sudditi.

³¹ Si veda capitolo III, paragrafo 3.

Il *consilium iuratum* era composto da un certo numero di uomini eletti dal parlamento generale, ovvero l'assemblea cui prendevano parte tutti i capi famiglia di Susa. Alcuni capitoli degli statuti disciplinano lo svolgimento delle riunioni del *consilium*³²: oltre all'obbligo di doversi presentare con puntualità alle riunioni, i componenti avevano il divieto di arringare, intervenire o esulare dai punti dell'ordine del giorno della riunione fissati dal console o altri ufficiali, oltre a non poter interrompere un altro membro del *consilium* durante un discorso. Poiché non sono trãdite fonti prodotte direttamente dagli organismi comunali di Susa, la descrizione delle poche inquisizione contro i membri del *consilium* permettono uno sguardo, seppur parziale, sulle pratiche del comune segusino. Nel 1369 i consoli e il consiglio comunale avevano stabilito che nessun abitante di Susa avrebbe dovuto «avocare», dare consiglio o aiuto agli abitanti di Meana, Gravere, Gorreto, Losa, Altaretto, Mompantero, Foresto e Orgivalle, tenuti a pagare una taglia, e tale disposizione era stata oggetto di *crida* per Susa e dintorni. Nel corso di una riunione del consiglio nel refettorio del monastero, Giovanni *de Bonadie* era comunque intervenuto in favore degli abitanti di Meana e per questo era stato denunciato³³. Invece pochi anni dopo, nel 1372, il vicecastellano sabauda Girard Robert fece avviare un'inquisizione contro uno dei membri del *consilium*, Galvagnino Barralis di Susa. Quello stesso giorno, il 30 gennaio, i «nobiles burgenses et alii homines consiliari iurati loci Secusie et universitatis eiusdem» si erano riuniti al suono della campana nel refettorio della chiesa di S. Francesco per ordine del conte di Savoia e del vicecastellano di Susa, «pro ordinando et faciendo taleam de II^M et V^C florenis in quibus dicta communitas tenetur eidem domino nostro pro compositione et concordia cum eodem domino nostro facta nomine ipsius universitatis pro facto usurariorum etc.» In occasione della riunione Galvagnino, in disaccordo con alcune questioni espone da un altro consigliere, Vincenzo Agliaudi, si era alzato dal suo posto e, dopo aver accusato Vincenzo di mentire, estrasse il *gladium* e colpì Vincenzo, finché alcuni dei presenti non li avevano separati³⁴.

Gli statuti regolavano anche lo svolgimento del lavoro da parte dei diversi ufficiali comunali, sia quelli fissi come consoli, campari, *caprarii*, e *forestarii*, sia quelli provvisori come per esempio i raccoglitori della taglia. I campari, per esempio, erano obbligati a muovere le accuse contro coloro che danneggiavano le coltivazioni entro dieci giorni a partire da quello erano venuto a conoscenza del danno: se tale termine non fosse stato rispettato, l'accusa non avrebbe potuto essere più mossa e non sarebbe stato possibile richiedere il pagamento del danno subito. Pietro Gaudolli detto Castagni, campario di Foresto, fu inquisito nel 1376 per aver occultato una denuncia: una vedova di Foresto si era recata al cimitero della chiesa di S. Giovanni di Foresto e aveva denunciato allo stesso Pietro che le vacche di un altro forestese erano entrate nel prato della vedova rovinandolo ma Pietro, *fraudelenter et dolose*, aveva occultato tale denuncia³⁵. Giovanni Bertini detto “il Giovane” invece fu denunciato nel 1379 perché tre anni prima,

³² PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 20-22, pp. 208-209.

³³ Registro 35, ff. 82r-83v.

³⁴ Registro 38, ff. 51r-51v.

³⁵ Registro 43, ff. 76v-77v.

quando rivestiva l'ufficio di *caprarius* per la comunità di Susa, si era macchiato di numerosi furti³⁶. Pietro Balp di Foresto, invece, esercitò l'ufficio di campario senza licenza nel corso del 1386³⁷.

Altri problemi si riscontrano anche con gli uomini incaricati di riscuotere la taglia, i *talliatores talee*, che potevano facilmente frodare i rustici nel corso del loro incarico. La taglia, nata come tributo straordinario tra i secoli XI e XII, nei secoli successivi iniziò a essere riscossa per motivi diversi e in differenti periodi dell'anno a seconda delle peculiarità di ciascuna castellania sotto il dominio sabauda: in alcuni territori la taglia corrisponde al pagamento per il servizio di protezione del territorio, in altri era riscossa per consuetudine in alcuni mesi precisi configurandosi come un tributo pubblico, altrimenti poteva ricadere sui prodotti venduti al mercato, mentre in altre castellanie ancora la taglia era legata proporzionalmente alla terra tenuta in feudo o in concessione³⁸. Allo stato attuale non siamo a conoscenza delle modalità e dei tempi di riscossione della taglia specificatamente all'interno della castellania di Susa, che comprendeva al suo interno anche il territorio sotto la giurisdizione dell'abbazia, ma all'interno dei registri sono presenti alcune cause contro i *talliatores* nominati in occasione dell'imposizione di ogni singola taglia. Tre uomini di Mompantero erano stati nominati nel 1385 *talliatores talee* per la raccolta della taglia imposta i loro compaesani ma «taleam talliaverunt et taxaverunt fauçament et malvaysament et maxime» ai danni di alcuni abitanti di Mompantero³⁹. Un paio di anni dopo, Antonietto Pini fu accusato di ingiuria poiché aveva sparso la voce che i due *talliatores* di Foresto avessero incamerato personalmente la taglia pagata da Antonietto⁴⁰. Invece negli anni Trenta due uomini di Foresto furono indagati poiché, in occasione dell'imposizione di una taglia, si erano spacciati come *taxatores* – nonostante altri due uomini ricoprissero legittimamente tale incarico – e avevano incamerato personalmente la taglia⁴¹.

Un ufficiale invece direttamente dipendente dall'abate di S. Giusto era l'addetto alla raccolta della *leyda*. Infatti nel 1212 il monastero di S. Giusto, in occasione dello scambio con il conte di Savoia dei territori di Mattie e di Vigone, aveva ottenuto anche il diritto sulla *leyda*⁴², vocabolo oltralpino che indicava il *theloneum* ovvero il dazio pagato da coloro che arrivavano in un villaggio per vendere la propria merce al mercato⁴³. Al momento non siamo informati nel dettaglio sulle modalità con cui S. Giusto si occupava della raccolta del pedaggio ma, mediante il confronto con altri signori del Piemonte, possiamo ipotizzare che il responsabile della riscossione citato esplicitamente nel testo della causa (*leyderius*) avesse alle proprie dipendenze

³⁶ Registro 48, ff. 3r-3v e foglio sciolto tra 3v e 4r.

³⁷ Registro 54, ff. 32v.

³⁸ Si veda F. PANERO, *Un tributo bassomedievale gravante su servi e liberi: la "taglia" in Savoia e in Piemonte (secoli XII-XV)*, in *Quei maledetti Normanni. Studi offerti a Errico Cuzzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici*, a cura di J. M. Martin, R. Alaggio, vol. II, Ariano Irpino 2016, pp. 783-798.

³⁹ Registro 54, ff. 5r-6r.

⁴⁰ Registro 54, ff. 51r.

⁴¹ Registro 11, ff. 78r-78v.

⁴² CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII (1212 marzo 5).

⁴³ DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi* cit., p. 19.

un *collector*, incaricato di raccogliere materialmente il pedaggio, e uno *scriptor*, con il compito di tener conto di tali entrate e rilasciare le ricevute del pagamento⁴⁴. Nel 1380 due *veyturerii et mercatores* provenienti da Lanslebourg denunciarono Tommaso Guilleti alias Vair di Susa che ricopriva la carica di «leyderius et officarius ad leydam colligendam in Secusia» in nome del monastero⁴⁵. Nel libello, l'accusa sottolinea che Tommaso era stato nominato *leyderius* dall'abate Guido e che, in quell'occasione, aveva giurato sulle Sacre Scritture «dictam leydam bene, fideliter et legaliter exigere, recuperare et levare». Tommaso avrebbe infranto il giuramento estorcendo alcuni pagamenti extra non solo ai *mercatores* ma anche ad altri uomini della valle di Susa, in grande vilipendio dell'abate e del monastero. Come *verificatio et corroboratio* dell'inquisizione il vicemistrale produsse il testo dell'*ordinatio*, che tuttavia non fu effettivamente ricopiato. Non siamo a conoscenza di come si risolse la causa, poiché il reo morì nel frattempo.

Sempre riguardo alla riscossione illecita di una gabella, qualche anno prima Giusteto Bartolomei, che aveva acquisito legittimamente da un anno il diritto di riscuotere il pedaggio o la gabella pagata a Meana per il transito di cose e persone («habuit et habeat ius exigendi et recuperando pedagium seu gabellam que levatur et exigetur a personis et rebus transeuntibus per Medianam et fines ipsius loci»), denunciò tre meanesi che, senza il permesso di Giusteto, «exigerunt et recuperaverunt» la gabella dall'aprile dell'anno precedente fino a febbraio dell'anno in corso⁴⁶. In questo caso, tuttavia, non è esplicitato se si trattasse di un pedaggio appannaggio del monastero – essendo il villaggio di Meana sotto la sua totale giurisdizione – o se fosse un pedaggio di pertinenza comitale, ricordando che Meana rientrava nel territorio delle franchigie di Susa, anche se nei conti della castellania comitale di Susa non sembra esservi traccia di un particolare pedaggio riscosso proprio a Meana⁴⁷.

Un ulteriore processo, dal testo purtroppo breve che non permette di comprendere ulteriori dettagli riguardo all'ufficiale chiamato *registrator*, riporta che diversi uomini di Meana avevano denunciato il loro compaesano Pietro figlio di Tommaso Giorio: Pietro rivestiva a Meana il ruolo di *registrator* con il compito di «registrum in ipso loco bene et legaliter facere» e, nello svolgimento del suo ufficio, non aveva registrato un reddito di 2 fiorini dovuti da un uomo per una casa sita in Meana, incorrendo nel reato di *periurium*. Nell'interrogatorio, anch'esso scarno, Pietro affermò semplicemente di non aver registrato il censo perché non credeva fosse da fare⁴⁸.

1.3. La disobbedienza agli assetti istituzionali

Come già osservava Mario Chiaudano, nei territori sotto la giurisdizione dei conti di Savoia si consta una certa insofferenza nei confronti degli ordini emanati dalla giustizia,

⁴⁴ DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi* cit., p. 112.

⁴⁵ Registro 48, ff. 75r-76v.

⁴⁶ Registro 43, ff. 79v-80v.

⁴⁷ DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi* cit., pp. 347-349.

⁴⁸ Registro 54, f. 140v.

fenomeno che spiega l'alta presenza nei rotoli delle castellanie sabaude di banni comminati dalla curia sabauda per violazioni di sequestri⁴⁹. Anche le carte giudiziarie dell'abbazia di S. Giusto raccolgono un elevato numero di processi, generalmente inquisizioni oppure iniziati grazie alle denunce del personale delle varie istituzioni segusine, avviati contro coloro che infransero ordini o sequestri imposti dalla curia abbaziale o da quella sabauda oppure che ebbero scontri più o meno violenti con i diversi ufficiali dei due tribunali (giudici, ministrali, nunzi).

Le aggressioni verbali e fisiche contro gli ufficiali abbaziali sono attestate costantemente lungo tutto il Trecento tra le carte giudiziarie del monastero. I rustici impedivano ai nunzi della curia di effettuare sequestri, o non facendoli proprio entrare in casa o cercando di strappare dalle loro mani i beni confiscati, mentre quasi tutto il personale della curia (giudici, ministrali, notai, nunzi) era vittima di violenze fisiche, insulti e minacce⁵⁰. Ancora, c'era chi passava davanti al *bancum iuris* – collocato lungo strada pubblica – per insultare il ministrale, i giudici o i notai, accusandoli di *malitia* o di essere bugiardi oppure affermando generale la curia era una *robaria*⁵¹. I nunzi erano più frequentemente soggetto alla rabbia dei rustici, essendo a diretto contatto con questi ultimi, portando le citazioni agli accusati o a effettuando i sequestri oltre al fatto che, al contrario dei ministrali, i nunzi non appartenevano alle famiglie *burgenses* di Susa e incutevano di conseguenza meno timore reverenziale ai rustici, anche se gli stessi ministrali e i giudici furono oggetto di minacce e di violenze.

Gli attacchi nei confronti tanto dei nunzi quanto dei ministrali erano gravi sotto due punti di vista: non solo i *familiares* e gli ufficiali abbaziali vedevano sminuiti il proprio onore e il proprio ufficio⁵², ma era innanzitutto l'autorità dell'abate a essere messa in discussione, tanto che i rustici autori di tali atti erano denunciati per vilipendio nei confronti dell'abate e del monastero che questi stessi ufficiali rappresentavano. Gli stessi abati e monaci furono destinatari di violenze e brogli: Antonio Bartolomei cercò di accoltellare, oltre il giudice del monastero, anche l'abate Martino Giusti nel 1355⁵³, mentre il monaco elemosinario Raymondin de La Rochette fu preso a sassate dopo aver rimproverato due segusini che si erano addormentati durante il loro turno di guardia⁵⁴, e infine il monaco Giorgio Soleri fu inseguito e pugnalato da un segusino mentre passeggiava lungo strada pubblica⁵⁵. L'abate Edoardo di Savoia, invece, prima fu truffato da alcuni uomini di Foresto riguardo alla vendita di un bue mentre si stava recando a Saint Jean de Maurienne⁵⁶ e poi fu colpito direttamente dall'insofferenza dei Segusini:

⁴⁹ CHIAUDANO, *Le curie* cit., pp. 65-66.

⁵⁰ Registro 3, f. 3v; Registro 3 ff. 60r-60v; Registro 5, f. 62v-63r; Registro 31 ff. 27r-28r; Registro 31 ff. 105r-108r; Registro 54 f. 42r; Registro 54 f. 42v; Registro 54 f. 202v; Registro 54, f. 227v; Registro 54, f. 133r; Registro 54 f. 135r; Registro 31 ff. 129r-129v, Registro 31 f. 14r, Registro 31 88r; Registro 30, foglio sciolto all'interno dei ff. 1v-2r del fascicolo sciolto; Registro 48 ff. 99r-99v.

⁵¹ Registro 38, ff. 37v-39r; Registro 24, ff. 119r-121r; Registro 51, ff. 128r-128v. Registro 18, ff. 17r-17v.

⁵² Si veda CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale* cit., p. 108 sgg.

⁵³ Registro 24, ff. 44r-48v. Per la descrizione dettagliata della causa si veda capitolo VIII, paragrafo 1.3.1.

⁵⁴ Registro 35, f. 12r. Edizione della causa in ORLA, *Il tribunale dell'abate* cit., parte II, doc. I, pp. 141-142.

⁵⁵ Registro 54, ff. 188v-189v.

⁵⁶ Registro 31, ff. 49r-50r.

un gruppo di uomini nel 1370 si era intrufolato nel chiostro di S. Giusto e aveva ucciso un uccello di compagnia di proprietà dell'abate rinchiuso in una gabbietta, anche se l'accusa rivolta a colpevoli, rimasti ignoti, non fu inquadrata nel reato di lesa maestà ma in quello di *sacrilegium*⁵⁷.

La repressione degli attacchi fisici e verbali alle cariche abbaziali assumeva un valore politico tanto nella definizione del potere signorile dell'abbazia, in perpetuo scontro con quello comitale, quanto in generale nel mantenimento dell'ordine pubblico. In alcune città del nord Italia, come Milano, Como o Novara, le norme statutarie tardomedievali prevedevano esplicitamente come aggravante dei reati di ingiuria e aggressione non solo la condizione della persona offesa (il podestà e la sua *familia*) ma anche il luogo in cui era stato commesso il reato come il tribunale o il palazzo comunale⁵⁸. Come emerge con chiarezza dalla causa avviata contro Antonio Bartolomei, che sarà analizzata nelle prossime pagine, le norme statutarie o le franchigie di Susa invece non esplicitavano che il reato di base fosse punito più gravemente in base alla condizione di ufficiale della vittima dell'offesa: si tratta probabilmente di una prassi, in linea con altre realtà coeve, che si era instaurata nelle curie temporali segusine, volta a mantenere il rispetto dell'esercizio delle funzioni pubbliche da parte dell'abate. Le numerose inquisizioni avviate per reati di questo genere contro il personale dell'abbazia segusina sottendevano una particolare attenzione a punire le azioni dei rustici che tanto minavano l'autorità delle istituzioni abbaziali quanto impedivano l'effettivo e regolare svolgimento della giustizia.

Poteva acquistare rilevanza anche il fatto che l'ingiuria o la violenza, seppur tra due cittadini, fosse avvenuta alla presenza del giudice o altri ufficiali: infatti, anche se non indirizzate direttamente agli ufficiali, la pronuncia di *verba iniuriosa* davanti al giudice era ritenuto un atto irrispettoso verso le istituzioni che quindi andava represso con durezza, in quanto segno di dissenso o di sfiducia verso le magistrature comunali⁵⁹. Anche a Susa non era infatti infrequente che nel corso di un processo le parti e i testimoni dessero vita a ulteriori conflitti verbali e fisici, oltre a quelli che già avviati un maniera ufficiale presso la curia⁶⁰: nei libelli si sottolinea che il reato era avvenuto presso il *bancum iuris* del monastero alla presenza del giudice o del ministrale anche se, data la frammentarietà della contabilità e delle note riportanti la pena imposta, non sappiamo se anche a Susa questo fosse considerato un'aggravante.

⁵⁷ Registro 35, ff. (...), (1370 aprile 4).

⁵⁸ R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* cit., p. 256-257. Anche gli statuti del conte di Savoia Pietro II prevedevano un'aggravante per l'ingiuria commessa in tribunale o in presenza di un giudice: L. Chevailler, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie: des origines à 1789*, Annecy 1953, p. 40.

⁵⁹ BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus* cit., pp. 249-250. Rimanendo in ambito piemontese, le consuetudini di Vico del 1210 specificano che sono di pertinenza del signore i reati commessi in luoghi dotati di uno specifico connotato pubblico come il mercato, il castello o la chiesa: PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., p. 81.

⁶⁰ Registro 3, ff. 40r-40v; Registro 5, f. 29v; Registro 24, f. 114r; Registro 31, f. 70r; Registro 38, ff. 147v-148r; Registro 41, ff. 122v-123r; Registro 41, ff. 128r-128v; Registro 43, f. 13v; Registro 43, f. 75r (due cause); Registro 43, f. 75v; Registro 43, f. 97v; Registro 46, f. 33r; Registro 46, f. 53r-53v; Registro 46, f. 54r; Registro 46, f. 76r-76v; Registro 51, f. 60v-61r; Registro 51, f. 141r; Registro 54, f. 121v; Registro 54, f. 125v; Registro 54, f. 175v; Registro 54, f. 185r; Registro 54, f. 218r.

Un reato frequentemente commesso dai sudditi abbaziali era la rottura dei sigilli apposti su case o terreni sequestrati, che si trattasse di entrare nei propri beni (spesso per continuare a lavorare i campi o raccogliere i frutti maturi)⁶¹ o di compiere un furto o ancora per vendere beni non propri⁶². Non erano solo i beni immobili a essere posti sotto sequestro, ma anche quelli mobili: in un caso specifico il nunzio della curia portò in casa di una segusina un *cacabum* sequestrato a un altro manente del monastero, ma la donna lo restituì al proprio compaesano e per questo fu denunciata⁶³. Al contrario alcuni manenti furono processati invece perché avevano fatto sequestrare dei beni da parte dei nunzi senza alcuna autorizzazione⁶⁴.

Rientrava nel novero dei reati commessi in vilipendio della curia e del monastero la mancata esecuzione degli ordini imposti dal ministrale o dal giudice ai sudditi che, per un motivo o per l'altro, si rapportavano con la giustizia abbaziale: molti rustici furono inquisiti per la mancata comparizione in tribunale nel giorno stabilito⁶⁵, altri furono accusati per l'appropriazione di beni in pignoramento⁶⁶, o anche per mancato il pagamento della taglia⁶⁷. Altri ancora furono denunciati perché si erano rifiutati di giurare presso la curia prima di essere interrogati nel corso di un processo⁶⁸ o infine alcuni non rispettarono i termini di una sentenza emessa dal tribunale medesimo⁶⁹. Un menaese, invece, fu perseguito per aver tentato di liberare sua sorella mentre il nunzio del monastero la stava conducendo al palazzo abbaziale⁷⁰. La curia inquisì un uomo di Mompantero per un motivo particolare⁷¹: l'uomo infatti era stato interrogato dal ministrale abbaziale «super quibusdem secretis tangentibus honorem et statum ipsius monasterii» e aveva poi rivelato tali *secreta* a un suo compaesano.

I problemi riscontrati durante l'esercizio quotidiano del potere giudiziario da parte degli ufficiali di S. Giusto erano i medesimi incontrati anche dagli ufficiali della curia sabauda, che intrattenevano comunque rapporti con i sudditi abbaziali: questi ultimi potevano infatti recarsi al tribunale della castellania sabauda come rei (ovvero per denunciare al tribunale sabauda un suddito del conte) o come testimoni in processi avviati dal castellano comitale. In questi casi, presso il *bancum iuris* di S. Giusto si recavano direttamente gli ufficiali della castellania sabauda (castellani o i loro luogotenenti, ministrali, nunzi) per denunciare *homines* del monastero che, in qualche modo, avevano interferito con lo svolgimento delle abituali attività del tribunale

⁶¹ Registro 48 ff. 69r-69v, Registro 48 f. 137r, Registro 51, ff. 68r-68v; Registro 54 f. 31r; Registro 54, f. 37r; Registro 54 ff. 72r-72v; Registro 54 f. 81v; Registro 54, ff. 94r-94v; Registro 54 f. 145r-145v; Registro 54 f. 173r; Registro 54, f. 215v; Registro 54, f. 217v, Registro 54 f. 221v, Registro 54 f. 227v.

⁶² Registro 18, ff. 55r-55v; Registro 54, f. 44r.

⁶³ Registro 54, f. 67r-67v.

⁶⁴ Registro 43, f. 24r. Registro 54, f. 30r.

⁶⁵ Registro 31, f. 95v; Registro 31 ff. 27r-28r; Registro 30, ff. 49r-50r; Registro 31 ff. 156r-156v; Registro 54, f. 214r.

⁶⁶ Registro 54, ff. 195r-195v.

⁶⁷ Registro 54, f. 96v; registro 54, f. 156v.

⁶⁸ Registro 46, ff. 57r-57v; Registro 18, ff. 17r-17v.

⁶⁹ Registro 54, ff. 199v; Registro 54, ff. 195r-195v.

⁷⁰ Registro 54, f. 41r.

⁷¹ Registro 30, f. 72r.

comitale. Questi casi, frequenti nel corso del Trecento, sono testimonianza di momenti di collaborazione tra le due curie: benché un reato fosse stato commesso nei confronti di dipendenti della castellania o fosse avvenuto nei locali della curia sabauda, gli ufficiali del conte – riconoscendo la superiorità del criterio di dipendenza personale – si rivolgevano al tribunale del signore cui il rustico era soggetto, ovvero quello del monastero di S. Giusto.

Anche chi commetteva violenze verbali o fisiche ai danni degli ufficiali comitali era accusato di agire «in grandem iniuriam et contempum dicti domini nostri comitis»⁷². I nunzi della curia sabauda erano aggrediti o insultati⁷³, così come accadeva a quelli abbaziali, ma anche i notai non erano esenti da ingiurie o violenze da parte dei Segusini⁷⁴. Più frequentemente, i rustici cercavano di ribellarsi in qualche modo ai sequestri imposti dalla curia sabauda: chi entrava in case sigillate⁷⁵, chi rubava oggetti confiscati⁷⁶, chi impediva ai nunzi di effettuare un sequestro con reazioni anche violente⁷⁷. Ancora, alcuni ospitarono presso la propria dimora uomini ricercati dagli ufficiali della castellania⁷⁸ oppure c'era chi aveva cercato di liberare un uomo mentre era condotto al castello dagli ufficiali sabaudi⁷⁹. Un caso particolare, già analizzato in precedenza, fu quello del segusino Giacomo Borelli che, per aver impedito ai famigli del conte di effettuare il sequestro di un'arma non conforme agli statuti di Susa, fu condotto nelle carceri del castello sabauda dagli sgherri del conte, ignari del fatto che si trattasse in realtà di un suddito abbaziale⁸⁰. Infine, un segusino fu denunciato perché aveva prestato falsa testimonianza in una causa avviata presso la curia comitale⁸¹. Alcuni processi per ingiuria tra rustici presero avvio perché entrambe le parti si trovavano nei locali del tribunale sabauda nel corso di un processo, ma furono avviati presso la curia del monastero poiché l'accusato erano un suddito dell'abate⁸². Nel 1340 invece Raimondino Mermeti di S. Martino di Rivoli denunciò alla curia abbaziale un segusino che, quello stesso giorno, aveva afferrato Raimondino per le vesti e l'aveva condotto a forza presso la curia del conte per ottenere il rimborso di un debito⁸³.

Il contenimento delle offese agli ufficiali signorili e la punizione per il mancato rispetto degli ordini imposti da questi erano necessari da parte delle autorità, poiché tali gesti si traducevano in oltraggi diretti al potere dell'abate, rischiando di trasformarsi in situazioni più pericolose per la stabilità in generale della valle e più in particolare della villa di Susa stessa: gli uffici abbaziali e parzialmente quelli sabaudi erano infatti ricoperti dai membri delle famiglie

⁷² Registro 30, ff. 111r-111v; Registro 35, f. 60r; Registro 35, f. 62r.

⁷³ Registro 38 f. 121v; Registro 54, f. 103r; Registro 54 f. 93v; Registro 38, f. 81r; Registro 51, f. 88v.

⁷⁴ Registro 38, f. 147v-148r; Registro 51, ff. 36r-37r.

⁷⁵ Registro 18, ff. 47r-48r. Registro 48, f. 98r.

⁷⁶ Registro 51, f. 87v. 48, ff. 28r-28v, 116r-116v, Registro 18 f. 65r.

⁷⁷ Registro 46, ff. 80r-81r. Registro 18, ff. 64r-64v

⁷⁸ Registro 31, f. 85r; Registro 31, ff. 160v-161r,

⁷⁹ Registro 54, f. 120v.

⁸⁰ Registro 31, ff. 40r-41r; Registro 31, ff. 160v-161r.

⁸¹ Registro 54, ff. 132r-132v.

⁸² Registro 54, f. 40v; Registro 38, f. 105r.

⁸³ Registro 13, f. 111r.

nobiles segusine, le stesse famiglie che per quasi tutto il Trecento turbarono l'ordine pubblico della villa⁸⁴. Era quindi essenziale tutelare l'abate e i suoi *officiales* da aggressioni o atti irrispettosi di qualsiasi genere al fine assicurare stabilità sociale e politica necessaria per il governo del territorio.

Tra le carte dei registri non è documentata alcuna ribellione di massa contro le autorità di Susa, mentre nel settembre 1346 fu denunciato un *manupolium, unio seu conspiratio* segreto ordito dalle fornaie di Susa che per due giorni fecero mancare il pane al minuto nella villa segusina tramite una serrata dei forni⁸⁵, nonostante non mancasse alle fornaie né il grano né la farina. Le fornaie, che si erano riunite nella chiesa della Madonna del Ponte, ordirono tale protesta – indipendentemente da influenze di ufficiali abbaziali, comitali o comunali ma sostenute dagli altri abitanti di Susa – contro una tassa straordinaria (*subsidiium seu leva*) imposta dalla comunità di Susa con l'appoggio comitale volta al reperimento di denaro, nel corso dei sei anni successivi, per le *reparationes* da effettuarsi alle strade e ai ponti di Susa. L'imposta, che colpiva il passaggio degli animali da basto e da sella sulla terra della franchigia, aveva ripercussioni su alcune attività produttive di Susa come quelle dei fornai, albergatori e tavernieri. Fu solo una tra le fornaie accusate a pagare un fiorino alle casse abbaziali per aver partecipato alla *conspiratio*.

1.3.1 La giurisdizione a giudizio: la causa contro Antonio Bartolomei

Nella descrizione delle diverse cause, particolare rilievo riveste l'inquisizione contro Antonio Bartolomei, che si dipanò tra la primavera del 1355 e i primi mesi del 1357. Il processo si colloca all'interno della narrazione delle dispute sorte in merito all'effettiva giurisdizione di S. Giusto su parte del territorio segusino, ma con dinamiche e modalità diverse da quelle descritte in precedenza, che vedevano protagonisti l'abate e il conte di Savoia. In questo caso, infatti, l'origine della giurisdizione di S. Giusto e i modi in cui il monastero esercitava la giustizia furono messi in discussione non da un ufficiale sabauda bensì da un suddito dell'abbazia segusina che, per difendersi da un grave accusa di aggressione, incentrò la propria difesa sul fatto che gli ufficiali abbaziali applicassero in maniera errata le norme delle franchigie per poi mettere generalmente in dubbio la legittimità dell'esercizio della giurisdizione da parte del monastero.

Il 15 aprile 1355 Antonio Bartolomei, figlio di Guglielmetto ed esponente di una *nobilis* famiglia segusina, fu indagato per una serie di violenze compiute nel corso della medesima giornata⁸⁶. Nel palazzo abbaziale, precisamente nel luogo chiamato “inter tres portas”, Antonio – che, come emergerà dalle testimonianze, era in stato di ebrezza – aveva prima insultato il giudice del monastero Martino Giusti e poi, afferrandolo per il collo, lo aveva fatto cadere per terra e infine, se non fosse stato fermato da altri presenti, avrebbe accoltellato il giudice con il proprio pugnale. Con il coltello ancora in mano, Antonio si era scagliato contro l'abate Martino

⁸⁴ Si veda capitolo V, paragrafo 3.

⁸⁵ Registro 18, ff. 35r-38v. La causa è riassunta e parzialmente edita in: PATRIA, *Consortie, confrarie e società di devozione* cit., pp. 109-111.

⁸⁶ Registro 24, ff. 44r-48v.

ma, anche in questo caso, era stato bloccato dagli astanti. Nel corso dello stesso giorno, Antonio aveva inoltre aspettato per strada il giudice Martino Giusti e l'aveva nuovamente malmenato.

La formulazione delle accuse da parte del ministrale Costantino *de Iallono* per i crimini commessi da Antonio risulta importante per la comprensione dei successivi sviluppi della causa. Non solo l'aggressione alla persona dell'abate è classificata come delitto di lesa maestà, ma anche quella ai danni di Martino Giusti in quanto ufficiale abbaziale: «committendo crimen lese magestatis et incurrendo penas non solum de iure statutas sed etiam alias penas magnas et graves editas contra talia peragentes in dicto monasterio seu in personas monachorum et officialium ipsius monasterio prout caveretur privilegiis monasterii antedicti». Quello stesso giorno, l'abate aveva inoltre condannato Antonio al pagamento di 100 marchi d'argento per tutte le malefatte commesse, ma Antonio si era rifiutato di corrispondere la somma impostagli. Poiché quest'ultima informazione è contenuta nel testo del libello ma all'interno del registro non vi è traccia di altri procedimenti contro Antonio, è probabile che l'abate avesse direttamente inflitto la pena ad Antonio con rito abbreviato senza iniziare un vero e proprio processo, che fu invece avviato nei giorni successivi dopo il mancato pagamento della pena da parte di Antonio.

Dopo aver ascoltato sei testimoni tra il 16 e il 18 aprile 1355, il ministrale impose ad Antonio il pagamento di 100 fiorini d'oro, somma che ancora il 24 settembre dello stesso anno risulta non saldata. Antonio, infatti, stava studiando una strategia per impostare la propria difesa, che presentò alla corte abbaziale il 1° aprile 1356⁸⁷. La difesa di Antonio si basava su quelli che secondo lui erano errori che potremmo definire procedurali («*talis inquisitio est male et inepta concepta et formata*») commessi dalla corte abbaziale nella lettura del testo delle franchigie di Susa: innanzitutto, egli sosteneva che il reato di aggressione a una persona non potesse essere aggravato dal fatto che questa ricoprisse la carica di ufficiale della curia monastica; inoltre, egli dichiarava che in base al testo delle franchigie non fosse possibile infliggere più di 60 soldi come pena per il reato di aggressione; infine, sempre sulla scorta del testo delle franchigie, Antonio affermava che non fosse consentito imporre a un reo una pena complessiva superiore ai cinque soldi. Inoltre, secondo Antonio il processo andava rivisto per ulteriori due motivi: innanzitutto, l'abate non poteva essere giudice di una causa che lo vedeva coinvolto in prima persona («*dictus dominus abbas non potest esse iudex in sua propria causa*»); infine, alcuni monaci che avevano prestato la loro versione dei fatti come testimoni delle violenze avvenute all'interno del palazzo abbaziale erano imparentati con l'abate Martino e, di conseguenza, non potevano essere ritenuti testimoni affidabili.

Antonio Bartolomei presentò così tredici *intentiones* e una lista di sette testimoni, che furono ascoltati ed esaminati tra aprile e luglio 1356 dai notai di entrambe le curie segusine, ovvero Martino Aschieri detto “de Crosato”, scriba del tribunale sabauda, e Giovanni Yno, clerico della curia abbaziale. La *deffensio* di Antonio e le relative *intentiones*, infatti, poggiavano su una rilettura a suo dire errata delle franchigie alla base dell'operato quotidiano di entrambe le

⁸⁷ Registro 24, ff. 64r-84v.

curie temporali segusine, tant'è che oltre al giudice abbaziale Pietro Barralis (la vittima dell'aggressione, il giudice Martino Giusti, era morto nell'inverno tra il 1355 e il 1356) fu coinvolto anche il giudice sabauda Bartolomeo *de Caresana*: la sentenza – che purtroppo non è riportata all'interno del registro – sarà infatti poi emessa da entrambi i giudici di Susa.

Le *intentiones* mostrano le diverse linee di difesa impostate da Antonio con l'aiuto, probabilmente, di un suo procuratore. Nella prima parte delle *intentiones*, Antonio si concentra sul fatto criminoso in sé, volendo dimostrare come in realtà egli fosse stato provocato dal giudice (articolo I), come fra i testimoni principali presentati dall'accusa uno fosse ubriaco (articolo VI) mentre altri ancora non fossero affidabili in quanto parenti dell'abate (articolo VII). Antonio inoltre giocò la carta di quella che oggi definiremo “incapacità di intendere e di volere”, affermando di essere stato egli stesso ebbro quel giorno e di non essere stato padrone delle proprie azioni (articolo V), ma sottolineando comunque di provenire da una famiglia di uomini *boni et fideles* (articolo IV). Nell'ultima parte delle *intentiones*, invece, Antonio cercò di focalizzarsi sul fatto che il personale di entrambi i tribunali temporali segusini, in occasione di un'aggressione fisica nei confronti dei rispettivi ufficiali, imponesse pene maggiori rispetto a quelle previste dal testo delle franchigie per una semplice aggressione e che, sempre secondo le parole delle franchigie, la somma delle pene imposte dalla curia non potesse superare i cinque soldi rendendo non valida la pena comminata in prima battuta ad Antonio (articoli X e XI).

Mentre alcuni testimoni scelti da Antonio Bartolomei furono chiamati in quanto presenti ai fatti (come Manuele e Francesco Savi e Mermeto de Gay) e altri probabilmente per il loro stato di *burgenses* (Ruffino *Iuvenis*, il *dominus* Giacomo *Iuvenis* – che dopo qualche anno sarebbe diventato giudice del monastero – e Francesco Ferrandi), risulta più difficile spiegare le motivazioni che spinsero Antonio a far deporre – inoltre per primi – Giacometto *de Aya* e Benedetto da Urbiano poiché da una parte, come emerge dalle loro testimonianze, non erano presenti ai fatti avvenuti il 15 aprile dell'anno precedente, dall'altra non erano esponenti di famiglie *burgenses* o comunque non ricoprivano cariche particolari all'interno delle diverse istituzioni segusine tali da giustificare la scelta.

Il ritratto dell'accusato tratteggiato dai testi presentanti da Antonio stesso risulta estremamente cupo: un uomo perennemente ubriaco, già processato e ritenuto colpevole di un omicidio negli anni passati, e il cui padre, descritto da Antonio come *bonus et fidelis*, era stato in realtà esiliato anni prima dalla *baronia* sabauda per l'omicidio del *dominus* Benedetto Agliaudi. Ciascuna delle ultime quattro *intentiones*, riferite alla giurisdizione di S. Giusto, si articola ulteriormente in altre domande. Le risposte dei testimoni fornite alle vaghe domande formulate da Antonio risultano altrettanto generiche e nella maggior parte dei casi emerge un certo stupore da parte dei testimoni alle affermazioni proposte: nonostante non sia giunta la sentenza pronunciata dai giudici, sembra possibile dedurre che le testimonianze non abbiano avallato la difesa presentata da Antonio, costruita sul fatto che tanto la curia abbaziale quanto quella sabauda infrangessero sistematicamente le norme delle franchigie. Alle domande se l'abate Martino e i suoi predecessori rispettassero le franchigie, se anche gli ufficiali abbaziali e sabaudi

le rispettassero e in particolare in quali casi, i testi risposero semplicemente che credevano che l'abate e i suoi ufficiali rispettassero le franchigie in tutti i casi da esse previsti. In particolare formulando l'articolo IX, in cui si affermava che l'abate e i suoi *officiales* avessero sempre imposto *penae et multae* ai loro sudditi in base al testo delle franchigie, Antonio si aspettava probabilmente che i testimoni negassero tale dichiarazione, mentre tutti e sette si limitarono a confermarla. Anche alle due *intentiones* successive, in cui si affermava prima che gli ufficiali comminassero pene superiori a quelle contenute nelle franchigie, poi che le curie imponessero pene maggiorate nello specifico a chi offendeva *gentes et officiales* delle due curie, i testimoni risposero negando tale affermazione o ammettendo di non saperne nulla: solo Francesco Savi aggiunse di ricordare che tale Durando *de Bogiis*, a causa di una *rebellio* contro i famigli del conte, era stato catturato e condotto al castello del conte dove era stato giudicato presso la curia sabauda.

Nonostante le risposte incerte date dai testi, le motivazioni proposte da Antonio riguardo alla lettura delle franchigie sembrano poggiare, all'apparenza, tanto su solide basi documentarie quanto sulle prassi effettivamente in corso nelle due corti segusine. Fin dalle franchigie concesse nel 1198⁸⁸, confermate poi in diverse occasioni negli anni successivi, per le aggressioni era infatti prevista la pena di LX soldi senza alcun riferimento a un relativo aumento causato dal fatto che la vittima fosse un *officialis* delle curie segusine. La seconda obiezione formulata da Antonio, ovvero che non fosse possibile comminare a un reo una pena superiore a cinque soldi, trova conferma solamente in una concessione del 2 aprile 1357 promulgata da Amedeo VI, quindi in realtà posteriore di un anno allo svolgimento della causa, ma che si limita in realtà a confermare le *libertates* precedenti secondo le parole stesse del conte⁸⁹. In particolare, il testo della concessione si apre con l'elenco dei compiti di balivi, giudici e castellani e tutti i loro luogotenenti che prenderanno servizio in valle di Susa: dopo aver ribadito che tutti gli ufficiali soprannominati sono tenuti, entro dieci giorni dal loro insediamento, a giurare di osservare le franchigie, le libertà e i buoni usi dei Segusini, il testo promulgato da Amedeo VI ribadisce che agli ufficiali è vietato «penam seu multam aliquam imponere sui indicare summam quinque solidorum viennensium excedentem» agli uomini di Susa o che abitano all'interno del territorio delle franchigie, tranne nel caso della mancata partecipazione alla cavalcata del conte di Savoia, «et si contrarium fieret penaque contra nostram presentem concessionem imponeret nulla sit ipso iure et per nos habeatur processusque qui super hiis fierent in contrarium irriti sint penitus et inanes»⁹⁰. Le carte dei registri del tribunale di S. Giusto, inoltre, testimoniano che le violenze fisiche e verbali ai danni dei diversi membri della *familia* abbaziale o comitale fossero realmente definiti all'interno dei processi come crimini di lesa maestà: nella prassi, dunque, la curia di S. Giusto riteneva effettivamente tali reati come cosa altra rispetto alle semplici accuse di ingiuria o aggressione

⁸⁸ *Statuta et privilegia* cit., col. 5-8.

⁸⁹ *Statuta et privilegia* cit., coll. 19-22.

⁹⁰ Per la cavalcata si veda capitolo VIII, paragrafo 1.6.

Le altre *intentiones* proposte da Antonio miravano a indagare la natura delle franchigie e dei privilegi in base ai quali S. Giusto esercitava i propri poteri temporali: dopo aver chiesto ai testimoni quale autorità avesse concesso le franchigie ai Segusini, ottenendo come risposta i conti di Savoia o un generico *imperator*, le domande formulate da Antonio tendevano a voler scoprire se all'interno del testo delle franchigie fosse contemplata esplicitamente la concessione della giurisdizione all'abbazia di S. Giusto e quali fossero nello specifico le parole usate nelle *concessiones* a favore del monastero, ricevendo anche in questo caso sistematicamente la risposta «nescit». In effetti, all'interno delle franchigie destinate agli *homines et burgenses* segusini, i conti di Savoia non accennano mai esplicitamente ai poteri concessi a S. Giusto⁹¹: i privilegi giurisdizionali in favore dell'abbazia segusina, infatti, si trovano esclusivamente in documenti indirizzati al monastero medesimo, conservati presso l'archivio di S. Giusto e quindi difficilmente consultabili dai semplici segusini, al contrario probabilmente dei testi delle franchigie. Infatti, le risposte di Manuele Savi, membro della ricca famiglia di prestatori segusini⁹², lasciano sottendere tanto una conoscenza diretta del testo delle franchigie quanto una frequentazione assidua dei tribunali segusini: in un caso «respondit quod non recordatur quamvis pluries viderit et legerit ipsas franchisias» mentre in seguito, interrogato se le franchigie di Susa comprendessero all'interno del loro testo disposizioni riguardo agli abati di S. Giusto o alla giurisdizione del monastero, «respondit quod eodem modo vidit uti ipsis franchisiis in curia dicti monasterii per officiales eiusdem quencumodo in curia dicti domini comitis eius officiales uti vidit». In ogni caso, probabilmente Antonio non era a conoscenza di alcun altro documento se non il testo delle franchigie, all'interno delle quali effettivamente mancano riferimenti espliciti all'esercizio della giustizia da parte dell'abate di S. Giusto.

Nel complesso della causa rimane dubbio il significato del terzo articolo, così formulato: «Item quod est ab<s>que eo quo sederet in loco iuridico pro tribunali» e tutte le successive domande a esso collegate. Ben cinque testimoni su otto rispondono di non sapere nulla a tal riguardo, mentre il *dominus* Giacomo *Iuvenis* e Francesco e Manuele Savi si prodigano nelle risposte. Manuele Savi interpretò in maniera letterale l'articolo affermando che il defunto giudice Martino Giusti non “sedeva” nel luogo del tribunale ma esercitava le sue funzioni stando in piedi. Tra i testimoni emerge un po' di confusione su quale fosse il luogo sede del tribunale abbaziale: Manuele Savi rispose che gli abati e i loro giudici erano soliti amministrare la giustizia nel palazzo abbaziale e, in particolare, nel luogo detto “camera prioris”, mentre Giacomo *Iuvenis* testimoniò che il *bancum iuris* monastico era collocato davanti alla propria casa o anche davanti all'abitazione del notaio di curia Giovanni Yno; in realtà entrambi i testimoni avevano ragione poiché, dalla lettura dei documenti, emerge che presso il palazzo abbaziale fosse amministrata la giustizia spirituale da parte dell'abate o del suo vicario, mentre davanti alla casa del notaio quella temporale dai ministrali e dal giudice.

⁹¹ Si fa indirettamente cenno alla partizione quando si afferma che i boschi sono per due terzi comuni agli abitanti di Susa e per un terzo di pertinenza dell'abate (*Statuta et privilegia* cit., col. 7).

⁹² Si veda capitolo V, paragrafo 3.6.

Ai suoi testi, Antonio chiese inoltre se il monastero, tramite i suoi ufficiali, fosse legittimato a esercitare la giustizia in qualunque luogo di Susa: a questa domanda, Manuele Savi asserisce che secondo lui l'abate e i suoi giudici possono esercitare la giurisdizione in qualsiasi luogo del monastero e nel palazzo abbaziale tranne «in loco sacro», mentre gli altri interrogati non furono in grado di fornire una risposta. La lettura del testo dell'inquisizione, della *deffensio* presentata da Antonio o delle *intentiones* non chiarisce quale fosse lo scopo di Antonio nel proporre tale *intentio*: il palazzo abbaziale era in effetti il luogo in cui si era consumata l'aggressione ai danni del giudice, ma ciò non è mai indicato per esempio come aggravante per il reato⁹³. Al momento, quindi, non si comprendono le motivazioni che spinsero Antonio a proporre questo articolo.

Il 26 luglio 1356 l'accusato Antonio Bartolomei portò al giudice abbaziale e a quello sabauda, che lavoravano di concerto per la risoluzione della causa, un insieme di documenti per corroborare la propria difesa: il testo della *inquisitio*, la sua *deffensio*, la *attestatio testium* e una serie di copie delle franchigie e di un privilegio concesso dal conte Tommaso al monastero, probabilmente l'atto del 1212 emesso da Tommaso I⁹⁴. L'ultimo atto riportato all'interno del registro risale al 31 gennaio 1357 quando il nunzio della curia riportò al notaio di essersi recato a casa di Antonio Bartolomei con l'ordine di presentarsi il giorno successivo per ascoltare la sentenza emessa da entrambi i giudici ma che, non avendolo trovato in casa, aveva lasciato l'ordine di comparazione alla moglie. Come accennato, la sentenza non è ricopiata all'interno del registro: sarebbe stato estremamente interessante comprendere come i giudici delle due curie – che, almeno dalle fonti documentarie note, per la prima e unica volta collaborano per la risoluzione di una causa – avessero dato soluzione a una difesa che in realtà poggiava su un'accusa molto grave nei confronti del personale dei due tribunali stessi, ovvero l'infrazione ripetuta dei testi delle franchigie che normavano la vita dei Segusini e delle diverse istituzioni. Almeno in linea teorica, le obiezioni di Antonio Bartolomei poggiavano su solide basi documentarie, ma non possiamo sapere se nel corso dei secoli conti e abati avessero raggiunto un accordo, scritto o meno, relativo all'imposizione di una pena superiore per chi aggredisse gli ufficiali delle due curie. In ogni caso, il processo contro Antonio Bartolomei rappresenta un *unicum* all'interno dei registri: nel corso degli oltre settant'anni coperti dalla documentazione giudiziaria, si tratta dell'unico caso in cui è un suddito di S. Giusto, e non gli ufficiali sabaudi, a metterne in dubbio tanto la giurisdizione quanto i modi con cui questa era esercitata nel quotidiano, accusando delle medesime irregolarità anche la curia sabauda.

⁹³ Negli statuti di alcune città come Milano, Como e Novara era invece previsto che la pena per un'aggressione o un'ingiuria, anche se non rivolte direttamente a un ufficiale comunale, fosse maggiorata nel caso in cui il reato fosse compiuto nel palazzo comunale o in altri luoghi istituzionali: si veda p. 333.

⁹⁴ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII (1212 marzo 5).

1.4 I reati amministrativi

Come detto in precedenza, gli statuti e le franchigie normavano la vita comune dei Segusini, indipendentemente se questi fossero sudditi abbaziali o comitali. Nonostante tutti i reati fossero previsti e disciplinati dagli statuti, alcune cause furono intentate con la precisa motivazione «penam statutorum et ordinamentorum dicti loci Secusie contra talia peragentes edictorum incurrando et committendo»: sono reati che danneggiavano in qualche modo l'intera comunità, come la falsificazione dei pesi o l'uso di oggetti volti alla pesatura non approvati dall'autorità, l'infrazione delle particolari norme relative al commercio e all'importazione ed esportazione del vino, e infine la vendita delle carni in base ai prezzi diversi da quelli stabiliti dagli statuti. Si tratta di inquisizioni avviate dal ministrale *ex officio* oppure su denuncia dei consoli di Susa o di altri ufficiali: la prevenzione e la repressione di reati di questo tipo avevano riflesso tanto sull'ordine quanto sulla salute pubblica, portando tutti gli ufficiali segusini – abbaziali, sabaudi e comunali – a controllare capillarmente tali attività.

1.4.1 Il commercio e la produzione del vino

La produzione del vino, attestata in valle di Susa già dall'alto medioevo, rappresentava un'attività importante tanto per i diversi poteri locali quanto per i rustici e, in particolare, la località di Urbiano (oggi frazione di Mompantero) era sede di un buon numero di vigneti⁹⁵. Il monastero di S. Giusto risultava un produttore di vino grazie non solo alla conduzione diretta, con particolare presenza nei vigneti nella parte orientale della valle, ovvero quella più vicina alla pianura torinese e con clima più mite, ma anche grazie l'esazione di censi e decime in natura lungo tutto il suo territorio; dal canto suo, la castellania sabauda nei primi quindici anni del Trecento possedeva alcune vigne a Meana, Foresto e Urbiano⁹⁶.

I conti di Savoia, fin dai primi anni della loro espansione cisalpina, usarono il commercio del vino come oggetto di concessione per favorire i rapporti con i Segusini tanto che, tra i secoli XII e XIV, i conti emanarono diversi atti volti a regolare i privilegi della villa valsusina riguardo alla compravendita del vino. Sembra che già il conte di Savoia Umberto III, in una data imprecisata del suo governo (1148-1189), avesse concesso agli uomini di Susa, tramite una carta non tradita, l'esenzione dal pagamento di pedaggi o *leida* nel territorio del comitato, suggerendo la valorizzazione di un commercio volto non solo oltralpe ma anche verso la pianura piemontese⁹⁷. Nel 1198 i Segusini, mettendo per iscritto le proprie consuetudini, affermarono tra l'altro che secondo gli *usus Secusiensium* i vigneti non solo erano sottratti a ingerenze signorili («vinee nostre sub potestate nostra sunt») ma erano anche sorvegliati da speciali ufficiali detti

⁹⁵ Alla produzione e al commercio del vino in valle di Susa sono stati dedicati due saggi, a cura di Luca Patria e Daniela Boarino, raccolti nella monografia curata da Rinaldo Comba: BOARINO, *Organizzazione e costi dei lavori nelle vigne sabaude di Pinerolo e di Susa fra XIII e XIV secolo*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, pp. 37-49; L. PATRIA, *Il vino in montagna: la produzione e il commercio del vino valsusino nel medioevo*, in *Vigne e vini* cit., pp. 195-243.

⁹⁶ BOARINO, *Organizzazione e costi* cit., p. 39.

⁹⁷ PATRIA, *Il vino in montagna* cit., p. 200.

custodes vinearum. I gastaldi, che dovevano rispettare i *custodes*, potevano esigere solo due corvées da ogni contrada per i lavori nelle vigne del conte. Infine, uno specifico banno era previsto per i danni ai vitigni, mentre il commercio del vino era libero da ogni peso bannale⁹⁸.

Il conte Amedeo IV, nel corso dei suoi vent'anni di governo, si premurò in diverse occasioni di tutelare il commercio del vino in valle di Susa: infatti il conte, che intendeva privilegiare la villa di Susa in quanto punto di appoggio dell'espansione sabauda nel torinese, nel corso del suo governo cercò in maniera costante di supportare tanto la produzione (garantendo protezione ai lavoratori) quanto il commercio del vino all'interno del territorio segusino. Nel 1233 confermò le concessioni precedenti, individuando nella produzione vinicola un settore privilegiato dell'attività commerciale dei Segusini⁹⁹, mentre nel 1245 il conte «dedit hominibus Secusie quod nemo de foris Secusie possit mittere vinum infra Secusiam nisi fuerit vicinus esidem loci», con l'affidamento del compito di sequestrare il vino ai castellani sabaudi di Susa e Avigliana. Per volontà dell'università dei *cives* segusini era inoltre previsto che nessuno avrebbe impedito l'ingresso ai funzionari del conte e a quelli dell'abate nei *cellaria* dei Segusini per il sequestro del vino. Negli stessi giorni l'abate di S. Giusto ottenne dal conte le importanti concessioni riguardo prerogative giurisdizionali sui propri *homines*, che prevedevano tra l'altro che il conte non richiamasse questi ultimi per la cavalcata nei mesi della vendemmia¹⁰⁰. Pochi anni dopo, nel 1250, Amedeo IV prese sotto la propria protezione gli uomini del Delfinato che, provenendo dall'alta valle di Susa, nei mesi di settembre e ottobre si recavano a Susa e nel suo territorio per la vendemmia e per il trasporto del vino¹⁰¹.

Nel 1313, in occasione di una lite aperta tra i villaggi di Susa e Bussoleno che vedeva gli *homines* di quest'ultimo rivendicare la facoltà «portandi vinum Secusie et per territorium Secusie et vendendi ad eorum liberam voluntatem», il conte Amedeo V si pronunciò a favore dei Segusini che ottennero il privilegio di espellere dal mercato il vino degli altri produttori, ai quali fu vietato di trasportare il vino attraverso il territorio della franchigia, con il fine di rendere inefficaci le iniziative commerciali delle comunità minori contermini. In un anno imprecisato nel primo ventennio del Trecento i *burgenses* di Susa riscattavano inoltre dal conte la gabella sul vino che usciva dalla città in direzione del Delfinato¹⁰². Dopo oltre quarant'anni di silenzio documentario, nel 1371 il conte Amedeo VI indirizzò una nuova carta ai Segusini esentandoli, tra l'altro, da qualsiasi pedaggio sulle sue terre e ridefinendo i termini del privilegio sul commercio del vino, con importanti eccezioni concesse alla Novalesa per il transito attraverso il passo di Pietra Stretta. Inoltre, mentre nel 1245 le concessioni attribuivano solo a coloro che erano compresi nella *vicinatas* la facoltà di introdurre vino forestiero in Susa, nel 1371 si impose il divieto perentorio a chiunque di importare *vinum extraneum* nell'ambito della castellania e della valle di

⁹⁸ *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8.

⁹⁹ *Statuta ac privilegia* cit., coll. 9-12.

¹⁰⁰ *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.

¹⁰¹ *Statuta ac privilegia* cit., coll. 15-16.

¹⁰² PATRIA, *Il vino in montagna* cit., pp. 210-212.

Susa, con la pena del pagamento di venticinque lire forti¹⁰³. Nel 1391 il nuovo conte Amedeo VII rinnovò le restrizioni all'importazione ma dietro il pagamento della considerevole somma di 5000 fiorini che i Segusini avrebbero dovuto pagare nell'arco di sette anni¹⁰⁴. Il controllo dell'accesso al mercato del vino e le agevolazioni in merito alla produzione di quest'ultimo furono quindi oggetto di favorevoli concessioni da parte dei conti di Savoia nei confronti della comunità segusina. Negli statuti nel 1390 ben quattro capitoli sono dedicati proprio alla vendita e al trasporto del vino¹⁰⁵: all'interno delle norme statuarie, benché non si faccia esplicito riferimento alle concessioni sabaude precedenti, si tenta di razionalizzare e selezionare l'accesso al mercato, controllare tanto il commercio transalpino quanto l'introduzione o il transito del vino sul territorio segusino, prevenendo l'espulsione del vino degli altri produttori a cui viene proibito di trasportare il loro prodotto attraverso il territorio segusino.

Nonostante le concessioni sabaude fossero in teoria volte alla tutela degli interessi dei Segusini, le norme sull'importazione e sull'esportazione del vino senza rispetto dei confini delle franchigie – riconfermate negli anni diverse volte mediante *ordinata* del *consilium* comunale fatti poi gridare per tutto il territorio della franchigia – furono sistematicamente infrante nel corso del Trecento¹⁰⁶. Le norme si ammorbidirono verso la metà del secolo poiché nel 1367, nel corso di un processo contro cinque uomini, nel libello si specifica che nessuna persona, di qualsiasi stato e condizione, avrebbe potuto portare o fatto portare «infra Secusiam nec franchisias Secusie» vino che non fosse stato prodotto nel territorio della franchigia, tranne il caso in cui il vino fosse stato prodotto nelle vigne di colui che lo portava¹⁰⁷, mentre nel 1372 si aggiunge che l'importazione era vietata solo con finalità commerciali, mentre era concessa «pro suo bibere ad minutum»¹⁰⁸.

La quasi totalità delle cause fu intentata per l'importazione all'interno del territorio segusino di vino prodotto all'esterno del territorio della franchigia, che era possibile solo con la licenza dei consoli di Susa e del proprio *dominus*. In questi casi era difficile negare l'evidenza, poiché i colpevoli erano stati colti in flagranza di reato spesso nel mezzo della notte, così nei loro interrogatori gli accusati cercavano di fornire alla corte scuse plausibili riguardo alle loro azioni. Un uomo affermò di aver portato il vino dentro Susa con l'autorizzazione dei consoli, motivazione che tuttavia si rivelò una bugia poiché il reo fu condannato. Molti si giustificarono affermando che il vino importato era prodotto da loro stessi ma nato in vigne esterne al territorio della franchigia, credendo in tal modo di agire legittimamente: come abbiamo visto, alla fine le normative negli anni Sessanta si ammorbidirono e fu concesso ai Segusini di portare all'interno del territorio vino nato in vigne di proprietà site fuori da Susa. Tre segusini, che avevano le vigne

¹⁰³ PATRIA, *Il vino in montagna* cit., p. 215.

¹⁰⁴ PATRIA, *Il vino in montagna* cit., p. 221.

¹⁰⁵ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 79-82, pp. 243-245.

¹⁰⁶ Registro 7, f. 115v; Registro 24, ff. 4r-5v. Registro 31 ff. 151r-154v; Registro 35, f. 44r; Registro 43, ff. 71v-72r; Registro 46, ff. 98v-100r; Registro 48, ff. 42r-43r; Registro 48, ff. 41r-41v; Registro 48, ff. 96r-96v.

¹⁰⁷ Registro 31 ff. 151r-154v.

¹⁰⁸ Registro 46, ff. 98v-100r.

in una località al confine tra Mattie (villaggio autonomo fuori dalla franchigia) e Castelpietra (zona rurale di Susa), basarono la loro difesa sul fatto che avevano sempre creduto che le vigne si trovassero all'interno di Susa, poiché erano sotto la sorveglianza del campario di Castelpietra. I contadini cercano così di plasmare la loro difesa distorcendo le norme a loro piacimento, forzando le maglie degli statuti con lo scopo di cercare una scappatoia "legalizzata" alle loro malefatte.

1.4.2 La vendita della carne

Nel tardo medioevo le autorità pubbliche praticavano un doppio controllo sulla vendita della carne: da una parte non era inconsueto che fissassero i prezzi di vendita delle carni (il cui costo per libbra indicava quali fossero le carni più pregiate e quelle più economiche) compilando una sorta di listino prezzi e prevedendo una punizione per coloro che eccedessero le somme stabilite¹⁰⁹; dall'altra si occupavano di disciplinare la qualità e l'igiene della vendita, in base «a quella sorta di contratto sanitario che durante tutto l'ancien régime veniva stipulato fra i consumatori e il potere per meglio tutelare e garantire la salute e la qualità dell'igiene pubblica»¹¹⁰.

I macellai segusini lavoravano e vendevano la carne in una zona sita entro le mura chiamate *becaria* anche se, al contrario di altri casi italiani, all'interno degli statuti non è specificato che i macellai dovessero lavorare all'aperto, in modo non solo da garantire una certa tutela sanitaria e igienica ma anche da poter essere pubblicamente controllati. In particolare, gli statuti segusini del 1390 e alcuni ordinati emanati negli anni precedenti stabilivano innanzitutto che, per esercitare il mestiere di macellaio, fossero necessari un'autorizzazione del *consilium iuratum*, il pagamento di una somma e un giuramento «in manibus illius domini cuius fuerunt manentes et subdicti». Alcuni capitoli degli statuti sono volti alla disciplina della vendita della carne: oltre a essere calmierati i prezzi delle diverse carni, si proibisce la vendita di carni malsane e resa obbligatoria la vendita di una quantità di carne *ad sufficientiam* secondo i bisogni degli abitanti di Susa. Presso il loro banco, inoltre, i macellai potevano vendere esclusivamente carni di montone, mucca, agnello, maiale, pollame e uccellagione¹¹¹. Gli statuti disciplinavano anche i prezzi per la cottura e la vendita di altri cibi come pane, pesci e formaggio¹¹², ma nel corso del secolo solo un fornaio fu denunciato per aver aumentato i prezzi per la cottura del pane¹¹³.

I macellai segusini, tra cui spicca per insubordinazione Udino Fea originario di Piossasco, infransero costantemente le norme che regolavano la vendita della carne nell'ultimo

¹⁰⁹ Per il caso di Pistoia si veda G. FRANCESCONI, *Sulle tavole della città. La disciplina della carne: macellazione, vendita e tutela nella Pistoia due-trecentesca*, in *Pan di legno e vin di nuvoli. L'alimentazione della montagna tosco-bolognese*, Pistoia 2010, pp. 55-77 e in particolare p. 62.

¹¹⁰ FRANCESCONI, *Sulle tavole della città* cit., p. 62.

¹¹¹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., pp. 217-220, capp. 35-40.

¹¹² PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., p. 241, capp. 74-75; pp. 267-270, capp. 114-117.

¹¹³ Nel 1367 un fornaio fu denunciato dai consoli di Susa perché da oltre quindici anni, nonostante l'*ordinatum* del consiglio giurato, cuoceva un sestario di pane oltre alla cifra prevista dagli statuti: Registro 31, ff. 124r-125v.

quarto del Trecento¹¹⁴. Infatti, troviamo questo tipo di inquisizioni solo dal 1368 in avanti, quando probabilmente fu emanato il primo *ordinamentum* – confermato in diverse occasioni negli anni successivi – relativo alla regolazione dei prezzi e della modalità di vendita della carne. In alcune occasioni, come prova a sostegno delle inquisizioni avviate dai ministerali o su denuncia di altri pubblici ufficiali (come quelli sabaudi o quelli comunali), spesso il notaio di curia riporta per intero il testo dell'*ordinatum* comunale oppure indicava semplicemente la data di emanazione di quest'ultimo.

Il primo *ordinatum* di cui abbiamo nota risale al 25 aprile 1368 e fu emanato dal *consilium iuratum* in presenza del nobile Nicola *de Bugella*, vicecastellano sabauo di Susa: l'*ordinatum* normava il prezzo massimo a cui vendere le libbre della carne, stabiliva l'obbligo di vendere carni *sanas et nitidas* e disponeva che i macellai vendessero carne a sufficienza per i bisogni dei Segusini¹¹⁵.

I macellai di Susa infransero ripetutamente le norme contenute in questo *ordinamentum*: nello stesso 1368 un privato denunciò Martino da Essimonte di Susa, macellaio, perché non seguendo le norme di Susa, si era rifiutato di pesare la carne prima di venderla¹¹⁶, mentre nel maggio del 1369 il ministrale inquisì ben tre macellai segusini: la prima causa fu avviata *ex officio* contro Gonterio Lombardi¹¹⁷, la seconda su denuncia del ministrale sabauo e diversi *burgenses* di Susa contro Udino Fea¹¹⁸ e la terza su denuncia dei consoli di Susa contro Andrea Varcini detto "Begar"¹¹⁹, poiché tutti e tre i *becarii* avevano venduto la carne a un prezzo più alto rispetto a quello stabilito dall'*ordinamentum*. Un'ulteriore accusa rivolta a Udino fu quella di aver tenuto aperto il suo banco anche dopo l'avvio dell'inquisizione.

Il 17 giugno 1368, a pochi mesi da quello di aprile, fu pubblicato anche un secondo *ordinamentum*, che disciplinava nuovamente i prezzi per le carni di montone, pecora, maiale e bue e stabiliva che i macellai «non possunt nec debeant abstulere seu auferre aliquam grassiam nec pennam de aliqua bestia»¹²⁰. Tuttavia a tale articolo si fa riferimento solo diversi anni dopo, ovvero nel luglio 1389 quando, su richiesta dei *burgenses, homines e personae* di Susa, furono inquisiti tutti i macellai di Susa sudditi del monastero ovvero Udino Fea, Gonterio Lombardi, Amedeo Regis e suo figlio che, in contrapposizione a quasi tutte le norme statutarie riguardo alla loro professione, avevano ordito una *conspiratio*: non avevano rispettato i prezzi imposti, non avevano più venduto carne da giugno in avanti, non avevano giurato nelle mani del proprio signore per esercitare la professione e infine avevano venduto la carne a prezzi diversi rispetto a quelli

¹¹⁴ Anche nei registri del vicariato di Torino i macellai erano indagati frequentemente per aver trasgredito alle norme igieniche sulla vendita della carne, così come nella contabilità sabaua fossanese: MAGNANI, *I conflitti dei governati* cit., p. 463; BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato* cit., p. 52.

¹¹⁵ Registro 35, f. 23r.

¹¹⁶ Registro 35, f. 23r.

¹¹⁷ Registro 35, f. 72r.

¹¹⁸ Registro 35, ff. 73r, 73v.

¹¹⁹ Registro 35, f. 117r-117v.

¹²⁰ Registro 54, ff. 141r-144v.

stabiliti¹²¹. La vigilia di Natale del 1375 i *sindici et consules* di Susa agirono in tribunale nuovamente contro tutti i macellai sudditi del monastero che si erano resi ripetutamente colpevoli dell'infrazione dell'«ordinatum et capitulatum», redatto due mesi mese prima, che stabiliva il prezzo massimo a cui potevano essere vendute le carni di montone, pecora, bue e maiale nel periodo compreso dal 28 ottobre fino a Natale dello stesso anno¹²². La normativa sulla carne, rinnovata il 9 giugno 1378 e confermata l'11 maggio 1380, fu di nuovo infranta da alcuni macellai denunciati dal sindaco di Susa¹²³.

Nel corso degli ultimi quarant'anni del secolo, i macellai furono inquisiti anche per altri motivi senza specifico riferimento specifico agli ordinati: Udine Fea due volte vendette la carne *morbosa*¹²⁴, reato per cui era prevista una multa di 60 soldi, mentre nel 1372 alzò a propria discrezione i prezzi della carne di mucca¹²⁵. Invece, Martino di Essimonte e suo figlio furono denunciati nell'ottobre del 1375 perché presso il loro *scandalum* avevano venduto più volte oltre dieci libbre di carne per volta¹²⁶.

Assistiamo quindi a un doppio fenomeno per tutto il secolo: da una parte un continuo rinnovo, da parte delle istituzioni comunali, delle norme che stabilivano il prezzo delle carni in vendita, e dall'altra frequenti tentativi da parte dei macellai di infrangere tali norme. Poiché la maggior parte delle cause contro i macellai si concludeva con il pagamento di un *bannum concordatum*, la cui somma cioè era frutto di una contrattazione tra il reo e il ministrale, i macellai di Susa ritenevano conveniente infrangere le norme statutarie – azione che portava generalmente a un aumento degli introiti – e poi eventualmente pagare un *bannum* che, tutto sommato, potevano permettersi: in altre parole, anche se costretti a corrispondere una multa, i macellai comunque guadagnavano sul lungo termine grazie alle loro azioni improprie come la manomissione dei pesi o la vendita di carne putrida. Il cadenzato rinnovo delle norme statutarie sulla professione dei macellai dimostra come questa categoria professionale attuasse una vera e propria resistenza collettiva all'autorità pubblica.

Poiché i loro crimini hanno delle prove “oggettive”, come la carne marcia o lo strumento del peso contraffatto, o ancora la parola degli ufficiali pubblici preallertati da una parte consistente della popolazione riguardo all'aumento dei prezzi, nel corso degli interrogatori gli accusati non possono far altro che ammettere le loro colpe ma cercando una giustificazione più o meno plausibile: davanti alla prova scritta presentata dal notaio comunale, testimonianza che i vari *ordinamenta* erano stati oggetto di *cridae* per tutta la villa, i macellai affermano di non aver sentito il *praecus* declamare il contenuto dell'*ordinamentum* o comunque di non aver sentito in giro nulla riguardo a tali norme, e quindi di aver agito in buona fede, oppure dichiarano di aver capito

¹²¹ Registro 54, ff. 141r-144v.

¹²² Registro 43, ff. 21r-22r.

¹²³ Registro 51, f. 73r; Registro 48, ff. 71r-72r.

¹²⁴ Registro 31, f. 140r.

¹²⁵ Registro 38, f. 88v.

¹²⁶ Registro 38, ff. 116r-116v.

che l'*ordinamentum* avesse valore solo fino a un certo giorno. Alla domanda del ministrale se avessero giurato sugli statuti – che contenevano le norme infrante – i macellai rispondono di sì, ma che non avevano idea del contenuto su cui stavano giurando. Gli interrogatori del ministrale cercavano di appurare se il comportamento del singolo macellaio fosse comune anche agli altri *becarii* di Susa, ma gli artigiani si coprirono sempre le spalle a vicenda, affermando di non sapere cosa facevano o pensavano gli altri macellai; solo in un caso Martino da Essimonte ammise che nessun macellaio di Susa lavorava seguendo gli statuti.

1.4.3 La falsificazione degli strumenti di misura

Le autorità comunali di Susa esercitavano una doppia sorveglianza sugli strumenti di misura usati da bottegai, mercanti e tavernieri grazie ai *legitimatores mensurarum*¹²⁷, due uomini addetti al controllo della regolarità e alla legittimazione dei pesi e misure usati nella pratica del commercio in Susa e nel territorio in cui vigeva la franchigia. Ogni anno per tale carica erano scelti due uomini della villa che, una volta eletti, giuravano nelle mani nel castellano e alla presenza dei consoli. I *legitimatores* compilavano un libro che raccoglieva tutte le misure e i pesi da questi riconosciuti come validi e regolari, che erano contrassegnati con il *signum* sia dell'abate di S. Giusto sia del conte di Savoia¹²⁸. Una volta che un commerciante o un taverniere avesse avuto i suoi pesi e misure registrati come veri e onesti, non poteva essere né accusato né punito da alcun per falsità nella misurazione, anche se il suo peso fosse stato più o meno preciso, tranne nel caso fosse stata creata una palese falsificazione. Dal canto loro, i commercianti segusini giuravano nelle mani dei consoli di conservare questi pesi in luogo idoneo e protetto in modo da evitare che tali strumenti potessero essere alterati, distrutti o in qualunque modo danneggiati¹²⁹. Lo stesso conte di Savoia Amedeo VI si era premurato di inviare, tramite lettere patenti del 10 marzo 1352, un elenco di disposizioni sul controllo degli strumenti volti alla pesatura modellati su «*antiquas ordinationes et statuta et privilegia*¹³⁰: d'altra parte, diversi sudditi del monastero nel corso della seconda metà del Trecento cercarono di guadagnare grazie alla falsificazione dei pesi e all'uso di misure non approvate e ritenute dunque false per la vendita di carne, olio, formaggio, avena e vino nelle taverne¹³¹.

Oltre ai pesi che ciascun venditore conservava presso la sede della sua attività, a Susa era presente anche un *grossum pondus communis* sito nella villa, il cui uso era obbligatorio per chiunque – abitanti, *burgenses* e stranieri – dovesse pesare le merci prima della vendita (non si poteva «*ponderare seu pondus facere nisi ad pondus vocatum "pondus grossum" videlicet a summam*

¹²⁷ A Pistoia erano gli operai di S. Iacopo che detenevano, nella seconda metà del Duecento, il controllo delle misure per il vino, per i liquidi e per la vendita delle carni: FRANCESCONI, *Sulle tavole della città* cit., p. 15.

¹²⁸ La richiesta del doppio sigillo era attiva almeno dal 1362, poiché in una causa di quell'anno è riportato il capitolo degli statuti redatti un anno imprecisato incentrato su tale argomento (Registro 30, ff. 6r-6v).

¹²⁹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 104-108, pp. 262-264.

¹³⁰ Registro 38, f. 114r.

¹³¹ Registro 30, ff. 8r-9r; Registro 30, ff. 6r-6v; Registro 30, f. 131r; Registro 31, f. 82r; Registro 38, ff. 117r-199r; Registro 48, ff. 127v-128r; Registro 48, ff. 8r-9r; Registro 54 ff. 73r-74r; Registro 54 f. 179r.

decem libras», pena il pagamento di 60 soldi)¹³². Responsabile della sua sorveglianza era un funzionario comunale chiamato *collector ponderis*, carica tenuta nel 1372 da Giacomo *Iuvenis*, che dopo qualche anno sarebbe diventato giudice del monastero¹³³.

Nel 1374 il *grossum pondus communis* fu manomesso: prima fu accusata una coppia di coniugi di Susa, che da circa tre anni teneva il *pondus* in appalto («ad firmam») da Jean Aigueblanche detto Merlino¹³⁴ e, in seguito agli interrogatori di rei e testimoni, l'accusa fu rivolta in un secondo momento contro il fabbro Michele *de Verduino* al quale era stata recentemente affidata la riparazione del *grossum pondus communis*. In quell'occasione, il giudice del monastero Surleone Mezzabarba aveva esaminato personalmente il peso dichiarandolo falsificato¹³⁵, così come qualche anno dopo il giudice del monastero Giacomo *Iuvenis*, alla presenza dei consoli di Susa, controllò di persona le misure private usate da due rei, anche in questo caso dichiarandole falsificate¹³⁶. Il reato era dunque ritenuto particolarmente lesivo per la comunità, tanto che erano i giudici del monastero a valutare personalmente le condizioni degli strumenti di misura.

1.4.4 I delitti nelle ore notturne: il gioco d'azzardo e il consumo del vino

La notte è «la grande aggravante della giustizia medievale», poiché agire durante l'oscurità era ritenuto segno del carattere furtivo dell'azione compiuta. Negli statuti italiani era spesso prevista una rubrica che prevedeva una serie di aggravanti per i delitti commessi dopo il suono della campana della sera¹³⁷. I processi intentati contro gli uomini che bevono vino in taverna dopo l'orario consentito, che giocano d'azzardo o usano armi oltre le misure permesse «sono reati-indice molto importanti, scelti dal Comune per delimitare i comportamenti eversivi tendenzialmente antisociali; o meglio, per delimitare il perimetro della protezione pubblica del corpo sociale dai pericoli di disunità interna» dando così vita a «un'idea di 'ordine morale' della società da imporre attraverso una rituale azione di controllo poliziesco»¹³⁸.

Gli statuti di Susa del 1368, confermati da quelli del 1390, vietavano l'apertura delle taverne dopo il suono della campana. Negli statuti di fine secolo non c'è invece traccia di normative riguardo al gioco d'azzardo, mentre sappiamo che prima del 1379 era presente una norma che così recitava: «in ipso loco Secusie alicubi in domibus, tabernis vel extra de nocte post (...) horam campane ludere ad taxillos sub pena LX^{ta} solid. pro quolibet et vice qualibet quam fuerit contrafactum». Un capitolo degli statuti del 1390 vietava, in generale, a ogni persona

¹³² Registro 38, f. 114r.

¹³³ Registro 38, f. 114r.

¹³⁴ Registro 41, ff. 68r-73r.

¹³⁵ Registro 41, ff. 77r-78v.

¹³⁶ Registro 48, ff. 8r-9r.

¹³⁷ Esempi in S. MANTINI, *Per un'immagine della notte fra Trecento e Quattrocento* in «Archivio Storico Italiano» CXXII (ottobre-dicembre 1985), p. 589. Si veda inoltre *La notte: ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze 1991.

¹³⁸ VALLERANI, *Giustizia e documentazione* cit. p. 301.

extranea vel privata di aggirarsi per Susa dopo i rintocchi del campanile del castello «nisi cum lumine aut cantando aut habuerit iustam et legitimam causam eundi»¹³⁹.

Dai registri sembra che solo gli sgherri del conte avessero l'autorità per svolgere la sorveglianza notturna delle vie di Susa, tanto da essere loro a catturare i sudditi dell'abate colti in flagranza di reato dopo il tramonto e portarli nel carcere del monastero, in attesa di un giudizio da parte degli ufficiali abbaziali competenti. In situazioni particolari, come per esempio la festa di S. Maria a settembre, che attirava all'interno della villa diversi pellegrini diretti alla chiesa di S. Maria del Ponte, la sorveglianza notturna era implementata. Una notte poco prima del giorno di santa Maria un famiglia del castellano sabauda, cercando di sequestrare a un uomo di provenienza oltralpina un *gladium* oltre le misure consentite dagli statuti di Susa, finì per azzuffarsi con un segusino che voleva difendere l'amico¹⁴⁰. Qualche anno prima, sempre in occasione della festa di S. Maria, il *domicellus* del castellano di Susa e altri famiglie sabaudi erano alla *porta arcus* per sorvegliare l'ingresso dei pellegrini quando un segusino li aveva presi in giro raccontando che alcuni ladri, dopo aver derubato diverse persone, erano fuggiti per la *porta arcus*¹⁴¹. Susa, sita lungo la via Francigena e sede essa stessa di luoghi di culto, indipendentemente dalle feste attirava nel corso dell'anno un alto numero di pellegrini, che potevano essere vittime delle angherie degli abitanti locali. Nel 1384 tre pellegrini provenienti da Venezia denunciarono un paio di segusini per aver rubato le loro borse¹⁴², mentre l'anno successivo un calzolaio originario di Moncalieri, nel corso di una rissa avvenuta in una locanda, uccise il pellegrino Jean de Thonon¹⁴³.

I reati commessi dopo il tramonto sono un numero ridotto all'interno della documentazione giudiziaria ma sono comunque utili per evidenziare i comportamenti dei Segusini e le norme che disciplinavano questi ultimi. Nell'inverno 1376 un segusino fu denunciato per aver venduto vino presso la sua taverna, sita *foris portam*, a diverse persone dopo il suono della campana e per il suo comportamento pagò come multa I fiorino¹⁴⁴. L'accusa si basava su un *ordinatum*, promosso per volontà del castellano e dei *consiliarii* durante l'anno in corso e ratificato dal *consilium iuratum communis Secusie* in presenza del nobile vicecastellano sabauda Giordanino Provana, che prevedeva per qualunque persona o *tabernator* di Susa il divieto di vendere vino *ad minutum* «post pulsationem campane castris Secusie» sotto pena di LX soldi.

Come accennato, gli statuti del 1390 non dedicano alcun capitolo al gioco d'azzardo, mentre nel 1379 era stato emanato un *ordinatum* apposito dal consiglio comunale: tra le carte dei registri non è riportato per intero il testo dell'*ordinatum*, essendo solo estrapolato e rielaborato il

¹³⁹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 77, p. 242.

¹⁴⁰ Registro 31, ff. 40r-41r.

¹⁴¹ Registro 30, ff. 18r-18v.

¹⁴² Registro 51, ff. 187r e 187v.

¹⁴³ Registro 54, ff. 16r-21r.

¹⁴⁴ Registro 43 ff. 71v-72r.

passaggio in cui si proibiva il gioco d'azzardo dopo il suono della campana serale. Negli ultimi secoli del medioevo, gli statuti di diverse città italiane regolavano con estrema rigidità il gioco d'azzardo¹⁴⁵, che comunque era tollerato e disciplinato all'interno della villa dall'appaltatore della *gabella ludi*¹⁴⁶. Ciò che premeva ai legislatori era che i giocatori rispettassero luoghi e tempi prestabiliti: da una parte, in diverse città era esplicitamente stabilito che si dovesse giocare in luoghi pubblici come strade, piazze e fiere, in modo da ottenere un duplice obiettivo: la dimensione pubblica permetteva da una parte il controllo da parte dell'autorità, dall'altra consentiva alle persone di riconoscere immediatamente i giocatori e identificarli come esempi negativi. Inoltre, ulteriore aggravante riguardo alla pratica del gioco d'azzardo era che questo fosse praticato nel corso della notte. Così come a Susa, in molte città italiane era previsto che dopo il suono della campana del tramonto, che indicava l'inizio del coprifuoco, non si potesse più giocare. Le autorità, tramite queste norme, cercavano di costruire uno spazio e un tempo limitati e controllati a disposizione del gioco d'azzardo. Infatti, erano ben due i motivi etici per cui il gioco d'azzardo era mal visto: da una parte, così come l'usura, il gioco d'azzardo innesca un meccanismo per cui dal denaro si produce altro denaro portando i giocatori a vivere non con un onesto lavoro ma con espedienti e truffe; dall'altra, lo sperpero del denaro nel gioco d'azzardo aveva conseguenze per i modelli economici e sociali che regolavano l'intera comunità.

Tra le oltre duemila cause criminali discusse nel corso del Trecento, solo quattro riguardano l'infrazione delle norme sul gioco d'azzardo. Nel 1347 Giovanni Rebelle detto "de Plano" fu inquisito presso la curia abbaziale, oltre che per una lunga serie di reati tra cui diversi furti e un tentato omicidio, anche per alcuni crimini inerenti al gioco d'azzardo¹⁴⁷: nonostante infatti gli ufficiali della castellania sabauda l'avessero rimosso dall'incarico, Giovanni continuava a tenere la *gabella ludi* e sollecitava molti *homines* di Susa a giocare nell'orario notturno, convincendoli a portare i propri beni come pegno a casa dello stesso Giovanni, dove forniva ai poveri malcapitati dadi truccati per giocare. Invece nell'estate del 1379, nel corso di due processi distinti, furono inquisiti tre uomini poiché avevano giocato a dadi, scommettendo del denaro («luderunt ad taxillos et ad peccuniam») di notte dopo il suono della campana: in un caso i due inquisiti erano in una taverna, nell'altro l'accusato si trovava in una casa privata¹⁴⁸. In entrambi i casi, furono ufficiali della castellania sabauda a riportare al ministrale abbaziale le accuse visto che, come abbiamo accennato, erano gli sgherri del conte a occuparsi della vigilanza notturna della *villa segusina*. In ogni caso entrambe le cause si basano sull'infrazione di un *ordinatum* emanato dal *consilium iuratum* di Susa, oggetto di diverse *cridaes*, in cui si affermava che in alcuna casa, taverna o altro luogo, «nulla prorsus persona cuiuscumque status et conditionis existat,

¹⁴⁵ A. DEGRANDI, *Problemi di percezione e rappresentazione del gioco d'azzardo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma 1993 (Ludica: collana di storia del gioco, 1), pp. 109-120.

¹⁴⁶ Come si vedrà nelle prossime righe, a Susa era previsto che gli ufficiali del conte di Savoia dessero in appalto la *gabella ludi*. Tuttavia, all'interno dei conti della castellania sabauda di Susa, non presente una voce relativa alla concessione di tale appalto.

¹⁴⁷ Registro 18, ff. 62-62v.

¹⁴⁸ Registro 48 f. 11r; Registro 48 f. 11r.

audeat vel presumat ludere ad taxillos ad peccuniam de nocte videlicet post pulsationem campane castris Secusie sub pena LX solidorum».

1.5 Il danneggiamento e il furto dei beni comuni

Le fonti finora analizzate non sembrano indicare particolari problemi sorti da una parte tra conti di Savoia e abati di S. Giusto e dall'altra tra sudditi abbaziali e sudditi comitali per la gestione e l'uso dei beni comuni all'interno di una villa a giurisdizione mista¹⁴⁹. Fin dalla prima franchigia concessa dai conti di Savoia in favore dei Segusini nel 1198, l'unico accenno alla divisione in terzi dei beni comuni riguarda il bosco («nemoris alberici due parte <sic> sunt communes totius nostre civitatis, tertia pars abbatis»¹⁵⁰) ma null'altro emerge su altre spartizioni o sull'uso dei beni comuni da parte dei sudditi dell'abate e di quelli del conte. È probabile che i sudditi dell'abate, in quanto *cives* di Susa, avessero accesso come gli altri ai due terzi dei boschi mentre i monaci usassero per i propri affari il restante terzo.

Dal canto suo, l'universalità dei Segusini si dimostrò fin dai primi accordi con i Savoia particolarmente tenace nel voler tutelare le prerogative su alcuni beni comuni come gli incolti, poiché nel 1198 si dispose che i gerbidi che andavano dal Moncenisio fino a Foresto, fossero di pertinenza fiscale («pro fisco») e che fossero amministrati da un gastaldo eletto con l'approvazione dei conti di Savoia. Si è osservato che i *comunia* di Susa, a causa da una parte della poca istituzionalità degli organismi comunali e della comunità in quanto tale e dall'altra dell'importanza delle attività silvo-pastorali per l'economia valligiana, non divennero mai veri e propri beni comunali ma piuttosto beni collettivi sorvegliati dagli ufficiali sabaudi¹⁵¹.

All'interno degli statuti di fine secolo XIV, diversi capitoli regolavano l'uso dei beni comuni ovvero i boschi, le acque e i pascoli ma, anche in questo caso, senza fare accenno a eventuali regolamentazioni date dalla giurisdizione mista sulla villa segusina. Gli statuti vietavano di fare *folliacerie* nei boschi comuni del territorio segusino senza un'autorizzazione che poteva essere concessa solo e unicamente dal *consilium iuratum*. Era inoltre impedito al singolo segusino qualsiasi attività diretta a sottrarre terreni al bosco comune per adibirli alla coltivazione. Il taglio delle piante dei boschi era permesso solo a chi avesse ottenuto l'autorizzazione dai consoli ed era reato anche per gli stranieri tagliare piante nei boschi siti nel territorio della franchigia o in quelli in cui gli abitanti di Susa erano soliti far provvista di legna da ardere senza aver ottenuto uno speciale permesso. Era vietata la scorticatura di larici e pini, inoltre i contadini non potevano entrare nei boschi né con un'ascia né con animali.

È proprio grazie ai processi relativi all'infrazione di queste norme che il tribunale del monastero entra in contatto con i diversi ufficiali del comune ovvero i consoli, i campari e i

¹⁴⁹ Flavia Negro, in riferimento alle comunità del biellese a giurisdizione mista passate poi sotto il totale controllo sabauda, accenna che l'accesso ai beni comuni rientrava tra i problemi derivati dal cambio di dominazione ma non descrive dettagliatamente lo svolgersi di tali dinamiche: NEGRO, «*Et sic foret una magna confusio*» cit., p. 446.

¹⁵⁰ *Statuta ac privilegia* cit., col. 7; *Statuta ac privilegia* cit., col. 12.

¹⁵¹ R. RAO, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte medievale*, Milano 2008, pp. 146-157.

forestarii che, tramite le loro denunce, facevano avviare dal ministrale le inquisizioni. In particolare, per tutto il Trecento i boschi comuni – che si trovavano a Meana, Mompantero e Foresto – furono saccheggianti ripetutamente¹⁵², mentre in un caso un rustico provocò un incendio nel bosco comune di Mompantero¹⁵³. Per il furto degli alberi siti nei boschi della comunità, i rei spesso si organizzavano durante giorni di festa in cui, secondo gli statuti, era proibito lavorare – forse con l'idea che ci fosse meno controllo, tanto che in molti casi i rei risultano assolti probabilmente per mancanza di testimoni. Un uomo fu invece inquisito perché aveva sì ottenuto l'autorizzazione dai consoli di Susa per tagliare alcune *biolle* dal bosco della comunità, ma ne aveva tagliate più di quante prevedeva la licenza¹⁵⁴.

L'uso e la tenuta delle acque dei fiumi che scorrevano all'interno della villa o nelle zone più rurali, ovvero la Dora, il Cenischia e il Gelassa, erano normati nel dettaglio dagli statuti da ben sei capitoli, anche se alcuni di questi si concentravano specificatamente sul corso del fiume Gelassa, che tra l'altro non scorreva all'interno della villa di Susa bensì attraversava la zona montuosa a sud-ovest della villa, corrispondenti alle zone di Gravere, Losa, Altaretto ed Essimonte. In generale, negli statuti si ribadisce il divieto di condurre l'acqua di qualsiasi corso lungo le strade pubbliche «nisi faciat bonam viam ab una parte et hoc taliter quod sico pede possit ire quilibet, et tam cum bestiis quam cum curibus et lentis, absque molestia» e, nel caso in cui una *bialera* fosse fatta passare per la strada pubblica, non avrebbe dovuto impedire il transito degli animali¹⁵⁵.

A monte degli statuti rimaneva la concessione del 1147 da parte dei conti di Savoia in favore di S. Giusto, in base alla quale le acque del Cenischia, della Dora e del Gelassa che passavano per Susa erano interamente di pertinenza dell'abbazia¹⁵⁶. A dimostrazione della particolare attenzione che S. Giusto poneva alla sorveglianza e all'uso delle acque, negli anni Settanta del secolo XIII una lunga lite, affidata a due arbitri, aveva visto protagonisti da una parte il monastero – sostenuto dal castellano sabaudo – e dall'altra il segusino Pietro *de Alavardo*, poiché quest'ultimo aveva deviato il corso dell'acqua della Dora senza l'autorizzazione del cenobio¹⁵⁷.

I pochi processi intentati per l'uso improprio delle acque riguardavano quelle della Dora, che nel 1365 strariparono portando grandi danni alla villa di Susa¹⁵⁸. In quella situazione di

¹⁵² Registro 13, f. 147v; Registro 18, f. 1v; Registro 31, f. 78r; Registro 31, f. 94v; Registro 35, ff. Registro 41, f. 118r; Registro 46, ff. 141r-141v; Registro 48, ff. 23r-24r; Registro 48, ff. 17r-17v; Registro 48, f. 123v. Registro 51, f. 165v; Registro 51, ff. 77r-77v; Registro 54, 218v (due cause); Registro 54, f. 36r.

¹⁵³ Registro 31, f. 149v.

¹⁵⁴ Registro 35, f. 49r.

¹⁵⁵ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 42-47, pp. 221-225; cap. 58, p. 231.

¹⁵⁶ CIPOLLA, *Le più antiche carte* cit., p. 105, doc. VII (1147 marzo 8).

¹⁵⁷ Per le edizioni degli atti della lite: TONINI, *Le vicende dell'abbazia* cit., parte II, pp. 244-249, doc. 1 (1270 marzo 13- 1272 agosto 18); pp. 250-251, doc. 2 (1270 dicembre 4); pp. 252-254, doc. 3 (1272 giugno 18); pp. 254-353, doc. 4 (1275 marzo 7).

¹⁵⁸ Nel 1365 si verificò la piena della Dora anche a Torino, poiché anche il maggior consiglio di Torino – così come il *consilium* di Susa – vietò di impossessarsi del legname portato dalla piena, in modo che restasse a disposizione del

emergenza il *consilium* emise una serie di ordinanze, che conosciamo grazie alle infrazioni commesse dai sudditi segusini: l'inondazione infatti aveva distrutto diverse case portando i materiali all'interno del corso del fiume o lungo le rive: dopo che il *consilium* aveva stabilito che nessuna persona, sotto la pena di essere accusata di furto, avrebbe dovuto appropriarsene, il notaio Leonetto Veniterii lamentò il furto del materiale appartenente a due case di sua proprietà distrutte dalla Dora¹⁵⁹. Nell'estate dello stesso anno, invece, alcuni manenti del monastero, arrecando danno a tutto il popolo di Susa, aggredirono con delle pietre i *massari* della comunità di Susa che, in base a un ordinato del parlamento generale, stavano lavorando lungo la riva della Dora per la costruzione di opere volte al contenimento delle acque¹⁶⁰. Negli anni successivi si succedettero alcuni episodi di danni compiuti da privati cittadini alle strutture di contenimento dell'acqua fluviale (rimozione di una *barria*, danneggiamento di una *exclosa*, furto di travi del ponte)¹⁶¹ oppure in altri casi furono inquisiti quei Segusini che deviarono per propri scopi personali l'acqua della Dora¹⁶².

Nonostante non sia accennato in altre fonti, la comunità di Susa gestiva un gregge di capre mediante un ufficiale comunale chiamato *caprarius communis Secusie*, che denunciò al tribunale abbaziale un meanese con l'accusa di aver aggredito e ferito le capre del comune di Susa¹⁶³.

1.6 I Segusini e le guerre

Le guerre che si susseguirono all'interno del principato sabauda nel corso del Trecento influenzarono tanto i comportamenti dei rustici quanto le disposizioni emanate dagli organismi comunali e, di conseguenza, le tipologie di cause intentate contro i Segusini. In particolare, quattro importanti momenti ebbero un impatto sulla vita e sulle abitudini dei Segusini: la guerra sabauda-delfinale (1324), le scorrerie delle compagnie di ventura inglesi assoldate prima da Giacomo (1362) e poi da Filippo d'Acaia (1367-1368) contro il conte Amedeo VI¹⁶⁴ e, infine, i conflitti tra Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, e il conte Amedeo VII¹⁶⁵. In alcuni casi, le guerre sono solo uno sfondo ai diversi crimini denunciati, mentre in altri influenzarono direttamente la gestione dei beni e della vita comune dei Segusini e dei valligiani. D'altra parte Susa, per via della sua collocazione a circa metà percorso lungo la strada che da Chambéry

massaro del comune per la riparazione del ponte: L. MERCALLI, D. CAT BERRO, *Duemila anni di clima in Val di Susa. Da Annibale al riscaldamento globale*, Moncalieri 2018, p. 205.

¹⁵⁹ Registro 31, ff. 30r-30v-

¹⁶⁰ Registro 31, f. 23r.

¹⁶¹ Registro 51, ff. 193r-193v; Registro 54, ff. 39r-40r; Registro 54, f. 214r.

¹⁶² Registro 38, f. 75v.

¹⁶³ Registro 43, f. 114v.

¹⁶⁴ Savoia Acaia Amedeo di, di P. Buffo - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 91 (2018): [https://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-amedeo-di_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-amedeo-di_(Dizionario-Biografico)) (settembre 2020).

¹⁶⁵ Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato di A. A. Settia - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 95 (2019) https://www.treccani.it/enciclopedia/teodoro-ii-paleologo-marchese-di-monferrato_%28Dizionario-Biografico%29/ (settembre 2020).

andava fino a Torino, era luogo di sosta delle truppe di soldati comitali che erano vittime di truffe o di furti da parte dei Segusini¹⁶⁶.

La guerra sabaudo-delfinale a metà degli anni Venti colpì la valle di Susa in maniera diretta, tanto che i conti di Savoia promossero la costruzione della famosa *bastia* presso Essimonte (oggi nel territorio di Gravere) per difendersi sul confine con il territorio del Delfinato. Nel settembre 1324 il castellano e i sindaci di Susa avevano chiesto aiuto alle popolazioni degli abitanti di tutti i villaggi valsusini affinché accorressero a Susa in aiuto agli abitanti della villa contro gli *homines* del Delfinato, che ogni giorno “offendebat” i Segusini e un tale Matteo Rebelle di Villar Focchiardo, seguendo i vessilli della sua comunità durante il viaggio verso Susa, minacciò un altro uomo¹⁶⁷. Nella medesima occasione, alcuni uomini di Mompantero furono denunciati e condannati poiché non si erano recati con le armi in sussidio ai Meanesi attaccati dai soldati del Delfinato¹⁶⁸.

La piana tra Chiomonte (villaggio passato sotto il controllo della prevostura ulcense nel secolo precedente¹⁶⁹) e Gravere risultava luogo di scontro tra le milizie del Delfinato e quelle sabaude. I Chiomontini cercarono di mantenere una posizione neutrale nel corso del conflitto, anche perché il loro villaggio non era fortificato, ma nonostante questo il territorio di Chiomonte non fu esente da incursioni belliche che, condotte dalle milizie locali, si trasformavano in semplici atti di razzia. Nel corso di un’incursione della milizia segusina in cerca di bottino tale Giovanni Ruffi assassinò il parroco di Chiomonte che, in groppa a un asino, stava raggiungendo Susa. Lo stesso Giovanni, insieme ai suoi *socii*, qualche mese prima era stato condannato per aver rubato a un chiomontino di nome Pietro cinque asini e il vino da loro trasportato da Susa verso Chiomonte per riportarlo a Susa, affermando «quod dictus Petrus prefatum vinum portabat ad inimicos et ad opus inimicorum, videlicet gentium Dalphinatus»¹⁷⁰.

Il secondo gruppo di cause avviate in occasione di uno scontro bellico è concentrato negli anni Sessanta del secolo XIV, durante la guerra dei conti di Savoia con i principi di Acaia. In particolare, i processi legati a questo momento riguardano la sicurezza della città e il sorveglianza sull’uso delle porte e degli ingressi all’interno della villa. Susa, infatti, era dotata di diverse porte che regolavano l’accesso alla parte romana della villa: la più importante era quella oggi chiamata Porta Savoia, a ridosso del monastero di S. Giusto, da cui partiva il percorso per il Moncenisio, affiancata dalla *Porta Mercati* (torre porta aperta sul filo delle mura a ridosso di S. Maria Maggiore). La *Porta Pedis Castris* invece era costruita ai piedi del castello sabaudo sullo

¹⁶⁶ Il macellaio Udino Fea truffò il nobile Chemisard, che con i suoi uomini stava andando in soccorso al conte di Savoia a Verrua contro il marchese di Monferrato, vendendogli l’avena per i cavalli con un misurino falsificato (Registro 54, f. 179r), mentre un segusino rubò cavalli e altri beni non specificati ad alcuni soldati del conte di Savoia che alloggiavano presso una *domus albergarie* di Susa (Registro 54, f. 82r-86v).

¹⁶⁷ Registro 3, ff. 46r-47v.

¹⁶⁸ Registro 3, f. 55r.

¹⁶⁹ Si veda p. 68 sg.

¹⁷⁰ PATRIA, NESTA, COLETTI, *Storia della Parrocchia di Chiomonte* cit., pp. 53-54 con edizione della causa doc. II, pp. 274-275.

spigolo sud occidentale delle mura. Il lato settentrionale delle mura era servito dalla *Porta Boata o Bovalis* (una torre porta protetta da un tornafolle e sottoposta alla inondazione del fiume), quello orientale dalla *Porta Merceriarum*, mentre il settore meridionale è servito dalla *pusterla ruata Sancti Francisci*¹⁷¹.

Nel corso delle ore notturne le porte erano chiuse per proteggere la villa dall'imminente pericolo rappresentato dalle *societates anglorum* assoldate dagli Acaia. I Segusini tuttavia, che mal tolleravano le restrizioni imposte per la sicurezza di Susa, nelle ore notturne rientravano e riuscivano dalla villa da altri luoghi che non fossero le porte chiuse¹⁷². Il 21 settembre del 1362 fu inoltre ordinato che si facesse «gaytum et custodiam vigilem» per tutta la notte nella *platea* presso la porta *Merceriarum*, assegnando tal compito a Giovanni Magno di Coldimosso che, tuttavia, se ne andò prima del tempo stabilito¹⁷³. Nel giugno del 1365 Giovanni Rosseti detto "Vinet", *mercenarius ac laborator communis Secusie*, denunciò di aver subito un furto da parte di una coppia di coniugi mentre stava contribuendo alla costruzione di opere di difesa della *villa*: Giovanni infatti, che stava portando un certo numero di rami «ad exclosas que fiebant econtra palacium abbacie in aquam Durie pro deffensione ville Secusie», passò davanti alla casa dei coniugi Silvestri i quali, vedendolo passare e volendo appropriarsi del materiale, prima lo aggredirono rompendogli i denti e poi rubarono i rami¹⁷⁴.

Sicuramente la chiamata alle armi e la situazione di incertezza provocavano disagi e malcontento nella popolazione, che si lasciava sfuggire cattiverie verso il conte e la sua politica di guerra¹⁷⁵: gli ufficiali abbaziali erano molto attenti a reprimere questo genere di dicerie, che poteva turbare l'equilibrio della villa, già fragile a causa della paura delle incursioni. Le autorità si premuravano inoltre di soffocare in maniera decisa le voci che correavano tra i Segusini per evitare che si generasse panico immotivato difficilmente contenibile: nel 1363 un calzolaio fu inquisito e poi assolto per aver diffuso la voce che il conte aveva proclamato una cavalcata per il giorno successivo¹⁷⁶, mentre nel 1368 una segusina fu condannata per aver sparso la voce che un suo compaesano avrebbe aperto le porte della villa di Susa alle compagnie di mercenari inglesi assoldate da Filippo d'Acaia.

Negli anni Settanta il conte Amedeo VI avviò una cavalcata che, in base all'atto del 1245, era un diritto che il conte di Savoia si riservava su tutti gli uomini di Susa, compresi quelli del monastero¹⁷⁷. In quella occasione, l'abate Giacomo era riuscito a ottenere che l'impiego degli

¹⁷¹ PATRIA, *Dai moenia vetera* cit., pp. 234-235.

¹⁷² Registro 30, ff. 73r-73v.

¹⁷³ Registro 30, ff. 35r-35v.

¹⁷⁴ Registro 31, ff. 26r-26v.

¹⁷⁵ Registro 35 f. 60r; f. 62r.

¹⁷⁶ Registro 30, ff. 111r-111v.

¹⁷⁷ Nello stato visconteo, lo *ius ad bellum* era spesso rivendicato da soggetti che Visconti miravano invece a controllare riducendone tra l'altro l'autonomia militare. Le fonti segusine, al momento, non attestano rivendicazioni simili da parte dell'abate di S. Giusto che si limitava a fornire i propri uomini quando il conte di Savoia lo richiedeva. GAMBERINI, *La legittimità contesa* cit., p. 187 sgg.

homines del monastero nelle cavalcate del conte fosse circoscritto: l'azione dell'esercito era infatti limitata territorialmente «*citra montes et citra Padum*» e per un tempo di quindici giorni e per una sola volta all'anno, arco di tempo che però non poteva coincidere con il periodo delle messi e delle vendemmie. Inoltre, i Segusini non avrebbero dovuto raggiungere i luoghi delle operazioni militari prima del passaggio dell'esercito comitale in Susa¹⁷⁸.

La cavalcata prevedeva il coinvolgimento di tutti gli *homines* della castellania di Susa e, mentre le comunità fornivano soprattutto la fanteria, gli esponenti del notabilato locale combattevano a cavallo. I limiti geografici e temporali contrattati erano validi solo per l'esercito generale (*ost vald*) ma non erano applicabili al "soccorso" dovuto al conte in particolari situazioni di emergenza¹⁷⁹. Le condizioni per la partecipazione dei Segusini alla cavalcata erano state regolate con precisione negli anni Trenta del secolo XIV¹⁸⁰. Nel 1334, dopo la cospirazione torinese contro gli Acaia e la morte di Filippo¹⁸¹, il precipitare degli eventi aveva richiesto l'intervento *ultra Padum* dei contingenti segusini e i sindaci di Susa avevano chiesto, prima che le truppe dei Segusini attraversassero il ponte di Villafranca, che il conte Aimone riconoscesse mediante un *instrumentum* da una parte con tale azione non intendeva pregiudicare le libertà segusine e dall'altra che il contingente segusino era fornito al conte come aiuto *de gratia speciali*. Nel 1339, invece, i sindaci di Susa si erano opposti all'indizione di una cavalcata *ultra montes* presso Chambéry sostenendo che le convocazioni oltralpe da tempi immemori dovessero avvenire grazie a un atto del conte che chiedeva esplicitamente ai Segusini di andare in suo soccorso, poiché l'obbligo di recarsi in tali territori non era previsto all'interno delle franchigie¹⁸².

Tornando al 1372, probabilmente in occasione del salvataggio della città di Asti minacciata dai Visconti¹⁸³, furono inquisiti centoventidue sudditi del monastero di S. Giusto, residenti a Susa, Foresto e Meana, che «non iuverunt in cavalcata»¹⁸⁴ promossa dal conte Amedeo VI nel corso della guerra. Le prime due pagine del registro dedicate alla causa, munita solo di rubrica, avrebbero dovuto accogliere il testo del libello ma furono lasciate bianche. Il processo inizia direttamente con gli interrogatori dei rei, estremamente sintetici poiché, dopo aver giurato di dire la verità, ciascun accusato giustifica la sua assenza dalla cavalcata in poche parole. Un buon numero di uomini testimoniò di essere stato presente alla cavalcata ma

¹⁷⁸ *Statuta et privilegia* cit., coll. 13-14 (1245 maggio 25).

¹⁷⁹ Per la distinzione fra "esercito generale" e "soccorso" nel territorio del Monferrato si veda A. A. SETTIA, "Sont inobediens et refuset servir": il principe e l'esercito nel Monferrato dell'età avignonese, in *Piemonte medievale: forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, p. 94 sg.

¹⁸⁰ «L'assenza di partecipazione o la partecipazione limitata degli uomini di una comunità agli *exercitus* e alle cavalcate indette dai Savoia-Acaia non erano sempre il risultato di un sommatoria di defezioni individuali: spesso erano usate dalle istituzioni comunali come strumento di negoziazione politica in vista dell'ottenimento di maggiori autonomie o condizioni fiscali più favorevoli»: BUFFO, *I registri della giustizia criminale* cit. Si veda inoltre P. BUFFO, *Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360)*, in *MEFRM*, 127-1, 2015, p. 149-168.

¹⁸¹ Si veda A. BARBERO, *Torino sabauda. Dalle lotte di parte e dalle congiure antisabaude a un nuovo equilibrio sociale e istituzionale*, in *Storia di Torino* cit., II, pp. 232-238; GRAVELA, *Processo politico* cit., pp. 483-552.

¹⁸² PATRIA, *Dai moenia vetera* cit., p. 237.

¹⁸³ [https://www.treccani.it/enciclopedia/amedeo-vi-conte-di-savoia_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/amedeo-vi-conte-di-savoia_(Dizionario-Biografico)/) (febbraio 2021).

¹⁸⁴ Registro 38, ff. 129r; 130r-135r.

ricoprendo il ruolo di portavessilli, sottolineando di aver pagato una certa somma ai consoli di Susa per questo incarico evidentemente meno pericoloso. Alcuni motivarono la loro assenza con il loro stato di salute, spesso indicando la zona del corpo malata («erat infirmus»; «erat claudus»), oppure asserendo di doversi prendere cura dei genitori anziani o delle mogli puerpere, mentre altri usarono come scusa la loro età («erat senex», «erat sexuagenarius») oppure la loro condizione economica («propter eius paupertatem»). Ancora, certi uomini addussero una tra le motivazioni elencate ma aggiungendo di aver fatto partecipare alla cavalcata un loro famiglia incaricato di sostituirli.

Alcune fra le giustificazioni addotte dai rustici richiedono invece una particolare attenzione poiché permettono di comprendere come i rustici vedevano sé stessi in rapporto alla loro abitazione e, di conseguenza, ai loro obblighi. L'assenza del libello purtroppo non permette di sapere con precisione la destinazione dell'esercito comitale – anche se, come abbiamo accennato, si trattava probabilmente di Asti – ma in ogni caso i Segusini si mostrano ben consci di tutti gli accordi precedenti con il conte di Savoia riguardo ai limiti territoriali della cavalcata, poiché molti affermano di essere arrivati fino ad alcuni paesi (Chiusa di S. Michele, Caselle, Torino, Rivoli) per poi tornare indietro, asserendo «quia non fuit ausus sequi quia iam transuerat exercitus», «quia non fuit usus ire ulterius» o ancora «quia non fuit usus sequi ultra». Un gruppo di uomini invece giustificò la propria assenza affermando di ricoprire una carica pubblica – ovvero comunale, abbaziale o comitale – come il *forestarius*, il console, un *gabellator*, alcuni campari, diversi *poterii*, mentre usarono il loro status clericale tanto i notai Peronetto Iovinarii («quia est clericus paratus fidem facere») e Leonetto Veniterii («quia clericus et beneficiatus») quanto il ministrale del monastero segusino Giovanni Barralis («quia est clericus et ministralis in valle Secusie pro monasterio et ultra hec fuit tempore dicte cavalcate vicemistralis pro dicto monasterio apud Secusiam») ¹⁸⁵. Infine, tre uomini giustificarono la loro assenza in base al loro stato giurisdizionale: Giacometto *Iournarii* affermò di non essere andato alla cavalcata e di non esserci mai andato «quia non tenet hospicium», così come Pietro da Conflans giustificò la sua assenza dicendo che «non tenet in Secusia aliqua bona immobilia», anche se entrambi a conseguente domanda del ministrale risposero di pagare la taglia a Susa, mentre Bernardo *Magerii*, usando l'espressione ritornata più volte nei documenti, disse che non aveva partecipato «quia non tenet focum nec catenam sed moratur cum Iohanne de Galiana».

Una causa con una simile impostazione era stata avviata una decina di anni prima contro quarantaquattro abitanti nel territorio della franchigia di Susa che non avevano giurato sugli statuti di Susa ¹⁸⁶: anche in questo caso gli interrogatori, estremamente brevi, volevano accertare se tali uomini non avessero giurato e, nel caso in cui non l'avessero effettivamente fatto, ascoltare la giustificazione a tale mancanza. Se nelle pagine dell'inquisizione contro i sudditi che non avevano giurato sugli statuti una nota posta in corrispondenza del nome di ciascun accusato

¹⁸⁵ A Bologna i redattori degli Ordinamenti sacri e sacratissimi erano esentati dal partecipare alle spedizioni militari: BLANSHEI, *Politica e giustizia* cit., p. 332.

¹⁸⁶ Si veda p. 237.

indicava la conclusione dell'indagine (alcuni effettivamente avevano giurato, mentre i negligenti pagarono una multa), altrettanto non si può dire per i disertori della cavalcata: al momento, dunque, non sappiamo effettivamente quali giustificazioni furono accettate o meno dai giudici.

I conflitti bellici rendevano le autorità particolarmente attente alla sorveglianza delle strutture fortificate che difendevano la villa: nella primavera del 1373 fu intentata una causa contro Gonterio Marchissie di Susa e i suoi due figli, che erano entrati nel battifolle («tornafollum») della *civitas* di Susa, sito lungo la strada pubblica presso la porta *de Arcum* «in conservationem et fortificationem civitatis Secusie et in utilitatem tociu rei publice». I tre, accusati di aver rubato alcuni pali del battifolle e di averli portati nei loro possedimenti, furono poi prosciolti da ogni accusa¹⁸⁷. Un processo simile fu istituito due anni dopo contro un gruppo di uomini che aveva portato via «postes, claves et clavaturas» da una porta che il sindaco e console di Susa, «pro bono statu et honore domini nostri comitis Sabaudie clausura et securitate dicte valle Secusie», aveva fatto costruire nella contrada d'Oltredora¹⁸⁸.

Così come nel decennio precedente, anche negli anni Settanta alcuni abitanti di Susa furono accusati per aver mancato l'obbligo del *gaytum* notturno. Infatti, a seguito delle guerre tra Amedeo VI di Savoia e il duca di Milano, il conte e il suo *consilium Ripolis residens* «sepe et sepius mandaverint per sua patentis litteras et sub magnis penis per suas villas, civitates ac loca et terras citra montes fieri bona custodia atque gaytum die noctuque ipsaque locae diligenter custodiri ne aliquod sinistrum sive periculum contingere posset quobis modo». Probabilmente in seguito a tale ordine comitale, gli organismi comunali avevano creato la figura del «exchargueytator seu gubernator gayti Secusie electus et ordinatus a communitate Secusie», carica ricoperta nei diversi processi da tale Giacomo Clerici di Susa. Negli statuti del 1390 un capitolo sarà poi dedicato appositamente all'obbligo da parte degli uomini cui era stato ordinato di fare «gaytum seu eschargaitum» di svolgere tale incarico, con il pagamento di una pena di tre soldi in caso contrario¹⁸⁹. Nel corso delle guerre tra i conti di Savoia e il duca di Milano, Giacomo Clerici riportò in tre occasioni che gli uomini scelti per fare *gaytum* di notte presso la porta *Merceriarum* oppure nella *platea* sita nella contrada Oltredora erano venuti meno ai loro doveri e non si erano presentati nei luoghi stabiliti oppure avevano abbandonato la loro postazione per andare a bere in taverna o tornare a casa per riposare¹⁹⁰.

Nel mese di agosto 1387 le comunità e gli uomini di Susa e della valle, ovvero della castellania di Susa, misero a disposizione una certa quantità di *clientes et homines armigeri* affinché seguissero il conte Amedeo VII di Savoia per soccorrere il castello e il luogo di Verrua assediati dal marchese di Monferrato¹⁹¹. Tutti i *clientes* di Susa e della castellania, dopo essere usciti insieme

¹⁸⁷ Registro 38, ff. 169r-170r.

¹⁸⁸ Registro 41, ff. 150r-151v.

¹⁸⁹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 76, p. 242.

¹⁹⁰ Registro 41, ff. 11r-12v; Registro 41, f. 24r; Registro 41, ff. 87r-87v.

¹⁹¹ A. BARBERO, *L'insurrezione dei Turchini nel Canavese (1386-1391)*, in «Come l'orco della fiaba». *Studi per Franco Cardini*, a cura di M. Montesano, Firenze 2010, pp. 323.

dal territorio della valle, erano andati come è consuetudine «sub regimine rectoris et banderie loci Secusie super hoc ut assuetum est electorum» e si erano fermati a Pecetto, dove solitamente l'esercito del conte alloggiava nel corso della cavalcata. Dopo che l'esercito si era stabilito negli alloggiamenti, nel corso della notte tre segusini avevano rubato vino, formaggio, candele di cera, bisacce di tela e altri beni di proprietà del nobile Nicola Bertrandi. Una volta scoperto il furto, quest'ultimo aveva chiesto ai *rectores* dei *clientes* della castellania di Susa, ovvero Galvagnino Barralis e Pietro de Roma, che secondo la consuetudine avevano giurisdizione sugli uomini all'interno dell'esercito, di punire i colpevoli del delitto. Evidentemente i due *rectores* non avevano provveduto a punirli direttamente ma si erano limitati a segnalare chi fosse il signore dei due colpevoli al nobile Bertrandi, che il dieci settembre si presentò alla curia abbaziale sporgendo denuncia e ottenendo la punizione dei colpevoli¹⁹².

1.7 I delitti contro l'ordine religioso: sacrilegio e dissidenze religiose

Il tribunale secolare di S. Giusto si occupava anche di disciplinare le trasgressioni ad alcune disposizioni ecclesiali. Gli statuti di Susa prevedevano che, tranne in caso di estrema necessità, non si lavorasse («instrumenta in formam publicam levando, suendo, fabricando, secando, murando, carpetando, putando, lignonizzando ligna, cindendo vineas, prata, terras colendo, coltivando») durante alcune festività religiose: nel corso della seconda metà del Trecento, molti rustici infransero la norma lavorando durante le feste dell'Eucarestia, del Corpus Domini, durante santi Pietro e Paolo, santa Maria e Pasqua¹⁹³. In un altro caso ancora, alcuni uomini furono inquisiti poiché avevano mangiato la carne durante la domenica di quinquagesima¹⁹⁴.

Incorsero nel reato di sacrilegio tanto l'uomo che rubò tre ostie in attesa di essere consacrate sull'altare della chiesa di Chianocco¹⁹⁵, quanto il segusino che sottrasse una lettera dall'altare della chiesa di S. Evasio destinata al parroco¹⁹⁶. Pietro di Tommaso Giori, invece, nel giorno della festa del corpo di Cristo del 1393 in presenza dell'abate di S. Giusto «dixit quod non credebatur esse peccatum adquare in dicto festo, que omnia sunt heretica»¹⁹⁷. Ancora con l'accusa di sacrilegio furono indagati non solo gli ignoti che, entrati nel chiostro del monastero, avevano ucciso un uccello di compagnia di proprietà dell'abate Edoardo di Savoia¹⁹⁸ ma anche una segusina che aveva tolto la vita a un cane appartenente al monaco elemosinario¹⁹⁹. Invece,

¹⁹² Registro 54, ff. 56r-57v.

¹⁹³ Registro 38 ff. 176r-176v; Registro 38, f. 175v; Registro 43, f. 2r; Registro 46, f. 126r; Registro 54, f. 218v; Registro 54, ff. 219v-220r.

¹⁹⁴ Registro 54, f. 5r.

¹⁹⁵ Registro 31, f. 79r.

¹⁹⁶ Registro 41, f. 111r.

¹⁹⁷ Registro 54, f. 214r.

¹⁹⁸ Registro 35, ff. (...), (1370 aprile 4).

¹⁹⁹ Registro 41, f. 108r.

come abbiamo visto, le truffe o le aggressioni verbali e fisiche ai danni delle persone dell'abate, dei monaci o degli ufficiali laici del monastero erano classificate come delitti di lesa maestà²⁰⁰.

Oltre a queste piccole trasgressioni, gli ufficiali dell'abbazia erano particolarmente attenti alla repressione di tutte quelle forme alternative di religiosità che mostravano come la società alpina non rispondesse omogeneamente alla fede cattolica, appellandosi a piccoli rituali o addirittura abbracciando altre fedi come quella valdese: tali comportamenti erano ritenuti un pericolo destabilizzante per la società montana tanto da essere contenuti con assiduità dalle autorità non solo religiose ma anche secolari.

Gli abati di S. Giusto erano reattivi a tutto ciò che poteva creare rotture nell'equilibrio dato dal rispetto della fede cattolica: negli anni della peste e precisamente nel 1348 il tribunale della castellania abbaziale di S. Mauro catturò un brianzonese con l'accusa di aver avvelenato pozzi e fonti²⁰¹. Infatti, da qualche tempo circolava la teoria per cui ebrei e mendicanti fossero parte di un complotto volto alla diffusione della peste mediante l'inquinamento di pozzi e fonti con i veleni²⁰². Alcuni mesi più tardi anche la prevostura di Oulx istituì un processo simile a Chiomonte contro un uomo che in questo caso fu esplicitamente collegato agli ebrei («ad requisicionem quorundam Iudeorum»)²⁰³.

Una serie di processi, distribuiti tra i registri di cause civili e quelli di cause criminali, riguarda la repressione dell'eresia valdese nel territorio sotto la giurisdizione abbaziale²⁰⁴. Nel secolo XIV, limite cronologico dal quale s'iniziano ad avere notizie riguardo alla presenza valdese in valle di Susa, in Italia i movimenti ereticali stavano tramontando, anche se il fenomeno ereticale era ancora diffuso in zone come quella dell'arco alpino-occidentale e in particolar modo nelle aree marginali. La sua presenza in valle di Susa diminuì in seguito alle grandi inquisizioni del Trecento, anche se nel secolo successivo un buon numero di abitanti di alcuni villaggi continuava ad aderire a credenze eterodosse. È necessario sottolineare che, nonostante le fonti coeve parlino genericamente di «valdesi», nel periodo interessato questa definizione era applicata a diverse comunità e individui che, a seconda del contesto geografico e dell'altezza cronologica, si rifacevano a diversi insiemi di riti e credenze. Questa pluralità di esperienze religiose era anche

²⁰⁰ Si veda J. CHIFFOLEAU, *La religion flamboyante. France (1320-1520)*, Paris 2011.

²⁰¹ PATRIA, *La magia dell'esclusione* cit., doc. I. Si veda anche PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 75-76.

²⁰² Si veda G. DAHAN, *Les juifs en France médiévale: dix études*, Paris 207; J. HANSKA, *Mendicant Preachers as Disseminators of Anti-Jewish Literary Topoi: The Case of Luca da Bitonto*, in *From Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late Middle Ages*, a cura di G. M. Muzzarelli, Turnhout 2014, p. 117-138. R. BONFIL, *Tra due mondi: cultura ebraica e cultura cristiana nel Medioevo*, Napoli 1996; *The Jews of Europe in the middle ages (tenth to fifteenth centuries): proceedings of the international Symposium held at Speyer, 20-25 October 2002*, a cura di C. Cluse, Turnhout 2004. Ringrazio Marco Francalanci e Antonio Marson Franchini per i consigli bibliografici.

²⁰³ V. COLETTI, *Anno 1348: la peste nera nell'alta valle della Dora*, in «Novel Temp» (Quaderno di cultura e studi occitani alpini, XVII), Torino 1981, p. 43.

²⁰⁴ Salvo quando diversamente segnalato, si è fatto riferimento a: G. G. MERLO, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento. Con l'edizione dei processi tenuti a Giaveno dall'inquisitore Alberto de Castellario (1335) e nelle valli di Lanzo dall'inquisitore Tommaso di Casasco (1373)*, Torino 1977; PATRIA, «*Sicut canis reddiens ad vomitum*» cit.; PATRIA, «*Prope suburbia Inferni*» cit.

dovuta alla figura di predicatore itinerante tipica del credo valdese, ovvero il *barba*: erano proprio tali figure, nelle zone alpine o isolate, a supplire alle esigenze spirituali dei fedeli.

Grazie a una serie di processi e interrogatori studiati principalmente da Giovanni Grado Merlo e Marina Benedetti, che in realtà interessano solo marginalmente le valli di Susa, è possibile ricavare qualche informazione sulla diffusione del valdismo in queste zone e in particolar modo sulla localizzazione delle riunioni di culto, dette sinagoghe. «Tale zona alpina e subalpina, percorsa dalle vie che univano l'Italia alla Francia, costituiva la linea di contatto tra il mondo transalpino e quello padano. Furono così possibili due fenomeni diversi e convergenti: da un lato l'immigrazione e il transito di eretici, d'altro lato l'emergere e il potenziarsi a livello locale di nuclei ereticali in continuo contatto con i centri in cui più vivace si manteneva la dissidenza religiosa»²⁰⁵.

La valle di Susa era in contatto da una parte con la val Sangone e dall'altra con la valle Pellice e la val Chisone, importanti sedi di comunità valdesi. Con la val Sangone sono documentati rapporti di reciproco scambio: alle riunioni che si tenevano al Folatone (attualmente nel territorio di Vaie) partecipavano anche valdesi della val Sangone, mentre alcuni abitanti di Mocchie si recavano alle assemblee a Valgioie. In generale sono attestati gruppi più numerosi ad Almese, Villar Focchiardo e Susa, mentre nuclei minori sono presenti a Mocchie, Bussoleno, Sant'Ambrogio, Novaretto (Caprie) e Meana. In particolare Meana, ai confini di Susa, essendo una zona di transito tra valle di Susa e l'alta val Chisone, era punto di passaggio quasi obbligato per i *barba*: infatti, molti racconti e leggende hanno come protagonisti valdesi di Meana in età tardo medievale e protomoderna, tra cui la celebre Margherita Latoda che fu impiccata al Colletto sulla montagna di Meana negli anni Ottanta del Trecento²⁰⁶.

Altre aree valsusine soggette al passaggio dei *barba* erano da una parte il territorio di Oulx, che portava alla vicina Pragelato, zona ad alta densità valdese e sotto la giurisdizione della prevostura di S. Lorenzo²⁰⁷, e dall'altra l'area intorno ad Avigliana, snodo non solo verso la

²⁰⁵ G. G. MERLO, *Distribuzione topografica e composizione sociale delle comunità valdesi in Piemonte nel basso medioevo*, in «Bollettino della Società di studi valdesi», CXXXVI (1974), p. 55.

²⁰⁶ M. BENEDETTI, *Le donne valdesi nella scrittura del passato e nella costruzione del futuro*, in *Les Vaudois*, «Revue de l'histoire des religions», CCXVII (2000), p. 171 sg. Nel corso della presente ricerca si sono cercate tracce di un eventuale processo contro Margherita Latoda – che, in quanto meanese, era soggetta alla giurisdizione signorile di S. Giusto – sia nei diversi registri prodotti dall'abbazia segusina sia nella contabilità monastica e comitale senza tuttavia trovarne traccia: nel caso il processo sia realmente avvenuto, probabilmente fu registrato in documenti rimasti nelle mani degli inquisitori.

²⁰⁷ Alla fine del Quattrocento si tennero alla prevostura d'Oulx, dove era evidentemente in funzione un attivo tribunale, due importanti inchieste nel periodo immediatamente successivo alla crociata condotta dal commissario apostolico Alberto de Capitani nella valle di Pragelato nel 1488, una contro un sarto di Pragelato (1492) e l'altra contro due *barba* di origine umbra di passaggio in valle di Susa (1495): G. G. MERLO, *Val Pragelato 1488. La crociata contro i valdesi: un episodio di una lunga storia*, Torre Pellice 1988; M. BENEDETTI, *I margini dell'eresia: indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Spoleto 2013; M. BENEDETTI, *La valle dei Valdesi: i processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495)*, Spoleto 2013.

pianura torinese ma anche con la val Sangone, soggetta a S. Michele della Chiusa²⁰⁸. Le due solide isole eterodosse della valle risultano tuttavia essere, ancora nei primi secoli dell'età moderna, la già citata Meana e Mattie, due villaggi sotto la totale giurisdizione signorile di S. Giusto che, per via della loro posizione marginale e difficile da raggiungere, assicuravano agli eretici una certa tranquillità e protezione. I due villaggi furono sede di attività inquisitoriali promosse da Tommaso da Casasco²⁰⁹ tra gli anni Sessanta e Settanta del Trecento, di cui troviamo sporadiche tracce nella documentazione dell'abbazia segusina²¹⁰.

È interessante notare come proprio a Susa, sede principale della cura d'anime della valle con le due chiese di S. Giusto e di S. Maria Maggiore, fosse presente un certo numero di valdesi. Non fu un caso se nel 1365, proprio nel convento dei frati minori di Susa, fu ucciso un inquisitore, il domenicano Pietro Cambiano di Ruffia di Savigliano, riconosciuto nel 1856 come beato della Chiesa cattolica²¹¹. Il caso di omicidio fu preso in carico dalla corte temporale dell'abbazia di S. Giusto poiché un *instrumentum* di fideiussione, presente tra le pagine di un registro giudiziario, mostra che tale Ugo Giordani di Mattie era stato indagato dalla curia di S. Giusto agli inizi del 1365 per l'assassinio dell'inquisitore²¹². Senza formulare ipotesi azzardate in assenza della documentazione completa, non si può comunque fare a meno di notare che il

²⁰⁸ Rodolphe de Montbel, abate di S. Michele della Chiusa, collaborò a stretto contatto con l'inquisitore Alberto de Castellario di Cuneo, frate predicatore che nel 1335 si insediò a Giaveno per raccogliere informazioni e, in seguito, processare i valdesi che si trovavano nel villaggio e nel territorio circostante sotto la giurisdizione signorile dell'abate clusino: MERLO, *Eretici e inquisitori* cit.; MERLO, *Eretici nelle terre chiusine agli inizi del Trecento*, in *Spiritualità, culture e ambiente* cit., pp. 17-35. Recentemente il processo è stato ripreso, nel corso della stesura di una tesi magistrale presso l'Università degli Studi di Torino, da Enrico de Biasio che ringrazio per avermi fornito in visione la sua tesi e avermi fornito preziose indicazioni bibliografiche: E. DE BIASIO, *L'eresia come fatto sociale. Studio di due registri inquisitoriali d'area piemontese del Trecento*, Torino a.a. 2017/2018, Tesi di Laurea concessa in visione dell'autore.

²⁰⁹ Tommaso di Casasco di Chieri risulta essere *inquisitor hereticae pravitatis* già nel 1361 come teste in un atto notarile, ma la sua attività in quanto inquisitore è documentata solo una decina di anni dopo: nel 1370 risulta a Chieri per un interrogatorio, dove tornò ancora nel 1376 e nel 1380, mentre tra maggio e giugno del 1373 avviò alcune inquisizioni nei luoghi di Leinì, Lanzo e Pessinetto. Negli anni Settanta risulta particolarmente attivo anche nel Pinerolese, condannando tra l'altro gli assassini dell'inquisitore Antonio Pavonio di Savigliano, e per un certo periodo operò anche a Carmagnola. Nel 1383, infine, fu nominato cardinale della Chiesa romana: DE BIASIO, *L'eresia come fatto sociale* cit., pp. 23-24.

²¹⁰ All'interno dei registri di cause civili prodotti dalla curia di S. Giusto, sono riportati due atti redatti alla presenza del ministrale abbaziale nel gennaio 1374: da una parte una promessa di non evasione dal carcere abbaziale da parte di Rondetto Rifferi detto "De Grangia" di Meana e dall'altra una *cautio* in favore di un mattiese, entrambi condannati dall'inquisitore Tommaso da Casasco. ASTo, *Sezioni Riunite, Articolo 706*, § 16, m. 6, ff. 28-30. Invece all'interno dei protocolli del notaio Micheletto Forneri sono presenti due atti diversi relativi alle inquisizioni di Tommaso di Casasco del 1374: l'*instrumentum* del 13 marzo attesta un accordo di natura pecuniaria tra l'abate di S. Giusto e l'inquisitore, poiché Tommaso di Casasco aveva imposto al campario di Mattie, colpevole di aver lasciato scappare una abitante di Mattie mentre la stava portando a Susa dall'inquisitore, una multa di cento fiorini; invece, il 25 maggio l'inquisitore, dopo aver dichiarato colpevoli di eresia in contumacia Ugone di Castagneretto e sua moglie, entrambi di Mattie, affida metà dei beni mobili e immobili dei colpevoli al signore temporale dei due fuggitivi, ovvero l'abate di S. Giusto: ASTo, *Sezioni Riunite, Articolo 706*, § 6, m. 4, f. 12r-12v e 23v-24v.

²¹¹ C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, III, Savigliano 1879, pp. 29-30 nota 2.; C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, IV, pp. 355-356; MERLO, *Eretici e inquisitori* cit.; A. DILLON BUSSI, *Pietro Cambiano di Ruffia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 17, 1974.

²¹² Registro 30, foglio sciolto all'interno della coperta.

presunto assassino dell'inquisitore provenisse da una tra le roccaforti valdesi della valle di Susa, ovvero l'isolato paese di Mattie.

All'interno della coperta dello stesso registro si trova inoltre un secondo documento, in questo caso relativo alla repressione dei fermenti ereticali: il 14 gennaio sempre del 1365 tale Pietro *de Tecto* abitante di Susa fu sottoposto a interrogatorio tenuto da *frater* Pietro di Torino *inquisitor heretice pravitatis*, con lo scopo di «dicere veritatem causa tam de se quam de aliis et accusare quoscumque sciret peccasse contra fidem catholicam». Evidentemente l'interrogatorio si inserisce all'interno di una inquisizione di più ampie dimensioni che probabilmente faceva riferimento a sua volta ad altri processi avvenuti oltre una ventina di anni prima. Infatti, dopo che all'interrogato fu chiesto se egli o i suoi genitori fossero stati mai generalmente coinvolti in altri processi, l'inquisitore iniziò a porre domande precise riguardo alla presunta fuga di Pietro da un'inquisizione avviata diversi anni prima: grazie all'insieme delle diverse risposte, apprendiamo che quando Pietro aveva tra gli otto e i nove anni, insieme ai suoi genitori, era scappato in Calabria probabilmente in occasione di una certa *inquisitio*, anche se Pietro giustifica di non aver avuto una voce in capitolo riguardo tale scelta essendo all'epoca solo un *puer*. Pietro era rimasto per venti anni in Calabria, dove si era sposato, ed era poi tornato a Susa in un momento non specificato. Alla fine dell'interrogatorio, tuttavia, l'inquisitore si dichiara insoddisfatto delle risposte del teste e, mediante un altro atto redatto il medesimo giorno, Pietro *de Tecto* dichiara al ministrale abbaziale, con la garanzia di un fideiussore, che non uscirà dal palazzo abbaziale di S. Giusto, dove al momento era detenuto su ordine dell'inquisitore, senza prima aver avuto licenza dal giudice del monastero o dal ministrale stesso, sotto la pena del pagamento di cento lire e dell'incarcerazione di Pietro.

Agli inizi del secolo XV un altro inquisitore, Giovanni da Susa²¹³, si appoggiò all'abate di S. Giusto per attuare la sentenza contro l'eretico Giovanni Sensi catturato nei pressi del villaggio di Caprie, che rientrava sotto la giurisdizione temporale del monastero. Questi, originario della Sardegna e precisamente di Iglesias, era una sorta di predicatore itinerante che raccontava di saper sanare gli infermi e distribuiva cartigli. Nel corso dell'interrogatorio l'eretico sardo, estraneo alla realtà valligiana, non fu in grado di fornire all'inquisitore le informazioni che più gli interessavano, ovvero i nomi dei *barba* che transitavano per la valle e il coinvolgimento degli abitanti locali: infatti, Giovanni Sensi era solo di passaggio in valle e tutti i riti di stampo "eretico" cui aveva preso parte erano avvenuti ben lontano dal Piemonte. Alla fine del processo egli fu esposto, con indosso una mitra, in cima a una scala nella piazza principale di Avigliana, come

²¹³ Giovanni da Susa compare per la prima volta a fianco dell'inquisitore Antonio da Settimo a Chieri nel settembre 1387, registrando in qualità di notaio una denuncia contro una presunta eretica, ma iniziò solo dopo qualche anno a operare ufficialmente in qualità di inquisitore della Lombardia superiore e della marca genovese: egli si concentrò particolarmente a Chieri, dove risulta attivo nel 1395 e nel 1412, mentre sempre nel 1412 agisce di concerto con il vescovo di Torino Aimone sia per l'assoluzione a tre uomini indagati per eresia sia per la concessione a terzi di beni sequestrati agli eretici. Compare un'ultima volta nel 1415, in un «instrumentum remissionis facte reverendo domino episcopo per fratrem Iohannem Secussie inquisitorem, de punitione Michaelis Do publice inculpati de heresi»: DE BIASIO, *L'eresia come fatto sociale* cit., pp. 26-27.

simbolo del degrado che minacciava la santità della chiesa, ma anche come monito alla popolazione locale. È impossibile tuttavia definire Giovanni, che sarà condannato a morte nel 1403, un vero e proprio valdese: dalle sue testimonianze emergono credenze popolari miste, con alcuni influssi musulmani, attinte da tutti i paesi visitati e in particolare dalla Spagna²¹⁴.

Come è possibile osservare da questo ristretto numero cause contenuto nei registri abbaziali, l'abate di S. Giusto o i suoi ufficiali non agivano contro gli eretici autonomamente ma si appoggiavano agli inquisitori, generalmente frati domenicani, anche se in quanto signori degli accusati erano comunque coinvolti nel corso dei processi: l'interrogatorio di Pietro *de Tecto* da parte dell'inquisitore Pietro da Torino non solo avvenne all'interno del palazzo abbaziale, ma fu vergato dall'inconfondibile mano del notaio di curia di S. Giusto, ovvero Micheletto Forneri, così come la causa sostenuta dall'inquisitore Giovanni da Susa contro l'eretico sardo si trova trascritta nei registri del tribunale del castellano abbaziale di Caprie, che sarà coinvolto in prima persona nella cattura dell'accusato e poi nell'esecuzione della sua condanna a morte. Dopo la grande repressione del secolo XIV la presenza valdese in valle di Susa appare nel Quattrocento diminuita o comunque contenuta. Da una parte i valdesi erano più attenti e dall'altra gli esponenti della gerarchia ecclesiastica si accontentarono, evidentemente, che questi mantenessero un formale comportamento ortodosso. In ogni caso Meana²¹⁵, Mattie e, nella prima età moderna, Chiomonte²¹⁶, rimangono in valle casi isolati ma rappresentativi di una costante presenza «alternativa» alle pratiche culturali più tradizionali.

Un piccolo nucleo di cinque cause, intentate tra la metà degli anni Venti e la metà degli anni Settanta del Trecento, vede come ree alcune donne accusate di essere “fattucchiere” o meglio di praticare *sortilegia et feyturia*²¹⁷. Nonostante nel testo del libello a tali reati non sia mai esplicitamente associata un'accusa precisa (come per esempio il reato di ingiuria definito *iniuria*), dalle parole usate dai notai di curia emerge una preoccupazione per la destabilizzazione della fede che potremmo definire “ortodossa”, poiché le azioni delle accusate sono definite «contra fidem catholicam» oppure le donne stesse sono indicate come «spiritu diabolico imbutae Deique timore postposito et repecto». Il tribunale di S. Giusto, in qualità di autorità signorile ma pur sempre ente monastico, non agiva solo per evitare che i sortilegi (o gli intrugli spacciati per tali) arrecassero danni concreti ai propri manenti, ma anche per controllare la spiritualità dei sudditi

²¹⁴ PATRIA, «*Sicut canis reddiens ad vomitum*» cit., pp. 121-61; PATRIA, «*Prope suburbia Inferni*» cit., pp. 13-54. Una prima edizione del processo, corretta in numerosi punti da Patria negli articoli sopracitati, è stata fornita in L. CANALIA, *Il processo contro il valdese Giovanni Sensi di Sardegna*, in «Bollettino della Società di studi valdesi», CXCIX (dicembre 2006), pp. 3-50.

²¹⁵ Meana risulta sede di un'ampia comunità valdese ancora nel Cinquecento: L. PATRIA, «*Informationes contra hereticos Medianae: la comunità valdo-riformata di Meana di Susa in un'inchiesta del secolo XVI*» in «Bollettino della Società di Studi Valdesi - Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise», CLI (luglio 1982), pp. 93-109.

²¹⁶ PATRIA, NESTA, COLETTI, *Storia della Parrocchia di Chiomonte* cit., p. 73 sgg; L. PATRIA, *Nella stessa chiesa di montagna: cattolici e ugonotti a Chiomonte nella seconda metà del Cinquecento*, in *Fedeli in chiesa*, Verona 1999, pp. 155-214

²¹⁷ Le cinque cause sono edite e studiate in L. PATRIA, *La magia dell'esclusione: indagini sulla val di Susa del Trecento*, in «Quaderni Valsusini» III/5-6 (1988), pp. 41-68. L'autore tuttavia tralascia il processo avviato *ex officio* il 27 settembre 1362 contro Antonia moglie di Rondetto de Cornaletto (Registro 30, ff. 39r-41r).

quando questa usciva dai binari tradizionali della religione cattolica. I riti “magici” erano infatti indicatori, così come l’adesione alla fede valdese, di nuove necessità culturali e spirituali da parte della popolazione rurale. Dal canto suo, il tribunale tendeva a reprimere elementi tanto di superstizione quanto di squilibrio che potevano turbare le piccole comunità di villaggio come quelle valsusine: tali processi infatti, furono tutti avviati *ex officio*, poiché le autorità abbaziali erano preoccupate non solo per la stabilità della fede cattolica, ma anche per la sicurezza e la salute dei propri sudditi, che si ritrovavano in casa animali morti o che bevevano pozioni preparate con erbe o fluidi corporei di ogni genere.

I processi avviate contro le “fattucchiere” sono accumulati da alcuni fattori, in primis l’ambiente totalmente femminile delle pratiche “magiche”: non solo le accusate sono tutte donne e per di più sole (una concubina, tre vedove e un’orfana), ma anche coloro che chiedono istruzioni su come fare le fatture o pagano per ottenerle sono donne. Non bisogna però dare per scontato che si tratti esclusivamente di popolane e contadine, poiché dalle testimonianze emerge che anche la *domina* segusina Giorgia, vedova di Francesco *Iuvenis*, aveva applicato e insegnato ad altre il sortilegio per impedire che un marito tradisse la propria sposa. Infatti, le cosiddette “fatture” erano generalmente innocui rituali volti a far innamorare o riconquistare un uomo con torte o intrugli, anche se non mancano generici *maleficia*: in ogni caso, sono nuovamente donne sole o che hanno paura di rimanere tali che richiedono aiuto alle pratiche “magiche”.

Mentre le donne presso la curia segusina del Trecento pagano al proprio signore una semplice multa per i rituali compiuti, a metà degli anni Settanta del secolo precedente il priore di Novalesa aveva imposto come pena a due fattucchiere, oltre all’espulsione dalla terra monastica, il cammino completamente nude per le strade di Novalesa²¹⁸. Non sappiamo precisamente di quali colpe si fossero macchiate le due donne novalicensi, ma evidentemente i riti praticati dalle fattucchiere giudicate dal ministrale di S. Giusto erano atti sì deplorabili ma non così gravi da non poter essere puniti con il semplice pagamento di un banno.

1.8 La tutela sugli orfani

Uno tra i diritti del signore che rientravano nell’ambito della giurisdizione volontaria, esercitato nel concreto dal giudice del monastero – e non dal ministrale – era quello di concedere la tutela sugli orfani dei sudditi abbaziali²¹⁹. Già dal 1216 i conti di Savoia avevano preso sotto la propria protezione vedove e orfani di Susa, concedendo a uomini e donne segusini di poter assegnare, tramite il proprio testamento, la *tutela* della propria casa e dei propri beni²²⁰. La condizione di vedovanza era ritenuta particolarmente delicata per gli equilibri della società

²¹⁸ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., p. 93.

²¹⁹ La giustizia di S. Giusto aveva adeguato le procedure per l’affidamento della tutela dei pupilli e dell’eredità del defunto a quelle stabilite dagli statuti sabaudi: L. CHEVAILLER, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie: des origines à 1789*, Annecy 1953, p. 70.

²²⁰ *Statuta et privilegia* cit., col. 8-9.

locale: da una parte vi era il problema dell'eredità lasciata dai mariti defunti e la dipendenza dei figli minori orfani di padre detti *pupilli*, dall'altro la vedova aveva possibilità di creare nuovi legami familiari con un nuovo matrimonio²²¹.

Presso il tribunale abbaziale erano posti in essere registri appositi all'interno dei quali il notaio di curia raccoglieva, come fosse un registro di abbreviature, gli atti relativi alla concessione delle tutele (misti agli inventari dei beni dei defunti), che poi erano estratti in fogli sciolti come *instrumentum*. In particolare, oltre all'affidamento stesso della persona del *pupillus*, ciò che sembra veramente contare è la gestione dei beni del defunto legata al pupillo. La concessione della tutela (*decretum* oppure *littere tutele*) era vista come uno dei diritti fondamentali nell'esercizio della giurisdizione da parte del monastero – tanto che fu oggetto di due casi di conflitto con il conte di Savoia²²² – oltre che rappresentare naturalmente una fonte di entrata per entrambi i poteri: spettava al giudice nominare i tutori dell'orfano e l'emanazione della relativa *littera* corrispondeva a una specifica entrata registrata in una voce a parte nei conti sia dei castellani sabaudi sia dei ministeriali abbaziali (*tutele*)²²³.

All'interno dei registri di cause criminali, ventidue inquisizioni furono intentate contro coloro che amministravano i beni di un *pupillus* dopo la morte del padre senza la dovuta *licencia*. Nella maggioranza dei casi si tratta delle vedove del padre del pupillo che gestivano i beni lasciati in eredità ai propri figli, probabilmente dando per scontato la legittimità delle loro azioni²²⁴, mentre in altri casi la vedova – pur avendo affidata legittimamente la tutela del figli – fu inquisita in seguito al matrimonio contratto con un altro uomo²²⁵: infatti, in occasione delle seconde nozze, la vedova doveva presentarsi presso la curia dove erano redatti prima un atto di *remissio tutele*, con cui la donna rinunciava ad amministrare le persone dei figli e i beni del marito defunto, e poi un nuovo atto di tutela con cui i pupilli e l'eredità erano affidati altre persone idonee, generalmente altri parenti del *pupillus* stesso. Una minoranza di processi fu invece avviata contro uomini che non solo senza licenza della curia, ma anche senza particolari legami di parentela o spirituali con i pupilli²²⁶, ne amministravano i beni²²⁷.

²²¹ Per l'istituto della tutela sui minori orfani tra tardo medioevo e prima età moderna si veda G. CALVI, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari 1994, p. 8; C.M. FISHER, *Guardianship and the rise of the Florentine state*, in *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bellavitis, I. Chabot, Roma 2009 (Collection de l'Ecole Française de Rome, 422), pp. 265-282.

²²² Si veda p. 143 e 149.

²²³ Si vedano generalmente i conti prodotti della castellania sabauda e quelli dell'abbazia di S. Giusto.

²²⁴ Registro 7, f. 100r; Registro 30, ff. 45v-46r; Registro 30, f. 51r-52r; Registro 30, ff. 70r-70v; Registro 30 f. 84r; Registro 30, f. 114r (due cause diverse); Registro 30, f. 114v; Registro 30, ff. 114v-115r; Registro 30, ff. 149r-149v; Registro 43, f. 34v, Registro 51, f. 84r.

²²⁵ Registro 38, ff. 2r-2v; Registro 38, f. 87r;

²²⁶ Era frequente che il padrino, responsabile dell'educazione religiosa del fanciullo, ne diventasse il tutore legale in caso di morte dei genitori o di mancanza di altri parenti in vita: si veda G. ALFANI, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Venezia 2007.

²²⁷ Registro 30, ff. 81v-92r; Registro 38, ff. 145v-146r; Registro 43, ff. 74r-74v;

Tra il 1393 e il 1394, tre inquisizioni furono istituite con la semplice motivazione che il reo «non fecit inventarium tempore debito»²²⁸. Infatti, una volta nominati, i tutori dei pupilli avevano l'obbligo di far redigere entro un breve termine un inventario dei beni del pupillo stesso e tale documento poteva essere steso da un notaio ed essere approvato successivamente dal giudice, che vi apponeva il *sigillum curie*, oppure poteva essere fatto redigere direttamente davanti al giudice in presenza degli eventuali debitori del pupillo²²⁹. Invece, nel 1395 i tutori della figlia di un defunto uomo di Meana furono inquisiti poiché, pur avendo fatto redigere l'inventario dei beni mobili e immobili della pupilla, avevano occultato da questo diversi beni²³⁰.

Poiché in alcuni periodi le cause spesso risultano ravvicinate temporalmente (tre cause tra ottobre e gennaio 1362-1363, quattro cause nel novembre 1364) si potrebbe ipotizzare che in alcuni momenti i giudici o i ministrali avessero effettuato qualche genere di supervisione sulla concessione delle tutele.

2. I conflitti interpersonali

2.1. Aggressione e ingiuria

Le denunce contro le forme di violenza fisica e verbale occupano la maggior parte delle pagine dei nostri registri: infatti, le accuse per aggressioni e ingiurie insieme rappresentano oltre il 40% delle cause totali.

| | <i>Ex officio</i> | <i>Ad denunciationem</i> | <i>Per accusationem</i> | Totale |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Ingiuria | 22 | 57 | 342 | 421 |
| Aggressione | 43 | 55 | 305 | 403 |
| Aggressione e ingiuria | - | 8 | 45 | 53 |

Tabella 47. I reati di ingiuria e aggressione nei registri di cause criminali

Anche se con uno scarto minimo rispetto al reato di violenza fisica, l'ingiuria rappresenta in assoluto il reato più denunciato presso la curia temporale di S. Giusto: si tratta dell'atto volto a offendere una seconda persona mediante le parole, riportate all'interno del libello dal notaio in un misto di latino e volgare. «Nei comuni italiani, l'ingiuria fu considerata ben presto un reato che non solo ledeva l'onore e la reputazione del singolo, ma che offendeva anche l'intera comunità, minacciando la *concordia civium* (e, a seconda dei soggetti contro i quali era rivolta, anche alterando gli equilibri di potere del contesto socio-politico delle città). Il contenimento di divisioni e contrasti nella comunità costituiva un obiettivo strategico dei comuni medievali nella tutela dell'ordine pubblico, tanto più in una società in cui litigi e alterchi – che potevano

²²⁸ Registro 54 f. 216r (due cause), f. 218v.

²²⁹ CHIAUDANO, *Le curie sabaude* cit., pp. 40-41.

²³⁰ Registro 54, ff. 225v-227r.

facilmente degenerare in risse, ferimenti e talvolta anche in omicidi – dovevano essere all’ordine del giorno»²³¹.

L’ingiuria. L’ingiuria²³² poteva essere denunciata come reato autonomo oppure, in una minoranza di casi, era parte di un crimine complesso che comprendeva anche percosse o ferimenti. Rispetto ai dati raccolti per esempio a Bologna e a Milano²³³, che mostrano come tali processi fossero principalmente inquisizioni e fossero dunque avviati dall’autorità comunale, a Susa il reato di ingiuria (così come quello di aggressione) nella maggior parte dei casi prendeva avvio per un’accusa privata presentata direttamente dall’ingiuriato. La quasi totalità dei processi per ingiuria avviati *ex officio*, che sul totale rappresentano una minima parte (5%), vedono come vittime gli ufficiali pubblici (castellani, giudici, ministerali, notai) tanto della curia sabauda quanto di quella monastica oppure ecclesiastici appartenenti ai diversi enti valligiani. Il più delle volte i processi per *verba iniuriosa* (oltre il 81%) furono portati invece in tribunale a seguito di una denuncia privata, mentre la parte rimanente dei processi fu avviata su richiesta di un denunciante privato, che poteva essere la vittima o una terza persona che agisce in sua vece. Solo una piccola percentuale tra i casi includeva tra le accuse non solo l’ingiuria ma anche l’aggressione: nel racconto dell’accusatore, generalmente il reo prima lo aveva insultato gravemente e poi lo aveva anche malmenato. Anche per le aggressioni fisiche possiamo notare, in linea generale, le medesime proporzioni riguardo alla procedura usata: 75% dei processi avviati su denuncia privata, 10% *ex officio* (la maggior parte dei quali per violenze perpetrate contro ufficiali o monaci) e 13% su richiesta di un denunciante. La richiesta di giustizia da parte dei rustici valligiani riguardo a tali reati risulta nel complesso stringente.

Nella quasi totalità delle accuse l’ingiuria era rivolta in forma orale, anche se un gesto ritenuto equiparabile all’ingiuria era la rimozione dalla testa del *capucium*, insulto molto presente tra le carte valsusine. Il testo dei libelli – costruito ad arte in base alle parole dell’attore – riportava generalmente che l’ingiuriato, intento nel proprio lavoro o comunque in altri momenti della quotidianità, fosse stato improvvisamente insultato dall’accusato senza alcun motivo apparente. Tuttavia da una parte grazie alle testimonianze spesso emerge come in realtà fosse stato l’attore a provocare in qualche modo il reo, dall’altra tali exploit potevano essere solo uno degli anelli di una lunga catena di reciproche denunce tra persone o tra gruppi familiari, come nel caso delle famiglie mompanteresi dei Vottero e dei Bianchi²³⁴.

Le parole pronunciate ai danni dell’accusatore erano quasi sempre le stesse: Trevor Dean, studiando i casi di Bologna, ha mostrato come «l’uso dell’insulto si basasse sullo “stigma di genere» (gender stigma), cioè essere una “puttana” per le donne o “ladro” e “traditore” per

²³¹ BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus* cit., p. 240.

²³² Si veda CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien* cit., p. 352 sg.; N. GONTHIER, «*Sanglant Coupauil*» «*Orde Ribande*». *Les injures au Moyen Âge*, Rennes 2007; T. DEAN, *Crime and justice in late medieval Italy*, Cambridge 2007, pp. 113-134.

²³³ C. TARDIVEL, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 301-320; BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus* cit., pp. 239-264.

²³⁴ Si veda pp. 275-276.

gli uomini»²³⁵ e tale affermazione si può riportare anche per i registri della curia segusina: l'epiteto maggiormente affibbiato alle donne è “puta”, che può essere o meno accompagnato da “rufiana”, mentre altre sono definite “troya et vil” oppure “cruanda et merdosa”. Invece, gli uomini erano insultati con espressioni come “filius de puta”, “gluton”, “laron”, “traditor”, “carnifex” oppure con la famosa locuzione medievale di “mentire per la gola” («tu mentiris per gullam»).

L'ingiuria denunciata non si limitava a uno scambio di insulti avvenuto sul momento, ma la causa poteva anche avviarsi perché all'attore erano giunte voci che il reo raccontava a terze persone storie – naturalmente a suo giudizio false – sul conto dell'ingiuriato: per esempio, che aveva rubato delle mele, che aveva picchiato un bambino, che prestava soldi a usura, che aveva insultato il conte di Savoia. Come accennato alcune ingiurie verbali, se pur indirizzate contro un singolo contadino, potevano turbare l'ordine pubblico rendendo necessario l'intervento dell'autorità per porre freno ad alcune dicerie. Per esempio, una donna fu denunciata perché aveva detto spaventato alcuni compaesani segusini raccontando che tale Francesco Giusti aveva preso accordi con una compagnia di mercenari inglesi e che, una volta che questi fossero arrivati a Susa, Francesco avrebbe aperto loro le porte: si tratta delle truppe di mercenari inglesi e tedeschi assoldate da Filippo d'Acaia che, durante l'assenza di Amedeo VI tra il 1367 e il 1368, arrivano in bassa valle di Susa mettendo a ferro e fuoco la campagna circostante²³⁶. In più di una occasione Ugonetta, la rettrice dell'ospedale di S. Giusto²³⁷, e la sua amica Domenica Silvestri si rivolsero alla curia poiché alcune loro compaesane avevano sparso la voce che Ugonetta e Domenica gestissero un bordello all'interno dell'ospedale medesimo²³⁸, mentre diverse donne furono accusate di avere relazioni extraconiugali o di vendere il proprio corpo a monaci o canonici di S. Giusto, S. Maria Maggiore e Novalesa²³⁹: in questi casi non era solo la reputazione delle donne a essere messa in cattiva luce, ma soprattutto quella degli uomini di chiesa che, con la loro persona, rappresentavano i diversi enti religiosi ed ecclesiastici. Altri pettegolezzi erano ritenuti particolarmente destabilizzanti all'interno dei piccoli villaggi, contando che tali voci potevano anche dare seguito a indagini da parte delle autorità abbaziali sensibili nei confronti

²³⁵ TARDIVEL, *Giudicare la violenza* cit., p. 312 con riferimento a T. DEAN, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in «Social History» XXIX/2 (2004).

²³⁶ PATRIA, *Rubiana* cit., pp. 76-79.

²³⁷ Già nel 1280, a capo della direzione dell'ospedale del monastero era posta tale «domina Amata helemosinaria et retriix domus helemosinarie monasterii». Difficile dire se la *domina* Amata e Ugonetta «hospitalaria hospitalis monasterii Sancti Iusti de Secusia» a distanza di quasi cento anni l'una dall'altra, ricoprissero esattamente lo stesso ruolo poiché Amata è definita sia *domina* sia *retriix*, mentre Ugonetta sembra avere origini più umili. Pare comunque che la tradizione di una donna alla testa dell'elemosineria sia rimasta costante in quasi un secolo. Ancora agli inizi del Seicento, inoltre, una donna – tale Maria Gognarda – si occupa dell'ospedale del monastero segusino. DELLAVALLE, *L'abbazia di San Giusto* cit., pp. 15-16; A. ZONATO, *Hotel Dieu e ospedali per pellegrini in Valle di Susa. Alcune suggestioni dai documenti dell'Archivio Storico Diocesano*, in *Hotel Dieu e Bachà 'd Mèi 'd Vierä. L'ostello dei pellegrini e la fontana du Milieu di Salbertrand*, a cura di N. Faure, R. Sibille, Cahier Ecomuseo n°25, Pinerolo 2016, p. 20.

²³⁸ Registro 31, f. 86r; Registro 35, ff. 37r,-37v.

²³⁹ Registro 31, f. 88v; Registro 48, ff. 120r-120v; Registro 48, f. 144r; Registro 30, fascicolo sciolto tra copertina e 1r. Registro 30, f. 44v.

delle vittime di tali chiacchiere: in particolare, alcune donne denunciarono chi andava a raccontare che loro praticavano le fatture²⁴⁰ oppure altri che si premurarono di portare davanti al giudice chi li aveva accusati di essere valdesi²⁴¹.

In alcuni casi di studio, come per esempio il tribunale di Bologna, grazie alle fonti è stato possibile valutare come il giudice esaminasse non solo quali erano le parole pronunciate ma anche dello status sociale dell'ingiuriato, poiché le parole usate dovevano risultare effettivamente disonorevoli per l'ingiuriato e non essere semplicemente parole scortesie²⁴². Tuttavia, nei registri segusini le decisioni degli ufficiali giudiziari che ponevano fine ai processi - che questi si risolvessero con sentenze estese o con *concordiae* - non sono mai motivate: non sappiamo dunque in base a quali criteri i ministrali e i giudici monastici valutassero le parole o lo status dell'ingiuriato.

L'aggressione fisica. Il secondo reato più denunciato al *bancum iuris* del monastero è la violenza fisica: «l'aggressione contro una data persona è infatti la manifestazione più semplice del contrasto tra individui o famiglie rivali e di riflesso è anche il modo più diffuso di presentarlo in sede processuale»²⁴³. Negli studi relativi ai verbali processuali di altre aree, la presenza preponderante di tali crimini ha portato gli studiosi a parlare di una vera e propria “criminalità da antico regime” tanto da riconoscere il conflitto come «un dato strutturale delle società premoderne»²⁴⁴: le reazioni violente, infatti, erano uno tra i modi ordinari e consueti con cui le persone - a qualsiasi segmento sociale appartenessero - si rapportavano con le altre. Nonostante questo, da una parte le istituzioni normavano questi comportamenti in maniera stringente, dall'altra l'abbondanza di tali processi tra le pagine dei registri giudiziari indica la necessità, da parte dei rustici, dell'uso del tribunale - ovvero una disciplina imposta dall'alto - come forma di riequilibrio dei conflitti violenti²⁴⁵.

Nelle cause non sono quasi mai descritte delle vere e proprie risse²⁴⁶, mentre lo scenario stereotipato proposto all'interno del libello è sempre il medesimo: l'attore in genere sta passeggiando, chiacchierando con un amico o pascendo il bestiame «pacifisse stando et nemini iniuriando», quando il reo l'ha aggredito improvvisamente «malo modo et iniurioso animo» oppure «animo diabolico spiritu imbuto». Generalmente erano quattro gli elementi che non mancavano mai dalla descrizione di un'aggressione fisica: il tipo di violenza, l'eventuale strumento usato, la parte del corpo colpita e l'effusione o meno di sangue. Se per esempio nel caso del tribunale di Perugia è possibile porre riflessioni riguardo al valore probatorio dato dai

²⁴⁰ Tali cause sono edite in PATRIA, *La magia dell'esclusione* cit., doc. 5, pp. 64-65, doc. 6 p. 65.

²⁴¹ Registro 31, f. 98v.

²⁴² TARDIVEL, *Giudicare la violenza* cit., p. 316.

²⁴³ VALLERANI, *La giustizia pubblica* cit., p. 125.

²⁴⁴ TANZINI, *Una Chiesa a giudizio* cit., pp. 170-171.

²⁴⁵ CHIFFOLEAU, *Les justices du Pape*, p. 110. Si veda inoltre *Conflict in medieval Europe: changing perspectives on society and culture*, a cura di W. Brown, P. Gorecki, Aldershot 2003 e *Pratiques sociales et politiques* cit.

²⁴⁶ Le risse sono documentate solo in due casi: Registro 7, ff. 90r-93v; Registro 24, ff. 14r-16r.

giudici a tali variabili grazie alla documentazione tradita²⁴⁷, nel caso di Susa la struttura delle fonti impedisce tale valutazione a causa tanto del sistema di punizione espresso per note sintetiche quanto dalla mancanza di motivazioni a giustificazione delle poche sentenze superstiti.

In ogni caso, le aggressioni erano descritte nei minimi dettagli: le violenze fisiche potevano essere a mani nude (scazzottate, calci, tirate violente dei capelli²⁴⁸), mentre in altri casi le vittime erano state afferrate per la gola o buttate a terra a spallate. L'aggressore poteva anche impugnare armi di diverso genere: le più usate erano le pietre, scagliate direttamente o impugate durante una scazzottata, che erano in genere il primo oggetto a portata di mano dell'aggressore, a dimostrazione del fatto che molto spesso questi atti di violenza non fossero premeditati. Il secondo tipo di arma usato dagli aggressori era il *gladium*, usato o di piatto o di punta. L'uso delle armi non era totalmente proibito ma era regolato dalle norme statutarie, che stabilivano che non si potesse girare per Susa con un coltello che superasse la misura di tre piedi e mezzo compreso il manico, che doveva essere *signatum* presso il banco della curia del conte, con alcune precisazioni particolari per gli *hospit*²⁴⁹. Gli attori potevano specificare che l'aggressione avesse loro provocato una perdita di sangue («ad magnam sanguinis effuxionis»), ma non tutte le aggressioni erano finalizzate al ferimento dell'avversario, poiché molto spesso si voleva solo rispondere a una provocazione o umiliare il rivale: per questo spesso il *gladium* è usato di piatto, a mo' di bastone, e non di punta. Quando però vi è stato uno spargimento di sangue, «quelque chose d'irréparable est accompli. C'est d'ailleurs la quantité, l'importance de l'«effusio sanguinis» qui détermine très exactement aux yeux du juge, et sans doute aux yeux des justiciables, l'ampleur du crime, donc du châtement»²⁵⁰.

Senza voler entrare nel dettaglio riguardo agli studi di genere e alla lettura dei dati raccolti sulla base di questi ultimi, si possono comunque fare alcune osservazioni sulla violenza femminile prendendo spunto dai recenti studi riguardo al registro di sentenze emanate a fine secolo XIV dal giudice dei malefici di Milano²⁵¹. In base ai dati raccolti, è stata messa in luce l'arretratezza di alcune interpretazioni classiche della criminalità muliebre, che differenziano e tipizzano i reati tra maschili e femminili: da una parte le donne sarebbero più portate per l'aggressione verbale rispetto a quella fisica, dall'altra nel caso di una effettiva violenza quest'ultima si manifesterebbe in base ad alcune peculiarità (come i graffi e lo strappo dei capelli). Il caso segusino conferma il fatto che le donne commettano più violenze verbali (30% dei casi) rispetto a quelle fisiche (15%), ma smentisce il pregiudizio in base al quale l'aggressività femminile si esprimesse tramite forme poco intese poiché nei registri sono presenti molti casi

²⁴⁷ VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 45 sgg.

²⁴⁸ «L'atto odioso di scoprire, scompigliare e tirare i capelli, di usarli per trascinare a terra una donna senza nemmeno toccarla oppure per trattenerla impedendole di reagire alle percosse, ricorre con frequenza nelle fonti, anche quando la violenza non è apertamente a sfondo sessuale»: G. PICCINI, *Storie di corpi e di destini*, in *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccini, Bologna 2018 p. 158.

²⁴⁹ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 72, pp. 239-240; cap. 73, pp. 240-241.

²⁵⁰ CHIFFOLEAU, *Les justices du Pape* cit., p. 147.

²⁵¹ DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà* cit., pp. 83-106.

di efferata violenza commessi da donne a mani nude o con oggetti contundenti come le pietre. Così come a Milano, nella maggioranza dei casi le donne non commettono reati insieme ad altri, ma sono autrici uniche di ingiurie e aggressioni fisiche.

I dati raccolti mostrano come la maggior parte dei reati di violenza fisica e verbale avvenisse a Susa, sede del tribunale e abitato più popoloso della valle. Il luogo del reato era principalmente l'area più urbana di Susa, suddivisa tra varie "contrade" o zone (*in civitate* ovvero all'interno delle mura, *fuori porta* ovvero l'area immediatamente fuori le mura dove erano siti l'ospedale di S. Giusto e il palazzo abbaziale, *in marçano*, *Oltredora* ovvero l'area a nord delle mura e del ponte sulla Dora), mentre pochissimi reati sono commessi in quelle che oggi sono le borgate o le frazioni di Susa site in aree più rurali come San Marcellino, Coldimosso, Traduerivi e Urbiano (oggi frazione di Mompantero). L'area interna e immediatamente esterna alle mura, ovvero quella più popolata e più frequentata, sede di traffici commerciali e delle chiese con cura d'anime, rappresentava il luogo di maggior frizione tra i contadini.

Escludendo la villa di Susa, il paese all'interno della ministralia che risulta il teatro prediletto dei crimini è Mompantero, un piccolo villaggio sito sulla montagna a circa quattro chilometri di Susa, seguito da Foresto, Meana e Giaglione.

| | Aggressione | Ingiuria | Ingiuria e aggressione | Totale |
|-------------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------|
| Non detto | 104 | 124 | 9 | 237 |
| Susa – zona non specificata | 93 | 121 | 12 | 226 |
| Susa – fuori porta | 32 | 33 | 5 | 70 |
| Susa – <i>in civitate</i> | 13 | 37 | 6 | 56 |
| Mompantero | 27 | 12 | 7 | 46 |
| Foresto | 27 | 16 | - | 43 |
| Meana | 21 | 13 | 4 | 38 |
| Susa – "in marçano" | 9 | 8 | 3 | 20 |
| Susa – Oltredora | 11 | 5 | 3 | 19 |
| Stadio | 12 | - | 2 | 14 |
| Susa – <i>in ruata galicianorum</i> | 5 | 7 | 2 | 14 |
| Susa – <i>in mercato</i> | 4 | 11 | - | 15 |
| Giaglione | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Susa – <i>in becaria</i> | 2 | 7 | - | 9 |
| Strada tra due villaggi | 6 | | - | 6 |
| Gorreto | 1 | 4 | - | 5 |
| Susa – <i>ruata prepositi</i> | 3 | 2 | - | 5 |
| Susa – San Marcellino | 3 | 2 | - | 5 |
| Susa – Urbiano | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Gravere | 2 | 1 | | 3 |
| Susa – <i>apud canales</i> | 2 | 1 | | 3 |
| Susa – <i>in burgo</i> | - | 2 | 1 | 3 |
| Susa – <i>forum</i> | 1 | 2 | - | 3 |
| Susa – <i>nico prepositi</i> | - | 3 | - | 3 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Bussoleno | - | 2 | - | 2 |
| Chianocco | 1 | - | 1 | 2 |
| Susa – S. Giuliano | - | 2 | - | 2 |
| Susa – <i>in ruata cortesia</i> | 1 | 1 | - | 2 |
| Susa – <i>Burgetum</i> | - | 2 | - | 2 |
| Susa – <i>ruata Durie</i> | 2 | - | - | 2 |
| Frassinere | 1 | - | - | 1 |
| Gorreto | 1 | - | - | 1 |
| Mattie | 1 | - | - | 1 |
| Susa – <i>ad taglapie</i> | 1 | - | - | 1 |
| Susa – Coldimosso | 1 | - | - | 1 |
| Susa – <i>in pedem castris</i> | 1 | - | - | 1 |
| Susa – <i>ruata de Montecenisio</i> | 1 | - | - | 1 |
| Susa – S. Eusebio | 1 | - | - | 1 |
| Susa – S. Evasio | 1 | - | - | 1 |
| Susa – <i>subtus castrum</i> | 1 | - | - | 1 |
| S. Antonino | - | 1 | - | 1 |
| Susa – Traduerivi | - | - | 1 | 1 |
| Falcimagna | - | - | 1 | 1 |

Tabella 48. I luoghi di ingiurie e aggressioni.

Gli episodi di attrito sorgevano principalmente tra persone provenienti dallo stesso villaggio e la conflittualità valsusina assume così una connotazione prettamente vicinale: persone che vivono in case affiancate o che coltivano campi adiacenti, oppure legate da rapporti interpersonali che possono dare origine agli episodi di violenza registrati tra le carte del tribunale. Un semplice insulto o uno schiaffo, inquadrati all'interno di un lessico giuridico, rappresentano solo l'exploit riportato in forma scritta di rapporti sfaccettati tra compaesani non sempre intelleggibili dalle fonti.

I dati vanno tuttavia letti tenendo conto che in un'alta percentuale dei casi il notaio non appuntò la provenienza di una o di entrambe le parti in cause, rendendo così impossibile un confronto tra i paesi di origine.

| | Stesso villaggio | Villaggio diverso | Manca uno dei due dati |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Aggressione | 229 | 48 | 126 |
| Ingiuria | 240 | 42 | 139 |
| Aggressione e ingiuria | 35 | 10 | 8 |
| Totale | 504 | 100 | 273 |

Tabella 49. Provenienza di accusatori e accusati nei reati di ingiuria e aggressione.

Le persone *extranae* al territorio della valle di Susa, ovvero quel territorio compreso tra Bardonecchia e Avigliana, risultano in un numero estremamente ridotto. Si tratta sempre di attori o di promotori di inquisizioni che, giunti a Susa per i motivi più diversi, si trovavano a scontrarsi con gli abitanti del luogo. Le informazioni ricavate dallo scarno libello e dalle poche testimonianze non permettono di comprendere sempre le motivazioni che aveva spinto queste persone a recarsi a Susa: mentre un uomo originario della Francia era a Susa con altri *pauperes*

Christi, un notaio proveniente d'Oltralpe ricopriva il ruolo di coadiutor del notaio della castellania di Susa che invece era di origine segusina.

| Provenienza | Ruolo nel processo | Reato | Provenienza parte avversa | Luogo del crimine | Motivazione presenza a Susa |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| Sommariva del Bosco | Attore | Ingiuria | ND | ND | ND |
| Briançon | Attore | Ingiuria | Susa | ND | ND |
| Savoia | Attore | Ingiuria | Susa | Susa | ND |
| Torino | <i>Promotor</i> inquisizione su denuncia | Aggressione | Susa | Susa | ND |
| Lanslevillard | Attore | Aggressione | ND | ND | ND |
| Francia | Attore | Aggressione | Susa | Susa | ND |
| Francia | Attore | Aggressione | Susa | Susa | Era all'ospedale dell'elemosina di S. Giusto con altri "Christi pauperes" |
| Saint-Jean-de-Maurienne | Attore | Aggressione | Susa | Susa | ND |
| Chambéry | Attore | Aggressione e ingiuria | Susa | Susa | ND |
| Lanslevillard | Attore | Aggressione e ingiuria | Susa | Susa | "coadiutor" di Leonetto Veniteri notaio della curia sabauda di Susa |

Tabella 50. *Gli extranei coinvolti in ingiurie e aggressioni.*

Un piccola percentuale di cause (57 su 877) vide coinvolti tra gli accusati una o più persone legate da rapporti familiari e, nella maggior parte di questi processi, si tratta di coppie di coniugi. Nel contesto valsusino, dunque, la conflittualità dunque si esprimeva generalmente in rapporti uno contro uno.

| | Aggressione | Ingiuria | Ingiuria e aggressione | Totale |
|--|-------------|----------|------------------------|--------|
| Coniugi | 15 | 12 | 4 | 31 |
| Padre e figli | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Fratelli | 7 | 3 | - | 10 |
| Madre e figli | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Famiglia (padre, madre e figli) | 1 | - | - | 1 |

Tabella 51. *Aggressioni e ingiurie compiute da gruppi parentali.*

2.2. Gli omicidi

I casi di omicidio perpetrati nell'arco dei settant'anni esaminati risultano essere diciotto, oltre due casi di tentato omicidio e un caso di aborto provocato. Infatti, nel maggio 1376 Peronetta, moglie di Giovanni Berno di Mompantero, denunciò due sue compaesane, madre e figlia, che avevano malmenato Peronetta così violentemente tanto che la donna, incinta di circa quattro mesi, aveva perso il bambino che portava in grembo. Peronetta denunciò quindi le due donne non solo per aggressione ai danni della propria persona ma anche per l'omicidio del bambino («item super eo quod propter dictas tales graves percusiones, vulnera et verberationes sic atrociter factas et illatas per dictas matrem et filiam in persona dicte Peronete ipsa Peroneta que pregnans erat de tribus vel quatuor mensibus unum abortum peperit filium die sabbati sequenti, homicidium et pena homicidii super hiis totaliter incurrendo et commitendo»). Dal registro non apprendiamo se l'accusa di omicidio ai danni del feto sia stata effettivamente accolta come tale, ma grazie alle annotazioni sappiamo che la causa generalmente non fu *probata*²⁵².

La causa per il procurato aborto fu l'unica accusa privata, mentre gli altri processi per omicidio furono tutti istituiti *ex officio* dal ministrale, e non conosciamo le soluzioni adottate dalla curia per la risoluzione di tutti i processi per omicidio. Mentre il notaio Martino Aschieri di Susa fu dichiarato innocente con una sentenza per l'omicidio di una concubina²⁵³, Giovanni Buesi, Ardizzone da Moncalieri e Pietro Davy²⁵⁴ per tre delitti diversi furono dichiarati contumaci, mentre altri due casi si conclusero con una sentenza di morte a danno dei rei, entrambe pronunciate dal giudice Giacomo *Iuvenis*: da una parte Guglielma, moglie di Giacomo di Croso, e sua figlia Giovanetta, entrambe di Frassinere, nel 1379 furono condannate all'impiccagione per diversi crimini, tra cui l'omicidio di tre su cinque bambini appena nati avuti da Giovanetta con il curato di Frassinere²⁵⁵, e dall'altra Francesca moglie di Giovanni Beçonis detto "Bagide" che, accusata di aver avvelenato suo genero, fu decapitata nel 1383²⁵⁶. Infine, mentre nove casi si risolsero con il pagamento di un *bannum concordatum* o di un *bannum condepnatum*, non sappiamo come si conclusero i processi rimanenti.

| Conclusione | Numero di cause |
|---------------------------|-----------------|
| Sentenza di condanna | 5 |
| <i>Bannum concordatum</i> | 4 |
| Non detto | 4 |
| Contumacia | 3 |
| Sentenza assolutoria | 1 |
| Nota procedurale | 1 |

Tabella 52. Le conclusioni delle cause per omicidio

²⁵² Registro 43, ff. 46v-48r. Per alcune osservazioni parziali su infanticidio e aborto provocato nelle carte giudiziarie delle signorie d'Anjou si veda MATHIEU, *Les justices seigneuriales* cit., pp. 225-228.

²⁵³ Registro 7, ff. 36r-38v.

²⁵⁴ Registro 38, ff. 16r-17r; Registro 38, ff. 20r-20v; Registro 54, ff. 16r-21r.

²⁵⁵ Registro 48, ff. 35r-40r.

²⁵⁶ Registro 51, ff. 124r-127r.

Mentre la maggior parte degli omicidi si inseriva in contese sorte tra privati degenerate in efferati delitti, alcuni tra i crimini commessi e giudicati presso la curia turbarono in maniera inequivocabile la quiete della villa segusina. Due inquisizioni, in particolare, si collocano all'interno della faida tra le famiglie *nobiles* di Susa già descritta nel dettaglio precedentemente²⁵⁷: prima l'assassinio del giudice abbaziale Pietro Barralis e suo nipote Tibaldo, avvenuto nel 1357 presso il convento di S. Francesco, e nove anni dopo il tentato omicidio di Giacomo *Iuvenis* per mano dei Barralis in cerca di vendetta. L'omicidio di Pietro e di Teobaldo Barralis, probabilmente a causa tanto della gravità del fatto in sé quanto exploit dei contrasti creatasi tra le famiglie *burgenses* segusine, dopo essere stato inizialmente preso in carico dal tribunale abbaziale passò nelle mani del *consilium* sabauda che condannò all'esilio presso Châteldard-en-Bauges tredici persone esponenti delle famiglie Bartolomei, *Iuvenis*, Ferrandi e Savi.

Poco meno di una decina d'anni dopo l'omicidio di Pietro e Tibaldo, altri due membri della famiglia Barralis – ovvero Tommasetto figlio di Filippone e Tommasetto figlio di Giovanni – alla presenza di diversi testimoni, tra cui il castellano sabauda, tentarono di assassinare con un *gladium* il vicario abbaziale Giacomo *Iuvenis* per vendicare l'omicidio dei loro parenti avvenuto anni prima perpetrato, tra gli altri, da alcuni parenti di Giacomo. Dopo essere stati bloccati dal castellano, ancora in preda alla rabbia, i due Barralis prima scapparono presso le proprie abitazioni, dove si munirono di armi “da guerra”, e poi si appostarono lungo le vie di Susa in attesa del passaggio di Giacomo *Iuvenis* per ucciderlo ma, anche in questo caso, furono intercettati dal castellano comitale²⁵⁸. Nel libello formulato dall'accusa si sottolinea come nel 1358, pochi mesi dopo l'omicidio di Pietro e Teobaldo Barralis, fosse stato redatto un *instrumentum* di concordia specificatamente tra le famiglie Barralis e *Iuvenis*, tanto che in diverse occasioni i membri delle due famiglie avevano banchettato insieme come *amici*. L'intera causa, che si concluse poi con il pagamento di un *bannum concordatum*, fu affidata mediante una *littera* ricopiata al fondo del libello dall'abate Edoardo di Savoia al suo uomo di fiducia Aimon *de Poypone*, che ricopriva la carica di castellano abbaziale di S. Mauro: non è da escludere che, per evitare ulteriori disordini, l'abate abbia voluto togliere il processo dalle mani dai ministeriali abbaziali Moruello e Francesco Ferrandi, appartenenti alla fazione opposta a quella dei Barralis.

Il convento di S. Francesco di Susa fu anche teatro nel 1365 dell'efferato assassinio di un inquisitore, il domenicano Pietro Cambiano di Ruffia di Savigliano²⁵⁹. Un documento finora rimasto inedito, in forma di foglio sciolto presente all'interno delle pieghe della coperta di un registro di cause criminali, riguarda proprio l'omicidio dell'inquisitore²⁶⁰: si tratta dell'*instrumentum* di *cautio*, redatto il 16 febbraio 1365 alla presenza del giudice Giacomo *Iuvenis* e del ministeriale Moruello Ferrandi, nel corso del processo contro Ugo Giordani di Mattie, accusato appunto dell'omicidio dell'inquisitore Pietro Cambiano di Ruffia. Da una parte

²⁵⁷ Si veda capitolo V, paragrafo 3.

²⁵⁸ Registro 31, ff. 54r-58v.

²⁵⁹ Si veda paragrafo 1.7.

²⁶⁰ Registro 30, foglio sciolto all'interno della coperta.

L'*instrumentum* non fornisce ulteriori informazioni riguardo alla causa, dall'altra né all'interno del registro o di quelli successivi sono presenti altri atti relativi al processo per omicidio contro Ugo Giordani. Tale assenza potrebbe essere giustificata in base a due ipotesi diverse: da una parte, poiché a Mattie – paese di origine dell'accusato – era presente un tribunale periferico dell'abbazia segusina con un proprio castellano e con un proprio notaio che produceva documentazione in registro diversa e autonoma rispetto a quella redatta presso la curia segusina, le carte relative all'intero processo potrebbero essere all'interno di un registro del tribunale mattiese non tradito, come tra l'altro la maggior parte dei registri prodotti dal tribunale della castellania; dall'altra, come per altri processi particolarmente gravi o lunghi, il notaio potrebbe aver prodotto un fascicolo autonomo relativo alla causa contro Ugo Giordani andato poi perduto.

Un altro omicidio che sicuramente ebbe risonanza all'interno del territorio valligiano fu quello di un altro uomo di chiesa, ovvero il curato di Chiomonte, avvenuto nel 1324 nel corso della guerra sabauda-delfinale: il curato Tommaso *de Canusco* era figlio naturale di Ugone da Bardonecchia, consignore di Bardonecchia, e di una sua concubina e, nonostante fosse figlio illegittimo, aveva ottenuto la dispensa papale nel 1317 per l'accesso ai voti religiosi. Il curato fu brutalmente ucciso con una *lancea* conficcata in un occhio, mentre stava raggiungendo su un ronzino la casa dei Barralis in Susa, nel corso di un'incursione dei soldini segusini che avevano l'intenzione di rubare la cavalcatura al curato. Giovanni Ruffi, che alla fine fu identificato come l'assassino del curato, fu condannato dal giudice abbaziale al pagamento di LX lire²⁶¹.

²⁶¹ PATRIA, NESTA, COLETTI, *Storia della parrocchia di Chiomonte* cit., pp. 53-54 con edizione della causa doc. II, pp. 274-275.

2.3 I delitti a sfondo sessuale

| | Adulterio | Violenza sessuale | Tentativo di violenza sessuale | <i>Stuprum</i> | Incesto | Prostituzione | Totale decennio abbazia | Totale decennio castellania sabauda ²⁶² |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--|
| 1324-1330 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 (1321-1330) |
| 1331-1340 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1341-1350 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 12 |
| 1351-1360 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 1361-1370 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 27 |
| 1371-1380 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | 14 | 22 |
| 1381-1390 | 8 | 3 | - | - | - | - | 11 | 56 |
| 1391-1394 | 10 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 15 | 25 (1391-1400) |
| Totale | 32 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 51 | 182 |

Tabella 53. I reati sessuali e familiari nei registri di cause criminali

L'unico studio interamente dedicato giustizia della castellania comitale di Susa si deve a Pierre Dubuis, che ha condotto una ricerca sui reati a sfondo sessuale presenti nei conti della castellania tra medioevo e prima età moderna²⁶³. Dubuis, che al momento della scrittura del saggio non aveva a disposizione studi relativi ai poteri temporali esercitati dal cenobio segusino, fornisce un'analisi parziale dei dati raccolti poiché prende in considerazione il tribunale di S. Giusto esclusivamente in quanto corte spirituale: lo studioso osserva che i casi di natura sessuale e familiare erano trattati sia dal tribunale abbaziale sia dal tribunale sabaudo, anche se gli attori preferivano recarsi presso la curia spirituale di S. Giusto per ottenere o una composizione del conflitto o, nel caso di controversie matrimoniali, il divorzio (che era prerogativa esclusivamente del diritto canonico), mentre chi si recava dal castellano aveva intenzione di ottenere la punizione del reo.

A livello teorico di competenze, non mancano tuttavia sovrapposizioni tra la curia spirituale di S. Giusto e quella secolare comitale, come i casi di adulterio o *stuprum* che possiamo trovare in entrambi i tribunali in quanto "reati di foro misto": con questa espressione s'intendono quei reati riguardo ai quali avevano competenza, all'interno del medesimo ambito territoriale, sia il tribunale ecclesiastico sia il tribunale secolare. In teoria, infatti, gli attori che intentavano tali cause potevano scegliere liberamente a quale tribunale rivolgersi: giudicava

²⁶² I dati della castellania sabauda riportati della tabella provengono da: DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit., p. 606, tavola 3.

²⁶³ DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit. I reati sessuali registrati nei conti delle castellanie sabaude sono stati anche oggetti degli studi di Rinaldo Comba e di Prisca Lehmann: COMBA, «*Apetitus libidinis coberceatur*» cit., pp. 529-576; LEHMANN, *La répression des délits* cit.

esclusivamente il primo tribunale cui si faceva ricorso, ossia valeva quel che è chiamato il principio della prevenzione; questo principio serviva per evitare l'eventuale doppia condanna del colpevole. La scelta non era comunque dettata dal caso: in generale rivolgersi al tribunale ecclesiastico significava far giudicare la causa secondo il procedimento civile, mentre presentarsi al tribunale secolare implicava un procedimento penale. Il confine tra le due procedure non era sempre netto e il tribunale ecclesiastico poteva giudicare sia una causa penale sia una causa civile. Inoltre la medesima lite poteva essere presentata a entrambi i tribunali sotto forma di reati diversi, cercando di ottenere completa giustizia. Tuttavia non erano solo le parti interessate a scegliere quale via intraprendere: spesso i giudici, valutando i singoli casi, non solo potevano scegliere la procedura, ma spesso esortavano la risoluzione del conflitto fuori dal tribunale. A volte erano i rapporti tra le autorità laiche e quelle ecclesiastiche di un determinato territorio a far giudicare un determinato tipo di reato da un tribunale piuttosto che dall'altro.

Mentre nel resto d'Europa era comune che le corti ecclesiastiche avessero riconosciuta una competenza specifica sui reati della sfera sessuale, in Italia era più frequente che le violenze familiari, l'adulterio o sodomia fossero discusse presso le corti secolari cittadine. La storiografia recente ha messo in mostra come le norme statutarie delle città avessero assunto nel tardo medioevo «una spiccata torsione moralizzante»²⁶⁴ volta a regolare reati di natura familiare o sessuale. Nei registri delle corti spirituali si trovano principalmente processi con oggetto questioni relative al sacramento del matrimonio (divorzio e separazione, validità del vincolo matrimoniale) rispetto agli altri tipi di reati di questo ambito come l'adulterio. Paradossalmente, nella gestione giudiziaria del matrimonio le corti ecclesiastiche agivano in maniera meno moralizzante dei giudici secolari occupandosi più che altro della rottura del vincolo matrimoniale piuttosto che dei comportamenti illeciti dentro e fuori il matrimonio²⁶⁵.

Tuttavia, come accennato, Dubuis considera il tribunale di S. Giusto esclusivamente come corte spirituale, anche se in realtà l'abbazia era dotata anche di una curia temporale. Riguardo ai reati sessuali di foro misto, dunque, i punti di frizione tra il tribunale abbaziale e quello sabauda viaggiavano su due piani diversi: da una parte la materia dei reati a foro misto era contesa tra il tribunale laico sabauda e quello spirituale di S. Giusto, dall'altra i reati a sfondo sessuale erano trattati da entrambi i tribunali signorili a seconda della dipendenza giurisdizionale dell'accusato. Nel caso dei due tribunali secolari, le differenze tra la corte sabauda e quella abbaziale sono da ricercare non tanto nelle tipologie di cause che trattavano ma nelle persone che dovevano rivolgersi a un tribunale piuttosto che all'altro in base al potere al quale erano soggetti. Naturalmente il tribunale spirituale del monastero era l'unico tra i due che potesse occuparsi di cause con oggetto materie di diritto canonico, e dunque i fedeli delle parrocchie valsusine

²⁶⁴ TANZINI, *Una Chiesa a giudizio* cit., p. 255.

²⁶⁵ Le ricerche condotte da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni costituiscono le prime analisi di storici italiani, condotte su fonti italiane, capaci di inserirsi in un panorama di studi, come quello dedicato al matrimonio pre e post tridentino, fino a quel momento dominato dalla storiografia straniera: *Coniugi nemici* cit.; *Matrimoni in dubbio* cit.; *Trasgressioni* cit.; *I tribunali del matrimonio* cit.

dipendenti a S. Giusto, a prescindere dal signore cui erano soggetti, si rivolgevano all'abate per le questioni matrimoniali di competenza ecclesiastica. Recenti studi condotti da chi scrive proprio sulle cause matrimoniali discusse presso il tribunale spirituale di S. Giusto confermano la tendenza generale accennata poc'anzi: presso la corte spirituale, l'abate e i suoi vicari si occupavano di processi legati alla conferma o alla rottura del vincolo matrimoniale²⁶⁶, mentre il ministrale e il giudice secolare amministravano i reati sessuali e familiari di foro misto come l'adulterio.

Lo studio di Dubuis e le sue conclusioni sulla scelta del tribunale a cui appellarsi vanno dunque lette all'interno di questo quadro: alcune questioni inerenti al matrimonio e ai reati sessuali erano di foro misto e quindi solo in quel caso le persone avrebbero potuto scegliere, in base al risultato che volevano ottenere, se appellarsi a un tribunale che trattava cause secolari (assoggettandosi quindi alla giurisdizione del loro signore 'naturale'), oppure adire al tribunale ecclesiastico di S. Giusto.

Grazie ai poteri temporali e spirituali, l'abate esercitava un controllo e una disciplina pressoché totale sulle relazioni sessuali e familiari del territorio valligiano. Gli ufficiali della curia temporale di S. Giusto erano molti attenti alla repressione dell'adulterio e dell'incesto, poiché tutti i reati di questo tipo furono trattati mediante processo inquisitorio *ex publica vox et fama*: infatti, l'adulterio era considerato un reato particolarmente grave poiché «genera o meglio può generare violenza, omicidi, spergiuri, false testimonianze e quasi ogni altro crimine; macchia l'onore del matrimonio, la fama degli uomini, il decoro di un popolo; provoca dolori e fratture pari – se non più profonde – a quelle che la morte di un figlio può dare; discredita non solo una famiglia, ma tutta una stirpe»²⁶⁷. Al contrario, le violenze sessuali – a parte due casi – furono tutte denunciate tramite accusa privata dalle vittime o da parenti di queste ultime.

In particolare negli ultimi vent'anni coperti dai registri si assiste a un notevole incremento delle inquisizioni contro gli adulteri. L'aumento delle multe comminate per adulterio alla fine del Trecento si registra anche in altri territori del principato sabauda: nel periodo precedente, le preoccupazioni date prima dalla peste e poi dalle guerre fino agli anni Settanta rendeva probabilmente difficoltoso da parte delle autorità il controllo capillare dei comportamenti sessuali dei sudditi²⁶⁸. D'altra parte, a cavallo tra Tre e Quattrocento le norme statutarie delle varie città del principato sabauda, sempre più influenzate dal diritto canonico, testimoniano un incremento della vigilanza verso le relazioni non inquadrare nel matrimonio fino ad arrivare alla

²⁶⁶ Tra il 1361 e il 1368 gli abati di S. Giusto e i loro vicari presiedettero sette cause matrimoniali, tra cui due richieste di *divortium*, due matrimoni clandestini e tre «multy-party litigation», ovvero processi che avevano alla base la validazione o meno del vincolo che era di esclusiva competenza ecclesiastica: ORLA, *Matrimoni contrastati* cit., pp. 57-104.

²⁶⁷ A. MARCHISELLO, «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni*, cit., p. 144.

²⁶⁸ COMBA, «*Apetitus libidinis coherceatur*» cit., pp. 529-576 in particolare pp. 544-545.

redazione dei *Decreta Sabaudie Ducalia* nel 1430 che proibiranno esplicitamente nei territori sabaudi la convivenza e la fornicazione tra un uomo e una donna non sposati²⁶⁹.

Confrontando i dati raccolti dai registri del tribunale abbaziale con quelli tratti dalle fonti contabili sabaude, si osserva un alto numero di reati sessuali all'interno rotoli dei conti sabaudi rispetto alle carte giudiziarie prodotte dal monastero. Se pur vero che a livello generale il numero di rustici che rispondevano alla giustizia comitale era superiore a quello dei sudditi dell'abate (due terzi contro un terzo), tuttavia i rotoli pergamenei sono fonti di natura contabile e indicano quindi esclusivamente le denunce concluse con il pagamento di una somma mentre i registri del tribunale abbaziale includono ogni genere di accusa e inquisizione, anche quelle terminate con l'assoluzione del reo o per altri motivi di naturale procedurale. Sembra quindi che la castellania sabauda reprimesse con maggior frequenza i comportamenti sessuali "irregolari" rispetto al tribunale di S. Giusto anche se, per quanto riguarda la curia comitale, non conosciamo la proporzione fra processi avviati per accusa privata o per decisione del giudice, ovvero come funzionasse la repressione di tali reati da parte degli organismi sabaudi.

Le proporzioni tra reati sessuali di diverso tipo risultano comunque le medesime in entrambe le corti: un numero decisamente alto di processi sui comportamenti illeciti all'interno del matrimonio rispetto a quelli avviati per violenza. All'interno dei rotoli dei conti della castellania sabauda è riportato un numero ridotto di cause per prostituzione, con una media per l'arco cronologico interessato di un caso per decennio, mentre il tribunale abbaziale istituì solo un'unica inquisizione contro una donna accusata di essere *lenona* della figlia²⁷⁰. Al contrario di altre realtà vicine, come Avigliana, la prostituzione a Susa non era apparentemente regolamentata anche se le fonti testimoniano, almeno nel 1335, una casa chiusa tra le mura della *villa*²⁷¹.

2.3.1 Violenza sessuale e *stuprum*

La parola "stupro" aveva due accezioni: da una parte lo *stuprum sine vi*, con cui si intendeva qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del matrimonio, anche se consensuale, con una nubile o una vedova, dall'altra la formula *stuprum cum vi* si riferiva alla violenza carnale su una donna non consenziente.

Si è precedentemente detto che lo stupro rientra nel novero dei cosiddetti reati di "foro misto", e ciò comportava la possibilità da parte della vittima di rivolgersi al tribunale ecclesiastico o al tribunale secolare secondo il principio della prevenzione. Nel caso di stupro, se la donna si rivolgeva al tribunale secolare, il reato era perseguibile esclusivamente per via penale; nel caso fosse ricorso al tribunale ecclesiastico, poteva scegliere tra la procedura civile o quella penale. La differenza era la pena inflitta al reo, e dunque la scelta era dettata da cosa volesse ottenere la

²⁶⁹ COMBA, «*Apetitus libidinis coherveatur*» cit., p. 550.

²⁷⁰ Registro 54, f. 218r.

²⁷¹ DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit., p. 602.

donna: nel caso della procedura penale, le corti secolari infliggevano pene pecuniarie, mentre nel caso della procedura civile il tribunale ecclesiastico costringeva il seduttore o a sposare la donna o a dotarla, per riparare alla perdita dell'onore. Era comune che le donne, insoddisfatte della sentenza di uno dei due tribunali, si rivolgessero all'altro. «Difatti finché la promessa di matrimonio seguita dal rapporto sessuale fu considerata, dal diritto canonico pre-tridentino, equivalente a un matrimonio presunto, una causa per stupro, in cui il seduttore avesse promesso alla donna di sposarla, poteva giungere di fronte alla curia ecclesiastica, dopo essere stata giudicata dalla magistratura criminale dello Stato, per verificare la validità del vincolo»²⁷². Di conseguenza, una donna poteva rivolgersi prima alla corte secolare per incastrare un uomo renitente alle nozze e in seguito al tribunale ecclesiastico affinché riconoscesse il vincolo.

L'onore e l'onestà della donna erano fattori valutati attentamente dal tribunale: gli accusati cercavano di screditare la buona fama della donna, asserendo che il rapporto sessuale non solo era stato consenziente ma anzi sollecitato dalla stessa donna, insinuando inoltre che la donna avesse già precedentemente una vita sessuale immorale. Al contrario la difesa delle donne era giocata sulla resistenza al rapporto sessuale²⁷³, tanto che ai fini processuali si esplicitava che la donna avesse urlato e negato la sua volontà a dimostrazione della sua contrarietà all'atto: in altre parti d'Italia, tra l'altro, alcuni statuti ritenevano punibile il colpevole solo nel caso in cui la donna avesse gridato²⁷⁴. All'interno del corpus di cause criminali discusse presso il tribunale segusino, solo in un caso di stupro l'accusa portò nel corso del processo una prova fisica, ovvero l'impronta dei piedi lasciata dal reo sul lenzuolo di una donna violentata nel proprio letto: il ministrale si recò personalmente presso l'abitazione della vittima per controllare i segni lasciati dalle scarpe, dichiarando che tuttavia questi non corrispondevano alle calzature dell'uomo accusato e assolvendolo di conseguenza²⁷⁵.

Nonostante le vittime dello stupro fossero donne, nel corso dei processi queste ultime erano spesso sostenute da parenti maschili: non solo bisognava tutelare l'onore della famiglia, ma entravano anche in gioco componenti economiche come la dote. Nel libello le donne sono sempre qualificate come mogli o figlie legittime di qualcuno, sottolineandone così il loro onore e la loro buona fama. Nel caso l'uomo non avesse voluto sposare la donna, avrebbe almeno esentato la famiglia dalla spesa della dote: non bisogna dimenticare infatti che spesso erano i ceti medio-bassi a rivolgersi di norma ai tribunali per questioni matrimoniali. Se al contrario si fosse infine optato per il matrimonio, i genitori dei due partner potevano contrattare sul prezzo della dote a causa dell'onta subita da una parte e con la minaccia di rifiutare il matrimonio dall'altra.

²⁷² D. LOMBARDI, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare* in *Trasgressioni* cit., pp. 358-359.

²⁷³ D. HACKE, *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in *Matrimoni in dubbio* cit., p. 404.

²⁷⁴ PICCINNI, *Storie di corpi* cit., p. 156.

²⁷⁵ Registro, ff. 110r-112r.

Nel registri segusini sono contenuti due casi di tentativi di stupro²⁷⁶ e undici denunce per stupri veri e propri²⁷⁷. Tra i diversi casi, particolarmente efferato risulta il crimine commesso nel 1382 dai segusini Pietro Cayre, Bartolomeo Leychieri detto “Riquet” e Lorenzetto Cassini ai danni di una straniera proveniente da un paese nei pressi di Losanna, facile preda poiché priva di protezione o di legami in valle di Susa. La donna, che si chiamava Beatrice ed era sposata con Giovanni de Lutrye, stava tornando al proprio villaggio oltralpe insieme ad altre due persone e si trovava sulla via pubblica presso il ponte sul Cenischia nella località Stadio, quando i tre accusati, armati, avevano aggredito il gruppetto e, dopo aver rapito Beatrice, l’avevano portata presso la casa di Riquet dove era stata ripetutamente stuprata dai tre uomini per tutta la notte²⁷⁸. Tuttavia nell’interrogatorio, Beatrice – forse in preda alla vergogna – confermò il rapimento, che aveva tra l’altro numerosi testimoni, ma negò la violenza sessuale tanto che la causa non proseguì dopo l’escussione dei testimoni. Bartolomeo Leychieri detto Riquet, tra l’altro, era già stato accusato di violenza sessuale una quindicina di anni prima ma era stato assolto anche in quel caso²⁷⁹.

Ancora più turpe fu la violenza avvenuta nella primavera del 1370, quando un forestese denunciò uno dei nunzi del tribunale abbaziale, Giacomino di Pratoboscherio, per aver stuprato la figlia. La bambina, che risulta avere circa dieci anni e che si sottolinea essere vergine prima dell’aggressione, stava pascendo il bestiame a Foresto quando Giacomino aveva consumato la violenza. Il padre della bambina presentò quattro testimoni, ma nessuno fu ascoltato né si hanno notizie riguardo alla conclusione della causa²⁸⁰. Nel medioevo non esisteva una denominazione specifica per la violenza su un minore, che rientrava nel caso generale di *stuprum cum vi* (o, nel caso in cui la vittima fosse un fanciullo, *sodomia*). Qualora si trattasse di una bambina, come nel nostro caso, l’accusa sottolineava non solo la sua condizione di verginità ma anche il fatto che fosse figlia legittima di suo padre, a dimostrazione della sua buona fama²⁸¹. Al contrario della casistica osservata da Didier Lett per Bologna, in cui i molestatori di bambini sono generalmente persone appartenenti alle categorie marginalizzate come vagabondi o servitori, nell’unico caso presente tra i registri segusini l’accusato ricopre invece una carica abbaziale che continuò a mantenere ancora per lungo tempo, nonostante la grave denuncia.

Qualche anno prima un altro uomo che in precedenza aveva lavorato per il monastero in quanto ministrale, Pietro *de Hudrico* di Giaglione, fu inquisito per aver avuto in varie occasioni rapporti sessuali non consenzienti con la propria stessa figlia, anche se in questo caso non si

²⁷⁶ Registro 38, f. 40r. Registro 54, f. 217v.

²⁷⁷ Registro 5, ff. 34v-35v; Registro 5, ff. 58r-60r; Registro 43, ff. 37r-37v; Registro 46, ff. 103r-103 v; Registro 51, ff. 78r-82r e foglio sciolto tra ff. 81v e 82r; Registro 54, f. 31v; Registro 54, ff. 192v-193r; Registro 48, f. 13r; Registro 31, ff. 110r-112r; Registro 54, f. 30v.

²⁷⁸ Registro 51, ff. 78r-82r e foglio sciolto tra 81v e 82r.

²⁷⁹ Registro 31, ff. 110r-112r.

²⁸⁰ Registro 35, f. 134r. Per l’edizione della causa si rimanda a ORLA, *Il tribunale dell’abate* cit., p. 160.

²⁸¹ D. LETT, *Genre et violences sexuelles commises contre des enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XV^e siècle*, in «Annales de démographie historique», CXXXV/1 (2018), pp. 141-172.

sottolinea né età né l'eventuale condizione di verginità: il reato di incesto, confermato da numerosi testimoni, fu ritenuto talmente grave che l'uomo, giudicato colpevole, fu decapitato²⁸².

L'unico caso di *stuprum* presente nei registri, ovvero nel significato di rapporto sessuale avvenuto al di fuori del matrimonio sarà trattato nel dettaglio nel paragrafo successivo: Martino *de Argenta* di Falcemagna, avendo rapporti consenzienti con la sorella della moglie, si era reso infatti colpevole tanto del reato di *stuprum* quanto di quello di adulterio e di incesto²⁸³.

2.3.2 L'adulterio

Il termine "adulterio", secondo la dottrina canonistica, qualifica un rapporto sessuale extramatrimoniale: si classifica cioè come adulterio sia il reato commesso dalla donna sia quello commesso dall'uomo. In realtà vi erano diverse teorie riguardo a cosa nello specifico potesse essere annoverato come adulterio, che teoricamente si differenzia dallo *stuprum* per la violazione di una donna d'altri. Erano dunque certamente adulterio sia il caso in cui una donna sposata avesse avuto un rapporto con un uomo celibe, sia il caso in cui una donna sposata si fosse congiunta carnalmente con un uomo anch'egli sposato, ma non vi era chiarezza (e non vi sarà fino a Seicento inoltrato) se l'unione carnale tra un uomo sposato e una donna nubile fosse da considerare *stuprum* o adulterio.

L'adulterio era un reato di foro misto: si poteva intentare una causa civile se l'obiettivo era ottenere la separazione, ma questa era possibile esclusivamente nel foro ecclesiastico; se invece si voleva infliggere una punizione al coniuge adultero, si procedeva per via criminale nel foro ecclesiastico o secolare. L'adulterio è compreso nei *delicta difficilis probationis*, intendendo con ciò il fatto che fosse difficile dimostrare il reato, poiché nella maggior parte dei casi il rapporto era consumato in segreto; il giudice accetta dunque presunzioni, indizi e congetture, valutando però con attenzione la loro validità e accertandosi che siano conformi allo *ius commune*. La confessione di uno dei due partner era in teoria la prova migliore, ma questo non accadeva di frequente. Quindi «nei fatti, una condanna per adulterio richiedeva la confessione degli imputati, la prova della loro cattiva fama e parecchie congetture e presunzioni»²⁸⁴; queste ultime non erano difficili da trovare, purché riportate dai testimoni in tribunale. Nonostante la difficoltà di provare tale crimine, nel tribunale segusino il 75% dei processi per adulterio si concluse con il pagamento di un *bannum concordatum* da parte degli inquisiti: il ministrale riusciva a ottenere la confessione di traditori, produrre le prove della relazione – anche senza testimonianze – o fare pressione sugli adulteri.

Nei registri di cause criminali del foro signorile di S. Giusto sono riportati diversi processi intentanti per adulterio. In particolare, in 9 casi fu denunciato un uomo²⁸⁵, in altri 11

²⁸² Registro 30, ff. 62r-65r.

²⁸³ Registro 18, ff. 87r-90r.

²⁸⁴ TURCHI, *Adulterio* cit., p. 332.

²⁸⁵ Registro 11, ff. 68r-68v. Registro 38, f. 121r; Registro 41, f. 2r; Registro 43, ff. 39v-40r; Registro 43, ff. 53v-54r; Registro 54 f. 202v; Registro 54 f. 213r; Registro 54 f. 218r. Registro 18, ff. 87r-90r.

una donna²⁸⁶ e nei rimanenti 7 casi entrambi gli adulteri²⁸⁷, anche se in 5 casi su 7 si tratta sempre della stessa coppia formata da Giovanni Rifferi detto “Viret” di Meana e Caterina moglie di Giacomo di Poncet di Mattie, che furono inquisiti cinque volte nell’arco di un lustro per via della loro relazione extraconiugale con conseguente nascita di diversi figli. Si potrebbe ipotizzare il fatto che, nei casi in cui la corte abbia inquisito solo uno dei due adulteri, solo questi fosse suddito dell’abbazia.

In alcuni casi al reato di adulterio si aggiungono alcune aggravanti. Infatti, in sei cause viene specificato che dalla unione adultera erano nati dei figli mentre in due processi, oltre che per adulterio, gli accusati furono inquisiti anche per il reato di *incestum*. Nel medioevo, tuttavia, il termine assumeva un significato più ampio rispetto a quello attuale. Erano infatti proibiti il matrimonio e i rapporti sessuali tra consanguinei e, nel corso del medioevo, furono concepite teorie riguardo al grado fino al quale si potesse considerare due persone parenti e su come misurare questi gradi, finché durante il IV concilio Lateranense si stabilì come grado ultimo il quarto. La parentela spirituale, invece, risulta dai vincoli creati dal battesimo (o dalla cresima) tra il battezzato (o il cresimato) e i suoi padrini e madrine, mentre l’affinità si riferisce al rapporto tra coniuge e i parenti della controparte poiché, tramite il rapporto sessuale (*copula carnalis*), ogni parente di un coniuge è ritenuto parente anche dell’altro. L’affinità, creata dalla *copula*, poteva essere generata all’interno di un regolare matrimonio o in rapporti extraconiugali (*affinitas ex copula illicita*), tanto che anche unioni carnali precedenti al matrimonio con un parente di colui o colei con cui ci si intende sposare impediscono un’unione lecita²⁸⁸.

Nei registri del tribunale segusino, un solo caso riguardava esclusivamente l’incesto tra consanguinei avvenuto una tra una donna vedova e il proprio figlio senza adulterio²⁸⁹, mentre in due inquisizioni per adulterio il ministrale aggiunge all’accusa anche quella di *incestum*, nonostante si trattasse nello specifico di *affinitas*. Martino *de Argenta*, che aveva tradito la moglie con la sorella di quest’ultima, che era una donna non sposata e vergine, fu inquisito con la triplice accusa di *adulterium*, incesto e anche *stuprum*²⁹⁰. La vicenda di Giovanetta, vedova di Giovanni Pasquerati di Frassinere, risulta ancora più grave: la donna, che intratteneva una relazione con il curato di Frassinere, si macchiò di adulterio (poiché la relazione era iniziata quando il marito di Giovanetta era ancora in vita), di incesto (poiché il curato aveva una relazione anche con la mamma di Giovanetta) e di omicidio, avendo ucciso tre dei cinque bambini nati dalla relazione con il curato²⁹¹. Un caso molto simile si trova anche nei registri vescovili toscani: nel 1303 il tribunale vescovile di Fiesole avviò un processo contro un pievano accusato di adulterio e infanticidio: il prete, infatti, aveva commesso adulterio con una vedova, dalla quale aveva avuto

²⁸⁶ Registro 30, f. 11; Registro 30, f. 84r; Registro 38, f. 90r; Registro 46, f. 9r; Registro 54 30v; Registro 54 119r; Registro 54 200r; Registro 48 111r-111v; Registro 48 143v; Registro 54 f. 217r; Registro 48 f. 35r-40r.

²⁸⁷ Registro 54, f. 118v, 156v, 172r, 192v, 217r

²⁸⁸ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in occidente*, Torino 1996, pp. 157-159.

²⁸⁹ Registro 54, f. 215v.

²⁹⁰ Registro 18, ff. 87r-90r.

²⁹¹ Registro 48 f. 35r-40r.

due figlie che, con l'aiuto di una seconda donna, erano state uccise e sepolte. In questo caso, alcuni testimoni avevano assistito alla scena del seppellimento dei cadaveri delle bambine ma il prete viene tuttavia assolto, poiché dimostrò che i testimoni erano i medesimi che alcuni anni prima avevano assaltato e depredato la chiesa²⁹².

2.3 I reati agrari

In base al testo degli statuti di fine secolo XIV, i consoli di Susa avevano il compito di risolvere le questioni private sorte tra i Segusini riguardo ai confini dei campi, ai muri, alle divisioni dei terreni e all'apposizione dei segnali di confine. La loro decisione in merito alla vertenza aveva valore assoluto, poiché i rustici avevano l'obbligo di adeguarsi alla decisione dei consoli e in caso contrario avrebbero dovuto pagare quaranta soldi²⁹³. Non possiamo sapere se tali disposizioni fossero state inserite *ex novo* all'interno degli statuti del 1390 oppure se fossero in vigore già precedentemente: infatti, i registri di cause del tribunale di S. Giusto sono ricchi di quelli che potremmo definire "reati agrari", che anzi rappresentano il 12% delle cause criminali.

| <i>Ex officio</i> | <i>Ad denunciationem</i> | | <i>Per accusationem</i> | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | Privati | Ufficiali | Privati | Ufficiali |
| 6 | 1 | 21 | 241 | 18 |
| | 22 | | 259 | |

Tabella 54. Le procedure e i numeri dei reati agrari

La definizione di "reati agrari" comprende quei reati «concernenti oggetti e situazioni propri dell'economia rurale»²⁹⁴, a loro volta distinguibili tra gli espropri di terreni e infrazioni da una parte o danni di diverso genere dall'altra. Mentre i primi reati nei registri segusini erano definiti con la formula «deicit de possessione» oppure «spoliavit de possessione» di un determinato terreno (prato, vigna, orto, grangia), i danni potevano riguardare diverse cose ed erano descritti nel dettaglio. Gli animali giocavano un ruolo fondamentale all'interno delle accuse: i rei potevano essere denunciati per aver fatto transitare o pascolare il proprio bestiame nelle proprietà dell'attore rovinandole²⁹⁵, oppure in altri casi erano proprio le bestie da cortile e da stalla (maiali, bovi, agnelli, galline, capre) a essere oggetto delle violenze da parte dei rei che le feriscono o le uccidono con armi oppure facendole azzannare dai cani. Altrimenti, era il diritto di passaggio a essere messo in gioco nel corso dei processi: i rei erano denunciati per aver transitato sui terreni degli attori senza averne diritto anche se in alcuni casi, dietro la presentazione di *instrumenta*, gli accusati riuscirono a dimostrare di possedere già da tempo un

²⁹² TANZINI, *Una Chiesa a giudizio* cit., p. 128.

²⁹³ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 89, pp. 250-251.

²⁹⁴ VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 73.

²⁹⁵ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., cap. 49 p. 226; capp. 56-57, p. 230.

diritto di passaggio sui beni dell'attore. Gli atti notarili furono presentati anche per provare gli effettivi confini tra i beni appartenenti a persone diverse: sono infatti frequenti i casi di rimozione o spostamento delle pietre che definivano i confini tra i campi. Ancora, un altro oggetto di contesa era il corso delle acque: nella maggior parte dei casi, i rei erano denunciati perché avevano fatto passare una *bialera* (termine piemontese ancora in uso oggi per indicare un corso d'acqua e usato quotidianamente nelle fonti in latino prodotte dal tribunale segusino) sui terreni degli attori oppure ne avevano deviato o danneggiato il corso o ancora l'avevano definitivamente distrutta, senza ovviamente il consenso degli attori²⁹⁶. Allo stesso modo, i vicini litigavano per la costruzione, l'ostruzione o la distruzione illecita di una strada oppure di un muro. Alcune infrazioni possono essere considerate, come già osserva Vallerani, in un crocevia di rapporti con altri reati come per esempio il furto: in molti casi il reo *incidit* alberi e piante altrui, oppure *secavit* il prato o ancora *vendemiavit* la vigna senza averne l'esplicita autorizzazione.

Nella maggioranza dei casi, questi processi prendevano avvio direttamente per la denuncia da parte della parte lesa, anche se era in occasione di queste denunce che la curia veniva a contatto diretto con ufficiali comunali come i consoli, i *forestarii* ma soprattutto i campari, ovvero la polizia campestre di dipendenza comunale, che riportavano al ministrale comportamenti illeciti dei rustici facendo avviare dal tribunale le inquisizioni. I campari potevano segnalare direttamente alla curia reati riguardanti danni ai beni comuni come strade, canali e boschi oppure potevano accogliere le denunce da parte di privati e riportarli al ministrale, evitando così ai rustici che abitavano nelle zone rurali di Susa o dei paesi limitrofi di perdere giornate di lavoro per recarsi direttamente al tribunale monastico.

All'interno di uno dei primi registri superstiti (che copre l'arco cronologico marzo 1334-ottobre 1336)²⁹⁷ le accuse presentate dai campari sono raccolte in apposti fogli sciolti intitolati «Acuse champeriorum» suddivisi in diciannove accuse separate tra di loro da una rubrica. Per ciascuna accusa sono riportati in maniera sintetica gli elementi essenziali: la data di compilazione dell'atto e il nome del campario che aveva riportato il reato alla curia sono seguiti dalla data cronica del crimine, dal nome dell'accusato e dal tipo di accusa mossa oppure, nel caso in cui gli autori fossero ancora ignoti, era segnalato soltanto il reato. Probabilmente i campari si recavano presso la curia di Susa saltuariamente poiché nello stesso giorno riportavano al notaio del tribunale anche più di dieci accuse insieme, probabilmente raccolte nel corso della loro sorveglianza ai campi. Alcune volte le accuse riportate in questi fogli sciolti sono barrate singolarmente mediante una linea obliqua, ma senza alcuna nota o altre informazioni. È probabile che i fogli ritrovati all'interno del registro compilati dai notai del tribunale fossero delle schede preparatorie, compilate sul momento in base ai racconti orali o a ulteriori documenti presentati dai campari, il cui contenuto era poi riportato in forma estesa sul registro. Tuttavia, poiché all'interno del registro non sono riportate per esteso le cause annotate sui fogli

²⁹⁶ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 44, 45, 47, pp. 222 -225.

²⁹⁷ Registro 7, fogli sciolti tra ff. 34v e 35r; ff. 117r-121v.

sciolti, è probabile che il notaio per qualche motivo non sia riuscito a ricopiarle sul registro e abbia lasciato semplicemente il foglio sciolto come traccia scritta di tali accuse.

2.4 I rapporti di debito e credito

I recenti studi di Lorenzo Tanzini per i vescovadi toscani e di Ezio Claudio Pia per quello astigiano²⁹⁸ hanno messo in luce come una parte rilevante della documentazione giudiziaria delle corti vescovili italiane fosse dedicata al controllo del credito e alla repressione dell'usura: nei rapporti creditizi tra laici, la Chiesa si elegge arbitro nel distinguere i comportamenti leciti da quelli illeciti. Nel caso di Asti, inoltre, gli ecclesiastici o il personale tecnico del tribunale vescovile agiscono ricorrentemente in prima battuta come creditori o testimoni di tali atti.

Sarebbe naturale accostare il tribunale monastico di S. Giusto con quello spirituale dei vescovadi astigiani e toscano, ma bisogna ricordare che questa ricerca studia l'attività del tribunale signorile con solo sporadici incursioni in quella della curia spirituale. Le cause relative ai debiti insoluti che troviamo tra le pagine dei registri civili e criminali sono presentate alla corte secolare poiché l'abate è il signore temporale del debitore insolvente. All'interno dei registri di cause spirituali analizzati dagli altri studi citati poc'anzi, i tribunali vescovili si occupavano di cause relative all'attività creditizia in base alle competenze *ratione personae* (se una o entrambe le parti in causa erano ecclesiastici e religiosi) o a quelle *ratione materiae* (l'usura). Tuttavia, questi compiti istituzionalmente stabiliti non giustificano il ricorso al tribunale da parte dei laici per la risoluzione dei loro problemi in ambito creditizio: «alla base di questo coinvolgimento della corte vescovile vi è la scelta dei contraenti di affidare le loro relazioni finanziarie a mediatori socialmente riconosciuti, opzione che si basa su meccanismi giuridici ricorrenti, usati dall'utenza laica ed ecclesiastica del tribunale»²⁹⁹. È bene ricordare dunque che quello di S. Giusto è sì un tribunale di un ente monastico, ma che in queste pagine è analizzato in quanto tribunale signorile, alla stessa stregua cioè di un tribunale cittadino secolare.

Gli statuti di Susa normavano in maniera precisa le questioni relative ai debiti: se l'entità del debito vantato dall'attore era inferiore a 60 soldi, il reo non poteva pretendere la presentazione del libello accusatorio o della prova scritta del debito medesimo, che poteva essere provato anche grazie alle testimonianze o in qualunque altro modo idoneo. Il reo doveva saldare immediatamente il debito, tranne nel caso in cui fosse in grado di dimostrare di aver già pagato

²⁹⁸ PIA, *La giustizia del vescovo* cit., pp. 37 sgg; TANZINI, *Una chiesa a giudizio* cit., p. 235 sgg. Tanzini rileva come gli uomini d'affari fiorentini portavano le loro controversie all'attenzione del tribunale vescovile o meglio del notaio del vescovo, sebbene questi argomenti fossero competenza della giustizia ecclesiastica per via della fiducia che i mercanti riponevano nell'autorità episcopale: L. TANZINI, *Gli arbitrati del vescovo: giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento*, in *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di E. Maccioni, S. Tognetti, Firenze 2016, p. 107-126.

²⁹⁹ PIA, *La giustizia del vescovo* cit., p. 53. Si rimanda anche a DELLA MISERICORDIA, *Giudicare con il consenso* cit., pp. 179-218.

o che il debito gli fosse stato rimesso³⁰⁰. Nei registri delle cause criminali, il debitore insolvente era convocato con l'accusa di aver commesso *periurium* e il creditore, come prova, presentava al tribunale un *instrumentum* di debito di cui erano riportati nel testo del libello gli estremi (data topica e cronica, nome del notaio) e la somma non ancora corrisposta. In nessuna causa discussa furono presentati testimoni da parte degli attori, che si limitarono a portare presso la curia gli *instrumenta* come unica prova. Le note conclusive riportano che in alcuni casi il processo era stato trasferito presso la corte civile, mentre in altri casi il reo era condannato al pagamento di una somma: grazie al confronto con le fonti contabili dell'abbazia apprendiamo che solo una parte della somma imposta confluiva nelle casse del monastero mentre, in questo caso, con la parte rimanente della pena il reo saldava il debito contratto.

Dalla lettura delle cause apprendiamo che esistevano dei veri e propri circuiti di prestatori, rappresentati in particolare dalla famiglia Savi³⁰¹. Assenti tra le cause criminali ma presenti più frequentemente in quelle civili sono invece i membri del ramo segusino della famiglia astigiana dei Roero. Perino Roero, attestato stabilmente a Susa dal 1369, esercitò qui l'attività di prestito su pegno, così come anche gli altri membri della famiglia rimasta ad Asti. Perino fu tuttavia bollato come usurario manifesto tanto che nel 1382, in occasione della sua morte, sorse una lite tra il vescovo di Torino e il priore di S. Maria Maggiore di Susa, accusato di aver dato sepoltura ecclesiastica a Perino senza richiedere le usuali cauzioni³⁰².

Anche l'abate di S. Giusto si occupava della repressione dell'usura, ma in veste di giudice del tribunale spirituale: per esempio, l'abate Edoardo di Savoia inviò una lettera citatoria ai figli del defunto usuraio segusino Tommasetto Barralis poiché era giunta voce all'abate che Tommasetto, quando era in vita «in humanis multa per usurariam pravitatem et aliis illicitis modis extorquerit», ricordava ai figli che avrebbero dovuto consegnare all'abate gli *incerta* prodotti dal padre. Nel caso in cui questo non fosse avvenuto, Tommaso non avrebbe avuto una *ecclesiastica sepultura*³⁰³. Il tribunale spirituale si occupava anche, per esempio, di casi relativi alle eredità o alle doti: la sorella di Antonio Barralis, Beatrice, aveva sposato il nobile Giacomo *Dondedey de Breneçtio* di Vigone portando una dote di seicento fiorini tra monete e beni mobili; Giacomo aveva però promesso di restituire i seicento fiorini a Beatrice o ai suoi eredi. Beatrice aveva dato inoltre a suo fratello Antonio «ex causa donationis omnia sua bona mobilia et immobilia, credita, iura et actiones presencia et futura ubicumque fuit et quocumque nomine et modo censeantur et ipsum suum procuratorem facendo et in locum suum ponendo». Tuttavia Beatrice era deceduta, e così Antonio si era rivolto al tribunale affinché Giacomo gli restituisse i seicento fiorini³⁰⁴. La Chiesa, infatti, aveva un particolare interesse nel controllo dei

³⁰⁰ PACCHIOTTI, *Ricerca storico-giuridica* cit., capp. 6-8, pp. 199-201.

³⁰¹ Si veda capitolo V, paragrafo 3.6.

³⁰² A. ZONATO, L. GATTO MONTICONE, *I Roero e la Val di Susa*, in *Rocciamelone: il gigante di pietra*, a cura di A. Zonato, Susa 2008, p. 63.

³⁰³ Registro di cause spirituali 661, f. 29v.

³⁰⁴ Registro di cause spirituali 661, ff. 72r-72v.

testamenti nonostante fosse una competenza anche delle curie secolari: non solo i testamenti potevano contenere donazioni e legati in favore della Chiesa stessa, ma quest'ultima voleva anche controllare la liceità delle eredità trasmesse secondo le norme del diritto canonico, controllando per esempio che le eredità non fossero frutto di usure³⁰⁵. Gli ufficiali abbaziali controllavano anche le doti: l'unica causa di adulterio presente nei registri di cause civili, per esempio, è incentrata sulla richiesta, da parte di un marito tradito, di poter incamerare la dote da parte della moglie che, dopo aver rubato beni e denaro per un valore di 27 fiorini e mezzo al marito, vagabondava da anni per la valle e fornicava con diversi uomini³⁰⁶.

Grazie quindi alle sue due corti, spirituale e temporale, S. Giusto esercitava un controllo capillare e abituale sui temi relativi al credito di qualsiasi genere. Al contrario del vescovado di Asti, non abbiamo al momento notizie – anche se andrebbe indagata accuratamente in tal senso la produzione del tribunale spirituale – di un circuito interno al capitolo monastico o agli uffici del tribunale abbaziale volto al prestito di denaro. I notai che stipulavano gli *instrumenta* di debito potevano essere gli stessi che lavoravano in tribunale come notai di curia, ma in questo caso operanti come liberi professionisti anche se, come detto in precedenza, sicuramente il lavoro presso il tribunale di S. Giusto li rendeva operatori della scrittura particolarmente degni di fiducia agli occhi dei clienti³⁰⁷.

³⁰⁵ TANZINI, *Una Chiesa a giudizio* cit., p. 236.

³⁰⁶ Registro 40, ff. XXVIIr-XXXVv (1372 maggio 2).

³⁰⁷ Si veda capitolo V, paragrafo 2.4.

Conclusioni

Le fonti giudiziarie del corposo archivio di S. Giusto di Susa hanno permesso di osservare il ventaglio di rapporti che il monastero tesseva nel corso della sua attività giudiziaria: da una parte con i conti di Savoia e dall'altra con i propri sudditi.

Il dialogo con i conti di Savoia produce un sistema comprensivo tanto della conflittualità quanto delle forme di soluzione adottate di volta in volta: un confronto continuativo che assume lineamenti diversi a seconda di fattori dipendenti sia dalle azioni delle due istituzioni sia dai comportamenti dei rustici oggetto delle loro contese. Le suppliche e le lettere patenti prodotte rispettivamente dall'abate e dal conte non sono da considerare un punto di arrivo, bensì episodi da collocare all'interno di un lungo processo che vede S. Giusto affermare consapevolmente la propria identità e regolare i rapporti con i conti di Savoia, rappresentanti di un potere centrale in via di consolidamento.

Il piccolo nucleo documentario si costituisce di singoli momenti che, nel corso del tempo, contribuiscono alla sedimentazione degli equilibri sottesi alla convivenza tra i due poteri. Il rinnovo ricorrente dei contenuti della documentazione dimostra tuttavia come tali equilibri non fossero frutto di un'unica sistemazione esterna e imposta, bensì fossero costruiti di volta in volta a partire da un singolo conflitto. Inoltre il sistema di soluzioni trovate, attestate nella forma documentaria delle lettere patenti, era sempre messo in discussione: le lettere patenti non mettono definitivamente fine al conflitto, trattandosi di una documentazione che è possibile definire "attiva" poiché gli accordi rappresentano solo una tra le tappe del dialogo tra i conti e l'abbazia.

La pratica ordinaria del tribunale abbaziale quindi, in un contesto che prevedeva una pluralità di poteri, contribuì alla definizione e alla costruzione della giurisdizione sul territorio da parte di S. Giusto mediante un regolare dialogo con il potere principesco.

Nel corso di questo confronto, assistiamo a una strutturazione in senso burocratico e a un consolidamento istituzionale del tribunale signorile di S. Giusto, un laboratorio dinamico che accoglieva le pratiche provenienti dalla tradizione sabauda grazie a un perpetuo scambio di tecniche e personale specializzato. La contaminazione tra curie originò così un variegato sistema documentario in registro volto al capillare controllo di terre e uomini con la conseguente composizione di un archivio proprio dell'abbazia, costituito da un preciso e selezionato insieme di pergamene, pronto alla consultazione nel corso delle liti di natura giurisdizionale.

I registri delle cause criminali, invece, hanno permesso di comprendere il funzionamento di uno specifico tribunale signorile di area alpina, senza incasellarlo in categorie o tendenze rigide ma sottolineandone la particolarità in base alle consuetudini locali. La lettura delle carte giudiziarie ha consentito anche la descrizione del ruolo della giustizia signorile all'interno non solo delle strutture politiche locali e regionali, ma anche della società locale, rappresentando uno strumento a disposizione degli abati per disciplinare i comportamenti dei suoi sudditi: ciò è stato

possibile indagando innanzitutto la prassi e il funzionamento del tribunale, l'organizzazione e le sue forme documentarie, e poi gli schemi della procedura.

Il tribunale rappresenta per i sudditi di S. Giusto uno strumento abituale per la risoluzione dei conflitti tra gli individui all'interno del territorio valligiano, che scelgono intenzionalmente di incasellare i propri conflitti all'interno di pratiche imposte dalla curia e di sottoporsi al suo giudizio. Il processo rappresentava una tra le fasi del conflitto tra i sudditi senza che questi ultimi vedessero necessariamente il ricorso al tribunale come una definitiva soluzione: la consapevolezza di poter concludere un processo con la formula della concordia, che permetteva non solo un processo estremamente rapido ma anche la possibilità per il reo di potersi accordare con il ministrale per il pagamento della pena, permetteva un uso strumentale e tutto sommato agevole del tribunale da parte dei sudditi.

La curia di S. Giusto agisce d'ufficio in un numero limitato di casi: i ministrali avviano inchieste principalmente per regolare i comportamenti dannosi per la comunità, mentre la maggior parte dell'attività della corte abbaziale è rappresentata dalle accuse private richieste dei suoi sudditi per disciplinare la violenza tra i rustici. Non si tratta dunque di un tribunale repressivo che agisce d'ufficio, ma più uno strumento di mediazione usato frequentemente dai contadini affinché il conflitto si esprima e sia poi predisposto alla composizione.


Tanto la normativa composta da franchigie e statuti quanto i ripetitivi formulari della procedura inserivano in modalità standardizzate la vita dei membri delle comunità montane sotto il dominio dell'abbazia segusina. S. Giusto, usando la corte giudiziaria come strumento, mediava tra parti contrapposte intervenendo direttamente sui legami tra i sudditi: l'abbazia, estremamente pervasiva nella vita quotidiana dei suoi contadini, controllava infatti i rapporti di debito e credito, le relazioni familiari e sessuali, la proprietà e la vita nei campi, ma erano principalmente i sudditi di S. Giusto a porre le loro questioni private nelle mani dei suoi giudici, accettando e cercando una disciplina o comunque una mediazione dall'alto per i loro conflitti.

Lo studio dell'attività del tribunale abbaziale ha messo in evidenza il legame che unisce S. Giusto, la società locale e i conti di Savoia: la curia di S. Giusto rappresenta dunque una delle basi di un sistema di relazioni capillarmente esteso sul territorio e intrinsecamente connesso con le dinamiche politiche e sociali caratteristiche della valle di Susa tardomedievale.


Appendice cartografica




Carta 1. La valle di Susa.



Carta 2. Gli estremi territoriali del patrimonio di S. Giusto all'atto di fondazione.



Carta 3. Le suddivisioni amministrative del territorio sotto la giurisdizione di S. Giusto: la ministeria di Susa (rosso), la castellania di Mattie (blu), la castellania di Caprie e Mocchie (verde), la castellania di S. Mauro (giallo).



Carta 4. I villaggi compresi all'interno della ministeria di Susa.

Bibliografia

Fonti inedite

Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Susa San Giusto.

Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Piemonte, Conti delle castellanie, Articolo 74, Paragrafo 1.

Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa.

Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa.

Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa.

Fonti edite

(sono in questo elenco alcuni studi di cui è stata usata in prevalenza l'appendice documentaria)

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur vel a catholicis scriptoribus celebrantur, LXVI, Bruxelles 1910.

Archivio di Stato di Torino. Serie di Nizza e della Savoia: inventario, Roma 1962 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato LX).

Asti e la politica sabauda in Italia: al tempo di Guglielmo Ventura, secondo nuovi documenti, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1903.

M. BERARDUCCI, *Le carte della certosa di Montebenedetto e gli usi notarili della valle di Susa tra il XIII ed il XIV secolo*, Torino a.a. 1969-1970, Tesi di Laurea conservata presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino.

E. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, I, Paris 1884.

D. BOSIO, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa tra il 1304 e il 1313*, Torino a.a. 1970-1971, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino.

Cartario della abazia di Breme, a cura di L.C. Bollea, Torino 1933.

Cartario della abazia di Cavour, a cura di B. Baudi di Vesme, E. Durando, F. Gabotto, Pinerolo 1900.

Cartario della Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252, a cura di M. Bosco, Torino 1974.

Cartario della Prevostura poi Abazia di Rivalta Piemonte fino al 1300, a cura di G. B. Rossano, Pinerolo 1912.

Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1899, Biblioteca Storica Società Subalpina II.

Cartulaire de Bourg-en-Bresse, a cura di J. Brossard, C. Jarrin, Bourg-en-Bresse 1882.

T. CHAPPERON, *Jacques de Montmayeur. Étude historique*, in «Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie», VIII, Chambéry 1866.

R. CIOTTI, *Lo sviluppo feudale nella bassa valle di Susa fino alla metà del XIV secolo*, I-II, Torino a.a. 1968-1969, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino.

C. CIPOLLA, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa: (1029-1212)*, Roma 1896.

C. CIPOLLA, *Briciole di Storia Novalicense*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», XXII (1901), pp. 7-34.

C. CIPOLLA, *La «Bulla maior» di Cuniberto vescovo di Torino in favore della prevostura di Oulx*, in «Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino», serie II, tomo L, Torino, 1899-1900 (edizione a parte Torino 1900).

C. CIPOLLA, *Monumenta Novaliciensia vetustiora: raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'Abbazia della Noalesa*, I, Roma, 1898.

G. CLARETTA, *Storia diplomatica dell'antica abazia di S. Michele della Chiusa con documenti inediti*, Torino 1870.

Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, a cura di A. Garcia Y Garcia, Città del Vaticano 1981 (Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum 2).

M. DEAMBROGIO, *Ricevidori e castellani sabaudi in Val di Susa dal 1322 al 1331*, Torino a.a. 1971-1972, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino.

C. DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa nella seconda metà del XIII secolo*, Torino a.a. 1975-1976, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino.

Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino (998-1300), a cura di F. Cognasso, Pinerolo 1914.

Documents relatifs à l'histoire du Vallais, vol. VI, Lausanne 1884.

Documenti sulle relazioni tra la casa di Savoia e la Santa Sede nel medioevo (1066-1268), a cura di P. Fontana, Biblioteca della Società Storica Subalpina CXLII, Torino 1939.

Eporediensia, a cura di C. Nigra et al., Pinerolo 1900.

C. FABBRO, *L'abbazia di S. Giusto di Susa: ricerche storico giuridiche*, Torino 1964-1965, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «N. Bobbio» dell'Università degli Studi di Torino.

G. FOGLIA, *La nascita di un ente monastico legato al potere locale e il suo sviluppo in senso signorile: S. Giusto di Susa*, Torino 1975, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino.

A. GALVAGNO, *La famiglia segusina dei Bartolomei fra spunti signorili ed esperienza comunale (secoli XII-XIV)*, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino, a.a. 1981-1982.

M. D. GASCHINO, *I rendiconti della castellania sabauda di Avigliana dal 1264 al 1282*, Torino a.a. 1971-1972, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino.

P. GASTALDO, *La castellania di Susa nei rendiconti finanziari del 1264-1279*, Torino 1970, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino.

Gli antichi Statuti di Bra, 1461: riproduzione anastatica del codice originale, trascrizione e traduzione italiana, introduzione, indici, glossario, appendici e breve scelta di passi di Ordinati braidesi dal 1356 al 1388, a cura di E. Mosca, Savigliano 2002.

Grand cartulaire de l'abbaye d'Ainay, suivi d'un autre cartulaire rédigé en 1286 et de documents inédits, Lione 1885.

M.C. GUIGUE, *Petit cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice en Bugey, suivi de documents inédits pour servir à l'histoire du diocèse de Belley*, Lyon 1885.

Histoire de la Maurienne (Tome I^{er}): Des origines au XVI^e siècle, a cura di A. Gros.

P. KEHR, *Papsturkunden in Turin*, in «Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch – historische Klasse», 1901, Helf 1.

P. KEHR, *Regesta pontificum Romanorum*, VI, parte II, Berlino 1914.

Le carte della Prevostura d'Oulx: raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, a cura di G. Collino, Pinerolo 1908.

Le carte dello Archivio arcivescovile di Torino: fino al 1310, a cura di F. Gabotto, G.B. Barberis Pinerolo 1906.

Les sources du droit du cantone de Vaud. Moyen âge (Xe - XVI^e siècle) B. Droits seigneuriaux et franchises municipales II. Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises, a cura di D. Anex-Cabanis, D. Reymond, Basel 2001.

Libri consiliorum 1351-1353. *Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. Baima, Torino 1999.

Libri consiliorum 1387-1389. *Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. Baima, Torino 2006.

R. LO GIUDICE, *Un cartulario medievale della certosa di Montebenedetto*, Torino 1970, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino.

R. MAIOCCHI, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, vol. I, Pavia 1905.

MGH. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II.

MGH. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV.

MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germanie*, V.

Miscellanea Valdostana, a cura di C. Patrucco et al., Pinerolo 1903.

MOLLAT, *Lettres secrètes et curiales (étranger)*.

F. MOTTO, *L'attività giurisdizionale degli abati dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al XVI secolo*, Torino a.a. 1982-1983, Tesi di Laurea conservata presso Biblioteca "N. Bobbio" dell'Università degli Studi di Torino.

W. NEIROTTI, *Patrimonio e rilievo politico dell'abbazia di S. Giusto di Susa nei decenni centrali del XIII secolo*, Torino 1976, Tesi di laurea conservata presso l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Torino.

A. NORMANM, *Documents relatifs à l'histoire des juifs a Genève, dans le pays de Vaud et en Savoie*, in «Revue des études juives» 83 (1927), pp. 63-73.

L. ORLA, *Il tribunale dell'abate: prassi giudiziarie, documentazione e notariato a Susa nella seconda metà del Trecento*, Tesi di laurea magistrale conservata presso l'Archivio Diocesano di Susa, a.a. 2015-2016.

C. PACCHIOTTI, *Ricerca storico giuridica sulla normativa vigente in Susa nei sec. XIV-XV*, Torino 1984, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "N. Bobbio" dell'Università degli Studi di Torino.

F. S. PROVANA DI COLLEGNO, *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte pubblicate da F. S. Provana di Collegno*, I, Torino 1894 [=Misc. di Storia italiana, s. 3, 1 (XXXII)].

F. S. PROVANA DI COLLEGNO, *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte pubblicate da F. S. Provana di Collegno*, II, Torino 1901 [=Misc. di Storia italiana, s. 3, 6 (XXXVII)].

M. QUILICO, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa dal 1313 al 1322*, Torino a.a. 1971-1972, Tesi di Laurea presso la Biblioteca "G. Tabacco" dell'Università degli Studi di Torino.

RODOLFO IL GLABRO, *Cronache dell'anno Mille (Storie)*, a cura di G. Cavallo, G. Orlandi, Milano 1989.

Statuta et privilegia civitatis Secusiae, a cura di L. Cibrario, in HPM, Leges Municipales, IV, Torino 1838.

G. TONINI, *Le vicende dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al 1300*, Torino 1966, Tesi di laurea conservata presso la Biblioteca «G. Tabacco» dell'Università degli Studi di Torino.

Studi e ricerche

R. AGO, *La feudalità in età moderna*, Roma 1994.

G. ALESSI, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979.

G. ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica. Rivista quadrimestrale», XIII/39 (2007), pp. 1-28.

G. ALFANI, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Venezia 2007.

B. ANDENMATTEN, *La noblesse vaudoise face à la Maison de Savoie au XIIIe siècle*, in H. Falque-Vert, *Les hommes et la montagne en Dauphine au XIIIe siècle*, Grenoble 1997, pp. 396-408.

B. ANDENMATTEN, G. CASTELNUOVO, *Produzione e conservazione documentarie nel principato sabauda, XIII-XV secolo* in «Bullettino dell'Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 110/1, 2008, pp. 279-348.

A. ANDENNA, *Adelaide e la sua famiglia tra politica e riforma ecclesiastica*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI* (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)= «Segusium», XXXII (1992), pp. 77-102.

L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), pp. 105-165.

L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte II)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/2 (2000), pp. 473-528.

A. BARBERO, *Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli XI-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCI (1993), pp. 657-690.

A. BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, Roma 1995.

A. BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese: fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del sesto congresso storico vercellese*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 411-510.

A. BARBERO, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Roma-Bari 2002.

- A. BARBERO, *Storia del Piemonte: dalla preistoria alla globalizzazione*, Torino 2008.
- A. BARBERO, *L'insurrezione dei Turchini nel Canavese (1386-1391)*, in «Come l'orco della fiaba». *Studi per Franco Cardini*, a cura di M. Montesano, Firenze 2010, pp. 315-331.
- A. BARBERO, *I principati feudali: l'Ovest*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia: 1350-1520*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 167-182.
- C. BARBERO, *Il gruppo dirigente di Vercelli nel pieno e tardo Quattrocento*, in *Vercelli fra Quattro e Cinquecento. Atti del Settimo congresso storico vercellese (Vercelli 30 novembre - 1 e 2 dicembre 2017)*, a cura di A. Barbero, C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 49-71.
- M. BARBIER, H. MOUILLEBOUCHE, *La justice de Ray-sur-Saôn à la fin du moyen âge: lecture historique, juridique et anthropologique*, in *Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux XIIIe-XVIe siècles. Maîtres, terres et sujets*, a cura di J.-M. Cauchies, J. Guisset, Turnhout 2011, pp. 215-225.
- P. BARONIO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 167-182.
- A. BARTOLI LANGELI, *Documenti e archivi (catalogo della mostra di Perugia per l'VIII centenario della nascita di Francesco d'Assisi)*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi - Codici e biblioteche - Miniature*, Milano 1982.
- A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et ideologie dans la genèse de l'Etat moderne*, Rome 1985, pp. 35-55.
- A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII- XV)* (Relazioni del congresso storico internazionale, Perugia novembre 1985), Perugia 1988, pp. 5-21.
- A. BARTOLI LANGELI, N. D'ACUNTO, *Gli archivi come fonti. Considerazioni sul metodo*, in *La memoria dei chiostrì. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001)*, a cura di G. Andenna, R. Salvarani, Torino -Brescia 2002, pp. III-XI.
- N. BARTOLOMASI, *La pergamena di S. Giorgio del 1398 ed il priorato di S. Pietro di Novalesa in La Novalesa. Ricerche, fonti documentarie, restauri*, I, 1988, pp. 183-189.

A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I-II, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020, pp. 177-204.

R. H. BAUTIER, J. SORNAY, *Les sources de l'histoire économique et sociale du moyen âge. Provence – Comtat Venaissin – Dauphiné – État de la maison de Savoie*, I, Parigi 1968.

M. BENEDETTI, *Le donne valdesi nella scrittura del passato e nella costruzione del futuro*, in *Les Vaudois*, «Revue de l'histoire des religions», CCXVII (2000), pp. 167-178.

M. BENEDETTI, *I margini dell'eresia: indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Spoleto 2013.

M. BENEDETTI, *La valle dei Valdesi: i processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495)*, Spoleto 2013.

M. A. BENEDETTO, *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta val di Susa*, Torino 1939.

M. A. BENEDETTO, *La Collegiata di San Lorenzo d'Oulx*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Torino 1966, pp. 103-128.

F. BERNARD, *Les origines féodales en Savoie et en Dauphine*, Chambéry 1949.

B. BERTINI, *Realtà ecclesiastica e realtà politica*, in *I tesori degli Archivi. L'Archivio di Stato di Torino*, a cura di I. Ricci Massabò, M. Gattullo, Fiesole 1994, pp. 159-161.

S. BERTOLOTTO, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, in «Bollettino storico-bibliografico Subalpino», CXI (2013), pp. 73-195.

R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I-II, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020, pp. 239-264.

D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in «Studi Senesi», XXXII (1916), pp. 19-136, ora in EAD., *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. Patetta, M. Chiaudano, Torino 1937, pp. 61-158.

B. BLIGNY, *Le Dauphiné médiéval: quelques problèmes*, in *Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters*, Stuttgart 1965 (Vorträge und Forschungen, X), pp. 221-231.

B. BLIGNY., *Le Dauphiné, quelques remarques*, in *Les Principautés au Moyen-Age. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 4^e congrès, Bordeaux 1973*, Paris 1979, pp. 79-84.

D. BOARINO, *Organizzazione e costi dei lavori nelle vigne sabaude di Pinerolo e di Susa fra XIII e XIV secolo*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, pp. 37-49.

R. BONFIL, *Tra due mondi: cultura ebraica e cultura cristiana nel Medioevo*, Napoli 1996.

A. BORGI, *Ricerche sull'abbazia di S. Mauro di Pulcherada*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIV (1996), pp. 643-652.

M. BOSCO, *Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LXXIII (1975), pp. 577-595.

M. BOSCO, *Il rapporto fra S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di presenza monastica*, in *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, a cura di L. Patria, P. Tamburrino, Susa 1989, pp. 169-174.

F. BOSMAN, E. GENTA, *Sviluppo insediativo del «burgus Sancti Ambrosii»: indagine stratigrafica delle strutture murarie (sec. XI-XVI)*, in *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, a cura di A. Salvatori, Stresa 1998, pp. 181-195.

M.A. BOURGUIGNON, B. Dauven, *Une justice au féminin. Femmes victimes et coupables dans les Pays-Bas bourguignons au XV^e siècle*, in «Clio. Femmes, Genre, Histoire», 35 (2012), pp. 215-238.

M. BUYCK, *The “Enormous and Horrendous” crime of poisoning: Bologna, ca. 1300-1700*, in *Violence and justice in Bologna: 1250-1700*, a cura di S. Rubin Blanshei, New York 2018, pp. 145-166.

R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972.

F. BRETSCHEIDER, *Rete stradale e pratiche penali nel Sacro Romano Impero in età moderna*, in «Quaderni storici» II (2018), pp. 355-360.

V. BUFFLIER, *Justice et criminalité dans la Châtellenie de Chambéry ou Moyen Âge (1353-1364)*, Chambéry 1999, dattiloscritto presso l'Université de Savoie- Chambéry, relatore prof. C. Guilleré.

P. BUFFO, *Sperimentazione istituzionali e gerarchiche di poteri: documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII-prima metà del secolo XIV)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, 2010-2012.

P. BUFFO, *Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360)*, in MEFROM, 127-1 (2015), pp. 149-168.

P. BUFFO, *Gérer la diversité. Les comptables des Savoie-Achaïe face aux comptabilités urbaines et ecclésiastiques*, in *De l'autel à l'écrivoire. Aux origines des comptabilités princières en Occident (XIIe-XIVe siècle). Actes du Colloque international d'Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013*, a cura di Th. Pécout, Paris, 2015, pp. 407-411.

P. BUFFO, *La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali: nuove luci sulle scritture extranotarili*, in *La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di Ricerca*, a cura di M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, L. Furbetta, Th. Granier, Trieste-Roma 2016, pp. 299-320.

P. BUFFO, *Carlo Cipolla e il metodo per l'edizione delle fonti medievali: le note di lettura per la Deputazione subalpina di storia patria*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXIV/2, 2016, pp. 467-521.

P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017.

P. BUFFO, *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)*, in *Le vie della comunicazione nel medioevo: livelli, soggetti e spazi d'intervento nei cambiamenti sociali e politici. Progetto Atelier jeunes chercheurs. 2: Giornate di studio Roma, 20-21 ottobre 2016*, a cura di M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, Trieste-Roma-Udine 2019, pp. 173-197.

P. BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, Torino 2019, I, pp. 291-315.

P. BUFFO, *Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabauda (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 285-302.

P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 105-127.

G. C. BURAGGI, *I giureconsulti dell'Università di Torino nel Quattrocento*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino» LXIX (1913-1914), Torino 1914, pp. 62.

C. BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, Cuneo 1990.

F. CAGOL, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 139-190.

G. CALVI, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari 1994.

P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV)*, Torino 1982.

P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Siena 1991, pp. 5-81.

P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2016.

L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», II (2018), pp. 131-150.

L. CANALIA, *Il processo contro il valdese Giovanni Sensi di Sardegna*, in «Bollettino della Società di studi valdesi», CXCIX (dicembre 2006), pp. 3-50.

P. CANCIAN, *Conradus imperialis aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assestamento politico della val di Susa*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXX (1982), pp. 5-33.

P. CANCIAN, *Notai e monasteri in val di Susa: primi sondaggi*, in *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, a cura di L. Patria, P. Tamburrino, Susa 1989, pp. 161-167.

P. CANCIAN, *Interventi sabaudi su conservazione e trasmissione di protocolli notarili a Susa e a Rumilly (secoli XIV e XV)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXVII (1989), pp. 211-223.

P. CANCIAN, *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontière: nécessité ou artifice? (Actes du XIIIe colloque franco-italien d'études alpines, Grenoble, 8-10 octobre 1987)*, Grenoble 1989, pp. 43-51.

P. CANCIAN, *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato, in Pierre II de Savoie "Le petit Charlemagne" († 1268). Colloque international (Lausanne, 30-31 mai 1997)*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri, Lausanne (2000), pp. 5-18.

P. CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XCIX (2001), pp. 249-26.

P. CANCIAN, *Principato e «dominatus loci»: una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», CII (2004), pp. 223-83.

P. CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa*, in *Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, I, Borgone 2018, pp. 249-270.

P. CANCIAN, *Moncenisio: valico, ospizio, paese in Terra di confine. Percorsi tra storia e arte nelle valli di Susa*, 5, Borgone di Susa 2019.

P. CANCIAN, G. CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti dell'abbazia di S. Michele della Chiusa*, Torino 1993.

S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno: società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden 2016.

N. CARRIER, *Une justice pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge*, in *Les Règlements des conflits au Moyen Âge (Atti del XXXI convegno della Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public)*, Angers 2000, Paris 2001, pp. 237-259.

N. CARRIER, *Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord occidentales à la fin du Moyen Âge. Chamonix, Abondance et les régions voisines, XIVe-XVe siècles*, in «Cahiers de Recherches Médiévales», 10 (2003).

N. CARRIER, F. MOUTHON, *"Extentes" et "reconnaisances" de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin XIIIe-fin XVe siècle)*, in *Terriers et plans-terriers. Actes du colloque de Paris, septembre 1998*, Paris 2001, pp. 217-242.

G. CASIRAGHI, *L'organizzazione ecclesiastica di San Michele della Chiusa nella diocesi di Torino (sec. XI-XIV)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXV/1 (1987), pp. 363-379.

- G. CASIRAGHI, *La diocesi di Torino nel Medioevo*, Torino 1979.
- G. CASIRAGHI, *Il monachesimo nella Valle di Susa*, in *Valle di Susa. Tesori d'arte*, a cura di C. Bertolotto et al., Torino 2005, pp. 29-36.
- G. CASIRAGHI, *Studi di storia monastica medievale piemontese*, Cantalupa 2019.
- A. CASTAGNETTI, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, in «Studi medievali» XIII (1972), pp. 95-159.
- G. CASTELNUOVO, *Quels offices, quels officiers? L'administration en Savoie au milieu du XV^e siècle*, in «Études Savoyennes», II (1993), pp. 3-43;
- G. CASTELNUOVO, *Lo spazio sabauda medievale: modelli, gerarchie, frontiere* in «Archivio per l'Alto Adige. Rivista di studi alpini», LXXXVIII-LXXXIX (1994-95), pp. 483-490.
- G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini: la società politica sabauda nel tardo Medioevo*, Milano 1994.
- G. CASTELNUOVO, *Les élites urbaines et le prince dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 27^e congrès*, Rome 1996, pp. 257-268.
- G. CASTELNUOVO, *Physionomie administrative et statut social des officiers savoyards au bas Moyen Âge: entre le prince, la ville et la seigneurie (XIV^e-XV^e siècle)* in *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 29^e congrès*, Pau 1998, pp. 181-192.
- G. CASTELNUOVO, *L'administration du comté de Savoie au XIII^e siècle*, in *Pierre II de Savoie, «le petit Charlemagne»*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini-Bagliani, E. Pibiri, Lausanne, 2000 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 27), pp. 55-106.
- G. CASTELNUOVO, *Service de l'État et identité sociale. Les Chambres des comptes princières à la fin du Moyen Âge* in «Revue Historique», T. 303, Fasc. 2 (618) (Avril / Juin 2001), pp. 489-510.
- G. CASTELNUOVO, *Le prince, ses villes et le politique: pouvoirs urbains et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et Turin, XIV^e-XV^e siècles)* in *Le prince, la ville et le bourgeois* (a cura di Croq, Laurence), Paris 2004, pp. 47-64.
- G. CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà '200-fine '400)*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di*

esercizio. *Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003)*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini, *Reti Medievali Rivista*, V -2004/1 (gennaio-giugno), Firenze 2005, pp. 175-202

G. CASTELNUOVO, *Les officiers en action dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Âge (milieu XIVe-milieu XVe siècle)* in *Entre monts et rivages: les contacts entre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge*, Antibes 2006, pp. 173-198.

G. CASTELNUOVO, «*Contra morem solitum*»: un conflit d'archives savoyard en 1397. *Quelques réflexions sur l'écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge*» *Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, «*Reti Medievali*» IX (2008).

G. CASTELNUOVO, *Offices and officials*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge 2012, pp. 368-384.

G. CASTELNUOVO, *Les protocoles des comtes de Savoie, moyens et enjeux du pouvoir princier sur l'écrit (première moitié du XIVe siècle)* in *L'enquête en questions: de la réalité à la vérité dans les modes de gouvernement: Moyen Âge, temps modernes*, a cura di Mailloux, Annem Verdon, Laure, Paris 2014, pp. 185-193.

G. CASTELNUOVO, *Être noble dans la cité. Les noblesses italiennes en quête d'identité (XIIIe-XVe siècle)*, Parigi 2014.

G. CASTELNUOVO, *Avanti Savoia! Medievistica e principato sabaudo: un percorso di ricerca (Italia, Francia, Svizzera, 1990-2016)*, in *Gli spazi sabaudi: percorsi e prospettive della storiografia*, a cura di A. Raviola, Blythe, C. Rosso, F. Varallo, Roma 2018 p. 17-32.

E. CAU, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «*Segusium*», XXXII (1992), pp. 183-214.

Certifying Inequalities in «*Quaderni Storici*» CLXI/1 (2020), a cura di M. Gravela.

S. CERUTTI, M. VALLERANI, *Introduction a Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne* in «*L'Atelier du Centre de recherches historiques*», 13 (2015).

P. CHAMPOUD, *Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud d'après les reconnaissances reçues par Jean Balay de 1403 à 1409*, Vevey-Lausanne 1963.

G. CHERUBINI, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze 1972.

L. CHEVAILLER, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie: des origines à 1789*, Annecy 1953.

L. CHIAPPA MAURI, *Progettualità insediativa e interventi cistercensi sul territorio milanese nel secolo XIII*, in «Studi Storici», XXIX (1988), n. 3, pp. 645-669.

L. CHIAPPA MAURI, *Tra consuetudine e rinnovamento: la gestione della grande proprietà fondiaria nella Lombardia centrale (X-XII secolo)*, in *Aziende agrarie nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, Cuneo 2000, pp. 59-91.

F. CHIAPUSSO, *Saggio genealogico di alcune famiglie Segusine: dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX*, voll. I-III, Susa 1896.

G. CHIARLE, *Fondazioni monastiche e organizzazione del territorio. Il caso di Brione. Parte prima: (secoli X-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» CVIII/2 (2010), pp. 325-416.

G. CHIARLE, *L'amministrazione della giustizia nella castellania di Caprie-Condove*, in «Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino, Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014), Borgone di Susa 2015, pp. 131-158.

M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII: saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927.

M. CHIAUDANO, *Note agli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXII (1930), pp. 233-240.

M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII. I rendiconti del Dominio dal 1257 al 1285*, I, Torino 1933; *I "rotuli" e i "computi" della corte di Filippo I conte di Savoia e di Borgogna dal 1269 al 1885*, II, Torino 1934; *Le "Extente" e altri documenti del Dominio (1205-1306)*, III, Torino 1937.

Chiese e notai (secoli XII-XV), numero monografico di «Quaderni di storia religiosa», Caselle di Sommacampagna 2004.

J. CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle d'après les registres de la cour temporelle*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes*, 92-2 (1980), pp. 325-371.

J. CHIFFOLEAU, *Les justice du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV siècle*, Paris 1984.

J. CHIFFOLEAU, *La religion flamboyante: France (1320-1520)*, Paris 2011.

G. CHIRONI, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina, secoli XIV-XVI*, Roma 2005.

G. CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto 1994, pp. 221-227.

G. CHITTOLINI, «*Quasi-città*». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «*Società e Storia*», XIII, 1990, n. 47, pp. 3-26 ora anche in G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV- XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104.

L. CIBRARIO, *Discorsi sulle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XIII e XIV*, in «*Memoria de la real Accademia delle scienze di Torino*», 1° serie, t. XXXVI-XXXVII, 1832-1834.

L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della Monarchia di Savoia*, Torino 1854.

C. CICOPIEDI, *Diocesi e riforme nel medioevo: orientamenti ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI*, Cantalupa (Torino) 2012.

C. CICOPIEDI, *Governare le diocesi: assestamenti riformatori in Italia settentrionale fra linee guida conciliari e pratiche vescovili (secoli XI-XII)*, Spoleto 2016.

F. CISSELLO, *La mobilità nella Chiesa per la storia di una città comunale. Territorio, confini e relazioni di Vercelli (XII-XIII secolo)*, Tesi di dottorato concessa in visione dall'autore, Università degli Studi di Torino, 2014-2017.

G. CLARETTA, *Cronistoria del municipio di Giaveno dal secolo VIII al XIX con molte notizie relative alla storia generale del Piemonte*, Torino 1875.

G. CLARETTA, *Il Comune di Giaveno nel medio evo: in quali modi il comune di Giaveno giungesse a conservare la propria autonomia*, Torino 1886.

G. CLARETTA, *Il comune di Giaveno e l'abbazia di S. Michele della Chiesa nell'età di mezzo: notizie storico-critiche e sfragistiche*, Torino 1887.

F. COGNASSO, *A Palo Bonizonis versus Italiam*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80 compleanno*, I, (Firenze, 1958), pp. 195–207.

S.K. COHN JR., *Creating the Florentine State. Peasant and Rebellion, 1348-1434*, Cambridge 1999.

S.K. COHN JR., *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466*, in «Journal of Social History», 14 (1981), pp. 211-233.

V. COLETTI, *Anno 1348: la peste nera nell'alta valle della Dora*, in «Novel Temp» (Quaderno di cultura e studi occitani alpini, XVII), Torino 1981.

S. COLLAVINI, *Il «servaggio» in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École Française de Rome», CXII (2000), pp. 775-801.

S. COLLAVINI, *La condizione giuridica dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo. Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998)*, a cura di C. Violante, M. L. Ceccarelli, Pisa 2006 (Studi medioevali, 11), pp. 331-384.

R. COMBA, *La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977.

R. COMBA, *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabauda*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società: studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985.

R. COMBA, «*Apetitus libidinis coherceatur*». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte Tardo Medievale*, in «Studi Storici», 3 (1986), pp. 529-576.

R. COMBA, *Le Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451). Atti del convegno di Ripaille 1990*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne 1992, pp. 179-190.

Conflict in medieval Europe: changing perspectives on society and culture, a cura di W. Brown, P. Gorecki, Aldershot 2003.

Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni Bologna 2000.

M. CONSTANT, *La justice dans une châtelainie savoyarde au Moyen Âge: Allinges-Thonon*, in «Revue historique de droit française et étranger», L (1972), pp. 388-394.

Contrôler les finances sous l'Ancien Régime. Regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes. Colloque des 28, 29 e 30 septembre 2007-Paris, a cura di D. Le Page, Parigi 2011.

J. CORDEY., *L'acquisition du Pays de Vaud par le Comte Vert (1359)*, in «Mélanges», Lausanne 1907, MDR, 2eme Série, VI.

J. CORDEY, *Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la guerre de cent Ans (1329-1391)*, Paris 1911.

P. CORRAO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XXI 1991, pp. 473-491.

G. COSTAMAGNA, M. MAIRA, L. Saginati, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato» VII, Roma 1960.

V. COSTANTINI, *“Carni in rivolta”. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa 2014.

M.N. COVINI, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002, pp. 107-146.

M.N. COVINI, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, «Reti Medievali» IX (2008).

M.N. COVINI, *‘De gratia speciali’. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 183-206.

M. N. COVINI, *Una élite dinamica e aperta: la nobiltà urbana di Milano tra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, II, Roma 2017, pp. 299-323.

Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento 21-23 ottobre 1999), a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001.

A. CROSETTO, C. DONZELLI, G. WATAGHIN, *Per una carta archeologica della valle di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 377-385.

P. COZZO, “*Un affare ridotto a buon termine*”: *l’erezione della diocesi di Pinerolo (1747-1749)*, in *Il settecento religioso nel pinerolese. Atti del convegno di studi, 7-8 maggio 1999*, a cura di A. Bernardi, M. Marchiando Pacchiola, G. G. Merlo, P. Pazè, Pinerolo 2001, pp. 341-412.

S. CUCINI, *Violenza “femminile” e violenza “maschile” nei Libri Maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in *I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 321-344.

M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medio Evo*, Torino 1961

G. DAHAN, *Les juifs en France médiévale: dix études*, Paris 2007.

Dal Piemonte all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985), Torino 1988.

G. DE’ CONTI AVOGADRO DI VALDENGO, *Storia della Abbazia di S. Michele della Chiusa*, Novara 1837

T. DEAN, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in «Social History», XXIX/2 (2004).

T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007

E. DE BIASIO, *L’eresia come fatto sociale. Studio di due registri inquisitoriali d’area piemontese del Trecento*, Torino a.a. 2017/2018, Tesi di Laurea concessa in visione dall’autore.

D. DE FRANCO, *La difesa delle libertà: autonomie alpine nel Delfinato tra continuità e mutamenti (secoli XVII-XVIII)*, Milano 2016.

M.A. DE LAVIS-TRAFFORD, *Le pal de Bonizone* in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LVII (1959), pp. 393-403.

B. B. DEMOTZ, *La politique internationale du Comté de Savoie durant deux siècles environ (XIIIe-XVe)*, in «Cahiers d’Histoire» XIX (1974), pp. 29-64.

B. DEMOTZ, *La frontière au Moyen Age, d'après l'exemple du comté de Savoie*, in *Les principautés au Moyen Age*, Bordeaux 1979, pp. 95-116.

B. DEL BO, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Torino, 2011.

B. DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I-II, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020, pp. 83-106.

A. DEGRANDI, *Problemi di percezione e rappresentazione del gioco d'azzardo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortali, Treviso-Roma 1993 (Ludica: collana di storia del gioco, 1), pp. 109-120.

M. DELLA MISERICORDIA, *Giudicare con il consenso. giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, in «Archivio storico ticinese» XXXVIII (2001) pp. 179-218.

M. DELLA MISERICORDIA, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*». *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002, pp. 147-215.

M. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Rigon, Roma 2003, pp. 85-139.

M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Milano 2006.

M. DELLA MISERICORDIA, *Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)*, in «Quaderni storici» XLVII (2012), pp. 78-124.

F. DEL TREDICI, *Il quadro politico-istituzionale dello Stato visconteo-sforzesco (XIV-XV secolo)*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 149-166.

F. DEL TREDICI, *La giustizia dei Borromeo. Suppliche e costruzione di un piccolo stato signorile alla fine del medioevo*, in «Archivio storico lombardo», CILCV (2019), pp. 71-103.

A. DELAVENNA, *Les débuts de l'abbaye de Molesmes et la formation de son temporel d'après le premier cartulaire*, Parigi 1962.

M. DELL'OMO, *Documentazione tardomedievale a Montecassino: aspetti della produzione, conservazione e tipologia delle fonti*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997)*, a cura di G. Avarucci, R.M. Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999 (Studi e ricerche 1), pp. 307-340.

De part et d'autre des Alpes: les chatelains des princes a la fin du moyen age. Actes de la table ronde de Chambéry, 11 et 12 octobre 2001, a cura di G. Castelnuovo, O. Mattéoni, Parigi 2006.

L. DEZZANI, L. PATRIA, *Dalla Segusio romana alla villa Secusie medievale: forme urbane, strade e risorse ambientali*, in «Segusium» XLVIII (2009), pp. 11-46.

A. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989.

T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII-XII)*, in *Vita religiosa e società tra XII e XIII secolo*, Sezione monografica di «Studi storici», XLI/4 (2000), pp. 943-971.

A. DILLON BUSSI, *Pietro Cambiano di Ruffia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 17, 1974.

Disputes and settlements, a cura di J. Bossy, Cambridge 1983.

Distinguere, separare, condividere: confini nelle campagne dell'Italia medievale, a cura di P. Guglielmotti, *Reti Medievali Rivista*, 7(1).

P. DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in «Studi storici», XXVII (1986), pp. 577-607.

E. DULLIN, *Les châtelains dans le domaines de la maison de Savoie en deçà des Alpes*, Grenoble-Chambéry, 1911.

J. DUPAQUIER, *Sédentarité et mobilité dans l'ancienne société rurale. Enracinement et ouverture: faut-il vraiment choisir?*, in «Histoire et sociétés rurales», XVIII (2002), pp. 123.

Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale, a cura di L. Patria, P. Tamburrino, Susa 1989.

L. FILANGIERI, *La canonica di San Lorenzo a Genova. Dinamiche istituzionali e rapporti sociali (secoli X-XIII)*, in «Reti Medievali - Rivista», 7 (2006), 2, pp. 1-37.

A. FIORE, *Signori e sudditi. Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Spoleto 2010.

A. FIORE, *I rituali della violenza. Forza e prevaricazione nell'esperienza del potere signorile nelle campagne (Italia centro-settentrionale, secc. XI-XII)*, in «Società e storia» CXLIX (2015), pp. 435-467.

C.M. FISHER, *Guardianship and the rise of the Florentine state*, in *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bellavitis, I. Chabot, Roma 2009 (Collection de l'Ecole Française de Rome, 422), pp. 265-282.

G.G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 417-510.

G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977.

G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», XIX (1978), pp. 211-244.

G.G. FISSORE, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 145-167.

G.G. FISSORE, *I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985)*, Torino 1988, pp. 87-105.

G.G. FISSORE, *Un caso di controversia gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, in «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», XCVII (1999), I, pp. 67-88.

G.G. FISSORE, *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in *Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 (Referate zum VIII Internationalen Kongress für Diplomatik, Innsbruck, 27 september - 3 oktober 1993)*, pp. 281-304.

G.G. FISSORE, *Le forme extranotarili di autenticazione: considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale*, in *Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita delle città*, Udine 1996, pp. 199-230.

G.G. FISSORE, *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della chiesa d'Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. Cracco, Roma 1998, pp. 867-923.

G.G. FISSORE, *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLIII/1 (2003).

G.G. FISSORE, *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. Pani, Udine 2009.

D. FONSECA, *La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974.

I. FORREST, *Trustworthy men: how inequality and faith made a medieval church*, Princeton-Oxford 2018.

F. FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 213-232.

G. FRANCESCONI, «*La signoria davanti al Comune*». *Una sentenza del 1223 per la giurisdizione personale del vescovo sugli uomini di Fagno*, in «Bullettino Storico Pistoiese», CVIII (2006), pp. 175-186.

G. FRANCESCONI, *Sulle tavole della città. La disciplina della carne: macellazione, vendita e tutela nella Pistoia due-trecentesca*, in *Pan di legno e vin di nuvoli. L'alimentazione della montagna tosco-bolognese*, Pistoia 2010, pp. 55-77.

G. FRANCESCONI, *Scrivere il contado: i linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge» 123/2 (2011), pp. 516-519.

B. GALLAND, *Les papes d'Avignon et la Maison de Savoie. 1309-1409*, Roma 1998.

A. GAMBERINI, *Lo Stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.

- A. GAMBERINI, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello Stato visconteo*, in A. Gamberini, *Lo Stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 35-67.
- A. GAMBERINI, *La legittimità contesa: costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Roma 2016.
- J. GANIAGE, *Trois villages de l'Île-de-France*, Paris, INED, Cahier n°40 (1963).
- M. GARUFI, *Il castello di S. Giorio di Susa e la famiglia Bertrandi*, Torino a.a. 2013-2014, Tesi di Laurea conservata in formato digitale presso l'Archivio Storico dell'Università di Torino.
- M. GARUFI, A. M. LUDOVICI, *Il borgo medievale di San Giorio di Susa*, Borgone 2017.
- S. GATTI, *L'abbazia benedettina di S. Maria di Cavour*, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese» XII/1 (1995), pp. 29-39.
- L. GATTO MONTICONE, *Susa. Il priorato di Santa Maria. Organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (sec. XIII)*, in «Segusium», XXIX (1990), 23-88.
- L. GATTO MONTICONE, *Il consegnamento di Mattie all'elemosina di Santa Maria di Susa*, in *Antichi Tesori di Inchiostro. Documenti e volumi dal XI al XIX secolo*, a cura di G. Popolla, Susa 2001, pp. 57-61.
- L. GATTO MONTICONE, A. SALVATICO, *Una valle di transito fra la tarda antichità e la fine del medioevo. La Valle di Susa*, in *Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell'insediamento moderno*, a cura di F. Panero, Torino 2006, pp. 289-332.
- L. GATTO MONTICONE, A. ZONATO, *Fondo "Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa (1202-2000)". Inventario, Susa 2012.*
- J. GAUDEMET, *Il matrimonio in occidente*, Torino 1996, pp. 157-159.
- C. GAUWARD, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi, 2005., pp. 11-16.
- M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita: criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze 2007.
- J. P. GEARY, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, in «Annales E.S.C.», 41/5 (1986), pp. 1107-1135.

M. GELTING, *Les hommes, le pouvoir et les archives: autour des reconnaissances du mas Diderens à Hermillon*, in «Etudes Savoisienne», III (1994), pp. 5-45.

G. GELTNER, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma 2012.

G. GIORDANENGO, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné, XIIe-début XIIIe siècle*, Rome 1988.

A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli Roma-Trento 2009, pp. 19-24.

A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 37-94.

U. GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio Avigliana* in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXV (1987), pp. 387-443.

U. GHERNER, *La concezione della giustizia nel progetto politico di Amedeo VIII*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451). Atti del convegno di Ripaille 1990*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne 1992, pp. 201-215.

U. GHERNER, *Il borgo medievale e le sue chiese fra XI e XIII secolo*, in *Sant'Antonino note storiche artistiche. Il borgo medievale tra XI e XIII secolo. Il complesso parrocchiale*, a cura di P. Del Vecchio, Condove 1998, pp. 6-21.

A. GHIGNOLI, *Scrittura e scritture del notariato 'comunale': casi toscani nelle ricerche più recenti*, in *Notariato e medievistica: per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011)*, a cura di I. Lazzarini, G. Gardoni, Roma 2013, pp. 313-322.

N. GONTHIER, «*Sanglant Coupaul!*» «*Orde Ribaude*». *Les injures au Moyen Âge*, Rennes 2007.

Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime. Atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989), a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano 1993.

M. GRAVELA, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVIII/2 2010, pp. 483-551

P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957.

F. GROSSO, *Vita economica delle abbazie piemontesi (sec. X-XIV)*, Roma 1940.

C. GUILLERÉ, J. L. GAULIN, *Des rouleaux et des hommes. Premières recherches sur les comptes de châtelainies savoyards*, in «Études Savoyennes», (1992), pp. 51-108. [Ed. et trad. du compte de Montmélan, 1286-87].

P. GUGLIELMOTTI, *I certosini in Piemonte*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV Convegno di Studi Storici sull'Italia Benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995*, Cesena 1998, pp. 139-161.

P. GUGLIELMOTTI, *Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la vai Polcevera genovese (secoli X-XIII)*, in *Linguaggi e pratiche del potere: Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Eta moderna*, a cura di G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 241-268.

P. GUGLIELMOTTI, *Villenove e borghi franchi: esperienze di ricerca e problemi di metodo*, in «Archivio storico italiano», 166 (2008), 1, pp. 79-86.

O. GUYOTJEANNIN, *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», XCVII/1 (1985), pp. 183-300.

W. HABERSTUMPF, *Dinastie europee nel Mediterraneo orientale: i Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV*, Torino 1995, pp. 209.

D. HACKE, *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 395-413.

J. HANSKA, *Mendicant Preachers as Disseminators of Anti-Jewish Literary Topoi: The Case of Luca da Bitonto*, in *From Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late Middle Ages*, a cura di G. M. Muzzarelli, Turnhout 2014, pp. 117-138.

Il secolo XI. Una svolta? Atti della XXXII settimana di studio, 10-14 settembre 1990, Bologna (1993) (=Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno/35), a cura di C. Violante, J. Fried.

L. IKINS STERN, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Baltimore-London 1994.

I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli, A. Rigon, Roma 2003.

I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006.

Y. JEANCLOS, *L'arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XII au XV siècle. Étude de l'influence du droit savant, de la coutume et de la pratique*, Dijon 1977 (Université de Dijon. Publications du centre de recherches historiques de la Faculté de Droit et de Science Politique, 3.

T. KUEHN, *Fama as a legal status in Renaissance Florence*, in *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenester, D. Lord Smail, Ithaca-Londra, 2003, pp. 27-46.

W. KURZE, *Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale: studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali*, Siena 1989.

L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea, a cura di R. Comba, L. Patria. Atti del convegno (Rivalta di Torino, 6-7-8 ottobre 2006), Cuneo, 2008.

La Basilica di San Giusto: la memoria millenaria della cattedrale segusina. Atti del convegno - Chiesa Cattedrale di San Giusto in Susa (21 ottobre 2000), Susa 2002.

La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle), a cura di D. Lett, Parigi 2017.

La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV), Atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano, 2004.

La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma 2012.

La memoria dei chiostri. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001), a cura di G. Andenna, R. Salvarani, Torino -Brescia 2002.

La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno (Veroli- Ferentino, 6-8 novembre 1998), Roma 2000.

La notte: ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna, a cura di M. Sbriccoli, Firenze 1991.

La preuve en justice de L'Antiquité à nos jours, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003.

C. LANSING, *Crime and criminals*, in *Women and gender in medieval Europe, an encyclopedia*, a cura di M. Schaus, New York-Londra, 2006.

I. LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e storia» LXVII (ottobre-dicembre 1992), pp. 825-845.

I. LAZZARINI, *Podestà, giudici, capitani a Mantova in età comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri*, a cura di J. C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 141-145.

I. LAZZARINI, *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CXIII (2011).

P. LEHMANN, *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtelaines des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe siècle*, Lausanne 2006 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 39).

A. LEMONDE, *Le temps des libertés en Dauphiné. L'intégration d'une principauté à la Couronne de France (1349-1408)*, Grenoble 2002.

Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle), a cura di D. Lett, Parigi 2020.

D. LETT, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014 (ed. or. *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIIe-XVe siècle*, Paris 2013).

D. LETT, *Genre et violences sexuelles commises contre des enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XV^e siècle*, in «Annales de démographie historique», CXXXV/1 (2018), pp. 141-172.

Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, I-II, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020.

Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studi (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999.

D. LOMBARDI, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare in Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 351-382.

A. LONGHI, *Architettura e politiche territoriali nel Trecento*, in *Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte*, a cura di M. Viglino M. Davico, C. Tosco, Torino 2003, pp. 23-69.

A. LONGHI, *L'architettura del castello nei paesaggi del potere valsusini: modelli, processi ed esiti*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Borgone di Susa 2015, pp. 93-122.

A. LONGHI, *Cavaliere, ufficiali e capimastri: cantieri di castelli nell'età di Amedeo V di Savoia (1285-1323)*, in *Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia. Catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, 29 marzo-16 luglio 2018)*, a cura di S. Castronovo, Novara 2018.

A. M. LUDOVICI, *Una comunità e il suo territorio. Per una storia della diocesi di Susa dalle origini alla metà del Novecento*, Borgone di Susa 2019.

E. LUSSO, *Forme dell'insediamento e dell'architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XIV*, La Morra 2010, pp. 77-92.

E. LUSSO, *Domus hospitales: ricoveri per viandanti e poveri nei territori subalpini percorsi dalla strada di Francia (secoli XI-XV)*, Torino 2010.

E. LUSSO, *Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini nel Piemonte meridionale*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. Lluch Bramon, pp. Ortí Gost, F. Panero, L. To Figueras, Cherasco 2015, pp. 41-62.

M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 497-566.

M. MAGNANI, *Conflittualità politica in un comune "ad autonomia limitata". L'esempio della Torino sabauda alla fine del secolo XIV*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CX/2, 2012, pp. 449-477.

M. MAGNANI, *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXII/2, 2014, pp. 447-482.

M. MAGNANI, *Violenza. Una discussione ancora aperta. Una risposta "à plusieurs"*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 273-299.

F. MAGNONI, "*Episcopalis curie notarii*": *appunti sul caso bergamasco*, in *Medioevo dei poteri: studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M. N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Roma 2012, pp. 107-109.

E. MAFFEI, *Dal reato alla sentenza: il processo criminale in età comunale*, Roma 2005.

J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, a cura di A. Bartoli Langeli, C. Cutini (*Catalogo delle mostre per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi*), vol. III, Milano-Perugia 1982.

J. C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123.

J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», CLIII (1995), pp. 177-185.

M. MANIACI, *Rotoli medievali greci e latini (e non solo): tipologie, funzioni, prospettive di ricerca*, in «La Bibliofilia», CXX (2018), pp. 353-375.

S. MANTINI, *Per un'immagine della notte fra Trecento e Quattrocento* in «Archivio Storico Italiano» CXXII (ottobre-dicembre 1985), pp. 589.

P. MARCHETTI, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001, pp. 87.

G. MARCHETTO, *Il "matrimonium meticulousum" in un "conslium" di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 250 -251

A. MARCHISELLO, "*Alieni thori violatio*": *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 133-183.

R. MARIOTTE-LÖBER, *Ville et seigneurie: les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XII^e siècle – 1343)*, Annecy 1973.

I. MATHIEU, *Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Age: institutions, acteurs et pratiques judiciaires*, Rennes 2011.

Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001.

M.P. MAZZONI, *I rendiconti della castellania di Susa del conte di Savoia dal 1279 al 1304*, Torino a.a. 1970-1971, Tesi di Laurea presso la l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Torino.

M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

M. MELCHIORRE, "Ecclesia nostra". *La Cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406-1509)*, Roma 2014.

F. MENANT, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992.

F. MENANT, *L'Italie des communes (1100-1350)*, Paris 2005.

L. MERCALLI, D. CAT BERRO, *Duemila anni di clima in Val di Susa. Da Annibale al riscaldamento globale*, Moncalieri 2018.

G. G. MERLO, *Distribuzione topografica e composizione sociale delle comunità valdesi in Piemonte nel basso medioevo*, in «Bollettino della Società di studi valdesi», CXXXVI (1974), pp. 43-72.

G. G. MERLO, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento. Con l'edizione dei processi tenuti a Giaveno dall'inquisitore Alberto de Castellario (1335) e nelle valli di Lanzo dall'inquisitore Tommaso di Casasco (1373)*, Torino 1977.

G. G. MERLO, *Val Pragelato 1488. La crociata contro i valdesi: un episodio di una lunga storia*, Torre Pellice 1988.

G. G. MERLO, *Eretici nelle terre chiusine agli inizi del Trecento*, in *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, a cura di A. Salvatori, Stresa 1998, pp. 17-35.

F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, 1985.

G. MILANI, *L'esclusione dal Comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.

G. MILANI, *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, Roma-Bari 2005.

L. MINEO, *La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato*, in *Archivi e comunità*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Trento 2009, pp. 337-426.

G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Ugucione da Pisa*, Milano 1989.

G. MINNUCCI, *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna (Atti del Seminario Internazionale, Roma, 28-29 settembre 1991)*, a cura di M. T. Guerra Medici, Napoli 1996, pp. 99-114.

G. MINNUCCI, *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna 1999, pp. 129-183.

M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, I-II*, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020, pp. 285-326.

G. MOLA DI NOMAGLIO, *Tra Savoia e Delfinato: feudi e feudatari lungo la via Francigena. Dizionario feudale ragionato della regione segusina, con orientamenti bibliografici*, in «Segusium» XLII (2003), pp. 47-162.

G. MOLA DI NOMAGLIO, *Dizionario araldico Valsusino. Passato (e presente) della Valle di Susa attraverso la rappresentazione araldica*, Susa 2007.

B. MOLINO, *Giaglione. Storia di una comunità*, Borgone di Susa 2012.

E. MOLLO, *Le chiuse: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel medioevo*, in *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le alpi occidentali*, a cura di G. Sergi, Torino 1996, pp. 41-91.

E. MOLLO, *Le "chiuse" alpine fra realtà e mito*, in *I Longobardi e le Alpi. Atti della Giornata di Studio "Clusae Longobardorum, i Longobardi e le Alpi" (Chiusa di San Michele - 6 marzo 2004)*, Torino 2005, pp. 47-66.

E. MOLLO, *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Borgone di Susa 2015, pp. 61-92.

G. MOLteni, “*Loca discordiae*” o zone grigie nelle relazioni diplomatiche tra Milano e Pavia, in «Archivio storico lombardo», a. L (1923), pp. 233-235.

Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, Torino 1966.

C. MOTTIER, *Les intérêts domaniaux de la Maison de Savoie dans les anciens Pays de l’Ain. Etude sur les reconnaissances de fief reçues au titre des châtellenies des bailliages de Bresse, Bugey et Gex (XIVe-XVIe siècles)*, Bourg en Bresse 2006.

F. MUGNIER, *Comptes de chatellenies de la Balme, de Saint-Genix, Seyssel et Chaumont*, in «Mémoires de la Société savoisienne d’histoire e d’archeologie», XXX (1891), pp. 355-478.

C. NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino », s. 2, 32 (1880), pp. 5-56.

F. NEGRO, “*Et sic foret una magna confusio*”: le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del sesto congresso storico vercellese*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 401-77.

F. NEGRO, *Scribendo nomina et cognomina: la città di Vercelli e il suo distretto nell’inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli 2019, pp. 80 sg

F. NEGRO, *La giurisdizione a processo. Vercelli, Pavia e i domini della comarcha*, Cherasco 2020.

M. P. NICCOLI, *La Camera dei Conti in L’Archivio di Stato di Torino*, a cura di I. Massabò Ricci, M. Gattullo, Fiesole 1994.

G. NICOLAJ, *Originale, authenticum, publicum: una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatie (Princeton-New York, 16-18 settembre 1999)*, a cura di A. J. Kosto, A. Winroth, Toronto 2002, pp. 8-21.

G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV)*, *Atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatie (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano 2004, pp. 1-24.

Novalesa nuove luci dall’abbazia, a cura di M. G. Cerri, Milano, 2004.

A. OLIVIERI, *Una carriera notarile tra enti religiosi e ceti eminenti. «Boso notarius» dalla valle di Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI (1998), pp. 65-123.

A. OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XIV). Tipologia e confronto*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langelì, A. Rigon, Roma 2003, pp. 1.

A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. Puncuh («Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLIII/1, 2003), pp. 701-738.

A. OLIVIERI, *'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. Pani, Udine 2009, pp. 473-502.

A. OLIVIERI, *Protocolli vescovili, uffici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. Cherubini, G. Nicolaj, I, Città del vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), pp. 693-709.

A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, 2-3 dicembre 2011)*, a cura di I. Lazzarini, G. Gardoni, Roma 2013, pp. 213-230.

L. ORLA, *Matrimoni contrastati nella Val di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» CXVII (2019), pp. 57-104.

L. ORLA, *La vita religiosa dal secolo XI al tardo medioevo*, in *Storia delle valli di Susa. Dall'antico regime all'Unità d'Italia*, II, Borgone di Susa 2019, pp. 197-224.

L. OTIS, *Une contribution à l'étude du blasphème au bas Moyen Âge*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del convegno di Varenna, 2-15 giugno 1979, Milano 1980, pp. 214-221

A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.

F. PAGNONI, *Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, II, Roma 2017, pp. 165-187.

- F. PAGNONI, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Roma 2018.
- F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I-II, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020, pp. 61-73.
- F. PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 467-487.
- F. PANERO, *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: Un problema di storia comparata*, in «Studi Storici», Anno 32, No. 4 (Oct. - Dec., 1991), pp. 799-836.
- F. PANERO, *Schiani, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999.
- F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», CXXX (2004), pp. 7-32.
- F. PANERO, *Un tributo bassomedievale gravante su servi e liberi: la "taglia" in Savoia e in Piemonte (secoli XII-XV)*, in «*Quei maledetti Normanni*». Studi offerti a Errico Cuzzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici, a cura di J. M. Martin, R. Alaggio, vol. II, Ariano Irpino 2016, pp. 783-798.
- F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo: servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018.
- F. PANERO, *Comunità e carte di franchigia fra Delfinato, Savoia e Valle d'Aosta (secoli XII-XIV)*, in *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi Occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, a cura di F. Panero, Cherasco 2020, pp. 33-71.
- E. PATRIA, *Rubiana una comunità di Valsusa*, I, a cura del comune di Rubiana, 1982.
- E. PATRIA, *Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura*, Almese 1993.
- E. PATRIA, L. GILLO, S. BERGER, V. COLETTI, *Mattie. La parrocchia. Il Patouà. Le pergamene*, Borgone 1980.
- L. PATRIA, «*Informationes contra hereticos Medianae*»: la comunità valdo-riformata di Meana di Susa in un'inchiesta del secolo XVI in «Bollettino della Società di Studi Valdesi - Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise», CLI (luglio 1982), pp. 93-109.

L. PATRIA, *“Moenia vetera claudentia civitatem”*: alcuni problemi di topografia urbana nella Susa medievale, in «Segusium», XXIV (1988), pp. 17-38.

L. PATRIA, *La magia dell'esclusione: indagini sulla val di Susa del Trecento*, in «Quaderni Valsusini», III/5-6 (1988), pp. 41-68.

L. PATRIA, *La canonica regolare di S. Lorenzo d'Oulx e i Delfini: poteri locali e regionali a confronto (sec. XI-XIII)*, in *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, a cura di L. Patria, D. Tamburrino, Susa 1989, pp. 81-114.

L. PATRIA, *Il vino in montagna: la produzione e il commercio del vino valsusino nel medioevo*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, pp. 195-243.

L. PATRIA, *Prima del Laietto: Chiese, oratori e cappelle cimiteriali su terra monastica di San Giusto di Susa (secc. XI-XV)*, in *San Bernardo a Laietto. Chiese, cappelle e oratori frescati nella Valle di Susa tardogotica*, a cura di F. Cavinato et al., Susa 1992, pp. 9-59.

L. PATRIA, *Dai “moenia vetera” ai “novi forti”*: la difesa di Susa tra tardo medioevo ed età moderna, in *La Porta del Paradiso: un restauro a Susa*, Torino 1993, pp. 233-270.

L. PATRIA, *Una certa idea della Sacra*, in «Segusium» XXXIV (1995), pp. 95-112.

L. PATRIA, *La Madonna del Ponte nel medioevo. Sulle tracce del culto mariano*, in *Forme e colori per il servizio divino. Paramenti sacri dal XVII al XX secolo*, Torino 1997, pp. 21-33.

L. PATRIA, *Consortie, confrarie e società di devozione: la religiosità dei laici nella val di Susa tardomedievale*, in *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, a cura di A. Salvatori, Stresa 1998, pp. 71-136.

L. PATRIA, *In fodina veteri: prospezioni minerarie e pratiche metallurgiche nelle Alpi Cozie (secoli XII-XIV)*, in *Miniere fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno*, a cura di R. Comba, Rocca de' Baldi 1999, pp. 27-62.

L. PATRIA, *“Homines Caselletarum”. Uomini di Caselette. Origine e affermazione di una comunità*, in *Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné dalle origini all'Ottocento*, a cura di F. Carraro, L. Patria, R. Savarino, D. Vota, Borgone Susa 1999, pp. 75-227.

L. PATRIA, *Nella stessa chiesa di montagna: cattolici e ugonotti a Chiomonte nella seconda metà del Cinquecento*, in *Fedeli in chiesa*, Verona 1999, pp. 155-214.

- L. PATRIA, *Bussoleno com'era. Il borgo medievale*, Borgone 2000.
- L. PATRIA, *Storia di un monastero mai nato: le certosine in val di Susa (1323-1338)*, in *Certosini e cistercensi in Italia: (secoli XII-XV)*, *Atti del convegno (Cuneo, Chiusa Pesio, Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999)*, a cura di R. Comba, G. G. Merlo, Cuneo 2000, pp. 251-292.
- L. PATRIA, *Casaforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie*, in *Casaforti torri e motte in Piemonte (secoli XII-XVI). Omaggi a Lorenzo Bertani nel centenario della morte (1904-2004). Atti del convegno di Cberasco, 25 settembre 2004*, Cuneo 2005, pp. 17-138.
- L. PATRIA, *Il priorato monastico di Priola e la rete periferica delle dipendenze di San Giusto di Susa (secoli XI-XIII)* in «Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», CXXXVI (2007) p. 133-158.
- L. PATRIA, *Assetti territoriali e affermazioni signorili nel balivato valsusino del Duecento: la castellania sabauda di Susa*, in «Segusium», XLV (2008), pp. 35-137.
- L. PATRIA, *Il monastero benedettino di S. Giusto di Susa, le sue dipendenze e i suoi rapporti con la società oltralpina (Savoie, Provence)*, in *Attraverso le Alpi. S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. Atti del convegno internazionale di studi (Cervère-Valgrana, 12-14 marzo 2004)*, a cura di F. Arneodo, P. Guglielmotti, Bari 2008, pp. 115-147.
- L. PATRIA, *Le origini e il primo sviluppo dei frati Minori in Susa*, in *San Francesco ritrovato. Studi e restauri per il complesso francescano di Susa*, Torino 2008, pp. 29-40.
- L. PATRIA, «*Sicut canis reddiens ad vomitum*». *Lo spaesamento dei Valdesi nel balivato sabauda della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento*, in *Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca*, a cura di M. Benedetti, Torino 2009, pp. 121-161.
- L. PATRIA, «*Prope suburbia Inferni*»: *il costo umano e finanziario dell'eresia nelle Alpi Cozie del Quattrocento*, in *Presenze religiose, migrazioni e lingua occitana nell'alta Val Chisone tra il '400 e il '500 dai conflitti alla convivenza*, a cura di R. Genre et al., Villaretto-Roure 2011, pp. 13-54.
- L. PATRIA, L. DEZZANI, *Territorio, strade e città fortificate: tarda antichità e medioevo e cavallo delle Alpi*, in «Segusium», XLIX (2010), pp. 63-88.
- L. PATRIA, P. NESTA, V. COLETTI, *Storia della parrocchia di Chiomonte: per una storia religiosa del Delfinato di qua dei monti nell'ancien regime*, Borgone di Susa 1998.

- A. M. PATRONE, *Le casane astigiane in Savoia*, Torino 1959.
- A. M. PATRONE, *I centri monastici nell'Italia occidentale (Repertorio per i secoli VII-XIII)*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Torino 1966.
- P. PAZÉ, *Lungo la strada di Provenza: i Gerosolimitani a Chiomonte*, in *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, a cura di L. Patria, D. Tamburrino, Susa, 1989, pp. 43-80.
- G. PECCHIO, *Sviluppi signorili dopo la marca: dalla morte di Adelaide di Torino al primo ventennio del secolo XII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIV (2006), pp. 393-466.
- G. S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXVIII/1 (1970), pp. 157-211.
- T. PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in *Cumiana medievale*, a cura di A. Barbero, Torino, 2011, pp. 221-249.
- E. C. PIA, *La giustizia del vescovo: società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Roma 2014.
- G. PICCINNI, *Storie di corpi e di destini*, in *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni, Bologna 2018, pp. 153-177.
- Pierre II de Savoie, "le Petit Charlemagne" († 1268)*, *Actes du colloque international, Lausanne, 30-31 mai 1997*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri, Lausanne 2000 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 27).
- W. M. PLOCHL, *Il diritto canonico della civiltà occidentale: 1055-1517*, Milano 1963.
- S. POZZATI, *Villar Focchiardo da villaggio a comunità (secoli XI-XIV)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CV (2007), pp. 601-639.
- S. POZZATI, *Dinastizzazione breve in un passaggio istituzionale: i signori di Reano (secoli XI-XIII)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIII (2005), pp. 513-552.
- Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes l'Occident à la fin du Moyen age*, par J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007.

Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, Vincenzo Colli, Susanne Lepsius, Thomas Wetzstein, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006 (Rechtsprechung: Materialien und Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Band 23).

C. W. PREVITÉ ORTON, *The early history of the House of Savoy (1000-1233)*, Cambridge 1912.

L. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, Torino 1992.

L. PROVERO, *I marchesi Del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di affermazione politica*, in «Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX (1994) pp. 21-50.

L. PROVERO, *L'Italia dei poteri locali: secoli X-XII*, Roma 1998.

L. PROVERO, *Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI)*, in *La vassallità maggiore nel regno italico: l'ordo feudale dei capitanei (secoli XI-XII) (Atti del Convegno internazionale di Verona, 4-6 novembre 1999)*, Roma 2001, pp. 185-210.

L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento* in «Reti medievali», I (2006), (<www.retimedievali.it>, sezione Rivista).

L. PROVERO, *Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CV (2007), pp. 285-294.

L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Âge: études*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 75-88.

L. PROVERO, *Chi sono i testimoni del signore? Conflitti di potere e azione contadina, tra tattica giudiziaria e sistemi clientelari (secolo XIII)*, in «Hispania. Revista española de historia», LXX (2010), pp. 391-408.

L. PROVERO, *Le parole dei sudditi: azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012.

L. PROVERO, *Abitare e appartenere: percorsi dell'identità comunitaria nei villaggi piemontesi dei secoli XII-XIII* in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna 14-16 gennaio 2010*, a cura di P. Galetti, Spoleto 2012, pp. 309-325.

L. PROVERO, *Monasteri e castelli nel medioevo italiano*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Borgone di Susa 2015, pp. 123-130.

L. PROVERO, *Le forche del priore. Giustizia e comunità nella Val di Susa del Duecento*, in *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati, S. Mori, Milano 2018, pp. 11-28.

L. PROVERO, *Il medioevo monastico*, in *Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, I, a cura di P. Del Vecchio, D. Vota, Borgone Susa 2018, pp. 233-248.

O. RAMIRES, *Justice et délinquance en Genevois du milieu du XIV^e au milieu du XV^e siècle*, Dattiloscritto presso l'Université de Savoie- Chambéry, Chambéry 2005, relatore prof. C. Guilleré.

R. RAO, *Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII-XIII secolo)*, in «Studi Storici», XLVI (2003), pp. 43-93.

R. RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290.

R. RAO, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte medievale*, Milano 2008.

A.M. RAPETTI, *Un territorio di frontiera: tensioni politiche e fondazioni religiose tra Pavia e Milano*, in «Annali di storia pavese», XXVII (1999), pp. 193-203.

G. ROMEO, *Il celibato del clero nell'occidente medievale e moderno*, in «Studi Storici», LII/3 (2011), pp. 765-776.

I. ROSONI, *«Que singula non prosunt collecta iuvant». La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.

G. ROSSETTI, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in *Il matrimonio nella società altomedievale. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo*, XXIV, 22-28 aprile 1976, Spoleto 1977, pp. 473-554.

M. C. ROSSI, *Gli 'uomini del vescovo'. Famillie vescovili a Verona (1259-1350)*, Venezia 2001.

T. ROSSI, F. GABOTTO, *Storia di Torino*, Torino 1914.

- P. ROSSO, *Studio e poteri. Università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XIV secolo*, Torino 2010.
- P. ROSSO, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'ufficialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, in «Mémoire des princes angevins», X (2013-2017), pp. 1-37.
- P. ROSSO, *Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secc. XI-XV)*, Bologna 2014.
- P. ROSSO, *Movimenti migratori interni nell'area alpina occidentale*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. Lluch Bramon, P. Ortí Gost, F. Panero, L. To Figueras, Cherasco 2015, pp. 63-96.
- P. ROSSO, *Carriere ecclesiastiche e risorse intellettuali in area alpina: gli studi universitari dei cadetti Savoia (secoli XIII-XV)*, in *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi Occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, a cura di F. Panero, Cherasco 2020, pp. 73-124;
- C. ROTELLI, *Una campagna medievale: storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Torino 1973.
- S. RUBIN BLANSHEI, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma 2016.
- I. RUFFINO, *Storia ospedaliera antoniana*, Cantalupa 2006.
- A. SALVATICO, *Crisi reali e carestie indotte: la produzione cerealicola nelle castellanie sabande del Piemonte occidentale tra la metà del Duecento e il 1348*, Alessandria 2004.
- F. SALVESTRINI, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici della Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto, Siena 2009, pp. 369-420.
- G. SALVIOLI, *Massari e manenti nell'economia italiana medievale*, in *Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below*, Stuttgart 1928, pp. 1-15.
- G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, I-II, Firenze 1969.
- A. SANNA, *Tra Canavese ed Europa: la signoria dell'abbazia di Fruttuaria nel medioevo*, Cuorgné 2018.
- M. SARACCO, *Sant'Antonino di Susa tra i secoli X e XIV: dinamiche di affermazione signorile e stratificazione dei poteri*, in *Sant'Antonino martire. Memoria e identità di una chiesa romanica*, a cura di P. Del Vecchio, F. Novelli, Borgone (s.d. ma 2011), pp. 13- 27.

M. SARACCO, *Vaie tra medioevo ed età moderna. "Usque in territorium et finem de villa que vocatur vaga"*, in *Vaie dall'età del Bronzo al Novecento: storia e memoria di una comunità della bassa Valle di Susa*, a cura di P. Del Vecchio, Torino 2004.

M. SBRICCOLI, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini», 27 (1998), pp. 231-268.

M. SBRICCOLI, *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91.

M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, Milano 2009.

L. SCHMUGGE, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della Penitenzieria*, in *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident, XIIe-XV^e siècle*, a cura di H. Millet, Rome 2003, pp. 207-231.

F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, in «Rassegna storica salernitana», XXXIII (2016), n. 66, pp. 31-70.

C. SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli X-XII)*, Parte prima, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI/2 (1998), pp. 397-448.

C. SERENO, *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli X-XII)*, parte seconda, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVII/1 (1999), pp. 5-66.

C. SERENO, *Il monastero cistercense femminile di San Michele d'Ivrea*, in *La memoria dei chiostrì. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001)*, a cura di G. Andenna, R. Salvarani, Torino -Brescia 2002, pp. 25-33.

G. SERGI, *Una grande circoscrizione del Regno italico: la marca arduinica di Torino*, in «Studi medievali», Ser. 3, XII (1971) pp. 637-712.

G. SERGI, «*Domus Montis Cenisi*». *Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una competizione di poteri*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXX/2 (1972), pp. 435-487.

G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia: da Chambery a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981.

G. SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, II, Torino 1986, pp. 369-394

G. SERGI, *I poli del potere pubblico e dell'orientamento signorile degli Arduinici: Torino e Susa*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 61-76.

G. SERGI, *L'aristocrazia della preghiera*, Roma 1994.

G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signori tra due regni medievali*, Torino 1995.

G. SERGI, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 4-8 aprile 2002*, Spoleto 2003, vol. I, pp. 479-501.

G. SERGI, *Il medioevo fino al Trecento: poteri, rapporti, territorio*, in *Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, I, a cura di P. Del Vecchio, D. Vota, Borgone Susa 2018, pp. 217-232.

A. SETTIA, *"Sont inobediens et refusent servir": il principe e l'esercito nel Monferrato dell'età avignonese*, in *Piemonte medievale: forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 85-121.

A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana: popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984.

A. SETTIA, *Monasteri subalpini e presenza saracena: una storia da riscrivere*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985)*, Torino 1988, pp. 293-310.

A. SETTIA, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Roma 1999.

A. SISTO, *Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV*, Torino 1963.

Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle), a cura di D. Lett, Parigi 2018.

Storia di Torino. Dalla preistoria al comune medievale, I, a cura di G. Sergi, Torino 1997.

Storia di Torino. Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), II, a cura di R. Comba, Torino 1997.

C. STORTI STORCHI, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli Piceno del 1377*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del convegno di studi, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 37-69.

Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002.

Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Collection de l'École française de Rome 310.

G. TABACCO, *Lo Stato sabauda nel Sacro Romano Impero*, Torino 1939, pp. 83-84.

G. TABACCO, *Forme medievali di dominazione nelle Alpi occidentali*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LX (1962), pp. 327-354.

G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979.

L. TANZINI, *Diritto e giustizia nelle città tardomedievali: recenti contributi della storiografia europea*, in «Archivio Storico Italiano», CXVII/3 (luglio-settembre 2008), pp. 549-559.

L. TANZINI, *Memoria documentaria e dominio territoriale: l'abbazia di S. Maria a Agnano*, in *La Valdambra nel Medioevo. territorio, poteri, società*, a cura di L. Tanzini, Firenze 2011, pp. 129-148.

L. TANZINI, *I contadini dell'Abbazia. Proprietà agricola e società nelle terre di S. Pietro a Ruoti in Valdambra nel Trecento*, in *Città e campagne del Basso Medioevo: studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze 2014, pp. 105-134.

L. TANZINI, *Gli arbitrati del vescovo: giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento*, in *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di E. Maccioni, S. Tognetti, Firenze 2016, pp. 107-126.

L. TANZINI, *Una chiesa a giudizio: i tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma 2020.

C. TARDIVEL, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 301-320.

A. TARPINO, *Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo signorile dei visconti di Baratonìa (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 5–65.

A. TARPINO, *I marchesi di Romagnano: l'affermazione di una famiglia arduinica fuori della circoscrizione d'origine (secoli XI-XII)*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXVIII (1990), pp. 5–50.

J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme prouve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XV siècle)*, in *La prouve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003, pp. 119-147.

The settlement of disputes in early medieval Europe, a cura di W. Davies, P. Fouracre, Cambridge 1986.

The Jews of Europe in the middle ages (tenth to fifteenth centuries): proceedings of the international Symposium held at Speyer, 20-25 october 2002, a cura di C. Cluse, Tunrnhout 2004.

P. TORELLI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. Le persone*, Milano 1966.

P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980.

C. TOSCO, *Dalla chiesa al castello di San Mauro: itinerari di un culto e di una fortificazione*, in «Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti», XLVIII (1996), pp. 77-106.

P. TOSEL, *L'abbazia di S. Maria di Cavour*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Torino 1966, pp. 129-136.

P. TOUBERT, *Dalla terra ai castelli: paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1995.

Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004.

B. TRUFFER, *Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia (1375-1386)*, in «Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte», LXV (1971), pp. 1-113, 197-301; “Edoardo di Savoia” in *Helvetia Sacra*, I/5, *Das Bistum Sitten. Le Diocèse de Sion. L'Archidiocèse de Tarentaise*, hrsg. v. B. Andenmatten et al., pp. 188-191.

L. TURCHI, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine ad un processo correggese di età tridentina*, in *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 332-333.

C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, III, Savigliano 1879.

C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, IV, Savigliano 1879.

P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926.

F. VALENTI, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, a cura di D. Grana, Roma 2000, pp. 207.

M. VALLERANI, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 407-428.

M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.

M. VALLERANI, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini, Spoleto 1994, pp. 115-140.

M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale*, in «Quaderni storici», XXXVI (2001) p. 665-693.

M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Roma 2004, pp. 439-494.

M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes l'Occident à la fin du Moyen age*, par J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007, pp. 439-494.

M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-113.

M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*, in «Quaderni storici», Nuova serie, Vol. 44, No. 131 (2), Sistemi di eccezione (Agosto 2009), pp. 411-441).

M. VALLERANI, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge. 40e Congrès de la SHMESP, Nice, 4-7 juin 2009*, Paris 2010 (Histoire ancienne et médiévale, 104), pp. 325-336.

M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 275-314.

M. VALLERANI, *La documentazione giudiziaria al crocevia. Conflitti reali o riflessi emozionali?*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 155-182.

Valore delle cose e valore delle persone: dall'antichità all'età moderna, a cura di M. Vallerani, Roma 2018.

C. VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I-II, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini, Genova 2020, pp. 127-176.

G.M. VARANINI, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002, pp. 65-106.

A. VIGGIANO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Veneto del basso Medioevo*, in *Ricerche storiche*, XX (1990), pp. 131-149.

C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990)*, Spoleto 1991, pp. 329-385.

C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher, C. Violante, Bologna 1996 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico». Quaderno, 44), pp. 7-56.

C. VIOLANTE, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciani, C. Violante, I, Pisa 1997 (Studi medioevali, 3), pp. 1-9.

C. VIOLANTE, «*Chiesa feudale*» e riforme in Occidente (secc. X-XII): introduzione a un tema storiografico, Spoleto 1999.

C. WICKHAM, «*Manentes*» e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 1067-1080.

C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.

C. WICKHAM, *Fama and the law in Twelfth-Century Tuscany*, in *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenester, D. Lord Smail, Itacha – London 2003, pp. 15-26.

A. ZANINONI, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Emilia occidentale del basso Medioevo*, in «*Ricerche storiche*», xxII (1992), pp. 175-186.

A. ZONATO, *La storia religiosa valsusina in età moderna: un caleidoscopio di esperienze*, in *Valle di Susa. Tesori d'arte*, a cura di C. Bertolotto et al., Torino 2005, pp. 45-56.

A. ZONATO, L. GATTO MONTICONE, *I Roero e la Val di Susa*, in *Rocciamelone: il gigante di pietra*, a cura di A. Zonato, Susa 2008.

A. ZONATO, *Hotel Dieu e ospedali per pellegrini in Valle di Susa. Alcune suggestioni dai documenti dell'Archivio Storico Diocesano*, in *Hotel Dieu e Bachà 'd Mèi 'd Vierü. L'ostello dei pellegrini e la fontana du Milieu di Salbertrand*, a cura di N. Faure, R. Sibille, Cahier Ecomuseo n°25, Pinerolo 2016.

A. ZONATO, *Dai monasteri alla Diocesi. Elementi per un profilo di storia religiosa della Valle di Susa in età moderna*, in *Storia delle valli di Susa. Dal Quattrocento all'Unità d'Italia*, Borgone di Susa 2019, pp. 225-256.

A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988.

A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «*Società e storia*», 12, 46 (1989), pp. 923-965.

A. ZORZI, *Per una rassegna a base regionale delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, in «*Ricerche storiche*», XIX (1989), pp. 403-406.

A. ZORZI, *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, in «*Ricerche storiche*», XX (1990), pp. 127-129; 21, 1991, pp. 469-472; 22, 1992, pp. 173-174.

A. ZORZI, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale*, in *Italia fra medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993)*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629.

A. ZORZI, *La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du XIII au XVI siècle*, in *Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe (XII-XX siècles)*, a cura di X. Rousseaux, R. Levy, Bruxelles 1997, pp. 47-63.

A. ZORZI, *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento 21-23 ottobre 1999)*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34.

Indici dei nomi

Indice dei nomi di persona

I nomi degli autori, tutti compresi nella bibliografia, sono riportati nell'indice quando sono stati menzionati – nel testo o nelle note – in sede di discussione e fuori di una normale citazione.

Esclusa la voce: “Savoia, conti”.

Abbreviazioni:

Cariche all'interno del balivato sabaudo della valle di Susa:

CS = Castellano sabaudo di Susa

VCS= Vicecastellano sabaudo di Susa

MS= Ministrale sabaudo della castellania di Susa

BVS= Balivo sabaudo della valle di Susa

GVS = Giudice sabaudo della valle di Susa

Cariche dell'abbazia di S. Giusto di Susa:

CA= Castellano dell'abbazia di S. Giusto di Susa

MA= Ministrale dell'abbazia di S. Giusto di Susa

VMA = Viceministrale dell'abbazia di S. Giusto di Susa

GA= Giudice dell'abbazia di S. Giusto di Susa

Abbone, *rector* della Maurienne e di Susa, 57n

Adalberto, marchese d'Ivrea, 58n

Adelaide, contessa di Torino, 62n, 63-64, 64n, 65-66

Agliaudi, famiglia, 203n, 208, 219-220, 261

Agnolina Giusti, 212n, 215n

Aiglerio, abate di Montecassino, 40

Aigueblanche, famiglia, 220-221

Aimaro Provana, 225

Aimon de Challant (I), CS, 223

Aimon de Challant (II), vescovo di Vercelli, 201

Aimon de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 222

Aimon *de Poypone*, CA, 145-146, 176n, 183n, 223-224, 337

Aimone Seygnour, 126n

Aimone, conte di Savoia, 10, 137, 141-144, 156, 156n, 158, 199, 208, 220, 357

Aimone, vescovo di Torino, 364

Alavardo *de Alavardo*, MS, 223

Albertino Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 211

Alberto de Capitani, commissario apostolico, 362n

Alberto de Castellario, inquisitore, 363n

Albezi, famiglia, 226

Albon, conti di, 56n, 62, 62n, 65, 70, 83, 105, 108n

Alesona, moglie di Riccardo Barralis, 212n
 Alisia figlia di Oddone *Narro De Merlingis*, 148, 177
 Alisia, moglie di Giacometto Giusti, 215
 Alrico, vescovo di Asti, 55, 56, 58, 170
 Amata figlia di Benedetto Barralis, 212n,
 Amata, rettrice dell'elemosineria di S. Giusto di Susa, 370n
 Amédée de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 222
 Amédée-Philibert Mellarède, abate commendatario, 33n, 34n
 Amedeo da Burget, 317
 Amedeo di Ginevra, vescovo di Moriana, 73, 73n, 80
 Amedeo III di Ginevra, conte di Ginevra, 144
 Amedeo III, conte di Savoia, 66-68, 71, 80, 84, 98, 128, 147, 166, 170, 217
 Amedeo IV, conte di Savoia, 74, 84, 87, 215, 222, 228, 236, 343
 Amedeo V, conte di Savoia, 188, 204, 217, 222, 343
 Amedeo VI, conte di Savoia, 186, 186n, 189-191, 204, 210-211, 225, 226, 226n, 233-235, 339, 343, 348, 354, 356-357, 359, 370
 Amedeo VII, conte di Savoia, 190, 354, 359
 Amedeo VIII, conte e poi duca di Savoia, 108, 110, 134, 146, 148-150, 152, 154, 161n, 190, 233, 328
 Amedeo, priore di Novalesa, 123
 Amedeo Regis, macellaio, 346
 Andrea *de Bonadonna*, GA, 188, 189
 Andrea di Melloretto, notaio, 140
 Andrea Giordani, notaio, 140
 Andrea Varcini detto "Begar", macellaio, *extimator* di Susa, 241n, 346
 Anselma moglie di Jacques Aigueblanche, 220n
 Antelmetto Genti, notaio, 196, 196n, 270
 Antoine Barbier, 124n
 Antoine de Challant, *legum doctor*, abate di S. Michele della Chiusa, 161, 163, 163n, 164
 Antonietto Bartolomei, MS, 216
 Antonietto Pini, 330
 Antonio Agliaudi, 208
 Antonio Aschieri, sindaco di Susa, 220
 Antonio Barralis, 390
 Antonio Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 212n
 Antonio Bartolomei detto "Chalmaç", 209, 268, 332-333, 336-341
 Antonio Bertrandi, 175n
 Antonio da Ponte, 148, 177
 Antonio da Settimo, inquisitore, 364n
 Antonio *de Alavardo*, CA, 223
 Antonio *de Castello*, GVS, 123
 Antonio *de Iallono*, signore di Giaglione, 155
 Antonio Garneri, 271
 Antonio Giusti, CA, 156, 158, 214
 Antonio Pavonio, inquisitore, 363
 Antonio Provana, monaco di S. Giusto di Susa, 225
 Antonio Rufi, 322
 Antonio Savi, 218n
 Antonio Savi, monaco di S. Giusto di Susa, 218
 Antonio Viceconte, 323
 Ardizzone da Moncalieri, 376
 Arduinici, famiglia, 10, 17, 43, 55, 56, 56n, 57-60, 63, 66
 Arduino III il Glabro, marchese di Torino, 60
 Arduino IV, 60
 Ascheretto *de Iallono*, 104, 107
 Aschieri, famiglia, 93, 104, 127, 127n, 208, 217, 303
 Audisia, figlia di Guifo Auruzi, 105-106

- Aventura Ferrerius, 126n
- BARBERO A., 22-23, 186
- Barbier, famiglia, 115n
- Barrale Barralis, 212n
- Barralino Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 211
- Barralis, famiglia, 188, 191, 207-213, 219, 261, 303, 377-378
- Barthélemy Aigueblanche, *extimator* di Susa, nunzio di S. Giusto di Susa, 220, 241n
- Barthélemy *de Poypone*, 224
- Bartolomei, famiglia, 93, 118n, 119n, 207-211, 215-216, 218, 261, 377
- Bartolomeo Barralis, 140-141
- Bartolomeo Bartolomei, priore di S. Maria Maggiore di Susa, 216
- Bartolomeo Bernardi, 129
- Bartolomeo Blancheti detto "Bontemp", 144-145
- Bartolomeo Calligari di Casalrosso, monaco di S. Giusto di Susa, 152
- Bartolomeo da Villa Franca, monaco di S. Giusto di Susa, 313-314
- Bartolomeo *de Brayda*, 22n, 176, 192
- Bartolomeo *de Brunetto*, notaio, 206
- Bartolomeo *de Caresana*, GVS, 169-171, 338
- Bartolomeo Garneri detto "Pane e Acqua", 275, 321
- Bartolomeo Giusti (I), 214n
- Bartolomeo Giusti (II), canonico di Avigliana e priore di S. Maria Maggiore, 214, 214n, 216
- Bartolomeo Leychieri detto "Riquet", 271, 272, 325, 384
- Bartolomeo Provana, 224n
- Bartolomeo Taberne de Revoyra, BVS, GVS, 156, 170, 171
- BASSANI A., 304n
- BAUTIER R.-H., 21
- Beatrice Barralis moglie di Giacomo Dondedei de Breneccio, 390
- Beatrice moglie di Giovanni de Lutrye, 288n, 384
- Beltramin Corvagia, GA, GVS, 149, 162, 186, 191, 303
- Benedetto Agliaudi, 208
- Benedetti M., 362
- Benedetto Agliaudi, giurisperito, 128, 136, 208, 219, 219n, 338
- Benedetto Bruneri, *raderius* di Susa, 150
- Benedetto de Urbiano, *extimator* di Susa, 241n, 338
- Benedetto Sertori, notaio, 203n
- Benedetto Vacheri, famiglia dell'abate di S. Giusto di Susa, 323
- Benedetto Vicheri, 150
- Bernabò Visconti, 226
- Bernardo *de Alavardo*, notaio, 45, 45n, 130n, 223, 258
- Bernardo Magerii, 358
- Bernardo, canonico di S. Antonio di Ranverso, 138
- Berta, moglie del marchese Olderico Manfredi, 55, 58-59
- Berteto Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 211
- Berteto *Boxinus*, 153
- Berteto Mouneri, 271
- Berteto Provana, 224n
- Berteto, figlio di Giovanni de Clusa, 160
- Bertino *de Thoyario*, MA, 176n, 222, 222n, 227, 231
- Bertino Provana da Carignano, signore di Villar Dora, 177
- Beltramin di Montmélian o Betran di Chianocco, CS, 82n

Bertrandi, famiglia, 82, 82n, 83, 85, 105, 120, 121, 147n, 223

Bertrando Bartolomei, 210

Bertrando Tututi, MA, 46, 174

Bianchetta moglie di Martino Giusti, 214n

Bianchi, famiglia, 275-276

Bilia di Caprie, 311n

BOARINO D., 342

Bona di Borbone, contessa di Savoia, 134n, 190

Bonifacio *de Iallono*, priore di S. Maria Maggiore, 218n

Bonifacio Del Carretto, 69n, 73n

Bonifacio, vescovo di Asti e abate di S. Giusto di Susa, 69, 69n, 90n

BOSCO M., 16

Boso Roschius, 129

Bosone *de Clusa*, 75

Bosone, figlio di Arduino V, 60

BRENTANO R., 32, 38, 194n

Broco di Avigliana, notaio, 79n, 126, 126n, 127

Brunetto, notaio, 129

BUFFO P., 196

Burnone, abate di S. Giusto di Susa, 45, 136n

CANCIAN P., 27, 124, 124n, 140,

Cardino Bartolomei (I), 215

Cardino Bartolomei (II), rettore della chiesa di S. Maria Maddalena di Susa, 216

Carlo Alberto, re di Sardegna, 33

Carlo IV, imperatore, 186-187

Carlo Magno, 9

Carlo Vittorio Amedeo Ignazio Delle Lanze, cardinale, 33n

CASIRAGHI G., 18

CASTELNUOVO G., 20, 22, 77n, 94, 137n, 143n, 156n, 186, 188n, 190, 115n

Catelano Bartolomei, canonico di Oulx, 216

Caterina moglie di Bartolomeo Garneri, 282n

Caterina moglie di Berteto Mouneri, 271

Caterina moglie di Leonetto Barralis, 142-143

Caterina moglie di Udino Fea, 269

CAU E., 16, 62, 63

Celestino II, papa, 165

CERUTTI S., 133n

Ceva, marchesi di, 75

CHIAPUSSO F., 208n

CHIAUDANO M., 21, 23, 331

CHITTOLINI G., 32, 131, 194n, 201,

CIBRARIO L. 21, 86, 186

CIPOLLA C., 16, 17, 62, 65n, 86

CIRAVOLO M., 110n

Claude Aigueblanche, monaco di S. Giusto di Susa, 221

Clemente VII, antipapa, 146, 147, 177

COHN, S.K., 279n

COLLAVINI S., 91n

COMBA R., 342n, 379n

Corrado II, imperatore, 56, 57, 60, 65, 84, 89, 164-166, 322

Costantino Coqua, 126

Costantino *de Iallono*, MA, 119, 173n, 174n, 180, 181, 183n, 199n, 217, 337

COVINI M. N., 132n, 135

Cuniberto, vescovo di Torino, 64n

Cuyday, famiglia, 208, 209

Da Bardonecchia, famiglia, 93

Daniele Panissera, giurisperito, 198

Daniele Provana da Carignano, signore di Villar Dora, 177, 224

Davide Molaris, notaio, 166n

De Alavardo, famiglia, 223-224

De Aprili, famiglia, 69n, 93

De Clusa, famiglia, 75n
De Iallono, famiglia, 82, 83, 85, 104-106, 155, 174, 203n, 212, 217-218, 276, 287, 308
De Pisse, famiglia, 226
 DEAN T., 369
 DEL TREDICI F., 188n
 DELLA MISERICORDIA M., 52, 132n
 DELMASTRO U., 189n, 191n, 198n, 226n
 Denisio Berardi, notaio, 206
 DI CARPEGNA FALCONIERI T., 197n
 Domenica moglie di Enrico Silvestri, 282n, 370
 Domenico Berriat, 210
 Domenico, abate di S. Giusto di Susa, 58
 Domniverto, abate di Novalesa, 57n
 DUBUIS P., 24, 379-381
 DULLIN E., 21-22

 Edoardo di Savoia, abate di S. Giusto di Susa, 47n, 47-48, 93, 110, 112, 116, 145 146, 177, 189, 210-213, 217, 223-224, 224n, 284, 332, 360, 377, 390
 Edoardo V, conte di Savoia, 233
 Egidio Zecca di Moncalieri, GA, 185, 191, 303
 Elisabetta Vottero, 92
 Emanuele Bartolomei, CA, 216, 311n
 Enrico Barralis, abate di S. Giusto di Susa, 41, 78, 81, 133, 136, 136n, 137, 138, 140, 142, 161, 180, 188n, 199, 208, 211, 212, 219, 248
 Enrico Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Enrico Giusti (I), 318-319
 Enrico Giusti (II), monaco di S. Giusto di Susa, 214
 Enrico Giusti (III), VMA, 173, 181,
 Enrico II, imperatore, 56
 Eugenio III, papa, 67, 68, 147

 Eustachio Eusebi, nunzio di S. Giusto di Susa, 323
 Eustachio Giusti, monaco di S. Giusto di Susa, 214
 Eustachio Provana, CS, 146-147, 225,
 Eustachio Savi, monaco di S. Giusto di Susa, 218
 Eynard *de Calcibus*, CS, 140

 Fargulli, famiglia, 79
 Federico I, imperatore, 67, 67n
 Federico II, imperatore, 70, 74
 Federico Provana, 224n
 Ferrandi, famiglia, 203n, 208, 209, 212, 219, 377
 Filippino di Gorzano, 213
 Filippo da Carisio, 190n
 Filippo di Savoia-Acaia, 81, 109, 110, 160, 161, 178, 226, 354, 356, 357, 370
 Filippo di Taranto, 138n
 Filippo, conte Savoia, 77, 124, 138n, 183,
 Filippone Barralis, MA, MS, 212-213, 227, 337
 FISSORE G.G., 37
 Flocardo *de Iallono*, VMA, 166n, 170, 180, 181, 217, 227
 FORREST I., 180n
 Francesca moglie di Bonifacio Bartolomei, 118
 Francesca moglie di Giovanni Beçonis detto "Bagide", 312, 376
 Franceschino Ferrandi, 210
 Francesco Bartolomei, sindaco di Susa, 216
 Francesco Bertrandi, priore di Monte Benedetto, 188
 Francesco Cuyday, 145, 209
 Francesco Ferrandi detto "Beriat" (I), MS, MA, 181, 183, 213, 219, 338, 377
 Francesco Ferrandi (II), notaio, 196n

Francesco Giusti (I), 109n, 370
 Francesco Giusti (II), MA, sindaco di Susa, 183n, 213, 214
 Francesco Granateri, notaio, 203
 Francesco *Iuvenis*, 210
 Francesco Savi, 209, 338, 339
 Francesco Zopeti, 163
 Francesco, prevosto di S. Maria del Moncenisio, 208
 François de Longuecombe, 150
 François de Montchabod, VCS, 145
 François de Tigny, CS, 145

 Gabriele Savi, 218
 Gaia *Cuchardi* moglie di Micheletto Forneri, 197
 Galvagnino Barralis, 164, 219, 329, 360
 Gamberini A., 26, 132n
 Gaspard de Montmayeur (I), 137n
 Gaspard de Montmayeur (II), 137n
 GATTO MONTICONE L., 112n
 GAULIN J. L., 22
 German *de Croso*, commissario del conte di Savoia, 154
 Giacometto *de Aya*, 338
 Giacometto *de Campo*, 154
 Giacometto Giusti, MA, 142, 144, 173n, 181
 Giacometto *Journarii*, 358
 Giacometto Mulerii, 208
 Giacomino da Cavour, fabbro, 325, 327
 Giacomino di Pratoboscherio, nunzio di S. Giusto di Susa, 279n, 384
 Giacomino *Iuvenis*, 210
 Giacomo Barralis detto "de Elemosina", monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Giacomo Bartolomei, 216n
 Giacomo Borelli, 317, 335
 Giacomo Clerici, *exchargueytator* di Susa, 271, 359
 Giacomo Crosseti, nunzio di S. Giusto di Susa, 314
 Giacomo da Bardonecchia, MA, 74n
 Giacomo da Carisio, 190n
 Giacomo de Losana detto "Chavalerium", 321
 Giacomo des Echelles, priore di Novalesa, 73n
 Giacomo di Cavour, abate di S. Giusto di Susa, 49, 146-150, 152-153, 161-163, 177, 244, 249, 320
 Giacomo di Savoia-Acaia, 109, 225, 226, 354
 Giacomo Dotta, 126n
 Giacomo *Fostionis*, consigliere del conte di Savoia, 162, 162n
 Giacomo Giusti (I), giurisperito, 138
 Giacomo Giusti (II), monaco di Novalesa, 214n
 Giacomo Giusti (III), monaco di S. Giusto di Susa, 214
 Giacomo *Iuvenis*, GA, 187, 187n, 191, 200n, 210, 259, 261, 281, 303, 338, 340, 349, 376, 377
 Giacomo Panissera, abate di S. Giusto di Susa, 145, 189, 226, 248-249
 Giacomo Pellicceri, 323
 Giacomo Provana, abate di S. Giusto di Susa, 225, 225n
 Giacomo Provana, CS, 225
 Giacomo Reale, 154
 Giacomo Varcini detto "de Bego", VMA, 222n, 227
 Giacomo, abate di S. Giusto di Susa, 73n, 74, 75, 117n, 356
 Gilberto da Gorçano, 182, 314
 Giordanino Provana, VCS, 350

GIORGIA., 28-29
 Giorgia moglie di Francesco *Iuvenis*, 366
 Giorgio Agliuadi, MA, 181n
 Giorgio Soleri, monaco di S. Giusto di Susa, 332
 Giovanetta *de Alavardo* figlia di Giovanni, 284-285
 Giovanetta moglie di Giovanni Pasquareti, 244, 312, 376, 386
 Giovanetto Barralis, 212n
 Giovanetto de Braida, 210
 Giovanni Albezi detto "de Sala", MA, 226, 227
 Giovanni Balardi, 309
 Giovanni Barralis (I), monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Giovanni Barralis (II), monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Giovanni Barralis (III), VMA, MA, CA, 174n, 175, 175n, 177, 213, 358
 Giovanni Bartolomei detto Cyndrier, MS, 216
 Giovanni Bartolomei di S. Giorio (I), *frater*, 210
 Giovanni Bartolomei (II), monaco di S. Giusto di Susa, 216
 Giovanni Bertini detto "il Giovane", caprario di Susa, 329
 Giovanni Bertoleti detto "Gineta", 324
 Giovanni Bertrandi, 142
 Giovanni Brutini, notaio, 202
 Giovanni Buesi detto "de Mathiis" (I), nunzio di S. Giusto di Susa, 107, 322
 Giovanni Buesi (II), calzolaio, 322, 376
 Giovanni Cachardi, *extimator* di Susa, 241n
 Giovanni Canavesio, 175n
 Giovanni Chardonni detto "Brigidon", 160n
 Giovanni Coqua, notaio, 126n
 Giovanni da Bardonecchia (I), MA, 174n
 Giovanni da Bardonecchia (II), notaio, 206n
 Giovanni da Benna, 158
 Giovanni da Susa, inquisitore, 364, 364n, 365
 Giovanni *de Aimone*, notaio, 206n
 Giovanni *de Alavardo*, GVS, 223
 Giovanni *de Avayrola*, 149
 Giovanni *de Bonadie*, 329
 Giovanni *de Brunetto* (I), notaio, 198,
 Giovanni *de Brunetto* (II), notaio, 198
 Giovanni *de Crotta*, 314
 Giovanni *de Dyvona*, notaio, 150
 Giovanni *de Nyot*, famiglia della castellano sabauda di Susa, 318
 Giovanni *de Peysey*, 272
 Giovanni di Camilla, 138n
 Giovanni di Guglielmo, notaio, 202
 Giovanni di Ynuido, notaio, 203
 Giovanni Ferrandi detto "de Burgo", MA, 208, 219
 Giovanni Forneri, notaio, 45, 198, 198n
 Giovanni Garneri, notaio, 115
 Giovanni Guersii, notaio, 170
 Giovanni Maçardi iunior, 324
 Giovanni Magno, 356
 Giovanni Monrini, notaio, 195
 Giovanni Oliverio, 126
 Giovanni Pascaleti, 314
 Giovanni Provana di Favol, monaco di S. Giusto di Susa, 225
 Giovanni Provana, 225
 Giovanni Rebelle detto "de Plano", 313, 351
 Giovanni Rifferi detto "Nicol", notaio, 202, 230
 Giovanni Rifferi detto "Viret", 386
 Giovanni Rosseti detto "Vinet", *mercenarius ac laborator* di Susa, 356

Giovanni Ruffi (I), 355, 378
 Giovanni Ruffi (II), 149
 Giovanni Sensi, 364-365
 Giovanni Silvestri, notaio, 203
 Giovanni Viberti detto "de Sarreta" , 324, 327
 Giovanni Vottero, 320
 Giovanni Yno detto "de Gleyseta" (I), 142
 Giovanni Yno (II), notaio, 42, 51n, 19, 165n, 166n, 170, 200, 202, 203n, 206, 207, 230, 323, 337, 340
 Giovanni Zoqua, notaio, 78n, 175n
 Giovannina figlia di Martino Giusti, 214n
 Giovannino Castellario, calzolaio, 148
 Giovannotto Panissera, notaio, 171
 Girard d'Estrées di Châtillon-en-Dombes, giudice sabauda delle appellazioni, 186
 Girard Robert, VCS, 190, 313, 317, 329
 Girarda moglie di Benedetto Barralis, 212n
 Girardo *de Galeris*, GA, 185-186, 189, 229
 Giuliano Regis, monaco di S. Giusto di Susa, 153
 Giusiana moglie di Guigo figlio di Guigo I, 105-106
 Giusta moglie di Pietro Pichol, 282
 Giusteto Bartolomei (I), MA, *extimator* di Susa, 241n, 174n, 175, 216, 331
 Giusteto Bartolomei (II), monaco di S. Giusto di Susa, 216
 Giusteto Giusti, MA, *extimator* di Susa, 182
 Giusti, famiglia, 208, 212, 214-215, 261, 303
 Gonterio Lombardi, macellaio, 346
 Gonterio Marchisie, 270, 317, 359
 GRAVELA M., 224n, 310n
 Gregorio Giusti, canonico di S. Lorenzo di Oulx, 214n
 Gregorio XI, papa, 146
 Gualtieri, custode del castello di Piossasco, 67
 Guglielma moglie di Giacomo di Croso, 244, 312, 376
 Guglielmetto Sartor, 323
 Guglielmo Balma, 151
 Guglielmo de Pino, 173
 Guglielmo *de Trogis*, 322
 Guglielmo Fargulli, GA, 188, 188n
 Guglielmo III di Savoia-Acaia, abate di S. Michele della Chiusa, 110, 161
 Guglielmo Provana, sindaco di Susa, 224
 Guglielmo VII, marchese di Monferrato, 81
 Guichard Marchand, 190
 Guido Barbieri, notaio, 170
 Guido, abate di S. Giusto di Susa, 93, 146, 189, 211, 216, 226, 249, 331
 Guido, figlio di Arduino V, 60
 Guigo Barralis (I), 212n
 Guigo Barralis (II), monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Guigo di Reano, monaco di S. Giusto di Susa, 209
 Guigo II, conte di Albon, 62n
 Guigo IV, conte di Albon, 62n
 Guigo Niger, 126
 Guigo VII, conte di Albon, 70
 Guigo, figlio di Guigo VI conte di Albon, 105
 Guillaume Aigueblanche, 220n
 Guillaume d'Estouteville, cardinale, 131
 Guillaume de Challant, abate di S. Michele della Chiusa, 153, 162, 162n
 Guillaume de La Rochette, BVS, CS, 222
 Guillaume des Clefs, CS, 137
 GUILLERÉ C., 22
 Guione, visconte di Baldissero, 105
 Guioto Provana, 224n
 Guy Barbier, commissario sabauda, 115
 GUYOTJEANNIN O., 143n

- Henri de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 222, 318
- Hugues de La Rochette (I), BVS, 223
- Hugues de La Rochette (II), monaco di S. Giusto di Susa, 222
- Humbert Clerici, 142
- Humbert de Beaufort, abate di S. Giusto di Susa, 73
- Humbert de Grézy, abate di S. Giusto di Susa, 45
- Humbert de la Balme, CS, 128
- Humbert de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 222, 244
- Humbert *de Poypone*, 223-224
- Humbert de Sallenove, 156
- Iblet de Challant, capitano del Piemonte, 134, 134n, 146, 149, 150, 162, 162n, 163-164
- Innocenzo II, papa, 165n,
- Innocenzo III, papa, 70n, 257n
- Innocenzo IV, papa, 63n, 74-75, 165n
- Ippolito Barralis, VMA, MA, 148, 164, 176n, 181, 183n, 212n, 213, 325
- Ippolito Bartolomei, MA, 174n, 216
- Iuvenis*, famiglia, 208-210
- Jacques Aigueblanche, 220n
- Jacques Maréchal, castellano sabaudo di Avigliana, 158
- Jean Aigueblanche (I), notaio, 220
- Jean Aigueblanche (II) detto Merlino, notaio, MA, 119, 220-221, 349
- Jean Alloise, 141
- Jean Bouron, abate di S. Giusto di Susa, 73
- Jean Carmi, giudice sabaudo della Moriana e di Torino, 141
- Jean de André, notaio, 198-199
- Jean de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 222
- Jean Ravais (I), CS, GVS, 142, 142n, 144, 228
- Jean Ravais (II), CS, 143
- Jean Sostionis, GVS, 154, 154n
- Jehan de Champrovent, BVS, 154
- La Rochette, famiglia, 222-223
- Lantelmo Gai, priore di Novalesa, 208
- LAZZARINI I., 276n
- LEHMANN P., 379n
- Leonardo Barralis, MA, 174n, 177, 181, 183n, 211, 213
- Leonardo Rifferi, notaio, 203
- Leone IX, papa, 57n
- Leoneta *de Iallono* moglie di Guione di Baldissero, 105
- Leonetto Barralis, 143
- Leonetto Veniterii, notaio, 354, 358, 375
- LETT D., 384
- Lionetto Provana, 224
- Lionetto Savi, 218
- Lombardi, famiglia, 208
- Lorandino *de Alavardo*, notaio, 223
- Lorenzetto Barralis, 209
- Lorenzetto Cassini (I), 384
- Lorenzetto Cassini (II), notaio, 206, 206n, 230
- Lorenzetto *de Iallono*, VMA, MA
- Lorenzetto Ferrandi (I), MA, 210, 220-221, 221n
- Lorenzetto Ferrandi (II), monaco di S. Giusto di Susa, 219
- Lotario II, imperatore, 66
- Luchino Savi, MA, MS, sindaco di Susa, 183, 218n, 219
- Ludovico II di Savoia, signore del Vaud, 223n
- Ludovico il Pio, 9, 69n

Ludovico, principe di Savoia-Acaia, 152, 153, 192
 Luigi Bonino, archivista camerale, 34
 Luigi II di Vaud, 144
 Luserna, signori di, 72, 72n

 Macario, monaco di S. Giusto di Susa, 279n, 283, 318-319
 MAGNANI M., 30n, 307n
 Manfredo, figlio di Arduino III, 60
 Manuele Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Manuele Savi, 209, 210, 218, 338, 340, 341
 MARCHETTI P., 85
 Maréchal, famiglia, 156n
 Margherita Agliaudi, 215n
 Margherita Latoda, 362, 362n
 Margherita moglie di Giovanni Bataglardi, 319
 Margherita moglie di Stefano di Michele de Reyus, 269
 Marguerite Aigueblanche, 220-221
 Maria Gognarda, rettrice dell'ospedale di S. Giusto di Susa, 370n
 MARIOTTE-LOBER, R., 71n
 Martinetto Barralis, 309
 Martino Aschieri detto "de Crosatto", notaio, 165n, 170, 196n, 197, 264, 337, 376
 Martino Barralis, CA, VCS, sindaco di Susa, 212-213
 Martino da Essimonte, macellaio, 117, 346-348
 Martino *de Argenta*, 287, 312, 321, 385, 386
 Martino Giusti (I), abate di S. Giusto di Susa, 41, 42, 53, 93, 142, 143, 145, 156, 158, 170, 176, 180, 188, 189, 199, 208, 209, 212-214, 214n, 217, 219, 244, 248, 312, 332, 336-338
 Martino Giusti (II), GA, 187n, 189, 209, 214, 214n, 243, 321, 336-338, 340
 Martino Giusti (III), 215n
 Martino *Iuvenis*, 210
 MATHIEU I., 31n
 Matteo Barralis, VMA, 213, 227
 Matteo *de Gorzano*, notaio, 196, 196n
 Matteo Panissera, notaio, 142, 156, 198, 199, 226
 Matteo Rebelle, 355
 Melloreto *de Boçano*, 126n
 MERLO G. G., 362
 Merlo, visconte di Avigliana, 67, 80
 MEZINGHER S., 310n
 Michel Etienne de L'Isle, arcivescovo di Embrun, 146
 Michele Caligarius, 129
 Michele *de Verduino*, 271
 Michele Meeri, 108
 Michele Tornatoris detto "Brusiaç", 325, 327
 Micheletto *de Iallono*, CS, 152-153,
 Micheletto *de Iallono*, signore di Giaglione, 155
 Micheletto Forneri, notaio, 14, 47, 47n, 48, 107, 113, 115, 119, 175n, 189n, 197n, 198-202, 205-207, 247-248, 295, 303, 363n, 365
 Micheletto *Iornaitus*, notaio, 203n
 Micheletto Maoneri, notaio, 114n, 193n
 Milone, vescovo di Torino, 64n
 Montevarino, famiglia, 224
 Moruello Ferrandi (I), MA, 175, 180-182, 183n, 213, 219, 259, 314, 377
 Moruello Ferrandi (II), VMA, 227
 MOTTO F., 20
 MUGNIER F., 21

 NEGRO F., 28, 120, 240n, 352n
 NICCOLI M. P., 34n

Nicola Bertrandi, 360
 Nicola Lombardi, 129
 Nicola Provana, CS, 146, 225
 Obertenghi, famiglia, 55
 Oberto Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Oberto *de Iallono* (I), priore di S. Maria Maggiore, 218n
 Oberto *de Iallono* (II), priore di S. Maria Maggiore, 218n
 Oberto, figlio di Guigo VI conte di Albon, 105
 Oddone di Moriana, 62n, 63, 64
 Oddone *Narro De Merlingis*, 148, 177
 Oddone, figlio di Arduino III, 60
 Odo *de Melioreto*, GVS, 138
 Olderico Barralis, 128
 Olderico Manfredi, marchese, 55, 56, 58-65, 128, 170
 OLIVIERI A., 201n
 Onorio III, papa, 72
 Ottone III, imperatore, 56-57, 60-61

 Palmero Giusti, 215n
 PANERO, F., 91n
 Pasquale Chiapusso, 126
 PATRIA E., 102
 PATRIA L., 69n, 73n, 74n, 136n, 247n, 342n, 365n
 Percevallo Brici, notaio, 197n, 199, 199n
 Percevallo di Bardonecchia, giurisperito, 128
 Percevallo Guersi, *eximator* di Susa, 241
 Perino Roero, 206n, 390
 Peronetta moglie di Giovanni Berno, 376
 Peronetto detto "Gallino", 275
 Peronetto *Iornarii*, notaio, 166n, 199, 358
 Peronetto Romani, notaio, 323
 Peronino *de Solerio*, 126n

 Philippe Aigueblanche, 140, 141
 Philippe *de Poypone*, 224
 PIA E.C., 389
 Pierre Aigueblanche (I), notaio, 220
 Pierre Aigueblanche (II), priore di S. Maria Maggiore di Susa, 221
 Pierre da Cellanova, 138
 Pierre da Grézy-sur-Isère, monaco di S. Giusto di Susa, 314
 Pierre de Hauteville, GVS, 140, 141
 Pierre de La Rochette, VCS, 223
 Pierre di Murs (I), 110, 190
 Pierre de Murs (II), CS, GA, 110n, 110-111, 186, 187n, 190-191
 Pierre Girard, notaio, 149
 Pierre Maréchal, BVS, CS, 138, 141, 156n, 156-159
 Pierre Ravais, giudice sabauda generale delle appellazioni, 142n, 156, 158, 159
 Pierre Villenchii, CS, 144-145
 Pietro Aschieri, 106n
 Pietro Aymarum, *eximator* di Susa, 241n
 Pietro Barralis (I), GA, 187n, 188, 188n, 189, 191, 209, 281, 338, 377
 Pietro Barralis (II), 143-144
 Pietro Barralis (II), monaco di S. Giusto di Susa, 211
 Pietro Barralis (IV), castellano sabauda di Balangerio, 213
 Pietro Barralis (V), VMA, 213
 Pietro Bartolomei (I), 215n
 Pietro Bartolomei (II), sindaco di Susa, 213, 216
 Pietro Bufilius, 126
 Pietro Caissotti di Chiusano, abate commendatario di S. Giusto di Susa, 33n
 Pietro Cambiano di Ruffia, inquisitore, 363, 377-378
 Pietro Carra, 146-147

Pietro Castagni, 326-327
 Pietro Cayre (I), 196n, 325, 384
 Pietro Cayre (II), notaio, 196n
 Pietro Compostini, 108
 Pietro da Conflans, 358
 Pietro Davy, 376
 Pietro *de Alavardo*, 128, 184n, 353
 Pietro de Alpe detto "Crois", 154
 Pietro *de Frania*, famiglia del castellano
 sabauda di Susa, 318
 Pietro *de Hulrico*, 173n, 265, 306
 Pietro *de Iallono* (I), 129
 Pietro *de Iallono* (II), priore di S. Maria
 Maggiore, 218n
 Pietro *de Oberto*, 126
 Pietro *de Pisse*, VMA, 180, 226
 Pietro *de Rivo* detto "de Burgeto", calzolaio,
 320
 Pietro *de Roma*, 360
 Pietro *de Tecto*, 364-365
 Pietro di Torino, inquisitore, 364
 Pietro Ferreri, 158-159
 Pietro Forneri (I), notaio, 198n
 Pietro Forneri (II) detto "de Stephano",
 197n, 198
 Pietro Gaudolli detto "Castagni", campario
 di Foresto, 329
 Pietro Giusti, monaco di S. Giusto di Susa,
 214
 Pietro Granaterii detto "Bole", 264
 Pietro Grandi, VMA, 222n
 Pietro II, conte Savoia, 76, 76n, 77, 141,
 183, 223n, 233, 233n, 333n
 Pietro Lort, 320
 Pietro Losa detto "Vacheta", *garderius* del
 conte di Savoia, 107
 Pietro Mercerio, 319
 Pietro Oberto, 126n
 Pietro Pelliteroti, 145
 Pietro Provana di Carignano, monaco di S.
 Giusto di Susa, 35
 Pietro Provana, 224
 Pietro Romano, notaio, 206
 Pietro Ruffi, monaco di S. Giusto di Susa,
 318
 Pietro Sesterii, notaio, 203n
 Pietro Tremesii, nunzio della curia sabauda
 di Susa, 148
 Pietro, famiglia del castellano sabauda di
 Susa, 317
 Pietro, priore di S. Maria Maggiore di Susa,
 209
 Ponzio, *clericus*, 56n
 PROVERO L., 27, 124, 127, 143n, 159, 160n
 QUAGLIONI D., 31, 380n
 Raimondino Mermeti di S. Martino di
 Rivoli, 335
 Raimondo Ferrandi, MA, 174, 219
 Raimondo Lovarenchi, notaio, sindaco di
 Susa, 165n, 170, 225
 Ratberto, conte di Torino, 55n
 Ravais, famiglia, 169n
 Raymondin de la Rochette, monaco di S.
 Giusto di Susa, 222, 244-245, 332
 Reano, famiglia, 75n
 Roberto *de Iallono*, GVS, 217
 Rodolfo Am, notaio, 170
 Rodolfo Barralis, 211n
 Rodolfo Bartolomei (I), monaco di S.
 Giusto di Susa, 216
 Rodolfo Bartolomei (II), monaco di S.
 Giusto di Susa, 216
 Rodolfo Brunieri, notaio, 203n
 Rodolfo *de Iallono*, priore di S. Maria
 Maggiore di Susa, 218n
 Rodolfo *de Nepotibus*, GA, 188, 226

Rodolfo il Glabro, 58n
 Rodolphe de Montbel, abate di S. Michele della Chiusa, 208, 363n
 Rodolphe de Montemayeur, BVS, 137, 137n
 Roletto Forneri, notaio, 51, 198, 252, 302
 Romagnano, marchesi di, 56n, 72
 Romano di Chianocco, famiglia, 93
 Rondetto Bartolomei, monaco di S. Giusto di Susa, 216
 Rondetto Rifferi detto "De Grangia", 363n
 Rosa moglie di Andrea *de Pereiro*, 320
 Rosetta Provana, 212, 212n
 ROSSO P., 110n
 Rostaing de La Rochette, BVS, castellano sabauda di Avigliana, 222
 Rubeo Maoneri, notaio, 114n, 193n, 202
 Ruffino *Iuvenis*, 198n, 210, 338
 Ruffino Provana, 199

Sala, signori di Villardora, 99, 124, 127, 159, 224
 Sallenove, famiglia, 156n
 Saluzzo, marchesi di, 27
 SALVATORE F., 135
 SANNA A., 9
 Savi, famiglia, 148, 177, 209, 218-219, 377, 390
 Savoia-Acaia, principi di, 114, 145, 225, 226, 357n
 SBRICCOLI M., 281
 SEIDEL MENCHI S., 31, 380n
 SERGI G., 17, 64n, 67n
 Sigismonda Varcini, 221n
 Sigismondo da Carisio detto "Solerio", GVS, GA, 185, 187n, 189-190
 Sigismondo di Pavia, famiglia dell'abate di S. Giusto di Susa, 150
 Simondino Provana, 224n
 SOFFIETTI I., 20n

SORNAY J., 21
 Stefano Amalbera, 122-123
 Stefano Candioli, 123
 Stefano Lecheri, 94
 Stefano Polleti, 313, 317
 Stefano Provana, CA, 192, 225, 226
 Suppone, conte di Torino, 55n
 Surelone di Mezza Barba, giudice sabauda di Torino, GA, 186, 187n, 191

TABACCO G., 17
 Taddeo Pepoli, signore di Bologna, 132n
 Taddeo Provana di Carignano, monaco di S. Giusto di Susa, 225
 TANZINI L., 389, 389n
 Tedisio, vescovo di Torino, 199
 Teobaldo Barralis, 209-210, 212, 212n, 281, 377
 Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, 354, 354n
 Thibaut de La Rochette (I), castellano sabauda di Caselette, 223
 Thibaut de La Rochette (II), monaco di S. Giusto di Susa, 222
 Tommasa Gregori, 221
 Tommasetto Barralis (I), 143, 210, 377
 Tommasetto Barralis (II), notaio, 196n
 Tommasetto Bartolomei, 79, 216n
 Tommasetto Gregori, MS, 317
 Tommasetto Polleti, 320
 Tommaso Bartolomei, 79
 Tommaso Cassini, 106n
 Tommaso *de Borgetis*, prevosto di S. Antonino, 166n, 170
 Tommaso *de Camusco*, curato di Chiomonte, 378
 Tommaso di Casasco, inquisitore, 363, 363n
 Tommaso Guilletti detto Vair, collettore della *leyda* di Susa, 331

Tommaso I, conte di Savoia, 67n, 68, 68n,
 70-75, 80, 82n, 84, 86, 98, 105, 147, 165,
 165n, 235, 341
 Tommaso II, conte di Savoia, 74-76, 84, 98,
 105, 124
 Tommaso III, conte di Savoia, 81, 110
 Tommaso Provana, 224n
 Tommaso Vair, 322
 TORELLI P., 50, 263n
 TOUBERT P., 175n

Uboldo, abate di S. Giusto di Susa, 68
 Udino Fea, macellaio, 269, 274, 277, 319,
 320, 345, 346, 355n
 Ugo Bertrandi, signore, 120
 Ugo *de Clusa*, 75n
 Ugo Delfino, signore di Faucigny, 223n
 Ugo di Montboissier, 57n
 Ugo Giordani, 363, 378
 Ugo Tornator, MA, 173n
 Ugone da Bardonecchia, consignore di
 Bardonecchia, 378
 Ugone di Castagneretto, 363n
 Ugonetta, rettrice dell'ospedale di S. Giusto
 di Susa, 370, 370n
 Ugonetto Barralis, monaco di S. Giusto di
 Susa, 211
 Ugonetto Bartolomei, 140, 208, 219, 220
 Ugonetto Borelli detto "de Crotta", 314
 Ugonetto *de Alavardo*, 128
 Ugonetto *de Follonia*, 176n, 222n
 Ugonetto Garneri, 275

Ugonetto Pascalis, 270
 Ulderico Barralis, 211n
 Ulrico, signore di Rivalta, 99, 124, 127, 246
 Umberto Brunceri, 313
 Umberto I di Moriana, conte, 64, 64n
 Umberto II Moriana, conte, 66, 67n
 Umberto III, conte, 67, 70, 342,
 Urbano Barralis, monaco di S. Giusto di
 Susa, 211, 213
 Urbano II, papa, 165n
 Urbano V, antipapa, 145, 210

Vagnoni, famiglia, 226
 VALENTI F., 165
 VALLERANI M., 29, 132n, 310n, 388
 VEZZONI M., 10n
 Vincenzo Agliaudi, VMA, 181, 183n, 259,
 329
 Vincenzo *de Iallono*, monaco di S. Giusto di
 Susa, 218
 Vincenzo *de Iallono*, signore di Giaglione,
 217
 Vincenzo Sesteri, notaio, 150, 199
 VIOLANTE C., 91n
 Visconti, famiglia, 95, 189, 356n, 357
 Vittore II, papa, 63, 63n, 110, 165n
 Vottero, famiglia, 275-276

Wermo Bernardi, 128

ZONATO A., 86n
 ZORZI A., 28, 28n

Indice dei toponimi

Gli enti religiosi sono elencati in corrispondenza dei rispettivi luoghi di sede.

Escluse le voci: “Susa”, “Susa, S. Giusto, monastero” e “Susa, valle”.

- Aix, S. Ippolito, priorato, 81, 136, 170
Aix, 138
Alba, 27, 66n,
Albertville, 66n
Albiano d’Ivrea, castello, 148
Almese, 43n, 58-60, 67-68, 72-73, 73n, 80-81, 109, 126, 158n, 158-159, 176, 178, 199, 362
Almese, S. Maria, chiesa, 80
Almese, S. Mauro, castello e castellania di S. Giusto, 80, 147, 148, 156, 176
Almese, S. Mauro, chiesa, 80
Altaretto (Gravere), 329, 353
Altessano (Venaria Reale), 66n
Angers, 190
Ascoli Piceno, 256 n
Asti, 27, 32, 74, 76, 92, 138, 357-358, 389-391
Asti, S. Giusto, priorato, 225
Avigliana, 9, 10, 59-61, 71n, 77, 78, 84, 98, 99, 124-126, 150, 153, 154, 157, 160, 198, 224, 224n, 362, 365, 374, 382
Avigliana, castellania sabauda, 24, 40, 77, 78, 84, 84n, 107, 158, 176
Avigliana, laghi, 67, 74
Avigliana, S. Maria, chiesa, 214, 214n
Avignone, 184, 190

Balangerio, castellania sabauda, 213
Bardonecchia, 9, 58, 60, 83, 374, 378
Barone, 62
Belley, 64n, 142n, 158n

Bologna, 29, 184, 358n, 369-371, 384
Borgona, regno, 64, 71n
Borgone 58, 62, 68, 78, 84, 99, 114n, 116, 138, 140, 206n, 277
Bourget, 110
Breme, 58n
Breme (Pavia), S. Pietro, abbazia 57, 58, 58n, 73, 73n
Briançon, 59, 62n, 220
Brione, S. Maria, monastero, 246n
Bruzolo, 58, 60, 82n, 84, 85, 105, 114n, 116, 120
Bussoleno 58, 60, 62, 66n, 69n, 70, 79, 79n, 81, 84, 114n, 116, 137-140, 145, 151, 174n, 224, 224n, 276, 343, 362

Calabria, 364
Cambiano, 33
Canavese, 153n, 154, 162, 184-186, 189, 190, 192
Caprasio, monte (oggi Rocca Sella), 61, 160
Caprie, 43, 43n, 60, 62, 68, 69n, 73n, 79, 84, 85, 93, 93n, 97, 114n, 160-163, 176, 364
Caprie, castello e castellania di S. Giusto, 49, 49n, 53, 53n, 78, 79, 79n, 116, 127, 149, 156, 168, 173, 175-178, 192, 193n, 199, 212, 213, 215, 216, 222n, 223, 225, 232, 236n, 242n, 311n, 313n, 365
Caramagna, S. Maria, abbazia, 56
Carignano 224
Carmagnola, 209n
Caselette, castellania sabauda, 223

Caselle, 368
 Castelpietra (Susa), 68, 103, 108, 241, 245, 277, 345
 Cavour, 87
 Cavour, S. Maria, abbazia, 87, 146, 146n, 147, 249
 Celle (Caprie), 61, 69n, 73n, 161
 Cenischia, fiume, 68, 128, 155, 353, 384
 Cenischia, valle, 84, 246
 Cervere, S. Teofredo, monastero, 56
 Cesana, 58, 60, 61
 Chambéry, 20, 22, 59, 71n, 115n, 118, 134, 139, 152, 158, 186, 217, 234, 288n, 354, 357
 Châtel-Argent (castellania sabauda), 226
 Châtelard-en-Bauges, 210, 377
 Chianocco, 58, 60, 82n, 84, 85, 105, 114n, 116, 120, 277, 360
 Chieri, 363n, 364n
 Chiomonte, 9, 58, 60, 62, 65, 68-70, 83, 85, 103, 108, 246, 355, 361, 365, 378
 Chiomonte, Ospedale Gerosolimitano, 70, 70n
 Chiomonte, S. Maria, chiesa, 70
 Chiomonte, S. Martino, prevostura, 68-69
 Chisone, valle, 362
 Chiusa S. Michele, 61, 75n, 127, 358
 Chiusa, S. Michele, abbazia, 16n, 18, 57, 57n, 59, 61, 69n, 73n, 78, 79, 85, 97, 110, 121, 121n, 126, 127, 145, 147, 149, 156, 160-163, 168, 176, 220n, 226, 242, 246, 363
 Cluny, 110
 Coazze, 160, 224-225
 Coldimosso (Susa), 103, 108, 138, 246, 277, 356, 373
 Colombaro, colle, 161
 Como, 32, 52, 333, 341n
 Condove, 44n, 60, 62, 68, 78, 79, 84, 85, 93n, 97, 114n, 138, 140, 149, 162, 163, 168, 176, 236n
 Corteolona, S. Cristina, monastero, 90n
 Crispinate, 62
 Delfinato, 9, 70, 94, 103, 105, 108, 110, 242, 313, 343, 355
 Dora Riparia, fiume, 61, 62, 68, 73, 83, 99, 103, 104, 124, 127, 128, 159, 160, 161, 163, 311, 353, 354, 373
 Embrun, 147
 Exilles, 56n, 58, 60,
 Exilles, castello, 62n, 103
 Falcemagna (Bussoleno), 81, 151, 167, 276, 312, 321, 385
 Farfa, S. Maria, abbazia, 244n
 Faucigny, 109, 137, 223
 Foresto, 43, 44n, 58, 62, 71, 81, 83, 84, 93, 93n, 100n, 114n, 115, 119, 119n, 136, 138, 140, 167, 170, 174, 211, 246, 276, 277, 329, 330, 332, 342, 352, 353, 357, 373, 384
 Foresto e Mompantero, ministeralia di S. Giusto, 53, 173, 173n, 174n, 245
 Fossano, castellania sabauda, 153
 Frassinere (Condove), 44n, 79, 83, 93n, 138, 176, 236n, 244, 265n, 277, 376, 386
 Frossasco, 66, 69, 72, 72n, 94, 114n, 145n
 Galambra, torrente, 56n
 Gelassa, fiume, 68, 128, 353
 Gex, 109, 111
 Giaglione, 58, 62, 82, 83, 85, 104-106, 114n, 115n, 155, 174, 217, 276, 306, 308
 Giaglione, ministeralia di S. Giusto, 53, 173, 173n, 174, 245
 Giaveno, 78n, 160, 226, 363n
 Giaveno, castellania e castello, 78, 78n, 213, 226, 226n

Gorreto (Gravere), 103, 115, 116, 116n, 117, 276, 329
 Gravere, 103, 114n, 115, 116, 116n, 117, 174, 232, 246, 276, 329, 353, 355
 Gravio, fiume, 78

 Ivrea, 77,
 Ivrea, episcopio, 147-148

 Lanzo, 363n
 Lanzo, castellania sabauda, 226
 Lanzo, valle, 10, 76, 183
 Leinì, 363n
 Liguria, 58
 Lione, 22, 75
 Lissimonte (Gravere), 103, 114n, 115-117, 116n
 Lombardia, 28, 74, 132n, 162n, 163n, 239n, 364n
 Losa (Gravere), 60n, 116n, 276, 329, 353

 Malatrait (Almese), 158, 158n, 159
 Mathi, 62
 Mattie, 44, 58, 62, 71, 79, 83, 84, 107, 108, 114n, 115, 137, 139-140, 146, 152, 153, 167, 176, 241, 320, 325, 330, 345, 363-365, 378
 Mattie, castellania di S. Giusto, 49, 53, 78, 79, 173, 174, 175, 176, 193n, 195n, 213, 232, 242, 246, 277
 Meana, 43, 44, 44n, 58, 62, 81, 83, 84, 93, 107, 108, 114n, 115, 136, 138, 151-152, 155, 167, 174, 232, 241, 245, 246, 276-277, 328-329, 331, 342, 353, 357, 362-363, 365, 365n, 368, 373
 Menolzio (Mattie), 71, 79, 83, 147, 167, 173n, 176, 188n, 277
 Menolzio, S. Margherita, chiesa, 79
 Milano, 26n, 30n, 142, 256n, 341n, 359, 369, 372, 373
 Milano, ducato, 131
 Milano, S. Ambrogio, abbazia, 244n
 Mocchie, 44n, 62, 79, 83, 93n, 138, 154, 176, 236n, 362
 Mocchie, castellania di S. Giusto, 49, 53, 53n, 78, 79n, 127, 173, 175n, 175-177, 192, 193n, 212, 216, 222n, 225, 277
 Molare del Ponte (Villar Dora), 99
 Molesmes, abbazia, 146, 146n
 Mompantero, 43, 44n, 45n, 46, 81, 83, 84, 92, 93, 93n, 94, 114n, 115, 136, 138, 173n, 173, 174, 232, 241, 246, 270, 275-277, 313, 326, 327, 329, 330, 334, 353, 355, 373, 376
 Moncalieri, 142, 156, 184, 189, 191, 198, 226, 277, 303, 350
 Moncenisio, monte, 57-59, 62n, 64, 67, 69n, 71n, 102, 105, 124, 246n, 246-247, 352, 355
 Moncenisio, S. Maria, prevostura, 18, 69, 69n, 203n, 214, 214n
 Moncenisio, lago, 68
 Monferrato, 357n
 Monginevro 56n, 58, 59, 65, 68, 103
 Monte Benedetto (e Losa), certosa, 16n, 18, 68, 68n, 72, 75n, 79, 81, 85, 109, 116n, 139n, 188n, 203n, 214n, 215, 217
 Montmélian, 22, 156n, 210
 Montpellier, 184
 Moriana 10, 18, 57n, 73, 80, 128n, 140, 141, 188, 190, 223, 224, 277, 317

 Novalesa, 57n, 58n, 123, 241, 366
 Novalesa, abbazia, 16n, 24, 57, 769n, 3, 73n, 84, 121n, 122, 123, 155, 182n, 208, 214, 214n, 215, 218, 242, 246, 287, 343, 366, 370
 Novara 333, 341n

 Orbassano, 62
 Orgivalle, 276, 329
 Ossola, 86n, 240n

Oulx, 58, 60, 65, 314, 362
Oulx, S. Lorenzo, prevostura, 16n, 33n, 56n, 56, 62, 62n, 64-66, 68-70, 70n, 83, 85, 164n, 212, 214, 214n, 216, 242, 309, 361, 362n
Oulx, S. Maria, chiesa, 56n

Palo Bonizone, 71, 71n
Parma, 65, 143n,
Pavia 26n, 67, 74, 95, 191, 191n
Pecetto, 360
Pellata, valle, 79, 81, 161
Pellice, valle, 362,
Perugia 29, 251n, 372
Pessinetto, 363n
Pianezza, 225
Piemonte, 23n, 24, 27-28, 38, 58, 64, 71n, 76, 89, 90n, 134, 134n, 183, 191, 248n
Pinerolese 94, 363n
Pinerolo, 33n, 121n, 184
Pinerolo, castellania sabauda, 225
Pinerolo, S. Maria, monastero, 121n
Pirchiriano, monte, 57n, 61, 85, 160-162, 164
Pisa, 255n
Pistoia, 345n, 348n
Ponte della Rocca, 61
Pradelle, 62
Pragelato, 362, 362n
Priola, 66, 69, 75
Pulcherada, S. Mauro, abbazia, 62, 80, 80n, 166, 166n

Quarto d'Asti, 92n

Ranverso, S. Antonio, precettoria, 81, 138n
Rivalta, 68
Rivalta, S. Vittore, chiesa, 68,
Rivoli, 71n, 78, 198, 206, 335, 358
Rivoli, castellania sabauda, 10, 24, 40, 77-78, 175
Rossillon, balivato sabauda, 109
Rubiana, 43, 44n, 58, 59, 62, 68, 69n, 80, 83, 93, 93n, 109, 114n, 161, 176, 176n, 178, 192

Salbertrand, 58, 60
Sambuy, 62
San Giacomo (Susa), 103, 277
San Giorio, 58
San Giuliano (Susa), 83, 103, 137
San Valeriano (Borgone), 99
Sangone, valle, 160, 224, 362, 363
Sant'Ambrogio, 61, 67n, 74, 78, 78n, 85, 160, 160n, 215, 246, 362
Sant'Antonino, 58, 60n, 60-62, 68, 83-85, 114n, 166n
Sant'Antonino, S. Desiderio, prevostura, 142
Savigliano, 184
Savigliano, S. Pietro, chiesa, 56
Savoia, 10, 64n, 217, 220
Sion, 110, 146, 211, 224, 224n
Stadio (Susa - Novalesa), 84, 241, 245, 384
Susa, diocesi, 33n, 57n
Susa, S. Evasio, chiesa, 69, 360
Susa, S. Francesco, convento, 209, 329, 377, 378
Susa, S. Maria del Ponte, chiesa, 19, 103, 214, 225, 284, 336, 350
Susa, S. Maria Maddalena, chiesa, 216, 244, 284, 326
Susa, S. Maria Maggiore, priorato, 18, 33n, 35n, 64, 64n, 65, 79, 102, 112n, 164n, 164-167, 203, 203n, 209, 212n, 214, 214n, 216, 218, 221, 240, 244, 320, 355, 363, 370, 390
Susa, S. Paolo, chiesa, 33n, 102, 216
Susa, S. Pietro, chiesa, 102
Susa, S. Saturnino, priorato, 212, 309

Susa, valle, balivato sabaudo, 10, 24, 25, 40, 76, 77, 183, 198

Tarantasia, 163n, 190, 198, 277

Torino, 18, 23, 24, 30n, 33, 35, 35n, 52n, 55, 55n, 57, 57n, 61-64, 64n, 66n, 66-68, 70-71, 71n, 73-74, 80n, 80-81, 96, 109, 134, 140, 153, 176, 184, 186, 189, 191-192, 196, 199, 201n, 203, 218, 251n, 252n, 256n, 264, 284n, 288n, 299, 305, 307n, 346n, 353n, 355, 358, 364n, 390

Torino, chiesa cattedrale, 64

Traduerivi (Susa), 103, 108, 277, 373

Trofarello, 226

Urbiano (Mompantero), 103, 108, 241, 245, 277, 338, 342

Vaie, 58, 59, 61, 85, 160, 362, 220n

Valbonne, 109

Valgioie, 160, 362

Valle d'Aosta, 183

Valle d'Aosta, balivato sabaudo, 76, 226

Valois, 108

Vaud, 109

Veanus, 123, 241, 246

Vercelli, 95, 189, 189n, 190n, 201n, 251n, 252n

Vico, 333

Viennois, balivato sabaudo, 109

Vigone, 58, 71, 147, 170, 225, 330, 390

Villar Dora (prima del 1865 Villar Almese), 43, 44n, 50, 78n, 84, 99, 114n, 127, 159, 175n, 176-177, 224, 246

Villar Focchiardo, 58, 60, 60n, 62, 68n, 70, 72, 75, 75n, 85, 116n, 138, 139n, 277, 323, 255, 362

Volvera, 58, 66n, 67

RINGRAZIAMENTI

Il mio tutor Massimo Vallerani ha seguito sin dall'origine il lavoro, mostrandomi come trasformare il contenuto di una massa di documenti in un lavoro organico e insegnandomi l'importanza di interpretare le dinamiche sottese alle parole dei documenti.

Antonio Olivieri mi ha seguito fin da quando ero una studentessa della triennale che voleva studiare "le carte dell'abbazia di S. Giusto" e mi ha sempre spronato a credere nella mia ricerca.

Ringrazio inoltre professori e colleghi dell'Università di Torino a cui ho chiesto consigli e che sono sempre stati prodighi nel rispondermi: Paolo Buffo, Francesco Cissello, Alessio Fiore, Marta Gravela, Leonardo Mineo, Luigi Provero, Francesco Panero, Paolo Rosso, Nicola Ryssov, Alberto Sanna e Maria Vezzoni. Ringrazio anche Enrico De Biasio e Umberto Maria Delmastro per avermi concesso in lettura le loro tesi.

Andrea Zonato, grazie alla sua conoscenza riguardo alla valle di Susa e alla sua memoria documentaria, negli anni ha rappresentato per me un punto di riferimento.

Insieme a lui, ringrazio anche tutto il personale dell'Archivio Diocesano di Susa, racchiuso tra le mura di S. Giusto, che con un po' di presunzione chiamo "casa".